Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2119

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

19/03/2018 - 12:03

Indice

1. DDL S. 2119 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2119 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 13
1.3.1. Sedute . . . 14
1.3.2. Resoconti sommari . . . 19
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 20
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 162 (pom.) del 10/02/2016 . . . 21
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 163 (pom.) del 16/02/2016 . . . 30
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 16/02/2016 . . . 36
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 24/02/2016 . . . 37
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016 . . . 38
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 228 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 42
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016 . . . 43
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (ant.) del 10/03/2016 . . . 52
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233 (ant.) del 16/03/2016 . . . 53
1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 22/03/2016 . . . 54
1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 240 (pom.) del 06/04/2016 . . . 57
1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 12/04/2016 . . . 58
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/04/2016 . . . 64
1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 246 (pom.) del 27/04/2016 . . . 65

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 10/05/2016 . . . 66
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 181 (pom.) dell'11/05/2016 . . . 67
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 254 (pom.) dell'11/05/2016 . . . 71
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/05/2016 . . . 72
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 184 (pom.) del 25/05/2016 . . . 75
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/06/2016 . . . 81
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 21/06/2016 . . . 87
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/06/2016 . . . 132
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016 . . . 136
1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 05/07/2016 . . . 169
1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 192 (pom.) del 06/07/2016 . . . 186
1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (nott.) del 20/07/2016 . . . 202
1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (ant.) del 21/07/2016 . . . 271
1.4. Trattazione in consultiva . . . 274
1.4.1. Sedute . . . 275
1.4.2. Resoconti sommari . . . 278
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 279
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016 . . . 280
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 284
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016 . . . 285
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307 (pom.) del 23/06/2016 . . . 295
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/06/2016 . . . 298
1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309 (pom.) del 29/06/2016 . . . 302
1.4.2.2.5. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 310 (pom.) del 30/06/2016 . . . 309
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 319
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 614 (ant.) del 27/07/2016 . . . 320
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016 . . . 325
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 619 (pom.) del 01/08/2016 . . . 329

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 390
1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016 . 391
1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 07/06/2016 . 395
1.4.2.4.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2016 . 400
1.5. Trattazione in Assemblea 409
1.5.1. Sedute 410
1.5.2. Resoconti stenografici 411
1.5.2.1. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016 412
1.5.2.2. Seduta n. 672 (pom.) del 01/08/2016 529

1. DDL S. 2119 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2119
XVII Legislatura

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Titolo breve: *contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura*

Iter
1 agosto 2016: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.2119 **assorbito da S. 2217**

Iniziativa Parlamentare
Dario Stefano (Misto, La Puglia in Più-Sel)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **29 ottobre 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 534 del 3 novembre 2015.
Classificazione TESEO
LAVORO NERO , COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO , LAVORATORI AGRICOLI
Articoli
TUTELA DEI LAVORATORI (Art.1), MERCATO DEL LAVORO (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Artt.1, 10), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.2, 4), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.2, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.2), IGIENE DEL LAVORO (Art.2), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Artt.2, 3), DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) (Art.2), IMPRESE AGRICOLE (Artt.2, 10), RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (Artt.2, 10), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.2), REVOCA (Artt.2, 6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4, 10), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.4), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.10), LAVORATORI STAGIONALI (Art.2), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.3), GIORNATE LAVORATIVE (Art.4), TURNI DI LAVORO (Art.4), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.5), CONFISCA (Art.5), PENE PECUNIARIE (Art.5), REATI (Art.5), LAVORATORI IMMIGRATI (Artt.5, 7), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.6), LICENZE COMMERCIALI (Art.6), AUTORIZZAZIONI (Art.6), QUERELA (Artt.7, 10), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Art.8), LISTE DI COLLOCAMENTO AL LAVORO (Art.8), BUONI SERVIZIO (Art.8), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.8), ISPEZIONI (Artt.9, 10), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E

IDENTIFICAZIONE (Art.10), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Maria Grazia Gatti** (PD) (dato conto della nomina il 10 febbraio 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Maria Grazia Gatti** (PD) nominato nella seduta ant. n. 198 del 21 luglio 2016 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 22 luglio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 667 del 26 luglio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** il 26 novembre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 543 del 26 novembre 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 3 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 570 del 3 febbraio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2119

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2119

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2015

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

Onorevoli Senatori. -- L'estate del 2015 passerà tristemente alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane, riaccendendo prepotentemente i riflettori sul cosiddetto «caporalato», un fenomeno antico assimilabile ad un vero e proprio schiavismo del terzo millennio, che nel tempo ha subìto una mutazione genetica che lo ha reso più difficile da identificare e da reprimere.

In un mondo sempre più globalizzato nel quale le interdipendenze tra fattori produttivi, la spinta al profitto e la competizione economica portano imprenditori poco avvezzi e senza scrupoli, soprattutto in periodi di recessione, a ridurre i costi di produzione ed a reperire manodopera a basso costo ed a condizioni fuori mercato, alto è il rischio che simili forme di «tratta» a scopo di sfruttamento della forza-lavoro diventino una componente strutturale di determinati settori produttivi poco immune dalla pervasività di gruppi criminali organizzati (le cosiddette agromafie) sempre più protesi a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente di quelli migranti. Un contesto, peraltro, fortemente condizionato anche dalla recente e rapida evoluzione del flusso migratorio che ha contribuito a segmentare il nostro mercato del lavoro e ad accrescere il dualismo tra l'occupazione regolare e quella sommersa.

Eppure solo fino a sette od otto anni fa nel nostro Paese prevalevano le tesi negazioniste, alla stregua di quelle altrettanto tragiche a proposito di mafia, oggi tristemente smentite dai fatti. Infatti, come evidenziato dal secondo rapporto «Agromafie e caporalato» curato dell'Osservatorio Placido Rizzotto, non solo il caporalato esiste, ma controlla ogni anno un giro d'affari di alcune decine di miliardi di euro, e dalla sua originaria dimensione locale ha dato vita al cosiddetto processo di «globalizzazione delle campagne», arrivando, con il suo esercito di lavoratori invisibili, a governare gran parte della filiera italiana di raccolta di frutta ed ortaggi.

I decessi della passata estate fotografano la complessità di una nuova dimensione del fenomeno, con un fronte molto variegato di situazioni: da una parte ci sono molti lavoratori italiani (soprattutto donne) che in questi anni hanno continuato a lavorare nei campi «sotto caporale» in condizioni sempre più precarie, come testimoniato dal triste sacrificio della signora Paola deceduta d'infarto nelle campagne di Andria, dall'altra si assiste al ritorno nei campi (anche in questo caso sotto caporale) di molti lavoratori che, complice la crisi, hanno perso il loro lavoro come idraulici, elettricisti, muratori, ex impiegati del terziario, ma tutti accomunati da modalità e da condizioni di lavoro loro imposte che imbarazzerebbero qualsiasi Paese che voglia definirsi civile. A tali lavoratori, infatti, viene chiesto (o meglio imposto) di aprire una partita Iva e di accettare contratti *part-time* ma che in realtà sono contratti a tempo pieno mascherati.

Così è venuto a delinearsi un nuovo mondo del lavoro bracciantile, estremamente stratificato nel quale risulta anche difficile ricomporre un fronte dei lavoratori.

Di più. Nel mutato contesto geopolitico degli ultimi anni i Paesi del bacino del Mediterraneo hanno assunto un'impropria funzione di ammortizzatore sociale per tutti quei profughi che scappano dai conflitti che infiammano le loro patrie in cambio di qualsiasi forma di occupazione anche pericolosa e sottopagata.

Tale scenario impone al Parlamento di adeguare un quadro normativo che, nonostante sia stato recentemente innovato grazie all'introduzione, alcuni anni orsono, nel nostro sistema giuridico di una nuova fattispecie di reato, quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, non si è tuttavia rivelato capace di arginare un fenomeno che va estendendosi oltre i due tradizionali settori produttivi, come agricoltura ed edilizia, e sui quali è fino ad oggi proliferato, né, tantomeno, di contrastare quella nuova minaccia rappresentata da forme evolute di *dumping* sociale.

Un proficuo impegno per combatterlo richiederebbe la messa in campo di interventi di riforma di ampia prospettiva, frutto di un approccio multisciplinare, che contempli il coinvolgimento, nella loro fase di definizione, di diversi attori istituzionali e di autorevoli rappresentanti della comunità scientifica e sociale.

Nell'ambito di una riforma complessiva e di sistema, sarebbe opportuno introdurre nel nostro ordinamento strumenti appropriati come l'individuazione degli «indici di congruità», ossia parametri che definiscono il rapporto tra la quantità del prodotto, l'indice dei relativi prezzi e la quantità necessaria delle ore lavorate, sia quale condizione per godere delle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali, dirette o indirette che siano, pur consentendo un motivato scostamento da parte di quelle imprese che ottimizzino i fattori della produzione, sia quale strumento volto a indirizzare i controlli, al di fuori di ogni logica di casualità o peggio di arbitrarietà. È oltremodo pacifico che si debba tener conto dell'amplissima varietà di situazioni produttive al cui interno vanno definiti i suddetti singoli «indici di congruità», i cui scarti, in percentuale, sono il frutto della diversa combinazione dei fattori della produzione.

Gli «indici di congruità» rappresentano, pertanto, un importante intervento di politica economica diretto a penalizzare ed a rendere sempre più marginali quelle imprese che fondano la propria competitività sulla riduzione illecita del costo del lavoro, contribuendo ad orientare il flusso delle risorse pubbliche verso quelle aziende che invece garantiscono un corretto impiego della manodopera sulla base di un parametro di normalità tecnica. In quest'ottica la valutazione di congruità rappresenta un indubbio beneficio per le imprese regolari in quanto consente loro di ottenere una posizione di vantaggio rispetto alle aziende che praticano una concorrenza sleale fondata sull'impiego di manodopera non in regola. Gli stessi sono inoltre utili al fine di costruire una statistica dell'occupazione regolare, elaborata grazie ad una banca dati integrata con il sistema informatico dei Ministeri del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni, delle università che svolgono dottorati di ricerca su tali fenomeni, dei centri per l'impiego, dell'INPS e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Così come sarebbe egualmente opportuno che i provvedimenti di concessione, i capitolati di appalto oppure i bandi con cui si concedono i finanziamenti alle aziende, siano corredati da apposite clausole che prevedano la revoca, a seguito di attività ispettiva che abbia accertato la commissione da parte delle imprese beneficiarie del reato di caporalato, delle erogazioni ottenute.

Un primo passo avanti nella direzione di una più incisiva attività di contrasto al fenomeno è rappresentato dalla istituzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, (cosiddetto decreto Crescita), della «Rete del lavoro agricolo di qualità», alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che non hanno riportato condanne penali, sanzioni, né sono soggette a procedimenti penali in corso, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ed in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Quindi l'adesione alla «Rete» certifica, come una sorta di «bollino etico di qualità», che l'azienda è in regola, condizione che pertanto la rende meno soggetta a controlli rispetto a chi non vi ha aderito. Invero, tali requisiti possono non essere sufficienti a tener

fuori dai sistemi produttivi quelle aziende che praticano forme di sfruttamento del lavoro e della manodopera, come ampiamento dimostrato dal citato caso della bracciante agricola che la scorsa estate ha perso la vita nelle campagne di Andria, che lavorava per un'azienda agricola formalmente in regola con i suddetti requisiti.

Eppure, l'ultimo *Report* Istat sulla struttura delle aziende agricole, pubblicato lo scorso 2 settembre 2015, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore, sociale ed economico di quelle aziende che puntano su più alti *standard* di tutela occupazionale, evidenziando, anzi, una forte crescita di quelle multifunzionali e capaci di diversificare le fonti di reddito. Per lo stesso *Report* l'occupazione tiene, e anzi risulta in aumento, nelle realtà più strutturate ed innovative, a riprova che il lavoro e l'impresa di qualità sono i binari su cui avviare una ripresa sostenuta e sana, capace di coniugare la competitività al consolidamento dei diritti dei lavoratori: una rappresentazione che conferma che in tema di sfruttamento del lavoro e di caporalato, è fondamentale dare piena attuazione alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» e rendere operative le articolazioni territoriali della sua «cabina di regia».

Crediamo che l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro non può svolgersi nelle piazze o nei crocevia di strade controllate dai caporali, ma piuttosto in spazi pubblici ed istituzionali all'uopo preposti attraverso l'istituzione di luoghi e piattaforme di coordinamento istituzionale che gestiscano il collocamento al lavoro.

Per sconfiggere il caporalato, accanto ad un sistema di misure che puniscano quelle imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, occorre prevedere un sistema premiale per valorizzare le imprese innovative, sane, strutturate, che intendono operare sul terreno nel pieno rispetto delle regole, sottoscrivendo un rinnovato modello contrattuale che, al fine di costruire un nuovo equilibrio tra impresa e lavoro, sostenga la crescita ed il lavoro, che garantisca diritti e tutele sindacali.

La regione italiana che si è aggiudicata il primato delle «buone pratiche» nel contrasto al lavoro non regolare, guadagnandosi per questo anche un premio dall'Unione europea, è stata la Puglia che con la sua legge regionale n. 28 del 2006 ha fatto da apripista di un percorso legislativo che arginasse il deprecabile fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera. La stessa Regione, inoltre, ha approvato il Documento denominato «*CAPO FREE - GHETTO OFF*», un piano di azione sperimentale per un'accoglienza dignitosa ed il lavoro regolare dei migranti in agricoltura, che, al fine di facilitare e favorire la più ampia partecipazione e la ottimale attuazione del programma per la «Certificazione etica regionale», prevede il rilascio alle aziende che vi aderiscono dopo la firma di apposito disciplinare, di un bollino etico denominato «Equapulia - No lavoro nero». All'atto della sottoscrizione con la Regione di questo protocollo, le organizzazioni datoriali delle imprese agricole, le organizzazioni dei produttori, i sindacati di categoria, le associazioni di settore della distribuzione commerciale e le organizzazioni dei consumatori, si impegnano a contrastare sull'intera filiera produttiva le pratiche di sfruttamento della manodopera.

Premesso tutto questo e partendo dal presupposto che il problema dell'economia sommersa venga affrontato predisponendo una strategia complessiva, che tenga conto sia degli aspetti riguardanti la vigilanza ed il controllo, sia di quelli più strettamente attinenti allo sviluppo settoriale e territoriale, fra gli obiettivi prioritari della presente proposta di legge si segnala quello di un sistema che premi gli imprenditori che perseguano obiettivi di sviluppo economico, rispettando le disposizioni contrattuali e di legge.

I punti cardine della presente proposta di legge possono sinteticamente riassumersi nei seguenti:

1) meccanismo che subordina l'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro da parte degli imprenditori per ottenere agevolazioni fiscali, finanziamenti comunitari, o partecipare a gare d'appalto (articoli 2 e 3);

2) introduzione di uno specifico bollino «*capofree*» per le produzioni agricole libere dal caporalato ed istituzione di una nuova fattispecie di reato di frode agro-industriale (articolo 10);

3) previsione di liste di prenotazione presso i centri territoriali dell'impiego alle quali gli aspiranti

lavoratori possano iscriversi e dalle quali gli stessi datori di lavoro, in cerca di manodopera, possano attingere: un luogo istituzionale in cui domanda ed offerta di lavoro possano incontrarsi (articolo 8);

4) individuazione di «indici di congruità», adeguandoli al settore di produzione ed alla realtà territoriale alla quale si riferiscono, quale precondizione per godere di misure premiali fiscali ed agevolative (articolo 4);

5) potenziamento dell'attività ispettiva sul territorio nazionale potenziata dalla collaborazione delle forze dell'ordine locali (articolo 9);

6) erogazione di incentivi agli imprenditori che regolarizzino i rapporti di lavoro (articolo 2);

7) forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta per chi denuncia omissioni od irregolarità di aziende aderenti alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» (articolo 10);

8) forme di salvaguardia per i quei lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno che fanno emergere, con la propria denuncia, forme di sfruttamento della manodopera, come richiamate dalla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, recepita ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (articolo 7);

9) affiancare, quale sanzione afflittiva per coloro che si macchiano del reato di caporalato *ex* articolo 603-*bis* del codice penale, la confisca dei beni (beni mobili ed immobili strumentali all'attività d'impresa e del raccolto), sul modello della legislazione antimafia (articolo 5);

10) in relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, prevedere la responsabilità in solido tra produttore di beni primari e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva che vada da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi (decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) (articolo 6);

11) inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste dall'articolo 603-*bis* del codice penale, previsione di forme di aggravamento delle stesse per quei soggetti minori che commettono il reato di caporalato, avviandoli ad un percorso rieducativo che contempli l'insegnamento dei diritti dei lavoratori (articolo 5);

12) promuovere l'operatività della «Rete del lavoro agricolo di qualità», grazie ad una maggiore sinergia istituzionale ed al coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia, *in primis* enti territoriali e locali, anche al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva (articolo 10);

13) sostenere la mobilità alternativa nei campi, anche sperimentando forme di convenzione con le imprese di trasporto locale, al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale (articolo 10);

14) istituzione, in via sperimentale, nei luoghi di maggiore criticità di *desk* abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, che attestino l'effettivo orario e l'effettivo impiego della manodopera (articolo 8);

15) stanziare risorse adeguate da destinare al risarcimento dei danneggiati dal caporalato (vittime o loro superstiti) (articolo 5).

Per le ragioni esposte si auspica che il Parlamento riconosca alla presente proposta di legge adeguata priorità legislativa, approvandone in tempi rapidi le disposizioni in essa contenute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Lo Stato con la presente legge, in conformità all'articolo 4, comma 1, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori la più ampia tutela e protezione, e reprimendo ogni forma di

intermediazione illecita di manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne la emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali.

Art. 2.

(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti e ad altri benefici di legge. Sostegno all'emersione.)

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'articolo 8 della presente legge;

g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;

2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla «Rete del lavoro agricolo di qualità» di cui all'articolo 6 comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis.*

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 3.

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 603-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, con la multa da 3.000 a 6.000 euro», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la confisca di cui all'articolo 240 dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Con le risorse derivanti dalla inflizione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti»;

b) al comma 3, al numero 1), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due» e dopo il numero 1) è inserito il seguente: «*1-bis)* il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al comma 1, sia un lavoratore migrante;».

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies,* ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis»*, ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-*bis»*;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*terdecies*. -- *(Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1*. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».

Art. 7.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».

Art. 8.

(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni)

1. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.

2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Azione ispettiva)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di legge di cui all'articolo 2 da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva di cui all'articolo 9 della presente legge, viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende

aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «*Capofree*», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2119
XVII Legislatura

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Titolo breve: *contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	
N. 162 (pom.) 10 febbraio 2016	Congiunzione di S. 2217 Proposto ciclo di audizioni
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)	
N. 163 (pom.) 16 febbraio 2016	Discusso congiuntamente: S. 2217 (sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nelle audizioni)
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	
N. 221 (pom.) 16 febbraio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S. 2217 Audizione informale
N. 226 (ant.) 24 febbraio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
	Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 166 (pom.) — 24 febbraio 2016 — Discusso congiuntamente: S.2217 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 228 (pom.) — 8 marzo 2016 — **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi** — Discusso congiuntamente: S.2217 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 168 (pom.) — 9 marzo 2016 — Discusso congiuntamente: S.2217 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 231 (ant.) — 10 marzo 2016 — **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi** — Discusso congiuntamente: S.2217 Audizione informale

N. 233 (ant.) — 16 marzo 2016 — **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi** — Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 171 (pom.) — 22 marzo 2016 — Discusso congiuntamente: S.2217 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 240 (pom.) 6 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2217 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 173 (pom.) 12 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.2217 (Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 244 (pom.) 19 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2217 Audizione informale
N. 246 (pom.) 27 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 252 (pom.) 10 maggio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 181 (pom.) 11 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.2217 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 254 (pom.) 11 maggio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2217 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 182 (pom.) 17 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.2217 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 184 (pom.) 25 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.2217 Adottato testo base S. 2217. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 giugno 2016 alle ore 10:00
N. 185 (pom.) 7 giugno 2016	
N. 187 (pom.) 21 giugno 2016	Testo emendamenti ed odg allegati al resoconto
N. 188 (pom.) 22 giugno 2016	Emendamento allegati al resoconto
N. 189 (pom.) 28 giugno 2016	Presentato nuovo emendamento della relatrice. Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 30/06/2016 h. 10.
N. 191 (pom.) 5 luglio 2016	(Testo degli emendamenti allegato al resoconto)
N. 192 (pom.) 6 luglio 2016	Testo di ordini del giorno allegato al resoconto

N. 197 (nott.) 20 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di ordini del giorno ed emendamenti allegato al resoconto
N. 198 (ant.) 21 luglio 2016	Approvati emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: del ddl S.2119 da parte del ddl S.2217 proposto testo modificato: e coordinamento

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 162 (pom.) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
162ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) dà lettura di uno schema di favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Si dichiara sin d'ora disponibile ad integrare tale schema con ulteriori profili che dovessero essere segnalati dai componenti della Commissione.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato). Auspica che le tematiche ivi trattate possano essere valutate positivamente dal relatore.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide il rilievo contenuto nella proposta testé illustrata dalla senatrice Donno sui rapporti con i Paesi di vicinato sulla gestione della pesca nei bacini marini comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GATTI (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo premettendo che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, seppur fondato su radici antiche e attive in contesti locali, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

L'attività di intermediazione illegale nel lavoro agricolo, vietata espressamente dalla legge, unisce nel caporalato i suoi tratti a connotazioni schiavistiche, in cui imprenditori senza scrupoli realizzano rilevanti proventi illeciti che vanno ad alimentare un importante giro di affari, affidato nella maggior parte dei casi alla gestione dalle organizzazioni criminali.

Il fenomeno in questione, che investe non solo il lavoro nero e sottopagato, ma anche altri aspetti essenziali della vita civile, come l'abitazione, la sicurezza sul lavoro e l'assistenza medica, ha infatti ormai perso la sua originaria dimensione locale, dando vita a un processo di globalizzazione delle campagne e controllando ogni anno un giro d?affari di alcune decine di miliardi di euro.

Evidenzia che la diffusione del caporalato trova motivi di sviluppo e terreno fertile da un lato nella spinta cinica al profitto, soprattutto in periodi di crisi economica, che induce a ridurre i costi di produzione ed a reperire manodopera a basso costo ed a condizioni fuori mercato, d'altro canto nella grande disponibilità della manodopera stessa, da configurare in un nuovo mondo del lavoro bracciantile, estremamente stratificato, nel cui ambito rivestono un ruolo fondamentale le componenti dovute alla disoccupazione e al crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro.

Specifica che lo sfruttamento della manodopera avviene oggi attraverso sistemi ben diversi dal passato. Esso assume diverse forme, quella dell' intermediazione di manodopera effettuata in modo illegale, fornita da "procacciatori" in contatto con "agenzie interinali" che operano illegalmente e quella che si realizza attraverso una sorta di appalto da parte di cosiddette "cooperative agricole senza terra" anch'esse operanti illegalmente che sebbene diffuse soprattutto nelle aree del Centro-Nord Italia sono presenti anche in zone del Sud del Paese e hanno la caratteristica di scomparire e ricomparire con nuove ragioni sociali continuamente; in tale secondo caso i "caporali" sono in genere gli amministratori della società cooperativa, i quali percepiscono il loro guadagno sotto forma di remunerazione del loro mandato di amministratore mediante compensi in nero dal committente.

Richiama che nella analisi di impatto di regolazione allegata alla proposta di legge governativa, si legge: "L'illegalità si concretizza su due fronti opposti ma collegati: da una parte c'è il lavoro nero e quindi nessun pagamento di contributi oltre che lo sfruttamento e, dall'altra la costituzione di rapporti fittizi di lavoro agricolo (...) le imprese utilizzatrici, oltre al minor costo della manodopera hanno anche il vantaggio indiretto di percepire le "*premialità AGEA*", senza correre il rischio che i contributi

non pagati possano essere recuperati sulle erogazioni dell'AGEA medesima, dal momento che i carichi contributivi e le conseguenze dell'insolvenza ricadono sulle imprese somministratrici della manodopera".

Segnala che in Italia il fenomeno del lavoro nero in agricoltura, spesso associato a quello del caporalato, è in crescita. L'ISTAT stima un tasso di lavoro irregolare nel settore prossimo al 23 per cento mentre i dati relativi agli altri settori economici nazionali si attestano intorno al 12,8 per cento (secondo i dati ISTAT del settembre 2015).

Davanti a una tale situazione, tanto intollerabile quanto purtroppo ormai strutturale in diversi e rilevanti settori della produzione agricola, reputa necessario e non più procrastinabile un intervento legislativo efficace volto ad adeguare un quadro normativo che non si è rivelato sufficiente a reprimere e scongiurare un fenomeno in fase di espansione, che assume tra le proprie finalità non più e non solo il controllo e lo sviluppo del lavoro nero, ma anche la determinazione delle regole di larghe porzioni del mercato agricolo.

Ritiene che l'intervento auspicato non potrà che essere frutto di un'azione congiunta di tutti gli organi preposti al fine di stabilire le regole della legalità e scardinare un sistema basato sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla realizzazione di guadagni impropri e illeciti che danneggiano le aziende sane del settore, e quindi le possibilità di sviluppo del settore stesso.

La comune opera di contrasto dovrà guardare al profilo della repressione rigorosa del fenomeno, tenendo altresì conto dell'esigenza di sviluppare strategie sostenute da chiari obiettivi politici, in relazione sia al problema della gestione dei flussi di immigrati, sia ai danni a livello economico che le agromafie arrecano all'economia non solo agricola del Paese.

Ciò premesso, rileva che nell'ottica delineata si muovono i disegni di legge in esame, che condividono la stessa fondamentale preoccupazione e l'esigenza di affrontare in modo risoluto il problema attraverso una complessiva e significativa azione di contrasto che tiene conto dei diversi aspetti richiamati.

Il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa, si compone di nove articoli, i cui ultimi due hanno ad oggetto la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-*bis* del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l?individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità.

Il secondo capoverso della norma, come anche i successivi articoli 3 e 5, interviene in tema di confisca obbligatoria, inserendo il delitto in oggetto tra i reati per i quali è obbligatoria - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Sempre riguardo allo stesso tema, evidenzia che, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto in questione tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto in oggetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, elevando la misura minima della

sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. La disposizione in oggetto è peraltro presente in altra iniziativa legislativa (A.S. n. 2134, approvato dalla Camera) per cui occorrerà valutare la possibilità di espungerla dal testo.

L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a)* interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b)* dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c)* prevede che alla cabina di regia, che sovraintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d)* aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera *e)*.

La lettera *f)* stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera *g)* chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, il quale, nel condividere le istanze sottese alla precedente iniziativa, affronta alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Rileva che un punto rilevante, presente negli articoli 2 e 3, consiste in un meccanismo che subordina l?accesso dei datori di lavoro a finanziamenti o ad altri benefici, nonché la partecipazione a gare d'appalto, a una serie di requisiti riconducibili al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa e dai contratti collettivi, con la previsione di erogazione di incentivi agli imprenditori che regolarizzino i rapporti di lavoro. Un'ulteriore condizione per accedere a ogni tipo di beneficio è ravvisata, all'articolo 4, nella conformità agli indici di congruità, articolati per settore economico, individuati dalla stessa disposizione.

Precisa che il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all?articolo 603-*bis* del codice penale, è affrontato dagli articoli 5 e 6, sia riguardo alla confisca dei beni strumentali all'impresa sia con l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Rileva che l'articolo 7 profila forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno che, denunciandole, fanno emergere forme di sfruttamento della manodopera, mentre l'articolo 8 prevede liste di prenotazione presso i centri territoriali dell?impiego ai fini dell?incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*,attestanti l?effettivo orario lavorativo.

A tale ultimo proposito ritiene utile approfondire la natura, la platea dei destinatari e la funzione dei *voucher* in questione.

L'articolo 9 dispone il potenziamento dell?attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle forze dell?ordine locali.

Infine, evidenzia che l'articolo 10 contiene disposizioni specifiche per il comparto agricolo, tra cui: la promozione della piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità; forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni o irregolarità di aziende; l'introduzione di uno specifico bollino «*capofree*» per le produzioni agricole libere dal caporalato che intraprendono un percorso di legalità; forme di mobilità alternativa tramite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale, allo scopo di sottrarre la funzione di trasportatore ai malavitosi del caporalato.

Ciò premesso, propone di procedere in tempi brevi allo svolgimento di un numero limitato di audizioni e di un'ampia discussione generale in Commissione, stante l'urgenza e l'importanza delle misure del provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del professor De Lorenzo, ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta Mediterranea), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rileva che:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 pone l'accento sulla semplificazione dei finanziamenti nei settori dell'agricoltura, dei fondi strutturali e di investimento europei e sull'impegno a presentare una proposta per la riduzione delle emissioni in settori, tra i quali l'agricoltura, che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

preso atto che:

il programma di 18 mesi del Consiglio indica come priorità la semplificazione del quadro di attuazione della politica agricola comune, il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento; l'attuazione della politica comune della pesca riformata, mediante i piani pluriennali di gestione della pesca e la revisione della legislazione di sostegno, come pure attraverso la dimensione esterna, e il sostegno all'agricoltura biologica;

valutate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, in ordine alle politiche in materia di agricoltura e pesca, con particolare riguardo all'impegno a opporsi alla riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica Agricola Comune, a tutelare le produzioni di qualità italiane e a garantire sicurezza e alta qualità dei prodotti, quale elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo;
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'UE, basandosi e integrando l?Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) e affrontando, inoltre, il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni dei denominazioni sul mercato del paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei paesi terzi;

b) tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti, nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell?Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

c) adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

d) adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti (*in primis* l'olio extravergine d'oliva), nonché per tutelare, con specifico riguardo ai vini, il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica;

e) sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell?acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SULL?ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il mercato agroalimentare è uno dei pilastri dell'economia, nonché della tradizione, italiana ed è necessario mettere in campo ogni azione pur di preservarne il valore;

tale settore è uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati positivi e ad aver contribuito a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile (in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l'Eurostat);

come rilevato dal relatore, i documenti in esame ricordano "l'importanza della revisione normativa comunitaria in tema di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, nonché in materia di fertilizzanti";

a tal proposito si deve rilevare tuttavia come, in merito alla difesa fitosanitaria, la necessità di disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione il contrasto alla estinzione o erosione delle risorse vegetali o animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere (come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, o della *Aethinia tumida*) sia ancora attuato a livello nazionale in modo insufficiente e contraddittorio. Appare necessario, a livello nazionale, un rafforzamento dei controlli da parte delle competenti autorità doganali sia sull'importazione che sull'esportazione di piante che possono costituire un vettore per le epidemie;

la situazione del settore oleario, in particolare quello pugliese, è emblematica. Azioni di efficacia dubbia, se non proprio nocive, stanno mettendo in ginocchio un settore che costituisce uno dei fiori all'occhiello del comparto primario italiano. Appare sempre necessaria un'azione di tutela e valorizzazione del settore anche presso l?Unione Europea, di concerto con le regioni, le associazioni di categoria locali, nazionali e i movimenti agricoli. Tra le azioni fondamentali si annoverano quelle volte ad arginare la pratica sleale dell'importazione indiscriminata di olio da paesi sia extra-europei che europei il quale viene poi spacciato per olio italiano;

rilevato che:

tutto ciò rientra nella più generale necessità di azioni a tutela dei prodotti di produzione italiana (eccellenze agroalimentari quali i prodotti a marchio DOP, DOC, DOCG, IGP) e di contrasto alle frodi alimentari;

quanto alla tutela appaiono imprescindibili:
a) una incisiva azione politica, a livello comunitario, al fine di conservare l'obbligatorietà dell'informazione testuale, e non solo numerica identificativa, dello stabilimento di produzione;
b) la messa in opera, al livello nazionale, di specifiche normative di applicazione delle norme comunitarie relative all?adeguamento circa l?eventuale presenza di allergeni ed alle sanzioni da

applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute;
c) la previsione per tutti i prodotti agroalimentari e della pesca, in commercio nel territorio italiano, di un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti;

quanto al contrasto alle frodi, la costante lotta verso queste forme di criminalità costituisce garanzia e sostegno non solo per i produttori italiani che operano nella legalità, ma anche e soprattutto per i consumatori. Le frodi agroalimentari devono essere contrastate in maniera anticipata, mediante un rafforzamento dei controlli nelle fasi produttive, distributive, di consumo, di produzione, importazione ed esportazione;

valutato che:

in merito al settore della pesca, appare necessario operare nelle opportune sedi comunitarie al fine di:
a) stabilire i periodi di fermo pesca obbligatori sulla base di rigorose valutazioni scientifiche, al fine di privilegiare i tempi richiesti dal ciclo biologico delle specie ittiche e di consentire quindi la riproduzione e il ripopolamento degli *stock* ittici;
b) predisporre apposite risorse volte all'indennizzo per l'eventuale prolungamento del fermo pesca oltre i periodi ordinari qualora esso sia motivato da esercitazioni militari;
c) stabilire norme precise riguardo ridistribuzione delle quote di pesca di specie ittiche a rischio come oloturia, pesce spada e tonno rosso, in linea con quanto recentemente approvato dal Parlamento europeo;
d) assicurare che i Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto i Paesi di più recente adesione quali la Croazia, rispettino senza deroghe, ancorché transitorie, la normativa in materia di Politica Comune della Pesca ed in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici;
e) tutelare l'integrità e la salute degli ecosistemi dei mari italiani, attraverso una limitazione di pratiche di trivellazione dannose come il cosiddetto *air gun*;

auspicabili appaiono inoltre concrete iniziative a favore della così detta "piccola pesca" e della pesca sostenibile, anch'esse da inserire in un programma più generale di valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni alimentari italiane;

tenuto conto che:

per quanto concerne il trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione europea, il cosiddetto TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), si ribadisce che permangono numerose insidie e dubbi in merito ai suoi effetti e si riscontra la necessità di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise che garantiscano il massimo livello di trasparenza in tutte le fasi delle trattative, anche se ciò dovesse significare una revisione della tempistica di conclusione;

è necessario peraltro anche in questa sede reiterare la richiesta di approfondimenti specifici mediante uno studio sull'impatto nei 28 Stati membri finanziato dall'Unione europea per valutare gli effetti sull'economia nazionale e sulla tutela del "*Made in Italy*";

per quanto riguarda il tema degli organismi geneticamente modificati, si deve rilevare una persistente assenza nell'Unione europea di una linea di definizione della questione OGM. Secondo la direttiva n. 18/2001/UE gli OGM sono organismi con combinazioni genetiche nuove che vanno al di la della combinazione naturale degli incroci tra le piante. Nella lista di tecniche all'interno della direttiva n. 18/2001/UE, l'OGM è definito in base ai due elementi: prodotto e processo. E' tuttavia necessaria una maggiore certezza giuridica anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecniche di genetica agraria, in particolare la cisgenesi (la più discussa perché usata per aumentare la resistenza delle piante), la quale, come riconosciuto da numerosi esperti del settore, è anch'essa modificazione genetica. Si pone dunque un problema di norme chiare su etichettatura, processo di autorizzazione, valutazione di impatto, poiché queste nuove tecnologie non rientrano nella direttiva n. 18/2001/UE per quanto attiene il processo di autorizzazione, visto che non hanno le caratteristiche temporali richieste. In tal senso è fondamentale un coinvolgimento ampio dei soggetti istituzionali interessati, *in primis* del Parlamento europeo;

a livello nazionale, appare necessario ribadire che nell'esercizio della delega legislativa circa l'attuazione della direttiva n. 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva n. 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio si preveda:

a) ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, il divieto di coltivazione sul territorio nazionale di organismi geneticamente modificati al fine della tutela e salvaguardia degli *habitat* naturali, degli ecosistemi, dei paesaggi e della biodiversità agricola;

b) l'estensione del divieto anche alle attività di ricerca sugli OGM effettuate in campo aperto;

c) le necessarie soluzioni tecniche al fine di prevenire eventuali contaminazioni transfrontaliere da coltivazioni OGM;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 163 (pom.) del 16/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
163ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) dà lettura di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice FATTORI (*M5S*) prende atto del nuovo schema presentato dal relatore, che riprende solo parzialmente alcune delle osservazioni già contenute anche nella proposta di parere contrario a propria firma. Rilevando tuttavia l'assenza di alcuni punti qualificanti come la tutela del *made in Italy* agroalimentare, la disciplina sugli organismi geneticamente modificati e le nuove biotecnologie, nonché aspetti specifici della negoziazione del Trattato TTIP, non reputa condivisibile tale diversa

proposta.

La senatrice DONNO (*M5S*) giudica favorevolmente l'inserimento nel nuovo schema di un'osservazione sui Paesi di vicinato con l'Italia che condividono le stesse aree di pesca, fatta propria anche dal senatore Dalla Tor nella scorsa seduta. Sottolinea peraltro, a sua volta, la non inclusione nella proposta di tematiche decisive quali l'esigenza di fronteggiare a livello europeo le emergenze fitosanitarie e le conseguenze delle stesse su comparti significativi come quello oleario. Non viene egualmente affrontata la problematica del contrasto agli illeciti in campo agroalimentare e quella sul trattamento degli organismi geneticamente modificati già richiamata dalla senatrice Fattori. Ragion per cui non condivide la nuova proposta.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) valuta positivamente l'articolato schema di parere predisposto dal relatore e suggerisce, relativamente all'ultimo inciso sul settore della pesca, di formulare rilievi meno particolareggiati, a favore di indirizzi più ampi per la Commissione di merito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti del nuovo schema di parere del relatore. Quanto ai rilievi relativi al settore della pesca, considera gli stessi in linea con gli intendimenti dell'azione del Governo in campo europeo, anche qualora fossero riformulati in senso più ampio.

Il relatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) illustra quindi un'ulteriore riformulazione dello schema di parere, che tiene conto dei rilievi testé formulati (pubblicato in allegato).

La presidente PIGNEDOLI verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulato dal relatore.

La Commissione approva.

La presidente PIGNEDOLI avverte altresì che lo schema di parere contrario, già presentato dalle senatrici Donno e Fattori e pubblicato in allegato al resoconto del 10 febbraio, risulta conseguentemente precluso.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri), sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 pone l'accento sulla semplificazione dei finanziamenti nei settori dell'agricoltura, dei fondi strutturali e di investimento europei e sull'impegno a presentare una proposta per la riduzione delle emissioni in settori, tra i quali l'agricoltura, che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

preso atto che:

il programma di 18 mesi del Consiglio indica come priorità la semplificazione del quadro di attuazione della politica agricola comune, il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento; l'attuazione della politica comune della pesca riformata, mediante i piani pluriennali di gestione della pesca e la revisione della legislazione di sostegno, come pure attraverso la dimensione esterna, e il sostegno all'agricoltura biologica;

valutate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, in ordine alle politiche in materia di agricoltura e pesca, con particolare riguardo all'impegno a opporsi alla riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica Agricola Comune, a tutelare le produzioni di qualità italiane e a garantire sicurezza e alta qualità dei prodotti, quale elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo;
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea, basandosi e integrando l?Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) e affrontando, inoltre, il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni dei denominazioni sul mercato del paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei paesi terzi;

b) tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti, nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell?Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli

appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;
sempre al fine di tutelare le produzioni di qualità italiane si chiede di definire una più efficace e specifica legislazione che preveda maggiori controlli e azioni sanzionatorie, anche di carattere penale;

c) adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

d) adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, nonché per tutelare, il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica;

e) sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell?acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

f) adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di Politica Comune della Pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici;

g) infine, sempre con riferimento al comparto ittico, adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia. Ciò con particolare riferimento:
- all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*Total Gross Weight*);
- alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita, prevedendo la possibilità di ricorrere a codici partita/lotto, identificati dall?operatore, secondo i protocolli interni di tracciabilità, consentendo in ogni momento la possibilità da parte delle autorità di controllo di verificare la tracciabilità del prodotto;
- alla considerazione della gestione del prodotto "misto/miscugli" di pesce come produzione primaria, onde evitarne il deprezzamento, creando un apposito sistema di individuazione per tale tipologia di prodotto;
- alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane: pertanto andrebbe definita un'unica zona ben identificata, avvalendosi di una suddivisione in GSAS (*geographical subareas*), elaborata dalla GFCM (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*) della FAO, e/o da una carta o da un pittogramma con indicazioni chiare e comprensibili al consumatore;
- alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 pone l'accento sulla semplificazione dei finanziamenti nei settori dell'agricoltura, dei fondi strutturali e di investimento europei e sull'impegno a presentare una proposta per la riduzione delle emissioni in settori, tra i quali l'agricoltura, che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

preso atto che:

il programma di 18 mesi del Consiglio indica come priorità la semplificazione del quadro di attuazione della politica agricola comune, il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento; l'attuazione della politica comune della pesca riformata, mediante i piani pluriennali di gestione della pesca e la revisione della legislazione di sostegno, come pure attraverso la dimensione esterna, e il sostegno all'agricoltura biologica;

valutate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, in ordine alle politiche in materia di agricoltura e pesca, con particolare riguardo all'impegno a opporsi alla riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica Agricola Comune, a tutelare le produzioni di qualità italiane e a garantire sicurezza e alta qualità dei prodotti, quale elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo;
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea, basandosi e integrando l?Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) e affrontando, inoltre, il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni dei denominazioni sul mercato del paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei paesi terzi;

b) tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti, nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell?Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;
sempre al fine di tutelare le produzioni di qualità italiane si chiede di definire una più efficace e specifica legislazione che preveda maggiori controlli e azioni sanzionatorie, anche di carattere penale;

c) adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

d) adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, nonché per tutelare, il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica;

e) sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell?acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese

nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

f) adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di Politica Comune della Pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici;

g) infine, sempre con riferimento al comparto ittico, adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia. Ciò con particolare riferimento:
- all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*Total Gross Weight*);
- alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita;
- alla considerazione della gestione del prodotto "misto/miscugli" di pesce come produzione primaria;
- alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane;
- alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 16/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 221
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (n. 683)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra l'atto in titolo rilevando che l'attività della pesca in acque dolci riveste un rilievo che, seppur con caratteristiche diverse rispetto alla tradizionale pesca in mare, la colloca in una posizione di particolare delicatezza nel quadro dell'economia concernente il comparto ittico.

Richiama l'attenzione sulle attività illecite aventi ad oggetto il bracconaggio e la pesca di frodo, la cui presenza e diffusione comportano rilevanti danni per l'economia ittica e ambientale di varie zone del Paese.

Tali attività illegali stanno impoverendo in modo preoccupante la popolazione ittica, con ciò provocando evidenti ricadute negative per i pescatori, per le imprese, per l?ambiente, che richiedono un più profondo e organico grado di tutela.

Reputa si tratti di un settore che necessita di una particolare attenzione da parte delle autorità competenti, che devono mantenere alto il livello di guardia riguardo sia alla prevenzione sia alla repressione dei fenomeni di bracconaggio.

Pur nella consapevolezza che la disciplina sulla pesca di frodo in acque fluviali e lacustri è di prevalente competenza regionale, appare di fondamentale importanza un comune impegno tra i diversi attori istituzionali competenti finalizzato ad affrontare la problematica in questione, che consenta di verificare la possibilità di stabilire un sistema sanzionatorio il più condiviso possibile, in grado di fornire ai soggetti vigilanti gli strumenti necessari per reprimere questi reati.

In tal senso, una volta ricordata l'importanza relativa alla fase preventiva, sottolinea come una funzione essenziale della fase repressiva, nel cui ambito un inasprimento delle misure sanzionatorie potrebbe rivestire una indubbia utilità, quanto alla sua efficacia dissuasiva verso coloro che commettono i reati in oggetto, anche attraverso un collegamento in analogia al sistema delle sanzioni vigente per la pesca in acque marittime.

Auspica una riflessione sulla disciplina della pesca in acque dolci a livello complessivo, per dare maggior certezza agli operatori del settore, anche al fine di semplificare e rendere omogenei obblighi e adempimenti.

Ricorda che nel disegno di legge collegato in materia agricola, all'esame del Senato in terza lettura, è stata inserita l'estensione della nuova disciplina sanzionatoria della pesca marittima anche a quella delle acque interne.

Ciò costituisce un risultato importante e, tuttavia, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti conoscitivi riguardo l'assetto e le modalità con cui le forze dell'ordine reprimono e si impegnano a prevenire lo svolgimento di attività illegali.

Propone pertanto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato in discorso, includendo anche rappresentanti delle Forze dell'ordine, a livello nazionale e locale.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide l'importanza del tema in discussione e richiama a sua volta i compiti affidati alle polizie provinciali, rispetto alle quali ritiene comunque si debbano analizzare unitariamente i differenti contesti territoriali.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama la gravità degli episodi di illegalità nella pesca nelle acque interne che si verificano nella zona del delta del fiume Po. Reputa a sua volta importante acquisire ulteriori elementi quanto all'attività svolta dalla polizia di Stato in ambito fluviale e dalle Forze di polizia provinciali.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le richiamate audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia***

all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice FATTORI (*M5S*) integra il proprio precedente intervento, sottoponendo all'attenzione della relatrice e del Rappresentante del Governo la gravità delle conseguenze che possono derivare dalle nuove disposizioni che il provvedimento in esame intende introdurre quanto all'olio di oliva e alle miscele. Ciò conserva validità anche per quanto concerne le date di scadenza, poiché potrebbe portare a un incremento della già grave entità delle contraffazioni.

Ricorda che il comparto oleario sta attraversando una difficile congiuntura anche in relazione alla gravissima situazione degli oliveti in Puglia, affetti dalla *Xylella fastidiosa.*

Quanto alle produzioni di miele, ritiene che nelle competenti sedi dell'Unione europea avrebbe dovuto essere negoziata una soluzione diversa a maggior tutela del comparto produttivo nazionale, ma anche, e soprattutto, del consumatore.

Suggerisce di non introdurre immediatamente le misure prefigurate dal Governo per far fronte alle procedure di infrazione europee, onde verificare la possibilità di individuare soluzioni normative diverse.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide i rilievi della senatrice Fattori e sottolinea a sua volta come l'articolo 3 del disegno di legge, in materia di etichettatura, rischi di compromettere la piena tracciabilità dell'origine dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) integra a sua volta il precedente intervento, richiamando la non condivisibilità della nuova normativa prefigurata sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Essa rischia di vanificare l'impegno profuso dalle istituzioni nazionali da lungo tempo, al fine di valorizzare l'origine di prodotti di eccellenza.

Ribadisce la gravità dell'aumento dell'aliquota IVA per prodotti tipici italiani, quali basilico, rosmarino e salvia, che vanno ad aggiungersi ad altri che già soffrono di una tassazione particolarmente elevata, tra cui l'origano.

Per quanto concerne la normativa sui consorzi agrari, evidenzia la necessità di chiarire l'assetto dei relativi finanziamenti già stanziati.

Infine, per quanto riguarda l'olio di oliva, esprime forte preoccupazione rispetto a un aumento delle importazioni dalla Tunisia, che risulterebbe estremamente pregiudizievole per il Paese.

Infatti, ritiene che, in generale, il sostegno alla ricostruzione e alle economie dei Paesi del Nord Africa non debba necessariamente passare per il canale delle agevolazioni al commercio dei prodotti agroalimentari, poiché il comparto agricolo ne risentirebbe irreparabilmente, non risultando più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Auspica un deciso impegno del Governo su tutti questi profili e che l'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge possa essere oggetto di una moratoria, in vista della negoziazione di soluzioni diverse nelle competenti sedi europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti dei sindacati agricoli sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 228 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 228
MARTEDÌ 8 MARZO 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto dello schema proposto dalla relatrice e, tuttavia, reputa che il contenuto dello stesso non possa essere condiviso poiché il disegno di legge in discussione segna un arretramento per l'agricoltura italiana sotto numerosi e decisivi profili.
In particolare, il riferimento è alla normativa sull'olio d'oliva e sull'etichettatura dei prodotti

agroalimentari, oltre che sui diversi regimi IVA e sui consorzi agrari.

La senatrice FATTORI (*M5S*) pur apprezzando l'inserimento dello schema di relazione della relatrice di riferimenti a tematiche che erano state da lei trattate nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora il voto contrario. Ricorda di aver presentato emendamenti e ordini del giorno presso la Commissione di merito e auspica una positiva attenzione del Governo sugli stessi.

Reputa i contenuti del disegno di legge in esame non condivisibili, e insufficienti le condizioni formulate nello schema di relazione. Sarebbe infatti a suo avviso preferibile soprassedere quanto meno relativamente al disposto dell'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, onde consentire un'ulteriore trattativa nelle competenti sedi europee. Tale soluzione sarebbe praticabile analogamente a quanto ipotizzato su altre materie.

Il senatore RUTA (*PD*) auspica a sua volta che con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge possa essere sollecitata nello schema di relazione una soluzione di tipo diverso, non essendo ad oggi aperta una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Ritiene infatti indispensabile che l'eccellenza del contenuto dei prodotti agroalimentari italiani sia espressamente evidenziabile con un idoneo sistema di etichettatura. In tal senso, occorre a suo avviso un ulteriore confronto nelle sedi europee.

Ha quindi la parola il Vice ministro OLIVERO che esprime una valutazione positiva dello schema di relazione della relatrice.

Rileva che con riferimento al dibattuto tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari è in corso un'intensa interlocuzione nelle competenti sedi europee. Il tema rappresenta un profilo strategico per l'Italia e, tuttavia, la normativa europea che si va definendo deve essere recepita dagli Stati membri onde evitare procedure d'infrazione e sanzioni. Peraltro, il confronto e la trattativa non si arrestano, con la finalità di fornire al consumatore informazioni corrette e complete.

Ricorda che, anche per quanto riguarda la disciplina sull'etichettatura del miele, la normativa vigente è integrata con la clausola di mutuo riconoscimento: la materia presenta una particolare delicatezza ma occorre a suo avviso anche evitare per i produttori italiani regole più severe rispetto alla concorrenza straniera. E' stato raggiunto un difficile punto di mediazione tenendo anche conto del codice doganale europeo.

Osserva, in generale, che l'obiettivo italiano della totale tracciabilità dell'origine dei prodotti si inserisce in un contesto europeo di segno parzialmente diverso, ragion per cui si raggiungono successive mediazioni.

Infine, per quanto concerne il regime IVA dei prodotti agroalimentari, rileva che si tratta anche in questo caso di una problematica da affrontare in senso complessivo per non creare disparità di trattamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di relazione testé illustrato dalla relatrice.

Osserva che il contenuto di tale schema include condizioni ben precise e un'osservazione, che riguardano tutti i profili di competenza agricola del disegno di legge. Ciò a riprova dell'attenzione e dell'impulso che il versante parlamentare rivolge all'Esecutivo quanto alle prerogative del comparto primario italiano.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia a sua volta il voto favorevole, condividendo i rilievi contenuti nello schema della relatrice. Si associa alla finalità che la Commissione possa

esprimersi sollecitando una maggiore attenzioni nelle sedi europee sulle importanti tematiche dell'informazione dei consumatori dei prodotti agroalimentari.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) preannuncia a sua volta il voto contrario. Motiva la propria posizione soffermandosi precipuamente sulle nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di origine del prodotto rappresenta a suo avviso un principio cardine per l'identificazione delle eccellenze agroalimentari italiane, che non dovrebbe essere in alcun modo intaccato.

Fa osservare che la normativa sull'etichettatura, nonché sull'olio d'oliva (prodotto di primaria importanza anche simbolica per l'Italia), come prefigurata dal disegno di legge, si ripercuoterà negativamente e in misura incisiva sulla produzione agricola italiana, a vantaggio dei Paesi extraeuropei, *in primis* la Tunisia.

Paventa che il sostegno alle economie dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo debba passare necessariamente attraverso una correlativa penalizzazione del comparto primario, come già è avvenuto con riferimento al settore agrumicolo, con gravi ripercussioni sull'economia meridionale e in particolare siciliana.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Specifica che le prime modifiche riguardano il Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti

coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Rileva che sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre evidenzia che l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura,il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicolturae alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Rileva che ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purchè non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

Specifica che l'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiutiprevisti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde,pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero

casearioad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Osserva che nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Rileva che quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a)*, è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e)* si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di AGECONTROL, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA.

La lettera *f)* prevede un nuovo criterio, relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Segnala che il comma 3 dell'attuale testo è nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a)* dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b)* prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)*, garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera *c)* stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell?economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f)*, riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. E' inoltre stata introdotta una lettera *g)*, che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l?omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e deicorrelati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subìto limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con

minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Evidenzia, con riferimento al Titolo III, che in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di retenel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseariaccedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in ISMEA, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

Osserva che all'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate limitate modifiche, tra le quali, nell'ambito dei criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b)* del comma 1, riguardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Specifica che modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del risoe del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

Rileva che sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burrodall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica,agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida*di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

Evidenzia che la parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m)* del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell?attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa),* che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Evidenzia, infine, che il Titolo V, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientalele materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informache, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni del settore olivicolo sulle problematiche del comparto svolta il 1° marzo e nel corso dell'audizione informale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) svolta l'8 marzo sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), come pure nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che:
l?articolo 1, riguardante l?etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;
la lettera *a)* concerne l?evidenza cromatica dell?indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l?indicazione dell?origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell?Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
la lettera *b)* interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l?indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;
l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all?etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell?indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;
l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare". La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee;
rilevato che:
esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;
l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all?alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);
l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell?ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù

del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il trattato;
l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l?articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all?aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;
per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;
con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;
riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;
e con la seguente osservazione:
con riferimento alla qualificazione dei Consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis*.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (ant.) del 10/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231
GIOVEDÌ 10 MARZO 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 233 (ant.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, come si era stabilito nella scorsa seduta, si è testé svolta l'audizione dei rappresentati del comparto della birra e avverte che è aperta la discussione generale.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame costituisce un quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario. Esso risulta pertanto di particolare rilievo per gli interventi prefigurati su un ampio spettro di settori.
Per quanto concerne specificamente la riforma degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, ribadisce che il processo di riordino è in corso e si è già articolato in alcune fasi, rispetto alle quali il disegno di legge in titolo costituisce un completamento soprattutto con riferimento all'AGEA. Reputa indispensabile che il Parlamento agisca di pari passo con il Governo in tale ambito, in un'ottica di dialogo costruttivo.

Riferisce le medesime considerazioni anche al riordino e alla semplificazione del sistema dei controlli in agricoltura, nonché alla da tempo discussa problematica del riassetto del settore ippico e dell'assistenza tecnica agli allevatori.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) rileva a sua volta l'esigenza di procedere con sollecitudine all'esame del disegno di legge in titolo. Esso assume una connotazione differente rispetto al testo originariamente presentato dal Governo e, se da un lato taluni punti sono stati stralciati e inseriti in diversi provvedimenti, dall'altro esso si è anche arricchito di nuovi contenuti.

L'auspicio dell'entrata in vigore della legge in tempi rapidi risponde a suo avviso all'esigenza di fornire risposte rispetto alle istanze provenienti da settori che attendono da tempo un intervento normativo, tra cui segnatamente quello dell'ippica.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva a sua volta l'opportunità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento, tenendo altresì conto che eventuali proposte emendative, che non dovessero essere approvate, potrebbero costituire comunque un utile spunto di riflessione e approfondimento per interventi normativi da inserire in differenti disegni di legge o per atti parlamentari.

Il vice ministro OLIVERO interviene in sede di replica per sottolineare come l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento abbia comunque avuto il merito di consentire una approfondita riflessione e la ridefinizione dei contenuti. Osserva che il disegno di legge nella sua attuale formulazione interviene su importanti settori che consentiranno un ulteriore impulso al settore agricolo, e che il testo è stato approvato in seconda lettura con un'ampia convergenza di forze politiche.

Manifesta sin d'ora la disponibilità a valutare i contenuti di eventuali ordini del giorno che dovessero fornire ulteriori indicazioni all'Esecutivo nella fase attuativa del provvedimento, anche tenendo conto delle importanti deleghe contenute nel disegno di legge.

Auspica pertanto che i lavori parlamentari possano procedere con celerità.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore si associa ai rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, richiamando a sua volta la proficua attività conoscitiva e legislativa già svolta dalla Commissione, auspicando che essa possa condurre a una rapida approvazione su temi ampiamente condivisi.

Il PRESIDENTE ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per giovedì prossimo 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti degli organismi della cooperazione agricola svolta il 16 marzo, sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), e nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti del comparto della birra, sul disegno di legge n. 1328-B (competitività settore agricolo), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
Propone altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani, per la programmazione dei lavori, abbia luogo al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 240 (pom.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 240
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce della sopravvenuta indisponibilità del senatore Amidei, inizialmente designato, illustra il provvedimento in titolo.
Rileva in premessa che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015)è stata trasmessa alle Camere in osservanza dell?articolo 13 della legge n. 234 del 2012, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente, contenendo in particolare gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e alle attività delle Istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri e agli atti di indirizzo delle Camere.
Evidenzia che la Relazione rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

Delle cinque parti in cui è articolata la Relazione, segnala, quanto ai profili di competenza della Commissione, la parte seconda, avente ad oggetto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca.

Con riguardo all'agricoltura, la Relazione si sofferma in primo luogo sugli adempimenti normativi per l'attuazione della riforma della PAC, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti avviato con la presentazione della domanda unica 2015.

Nello stesso contesto il Governo sottolinea di aver acquisito l'orientamento favorevole della 9a Commissione del Senato sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141), assicurando altresì la partecipazione al processo di definizione della legislazione europea su questioni orizzontali all'interno dell'OCM unica e al processo di semplificazione, con la dovuta considerazione degli impegni assunti in sede parlamentare nazionale.

Rileva che la Relazione si sofferma quindi su alcuni specifici settori e argomenti.

Nell'ambito del comparto zootecnico, richiama l'attenzione sull'attuazione di misure di sostegno al mercato avicolo a seguito di taluni casi di influenza aviaria, e di gestione dell'ammasso privato di carni suine, nonché l'approvazione, nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, di una misura specifica per la tutela della biodiversità animale. Con riferimento alle razze bovine, e' stato adottato un piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti al libro genealogico delle cinque razze italiane da carne, mentre, con riguardo all'istituzione dell'etichettatura facoltativa semplificata delle carni bovine (regolamento (UE n. 653/2014), è stato adottato un decreto ministeriale che consente di riportare in etichetta informazioni diverse da quelle obbligatorie e considerate ad alto valore aggiunto.

Quanto al settore lattiero-caseario, una volta garantita la gestione della complessa fase di conclusione del regime delle quote latte, il Governo ha dato attuazione al programma europeo "Latte nelle scuole" e al regime temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, difendendo altresì l'impianto normativo nazionale sul divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere nei prodotti lattiero-caseari.

Con riguardo al settore bieticolo-saccarifero, sono stati definiti i provvedimenti relativi agli impegni sottoscritti in ambito G20 sulla istituzione del sistema AMIS, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i maggiori paesi produttori.

Quanto al settore oleario, sottolinea la presentazione di programmi di sostegno volti al miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva, nonchè una serie di azioni a tutela della qualità e di una corretta informazione dei consumatori.

Ricordate le intense attività a supporto delle autorità di gestione regionali in tema di sviluppo rurale, la Relazione si sofferma poi sulle agro-energie, dove l'impegno si è concentrato sull'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e sulla diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili.

Oltre al contributo offerto in tema di emissioni del settore agricolo e in relazione alla nuova disciplina europea riguardo agli OGM, la Relazione riserva consistente spazio al settore dei prodotti di qualità, ritenuto settore prioritario d'intervento.

Ricorda l'impegno dell'Esecutivo sia per l'adozione dei regolamenti delegati in materia di protezione delle DOP e delle IGP dei vini, sia per garantire, ove possibile, un riconoscimento delle indicazioni geografiche e la massima tutela da fenomeni di contraffazione e pirateria. Richiama il riconoscimento, nel 2015, di sette denominazioni (DOP/IGP) nell'ambito dei prodotti agroalimentari a denominazione d'origine, ricordando altresì la predisposizione di un decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

L'agricoltura biologica ha visto un particolare impegno italiano nell'esame della proposta di riforma del settore, il cui *iter* è ripreso dopo una lunga fase di stallo.

La Relazione sottolinea i dati e i risultati ottenuti relativi ai controlli ufficiali, a tutela della produzione di qualità, sia in riferimento agli abusi, anche tramite *web*, sia riguardo nell'accertamento di reati e alle relative sanzioni.

Con riferimento al settore della pesca, rileva che attenzione prioritaria è stata dedicata alle riforme della Politica comune (PCP), con riguardo al regolamento n. 812 del 2015 e con l'esame di varie proposte di regolamenti concernenti le misure tecniche e di gestione della pesca.

La Relazione informa anche sullo stato dei lavori relativi alla proposta di regolamento relativa alle misure di gestione e conservazione delle specie di acque profonde, nonché alla proposta sui contingenti tariffari a favore del mercato unionale, che stabilisce il quantitativo di specie ittiche da immettere sul mercato per consentire un più regolare approvvigionamento delle industrie.

In relazione alla risoluzione approvata il 21 gennaio 2015 dalla 9a Commissione del Senato, ricorda che il Governo ha avviato le procedure per individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarcoche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

Evidenzia il rilievo attribuito alla ricerca scientificanel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, preziosa per perseguire gli obiettivi di sostenibilità del settore, e all'approvazione, da parte della Commissione europea, del programma operativo nazionale unico per il FEAMP, che prevede l'attivazione di tutte le priorità dell'Unione europea individuate dall'attuale normativa, tra le quali è considerato il progressivo raggiungimento di un equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, con la possibile riduzione dello sforzo di pesca entro il 2017. In allegato al programma è stato inoltre presentato un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.

Infine, ricorda lo svolgimento a Milano, nel maggio 2015, della riunione plenaria della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), in occasione della quale è stata istituita una *task force* incaricata di sviluppare una "strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero".

Oltre al capitolo illustrato della parte seconda, segnala l'importanza dell'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell?impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendentedell?Unione europea.

Quanto agli atti di indirizzo del Senato, il primo atto riguarda il già richiamato parere favorevole, acquisito dal Governo, sulla proposta di regolamento che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti (COM (2015) 141 def.), divenuto poi norma vigente con il Regolamento (UE) n. 2015/1146.

Osserva che la Commissione agricoltura si è altresì espressa sulla proposta di regolamento concernente sia la fissazione del tenore massimo di acido erucico in oli e grassi sia il regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, in senso favorevole con alcune osservazioni, inerenti la verifica del rispetto delle soglie di garanzia sulla presenza di contaminanti negli alimenti, una riflessione sull'individuazione degli strumenti per il definitivo riordino del comparto saccarifero, un invito a valutare aiuti per le campagne di commercializzazione dello zucchero successive al 2011. Il Governo, come si ricava nella parte della Relazione dedicata alla tutela della salute, ha sostenuto la proposta in coerenza con le indicazioni fornite dal Parlamento, e risulta che, raggiunto un accordo in prima lettura in sede europea, il testo sia in via di finalizzazione dopo l'approvazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo.

Infine, sottolinea che, in merito alla Comunicazione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 ((COM 2014) 388 def.), il Governo si è impegnato a individuare le specie *target* che identificano le attività di pesca, in previsione dell'obbligo di sbarcoche entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017. Al riguardo la Commissione agricoltura si è espressa evidenziando alcuni aspetti, tra i quali la necessità di disporre di elementi aggiornati e completi sulle specie *target*, l'opportunità sia di stabilire il riparto delle quote annuali di cattura del tonno rosso, sia di interventi di ammodernamento e ridimensionamento delle flotte, nonché la necessità di considerare la specificità della pesca nel Mediterraneo.

Illustra quindi immediatamente uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede delucidazioni sui provvedimenti adottati rispetto alla disciplina delle carni bovine e il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) relativamente all'andamento del comparto saccarifero.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce che rispetto alle carni bovine è consentito in Italia indicare in etichetta informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e che nel settore dello zucchero è in via di completamento la riconversione industriale degli ultimi stabilimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sullo schema di parere del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Collina, con il consenso del senatore Di Biagio, ha aggiunto la firma all'emendamento 15.5 (pubblicato in allegato).
Informa altresì che la senatrice Donno, firmataria dell'emendamento 15.14, ha segnalato un proprio errore materiale nella redazione della proposta, che è da riferire all'articolo 16.
Il Presidente, revocata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 15.14, comunica che lo stesso assume la numerazione di emendamento 16.3 (già 15.14) (pubblicato in allegato) ed è riferito all'articolo 16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 sul contrasto allo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, svolte lo scorso 6 aprile di rappresentanti di Federdistribuzione, dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e dell'Associazione nazionale cooperative dettaglianti (ANCD-CONAD), e in data odierna del Direttore generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rilevato che:

la Relazione in oggetto rappresenta un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

con riguardo all'agricoltura assume rilievo fondamentale la parte seconda, avente ad oggetto le principali politiche orizzontali e settoriali, nel cui ambito il capitolo 11 è appositamente dedicato all'agricoltura e alla pesca;

riveste altresì importanza l'allegato IV alla Relazione, contenente il seguito dato a singoli atti di indirizzo parlamentare, che, integrato dalle notizie già esposte nella Relazione, fornisce un quadro dell?impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendentedell?Unione europea;

preso atto che:

l'azione svolta dall'Esecutivo nelle competenti sedi dell'Unione europea risulta in linea con gli obiettivi di sostegno al comparto primario nazionale sotto diversi profili, oltre che coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione;

in particolare si richiamano le azioni svolte relativamente all'attuazione della riforma della PAC, al comparto zootecnico, ai settori lattiero-caseario e bieticolo-saccarifero, al settore oleario, alle agroenergie, alla protezione delle denominazioni protette e alla pesca;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, si sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

si ribadisce la necessità di tenere conto nelle sedi europee delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

si richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1328-B

Art. 15

15.5

DI BIAGIO, COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)*. I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera *e)* del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera *e)* nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

Art. 16

16.3 (già 15.14)

DONNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244
MARTEDÌ 19 APRILE 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 246 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 246
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 10/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 181 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra la proposta di regolamento comunitario in titolo che interviene a modificare il regolamento (CE) n. 1069/2009 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) e il regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari).

Rileva che essa è parte integrante del pacchetto di proposte sull'economia circolare e intende affrontare e dare soluzione alle principali problematiche attualmente esistenti sul mercato, individuate per la prima volta in una valutazione *ex post* del regolamento (CE) n. 2003/2003, relativo ai concimi. Secondo tale valutazione, il regolamento era stato efficace nel conseguire l'obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo in relazione a una parte importante del mercato dei concimi, ma avrebbe potuto essere più efficace nel promuovere i concimi innovativi e dovrebbe comunque subire alcuni adeguamenti al fine di assicurare una migliore protezione dell'ambiente.

Evidenzia che per quanto concerne i concimi organici, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione

del regolamento, la valutazione ha rilevato che né gli operatori economici, né le autorità nazionali hanno ritenuto che il riconoscimento reciproco fosse lo strumento più adeguato per garantire la libera circolazione, in considerazione del fatto che i concimi sono prodotti per i quali le legittime preoccupazioni circa la qualità, l'ambiente e la salute umana possono giustificare regole più severe.

Specifica che la proposta prende le mosse da due motivazioni principali, alle quali corrispondono due obiettivi distinti e complementari.

In primo luogo, i prodotti fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie, conformemente al modello di economia circolare, hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti, mentre pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel regolamento sui concimi in vigore sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica, secondo un modello di economia lineare. In altre parole, dall'ambito di applicazione del regolamento è escluso circa il 50 per cento dei concimi attualmente sul mercato, e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi all'economia circolare rimangono non armonizzati e svantaggiati, sotto il profilo concorrenziale, rispetto a quelli prodotti rispettando un modello di economia lineare, e spesso dipendenti da materie prima di importazione, come la fosforite. Infine, evidenzia che per quanto concerne i concimi innovativi, ossia i nuovi concimi inorganici ottenuti da materie prime primarie, la procedura di omologazione è lunga e non riesce a tenere il passo con il ciclo di innovazione nel settore.

Rileva che la proposta di regolamento intende pertanto incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare e mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva.

In secondo luogo, specifica che il regolamento in vigore non è in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque e degli alimenti, provocato dai concimi CE, con particolare riferimento alla presenza di cadmio nei concimi inorganici fosfatici, per la quale, in mancanza di valori limite fissati a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno imposto limiti unilaterali, provocando una frammentazione del mercato anche nei settori già armonizzati.

La proposta di regolamento intende pertanto introdurre limiti armonizzati per il cadmio nei concimi fosfatici, al fine di ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, di contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, e di eliminare l'attuale frammentazione del mercato.

Evidenzia che la proposta abroga il regolamento sui concimi in vigore, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità; essa definisce le condizioni alle quali i concimi prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti di origine animale possono essere esonerati dai controlli previsti dal regolamento n. 1069/2009 e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e circolare liberamente come concimi recanti il marchio CE.

La Commissione europea giudica la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli ostacoli alla libera circolazione dei concimi, sotto forma di quadri normativi nazionali divergenti, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. La proposta è giudicata altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto una normativa di armonizzazione è più efficace di un sistema di riconoscimento reciproco dei concimi che si è rivelato già in passato estremamente difficoltoso, e fornisce certezza normativa per incentivare gli investimenti su larga scala nell'economia circolare.

Ricorda che la valutazione d'impatto allegata alla proposta analizza cinque opzioni distinte, tra le quali la Commissione europea ha scelto quella dell'adozione di un "nuovo quadro normativo", con procedura di valutazione della conformità diversa a seconda delle categorie di materiali, combinata con la variante dell'armonizzazione facoltativa: strategicamente, tale opzione dovrebbe favorire una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi per i fabbricanti di prodotti fertilizzanti che

cercano di accedere a più di un territorio nazionale sul mercato interno, poiché tale accesso non dipenderà più dal riconoscimento reciproco. Al contempo, la proposta eviterà il divieto o la restrizione dell'accesso al mercato per i produttori che non mirano al rispetto delle norme a livello europeo, lasciando aperta la possibilità di accedere ai mercati nazionali a condizione di garantire il rispetto delle eventuali norme nazionali e del riconoscimento reciproco.

Rileva che la proposta consta di sette capi e di 49 articoli, nonché di cinque allegati.

Il capo 1 stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni, nonché i principi fondamentali di libera circolazione e commerciabilità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. La disposizione relativa alle prescrizioni sui prodotti (art. 4) fa riferimento agli allegati I e II, che contengono le prescrizioni sostanziali per le categorie finali di prodotti in base alla funzione prevista (all. I), nonché per le categorie di materiali costituenti che possono essere contenute nei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (all. II). Sempre al capo I si fa altresì riferimento all'allegato III, che specifica le prescrizioni relative all'etichettatura.

Il capo 2 stabilisce gli obblighi degli operatori economici che partecipano alla messa a disposizione sul mercato dei fertilizzanti con marcatura CE.

Il capo 3 enuncia il principio generale su cui si basa la conformità dei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (conformità agli allegati I, II e III, riportata in apposita dichiarazione UE) e fa riferimento all'allegato IV, che descrive nei dettagli le procedure di valutazione della conformità applicabili ai prodotti fertilizzanti, in funzione delle categorie dei loro materiali costituenti e delle categorie funzionali di prodotto cui appartengono, e all'allegato V, che definisce la struttura tipo della dichiarazione di conformità.

Il capo 4 stabilisce le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Il capo 5 stabilisce le disposizioni relative alla vigilanza del mercato.

Il capo 6 fissa le condizioni per l'adozione da parte della Commissione degli atti delegati (inserimento negli allegati di ulteriori categorie di materiali costituenti, onde tenere il passo con il progresso tecnologico che consente di produrre concimi sicuri ed efficaci grazie al recupero di materie prime secondarie).

Il capo 7 stabilisce le disposizioni finali.

Le senatrici BERTUZZI (*PD*) e GATTI (*PD*) rappresentano l'importanza e la complessità degli argomenti in discorso, che rendono a loro avviso opportuno un approfondimento conoscitivo.

La relatrice SAGGESE (*PD*) propone pertanto lo svolgimento di audizioni sull'atto in esame.

La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sull'atto comunitario in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di rappresentanti di Emergency sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura) e di rappresentanti di Greenpeace Italia sull'affare assegnato n. 591 (nuove tecnologie in agricoltura), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 254 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 254
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 (CONTRASTO SFRUTTAMENTO LAVORO IN AGRICOLTURA)

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 182 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la "legge di delegazione europea", che contiene deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale per l'anno 2015.

Specifica che l'iniziativa in esame è stata predisposta in base alla legge n. 234 del 2012, che, nell'operare una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, ha stabilito all'articolo 29 la predisposizione da parte del Governo, con cadenza annuale, di un disegno di legge contenente le deleghe atte a recepire le direttive e gli altri atti dell'Unione europea, mentre le norme di diretta attuazione per adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario sono oggetto di distinta iniziativa.

Rileva che le competenze della Commissione sono presenti in alcune disposizioni da individuare in due direttive oggetto di specifici articoli del testo e in una direttiva contenuta nell'allegato A, sulla quale non è richiesto il parere parlamentare.

Quanto alle prime due, segnala che le norme di riferimento sono costituite dagli articoli 5, in tema di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, e 21, avente ad oggetto la caseina e

caseinati destinati all'alimentazione umana.

Evidenzia che l'articolo 5 contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimentiai consumatori, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e alla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

La norma in oggetto prevede, oltre ai principi generali per l'esercizio della delega stabiliti dalla legge n. 234 del 2012, alcuni criteri specifici, contenuti nelle due lettere del comma 3.

In particolare, rileva che la lettera *a)* dispone la previsione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché i casi in cui la possibilità di supplire all'etichettatura mediante diciture, marchi o codici deve comunque consentire di risalire in modo agevole alla sede o indirizzo dello stabilimento. Tali misure debbono essere sottoposte comunque ad apposita procedura autorizzatoria europea.

La lettera *b)* interviene sul sistema sanzionatorio, accentrando a livello statale la competenza per le irrogazioni delle sanzioni nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF, restando salve le competenze sull'accertamento della violazione presso i vari soggetti pubblici competenti.

L'articolo 21 autorizza il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2203, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti caseina e caseinati, che ha abrogato la direttiva 83/417/CEE, dalla cui entrata in vigore si è prodotto lo sviluppo di un ampio quadro normativo e l'adozione di una norma internazionale relativa ai prodotti alimentari a base di caseina da parte della Commissione del *Codex Alimentarius.*

Segnala che, in conformità al principio di sussidiarietà, la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti alla legislazione generale dell'Unione.

Specifica quindi che nell'allegato A è presente la direttiva 2009/156/CE, la quale, senza termine di recepimento, è diretta a prevedere una razionalizzazione della disciplina relativa alla produzione di equidi, favorendo la produttività del settore e stabilendo norme comuni in materia di polizia sanitariaper i movimenti intracomunitari e le importazioni di equidi dai Paesi terzi.

Rileva, in particolare, che la direttiva in recepimento fissa le regole per i movimenti di equiditra gli Stati membri con riferimento all?ispezione, all?identificazione, alla spedizione in provenienza da territori non indenni da peste equina, ai controlli degli Stati membri e degli esperti veterinari della Commissione europea e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi.

Sottolinea in proposito che, in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, è stato recentemente approvato il regolamento 2016/429 che ha modificato la normativa del settore, abrogando, a decorrere soltanto dal 21 aprile 2021, la direttiva in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, in relazione all'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle agenzie per il lavoro (ASSOSOMM) sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), svoltasi martedì 10 maggio, è stata trasmessa della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa altresì che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE) è stata consegnata della documentazione, chesarà anch'essa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 184 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
184ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI
indi del Presidente
FORMIGONI

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La presidente PIGNEDOLI dà il benvenuto al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina e gli cede la parola.

Il ministro MARTINA rileva in premessa come l'intervento normativo in discussione affronti una tematica, quella del contrasto ai fenomeni di caporalato, di importanza fondamentale per il comparto

agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo.

Fa presente che ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione. Tale iniziativa legislativa è sottoposta all'esame parlamentare nella piena disponibilità a un confronto e a un arricchimento.

Una prima linea di intervento è quella sul versante repressivo. La fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale ha evidenziato nei primi anni di vigenza una serie di problematicità che ne hanno di fatto impedito l'applicazione. Ritiene pertanto necessaria una ridefinizione delle condotte, rendendo il reato meno circostanziato e individuando quale attore anche il datore di lavoro, al ricorrere di determinate condizioni. Possono altresì verificarsi fattispecie di concorso di condotte tra datore di lavoro e caporali nell'intermediazione illecita nella fornitura di lavoro. Al fine, poi, di non interrompere la continuità aziendale, una via utile potrebbe essere quella del controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato.

Fa quindi presente che anche gli indici di sfruttamento del lavoro potranno far riferimento a specifiche condizioni, da verificare singolarmente o cumulativamente. Sul versante penale, pertanto, la nuova configurazione del reato unitamente alla confisca obbligatoria, all'arresto in flagranza, alla responsabilità amministrativa e all'assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta ritiene costituiscano punti fondamentali, che rispondono alle attese degli operatori.

Passando poi al tema dell'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva anzitutto che essa costituisce un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese nel comparto primario. Lo strumento presenta rilevanti potenzialità e, tuttavia, ha incontrato difficoltà applicative immediatamente dopo l'introduzione.

A tale proposito, ritiene utile esplicitare un'articolazione territoriale della Rete, cossicché essa possa intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, evitando sovrapposizioni con gli organismi già esistenti ma seguendo un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione dei salari degli operai agricoli.

Per ampliare, poi, l'adesione alla Rete, reputa che occorrerà esplicitare che l'applicazione di sanzioni amministrative di lieve entità non costituisca un fattore ostativo, ferma restando peraltro l'esigenza del pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro.

La collaborazione con gli enti locali rappresenta a suo avviso un passaggio indispensabile riguardo a numerosi profili che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui anzitutto il trasporto nelle zone agricole.

Quanto all'adesione alla Rete mediante la stipula di apposite convenzioni, potrà prevedersi un ulteriore ampliamento rispetto al disegno di legge governativo, includendo ad esempio patronati e organizzazioni datoriali.

Con gli interventi sopra prefigurati alla Rete del lavoro agricolo, lo strumento potrebbe essere perfezionato e fungere da sede di confronto e mediazione, fornendo supporto alle prefetture rispetto a ipotesi specifiche mediante un nuovo schema operativo di riferimento.

Nell'imminenza dell'inizio della stagione delle raccolte agricole, assicura la piena disponibilità e il supporto suo e dell'intero Esecutivo ad agire in sinergia con il Parlamento per definire in tempi rapidi un testo normativo che possa costituire un importante segnale per il comparto.

La relatrice GATTI (*PD*) prende atto positivamente dell'ampio intervento svolto dal Ministro e della disponibilità al dialogo e al confronto. Si associa all'esigenza testé esposta di ulteriori strumenti per il contrasto al fenomeno del caporalato, che costituisce un elemento ostativo alla crescita economica del comparto primario italiano ma anche europeo e internazionale, interessando altri Paesi, soprattutto della fascia mediterranea.

Ricorda che dall'ampio ciclo di audizioni svolte dalla Commissione è emersa con chiarezza la

necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, sanzionando i caporali e i datori di lavoro, oltre alle imprese che si avvalgono di tale metodo. Ciò può avvenire anche senza interrompere l'attività dell'impresa.

Peraltro, osserva che il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, ragion per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. La risposta fornita dalla Rete del lavoro agricolo di qualità è sinora incompleta e deve essere a suo avviso sviluppata, anche attraverso una diffusione sul territorio.

Auspica che su tale importante tematica possa riscontrarsi una fattiva collaborazione da parte di tutte le forze politiche presenti in Commissione, per giungere a una sollecita conclusione dei lavori.

Il senatore RUVOLO (*AL-A (MpA)*) richiama l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame e nell'approfondimento della tematica in discorso. Ritiene, tuttavia, che vi siano ancora alcuni aspetti da definire. In primo luogo, fa presente che affidare alle istituzioni locali ulteriori attività, prima tra tutte quella di trasporto dei lavoratori nelle zone agricole, implica l'utilizzo di fondi che potrebbero risultare deficitari. In secondo luogo, condivide l'esigenza di intervenire sull'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità, perfezionando e sviluppando gli strumenti già esistenti e recentemente introdotti.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) prende atto positivamente della disponibilità manifestata dal Ministro ad ampliare e integrare i contenuti dell'intervento normativo che si va definendo. Ritiene infatti, a sua volta, che occorra implementare il livello di contrasto al fenomeno del caporalato: tale preoccupante realtà si presenta in forme complesse, in ambito agricolo ma anche in altri settori produttivi, che sovente non è agevole individuare e reprimere, ragion per cui si è fatto promotore dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Il disegno di legge di cui è firmatario si basa sull'esperienza pugliese e affronta anche la problematica degli indici di congruità secondo i quali si evidenzia una sproporzione tra costo del lavoro e altri fattori produttivi.

Ravvisa nella Rete del lavoro agricolo di qualità uno strumento rilevante ma non risolutivo. Sussiste, a suo avviso, l'esigenza di una sorta di certificazione etica del lavoro alla base della filiera produttiva agricola, che sarebbe determinante anche dal punto di vista della proiezione esterna rispetto ai consumatori italiani e stranieri, evitando strumentalizzazioni di imprese estere concorrenti.

Auspica, pertanto, che possa giungersi in tempi brevi alla definizione di un intervento normativo incisivo e che riduca drasticamente le aree di impunità.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) osserva che quanto alle produzioni con una garanzia di "eticità" dovrebbe essere anzitutto coinvolto il canale della grande distribuzione.

Giudica favorevolmente le integrazioni e modifiche ai testi normativi prefigurate dal Ministro, nell'auspicio che possano crearsi nelle principali aree agricole del Paese contesti ambientali radicalmente diversi da quelli in cui si verifica il fenomeno del caporalato. Dette aree territoriali non si localizzano, peraltro, solamente nel meridione di Italia e occorre, a suo avviso, intervenire sollecitamente rispetto a tutte le fattispecie di sfruttamento del lavoro in qualunque zona geografica e in tutti i comparti produttivi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ricorda i dati poco incoraggianti di adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità dalla sua istituzione, ragion per cui ritiene utile prevedere criteri che non siano ingiustificatamente rigoristici.

Per quanto concerne il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo mediante il sistema UNIEMENS, rappresenta il rischio di un eccessivo appesantimento burocratico per le imprese agricole, laddove sarebbe invece necessario per le stesse un sistema di agevole gestione e con

strumenti efficaci di prevenzione dei fenomeni di illegalità.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto positivamente dell'approccio onnicomprensivo dell'intervento del Ministro.

Fa presente, peraltro, che il fenomeno del caporalato potrebbe a suo avviso essere represso anche con una corretta applicazione delle leggi già in vigore: i fattori problematici si rinvengono non in lacune normative ma nell'assenza di soluzioni alternative al ricorso al sistema del caporalato per la raccolta agricola in determinati contesti.

Riterrebbe indispensabile un intervento differenziato per tipologia di impresa e di condizioni di riferimento, poiché l'applicazione di indici di congruità uniformi rischierebbe di penalizzare, paradossalmente, proprio le imprese più efficienti dal punto di vista tecnologico, che impiegano un minor numero di manodopera.

Osserva infine che una tempistica ravvicinata delle comunicazioni sui lavoratori al sistema UNIEMENS costituirebbe un ulteriore onere amministrativo burocratico per le aziende del comparto primario.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rileva che il fenomeno del caporalato costituisce un aspetto estremamente preoccupante di un comparto agricolo, quale quello italiano, che presenta anche aspetti di assoluta modernità e aggiornamento tecnologico, come da ultimo dimostrato dalla positiva esperienza di Expo 2015.

Occorre pertanto agire su tale versante con obiettività e pragmaticità, reprimendo le condotte illecite con un equipollente effetto di tutela delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità.

Nel merito dei provvedimenti in discorso, ritiene indispensabile agire proprio sul versante normativo, laddove la formulazione eccessivamente stringente dell'articolo 603-*bis* del codice penale non ne ha consentito sinora l'applicazione. Inoltre, un intervento sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, anche dal punto di vista dell'articolazione territoriale, potrebbe costituire un passaggio decisivo.

Ferma restando l'esigenza di evitare di gravare le aziende agricole di eccessivi oneri burocratici, ritiene tuttavia che l'integrazione delle banche dati e del patrimonio informativo in possesso delle pubbliche amministrazioni in materia di lavoro costituisca un sostrato indispensabile per l'effettuazione dei necessari controlli su di un segmento delicato di impiego.

Il ministro MARTINA ritiene che giungere sollecitamente alla definizione di un intervento normativo in materia di caporalato, nell'imminenza dell'avvio della stagione di raccolta, costituirebbe un segnale molto importante per il Paese.

Ribadisce l'intendimento di fondo del proprio Dicastero ma anche di tutto l'Esecutivo di sviluppare gli strumenti già individuati ed esistenti per la regolazione del mercato del lavoro in agricoltura per renderli più efficaci nel contrasto alle condotte illecite, pur nella consapevolezza che l'attenzione sul punto dovrà sempre essere massima.

Sul fronte penale, le modifiche testé prefigurate alla fattispecie di sfruttamento illecito del lavoro costituiscono il primo significativo segnale in tal senso.

Per quanto concerne gli indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola, fa presente che disposizioni del disegno di legge governativo tendono a coinvolgere più soggetti nella definizione di indici di coerenza del comportamento aziendale.

Con riferimento alle comunicazioni al sistema UNIEMENS, ferma restando l'invarianza della periodicità dei pagamenti, fa presente che per il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo occorre una scansione temporale più ravvicinata, come avviene anche per gli altri settori produttivi, proprio per reprimere condotte di abusivismo, senza alcuna compromissione delle specificità dell'agricoltura.

Quanto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva che il maggiore interscambio informativo tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni costituisce un passaggio indispensabile per un monitoraggio agevole degli indicatori e rappresenta, pertanto, un aspetto determinante per l'assetto del settore pubblico.

Ricorda, infine, che è in via di ultimazione un accordo tra Ministeri competenti ed enti locali e organizzazioni di assistenza proprio per l'accompagnamento del lavoro stagionale.

La presidente PIGNEDOLI, prendendo atto dell'esigenza ampiamente condivisa di concludere sollecitamente l'esame dei disegni di legge in titolo e della definizione delle posizioni in merito alle modifiche da introdurre, propone di individuare sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2217. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2217 per giovedì 9 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti di Assofertilizzanti-Federchimica sull'atto comunitario n. COM (2016) 157 definitivo (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE) è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocati per domani, giovedì 26 maggio, non avranno più luogo. Al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti e il ministro della giustizia Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente FORMIGONI dà il benvenuto al ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti e al ministro della giustizia Orlando, cedendo loro immediatamente la parola.

Il ministro POLETTI rileva in premessa come il fenomeno del caporalato si riproduca con diverse forme da lungo tempo in Italia, e sia all'attenzione dell'opinione pubblica in relazione a fatti di particolare gravità.
Osserva che un profilo preliminare attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in concomitanza di specifiche condizioni ambientali e atmosferiche che pongono severamente a rischio la salute dei lavoratori agricoli: in tal senso, risulta indispensabile un sistema di prevenzione e di allarme, per tutti

gli impiegati del comparto.

L'aspetto maggiormente pregnante è peraltro costituito dalla regolazione del lavoro in agricoltura: è una problematica che si presenta periodicamente e che non costituisce pertanto una singola emergenza, bensì una tematica da affrontare con decisione e urgenza. Ricorda che il protocollo d'intesa recentemente stipulato tra i Ministeri competenti, le organizzazioni datoriali, le sigle sindacali e il settore dell'assistenza costituisce un primo importante segnale per porre le basi di un radicale mutamento del contesto lavorativo, eliminando il terreno di coltura della nascita di situazioni di ghettizzazione e di violazione dei diritti dei lavoratori. La finalità è quella di contrastare ogni illegalità, rendendo funzionali le relazioni tra imprese e lavoratori, poiché esse possano creare condizioni di sicurezza e salubrità, con il pieno coinvolgimento anche delle comunità locali.

Riferisce del costante confronto in corso del Dicastero del lavoro con il Ministero dell'interno e con le Prefetture, per affrontare il fenomeno del caporalato, a partire dalle aree e dai contesti di maggiore criticità, con azioni concrete che auspica possano costituire delle buone pratiche da diffondere in tutti i territori.

Un primo segnale nel senso della creazione di un contesto di pieno rispetto della legalità è quello ad esempio dell'organizzazione di un sistema di trasporto sui luoghi del lavoro agricolo, quale passaggio ineludibile, come testimoniato anche dall'essere tale profilo divenuto una componente della contrattazione tra parti datoriali e rappresentanti dei lavoratori. E' evidente che eguale importanza rivestono altre azioni positive che riguardano i presidi medico-sanitari, la disponibilità di acqua potabile, l'assistenza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di impiego, la predisposizione di strumenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro (di particolare problematicità nella concreta attuazione).

Passando poi ai sistemi di controllo e ispezione sulla regolarità della prestazione del lavoro agricolo, ricorda il rafforzamento dell'attività di verifica che ha portato dai circa 5.400 accertamenti del 2014 ai circa 8.600 del 2015, con un aumento nell'ordine del 60 per cento degli interventi. Si sono riscontrati circa 6.000 casi di lavoratori irregolari, di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato pertanto oltre la metà delle verifiche con 713 casi di interposizione illegittima nella prestazione di manodopera e, pertanto, di caporalato. Nella programmazione futura delle verifiche, fa presente che esse saranno concentrate nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità, operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa per quanto attiene alle competenze del Corpo forestale dello Stato, utilizzando anche i dati sulle aziende agricole delle banche dati di riferimento. Fa notare che i dati ispettivi devono essere valutati tenendo conto che le attività di verifica si concentrano proprio sulle realtà che presentano elementi di disallineamento, che fanno sospettare la presenza di irregolarità.

Osserva, infine, che sussiste una problematica di base che riguarda la relazione tra il costo del lavoro e il prezzo alla fonte dei prodotti agricoli: la pressione competitiva e il basso margine di ricavo favoriscono il ricorso a strumenti illegali di contenimento delle retribuzioni. Per questo occorre, a suo avviso, agire da un lato, per evitare la non raccolta delle produzioni e dall'altro, per creare un sistema economicamente sostenibile, con una filiera e un mercato trasparenti e la garanzia contrattuale del pieno rispetto della legislazione giuslavoristica.

Il ministro ORLANDO osserva a sua volta in premessa che l'analisi dei profili repressivi del fenomeno del caporalato passa necessariamente attraverso la previa identificazione dei beni giuridici offesi: la manodopera agricola oggetto di sfruttamento è cresciuta di entità, in stretta connessione all'andamento dei flussi migratori.

Cita i dati contenuti nel terzo rapporto su agromafie e caporalato pubblicato all'esito della ricerca condotta dall'Osservatorio "Placido Rizzotto" della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, i quali evidenziano una situazione preoccupante nella gestione del mercato del lavoro, con differenze tra regione e regione per livello di intensità e con un'intensificarsi delle irregolarità nella stagione estiva.

Riferisce quindi nel dettaglio sulla provenienza geografica dei lavoratori stranieri extracomunitari nelle

diverse regioni italiane, con il dato comune costituito dall'origine da Paesi in condizioni politiche e geografiche di particolare delicatezza.

Fa presente che l'intermediazione illecita nel mercato del lavoro ha assunto un'incidenza crescente, con un allontanamento dalle leggi vigenti motivata da pressanti esigenze economiche. Sin dalla legge istitutiva del collocamento, l'idea di fondo era costituita da un monopolio pubblicistico dell'interposizione, ravvisando una sorta di presunzione di pericolosità dell'autonomia privata, per cui le agenzie del lavoro potevano operare solo se autorizzate dalla pubblica amministrazione. Il fenomeno del caporalato si inserisce proprio nei profili di maggiore criticità dell'incontro tra domanda e offerta, in situazioni di illegalità e sfruttamento della manodopera a basso costo.

Rappresenta la gravità del fenomeno del caporalato rispetto alla violazione dei principi basilari della Carta costituzionale in materia di tutele del lavoratore: le condizioni di lavoro si svolgono in contesti di grave criticità, i lavoratori si ritrovano sovente in alloggi in situazioni di grave ghettizzazione, e l'isolamento impedisce anche il crearsi di una consapevolezza solidale tra loro. Vengono meno le garanzie di dignità del lavoro, con retribuzioni molto lontane dagli *standard* salariali, con ulteriori decurtazioni per l'attività di intermediazione svolta dal caporale, in assenza di adeguate pause di riposo e dei presidi igenico-sanitari. Ancora più preoccupante è la condizione delle lavoratrici, sistematicamente vittime di minacce e violenze sessuali, senza tutele per la maternità e per le malattie. Egualmente grave è la condizione dei minori e comunque degli stranieri.

Fa notare, quindi, che il caporalato costituisce un'offesa specifica alla dignità umana conducendo ad una sostanziale reificazione dell'individuo. Esso nuoce peraltro al principio di leale concorrenza tra imprese, che risulta irrimediabilmente distorta in considerazione della disponibilità di manodopera reperita illegalmente e a prezzi minimi.

Ciò premesso, si sofferma sul versante della repressione penale del fenomeno e, quindi, sul delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La configurazione della fattispecie incriminatrice delinea la condotta di intermediazione illecita nel mercato del lavoro con il connotato dello sfruttamento dei lavoratori, trascurando l'abitualità della condotta. Ne è conseguita, a livello applicativo, una difficoltà di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici dello sfruttamento siano riconducibili anche al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati. Richiama anche le pene accessorie e la confisca previste per tale reato.

I dati statistici relativi ai procedimenti per tale reato evidenziano peraltro solo trentaquattro iscrizioni presso gli uffici dei giudici delle indagini preliminari e otto procedimenti pendenti in fase dibattimentale. Si ravvisa una inadeguatezza dell'apparato normativo vigente a reprimere i reati e anche a limitare la capacità pervasiva delle associazioni criminali nel gestire i flussi di lavoro e la manodopera più vulnerabile.

Alla luce di quanto esposto, rappresenta l'intenzione del disegno di legge governativo n. 2217 di intervenire anche sul versante sanzionatorio, per reprimere con maggiore efficacia il caporalato, senza tuttavia sottacere l'esigenza di scongiurare una crisi del comparto agricolo.

Un ulteriore intervento normativo è in via di definizione con il disegno di legge n. 2134 sull'emersione della legalità e sulla confisca dei beni provenienti da reato.

Conferma l'impegno del Governo nel suo complesso ad accompagnare i lavori parlamentari, in vista di una rapida approvazione di misure di contrasto ancora più efficaci del caporalato nelle sue diverse manifestazioni. L'intervento si articola sulla fattispecie incriminatrice, sull'emersione del lavoro nero e sul sistema dei controlli, con misure ulteriori a livello patrimoniale per colpire i proventi delle organizzazioni criminali e per premiare le imprese virtuose.

L'individuazione della responsabilità da reato degli enti risulta necessaria per imputare una responsabilità anche a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, ovverosia a organizzazioni criminali, che possono agire spesso in una dimensione trans-nazionale.

Dopo aver richiamato gli ulteriori spunti contenuti nel disegno di legge n. 2119 di iniziativa

parlamentare, ribadisce in conclusione che gli odierni caporali sono soggetti organizzati in filiere criminali, che vanno affrontate con una pluralità di misure tra loro coordinate, contrastando la struttura e interessandone gli utili e il patrimonio.

Il senatore RUVOLO (*AL-A (MpA)*) prende atto positivamente delle puntuali descrizioni del grave fenomeno del caporalato appena effettuate dai Ministri.

Per quanto concerne i profili della sicurezza sul lavoro e dei relativi controlli, rappresenta l'esigenza di un intervento di semplificazione e unificazione delle procedure che agevoli l'operatività delle aziende agricole. Fa inoltre presente che la repressione del caporalato non può prescindere da una considerazione di tutti i componenti della filiera agroindustriale, dal produttore fino alla grande distribuzione, ragion per cui auspica la definizione di precisi protocolli d'intesa.

Relativamente ai profili repressivi, condivide la preoccupazione per l'incidenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nella gestione del sistema del caporalato e la necessità di operare un contrasto adeguato alle condotte attualmente poste in essere.

Sottopone all'attenzione dei rappresentanti del Governo la criticità della nuova normativa che si intende introdurre quanto alle comunicazioni UNIEMENS e la delicatezza degli interventi affidati agli enti locali, tra cui quello sul versante del trasporto dei lavoratori, stante la carenza di fondi da poter dedicare.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) condivide l'esigenza manifestata dai Ministri del lavoro e della giustizia di operare un contrasto del fenomeno del caporalato che si articoli in una serie di misure coordinate.

Peraltro, ritiene che la necessità di controlli non debba tradursi in ulteriori appesantimenti burocratici per le imprese agricole, poiché la semplificazione costituisce proprio l'asse portante della riforma in corso di tutte le pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista, la creazione di banche dati integrate costituisce una misura di minimo impatto, ma di massima efficacia. Sottopone pertanto all'attenzione dei rappresentanti del Governo la delicatezza di un intervento sulle comunicazioni cui sono tenute le aziende agricole rispetto ai dati dei lavoratori impiegati, potendo eventualmente rappresentare un utile strumento anche il Libro unico del lavoro.

Chiede inoltre delucidazioni sulla possibile articolazione territoriale del sistema di raccordo tra domanda e offerta di manodopera agricola e quali modifiche, in concreto, possano essere apportate alla fattispecie incriminatrice del caporalato per renderla efficace e applicabile all'intermediatore illegale e all'impresa utilizzatrice dei lavoratori sfruttati.

La relatrice GATTI (*PD*) ribadisce la necessità di giungere con rapidità alla definizione di uno strumento normativo idoneo a impedire il perpetuarsi di condotte illecite, quali quelle incluse nel più ampio fenomeno del caporalato, che si pongono sullo stesso piano dei gravissimi episodi di riduzione in schiavitù e di tratta di esseri umani.

Sul versante delle verifiche sui datori di lavoro, auspica che possa individuarsi uno strumento efficace di comunicazione dei dati dei lavoratori per le imprese agricole, così come lo è UNIEMENS per gli altri settori produttivi.

Rappresenta inoltre la necessità di un intervento deciso sul fronte della responsabilità delle imprese e dei datori di lavoro oltre che, in generale, di approvare la nuova normativa prima della conclusione della stagione delle raccolte agricole.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama la scarsa adesione numerica, a tutt'oggi, di imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Chiede quindi come sia possibile intervenire per attuare pienamente tale importante sistema, e quali possano essere le misure più idonee per contemperare le esigenze di funzionalità delle imprese agricole con quelle di consentire verifiche e controlli sui lavoratori

impiegati, mediante comunicazioni e scambi informativi.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) osserva che la finalità di reprimere le condotte illegali di caporalato può essere perseguita solo affrontando esplicitamente anche il tema delle responsabilità indirette dei soggetti coinvolti. Sovente, infatti, i comportamenti criminosi sono posti in essere da enti fittizi.

Invita i rappresentanti del Governo a valutare misure che possano essere effettivamente efficaci nel supportare i lavoratori, soprattutto stagionali, poiché tentativi virtuosi, quale quello del trasporto organizzato sui luoghi di lavoro, si sono rilevati spesso infruttuosi per le condotte ritorsive dei caporali.

Ribadisce infine la convinzione che un intervento normativo di rango primario sia indispensabile e urgente, stante la gravità della situazione, e costituendo il protocollo d'intesa recentemente sottoscritto un primo passo, non certamente esaustivo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rappresenta la necessità di contrastare il fenomeno del caporalato senza penalizzare in alcun modo le aziende agricole che si muovono nel perimetro della legalità, gravandole con ulteriori obblighi di periodicità ravvicinata. Del resto, ricorda che l'attività agricola riveste una specificità rispetto alle altre realtà produttive, poiché legata a fattori variabili di ordine ambientale e atmosferico, oltre alla deperibilità dei raccolti e delle dimensioni ridotte di molte aziende.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa alle preoccupazioni espresse nel corso del dibattito sul rischio di introduzione di ulteriori oneri burocratici legati alle comunicazioni con il sistema UNIEMENS per le aziende agricole.

Ritiene che il contrasto al caporalato debba avvenire con una valutazione accurata delle fattispecie, individuando anche i responsabili non immediatamente evidenti.

Il ministro POLETTI, alla luce delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, chiarisce che effettivamente le aziende, agricole e non, sono soggette ad una serie di attività di controllo che sono affidate a diversi soggetti. Si tratta di una problematica che il Dicastero del lavoro ha in parte affrontato con il riassetto dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi compiti.

Quanto alle comunicazioni UNIEMENS, osserva che il sistema dei controlli sulle imprese, agricole e non, deve presentare un tasso di omogeneità per consentire un intervento unitario. Occorre, peraltro, una attenta riflessione sul tema nel suo complesso, ivi incluso l'assetto e le modalità di tenuta del Libro unico del lavoro.

Relativamente alla rete del lavoro agricolo di qualità, si tratta di un sistema in fase di avvio, ferma restando l'esigenza di incoraggiare sistemi articolati anche sul territorio che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Osserva, infine, che il recente protocollo d'intesa sul contrasto al caporalato non intende essere una misura né sostitutiva né tantomeno dilatoria rispetto alla definizione di un intervento legislativo, di cui il Governo condivide l'urgenza e auspica una rapida approvazione.

Il ministro ORLANDO rileva che il fenomeno del caporalato si presenta da tempo con forme diverse nell'ambito delle dinamiche produttive: caporalato, lavoro nero e riduzione in schiavitù sono tutte fattispecie di estrema gravità, con la caratteristica comune di presupporre spesso un'organizzazione.

Fa presente che, nell'eventualità del coinvolgimento di vere e proprie organizzazioni criminali, occorre ricorrere anche agli ulteriori specifici mezzi di contrasto per i reati commessi con dette modalità. Richiama in proposito l'approfondimento sulle cosiddette "agromafie" svolto da una apposita

Commissione di studio, che ha evidenziato come le organizzazioni criminali siano connesse allo svolgimento di reati in tutta la materia agroambientale. In ogni caso, il tema del caporalato si riferisce oggi soprattutto alle imprese più che al soggetto singolo.

Conferma a sua volta il pieno appoggio dell'Esecutivo rispetto alla rapida definizione di un intervento normativo urgente sul caporalato.

Il presidente FORMIGONI avverte che con il dibattito odierno si considerano svolte la discussione generale e le repliche. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è già fissato per giovedì 9 giugno, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra il documento in titolo evidenziando preliminarmente che esso è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1 della legge n. 124 del 2015, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e che avvia il processo di attuazione relativo ai criteri direttivi di cui alla lettera *a)* della citata norma.

In particolare, specifica che l'oggetto del provvedimento concerne la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale.

Evidenzia che i richiamati criteri vanno inseriti nel contesto di riferimento delle scelte della legge di delega, volto ad assicurare sia unitarietà e contestualità dell'intervento, sia la realizzazione di risparmi di spesa, da poter anche reinvestire, non oltre la misura del 50 per cento, per le Forze di polizia.

Rileva che le parti di competenza della Commissione, presenti in modo cospicuo, hanno ad oggetto in particolare le disposizioni, contenute nei Capi III e IV, riguardanti il Corpo forestale, in relazione al suo assorbimento in altra Forza di polizia e al transito e inquadramento del relativo personale.

La scelta operata con lo schema in oggetto prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ritenuta in tal senso funzionalmente più idonea delle altre Forze di polizia svolgendo già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore dei contrasto agli illeciti ambientali e alle frodi alimentari, attraverso una capillare distribuzione sui territorio.

Ricorda che le disposizioni di ordine strutturale relative all'assorbimento del Corpo forestale sono oggetto del Capo III, negli articoli da 7 a 13.

Specifica che l'articolo 7 esplicita al comma 1 tale assorbimento nell'Arma dei carabinieri, con l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale, salvo la lotta contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento (assegnate al Corpo dei vigili del fuoco), ordine e sicurezza pubblica e contrastoallacriminalità organizzata in ambito interforze (assegnate alla Polizia di Stato), alcune competenze riservate alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione), e infine alcune competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, tutela degli alberi monumentali, certificazioni nell'ambito del controllo del commercio e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione).

Rileva che l'articolo 8 stabilisce i criteri che, volti a salvaguardare le professionalità esistenti e l'unitarietà delle funzioni, sovrintendono all'assorbimento del Corpo forestale e alla conseguente riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri, che si traducono nel passaggio al Comando generale

dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nella confluenza dell'organizzazione addestrativa e sportiva in quella omologa dell'Arma, nonché dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare. Sottolinea il riferimento, in tale opera di accorpamento, a una norma transitoria (articolo 18, comma 6) volta a garantire un processo graduale e progressivo riguardo alla soppressione e istituzione di comandi e strutture operative, assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma, finalizzata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, cui sovrintende un Comando unità per la tutela che, esclusi i compiti militari e di ordine e sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e della quale fanno parte, in base al comma 3, i Reparti con funzioni specialistiche per la tutela dell'ambiente e delle politiche agricole e alimentari.

L' articolo 9 dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, per il cui espletamento la disciplina degli aspetti organizzativi sarà affidata a un decreto interministeriale, con la previsione di un servizio antincendio boschivo articolato in strutture centrali e territoriali.

L'articolo 10 individua le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto già esposto in merito all'articolo 7, in riferimento al quale richiama altresì le attività, oggetto dell'articolo 11, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che vi provvederà mediante apposita struttura trasferita con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12 disciplina il trasferimento del personale del Corpo forestale conseguente all'attribuzione delle funzioni e attività di cui agli articoli precedenti, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unitàdettagliatamente indicate nell'allegata Tabella A.

Evidenzia che il trasferimento del personale dovrà avvenire in esito a un procedimento, delineato nei commi da 2 a 5, tendente a salvaguardare l'unitarietà e le professionalità esistenti, contemperando tali criteri con l'eventuale facoltà di optare per il transito in altre amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema. In via di sintesi, i passaggi del procedimento prevedono: un primo provvedimento del Capo del Corpo forestale che, in base a specifici criteri, individua l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente; nello stesso termine, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta; la possibilità per il personale, informato dell'assegnazione, di richiedere la destinazione ad altra amministrazione tra quelle previste nell'assorbimento o dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il provvedimento definitivo da parte del Capo del Corpo forestale di assegnazione alle amministrazioni di cui sopra; infine, il comma 6 prevede che, qualora al 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni nonsia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire altre forme di ricollocazione, assicurando tuttavia la compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali dellepubbliche amministrazioni.

I commi successivi dispongono sull'utilizzo e sul trasferimento delle risorse finanziarie in relazione alle diverse ipotesi previste concernenti le dotazioni organiche di personale.

L'articolo 13 dispone riguardo al trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale, affidando a successivi decreti ministeriali il compito della loro individuazione e delle relative modalità di trasferimento.

Il Capo IV (articoli da 14 a 17) detta la disciplina d'inquadramento del personale del Corpo forestale in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14 ha ad oggetto l'inquadramento nell'Arma dei carabinieri, rivestendo pertanto maggiore rilievo e complessità.

Le linee di tale inquadramento sono impostate, in un unico comma, tramite una serie capillare di modifiche alla normativa vigente, disciplinandone i singoli aspetti.

Le lettere da *a)* ad *e)* dettano disposizioni riguardo all'alimentazione del ruolo forestale per pubblico concorso, con la previsione, alle lettere da *f)* a *l),* di corsi di formazione e di specializzazione.

Le lettere da *m)* a *r)* stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale, mentre la lettera *t)* prevede l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salvo trasferimento su richiesta o per inidoneità.

Le lettere *u)* e *v)* dispongono sulle progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", mentre le lettere *aa)* e *bb)* hanno ad oggetto la determinazione annuale delle immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale e del personale da formare nelle specializzazioni.

Le lettere *ff), gg)* e *hh)* elencano le funzioni e mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e dei collaboratori, mentre la lettera *ii)* detta molteplici disposizioni volte a determinare la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, garantendo altresì la rappresentatività del personale transitato.

La lettera *mm)* inserisce tabelle contenenti le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato, riferite al solo regime transitorio e distinte per ruoli, mentre la lettera *oo)* prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione, per la nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

L'articolo 15 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di nuova istituzione, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento.

La disposizione fa rinvio alle tabelle A, B e C allegate in relazione, aventi ad oggetto rispettivamente l'ambito numerico delle unità di personale trasferito, l'individuazione dei ruoli speciali ad esaurimento nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo, la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" dei Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, come incrementata del personale transitato.

E' prevista l'applicazione, per il personale inquadrato nei ruoli speciali, della normativa vigente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco concernente stato giuridico, progressione di carriera e trattamento economico.

Segnala, al comma 4, per il personale transitato la conferma in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo.

L'articolo 16 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo della Guardia di finanza.

Il personale in oggetto è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale della Guardia di finanza, con l'eccezione dell'istituto dell'ausiliaria, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo e prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

La disposizione stabilisce che il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo modalità definite dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17, nel disciplinare l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nella Polizia di Stato, conferma le stesse linee delle precedenti disposizioni quanto a corrispondenza di ruoli e gradi, ad anzianità di servizio e ordine di ruolo, nonché alla previsione di un corso di aggiornamento professionale.

Segnala che all'interno del Capo V, contenente disposizioni transitorie e finali, sono presenti norme relative al passaggio di funzioni e personale dal Corpo forestale alle altre Forze citate.

In particolare, il comma 1 dispone il subentro dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Corpo forestale, mentre il comma 2, al fine di evitare incertezze applicative, tramite una norma di chiusura stabilisce che tutte le previsioni normative vigenti riferite al Corpo forestale devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate alle altre Forze ai sensi delle norme precedenti.

Il comma 3 dispone riguardo al subentro nei contratti relativi agli immobili già sedi del Corpo forestale, mentre il comma 6 prevede una disciplina transitoria riguardo all'istituzione e soppressione di enti e altre strutture dell'Arma dei carabinieri, in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale.

Il comma 8 dispone sulle funzioni di ispettore e agente fitosanitario, in capo al Corpo forestale, mentre i commi 9 e 10 hanno ad oggetto il personale tecnico del Corpo forestale non idoneo ai compiti d'istituto o comunque al servizio in una forza armata o di polizia; il comma 12 riguarda invece i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito.

Infine, rileva che il comma 16 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina relativa all'inquadramento del Capo del Corpo forestale, a decorrere dal gennaio 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di esperti sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2217

G/2217/1/9
STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,
premesso che:
secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;
più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso

ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a rivedere tempestivamente la disciplina che regolamenta i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

? ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

? ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

? a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni

previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9

FABBRI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la

competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale ? rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate ? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione

per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i

fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

? l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9

PUGLIA, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e)*, i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il supera mento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 01

01.1

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale)

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.".

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

? *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

1.1

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 6.000 euro".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «Modifica» *con la seguente*: «Modifiche».

1.2

DONNO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, al primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.500 a 5.000 euro"».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Modifica», *con la seguente*: «Modifiche».

1.3

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare dell'impresa che utilizza la manodopera reclutata o organizzata con le modalità illecite di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.";

b) al secondo comma, dopo la parola: "primo", sono aggiunte le seguenti: "e secondo"».

1.4

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la sussistenza presso l'azienda in cui viene prestata l'attività lavorativa di violazioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;"».

1.5

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto in fine il seguente:

"4) l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione di manodopera autorizzata."».

1.6

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-*bis*.1» *sostituire le parole:* «alla metà» *con le seguenti* «a due terzi».

1.7

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 603-*bis*.2», *con il seguente:*

«Art. 603-*bis*.2. - *(Confisca obbligatoria). ?* In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-*bis* nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. A tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter*.».

1.8

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.1», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 3 a 5 con i seguenti:

«Art. 3. - *(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca). ? 1.* All'articolo 12-*sexies,* comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-*bis*,";

b) dopo le parole: "648-*ter* del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 4. - *(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). ? 1.* Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinquies,* comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis,*";

b) all'articolo 25-*duodecies,* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 5. - *(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta). ? 1.* All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,", nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *primo periodo, dopo le parole:* «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», *aggiungere le seguenti:* «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

1.10

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile» *inserire le seguenti:* «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.11

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile,» *inserire le seguenti:* «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso, «603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile,» *inserire le seguenti:* «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.13

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2» *secondo periodo, dopo le parole:* «di cui il reo ha la disponibilità» *inserire le seguenti* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.14

DONNO

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «ha la disponibilità», *inserire le seguenti:* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.15

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-*bis*.2»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, secondo quanto disposto dall'articolo 600-*septies*».

1.16

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-*bis*.2»*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 603-*bis*.3.

(*Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*)

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis*, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

1.17

FABBRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 603-*ter* del codice penale, primo comma le parole: "nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" sono sostituite dalle seguenti: "il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nonché la revoca da tre mesi a due anni delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'attività lavorativa dell'autore del fatto."».

1.0.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito con il seguente:

"È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ne riceve la prestazione o il servizio, ospita una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al

prelievo di organi"».

1.0.2

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alla stessa pena soggiace il datare di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma"».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «*d.*1)»*, con il seguente:* «*d.*1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, e terzo comma ultimo periodo, del codice penale;».

Art. 3

3.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 3.**

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: "602", sono inserite le seguenti: "603-*bis*"*; dopo le parole:* "648-*ter* del codice penale"*, sono inserite le seguenti:* "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Art. 4

4.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c-bis)* per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter.* All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

4.2

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-*terdecies. ? (Delitti in materia di sfruttamento del lavoro). ? 1.* In relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, si applica all'ente, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sei mesi a un

anno"».

Art. 5

5.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 5.**

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602, 603-*bis*, nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "».

5.0.1

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: "in attesa dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I" sono inserite le seguenti parole: "Gli organi di vigilanza devono adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui verificano la sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis,* comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale."

2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma: "5-*ter*. Fermo restando il pagamento delle somme previste dai commi 4 lettera *c)* e 5 lettera *b)* è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza che lo ha emanato per il caso di verifica delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale: *a)* la regolarizzazione dei lavoratori; *b)* l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; *c)* il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."».

Art. 6

6.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli arti. 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c-bis)* essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori.

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro.

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*."».

6.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.";

b) dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori;

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro;

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."»;

c) alla lettera b)*, dopo il comma 1*-bis*, inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia dì cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e)*; *e)*a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'lNPS e dell'lNAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c-bis)* ed *c-quater)* del comma 1»;

d) dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di

congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

e) dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e";

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avete valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente fatto salvo quanto disposto dall'articolo10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

6.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto";

2) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis)* essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

6.4

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.5

PANIZZA, ZELLER

Al comma 1 lettera a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali» *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.6

CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.7

RUVOLO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* a)*, dopo le parole:* «condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato».

6.8

RUVOLO

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.9

FASIOLO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.10

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.11

AMIDEI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.12

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c-*ter)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.13

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del

lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.14

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.15

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera b)*, le parole:* "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.16

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.17

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis*. Al comma 1, lettera *b)* le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.18

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;"».

6.19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."»;

b) dopo la lettera *c),* aggiungere le seguenti:

«*c-bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera c-*bis)* del comma 1.»;

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a),* è aggiunta la seguente:

«*a-bis)* verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera c-*bis)* del comma 1"»;

c) alla lettera *e),* capoverso «4-*bis.*» sostituire le parole: «, lettere c-*bis)* e c-*ter)*, avvalendosi», con le seguenti: «, lettere a-*bis)*, c-*bis)* e c-*ter)*, avvalendosi del supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, e».

6.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.21

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.22

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.23

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis).* Al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.24

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.25

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI

MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.26

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato"».

6.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma "1-*bis*", sostituire le parole: "possono aderire", con la seguente: "aderiscono";

b) dopo il comma "1-*bis*", aggiungere il seguente:

"1-*ter.* Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure dì reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150"».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b)*, capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire»*, con la seguente:* «aderiscono».

6.29

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «1-*bis*»*, dopo le parole:* «lavoratori in agricoltura»*, inserire le seguenti:* «ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

6.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.31

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante

dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.32

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire le seguenti:*

«*b-bis)* I requisiti previsti al comma 1-*bis* vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1, lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1, lettera *e)*; *e)* a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d)* e *f)*. I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

b-ter) La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 1».

6.33

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «del Ministero dell'interno,»*, inserire le seguenti:* «dell'ANPAL,».

6.34

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «, dell'Ispettorato nazionale del lavoro»*, inserire le seguenti:* «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

6.35

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività».

6.36

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere

nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola"».

6.37

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis.* Al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.38

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.39

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.91

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "La partecipazione alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è estesa ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura Legalità- Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.41

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)*. 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"3-*bis)*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità.

Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

"3-*ter)*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1"».

6.42

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, dopo le parole:* «e ai dati che si renderanno disponibili»*, inserire le seguenti:* «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.43

RUVOLO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

6.44

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.45

CANDIANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.47

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.48

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.49

CANDIANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.51

PANIZZA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.52

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.53

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.54

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* « a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.55

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria,».

6.56

BERTUZZI, FASIOLO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, inserire le seguenti:* «nelle more della completa realizzazione della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate;».

6.57

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *sostituire le parole:* «, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.58

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adattamento del sistema UNIEMENS non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previsto per i lavoratori agricoli e ai relativi adempimenti, ivi compresi gli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modifiche e integrazioni.».

6.59

FABBRI

Al comma 1, lettera d), *dopo il capoverso* «*c-ter)*», *aggiungere il seguente:*

«*c-quater)* procede a monitoraggi costanti sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le imprese agricole, in relazione alle condizioni retributive dei lavoratori agricoli;».

6.60

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «*4-bis)*», *sopprimere le parole:* «delle informazioni in possesso».

6.61
BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.62
TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.63
CANDIANI
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.64
RUVOLO
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis*», *sopprimere le parole:* «a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola».

6.65
AMIDEI
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.66
PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.67
CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 1, lettera e), *capoverso* 4-*bis, sostituire le parole:* «può essere richiesta» *con le seguenti*: «è richiesta».

6.68
PUGLIA, DONNO
A comma 1, alla lettera e), *capoverso:* «4-*bis», sostituire le parole:* «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.» *con le seguenti:* «, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.»

6.69
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* 4-*bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*».

b) *dopo il capoverso:* «4-*bis*» *inserire il seguente:*

«4-*ter.* La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera c-*ter)*, svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta

collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali».

6.70

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* 4-*bis, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.71

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), *dopo il capoverso* «4-*bis», aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

6.72

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

6.73

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«e-bis» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.»

6.74

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.75

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente:* «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile."»

6.76

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis) al comma 6, dopo le parole:* "l'attività di vigilanza", *è inserita la seguente:* "prevalentemente"»

6.77

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le parole: "destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e"».

6.78

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

6.79

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il capoverso* «7-*bis*»*, con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

6.80

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il capoverso* «7-*bis*»*, con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.81

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera f)*, dopo il capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuovono campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative promosse dalla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al comma 4, lettere c-*bis)* e c-*ter)*».

6.82

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-*bis.* Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter.* Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.83

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis.* Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.84

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis* Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter)*, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome

e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo"».

6.85

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.86

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.87

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.88

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.89

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.90

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.0.1

BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Cooperative agricole senza terra*)

1. In caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative, anche al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, il locatore del fondo, o il committente, in caso di contratto di appalto, sono solidamente responsabili con il datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato.

2. Alla medesima responsabilità solidale di cui al comma 1 sono soggetti il locatore del fondo o l'appaltante in caso di cooperative non agricole esercenti attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta.

3. Le cooperative di cui ai commi 1 e 2, in caso di inizio di attività, integrano la denuncia aziendale con l'indicazione della data presunta di cessazione dell'attività stessa.

4. In caso di omessa indicazione della data di cessazione dell'attività di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 50.000 e la confisca del prodotto».

6.0.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. »

6.0.3

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(*Aziende agricole certificate*)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti miche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.6

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.8

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(*Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

6.0.9

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

6.0.10

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

Art. 7

7.1

DONNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»*, inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

b) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica»*, inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria».

7.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungi mento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore».

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali».

7.4

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

7.5

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

7.6

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, aziende agricole del territorio».

7.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

7.8

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulati a livello territoriale».

7.9

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

7.10

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle

Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1».

7.0.1

FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro*)

1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

3. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

c) ai processi di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

4. Nei rispettivi siti *internet*, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».

7.0.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Numero telefonico nazionale anticaporalato*)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Campagne informative*)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme».

7.0.4

AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

7.0.5

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo*)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;

b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

7.0.6

PUGLIA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'lNPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

7.0.7

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.8

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi é obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 7-*ter.*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo , ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f)* e *i),* sia stato ottenuto a fronte

dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: *a)* il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; *b)* il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; *c)* l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in

relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

l2-*quinquies*. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

l2-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma I2-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e del procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa".

Art. 7-*quater.*

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis.*

(*Tutela del lavoro e sanzioni*)

1. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

2. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinques* e *sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso é riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere *a)* e *b)*"».

7.0.9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Salvaguardia dei lavoratori migranti*)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «AI denunciante é riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».

7.0.10

AMIDEI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Disposizioni in materia di lavoro agricolo*)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

7.0.11

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

"*c-bis)* attività lavorative prestate presso aziende agricole, zootecniche e agroforestali, ivi comprese le attività complementari per l'elaborazione, confezionamento e trasporto dei prodotti"».

7.0.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

7.0.13

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).
Dà quindi la parola alla senatrice Parente, estensore del parere reso dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, su tale disegno di legge.

La senatrice PARENTE (*PD*) dà conto del parere della 11a Commissione, evidenziando anzitutto che detta posizione è stata trasfusa negli emendamenti a sua firma 1.11, 6.34 e 6.81.
Sottolinea che nel parere la Commissione si è soffermata soprattutto sugli articoli 1 e 6 del provvedimento, ovverosia su profili sanzionatori e dell'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Si è rappresentata l'esigenza di punire le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo e di favorire

una maggiore adesione alla Rete stessa.

Con riferimento specificamente all'articolo 1, si è sollecitata un'attenta valutazione degli effetti della confisca obbligatoria nell'ambito degli appalti e dell'edilizia. Relativamente all'articolo 6, sulle politiche attive del lavoro agricolo, si è auspicato il rafforzamento dei servizi di intermediazione nel lavoro, per far fronte alle varie tipologie di richiesta della manodopera anche stagionale e per brevi periodi.

Si è infine auspicata una misura di obbligatorietà dell'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inclusione nella relativa cabina di regia dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), oltre a un approfondimento del tema del costo del lavoro e delle cosiddette "paghe di piazza".

Ricorda infine che il parere della Commissione lavoro è stato espresso in esito a un'ampia mediazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Il presidente FORMIGONI, nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice GATTI (*PD*) illustra congiuntamente tutte le proposte emendative a sua firma.

Fa preliminarmente presente che gli emendamenti sono il frutto dell'ampio confronto che si è svolto in Commissione tra le forze politiche e i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.

I propri emendamenti 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12 (testo corretto) - pubblicato in allegato - 6.69 e 6.85 riguardano: la fattispecie incriminatrice dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale (intervenendo ad ampliarne la portata per renderla maggiormente aderente alle condotte da reprimere e ridefinendone le circostanze); la confisca dei beni; il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento. Inoltre, gli emendamenti riguardano la Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendone l'articolazione in sezioni territoriali, e l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

Auspica che dette proposte possano costituire un utile contributo al prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) ***Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente FORMIGONI ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è già fissato per domani giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)
(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di rappresentanti del settore ittico sulle problematiche della pesca in Liguria, e di rappresentanti dell'ENEA sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), sono state consegnate delle documentazioni chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2217

Art. 6

6.12 (testo corretto)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma;

c-*ter)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 189 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
189ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(2320) ***Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2290 (pubblicati in allegato).
Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/2290/7/9, nonché gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà per illustrati tutti gli ordini del giorno

e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che la relatrice Gatti ha presentato un nuovo emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2217 (pubblicato in allegato).

La relatrice GATTI (*PD*) illustra l'emendamento 6.100, facendo presente che esso risponde a esigenze di maggiore chiarezza e intelligibilità della proposta di modifica, nonché di tenere conto di taluni spunti contenuti in altri emendamenti relativi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, a firma di rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Esso include pertanto gli emendamenti a propria firma 6.12 (testo corretto), 6.64 e 6.85 e introduce ulteriori riformulazioni. Sottopone tale nuovo emendamento all'attenzione dei commissari e del rappresentante del Governo.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice 6.100 per giovedì 30 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***
(Esame e rinvio)

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso ha ad oggetto disposizioni destinate ai servizi di ristorazione collettiva, ed è ispirato dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione che, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, sia in grado di coniugare nel modo migliore le logiche economiche di mercato con quelle prioritarie della salute.

Specifica che l'iniziativa si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto, nello stile di vita quotidiano della società, una dimensione di tutta evidenza e rilevanza, che coinvolge un numero sempre crescente di individui, in ambito singolo e familiare, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica.

In tale contesto, rileva come la ristorazione collettiva, proprio in considerazione della dimensione dei pasti prodotta, possa rivelarsi uno straordinario strumento in grado di influenzare positivamente le scelte e le tendenze alimentari dei cittadini.

Il rilievo della funzione nutrizionale della ristorazione nell'ottica di una sana alimentazione risulta confermato dalle linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute per la ristorazione scolastica, le cui indicazioni, volte a facilitare sin dall?infanzia l?adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute, non sempre trovano applicazione reale a causa delle persistenti forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Nel quadro delineato, evidenzia come la ristorazione collettiva sia parte integrante della filiera agroalimentare, e che, come tale, possa sia contribuire a una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, sia costituire uno sbocco importante per il mondo produttivo attraverso una adeguata offerta di produzioni locali.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge. L'articolo 1, nel delineare le finalità, stabilisce il rispetto della normativa dell?Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L?articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L?articolo 4 affida al Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l?educazione alimentare definendo princìpi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell?ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono previste norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione, con particolare rilievo per l'obbligo di selezione in base criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti, elencati alle singole lettere del comma 5, tra i quali riveste rilevanza anche l?attività di monitoraggio sui servizi offerti, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria.

L'articolo 6 dispone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all?Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, rileva che l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all?articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il presidente FORMIGONI propone di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire tale importante

materia, incontrando anzitutto i Comandi Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e Politiche Agricole e Alimentari e la Guardia di finanza.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Utilitalia e Federmetano sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2290

G/2290/1/9
PUPPATO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;
la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegi la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;
si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;
premesso altresì che:

l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di Tavolo permanente di coordinamento ? le cui funzioni sono integrate all'articolo 8 del disegno di legge, misure atte a rendere obbligatorie le forme di donazione e di valorizzazione secondo un ordine che rispetti la priorità del consumo umano, l'alimentazione animale, l'utilizzazione per il *compost* agricolo, valorizzazione energetica per la produzione di biogas, nonché, al fine di favorirne la diffusione, misure incentivanti, anche attraverso incentivi fiscali tramite credito di imposta, e misure sanzionatorie per le violazioni;

ad elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

G/2290/2/9

GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che

possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

G/2290/3/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo in quanto Ministero chiaramente competente su queste tematiche.

G/2290/4/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari

da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la ridistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

G/2290/5/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

a riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantirne la qualità, sicurezza ed

efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione (disegno di legge n. 2617-B);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole, favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che, riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali;

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti e che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della citata Delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

G/2290/6/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

G/2290/7/9

DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi;

in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;

è ormai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale di scarsa qualità che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale, quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane sono utilizzate per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle bio diversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibile a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, che portano tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso e così via e che sono presenti in tantissimi prodotti, soprattutto nei prodotti dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, cracker;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini soprattutto, abusano di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite: la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese sulle etichette dei prodotti alimentari che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuti in tal senso, ad esempio in Francia su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.

G/2290/8/9

MORONESE, SERRA, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna

delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

ad avviare apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

Art. 1

1.1

CANDIANI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «farmaceutici».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

all'articolo 13, capoverso «Art. 1»*, sopprimere le parole:* «di prodotti farmaceutici»;

alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;

sopprimere l'articolo 15;

all'articolo 16, comma 5, lettera a)*, sopprimere il numero 1);*

al comma 6, lettera a)*, sopprimere le parole:* «i prodotti farmaceutici nonché»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;

al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;

al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».

1.2

PUPPATO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano» *con le seguenti:* «destinandole, in ordine di priorità, al consumo umano, all'alimentazione animale, all'utilizzazione per il *compost* agricolo, alla valorizzazione energetica per la produzione di biogas».

1.3

DONNO

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole da:* «nonché»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».

1.4

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».

Art. 2

2.1

DONNO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «degli alimenti» *con le seguenti:* «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».

2.2

DONNO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «degli alimenti»*, con le seguenti:* «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».

2.3

DONNO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «enti privati»*, inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

2.4

MANDELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* "eccedenze alimentari": i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa delle fluttuazioni di mercato».

2.5

DONNO

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, le parole:* «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».

Art. 3

3.1

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

3.2

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *nella rubrica, dopo la parola:* «Riduzione»*, aggiungere le seguenti:* «o incremento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa agli operatori della grande distribuzione organizzata che non hanno provveduto alla stipula degli accordi o convenzioni con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*.».

3.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

3.4

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.5

MORONESE, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» *con la seguente:* «cedono».

3.6

PUPPATO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» *con le seguenti:* «devono cedere».

3.7

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con le seguenti:* «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

3.8

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con le seguenti:* «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.9

DONNO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».

3.10

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del settore alimentare stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.

1-*ter*. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000».

3.11

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, sono tenuti ad organizzare il conferimento gratuito ai soggetti donatari di cui al comma 1 dei prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana e animale e nel rispetto del tempo utile di consumo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, garantendo in ogni caso, prima del conferimento, il processo speciale di congelamento per gli alimenti a maggiore deperibilità».

3.12

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «o, nel caso i soggetti donatori siano associazioni di giovani o di anziani, collettivi studenteschi, centri civici e sociali che ne facciano richiesta, queste hanno l'obbligo di distribuirli attraverso le proprie mense o in occasione di cene popolari».

3.13

GRANAIOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

3.14

DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» *con le seguenti:* «all'alimentazione umana degli indigenti».

3.15

DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» *inserire le seguenti:* «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».

3.16

PUPPATO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o alla trasformazione energetica per la produzione di biogas».

3.17

DONNO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

3.18

MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

3.19

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.20

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.21

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.22

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16

euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

3.23

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.24

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.25

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.26

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni

per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, co modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.27

MORONESE, DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata "economia circolare", ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

3.28

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

Art. 4

4.1

CANDIANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».

Art. 5

5.1

DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

Art. 6

6.1

MORONESE, DONNO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» *aggiungere la seguente:* «tempestiva».

6.2

DONNO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati»*, inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

6.0.1

MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

Art. 7

7.1

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

Art. 8

8.1

DONNO

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» *con le seguenti:* «distribuzione delle eccedenze alimentari».

8.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatari, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

8.3

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, infine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari, anche sperimentando in ambito comunale l'obbligatorietà per tutti gli esercizi di distribuzione di alimenti di collocare a fine esercizio all'interno di un sacchetto stagno *ad hoc*, tutte le rimanenze alimentari della giornata, a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini che si impegnino a riutilizzarle».

8.4

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

8.5

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«*6-bis)* attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

8.6

GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente: «b)* il Tavolo è composto da:

1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero della salute;

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;

8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;

11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;

15) un rappresentante della cooperazione agricola;

16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

8.7

DONNO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 8).*

8.8

BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 15) aggiungere i seguenti:*

«16) un rappresentate designato dalla Federazione Ordine farmacisti italiani (FOFI);

17) un rappresentante designato dal terzo settore».

8.9

GRANAIOLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le

attività decise in sede di riunione plenaria».

8.0.1

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

Art. 9

9.1

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.2

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.3

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie"».

9.4

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute"».

9.5

GRANAIOLA

Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» *con le seguenti:* «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».

9.6

DONNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».

9.7

GRANAIOLA

Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» *inserire le seguenti:* «, comprese le mense scolastiche e aziendali,».

9.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

9.9

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della grande distribuzione, le regioni stipulano accordi o protocolli d'intesa con le aziende del settore per consentire la vendita di prodotti prossimi alla scadenza con sconti pari ad una percentuale almeno del 50 per cento».

9.10

CANDIANI

Al comma 5 sostituire le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

9.11

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 5, dopo la parola: «promuove», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dall'anno 2017,»;

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*.

5-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;";

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;";

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.».

al comma 6, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 5», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

9.12

MORONESE, DONNO

Al comma 5 dopo le parole: «produzione alimentare ecosostenibile,» *inserire le seguenti:* «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.».

9.13

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative

istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», *con le seguenti:* «2, 3, 5 e 5-*bis*».

9.14

PUPPATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli operatori del settore alimentare adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale relativamente alla prevenzione dello spreco alimentare.».

9.15

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

b) destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne informative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.

6-*ter*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

Art. 10

10.1

CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».

10.2

PUPPATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che siano dotati di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti cosiddetti sistemi.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.3

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di destinare una maggiore quantità di eccedenze alimentari a favore delle mense per le persone indigenti e le fasce deboli della società, lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche avviene unicamente su richiesta degli alunni previo assenso dei genitori, delle famiglie degli stessi o dei docenti.».

10.4

DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "oli vegetali" sono aggiunte le seguenti: "di palma e grassi vegetali idrogenati,".».

Art. 11

11.1

DONNO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» *con le seguenti:* «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

11.2

MORONESE, DONNO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole da: «1 milione di euro», *fino a:* «e 2018,» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

dopo le parole: «o facilmente riciclabili,», *inserire le seguenti:* «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:

sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «5 milioni»;

dopo le parole: «per gli anni 2017 e 2018,» *inserire le seguenti:* «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

11.3

CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.4

CANDIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

11.5

CANDIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».

11.6

GRANAIOLA

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelflife* dei prodotti alimentari» *con le seguenti:* «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;

dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» *inserire le seguenti:* «nel campo della lotta allo spreco alimentare».

11.7

DONNO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», *inserire le seguenti:* «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».

11.8

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» *inserire le seguenti:* «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle *App* e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari,».

11.9

DONNO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».

11.10

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

Art. 13

13.1

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, dopo le parole:* «Gli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.2

MORONESE, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, dopo le parole:* «Gli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.3

GRANAIOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, sostituire le parole:* «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» *con il seguente:* «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».

13.0.1

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Destinazione di eccedenze alimentari alle mense sociali)

1. In occasione di eventi in luogo pubblico e pubbliche manifestazioni le eccedenze dei prodotti alimentari sono destinate alle mense sociali del territorio o comunque alle associazioni del terzo settore per destinarle alle persone indigenti, a coloro che ne hanno bisogno e/o all'alimentazione animale».

Art. 14

14.1

MORONESE, DONNO

Al comma 1, dopo la parola: «privati» *inserire le seguenti:* «o da enti pubblici senza scopo di lucro».

Art. 15

15.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

15.3

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

15.4

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 15 con i seguenti:

«Art. 15. ? *(Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS) ? 1*. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ?1*. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma l, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costituitivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione".

Art. 15-*bis*. *? 1*. Alle ONLUS di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio

prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

15.5

BIANCONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 15. ? *(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali) ? 1*. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Art. 157. ? *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ? 1*. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma l, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi l e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione.

Art. 15-*bis*. *? (Modalità di utilizzo dei medicinali da parte delle ONLUS) ? 1*. Alle ONLUS di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e collaborazione all'attività della ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare rifermento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.».

15.7

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici ? farmaci e dispositivi medici ? non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata

qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

15.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Al comma l, lettera b), *capoverso «1-bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «di utilità sociale (ONLUS)» *inserire le seguenti*: «che prevedano espressamente nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,».

15.9

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «l-*bis*»*, primo periodo,dopo le parole:* «a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», *inserire le seguenti:* «prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il SSN nelle attività di raccolta,».

15.10

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «l-*bis*», *al primo periodo, sopprimere le parole da:* «con esclusione dei medicinali» *fino a:* «strutture ospedaliere».

15.11

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*», *al terzo periodo, sostituire la parola:* «sanitario», *con le seguenti:* «farmacista, anche volontario».

15.12

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*» *terzo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» *con le seguenti:* «nei casi previsti dalla normativa vigente».

15.13

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera b), *al copoverso 1-bis*, *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».

15.14

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*», *dopo ilterzo periodo, inserire il seguente:* «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

Art. 16

16.1

GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» *con le seguenti:* «non sia superiore a 10.000 euro».

16.2

DONNO

Al comma 5, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le*

seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.3

MORONESE, DONNO

Al comma 5, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti*: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.4

DONNO

Al comma 5, lettera b), *capoverso 4, dopo le parole:* «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» *inserire le seguenti:* «e ad indicarne la quantità,».

16.5

DIRINDIN, GRANAIOLA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «e i prodotti farmaceutici»;

nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».

16.6

DONNO

Al comma 6, lettera b), *dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.7

MORONESE, DONNO

Al comma 6, lettera b), *dopo le parole:* «agli enti privati» *aggiungere le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

Art. 17

17.1

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» *inserire la seguente:* «piccolo» *e dopo la parola:* «donazione» *aggiungere il seguente periodo:* «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestiari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma l, o ad altri cittadini attraverso le *App* e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».

17.2

AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«l-*bis*. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatari».

17.0.1

PUPPATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Sanzioni)

1. Gli operatori del settore alimentare che rendano dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione».

Art. 18

18.0.1

MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.2

MORONESE, SERRA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Servizi mensa nelle scuole)

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.3

MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2217
Art. 6

6.100
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 6**

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno

disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter),* utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.

4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter),* svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate»."

1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-02878 del senatore Cardiello sulle nomine degli addetti al contratto disciplinare delle corse al trotto.

Evidenzia che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta ponendo in essere tutte le attività necessarie a definire il procedimento per l'adozione del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dall'Amministrazione ai sensi dell?articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e successive modificazioni, istituito con decreto ministeriale n. 11930 del 23 febbraio 2015.

Conformemente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale, per tutelare al meglio gli iscritti nei preesistenti elenchi degli addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, è stata richiesta a tutti, la presentazione della domanda per l?iscrizione al Registro.

Ricorda che con il decreto si prevedono, tra l?altro, espressamente, oltre al completamento di corsi precedentemente avviati, una serie di procedure di formazione di figure polivalenti, il cui superamento costituisce titolo per l'iscrizione. Nelle more dell?adozione del Registro, la disciplina transitoria

prevede che gli incarichi vengano conferiti ai soggetti iscritti nell?elenco di cui alla suddetta deliberazione.

Segnala che con apposito decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, in coerenza con il nuovo Registro, il Ministero ha modificato la composizione delle Direzioni corse, al fine di garantire la regolarità delle competizioni, così migliorando le attività di disciplina e vigilanza.

Fa presente che i soggetti iscritti nell?elenco adottato sono coloro che hanno deciso di non prendere parte alle procedure di formazione a loro riservate dal Ministero. Infatti, il Dicastero ha provveduto a nominare i soggetti iscritti nel predetto elenco UNIRE che, avendo superato i previsti percorsi di formazione di figure polivalenti, possono esercitare più qualifiche ricomprese negli elenchi UNIRE degli addetti al controllo e disciplina delle corse, conformemente alle nuove disposizioni che regolamentano la composizione delle Direzioni corse.

Tali interventi hanno consentito di ridurre l?entità complessiva delle indennità erogate per giornata di corse e delle relative spese di trasferta, in quanto proprio il ricorso a figure polivalenti consente all?Amministrazione di utilizzare maggiormente gli addetti presenti *in loco*, e di distribuire nei vari ippodromi, in modo più omogeneo rispetto al passato, le figure previste dai Regolamenti delle corse.

Il senatore CARDIELLO (*FI-PdL XVII*) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario Castiglione, poiché segnala la permanenza da più mesi di una condizione discriminatoria nei confronti di circa dieci lavoratori con mansioni di *starter* delle corse ippiche, in precedenza qualificati funzionari di gara. Reputa indispensabile chiarire in proposito quali siano le motivazioni dell'esclusione dalle nomine degli addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto di tali soggetti, che non percepiscono alcuna indennità e che si sono rivolti all'autorità giudiziaria per segnalare tale circostanza.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FORMIGONI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 della relatrice Gatti (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Informa inoltre che la relatrice Gatti ha presentato le riformulazioni di emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2), 2.1 (testo 2); la relatrice ha altresì ritirato l'emendamento 1.16 e ha presentato il nuovo emendamento aggiuntivo 1.0.100 (anch'essi pubblicati in allegato).

Tali riformulazioni e il nuovo emendamento fanno seguito al parere reso sul testo ed emendamenti

dalla Commissione giustizia.

Nessuno chiedendo la fissazione di un termine per i subemendamenti, il presidente FORMIGONI avverte che tali proposte saranno immediatamente inviate alle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) ***Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente FORMIGONI comunica che sono state presentate le riformulazioni di emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 3.7 (testo 2) (pubblicati in allegato) e li dà per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2217

Art. 1

01.1 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale)

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di

sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

? *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

1.6 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-*bis*.1» *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1.».

1.13 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2» *dopo le parole:* «sempre obbligatoria» *inserire le seguenti:* «, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» *e dopo le parole:* «di cui il reo ha la disponibilità» *inserire le seguenti* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.0.100

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

« Art. 1-*bis.*

(*Controllo giudiziario dell'azienda*

e rimozione delle condizioni di sfruttamento)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Art. 2

2.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «*d.*1)»*, con il seguente:* «*d.*1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma del codice penale;».

Art. 6

6.100/1

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/2

PANIZZA, ZELLER, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), *numero 1), apportare le seguenti modificazioni :*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a)*, sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali»

6.100/3

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso* «*a)*» *sopprimere le seguenti parole:* «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso* «*a)*» *, sopprimere le seguenti*

parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/5

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso* «b)»*, sostituire le parole:* «violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» *con le seguenti:* «violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale,».

6.100/6

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire il capoverso* «*c-bis*» *con il seguente:*

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

6.100/7

BERTUZZI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole:* «non essere controllate o collegate»*, inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,».

6.100/8

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole:* «non essere controllate o collegate»*, inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,».

6.100/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, numero 3), dopo il capoverso* «*c-ter)*»*, inserire il seguente:*

«*c-quater)* rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*.»;

b) *alla lettera* b)*, dopo il capoverso* «1-*bis*.»*, inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma l, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma l, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e)*; *e)* a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis)* e *c-quater)*. I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino

a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-quater)* del comma 1»;

c) *dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricola di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) *dopo lo lettera* e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.";»

6.100/10

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), dopo il capoverso «c-ter)*, *aggiungere il seguente:*

«*c-quater)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

6.100/11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.100/12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire»*, con la seguente:* «aderiscono».

b) *dopo il capoverso* «1-*bis*» *, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* AI fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma l-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:»

6.100/13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, nel capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire»*, con la seguente:* «aderiscono».

6.100/14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* AI fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma l-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/15

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/16

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

6.100/17

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo le parole "tre rappresentanti dei lavoratori" sono sostituite dalle parole "quattro rappresentanti dei lavoratori" e, dopo le parole "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.100/18

DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonchè un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.100/19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis)* del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: "*a-bis)* verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* del comma 1;"»;

b) *alla lettera* e), *capoverso* «4-*bis*.», *sostituire le parole da:* «, lettere *c-bis)* e *c-ter)*,», *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «, lettere *a-bis)*, *c-bis)* e *c-ter)*, utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter* e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

6.100/20

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *dopo le parole:* «e ai dati che si renderanno disponibili», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.100/21

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/22

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/23

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sopprimere le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/24

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *d)*, capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

2) sopprimere il comma 2.

6.100/25

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» *con le seguenti:* «. a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/26

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/27

PANIZZA, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/28

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/29

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.100/30

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.100/31

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, capoverso «*c-bis)*», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria,».

6.100/32

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *sostituire le parole:* «, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.100/33

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *alcapoverso* «4-*bis*.», *premettere il seguente:* «4.1.

L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/34

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis*.», *sopprimere le parole:* «al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio».

6.100/35

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *alcapoverso* «4-*bis*.», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

6.100/36

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* «4-*bis*.», *inserire il seguente:* «4-*bis* .1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/37

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e)*, sostituire il capoverso «4-ter.*», *con i seguenti:* «4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*ter*.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter)*, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo».

6.100/38

CATALFO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*ter*», *al primo periodo sostituire le parole:* «a cui possono aderire i soggetti», *con le seguenti:* «a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

6.100/39

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».

6.100/40

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo lo lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

6.100/41

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

6.100/42

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera f), *sostituire il capoverso* «7-*bis*» *con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.100/43

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/44

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma l, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/45

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo. anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/46

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/47

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.100/48

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017» *con le seguenti:* «gennaio 2018».

6.100/49

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017», *con le seguenti:* «gennaio 2018».

6.100/50

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.», *con le seguenti:* «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/51
PANIZZA
All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.» *con le eseguenti:* «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/52
DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
All'emendamento 6.1 00, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 6**

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";
d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:
«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter),* utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter),* svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.
4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»;
f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate»."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2290

Art. 3

3.1 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

3.2 (testo 2)

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *nella rubrica, dopo la parola:* «Riduzione»*, aggiungere le seguenti:* «o incremento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa alle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i cui esercenti non hanno provveduto alla stipula degli accordi con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-*bis.*».

3.3 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3.7 (testo 2)

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con le seguenti:* «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti della struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 192 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2217, già illustrati nella seduta del 22 giugno scorso.

La relatrice GATTI (*PD*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.
Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2217/1/9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso

suggerito dal rappresentante del Governo.

Fa peraltro presente che la problematica della disciplina dei *voucher* per il lavoro agricolo, oggetto del primo impegno, riveste per la propria parte politica un rilievo decisivo e preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di indirizzo sul punto per l'esame da parte dell'Assemblea, auspicandone sin d'ora una positiva valutazione da parte dell'Esecutivo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/1/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2217/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2217/2/9.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/2/9 (testo 2) (pubblicato in allegato). Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/3/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/3/9 (testo 2) (pubblicato in allegato). Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/4/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/4/9 (testo 2) (pubblicato in allegato). Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/5/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/5/9 (testo 2) (pubblicato in allegato). Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/6/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/6/9 (testo 2) (pubblicato in allegato). Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/7/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/7/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).
Accoglie altresì l'ordine del giorno G/2217/8/9(pubblicato in allegato).
Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/9/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/9/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).
Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/10/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie infine l'ordine del giorno G/2217/10/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione odierna dell'Associazione italiana sementi (Assosementi) sull'affare assegnato n. 591 (Nuove tecnologie in agricoltura) è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2217

G/2217/1/9 (testo 2)
STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a favorire l'attuazione di politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

? a favorire l'attuazione di politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad attuare le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 relative ai lavoratori agricoli stagionali attraverso l'adozione di misure idonee a contemperare nel modo più efficace l'interesse alla semplificazione degli adempimenti con le finalità prevenzionali degli obblighi di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? a valutare l'utilità di prevedere l'elaborazione, da parte dei soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche, di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), anche al fine di orientare l'attività di indagine ispettiva.

G/2217/1/9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai

fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a rivedere tempestivamente la disciplina che regolamenta i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

? ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

? ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

? a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la

non punibilità della vittima;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9 (testo 2)

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del

lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale ? rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate ? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m)*, del decreto

legislativo n. 149 del 2015;

effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;

valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/2/9

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con

il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale ? rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate ? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente, la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere, nei limiti delle sue competenze, gli interventi necessari a favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che

svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure per la tracciabilità degli importi retributivi.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

? l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e)*, i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura utile a valorizzare gli indici di congruità occupazionale.

G/2217/7/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e)*, i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati,

anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il supera mento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (nott.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
197ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che la Commissione bilancio ha reso parere sul testo e sugli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 7.0.7 e 1.0.100, sui quali il parere è sospeso.
Avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (*PD*) sollecita l'approvazione degli emendamenti a propria firma 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.13 (testo 2) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti l'emendamento 01.1 (testo 2).

La Commissione approva.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 (testo 2)è approvato.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Posto ai voti, l'emendamento 1.13 (testo 2)è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) chiede ragguagli circa il parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.10, finalizzato a tener conto delle esigenze del sistema imprenditoriale.

La relatrice GATTI (*PD*) chiarisce che il proprio parere contrario è motivato da una formulazione della proposta che non risulta sufficientemente chiara nell'individuare modifiche al sistema delle confische, ulteriori rispetto a quanto stabilito dall'emendamento 1.13 (testo 2) testé approvato e prefigura un intervento ultroneo.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce a sua volta il parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.10, riservandosi peraltro di riproporre la problematica oggetto dello stesso per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.11, riservandosi a sua volta di presentare un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ritira l'emendamento 1.12, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 1.14 è assorbito dall'emendamento già approvato 1.13 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.15.

Il presidente FORMIGONI ricorda che l'emendamento 1.16 è già stato ritirato dalla relatrice.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 1.17.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 1.0.2 è assorbito dall'approvato emendamento 01.1 (testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 1.0.100, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2, ovverosia l'emendamento 2.1 (testo 2).

La relatrice GATTI (*PD*) sollecita l'approvazione della proposta 2.1 (testo 2), a sua firma.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 (testo 2) è approvato**.**

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 3, ovverosia l'emendamento 3.1.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario e il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2, e il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono respinti.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5 e dell'emendamento aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 5.0.1.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 5.0.1, nonché al successivo emendamento 7.0.11, ritira entrambe le proposte trasformandole nell'ordine del giorno G/2217/100/9

(pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/100/9.

Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.100 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti 6.100/7 e 6.100/8, nonché sugli identici subemendamenti 6.100/48 e 6.100/49. Il parere è contrario su tutti gli altri subemendamenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.100/1 a sua firma, volto a fornire ulteriori elementi di chiarezza rispetto ai requisiti di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice GATTI (*PD*) e il vice ministro OLIVERO ribadiscono il parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici subemendamenti 6.100/1 e 6.100/2.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici subemendamenti 6.100/3 e 6.100/4.

Con successive votazioni sono respinti i subemendamenti 6.100/5 e 6.100/6.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici subemendamenti 6.100/7 e 6.100/8.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/9, 6.100/10, 6.100/11, 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/15 e 6.100/16.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) ritira il subemendamento 6.100/17.

La relatrice GATTI (*PD*) preannuncia che sulla materia della composizione della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/18, 6.100/19 e 6.100/20.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/21, 6.100/22 e 6.100/23.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 6.100/24.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/25 (a cui aggiunge la firma il senatore RUVOLO (*AL-A*)), 6.100/26, 6.100/27 e 6.100/28.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/29, 6.100/30, 6.100/31, 6.100/32, 6.100/33, 6.100/34, 6.100/35, 6.100/36, 6.100/37, 6.100/38, 6.100/39, 6.100/40, 6.100/41 (a cui aggiunge la firma il senatore CANDIANI (*LN-Aut*)), 6.100/42, 6.100/43 e 6.100/44.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici subemendamenti 6.100/45 e 6.100/46.

Con successiva votazione è respinto il subemendamento 6.100/47.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli identici subemendamenti 6.100/48 e 6.100/49.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) aggiunge la firma al subemendamento 6.100/50.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 6.100/51, identico al subemendamento 6.100/50.

Posto ai voti, il subemendamento 6.100/50 è respinto.

Con successiva votazione è altresì respinto il subemendamento 6.100/52.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.100,così come subemendato.

Il presidente FORMIGONI avverte che con l'approvazione dell'emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6, sono preclusi tutti gli emendamenti modificativi dell'articolo medesimo, dall'emendamento 6.1 fino all'emendamento 6.90.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

La relatrice GATTI (*PD*) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 6.0.1 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2217/102/9 (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/102/9.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 è respinto.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la firma agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.0.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La relatrice GATTI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.8, 7.10 e 7.0.7. Invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 7.0.1 e invita altresì al ritiro dell'emendamento 7.0.2. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme alla relatrice.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, gli identici emendamenti 7.4 e 7.5, nonché gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.8.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.9.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.10.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 7.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2217/103/9 (pubblicato in allegato), cui aggiunge la firma la senatrice FASIOLO (*PD*).

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/103/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) non accedendo all'invito al ritiro della relatrice, insiste per la votazione dell'emendamento 7.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 7.0.7, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.8, 7.0.9 e 7.0.10.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.12 e 7.0.13.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa notare criticamente come pochissime proposte emendative dei Gruppi di opposizione abbiano ricevuto una valutazione favorevole da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. Sarebbe stato a suo avviso preferibile su un tema tanto importante e

delicato, creare le condizioni per una più ampia convergenza politica, anche mediante una tempistica di esame che consentisse un maggiore approfondimento delle proposte emendative.

Al fine di rimarcare tale posizione politica, preannuncia che, pur non opponendosi al provvedimento, non parteciperà alla prossima seduta della Commissione e, pertanto, non prenderà parte alla votazione del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva a sua volta come da parte del proprio Gruppo parlamentare non vi siano preclusioni pregiudiziali rispetto alla necessità di intervenire su di una tematica, quale quella del caporalato, che genera un preoccupante allarme sociale. Tuttavia, modalità e tempi di esame degli emendamenti più ampi avrebbero a suo avviso consentito un migliore confronto politico.

La senatrice DONNO (*M5S*) prende atto dell'impegno profuso dalla relatrice, segnalando peraltro a sua volta come da parte delle forze politiche di maggioranza si sarebbe potuta evidenziare una maggiore apertura nei confronti delle istanze fatte proprie dai Gruppi di opposizione rispetto alle cui proposte, invece, si è registrata una sostanziale chiusura.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) rileva come l'esame dei provvedimenti in materia di caporalato presenti una particolare complessità perché coinvolge numerose e diverse problematiche e competenze. Il dato sottostante è peraltro costituito dall'urgenza di intervenire rispetto a un grave fenomeno e auspica pertanto che in seno alla Commissione possa verificarsi un ampio consenso.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva la difficoltà di mediare tra le istanze di tutti i soggetti coinvolti nell'affrontare il delicato tema del contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. L'impianto normativo iniziale prefigurato dal Governo è stato modificato da parte della Commissione, apportando correttivi. Reputa peraltro che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti, tenendo anche conto delle proposte dei Gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in Assemblea, onde creare le condizioni per una convergenza politica ampia.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) osserva come gli emendamenti predisposti dalla relatrice tengano conto delle proposte emendative presentate dagli altri senatori di maggioranza e di opposizione, nonché del connesso disegno di legge n. 2119, tendendo ad individuare una linea di mediazione con i Dicasteri coinvolti. Anche i pareri espressi dalle Commissioni consultate sono stati tenuti in debito conto e sono stati a loro volto espressi anche con il contributo delle opposizioni.

Auspica, pertanto, che, in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea possa trovarsi una convergenza che renda evidente il concerto dell'attività svolta nella fase referente.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide i rilievi già svolti sulla complessità e delicatezza della materia del contrasto al grave fenomeno del caporalato. Auspica peraltro che sulla materia della Rete del lavoro agricolo di qualità possano individuarsi ulteriori margini di mediazione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

La relatrice GATTI (*PD*) osserva preliminarmente come la tempistica di esame degli emendamenti al provvedimento abbia dovuto necessariamente tenere conto della finalità di consentire l'esame da parte dell'Assemblea prima della sospensione estiva dei lavori, onde fornire un segnale anche in termini di deterrenza, essendo in corso l campagne di raccolta di numerosi prodotti ortofrutticoli.

Nel merito degli emendamenti a propria firma, assicura l'impegno profuso per tenere conto anche degli spunti rinvenienti dalle proposte emendative delle opposizioni nella sede primaria e nelle sedi consultive. Cionondimeno, assicura la propria disponibilità a valutare ulteriori modifiche che possano

perfezionare la normativa nel corso dell'esame da parte del Senato nel suo *plenum*.

Fa infine presente che su tutte le tematiche si sono succedute diverse riformulazioni e le ultime modifiche sono state testé introdotte con l'accoglimento di alcuni emendamenti e subemendamenti, anche relativamente all'articolo 6 sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il vice ministro OLIVERO prende atto delle osservazioni svolte nella seduta odierna e assicura preliminarmente la propria disponibilità ad una attenta valutazione di ulteriori proposte emendative per l'esame da parte dell'Assemblea.

La finalità perseguita dal Governo, prosegue l'oratore, è quella di introdurre una normativa omogenea, non sussistendo chiusure aprioristiche rispetto all'introduzione di modifiche proposte dai Gruppi parlamentari di opposizione. Anche la tempistica di esame degli emendamenti è stata determinata dalla finalità di procedere con sollecitudine, nell'imminenza della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Ribadisce, infine, che gli emendamenti sui quali ha espresso una valutazione positiva tengono conto anche degli emendamenti dei Gruppi di opposizione e auspica che l'Assemblea possa concludere l'esame in prima lettura sollecitamente, registrando un ampio consenso tra tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 21 luglio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2217

G/2217/1/9 (testo 2)
STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso

ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a favorire l'attuazione di politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

? a favorire l'attuazione di politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad attuare le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 relative ai lavoratori agricoli stagionali attraverso l'adozione di misure idonee a contemperare nel modo più efficace l'interesse alla semplificazione degli adempimenti con le finalità prevenzionali degli obblighi di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? a valutare l'utilità di prevedere l'elaborazione, da parte dei soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche, di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), anche al fine di orientare l'attività di indagine ispettiva.

G/2217/1/9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a rivedere tempestivamente la disciplina che regolamenta i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

? ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

? ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

? a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi

decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9 (testo 2)

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale ? rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate ? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 149 del 2015;

effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;

valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/2/9

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale ? rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate ? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente, la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere, nei limiti delle sue competenze, gli interventi necessari a favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il

lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure per la tracciabilità degli importi retributivi.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

? l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9 (testo 2)
PUGLIA, DONNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
per la lettera *e)*, i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;
considerato che:
talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,
impegna il Governo:
a valutare ogni misura utile a valorizzare gli indici di congruità occupazionale.

G/2217/7/9
PUGLIA, DONNO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
per la lettera *e)*, i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;
considerato che:
talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,
impegna il Governo:
a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:
a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;
b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il supera mento degli indici di congruità.

G/2217/8/9
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f)* del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

G/2217/100/9

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

la piaga del caporalato colpisce sia l'agricoltura sia l'edilizia e i servizi laddove è più frequente il ricorso a lavoratori occasionali - spesso stranieri irregolari - che devono sottostare a condizioni di lavoro disumane e di umiliante retribuzione, privi di copertura assicurativa e previdenziale e di qualsiasi tutela in materia di sicurezza;

tali condizioni di lavoro possono emergere soltanto attraverso un capillare controllo del territorio, con interventi rigorosi all'interno delle aziende, mediante ispezioni che consentano verifiche incrociate sulla regolarizzazione previdenziale-assicurativa e sull'effettiva applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

tale prerogativa di controllo viene assegnata al neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro che, pur assorbendo gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, deve occuparsi delle verifiche in materia di previdenza sociale e di assicurazione obbligatoria ma, per quanto concerne la sicurezza del lavoro, può farlo solo nelle materie che già erano di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro;

tra tali competenze non rientra la materia della sicurezza delle attività agricole, dove si annida ampiamente il lavoro irregolare, in violazione dei minimi diritti umani e dove paradossalmente i controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non potendosi occupare della sicurezza in agricoltura, necessitano quindi di un ulteriore coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL, così vanificando per il lavoro agricolo l'opportunità di aver istituto un'agenzia ispettiva nazionale;

considerato che:

risulta necessario modificare l'art. 13 comma 2 d.lgs. 81/08 al fine di estendere le competenze già assegnate agli ispettori del lavoro anche alle attività presso aziende agricole e alle attività strumentali e complementari alle stesse;
gli organi di vigilanza in forza dell'art. 14 d.lgs. 81/08 hanno la facoltà di emanare un provvedimento di sospensione dell'attività aziendale qualora riscontrino una presenza di almeno il 20 per cento di lavoratori irregolari o accertino gravi contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro ripetute nell'arco degli ultimi cinque anni;
generalmente, laddove si riscontrano fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura, molto spesso è riscontrabile anche il lavoro "nero", il cui accertamento consente di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
paradossalmente una misura sicuramente efficace, qual è la sospensione dell'attività aziendale fino alla regolarizzazione, non può applicarsi in presenza delle condizioni di sfruttamento estremo che caratterizzano oggi il caporalato;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire al fine di estendere le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alle attività lavorative agricole e a quelle strumentali e complementari;
a valutare l'opportunità di formulare proposte volte a dotare i preposti organi di vigilanza del potere di adottare provvedimenti cautelari nei confronti dell'attività imprenditoriale qualora, nel corso dell'attività di vigilanza, emerga con evidenza la sussistenza di condizioni di sfruttamento che possano configurare il reato di cui all'art. 603 bis del codice penale.

G/2217/102/9
BERTUZZI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,
premesso che:
come evidenziato anche nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge all'esame, lo sfruttamento del lavoro in agricoltura avviene oggi attraverso sistemi diversi dal passato; spesso, i lavoratori sono ingaggiati da persone fisiche o imprese che svolgono una vera e propria attività di intermediazione illecita di manodopera;
tali imprese intermediatrici sono in molti casi costituite in forma di cooperative "senza terra", che si costituiscono e sciolgono in tempi estremamente ridotti, e che, pur non operando in ambito agricolo, assumono i lavoratori destinati a svolgere attività agricola sui fondi di alcuni committenti, con la costituzione di rapporti fittizi di lavoro agricolo, sfruttamento di lavoratori e naturalmente nessun pagamento di contributi;
tenuti in considerazione il disposto dell'emendamento 6.0.1 presentato in Commissione Agricoltura, e l'esigenza di prevedere forme di responsabilità solidale del committente imprenditore e del datore di lavoro con appaltatori e subappaltatori, nonché del proprietario del fondo che lo concede in locazione per un periodo inferiore allo sviluppo di un ciclo biologico, al fine di scoraggiare l'impiego di lavoratori sfruttati e comunque di vedere corrisposti i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti;
impegna il Governo:
ad intervenire, anche sul piano normativo, al fine di disciplinare i casi di responsabilità solidale del committente imprenditore e del datore di lavoro nonché del proprietario del fondo con appaltatori, subappaltatori e locatari, soprattutto per periodi di affitto inferiori allo sviluppo di un ciclo biologico, in caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative.

G/2217/103/9
FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

i dati tratti dall'esperienza giudiziaria evidenziano la drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il cosiddetto caporalato;

ciò è favorito non solo dalla crisi economica in cui versa il nostro Paese, ma anche dal sempre più crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro;

si creano così le condizioni perché imprenditori senza scrupoli possano realizzare cospicui proventi illeciti che finiscono con l'alimentare un importante giro di affari, nella maggior parte dei casi gestito dalle organizzazioni criminali;

considerato che:

il provvedimento in esame mira a garantire una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto, partendo dall'attenzione al versante dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all'evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona;

lo stesso provvedimento è altresì volto a introdurre modifiche significative di diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico ed efficace tale fenomeno criminale nelle sue diverse manifestazioni;

impegna il Governo:

a sostenere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata a promuovere buone pratiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, tenendo conto della disciplina di recente approvata nel Regno Unito (2015), dal titolo "Modern Slavery Act", volta ad introdurre un obbligo dichiarativo di due diligence per le imprese che, contestualmente al deposito del bilancio di esercizio annuale, sono tenute a depositare una dichiarazione in cui sono registrate tutte le misure adottate nel corso dell'anno per garantire che nuove forme di lavoro nero e sfruttamento non abbiamo luogo nelle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle proprie filiere produttive, includendo informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche e processi di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

c) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

d) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro, misurata con opportuni indicatori;

e) alla formazione che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

Art. 1

01.1 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica dell'articolo 603-*bis* del codice penale)

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1*)* recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2*)* utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

? *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

01.1

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale)

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della

reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti..

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

? *al capoverso* «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? *al capoverso* «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

1.1

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 6.000 euro".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «Modifica» *con la seguente*: «Modifiche».

1.2

DONNO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, al primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.500 a 5.000 euro"».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Modifica», *con la seguente*: «Modifiche».

1.3

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare dell'impresa che utilizza la manodopera reclutata o organizzata con le modalità illecite di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.";

b) al secondo comma, dopo la parola: "primo", sono aggiunte le seguenti: "e secondo"».

1.4

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la sussistenza presso l'azienda in cui viene prestata l'attività lavorativa di violazioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;"».

1.5

FABBRI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto in fine il seguente:

"4) l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione di manodopera autorizzata."».

1.6 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-*bis*.1» *sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1.».

1.6

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-*bis*.1» *sostituire le parole:* «alla metà» *con le seguenti* «a due terzi».

1.7

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 603-*bis*.2», *con il seguente:*

«Art. 603-*bis*.2. - *(Confisca obbligatoria). ?* In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-*bis* nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. A tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter*.».

1.8

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.1», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 3 a 5 con i seguenti:

«Art. 3. - *(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di*

confisca). ? 1. All'articolo 12-*sexies,* comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-*bis*,";

b) dopo le parole: "648-*ter* del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 4. - *(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). ? 1.* Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinquies,* comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis,*";

b) all'articolo 25-*duodecies,* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 5. - *(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta). ? 1.* All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*," nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.13 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2» *dopo le parole:* «sempre obbligatoria» *inserire le seguenti:* «, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno,» *e dopo le parole:* «di cui il reo ha la disponibilità» *inserire le seguenti* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.13

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2» *secondo periodo, dopo le parole:* «di cui il reo ha la disponibilità» *inserire le seguenti* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *primo periodo, dopo le parole:* «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», *aggiungere le seguenti:* «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

1.10

DALLA TOR

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile» *inserire le seguenti:* «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.11

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile,» *inserire le seguenti:* «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui

esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso, «603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «Ove essa non sia possibile,» *inserire le seguenti:* «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.14

DONNO

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-*bis*.2», *secondo periodo, dopo le parole:* «ha la disponibilità», *inserire le seguenti:* «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.15

DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 603-*bis*.2»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, secondo quanto disposto dall'articolo 600-*septies*».

1.16

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-*bis*.2»*, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 603-*bis*.3.

(*Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*)

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis*, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

1.17

FABBRI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 603-*ter* del codice penale, primo comma le parole: "nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" sono sostituite dalle seguenti: "il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nonché la revoca da tre mesi a due anni delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'attività lavorativa dell'autore del fatto."».

1.0.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito con il seguente:

"È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ne riceve la prestazione o il servizio, ospita una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi"».

1.0.2

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alla stessa pena soggiace il datare di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma"».

1.0.100

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

« Art. 1-*bis.*

(*Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento*)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Art. 2

2.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «*d.*1)»*, con il seguente:* «*d.*1) delitti di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, del codice penale;».

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «*d.*1)»*, con il seguente:* «*d.*1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, e terzo comma ultimo periodo, del codice penale;».

Art. 3

3.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 3.**

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: "602", sono inserite le seguenti: "603-*bis*"*; dopo le parole:* "648-*ter* del codice penale"*, sono inserite le seguenti:* "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Art. 4

4.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c-bis)* per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter.* All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

4.2

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-*terdecies. ? (Delitti in materia di sfruttamento del lavoro). ? 1.* In relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, si applica all'ente, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sei mesi a un anno"».

Art. 5

5.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 5.**

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602, 603-*bis*, nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, "».

5.0.1

FABBRI, BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: "in attesa dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I" sono inserite le seguenti parole: "Gli organi di vigilanza devono adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui verificano la sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis,* comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale."

2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma: "5-*ter*. Fermo restando il pagamento delle somme previste dai commi 4 lettera *c)* e 5 lettera *b)* è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza che lo ha emanato per il caso di verifica delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale: *a)* la regolarizzazione dei lavoratori; *b)* l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; *c)* il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."».

Art. 6

6.100/1

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/2

PANIZZA, ZELLER, BERGER

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a), *numero 1), apportare le seguenti modificazioni :*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a)*, sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali»

6.100/3

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso* «*a)*» *sopprimere le seguenti parole:* «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso* «*a)*» *, sopprimere le seguenti parole:* «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.100/5

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 2), capoverso* «b)»*, sostituire le parole:* «violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» *con le seguenti:* «violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale,».

6.100/6

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire il capoverso* «*c-bis*» *con il seguente:*

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

6.100/7

BERTUZZI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole:* «non essere controllate o collegate»*, inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,».

6.100/8

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso «c-ter)», dopo le parole:* «non essere controllate o collegate»*, inserire le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,».

6.100/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, numero 3), dopo il capoverso* «*c-ter)*»*, inserire il seguente:*

«*c-quater)* rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*.»;

b) *alla lettera* b)*, dopo il capoverso* «1-*bis*.»*, inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma l, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma l, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e)*; *e)* a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis)* e *c-quater)*. I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-quater)* del comma 1»;

c) *dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricola di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) *dopo lo lettera* e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.";»

6.100/10

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera a)*, numero 3), dopo il capoverso «c-ter)*, *aggiungere il seguente:*

«*c-quater)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

6.100/11

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.100/12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire», *con la seguente:* «aderiscono».

b) *dopo il capoverso* «1-*bis*» *, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. AI fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma l-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:»

6.100/13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, nel capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire»*, con la seguente:* «aderiscono».

6.100/14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. AI fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma l-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/15

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, alla lettera b)*, dopo il capoverso* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.100/16

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

6.100/17

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo le parole "tre rappresentanti dei lavoratori" sono sostituite dalle parole

"quattro rappresentanti dei lavoratori" e, dopo le parole "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura", sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.100/18

DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonchè un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.100/19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis)* del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: "*a-bis)* verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* del comma 1;"»;

b) *alla lettera* e), *capoverso* «4-*bis*.», *sostituire le parole da:* «, lettere *c-bis)* e *c-ter)*,», *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «, lettere *a-bis)*, *c-bis)* e *c-ter)*, utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter* e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

6.100/20

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *dopo le parole:* «e ai dati che si renderanno disponibili», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.100/21

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/22

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/23

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sopprimere le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.100/24

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *d)*, capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

2) sopprimere il comma 2.

6.100/25

AMIDEI, RUVOLO
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)» *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» *con le seguenti:* «. a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/26
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/27
PANIZZA, BERGER
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,» *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/28
CANDIANI
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,».

6.100/29
AMIDEI
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «c-bis)», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.100/30
AMIDEI
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.100/31
AMIDEI
All'emendamento 6.100, al comma 1, capoverso «*c-bis)*», *dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento», *inserire le seguenti:* «, su base volontaria,».

6.100/32
AMIDEI
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *sostituire le parole:* «, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.100/33
AMIDEI
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *alcapoverso* «4-*bis*.», *premettere il seguente:* «4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/34
PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis*.», *sopprimere le parole:* «al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio».

6.100/35
PUGLIA, DONNO
All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *alcapoverso* «4-*bis*.», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della

legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

6.100/36

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* «4-*bis*.», *inserire il seguente:* «4-*bis* .1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione».

6.100/37

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *sostituire il capoverso «4-ter.», con i seguenti:* «4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*ter*.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter)*, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo».

6.100/38

CATALFO

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*ter*», *al primo periodo sostituire le parole:* «a cui possono aderire i soggetti», *con le seguenti:* «a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

6.100/39

CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione"».

6.100/40

PUGLIA, DONNO

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo lo lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

6.100/41

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, CANDIANI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"».

6.100/42

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, lettera f), *sostituire il capoverso* «7-*bis*» *con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della

convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.100/43

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/44

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, al comma l, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono

all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.100/45

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo. anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/46

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100/47

CANDIANI

All'emendamento 6.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.100/48

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017» *con le seguenti:* «gennaio 2018».

6.100/49

AMIDEI

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «luglio 2017», *con le seguenti:* «gennaio 2018».

6.100/50

AMIDEI, RUVOLO

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.», *con le seguenti:* «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/51

PANIZZA

All'emendamento 6.100, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS.» *con le eseguenti:* «e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati, con servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.100/52

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.1 00, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla

cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 6**

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "nonché un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono

disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter),* utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter),* svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi

accessibili a tutte le amministrazioni interessate»."

6.1

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli arti. 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c-bis)* essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori.

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro.

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*."».

6.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.";

b) dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori;

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro;

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."»;

c) alla lettera b)*, dopo il comma 1-*bis*, inserire i seguenti:*

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia dì cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento

unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e)*; *e)*a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis*) e *c-quater*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'lNPS e dell'lNAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c-bis)* ed *c-quater)* del comma 1»;

d) dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

e) dopo la lettera e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e";

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avete valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della

effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente fatto salvo quanto disposto dall'articolo10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

6.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto";

2) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis)* essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

6.4

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.5

PANIZZA, ZELLER

Al comma 1 lettera a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali» *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.6

CANDIANI

Al comma 1, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.7

RUVOLO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* a)*, dopo le parole:* «condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato».

6.8

RUVOLO

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.9

FASIOLO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.10

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.11

AMIDEI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «a)»*, sopprimere le seguenti parole:* «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.12 (testo corretto)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma;

c-*ter)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.12

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis)* non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c-*ter)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.13

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.14

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle

seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.15

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera b)*, le parole:* "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.16

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.17

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis*. Al comma 1, lettera *b)* le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.18

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *b),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;"».

6.19

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."»;

b) dopo la lettera *c),* aggiungere le seguenti:

«*c-bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera c-*bis)* del comma 1.»;

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a),* è aggiunta la seguente:

«*a-bis)* verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera c-*bis)* del comma 1"»;

c) alla lettera *e),* capoverso «4-*bis.*» sostituire le parole: «, lettere c-*bis)* e c-*ter)*, avvalendosi», con le seguenti: «, lettere a-*bis)*, c-*bis)* e c-*ter)*, avvalendosi del supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, e».

6.20

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.21

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.22

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.23

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis).* Al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.24

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.25

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.26

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *c),* è inserita la seguente:

"*c-bis)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato"».

6.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma "1-*bis*", sostituire le parole: "possono aderire", con la seguente: "aderiscono";

b) dopo il comma "1-*bis*", aggiungere il seguente:

"1-*ter.* Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure dì reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150"».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b)*, capoverso* «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «possono aderire»*, con la seguente:* «aderiscono».

6.29

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «1-*bis*»*, dopo le parole:* «lavoratori in agricoltura»*, inserire le seguenti:* «ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

6.30

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, alla lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.31

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il comma* «1-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter.* Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.32

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire le seguenti:*

«*b-bis)* I requisiti previsti al comma 1-*bis* vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1, lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1, lettera *e)*; *e)* a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d)* e *f)*. I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

b-ter) La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 1».

6.33

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «del Ministero dell'interno,»*, inserire le seguenti:* «dell'ANPAL,».

6.34

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «, dell'Ispettorato nazionale del lavoro»*, inserire le seguenti:* «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

6.35

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività».

6.36

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola"».

6.37

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis.* Al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.38

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.39

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.91

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "La partecipazione alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è estesa ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura Legalità- Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.41

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)*. 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"3-*bis)*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

"3-*ter)*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti

con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1"».

6.42

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, dopo le parole:* «e ai dati che si renderanno disponibili»*, inserire le seguenti:* «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.43

RUVOLO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

6.44

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.45

CANDIANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «c-bis)»*, sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)»*, sopprimere le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.47

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sopprimere le seguenti parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

6.48

AMIDEI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.49

CANDIANI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.51

PANIZZA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.52

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, sostituire le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, con le seguenti:* «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.53
AMIDEI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».
6.54
AMIDEI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* « a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria e in via sperimentale,».
6.55
AMIDEI
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «a seguito di specifico adattamento»*, inserire le seguenti:* «, su base volontaria,».
6.56
BERTUZZI, FASIOLO
Al comma 1, lettera d)*, capoverso* «*c-bis)*»*, dopo le parole:* «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,»*, inserire le seguenti:* «nelle more della completa realizzazione della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate;».
6.57
AMIDEI
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *sostituire le parole:* «, presso l'INPS,», *con le seguenti:* «, con tariffazione da parte dell'INPS,».
6.58
CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 1, lettera d), *capoverso* «*c-bis)*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'adattamento del sistema UNIEMENS non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previsto per i lavoratori agricoli e ai relativi adempimenti, ivi compresi gli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modifiche e integrazioni.».
6.59
FABBRI
Al comma 1, lettera d), *dopo il capoverso* «*c-ter)*», *aggiungere il seguente:*
«*c-quater)* procede a monitoraggi costanti sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le imprese agricole, in relazione alle condizioni retributive dei lavoratori agricoli;».
6.60
CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le parole:* «delle informazioni in possesso».
6.61
BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».
6.62
TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta

anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.63

CANDIANI

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.64

RUVOLO

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis*», *sopprimere le parole:* «a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola».

6.65

AMIDEI

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le seguenti parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.66

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, lettera e), *capoverso* «4-*bis)*», *sopprimere le parole:* «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.67

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), *capoverso* 4-*bis, sostituire le parole:* «può essere richiesta» *con le seguenti*: «è richiesta».

6.68

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), *capoverso:* «4-*bis», sostituire le parole:* «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.» *con le seguenti:* «, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.»

6.69

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* 4-*bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*».

b) *dopo il capoverso:* «4-*bis*» *inserire il seguente:*

«4-*ter.* La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera c-*ter)*, svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali».

6.70

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* 4-*bis, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.71

PUGLIA, DONNO

A comma 1, alla lettera e), *dopo il capoverso* «4-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

6.72

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

6.73

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«e-bis» dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.»

6.74

AMIDEI

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.75

PUGLIA, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente:* «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile."»

6.76

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis) al comma 6, dopo le parole:* "l'attività di vigilanza", *è inserita la seguente:* "prevalentemente"»

6.77

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le parole: "destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e"».

6.78

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

6.79

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il capoverso* «7-*bis*»*, con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

6.80

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il capoverso* «7-*bis*»*, con il seguente:*

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.81

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera f)*, dopo il capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuovono campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative promosse dalla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al comma 4, lettere c-*bis)* e c-*ter)*».

6.82

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-*bis.* Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter.* Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.83

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis.* Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.84

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo lo lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis* Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter)*, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo"».

6.85

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina

l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.86

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.87

CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.88

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.89

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.90

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.0.1

BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Cooperative agricole senza terra*)

1. In caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative, anche al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, il locatore del fondo, o il committente, in caso di contratto di appalto, sono solidamente responsabili con il datore di lavoro per il pagamento dei contributi

previdenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato.

2. Alla medesima responsabilità solidale di cui al comma 1 sono soggetti il locatore del fondo o l'appaltante in caso di cooperative non agricole esercenti attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta.

3. Le cooperative di cui ai commi 1 e 2, in caso di inizio di attività, integrano la denuncia aziendale con l'indicazione della data presunta di cessazione dell'attività stessa.

4. In caso di omessa indicazione della data di cessazione dell'attività di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 50.000 e la confisca del prodotto».

6.0.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. »

6.0.3

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(*Aziende agricole certificate*)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

BERGER, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto

da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti miche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.6

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Aziende agricole certificate*)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.8

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità*)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere

annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

6.0.9

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

6.0.10

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

Art. 7

7.1

DONNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»*, inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

b) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica»*, inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria».

7.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungi mento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore».

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali».

7.4

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

7.5

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

7.6

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali»*, inserire le seguenti:* «, aziende agricole del territorio».

7.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

7.8

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulati a livello territoriale».

7.9

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

7.10

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1».

7.0.1

FEDELI, ANGIONI, PEZZOPANE, BERTUZZI, CANTINI, D'ADDA, MANASSERO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero*

e dello sfruttamento del lavoro)

1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

3. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

c) ai processi di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

4. Nei rispettivi siti *internet*, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».

7.0.2

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Numero telefonico nazionale anticaporalato*)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Campagne informative*)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme».

7.0.4

AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

7.0.5

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(*Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo*)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;

b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

7.0.6

PUGLIA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'lNPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

7.0.7

PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.8

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi é obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 7-*ter.*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo , ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f)* e *i),* sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti

collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: *a)* il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; *b)* il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; *c)* l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,

n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

l2-*quinquies*. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

l2-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma I2-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e del procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa".

Art. 7-*quater.*

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis.*

(*Tutela del lavoro e sanzioni*)

1. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

2. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinques* e *sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso é riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere *a)* e *b)*"».

7.0.9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Salvaguardia dei lavoratori migranti*)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «AI denunciante é riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».

7.0.10

AMIDEI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Disposizioni in materia di lavoro agricolo*)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

7.0.11

FABBRI, BERTUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

"*c-bis)* attività lavorative prestate presso aziende agricole, zootecniche e agroforestali, ivi comprese le attività complementari per l'elaborazione, confezionamento e trasporto dei prodotti"».

7.0.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(*Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

7.0.13

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (ant.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 20 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta notturna di ieri sono stati accantonati gli emendamenti 1.0.100 e 7.0.7. Informa che la Commissione bilancio si è espressa con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 7.0.7. e non ostativo sull'emendamento 1.0.100.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.0.100.

La relatrice GATTI (*PD*) sollecita l'approvazione di tale emendamento a sua firma e il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 è approvato.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.0.7.

Il presidente FORMIGONI comunica che è così esaurito l'esame degli emendamenti e avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice Gatti a riferire in Assemblea.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BERTUZZI (*PD*) la quale fa anzitutto presente che le modifiche al testo apportate nel corso dell'esame in Commissione introducono miglioramenti, che ne arricchiscono il contenuto.

Sottolinea l'importanza della sintesi svolta dalla relatrice tra le diverse istanze politiche e istituzionali e auspica una rapida approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'apprezzare l'impegno profuso dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole.

Fa presente che il fenomeno del caporalato riguarda in maggior misura alcune parti d'Italia e che occorre considerare le particolarità del settore agricolo rispetto alle altre attività economiche, a causa dell'influenza di fattori climatici e territoriali non prevedibili.

Il provvedimento in esame costituisce a suo avviso un segnale importante per contrastare il verificarsi di episodi molto gravi e auspica nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte ulteriori modifiche, per impedire il verificarsi delle condizioni che favoriscono il ricorso al caporalato e per tenere conto delle esigenze delle imprese agricole, soprattutto per quanto concerne l'assetto e gli adempimenti connessi alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) preannuncia a sua volta il voto favorevole. Rileva la complessità delle misure introdotte dal provvedimento e della mediazione posta in essere dalla relatrice. Reputando peraltro il testo ancora suscettibile di perfezionamenti, prende atto positivamente della disponibilità manifestata dalla relatrice stessa e dal rappresentante del Governo a valutare ulteriori proposte nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando l'impegno della relatrice Gatti nell'individuare misure idonee a contrastare con immediatezza il gravissimo fenomeno del caporalato in agricoltura. Al di là delle misure repressive, peraltro, ritiene che Governo e Amministrazioni locali dovranno porre il massimo impegno nell'attività di prevenzione e creazione di condizioni idonee a evitare ogni forma di sfruttamento del lavoro agricolo.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) preannuncia il voto favorevole. Valuta nel suo complesso positivamente il provvedimento così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, sottolineando tuttavia l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza dell'utilizzo del lavoro da parte delle imprese agricole e l'introduzione di ulteriori gravami burocratici. Auspica infine una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce la propria piena disponibilità a valutare e approfondire ulteriori profili relativi al provvedimento in discussione. Nell'apprezzare l'impegno della relatrice a individuare misure di equilibrio tra le differenti istanze, fa presente che negli emendamenti dalla stessa presentati e positivamente valutati dal Governo trovano riscontro anche alcune delle proposte proprie dei Gruppi di

opposizione. Rimarca la delicatezza delle problematiche affrontate e la necessità di intervenire con sollecitudine.

Il presidente FORMIGONI dà atto alla relatrice e a tutte le forze politiche in Commissione di aver contribuito alla definizione di un testo, a suo avviso efficace nel contrasto al caporalato, testo peraltro ancora suscettibile di ulteriori perfezionamenti, stante la disponibilità più volte manifestata da parte del rappresentante del Governo. Assicura quindi il proprio impegno per sollecitare un rapido esame da parte dell'Assemblea.

Propone infine che la Commissione conferisca il mandato alla relatrice Gatti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 2119.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2119
XVII Legislatura

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Titolo breve: *contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 160 (pom.) 26 luglio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2217 Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**
2ª Commissione permanente (Giustizia)	

N. 305 (pom.) 21 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.2217 Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 307 (pom.) 23 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 308 (pom.) 28 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 309 (pom.) 29 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 310 (pom.) 30 giugno 2016	Esito: Favorevole con osservazioni Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 614 (ant.) 27 luglio 2016	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2217 Parere destinato all'Assemblea

	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 616 (ant.) 28 luglio 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 619 (pom.) 1 agosto 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Nota: su ulteriori emendamenti
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	
N. 214 (pom.) 23 febbraio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.2217
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 239 (pom.) 7 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 240 (pom.) 8 giugno 2016	Esito: Favorevole con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2483) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1881 e 1897-A) ***FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa, quindi, a illustrare i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 8.215 e 8.216 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto all'emendamento 8.245, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento all'emendamento 8.0.200, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Riferisce, infine, sui restanti emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2467) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2468) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore, senatore LUMIA (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo osservando che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

Come ha evidenziato il ministro Martina nel proprio intervento presso la Commissione Agricoltura, i disegni di legge in esame e, in particolare, l'A.S. n. 2217, di iniziativa governativa, assunto come testo base dalla medesima Commissione affrontano un tema di importanza fondamentale per il comparto agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo. Ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione.

Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa si compone di nove articoli.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-*bis* del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l?individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità. Rispetto alla norma vigente, si introduce l'ipotesi di elementi utili "per il sequestro delle somme o altre utilità", si sopprime (sempre ai fini del riconoscimento dell'attenuante) il requisito che le prove (alla cui acquisizione si sia cooperato) siano decisive e si specifica - evitando, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge, l'impiego del termine "concorrente" - che l?attenuante è riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato. In merito, la relazione illustrativa osserva che "può aversi il caso in cui il soggetto imprenditore che sfrutta la manodopera, se coinvolto in un procedimento penale, possa riferire notizie utili, ma che attengono ad episodi di intermediazione, sempre facenti capo allo stesso intermediatore, ma relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera". Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

La suddetta relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante in oggetto è definita "secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".

Il successivo secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1**,** inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato - ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Sempre riguardo allo stesso tema, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto suddetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

In base alla novella di cui al citato articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote (si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione). Inoltre si inserisce il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. In particolare, il delitto in esame viene inserito tra i reati per i quali si prevede una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno - fermo restando il limite massimo generale di due anni- ovvero la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venisse stabilmente impiegato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto.

L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a)* interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b)* dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c)* prevede che alla cabina di regia, che sovraintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d)* aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera *e)*.

La lettera *f)* stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera *g)* chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali - direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo - predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli: il piano - secondo la relazione governativa - è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, esso condivide le istanze sottese alla iniziativa governativa, affrontando alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all?articolo 603-*bis* del codice penale, gli articoli 5 e 6, di tale proposta legislativa prevedono sia la confisca dei beni strumentali all'impresa sia l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Il RELATORE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere anche sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, per i profili di propria competenza. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione possano prendere visione del fascicolo di tali emendamenti al fine di apportare nella prossima seduta utile un contributo per la redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il RELATORE illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, contenente ulteriori modifiche nella parte dispositiva, alla luce del dibattito finora svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulla riformulazione proposta per l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, con riferimento all'esclusione della punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nel nuovo schema di parere inoltre viene proposta l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, nonché la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver fatto una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità per colpa nell'esercizio delle professioni sanitarie, si sofferma nel merito sul parere testé illustrato dal relatore. In particolare, non condivide la scelta di escludere la punibilità per i casi in cui siano rispettate le linee guida ovvero le buone pratiche cliniche, ritenendo che le une e le altre debbano essere valutate congiuntamente e non già in modo alternativo. Sotto tale profilo, il testo approvato dalla Camera appare più garantista. Per quanto riguarda l'emendamento 5.14 del relatore, osserva che la verifica del rigore metodologico da effettuarsi in capo all'Istituto superiore di sanità pubblica, prima della pubblicazione delle linee guida, dovrebbe costituire parte integrante del decreto del Ministro della salute che regolamenta l'elenco delle società scientifiche che elaborano le linee guida; in sostanza tale disposizione dovrebbe costituire un'aggiuntiva lettera "d)" del comma 1-*bis* dell'emendamento in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulle difficoltà di "confinamento" tra la diligenza e la perizia e, dunque, tra la negligenza e l'imperizia. Ad esempio, non è agevole valutare come imperizia ovvero come negligenza il caso di un medico che ometta di prescrivere determinati accertamenti diagnostici, in caso di grave malattia successivamente diagnosticata. Da tale punto di vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure alquanto generico e problematico sotto altri profili, permette di valutare meglio i diversi casi di responsabilità, mentre, il nuovo articolo 6 del disegno di legge, come riformulato dal relatore nel nuovo schema di parere, lascia un vuoto normativo per alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di una eccessiva copertura legislativa per altri casi.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) pone a sua volta l'accento sull'ambigua formulazione della previsione con cui si esclude la punibilità in caso di imperizia laddove ricorrano le predette condizioni del rispetto delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, anche se sembrerebbe che tali condizioni vengano meno quando le linee guida ovvero le pratiche predette non risultino adeguate alle specificità medico del caso concreto.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (*M5S*), che ritiene non irragionevole il ricorso al parametro dell'adeguatezza, prende la parola il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale osserva come la causa principale e ricorrente dei casi di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria è l'imperizia che, pertanto, costituisce l'ambito in cui si pone effettivamente l'esigenza di una disciplina speciale.

Interviene quindi il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale, ancora una volta, si sofferma criticamente sulla disposizione che prevede l'esclusione del ricorso al procedimenti di negoziazione assistita, prevedendo invece l'accertamento tecnico-preventivo di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Più in generale sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento prima dell'approvazione del testo in esame che, allo stato dell'arte, presenta notevoli distonie di sistema.

Il presidente D'ASCOLA osserva che le buone pratiche dell'arte medica, dovrebbero essere sussidiarie rispetto alle linee guida, nel senso che, ove queste ultime non siano sufficienti per la definizione di un caso concreto, si applicano le predette buone pratiche.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invece osserva che, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre applicare congiuntamente le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) concorda con il presidente D'Ascola sottolineando che, in ogni caso, le linee guida non possono essere in contrasto con le buone pratiche dell'arte medica.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio disappunto rispetto alle modifiche apportate dallo schema di parere in esame su questo specifico aspetto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore BIANCO (*PD*) che, pur comprendendo i dubbi e le perplessità ancora una volta espressi sul complesso disegno di legge in esame, ritiene opportuno precisare alcune fondamentali questioni. Innanzitutto, la Camera dei deputati non ha operato la scelta di adottare lo schema della responsabilità civile dei magistrati anche per gli esercenti la professione sanitaria non solo per la barriera dell'articolo 28 della Costituzione ma anche per la specificità della professione sanitaria, fermo restando il diritto dei cittadini ad un risarcimento equo. Per quanto riguarda poi il difficile confine tra la diligenza e la perizia e il confinamento dell'esimente al solo profilo dell'imperizia, questa deriva da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda poi le perplessità espresse dal senatore Caliendo sulla mancata previsione di una valutazione congiunta delle linee guida e delle buone pratiche mediche, ricorda che la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria spesso deve essere giudicata in ragione delle sole buone pratiche, in quanto le linee guida coprono un ambito limitato delle problematiche sanitarie.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente D'ASCOLA che richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 295 del 2013) le cui indicazioni concorrono a far ritenere condivisibile la scelta di limitare l'operatività dell'esimente alle ipotesi di imperizia, il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in ordine alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, al fine, tra l'altro, di non escludere in modo incondizionato dall'ambito di rilevanza penalistica le ipotesi di colpa non grave a causa d'imperizia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara di non partecipare al voto.

Si associa il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri
(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), osserva che, dopo colloqui informali con alcune associazioni rappresentanti, da un lato, i sostenitori del diritto all'anonimato della madre e, dall'altro, quelli dell'interesse dei figli a conoscere le proprie origini, riterrebbe opportuno svolgere audizioni delle predette associazioni, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che, essendo state svolte tali audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, appare preliminarmente più utile acquisire la relativa documentazione ai fini di un approfondimento adeguato della materia.

Il presidente D'ASCOLA precisa che gli uffici hanno già provveduto ad inoltrare la richiesta della predetta documentazione e, in ogni caso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà essere investito dalla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1628) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

(1226) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

(1227) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1229) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

(1230) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) ***MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1383) ***Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede al Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti non essendovi richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) chiede di intervenire in discussione generale.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il senatore Giovanardi potrà intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,
osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;
ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle

linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della
salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;
rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
considerato,
con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che "*le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.*

Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013);

che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che "*... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve"* che quindi *"alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti... che tale disciplina trova il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014),*

che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che *"... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015)*;

ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6 suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistematico sulla disciplina processuale penalistica;

esprime, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6**.** *(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)*
1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 590-*sexies*. -- *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)*. - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.»

e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:

"3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.".

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307 (pom.) del 23/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
307ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUL RUOLO DELLE COMMISSIONI NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno rappresentare la propria solidarietà al Presidente della Commissione giustizia dopo che in Assemblea, questa mattina, il Presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, senatore Zanda, ha criticato il lavoro svolto dalla Commissione medesima in modo del tutto ingiustificato. In realtà il senatore Zanda avrebbe la pretesa che i diversi provvedimenti legislativi arrivino in Aula già pronti per il voto finale, senza necessità di ulteriori approfondimenti che, invece, risultano inevitabilmente necessari, anche a causa degli spazi residuali lasciati al lavoro in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), con riferimento al provvedimento in titolo e alla relazione illustrativa svolta dal relatore nella seduta di ieri, esprime perplessità su alcune disposizioni del testo in esame. In particolare richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6, che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 10 del codice di procedura penale per l'attribuzione della competenza agli uffici giudiziari di Roma sui reati commessi all'estero. Chiede a tale riguardo delle delucidazioni al relatore in ordine alla compatibilità di tale previsione con quella di cui al successivo comma 2 del richiamato articolo 10, che sembrerebbe risultare del tutto superata dal disposto del citato nuovo comma 1-*bis*.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che la novella recata dal provvedimento in titolo fa riferimento solo ai casi di reati commessi all'estero a danno di un cittadino.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce al riguardo le proprie perplessità in quanto l'ordinamento - sotto il profilo procedurale - non prevede un regime speciale per i reati commessi all'estero a danno dei cittadini. Si sofferma poi sulla disposizione relativa all'entrata in vigore delle modifiche apportate al predetto articolo 10 del codice di procedura penale, che prevede di applicare la nuova disciplina ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016. Osserva, sotto tale profilo, che sarebbe più opportuno applicare la predetta disciplina a tutti i procedimenti incardinati successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. Infine sempre in ordine ai criteri di individuazione della competenza degli uffici giudiziari di Roma, si sofferma problematicamente sul riferimento, nella formulazione del nuovo comma 1 *bis* in questione, agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b)* del codice di procedura penale.

Il relatore CASSON (*PD*), condividendo in parte le osservazioni critiche del senatore Palma, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni relative ai profili critici testé illustrati. In particolare intende richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite sul rapporto tra le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del codice di procedura penale - come novellato dal comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo - da un lato e il comma 2 del medesimo articolo 10, dall'altro. Ritiene opportuno altresì invitare le Commissioni riunite a rivalutare la portata non chiara del riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b)* del codice di procedura penale. Infine conviene con l'opportunità di invitare le Commissioni riunite a modificare la disposizione sull'entrata in vigore delle modifiche apportate al richiamato articolo 10, prevedendo che le stesse debbano applicarsi a tutti i procedimenti incardinati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016.

Dopo che il presidente BUCCARELLA ha proceduto alla verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma criticamente sulla ipotesi di circostanza attenuante introdotta dal nuovo articolo 603-*bis*.1 del codice penale. Ritiene infatti che nel meccanismo della diminuente di pena conseguente all'attenuante per collaborazione manchi, nel caso specifico, un riferimento necessario alla confisca dei beni di cui il cosiddetto "caporale" possa essersi appropriato nel corso della propria attività. Ritiene che ogni collaboratore di giustizia non deve limitarsi ad un ruolo accusatorio, ma dovrebbe anche dare conto del proprio indebito arricchimento. Conseguentemente chiede al relatore che, nel parere, la Commissione proponga di sostituire, nella richiamata previsione, la congiunzione "ovvero" con l'altra "e" in riferimento al sequestro delle somme o altre utilità trasferite. L'oratore manifesta altresì perplessità in ordine articolo 603-*bis*.2 parimenti introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Osserva infatti che è alquanto ambigua la norma che prevede la confisca obbligatoria anche delle cose che costituiscono il prodotto del reato.

Dopo brevi interventi del relatore LUMIA (*PD*) e della senatrice CAPACCHIONE (*PD*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi criticamente sull'ambiguità della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo che eleva la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente coinvolto nelle delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fino a mille quote.

Infine il presidente BUCCARELLA suggerisce di verificare se le norme introdotte dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, in ordine alla confisca dei beni prodotti in virtù del reato di sfruttamento del lavoro, non si sovrappongano in modo problematico con quelle già previste dall'articolo 600-*septies* del codice penale.

Il relatore LUMIA (*PD*) si riserva di approfondire le questioni problematiche emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore LUMIA (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta si era svolta un'interessante e proficua discussione, alla luce della quale egli si appresta a redigere uno schema di parere che, prima della seduta di domani, sarà distribuito a tutti i componenti della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono altri interventi in merito al disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale si sofferma nuovamente sul problema delle possibili interpretazioni dell'articolo 603-*bis* del codice penale, al fine di specificare l'effettiva portata del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; cioè a dire se si tratta di reato proprio di colui che fa la predetta intermediazione, ovvero sia riconducibile anche all'imprenditore agricolo. In quest'ultimo caso infatti sarebbe necessario approfondire le conseguenze

sul piano applicativo della previsione della confisca obbligatoria anche delle cose che costituiscono il prodotto del reato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il relatore LUMIA (*PD*) - in ordine ai rilievi del senatore Caliendo - ricorda che all'esame della Commissione ci sono anche gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217; segnala al riguardo gli emendamenti presentati dalla relatrice presso la Commissione di merito, senatrice Gatti, e fra questi in particolare gli emendamenti 01.1 e 1.16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1628) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri
(1226) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***
(1227) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***
(1229) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***
(1230) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***
(1245) ***MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli***
(1383) ***Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo aver letto attentamente il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento**,** non è riuscito a comprenderne la *ratio*. Ritiene infatti bizzarro che l'ordinamento italiano debba veder modificata una consolidata tradizione normativa in materia di attribuzione del cognome dei figli solo in ragione di un'esigenza di conformazione a valori giuridici europei che non ha, in realtà, questa implicazione. Bisogna considerare che la materia del cognome non riguarda soltanto il rapporto tra genitori e figli, ma investe un progetto generale di famiglia, la cui identificazione avviene principalmente attraverso il cognome. Pertanto modificare la disciplina sull'attribuzione del cognome significa ancheincidere in modo significativo sul concetto che un determinato popolo ha della famiglia. Più nel dettaglio ritiene di dubbia applicabilità le norme di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1628 che, inserendo l'articolo 143-*quater* del codice civile, prevedono che il padre e la madre possono concordare l'ordine secondo cui attribuire il cognome di

entrambi al figlio ovvero che, in caso di mancato accordo, si applichi un automatismo alfabetico per l'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori. Sotto tale profilo sarebbe, in via subordinata, quantomeno necessario prevedere che l'accordo sia raggiunto in un momento precedente al matrimonio. Non vi è chi non veda che questa normativa comporta altresì la necessità di una modifica della disciplina sul cognome dei coniugi che è, invece, assente nel testo in questione. Infine l'oratore si sofferma criticamente sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo che prevede che il figlio solo se maggiorenne può modificare il proprio cognome ovvero aggiungere il cognome materno o il cognome paterno. Sempre all'articolo 4 si prevede una disciplina diversa per i figli nati fuori dal matrimonio, i quali non possono aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. A tal proposito ritiene che i genitori debbano poter modificare il cognome del figlio prima che questo diventi maggiorenne; analogamente la normativa deve essere modificata anche per il periodo transitorio.

Preannuncia in conclusione la propria contrarietà al citato disegno di legge n. 1628.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che, nella materia in esame, occorre preliminarmente individuare i valori da tutelare, ossia la necessità di individuare le origini familiari insieme a determinati valori filantropici. Peraltro fin dalla XIV legislatura sono stati copiosi i disegni di legge in materia di cognome, quantunque, essi presentino forti chiaroscuri dal punto di vista normativo. Anch'egli critica la previsione dell'automatismo alfabetico in caso di mancato accordo dei coniugi. Per quanto riguarda poi la necessità di garantire la parità tra madre e padre nell'attribuzione del cognome, questa costituisce un'esigenza reale e, al riguardo, non si può non tener conto della norma che la legge n. 151 del 1975, di riforma sul diritto di famiglia, ha previsto per l'aggiunta del cognome del marito a quello alla moglie. Egli ritiene peraltro necessario che il figlio si identifichi non solo con il cognome di entrambi i genitori, ma anche con la famiglia di origine. In questa prospettiva la previsione obbligatoria del doppio cognome, che pure è prevista in altri ordinamenti come quello spagnolo, da un lato, garantisce la parità dei genitori, dall'altro tutela l'identità della famiglia in senso ampio tradizionalmente identificata nel lato paterno.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le perplessità manifestate dai senatori Palma e Caliendo relativamente al disegno di legge n. 1628. Più in particolare si sofferma criticamente sulla disposizione ambigua che prevede che il figlio maggiorenne possa eliminare uno dei cognomi che gli sono stati attribuiti alla nascita. Ritiene altresì poco chiara la disposizione che prevede che, nel caso di doppio cognome dei genitori, questi possono trasmetterne uno solo al figlio. Infine richiama l'attenzione sull'opportunità di svolgere un'eventuale audizione di esperti dei servizi anagrafici per comprendere meglio l'impatto che dall'approvazione della nuova legge potrà derivare sull'ordinamento.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), replicando ai rilievi emersi a vario titolo nella discussione, osserva che la normativa vigente sull'attribuzione del cognome non è di tipo consuetudinario ma deriva dal sistema, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2006. Per quanto riguarda poi l'opportunità o meno di modificare anche la materia del cognome dei coniugi, il testo approvato dalla Camera dei deputati esclude siffatto intervento normativo per una scelta politica di fondo, ma numerosi disegni di legge presentati anche al Senato prevedono invece una modifica congiunta della disciplina del cognome dei figli e dei coniugi. A tale riguardo la Commissione dovrà fare un'attenta valutazione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che, alla luce delle norme contenute nel disegno di legge n. 1628, approvato dall'altro ramo del Parlamento, diventa necessaria anche un intervento sulla materia del cognome dei coniugi. Ribadisce altresì la propria convinta contrarietà al predetto disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) si sofferma infine sulla questione della trasmissione del doppio cognome che evidentemente dovrà essere approfondita. Per quanto riguarda le audizioni, sollecitate dalla senatrice Stefani, ricorda che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si è svolta un'interessante audizione del Direttore centrale per i servizi demografici, prefetto Cinzia Torraco, di cui la Commissione ha acquisito gli atti che potranno essere molto utili per la prosecuzione dell'esame. Quanto alla norma che dispone una normativa particolare per i figli nati fuori dal matrimonio, dichiara che essa si riferisce solo al caso del riconoscimento successivo da parte del secondo genitore.

Dopo brevi interventi dei senatori PALMA (*FI-PdL XVII*) e LUMIA (*PD*), il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara ancora una volta la propria contrarietà al testo approvato dalla Camera dei deputati che, di fatto, avrà ricadute gravi sull'ordinamento e, soprattutto, inciderà negativamente sulle dinamiche familiari aumentandone potenzialmente la conflittualità.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottolinea che la disciplina della trasmissione del doppio cognome deve garantire e precisare che ciascun genitore può trasmetterne uno solo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che potrebbe essere utile acquisire gli elementi necessari per valutare la legislazione straniera sulla materia in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 309 (pom.) del 29/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il relatore LUMIA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il relatore esprime un parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6 e 1.13, mentre con riferimento all'emendamento 1.16 propone una riformulazione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva ancora una volta che il disegno di legge n. 2217 prevede un'attenuante per collaborazione con una notevole diminuente di pena per coloro che indicano i soggetti che abbiano a vario titolo collaborato alla commissione del reato "ovvero" che indichino i beni e le altre utilità prodotti con l'attività illecita. Ritiene che, la disgiunzione "ovvero", nel contesto di cui all'articolo 603-*bis*.1, presta il fianco ad un'interpretazione ambigua della norma, in quanto l'attenuante

potrebbe essere concessa anche al reo che nulla dica, in sede di collaborazione con la giustizia, sui beni che ha acquisito mediante la pregressa attività di collaborazione illecita. A suo avviso, pertanto, il parere dovrebbe richiedere la soppressione della parola "ovvero".

Con riferimento poi all'emendamento 01.1 e al problema di individuare il reato in questione come proprio di colui che fa intermediazione illecita ovvero anche dell'imprenditore agricolo, osserva che nel parere dovrebbe richiamarsi l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di specificare meglio questo punto problematico.

Infine, con riferimento all'emendamento 1.16, che prevede il controllo giudiziario dell'azienda agricola in alcuni casi determinati, occorrerebbe verificare se in base alla normativa vigente sussistano le condizioni per una corretta gestione dell'azienda stessa, dovendosi manifestare perplessità sulla possibilità che i beni siano deferiti all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il relatore LUMIA (*PD*), con riferimento a tale ultima osservazione, fa alcune precisazioni sulla portata normativa del richiamato emendamento 1.16 della relatrice. Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di sopprimere la disgiunzione "ovvero", in relazione all'applicazione dell'attenuante per collaborazione, ritiene che il punto sia meritevole di approfondimento alla luce dei precedenti normativi rilevanti in tema di attenuanti per collaborazione.

Il presidente D'ASCOLA osserva che l'utilizzo della disgiunzione "ovvero" è molto ricorrente nei precedenti normativi in materia di collaborazione.

Su tale questione si svolge quindi un dibattito al quale partecipano il RELATORE, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e il senatore CASSON (*PD*).

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale osserva come il testo di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale potrà essere superato dal nuovo articolo 603-*bis*, di cui all'emendamento 01.1 della relatrice Gatti; l'emendamento in questione, ove approvato, prevede una notevole riduzione di pena (da uno a cinque anni di reclusione per chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) utilizza, assume o impiega manodopera mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento). Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe esprimersi in modo favorevole *tout court* su tale emendamento che potrebbe stravolgere l'impianto del disegno di legge in esame.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha nuovamente richiamato l'attenzione sui precedenti normativi in materia di attenuanti per collaborazione, il senatore CASSON (*PD*) osserva che potrebbe assumersi come modello quello dell'articolo 600-*septies.*1 in cui la parola "ovvero" specifica le due circostanze alternativamente necessarie per la concessione dell'attenuante.

Si svolge quindi un ulteriore dibattito sulla formulazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del nuovo articolo 603-*bis* come riscritto dal citato emendamento 01.1. In particolare, si pone il problema della sovrapposizione della fattispecie di reato di cui al suddetto comma 1 con quella prefigurata al successivo comma 3. Partecipano al dibattito il presidente D'ASCOLA, i senatori BUCCARELLA (*M5S*), LUMIA (*PD*), PALMA (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), nonché il sottosegretario MIGLIORE. Si conviene infine che, nel parere, la Commissione potrebbe indicare alla Commissione di merito di inserire nella lettera *b)* del comma 1, con riferimento a coloro che impiegano manodopera mediante intermediazione, la parola "anche", e conseguentemente sopprimere il successivo comma 3.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che non si può immaginare che un imprenditore agricolo non sia a conoscenza di ciò che accade nella propria azienda.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime forti perplessità sul consistente abbassamento di pena previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 603-*bis*, proposta con il citato emendamento 01.1, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione, con riferimento all'emendamento 1.16, sull'assenza di indicazioni relative alle condizioni minime per la necessaria sottoposizione dell'azienda agricola a controllo giudiziario, essendo a suo avviso insufficiente il richiamo al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, come il relatore pure ha proposto nel parere illustrato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, ad una più attenta lettura dell'emendamento della relatrice che riscrive l'articolo 603-*bis* del codice penale, sorgono numerosi dubbi e perplessità sull'effettiva necessità di modificare il testo vigente.

Prende quindi la parola la senatrice GATTI (*PD*) per chiarire alcuni punti, in qualità di relatrice sui provvedimenti in titolo presso la Commissione agricoltura. Osserva che la necessità di modificare il testo vigente sul reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecito deriva dalle difficoltà applicative del medesimo dopo la sua entrata in vigore. Ciò è stato più volte evidenziato anche dal Ministro della giustizia e il problema si pone, tra l'altro, anche con riferimento a situazioni di sfruttamento in cui non è agevole individuare l'esistenza del fenomeno del caporalato. In ogni caso, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro esiste in particolari settori, come quello agricolo ed edilizio, non solo nelle zone del sud Italia, ma anche al nord, oltre che all'estero, come in Francia e in Spagna.

Il presidente D'ASCOLA riassume i punti salienti del dibattito e rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto, invitando il relatore a predisporre un nuovo schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e***

accelerazione dei temi del processo penale.

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha illustrato l'ordine del giorno G/2067/1/2, interviene sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale chiede che l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo avvenga con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento, e che pertanto si proceda alla discussione, alla formulazione dei pareri e alla votazione degli emendamenti articolo per articolo. Ritiene, infatti, che la molteplicità degli argomenti oggetto del testo unificato in questione renda del tutto sconsigliabile procedere ad una illustrazione congiunta di tutti gli emendamenti, per poi procedere successivamente alla formulazione dei pareri e al voto sugli stessi.

Il presidente D'ASCOLA rileva che - come emerge dal disposto degli articoli 41, comma 1, 42, comma 1, e 43, comma 2 del Regolamento - il rispetto delle norme dettate per la discussione in Assemblea è previsto solo per l'esame in sede deliberante e redigente, salve le eccezioni espressamente disposte, e non invece per quello in sede referente, nel quale è possibile organizzare i lavori anche secondo moduli alternativi e, in particolare, anche procedendo preliminarmente all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo base, come peraltro più volte avvenuto in questa Commissione nel corso della presente legislatura.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ed il senatore LUMIA (*PD*) hanno dichiarato di condividere la posizione testé fatta propria dalla Presidenza, interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, pur riconoscendo la fondatezza dal punto di vista regolamentare della posizione della Presidenza, sottolinea però che ciò non esclude che la proposta avanzata dal senatore Caliendo possa essere accolta. Tale proposta non indica certamente una modalità necessaria di svolgimento dei lavori in sede referente, ma individua una possibilità che il Regolamento non preclude. In ogni caso, ove la Presidenza decidesse di procedere prima all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato per passare poi alla formulazione dei pareri e solo successivamente al voto, non avrebbe ragione di assumere una posizione contraria a tale eventuale decisione che, tra l'altro, corrisponde ad una soluzione procedurale che lui stesso ha avuto modo di adottare quando ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione. Non può però non sottolinearsi che, dal punto di vista del merito, tale soluzione può difficilmente considerarsi funzionale all'esame di testi eterogenei e particolarmente ampi come quelli in esame. Anche per questa ragione riterrebbe comunque necessario che l'illustrazione degli emendamenti avesse inizio solo dopo la trasmissione dei pareri che dovranno essere espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, pareri che acquistano un particolare rilievo alla luce della portata del testo in discussione.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione su un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "la Repubblica". Secondo l'articolo in questione, altissime autorità istituzionali, al di fuori e all'interno del Parlamento, sarebbero intervenute al fine di influire in una determinata direzione sulle modalità e i tempi d'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Ove mai la ricostruzione contenuta al citato articolo corrispondesse al vero, è chiaro che il giudizio su di essa non potrebbe che essere negativo, trattandosi di iniziative che sarebbero palesemente incompatibili con quello che è il vigente quadro istituzionale. Al riguardo deve essere chiaro, al di la di ogni dubbio, che l'opposizione non potrebbe assistere passivamente a comportamenti anomali dal punto di vista istituzionale, come quelli ai quali si fa riferimento, e per di più privi anche di una minima parvenza di giustificazione sul piano delle modalità di svolgimento dell'*iter* parlamentare, nel quale fino adesso non si è potuto riscontrare neanche un minimo atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione medesima.

Il correlatore CASSON (*PD*), d'intesa con il correlatore CUCCA (*PD*), invita la Presidenza di valutare la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti per blocchi relativamente omogenei, cominciando ad esempio dall'illustrazione degli emendamenti al capo I del Titolo I del testo unificato.

Il presidente D'ASCOLA rileva che in assenza dei pareri delle Commissioni consultate, la Commissione, non può, in linea di massima, procedere alla votazione degli emendamenti, qualora si tratti dei pareri delle Commissioni 1a, 5a e 14a, ma l'assenza dei pareri non preclude la possibilità di procedere all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti medesimi.

Pur non essendo poi pregiudizialmente contrario a soluzioni intermedie, il PRESIDENTE fa presente come, allo stato, sia sua intenzione riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, a partire dalla seduta di domani, e procedere con l'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.

Dopo brevi interventi del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) e del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che tale attenuante e la conseguente diminuente di pena si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 600-*septies*.1 del codice penale;

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è favorevole sugli emendamenti 01.1, 1.13, 1.6 e 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda l'aggiunta del seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi confisca disposti ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 1992, n. 356.". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.2.5. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 310 (pom.) del 30/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione sui testi e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui testi; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUMIA (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Illustra altresì le modifiche che ha apportato al parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale rileva che il parere testé illustrato dal relatore non è esaustivo rispetto alle indicazioni che il gruppo di Forza Italia aveva formulato nella seduta di ieri. Più nel dettaglio, in ordine alla attenuante per collaborazione di cui al capoverso "art. 603-*bis*.1", dell'articolo 1, è insufficiente il riferimento, nella premessa del parere, ai "problemi di coordinamento con la normativa vigente", in quanto non ne sono esplicitate le ragioni; poi nelle osservazioni non vi è

traccia del richiamo al fatto che il reo che collabora deve garantire la completezza delle dichiarazioni in rapporto alle proprie conoscenze, al fine di poter beneficiare dell'attenuante. Infine è contrario alla notevole riduzione di pena definita dal nuovo testo dell'articolo 603-*bis* del codice penale, come riscritto dall'emendamento 01.1 della relatrice Gatti. Convenendo con le osservazioni critiche che il senatore Buccarella aveva già svolto, a tale riguardo, nella seduta di ieri, ritiene che una consistente diminuzione di pena sia nel minimo che nel massimo del trattamento sanzionatorio - ricorda che si passa da una previsione di pena da cinque a otto anni di reclusione a una norma che prevede da a uno a cinque anni di reclusione - rappresenta una forte contraddizione rispetto al dilagante fenomeno del caporalato che risulta, spesso, difficilmente perseguibile. Peraltro, proprio sulle difficoltà applicative della norma che definisce il reato si era ampiamente soffermata la relatrice Gatti nella precedente seduta della Commissione.

Il senatore Palma preannuncia pertanto il voto contrario sul parere illustrato dal relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo i rilievi critici già manifestati dal senatore Palma, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. Ciònondimeno esprime apprezzamento per la riformulazione che il parere in esame propone con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.16 della relatrice; riconosce infatti che il relatore ha tenuto conto dell'ampio dibattito che, sulla formulazione della norma relativa al controllo giudiziario delle aziende agricole, si è svolto nella seduta di ieri. Permangono invece le sue perplessità sul riferimento al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Il relatore LUMIA (*PD*) replica alle osservazioni critiche del senatore Palma rilevando che lo schema di parere in esame ripropone una riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale che tiene ampiamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta della Commissione. Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della norma, propone peraltro di richiamare, nella premessa del parere, il dovere in capo a colui che collabora, di garantire la completezza delle proprie dichiarazioni in relazione a tutto ciò di cui lo stesso è a conoscenza. Un analogo richiamo appare opportuno altresì nella riformulazione del primo comma dell'articolo 603-*bis*.1.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 603-*bis*.1 figura l'avverbio "efficacemente", volto a rendere effettiva la collaborazione del reo per la concessione dell'attenuante; poiché tale locuzione non è più presente nella riformulazione della norma come indicata dallo schema di parere del relatore Lumia, manifesta qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio, che invece può appunto garantire l'effettiva collaborazione del reo.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), a tale riguardo, osserva che, in via generale, le attenuanti sono concesse sulla base di una condotta soggettiva e non già sulla base del risultato conseguente alla collaborazione del reo. Pertanto ritiene appropriato che nella riformulazione della norma *de qua* non compaia più l'avverbio "efficacemente".

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si dice ancora contrario all'abbassamento della pena previsto dal nuovo articolo 603-*bis* del codice penale.

Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-*bis* del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo

comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-*bis* del codice penale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.18 interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 1.15, 1.16, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16. Con riferimento alle prime due proposte emendative il senatore Palma osserva come le stesse siano volte a modificare l'articolo 1 del testo unificato prevedendo, tra l'altro, che l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato possa essere richiesta solo "ove possibile". Gli emendamenti 2.11 e 2.12 modificano correlativamente la disposizione transitoria di cui all'articolo 2. In una prospettiva analoga si muovono gli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.16, diretti a uniformare la formulazione della predetta disposizione transitoria a quella di cui al seconda comma del nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.7, illustra gli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26. Il senatore sottolinea come la sua parte politica abbia deciso di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato essendo, da ultimo, pervenuta alla conclusione che un meccanismo di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie - come quello delineato dal citato articolo 1 - sia in linea di massima, condivisibile, anche se rispetto alla concreta soluzione adottata sul punto dall'altro ramo del Parlamento appaiono utili alcune modifiche volte, in particolare, ad assicurare una maggiore tutela delle aspettative della persona offesa. In questa direzione si muovono i richiamati emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.28.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 2.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a modificare la pena prevista dal quarto comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i soggetti che promuovono, organizzano o dirigono un'associazione mafiosa armata, sostituendo la pena della reclusione da quindici a ventisei anni attualmente prevista con la pena dell'ergastolo. Al riguardo, il senatore Giarrusso sottolinea come la proposta emendativa in questione muova dalla considerazione che la struttura verticistica dell'associazione mafiosa non può non comportare una diretta riconduzione agli organi di vertice di tutti i fatti delittuosi dalla stessa posta in essere, risultando così significativamente accentuata la potenzialità criminale dei soggetti in questione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 3.3 e coglie innanzitutto l'occasione per rilevare come le considerazioni testé svolte dal senatore Giarrusso appaiano di problematica compatibilità con il vigente quadro costituzionale, sia in quanto non tengono adeguatamente conto della natura di reato di pericolo delle fattispecie associative, sia in quanto parrebbero addirittura evocare concezioni storiche - come quella della "colpa d'autore" - incompatibili con i principi costituzionali in materia penalistica, che impongono che la responsabilità sia specificamente ancorata al fatto commesso, nei limiti cui per ciascun fatto è provata la responsabilità del singolo.

Per altro verso giudica poi non condivisibile la scelta della Camera dei deputati di tornare sulla previsione di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, previsione che, come è noto, è stata oggetto di

una tormentata vicenda parlamentare nel corso della presente legislatura e che, nella formulazione attuale, assicura una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo.

Intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 3.4, il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva, in via preliminare, come l'intervento da lui proposto con il precedente emendamento 2.0.1 in ordine all'articolo 416-*bis* del codice penale, nonché quello oggetto dell'emendamento 3.4 relativamente all'articolo 416-*ter,* nascano dalla convinzione che, fino ad oggi, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e che, su questo terreno, è necessario un deciso cambio di direzione.

Con più specifico riferimento all'intervento sull'articolo 416-*ter* del codice penale, il senatore sottolinea come la necessità di una modifica della disposizione vigente appaia indiscutibile se si considerano gli effetti dell'entrata in vigore dell'ultima modifica alla stessa apportata e, in particolare, la circostanza che, in sede giurisprudenziale, tale ultima modifica è stata riconosciuta come norma più favorevole al reo, un esito che nessuna forza politica si sarebbe aspettato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) evidenzia come, nel corso dei lavori che portarono all'approvazione della legge n. 62 del 2014, venne posto l'accento sulla necessità di definire la cornice edittale, per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, in modo adeguatamente differenziato rispetto alla minore gravità delle condotte dallo stesso previste rispetto a quelle più gravi di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo. In questa prospettiva l'adeguamento delle cornici edittali relative alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente inasprimento del relativo quadro sanzionatorio, parrebbe allora imporre - anche a voler rimanere nella stessa logica che portò all'intervento di cui alla legge n. 62 del 2014 - una proporzionale rideterminazione della cornice edittale di cui al citato articolo 416-*ter*.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che nel testo unificato pubblicato in data 4 maggio 2016, all'articolo 5, le parole "da a sei anni" devono intendersi corrette nelle parole "da due a sei anni", trattandosi di un mero refuso ed essendo la formulazione sul punto identica a quella dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli 4, 5 e 6 del testo in esame. Al riguardo, sottolinea come sia sua intenzione soffermarsi esclusivamente su quelle che ritiene alcune non trascurabili problematiche tecniche poste dai citati articoli 4, 5, e 6.

In merito all'articolo 4, il senatore Palma richiama l'attenzione sulla lettera c) che, per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, introduce il divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti - diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-*bis* - concorrenti con una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625. Al riguardo, l'oratore rileva come tale soluzione non possa non suscitare perplessità dal punto vista sistematico e come la stessa, più in particolare, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al predetto articolo 624-*bis*, che potrebbe determinare le stesse conseguenze problematiche che portarono, nel 1974, alla modifica dell'originaria formulazione dell'articolo 69 del codice penale.

Problemi in parte analoghi determina l'intervento sull'articolo 625 del codice penale, per il quale si prevede un incremento del minimo di pena di cui al primo comma da uno a due anni. Ricorda come sia a tutti noto che, sostanzialmente, l'ipotesi del furto semplice è praticamente non riscontrabile nella concreta prassi giudiziaria e come, quindi, furti aggravati per il ricorrere di una delle circostanze di cui al citato articolo 625 possono essere contraddistinti da una gravità anche estremamente modesta e non può certo non suscitare perplessità la circostanza che, per questi fatti, il giudice risulterà vincolato da

un minimo edittale non inferiore a due anni, che potrà facilmente risultare eccessivamente severo.

In merito all'articolo 6, le modifiche proposte con riferimento all'articolo 628 del codice penale parrebbero anch'esse porre alcuni problemi di ordine sistematico. Su un piano più generale ritiene che il legislatore dovrebbe chiedersi se la modificazione del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina non imponga un correlativo adeguamento delle previsioni relative al delitto di estorsione, tradizionalmente caratterizzato nell'impianto codicistico da un trattamento sanzionatorio più severo. Più in particolare l'oratore si sofferma poi sulla lettera c) dell'articolo 6, sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 ovvero uno di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che, in realtà, il trattamento sanzionatorio così determinato - che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere più severo - finisce per essere meno severo di quello che sarebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede innanzitutto al Presidente una rivalutazione della declaratoria di improponibilità dell'emendamento 4.0.1, sottolineando in particolare il rilievo delle condotte di truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici ovvero da parte dell'Unione europea, nelle dinamiche che contraddistinguono l'azione delle organizzazioni criminali più pericolose in questi ultimi anni.

Il senatore Lumia prosegue cogliendo altresì l'occasione per ribadire la sua profonda convinzione circa l'opportunità della scelta fatta dal Parlamento con l'innalzamento delle cornici edittali previste per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale con la legge n. 69 del 2015 e sottolineando come sia pienamente coerente con tale intervento normativo quello proposto in riferimento all'articolo 416-*ter* del codice penale dall'articolo 3 del testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-*bis*.1" e "Art. 603-*bis*.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, art. 452-*decies* del codice penale, art. 600-*septies*.1 del codice penale, nonché artt. 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale ;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la completezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:
" Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis,* la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.*1";

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-*bis*.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-*bis* del codice penale sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-*bis.*3del codice penale nel seguente modo: "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere, nel predetto articolo 603-*bis*.3, il seguente comma: "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI Al DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-*bis*.1" e "Art. 603-*bis*.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, art. 452-*decies* del codice penale, art. 600-*septies*.1 del codice penale, nonché artt. 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale ;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al capoverso "art. 603-*bis.*1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel seguente modo:
" Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis,* la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro della somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.*1";

- in ordine al successivo capoverso "art. 603-*bis*.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il comma 3 - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il comma 1 nel seguente modo "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o

compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere il seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 614 (ant.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
614ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già espresso su analoghe proposte esaminate dalla Commissione di merito, in particolare con riferimento agli emendamenti 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9.0.203, 9.0.204, 9.0.205 e 9.0.206. Gli emendamenti 9.200, 9.201, 9.202 e 9.0.208, analoghi a precedenti su cui la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente, sono stati ripresentati all'Assemblea con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Valuti la Commissione la

congruità della modifica ai fini della neutralità finanziaria. Occorre valutare le proposte 7.200, 8.214, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente TONINI e il vice ministro Morando convengono sull'opportunità di ribadire i pareri già espressi alla sede referente su identici testi.

Il vice ministro MORANDO dà conto degli approfondimenti svolti sulla proposta 9.0.203, che hanno comportato la necessità di prolungate interlocuzioni con le amministrazioni di settore, ed in particolare con i Ministeri dell'agricoltura e del lavoro nonché con l'INPS. Allo stato attuale pare prevedibile di poter acquisire elementi concludenti nel corso delle prossime ore. Suggerisce quindi un breve accantonamento della proposta.

Il PRESIDENTE conferma l'opportunità di mantenere sospeso il parere sull'emendamento 9.0.203 fino alla seduta pomeridiana.

Il vice ministro MORANDO passa a esprimere un parere sull'emendamento 9.200, che non ritiene assentibile in assenza di relazione tecnica debitamente verificata. Analoga considerazione svolge per le successive proposte 9.201, 9.202 e 9.0.208, rilevando che il testo di quest'ultima presenta peraltro margini di ambiguità normativa. Sull'emendamento 7.200 evidenzia che gli uffici del Governo non hanno rilevato sostanziali controindicazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) considera il testo dell'emendamento 7.200 evidentemente costoso, dal momento che parla di "contributi economici".

Il rappresentante del GOVERNO, ad una più attenta lettura del testo, conviene che l'espressione citata dalla senatrice Comaroli deve essere necessariamente affiancata da una clausola di carattere finanziario all'interno del testo.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia che non vi saranno difficoltà da parte del proprio Gruppo a riformulare l'emendamento nel senso auspicato.

Il PRESIDENTE conclude evidenziando la necessità di un parere contrario, salva la possibilità di una riformulazione che escluda oneri.

Il vice ministro MORANDO considera neutro dal punto di vista finanziario l'emendamento 8.214, mentre necessitano di relazione tecnica, ai fini di una eventuale positiva valutazione, le proposte 8.229, 8.230, 8.231, 8.251 e 8.252.

Il relatore SANTINI (*PD*) valuta rilevante il tema affrontato dall'emendamento 9.208, ma segnala l'assenza di copertura finanziaria della proposta.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiarano d'accordo sulla possibile valenza positiva dell'emendamento, ma, allo stato, anche sulla sua carenza di copertura.

Il vice ministro MORANDO conferma che anche per il Governo l'emendamento 9.208 avrebbe bisogno di relazione tecnica per essere positivamente valutato.

Il RELATORE, alla luce degli interventi svolti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9.0.204, 9.0.205, 9.0.206, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.208, 7.200, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione della proposta 9.0.203, sulla quale il parere rimane sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'emendamento 52.0.100 (testo 3) ricordando che sui testi precedenti era stata chiesta una relazione tecnica. Occorre altresì valutare i subemendamenti 52.0.100 (testo 3)/2 e 52.0.100 (testo 3)/3.

Il vice ministro MORANDO dà conto degli ulteriori approfondimenti svolti sull'emendamento 34.0.3, sul quale la Commissione aveva espresso parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica. In particolare, sono stati verificati diversi aspetti giuridici e finanziari che non erano evidentemente chiari in prima battuta. L'esito delle verifiche è positivo nel senso di una neutralità finanziaria dell'emendamento.

Il PRESIDENTE ritiene ora possibile superare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere non ostativo sul subemendamento 34.0.300/2 (testo 3), mentre riferisce che è stato svolto un approfondimento anche sulla proposta 36.100 (testo 3), sulla quale è ora disponibile una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. Quanto all'emendamento 40.0.100 (testo 3), riferisce che il Dipartimento del tesoro mantiene una posizione di contrarietà nel merito della proposta, stante la sua asistematicità rispetto alla legislazione finanziaria e le possibili controindicazioni di un intervento sporadico sul testo unico che regola la materia. Tuttavia, conferma che non è possibile affermare vi siano difetti di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conclude allora circa la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà,

volto a segnalare la presenza di sostanziali controindicazioni rispetto all'approvazione della proposta. Tale parere potrebbe estendersi anche ai subemendamenti indicati dal Presidente nella relazione.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Passa poi a esaminare l'emendamento 50.0.100, sul quale si è sviluppata una dialettica tra Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate circa la sufficienza della copertura e, per altro verso, sugli effetti in termini di superamento del contenzioso in atto in caso di approvazione della proposta in relazione al comma 1, mentre per quanto riguarda il comma 2 la norma è correttamente quantificata e sufficientemente coperta, pur evidenziando che i fondi utilizzati avevano in origine destinazioni di diverso tipo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti circa la natura dei fondi utilizzati.

Il vice ministro MORANDO illustra la copertura dell'emendamento 50.0.100, evidenziando che essa risulta a valere su un fondo, presso la Presidenza del Consiglio, volto a far fronte a diverse esigenze che emergono in corso d'anno.

Il PRESIDENTE ritiene, allora, anche in questo caso appropriato un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO deposita poi una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 52.0.400 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva che la proposta delega il Governo a prevedere forme di ammodernamento dei mezzi dedicati al trasporto pubblico non di linea e chiede come sia possibile realizzare una tale innovazione senza copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che la norma ha carattere ordinamentale e intende fissare degli *standard* più moderni, ai quali dovranno adeguarsi le aziende private titolari di concessione. Prosegue esprimendo un parere non ostativo sulla proposta principale e su tutti i relativi subemendamenti. A proposito del subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4, informa che è stata elaborata una relazione tecnica, positivamente verificata, che consegna alla Commissione.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.100 (testo 3), e sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100.

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, esprime parere di nulla osta.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e

relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
616ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota tecnica sull'emendamento 9.0.203 riguardante i contratti di riallineamento dei lavoratori del settore agricolo, da cui si evince che l'emendamento ha natura interpretativa volta a superare il contenzioso con l'Inps determinato da tale tipologia contrattuale. Conferma pertanto che la proposta è neutrale sotto il profilo finanziario.

Alla luce dei chiarimenti resi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 9.0.203.

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone di rivedere in senso non ostativo il parere sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, identici all'emendamento 34.0.3 su cui il parere è stato riformulato nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in merito all'emendamento 52.0.500, esprime perplessità circa la possibilità, prevista dalla lettera *a)* del comma 1, che la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, avvenga senza maggiori oneri per i cittadini e per la finanza pubblica.

Il presidente TONINI chiarisce che tali strumenti consentono di ridurre i premi assicurativi attraverso una maggiore possibilità di controllo da parte delle compagnie assicuratrici e che pertanto comportano un risparmio complessivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che in tal caso non sia necessario promuovere l'estensione progressiva di tali installazioni, poiché i cittadini sono incentivati a provvedere autonomamente per ridurre il premio assicurativo.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver messo a disposizione una relazione tecnica sulla proposta in questione, specifica che la previsione contenuta nell'emendamento è volta a creare un effetto di sistema che consenta una riduzione generalizzata dei premi assicurativi. Esprime quindi sull'emendamento 52.0.500 (testo 2) e sui relativi subemendamenti parere non ostativo.

Quanto alla proposta 3.100/200, concorda con quanto osservato dal relatore circa l'assenza di profili finanziari problematici nel caso in cui venga recepita la condizione posta sul testo base dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Concorda altresì sull'assenza di osservazioni in merito ai subemendamenti relativi alla medesima proposta. Mette quindi a disposizione della Commissione una nota tecnica sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), sul quale esprime quindi parere non ostativo. Esprime poi un parere analogo sull'emendamento 52.0.100 (testo 3) e sul relativo subemendamento 52.0.100 (testo 3)/3, mentre sul subemendamento 52.0.100 (testo 3)/2 riferisce di un parere contrario dell'Agenzia delle dogane secondo cui il contenuto della proposta risulta già presente nell'ordinamento.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2. Il parere non ostativo sul subemendamento 3.100/200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso. A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, esprime parere di nulla osta. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, preso atto dell'inserimento di numerose condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, risulta in ogni caso necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica al passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si evidenziano due problemi. Il primo riguarda i possibili costi di stoccaggio ed eventualmente i maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti connessi alle previsioni di cui all'articolo 6. Quanto all'articolo 9, comma 2, fa presente i possibili oneri derivanti dalla previsione di un sostanziale obbligo di effettuare campagna informativa anziché di una facoltà in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È necessario pertanto che l'Amministrazione di competenza integri la relazione tecnica al fine di chiarire gli aspetti sopra discussi e affinché tale relazione possa essere trasmessa al Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento del tesoro da cui risulta un parere contrario sull'emendamento 9.200 e sul relativo subemendamento 9.200/83, in assenza di una dettagliata relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti problematici.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva che il comma 1-*undecies* dell'emendamento 9.200 non riguarda beni già dati in concessione e prevede il pagamento di un canone da parte degli eventuali sub concessionari a favore dell'ente di gestione dell'area protetta. Non ravvisa pertanto profili finanziari problematici in quanto i canoni affluirebbero alle casse di una amministrazione pubblica. Il problema potrebbe semmai sussistere per il Demanio che perderebbe il potere di gestione dei relativi beni.

Il presidente TONINI ritiene tuttavia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la ricaduta delle norme in questione sui profili finanziari e patrimoniali del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 e 9.200/83. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta pomeridiana di oggi, al fine di svolgere l'audizione dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 619 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
619ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 28 luglio.

Il presidente TONINI (*PD*) comunica che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno entro il termine delle ore 11 di oggi, come convenuto, e che i relativi testi sono pubblicati in allegato.

La relatrice ZANONI (*PD*) comunica di aver depositato l'ordine del giorno G/2495/55/5 (pubblicato in allegato), il quale, come concordato, ha carattere riassuntivo di diverse proposte presentate dai senatori e tra di loro legate dall'intento di venire incontro a diversi aspetti problematici riguardanti le province e le città metropolitane che non è stato possibile accogliere tra gli emendamenti al testo.

Il presidente TONINI suggerisce dunque di procedere all'esame di tutti gli ordini del giorno, ivi

compreso quello da ultimo presentato dalla relatrice, per poi esaminare gli emendamenti ancora accantonati e valutare quali possano essere ritirati in relazione all'accoglimento del loro contenuto all'interno di ordini del giorno.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/1/5, purché sia riformulato prevedendo l'aggiunta delle parole: "a valutare l'opportunità di" dopo: "impegna il Governo".

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore LANGELLA (*AL-A*), fatto proprio l'ordine del giorno, accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno nel testo 2 è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO e pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/2/5, che è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si rimette al rappresentante del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/3/5, che è accolto dal sottosegretario BARETTA.

La RELATRICE si rimette al rappresentante del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/4/5.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/4/5, purché sia riformulato prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di dare seguito al contenuto del medesimo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/4/5, come riformulato, pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2495/5/5, G/2495/6/5 e G/2495/7/5, che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2495/8/5, che il sottosegretario BARETTA accoglie.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/9/5, condizionato alla seguente riformulazione: "sopprimere al punto 1 del dispositivo le parole "la non obbligatorietà, ma", nonché l'intero punto 5.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/9/5 così riformulato,

pubblicato in allegato.

La RELATRICE si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno G/2495/10/5, G/2495/11/5 e G/2495/12/5.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/10/5, mentre esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/11/5 e G/2495/12/5, i quali, posti ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/13/5 purché, all'interno del dispositivo, le parole: "ad intervenire" siano sostituite con le seguenti: "a valutare l'opportunità di intervenire".

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/13/5 nel testo riformulato (pubblicato in allegato).

La RELATRICE condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/14/5 alla sostituzione, nel dispositivo, delle parole: "ad adottare" con le seguenti: "a valutare la possibilità di adottare" e delle parole: "a chiarire tempestivamente gli effetti dell'abrogazione" con le seguenti: "a eliminare gli effetti sanzionatori derivanti dall'abrogazione".

Il senatore DEL BARBA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/14/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G/2495/15/5, G/2495/16/5 e G/2495/17/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/18/5, purché siano soppresse le parole: ", nel prossimo provvedimento utile, ".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/18/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/19/5, purché le parole da: ", anche attraverso l'aumento" fino al termine, vengano soppresse.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/19/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/20/5, purché all'impegno del Governo sia aggiunta la dicitura: "a valutare la possibilità di" e le parole: "ad implementare" siano sostituite con la seguente: "implementare".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/20/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2495/21/5, G/2495/22/5 e G/2495/23/5, che sono successivamente accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE si esprime in senso favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2495/24/5, a condizione che siano soppresse le parole: "nel prossimo provvedimento".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta e l'ordine del giorno G/2495/24/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/25/5 che, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARETTA invita al ritiro dell'ordine del giorno G/2495/26/5, dal momento che norme su questo tema saranno a breve all'attenzione del Senato nell'ambito dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione. Invita, analogamente, al ritiro dell'ordine del giorno G/2495/27/5 e del successivo G/2495/35/5, dal momento che la problematica relativa all'assunzione degli educatori è già affrontata nell'articolo 17 del decreto-legge in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2495/26/5 e sottoscrive e ritira l'ordine del giorno G/2495/35/5, mentre il senatore URAS (*Misto*) ritira l'ordine del giorno G/2495/27/5.

La RELATRICE esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/28/5 e G/2495/29/5, il sottosegretario BARETTA annuncia parere conforme.

Con successive, separate votazioni, i due ordini del giorno sono pertanto respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/30/5 purché l'impegno del Governo sia limitato ad una valutazione della possibilità di dare attuazione agli impegni ivi richiamati.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno in questione e accetta la riformulazione proposta in un testo 2, pubblicato in allegato, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/31/5, il quale, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/32/5, purché il Governo possa valutare l'opportunità di dar seguito agli impegni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/32/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del

GOVERNO.

Su invito del sottosegretario BARETTA, la senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'ordine del giorno G/2495/33/5.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2495/34/5, G/2495/36/5 e G/2495/37/5, i quali, con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO, sono respinti dalla Commissione con distinte votazioni.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/38/5 purché le parole: "a considerare una deroga alla", siano sostituite dalle seguenti: "a considerare l'introduzione di una disciplina transitoria per l'applicazione della" e la parola: "prevedere" sia sostituita con le seguenti: "valutare l'opportunità".

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara dunque di accogliere dunque l'ordine del giorno G/2495/38/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/39/5, purché vengano soppresse le parole da: "adoperandosi" fino a: "territorio".

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) accetta la riformulazione proposta, il rappresentante del GOVERNO accoglie dunque l'ordine del giorno G/2495/39/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE si rimette al parere del Governo sull'ordine del giorno G/2495/40/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere. Esprime invece un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/41/5 che è parimenti accolto dal rappresentante del GOVERNO. Si rimette, poi, al parere di quest'ultimo sull'ordine del giorno G/2495/42/5, sul quale il sottosegretario BARETTA si esprime in senso contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2495/42/5 risulta respinto.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/43/5 purché sia data al Governo l'opportunità di valutare l'attuazione degli impegni.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno in discussione e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/43/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/44/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La RELATRICE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/45/5, condizionando tale parere alla possibilità del Governo di valutare l'opportunità di agire sulla scorta dell'impegno medesimo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno e dichiara di accettare la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/45/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/46/5, condizionato alla soppressione delle parole che propongono una modifica del decreto-legge nel dispositivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'ordine del giorno e accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/46/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/47/5, a cui segue un parere conforme del rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno G/2495/47/5, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'ordine del giorno G/2495/48/5, la RELATRICE si rimette al parere del rappresentante del GOVERNO, il quale si esprime in senso contrario. L'ordine del giorno, posto ai voti, risulta respinto.

La RELATRICE si rimette altresì al parere del Governo sull'ordine del giorno G/2495/49/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/2495/50/5, posto ai voti, risulta respinto.

La RELATRICE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/51/5, a condizione che le parole: "anticipare nel presente provvedimento" siano sostituite dalle seguenti: "adottare, in un prossimo provvedimento,".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'ordine del giorno e accoglie la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2495/51/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/52/5 e si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO sul successivo G/2495/53/5.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere contrario su entrambi gli ordini del giorno che, con

successive separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/54/5, che il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine del giorno G/2495/55/5 della relatrice, chiede che all'ultimo capoverso del dispositivo siano aggiunte le seguenti parole: ", in particolare con riferimento al rispetto della data di approvazione degli strumenti di bilancio".

La RELATRICE accoglie la proposta di modifica avanzata dal senatore D'Alì e il testo 2 dell'ordine del giorno, pubblicato in allegato, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, risulta approvato.

Il PRESIDENTE sottolinea con soddisfazione l'unanimità registrata dall'approvazione dell'ordine del giorno in questione.

La RELATRICE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/2495/56/5 che dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2495/56/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/57/5 purché sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/57/5, come riformulato (pubblicato in allegato).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/58/5 che è accolto dal rappresentante del GOVERNO. Esprime, quindi, parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/59/5 a condizione che, nella parte dispositiva, siano soppresse le parole da: "anche in deroga" fino al termine.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/2495/59/5 e accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/59/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/60/5 è posto ai voti e respinto.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/61/5 a condizione che sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/61/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'ordine del giorno G/2495/62/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/63/5 purché le parole: "impegna il Governo: ad" siano sostituite dalle seguenti: "impegna il Governo a valutare l'opportunità di" e la lettera *d)* sia interamente soppressa.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/63/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con il conforme parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono successivamente e separatamente posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/2495/64/5, G/2495/65/5, G/2495/66/5, G/2495/67/5, G/2495/68/5 e G/2495/69/5.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/70/5 purché l'impegno del Governo sia limitato a valutare l'opportunità di dar seguito al dispositivo e al terzo capoverso della parte dispositiva, dopo le parole: "in conformità" siano inserite le seguenti: "con quanto disposto dall'articolo 24 del provvedimento in esame e".

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/2495/70/5 e accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/70/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/71/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere ove sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dare attuazione al medesimo.

Poiché non vi sono osservazioni l'ordine del giorno G/2495/71/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta pertanto accolto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/72/5 purché sia lasciata al Governo l'opportunità di valutare come dar seguito alla parte dispositiva dell'ordine del giorno.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario BARETTA accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2495/72/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/73/5, posto ai voti è respinto.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/74/5 purché le parole: "impegna il Governo ad intervenire" siano sostituite dalle seguenti: "impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire" e le parole da: "destinando" fino al termine, siano soppresse.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/74/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/75/5 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/76/5 purché le parole: "impegna il Governo a modificare" siano sostituite dalle seguenti: "impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare", le parole: ", nel solco di quanto proposto dall'ANCI" siano soppresse e siano soppressi, nella parte dispositiva, il secondo e il terzo capoverso.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l'ordine del giorno G/2495/76/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/77/5 a condizione che il Governo possa valutare l'opportunità di dar seguito al dispositivo del medesimo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2495/77/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara quindi di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2495/78/5.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/78/5, posto voti, risulta respinto.

Con il parere favorevole della RELATRICE, il sottosegretario BARETTA dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2495/79/5.

La RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2495/80/5.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), l'ordine del giorno G/2495/80/5, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/81/5 è posto ai voti e respinto dalla Commissione

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/82/5 a condizione che l'impegno del Governo sia limitato a una valutazione dell'opportunità di assumere i provvedimenti indicati nel dispositivo.

Il senatore URAS (*Misto*) accetta la riformulazione proposta e il rappresentante del GOVERNO dichiara dunque di accogliere l'ordine del giorno G/2495/82/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2495/83/5, posto ai voti, è respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2495/84/5 a condizione che l'impegno del Governo sia limitato a una valutazione dell'opportunità di dare seguito al dispositivo del medesimo.

Non essendovi obiezioni alla riformulazione proposta, il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2495/84/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO ricordano che il parere è contrario su tutti gli emendamenti accantonati. Invitano, pertanto, i presentatori a ritirare quelli i cui contenuti sono stati accolti negli ordini del giorno testé esaminati.

Gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.2, 7.1, 9-*ter*.0.10, 13-*ter*.0.5, 15.13, 15-*bis*.0.2, 17.0.1 e 19.0.2 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con successive e separate votazioni sono invece respinti tutti i restanti emendamenti accantonati.

Intervengono per annunciare il voto favorevole alla approvazione del provvedimento in titolo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SANTINI (*PD*) e FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), mentre annunciano il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*).

La Commissione conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute le riformulazioni 8.251 (testo 2) e 9.0.203 (testo 2), trasmesse dall'Assemblea, relative al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BARETTA informa che sulla proposta 8.251 (testo 2) è stata predisposta una relazione tecnica positivamente verificata, che mette a disposizione dei senatori. Esprime, poi, un parere favorevole sull'emendamento 9.0.203 (testo 2), asserendo che esso non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce degli elementi forniti, propone l'espressione di un parere non ostativo su entrambi gli emendamenti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO E RIFORMULAZIONI DI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2495

G/2495/54/5
DEL BARBA, BELLOT
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,
premesso che:
il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, recante Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri, ha determinato la durata della cosiddetta «vita tecnica complessiva massima» degli impianti a fune e, cioè, la durata oltre la quale detti impianti dovevano essere rinnovati o, comunque, sostituiti;
l'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come da ultimo modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificaztoni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei

giochi olimpici invernali "Torino 2006" potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali»;

considerato che:

l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto "Sblocca Italia", ha stabilito che: «i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

per effetto della summenzionata disposizione, è di fatto venuto meno il concetto di «vita tecnica complessiva massima» degli impianti a fune;

in attuazione di tale ultima disposizione normativa è stato adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture 1º dicembre 2015, n. 203, che, al paragrafo 2.5 dell'allegato 1, ha disciplinato la serie di verifiche e controlli che devono essere svolti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto. Il medesimo decreto, al punto 6 dell'allegato 1, ha inoltre stabilito che: «ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere concessa la proroga nel caso non venga rinnovato o sostituito l'impianto al termine della vita tecnica»;

impegna il Governo:

ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica e della conservazione del patrimonio, ad adottare ogni provvedimento utile a chiarire tempestivamente che:

1) le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano anche agli impianti detenuti direttamente e indirettamente dagli enti locali che stanno già godendo del periodo di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, a partire dalla data di completamento del medesimo periodo di proroga;

2) i nuovi termini di vita tecnica si applicano in ogni caso a far data dalla scadenza originale di vita tecnica dell'impianto.

G/2495/55/5 (testo 2)

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premesso che,

il decreto-legge in esame prevede positivamente un insieme di misure in favore di comuni, province e città metropolitane finalizzate a dare attuazione agli interventi previsti nella legge di stabilita 2016 e per risolvere talune problematiche di funzionamento dei medesimi enti;

in relazione ai comuni, fra le altre misure, sono state previste disposizioni in materia di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e di attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2015, nonché l'istituzione di Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione di mutui e prestiti obbligazionari;

in relazione alle città e alle province metropolitane si segnala la completa rideterminazione delle sanzioni previste per i suddetti enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, a cui si aggiungono l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario per

svolgimento delle funzioni fondamentali e la ripartizione tra le province e le città metropolitane dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;

tali misure vanno ad aggiungersi a quelle adottate dapprima nel decreto-legge sugli enti locali del 2015 e nella legge di stabilità per il 2010 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi 756 e 758) che hanno previsto per province e città metropolitane una serie di interventi di carattere straordinario fra cui: la possibilità di predispone il bilancio di previsione 2016 solo annuale; la possibilità di applicare, in fase previsionale, e per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato; la possibilità di applicare anche l'avanzo vincolato, per l'equilibrio della situazione corrente 2016, derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuito dalle regioni a province e città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015;

si tratta di un insieme di interventi che e stato emanato in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e che, come evidenziato da più parti, non si esaurisce con il provvedimento al nostro esame;

si tratta di un processo in divenire che necessità di ulteriori passaggi per definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sona affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale;

considerato che,

per quanta riguarda i comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo state attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio;

per quanta riguarda le province e le città metropolitane si evidenzia la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni;

numerose proposte emendative sono state depositate proprio allo scopo di risolvere nel provvedimento al nostro esame gran parte delle problematiche che ancora riguardano comuni, province e città metropolitane;

impegna il governo:

a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sui federalismo fiscale;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, incoerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento dei suddetti enti locali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della loro attività, in particolare con riferimento al rispetto della data di approvazione degli strumenti di bilancio.

G/2495/55/5

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premesso che,

il decreto-legge in esame prevede positivamente un insieme di misure in favore di comuni, province e città metropolitane finalizzate a dare attuazione agli interventi previsti nella legge di stabilita 2016 e per risolvere talune problematiche di funzionamento dei medesimi enti;

in relazione ai comuni, fra le altre misure, sono state previste disposizioni in materia di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e di attenuazione delle sanzioni previste a carico degli

enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2015, nonché l'istituzione di Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione di mutui e prestiti obbligazionari;

in relazione alle città e alle province metropolitane si segnala la completa rideterminazione delle sanzioni previste per i suddetti enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, a cui si aggiungono l'assegnazione di risorse alle province delle regioni a statuto ordinario per svolgimento delle funzioni fondamentali e la ripartizione tra le province e le città metropolitane dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;

tali misure vanno ad aggiungersi a quelle adottate dapprima nel decreto-legge sugli enti locali del 2015 e nella legge di stabilità per il 2010 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi 756 e 758) che hanno previsto per province e città metropolitane una serie di interventi di carattere straordinario fra cui: la possibilità di predispone il bilancio di previsione 2016 solo annuale; la possibilità di applicare, in fase previsionale, e per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato; la possibilità di applicare anche l'avanzo vincolato, per l'equilibrio della situazione corrente 2016, derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuito dalle regioni a province e città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015;

si tratta di un insieme di interventi che e stato emanato in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e che, come evidenziato da più parti, non si esaurisce con il provvedimento al nostro esame;

si tratta di un processo in divenire che necessità di ulteriori passaggi per definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sona affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale;

considerato che,

per quanta riguarda i comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo state attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio;

per quanta riguarda le province e le città metropolitane si evidenzia la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni;

numerose proposte emendative sono state depositate proprio allo scopo di risolvere nel provvedimento al nostro esame gran parte delle problematiche che ancora riguardano comuni, province e città metropolitane;

impegna il governo:

a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sui federalismo fiscale;

ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, incoerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento dei suddetti enti locali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni «normali» di programmazione della loro attività.

G/2495/56/5

ORRÙ, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

l'aeroporto di Trapani Birgi è stato sottoposto, nel 2011, a forti limitazioni del traffico aereo civile imposte per lo svolgimento dalle attività connesse alla Risoluzione ONU n. 1973;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 13-*ter*.0.5, al fine di garantire alla società di gestione dell'Aeroporto di Trapani, a titolo di compensazione, il ristoro parziale dei danni economici subiti a seguito delle attività operative di cui alla Risoluzione ONU n. 1973.

G/2495/57/5 (testo 2)

PADUA, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che gli enti locali che non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo;

prevedere che la suddetta facoltà sia subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato;

prevedere che, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applichino le disposizioni in tema di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ci controllo della relativa attuazione di cui all'articolo 243-*quater*, del predetto testo unico.

G/2495/57/5

PADUA, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a prevedere che gli enti locali che non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del citato decreto legislativo;

a prevedere che la suddetta facoltà sia subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato;

a prevedere che, nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applichino le disposizioni in tema di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ci controllo della relativa attuazione di cui all'articolo 243-*quater*, del predetto testo unico.

G/2495/58/5

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che alle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura che abbiano concluso la procedura di accorpamento non si applichino, al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

G/2495/59/5 (testo 2)
SAGGESE, SANTINI
Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, e ne ha trasferito le relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);

all'Anac sono stati recentemente assegnati diversi ulteriori compiti; tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;

a norma dell'articolo 19, comma 3, del richiamato decreto legge il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha presentato il 30 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri un piano di riordino della medesima Autorità;

il piano ha previsto una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 1º gennaio 2016, risultava essere di sole 313 unità;

la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che: «il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato» e che: «il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano»;

il piano di riordino è stato infine approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º febbraio 2016;

l'Autorità opera tuttora con un organico inferiore a quello previsto dal piano di riordino e, comunque, non sufficiente all'adempimento delle svariate competenze previste dalla legge;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge.

G/2495/59/5
SAGGESE
Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori; servizi e forniture, e ne ha trasferito le relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);

all'Anac sono stati recentemente assegnati diversi ulteriori compiti; tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;

a norma dell'articolo 19, comma 3, del richiamato decreto legge il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha presentato il 30 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei ministri un piano di riordino della medesima Autorità;

il piano ha previsto una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 1º gennaio 2016, risultava essere di sole 313 unità;

la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che: «il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato» e che: «il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano»;

il piano di riordino è stato infine approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º febbraio 2016;

l'Autorità opera tuttora con un organico inferiore a quello previsto dal piano di riordino e, comunque, non sufficiente all'adempimento delle svariate competenze previste dalla legge;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge, anche in deroga al vincolo di spesa previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera *c)* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e senza nessun aggravio sul bilancio dello Stato.

G/2495/60/5

SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 133, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

premesso che,

l'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che il Commissario *ad acta* della Regione Campania, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, deve effettuare una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo;

impegna il Governo ad adottare tutte le misure di sua competenza al fine di:

consentire che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, siano svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, a decorrere dalla data di scadenza del mandato del Commissario *ad acta*, e che la Regione Campania garantisca la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale;

attribuire alla Regione Campania un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate, a copertura dei debiti del sistema di

trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

stabilire che la Regione Campania accerti e riconosca i debiti certi, liquidi ed esigibill nei confronti di EAV e, per l'effetto, paghi tali debiti in modo che le corrispondenti somme siano vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV;

autorizzare la Regione Campania ad attivare, per le medesime finalità ed entro il 30 marzo 2017, le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nei limiti degli importi ancora disponibili.

G/2495/61/5 (testo 2)

SANTINI, PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Anpal, di:

poter procedere, al fine di garantire «la continuità e il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai soggetti preposti all'erogazione dei servizi sulla base delle sopra citate convenzioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

di poter procedere, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato a tempo determinato, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016-2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi;

prevedere, fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, per le amministrazioni che possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni, di poter utilizzare le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei contratti a termine;

prevedere che le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle more delle suddette procedure, possano stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui alla lettera *b)*, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

prevedere che le Regioni ed i soggetti preposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, possano subentrare nelle graduatorie concorsuali vigenti delle province relative al personale impiegato nei servizi di cui

all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con contestuale proroga di tali graduatorie fino al 31 dicembre 2018».

G/2495/61/5
SANTINI, PAGLIARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Anpal, di:

? poter procedere, al fine di garantire «la continuità e il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai soggetti preposti all'erogazione dei servizi sulla base delle sopra citate convenzioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

di poter procedere, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato a tempo determinato, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016-2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi;

a prevedere, fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, per le amministrazioni che possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni, di poter utilizzare le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei contratti a termine;

a prevedere che le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle more delle suddette procedure, possano stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui alla lettera *b)*, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;

a prevedere che le Regioni ed i soggetti preposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, possano subentrare nelle graduatorie concorsuali vigenti delle province relative al personale impiegato nei servizi di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con contestuale proroga di tali graduatorie fino al 31 dicembre 2018».

G/2495/62/5
FORNARO, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495),

premesso che,

nei mesi di ottobre e novembre del 2014 un vasto sistema di precipitazioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con particolare violenza la Liguria e il Piemonte;

tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati, nonché ingenti danneggiamenti ad imprese private ed infrastrutture;

a seguito di tali eventi sono stati avviati gli interventi urgenti di ripristino dei danneggiamenti, con particolare riguardo alle infrastrutture pubbliche;

considerato che,

nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del 2014, le amministrazioni locali, la popolazione e le imprese hanno a più riprese evidenziato l'esigenza di ulteriori interventi per il ripristino dei danneggiamenti subìti e la ripresa delle attività;

impegna il Governo:

a verificare la situazione e lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino dei danneggia menti nei territori delle Regioni Liguria e Piemonte, colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificati si nei mesi di ottobre e novembre 2014 e ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari per il completamento dei medesimi;

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di adeguate misure finanziarie e normative per consentire un efficace e tempestivo intervento a sostegno dei soggetti privati, e in particolare delle imprese, colpite dagli eventi meteorologici dell'ottobre e novembre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria e Piemonte, che non abbiano finora avuto alcun sostegno per il ripristino dei danni subìti.

G/2495/63/5 (testo 2)

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento dei taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa necessaria al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, definendo, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, modalità e criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza

prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

G/2495/63/5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento dei taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.

Impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, definendo, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, modalità e criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

G/2495/64/5

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 9-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

Impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di non prevedere alcun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti.

G/2495/65/5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 15 prevede la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 (nonché del 2015, come disposto presso la Camera) hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono ? ferma restando la durata massima decennale del piano ? provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo ? con delibera da adattarsi entro la data del 30 settembre 2016 ? per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere:

a) che il ripiano del disavanzo o la copertura di nuovi debiti fuori bilancio avvenga nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 188 e 194 del TUEL, ma senza superare la durata del piano;

b) che durante il perfezionamento e l'approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato non si sospendano:

1. la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (articolo 243-*bis*, comma 3, del TUEL);

2. le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente (articolo 243-*bis*, comma 4, del TUEL).

G/2495/66/5

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro, così ripartito:

16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila (comma 1);

2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2). Tale importo è stato incrementato di 1 milione di euro nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (il testo iniziale prevede infatti un contributo pari a 1,5 milioni di euro. In conseguenza di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera, inoltre, si specifica che tale contributo è comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR ? Uffici Territoriali per la Ricostruzione ? per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.

Impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di fare in modo che l'istruttoria delle pratiche presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) debba essere espletata entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia per eccessivo carico di lavoro, ai medesimi fini venga consentito il ricorso, con appositi contratti, a professionisti esterni qualificati.

G/2495/67/5

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 18,5 milioni di euro. Il citato contributo straordinario è attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 che prevede la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati;

il comma 1-*ter*, inserito dalla Camere dei deputati, interviene sulle disposizioni dell'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 83 del 2012, che riguardano gli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. La disciplina vigente prevede che tali interventi debbano essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal Comune, decorso il quale il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri. La modifica prevista dal comma in esame è volta a sopprimere il riferimento al ricorso a procedure di evidenza pubblica, ma consente al Comune di continuare i «procedimenti in essere per la ricostruzione privata» e con quelli provvedere ad affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sempre in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

Il comma 1-*quater* abroga gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 67-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009.

Impegna il governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di fare in modo che:

a) gli interventi di ricostruzione edilizia vengano effettuati mediante gare ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente dettata dal codice degli appalti;

b) gli enti locali siano tenuti a segnalare le specifiche irregolarità degli stati di avanzamento dei lavori entro 30 giorni dalla presentazione ed in assenza a provvedere al pagamento degli stessi;

c) i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal Direttore dei lavori, successivi al primo SAL, potranno essere liquidati dal Presidente del consorzio, dall'Amministratore del condominio, o dal Proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo al fronte di copia del bonifico bancario vidimato dall'istituto di credito con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL, ed anche l'ultimo SAL»;

d) in caso di inadempienza da parte delle imprese appaltatrici nel pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, il Presidente del Consorzio, l'Amministratore del condominio, o il Proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, dovranno procedere al pagamento diretto per l'importo dovuto, ai fornitori nonché ai subappaltatori, previa dichiarazione del direttore dei lavori per la regolare esecuzione degli stessi.

G/2495/68/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2495 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

preso atto della attuale importante carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

la quale, pur mitigata in modo importante dal provvedimento in esame e da analoghi provvedimenti legislativi degli ultimi anni, risulta ancora, a causa dei tagli ormai decennali, attestarsi, in circa 3 mila unità tra tutti i ruoli operativi, tenendo conto dei previsti pensionamenti, come riferito dal sindacato di categoria Conapo;

preso atto che, effettuate le assunzioni straordinarie previste nel presente provvedimento l'unica graduatoria non esaurita dalla quale sarà possibile attingere personale idoneo all'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta essere quella relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2016;

visto che ad oggi non risultano emanati ulteriori bandi di concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale dei ruoli di Vigile del Fuoco e che, verosimilmente, i tempi tecnici per addivenire ad una nuova graduatoria di idonei si appalesano non brevi;

viste le crescenti emergenze del paese che vedono ampliare i compiti assegnati ai Vigili del Fuoco, nonché l'attribuzione di ulteriori importanti funzioni di concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi affidate dalla legge n. 124 del 2015;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive da destinare ad ulteriori assunzioni straordinarie di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero massimo ritenuto dal Governo compatibile con la situazione finanziaria, al fine di recuperare, almeno in parte, la pesante attuale carenza di organico del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutando altresì la possibilità di proroga ulteriore, almeno al 31 dicembre 2017, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90;

ad effettuare una verifica sul possesso di mezzi e strumenti, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di valutarne l'effettiva consistenza e congruità in modo da consentire agli stessi di poter effettivamente operare in linea con le necessarie esigenze di efficienza e sicurezza.

G/2495/69/5

BLUNDO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività dei vigili del fuoco, quali:

? l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016 (comma 1);

? l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale (comma 2);

? l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco (commi 3 e 4).

Vista l'esigenza di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale.

Impegna il governo:

al fine di diminuire l'esistente carenza di organico di vigili del fuoco, a prevedere l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della

graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4º serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, di attingere dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4º serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. A tale scopo il termine di validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4º serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, deve essere prorogato al 31 dicembre 2007.

G/2495/70/5 (testo 2)
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poso oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie; insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

in particolare il comma 3-*bis*, lettera *b)*, prevede ? sulla base dei requisiti posseduti ? l'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento: detto inquadramento, oltre a ingenerare un doppio binario circa l'appartenenza e la natura stessa delle istituzioni, si tradurrebbe inevitabilmente in una sorta di declassamento dei «teatri lirico sinfonici» a discapito delle «fondazioni», con pesanti ricadute occupazionali e su quei princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità che si vorrebbero salvaguardare;

il comma 3-*quater*, lettera *a)* stabilisce che, nel caso in cui le fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, al personale anche direttivo non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

la lettera *b)* del comma 3-*quater* prosegue disponendo che le fondazioni che «non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato in fine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

occorrono, non solo misure di risanamento economiche, ma anche interventi a tutela dei lavoratori delle Fondazioni;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

individuare modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria, che valorizzino la qualità e la specificità delle singole Fondazioni, senza ricorrere tuttavia a «inquadramenti» e ripartizioni di sorta in «teatri lirico sinfonici» e «fondazioni»;

prevedere e adottare misure che incentivino le Fondazioni ad attuare modelli di gestione più virtuosi, evitando tuttavia il ricorso a misure penalizzanti che ? legate al mancato pareggio economico ? risultino a danno della forza lavoro e del personale senza incarichi di gestione;

adottare misure necessarie, in conformità con quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge in esame e l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

G/2495/70/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2495, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

con l'articolo 24 del provvedimento in oggetto, recante misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche, s'intende affrontare il complesso percorso di risanamento delle gestioni per il rilancio dell'attività delle fondazioni lirico sinfoniche;

tali fondazioni hanno fatto registrare, in buona parte dei casi, gestioni poso oculate e gravi crisi patrimoniali e finanziarie; insistiti interventi normativi hanno cercato di tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo virtuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico-sinfoniche per farle tornare, in prospettiva più moderna, non semplici imprese commerciali ma centri di elevata cultura;

considerato che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risanamento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi costrette a significativi tagli e riduzioni di personale;

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24 sopra citato prevedono la revisione con uno o più regolamenti di delegificazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario;

in particolare il comma 3-*bis*, lettera *b)*, prevede ? sulla base dei requisiti posseduti ? l'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento: detto inquadramento, oltre a ingenerare un doppio binario circa l'appartenenza e la natura stessa delle istituzioni, si tradurrebbe inevitabilmente in una sorta di declassamento dei «teatri lirico sinfonici» a discapito delle «fondazioni», con pesanti ricadute occupazionali e su quei princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità che si vorrebbero salvaguardare;

il comma 3-*quater*, lettera *a)* stabilisce che, nel caso in cui le fondazioni non raggiungano il pareggio di bilancio, al personale anche direttivo non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di

risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

la lettera *b)* del comma 3-*quater* prosegue disponendo che le fondazioni che «non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale»;

valutato in fine che:

il disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo prevede all'articolo 34, comma 3, una delega legislativa per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, oggetto di stralcio in Commissione che potrebbe, qualora sia confermata in Aula, contenere misure di risanamento di tali enti;

occorrono, non solo misure di risanamento economiche, ma anche interventi a tutela dei lavoratori delle Fondazioni;

impegna il Governo:

a individuare modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria, che valorizzino la qualità e la specificità delle singole Fondazioni, senza ricorrere tuttavia a «inquadramenti» e ripartizioni di sorta in «teatri lirico sinfonici» e «fondazioni»;

a prevedere e adottare misure che incentivino le Fondazioni ad attuare modelli di gestione più virtuosi, evitando tuttavia il ricorso a misure penalizzanti che ? legate al mancato pareggio economico ? risultino a danno della forza lavoro e del personale senza incarichi di gestione;

ad adottare misure necessarie, in conformità con l'annunciato provvedimento derivante dallo stralcio dell'articolo 34 nel disegno di legge n. 2287, 649 e 1835-A, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, affinché al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che risultino in possesso dei necessari requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2019, si applichino la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico vigenti anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente previste solo per gli enti assoggettati alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

G/2495/71/5 (testo 2)

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BELLOT, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BOCCHINO, FUCKSIA

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2495 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco;

ad oggi, almeno 350.000 italiani soffrono di infezione cronica derivante da virus dell'epatite C (HCV). Circa il 20 per cento di tutti i pazienti con infezione cronica HCV è affetto da cirrosi, o da estesa fibrosi del fegato, che negli anni può causare emorragia digestiva, esaurimento funzionale e tumore del fegato. Per questa ragione i pazienti con cirrosi, e sue complicanze, hanno avuto accesso prioritario ai farmaci anti epatite C orali, limitati come quantità per mantenere la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

a fine giugno 2016 circa 50 mila italiani sono stati trattati con farmaci orali, con tassi di guarigione superiore al 90-95 per cento. Tuttavia, un certo numero di pazienti, guariti dalla infezione HCV, in fase avanzata di cirro si, ha avuto e potrà ancora sviluppare complicanze, come lo scompenso clinico ed il tumore di fegato e, se di età inferiore a 70 anni, potrà manifestare la necessità di trapianto di fegato. Tutto questo non ridimensiona i meriti delle nuove, costose cure antivirali (poiché le

complicanze mortali della cirro si sono molto più frequenti nei pazienti non trattati) ma introduce la necessità di anticipare le cure antivirali nei pazienti con infezioni più recenti e minore malattia epatica associata;

ad oggi non è consentita la commercializzazione dei farmaci generici, il cui prezzo di acquisto è 40400 volte inferiore a quello dei *brand*, al di fuori delle nazioni per le quali vige un contratto commerciale di esclusiva territoriale; nel nostro Paese, l'accesso universale ai trattamenti orali HCV è limitato anche dalla capacità di trattamento del sistema Italia: come da intese con l'AIF A, in 18 mesi sono stati trattati 50.000 pazienti, saturando le capacità di erogare servizi ambulatoriali in ospedali qualificati;

a partire dal dicembre 2014 l'AIFA ha avviato il disegno dei registri di monitoraggio dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta per l'epatite C. A dicembre 2015 erano stati avviati 31.069 trattamenti. La spesa del Servizio sanitario nazionale per i farmaci anti HCV per l'anno 2015 ammonta a 1,7 miliardi di euro (7,8 per cento della spesa farmaceutica del SSN), corrispondente ad un consumo di 7,3 milioni di dosi giornaliere. Sofosbuvir è il primo principio attivo per spesa seguito dall'associazione sofosbuvir/ledipasvir. Al 20 giugno 2016 (data dell'ultimo aggiornamento dei registri di monitoraggio AIFA), i trattamenti avviati con i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C sono 49.715;

la spesa farmaceutica in Italia si attesta intorno ai 25 miliardi di euro e secondo le previsioni arriverà a 35 miliardi di euro nel 2020, anche a causa della produzione di nuovi e costosi farmaci;

considerato che:

è in aumento il ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato, nonché il procurarsi i farmaci necessari per la cura della propria patologia attraverso *internet*, purtroppo non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivare un percorso di sperimentazione dei farmaci generici per la cura del virus dell'epatite C (HCV), già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendano in carico pazienti in varie fasi della malattia, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica;

stipulare un protocollo di intesa per la sperimentazione su volontari tra il Ministero della salute e le aziende produttrici dei farmaci generici.

G/2495/71/5

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, BELLOT, SIMEONI, BIGNAMI, MUSSINI, BOCCHINO, FUCKSIA

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2495 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco;

ad oggi, almeno 350.000 italiani soffrono di infezione cronica derivante da virus dell'epatite C (HCV). Circa il 20 per cento di tutti i pazienti con infezione cronica HCV è affetto da cirrosi, o da estesa fibrosi del fegato, che negli anni può causare emorragia digestiva, esaurimento funzionale e tumore del fegato. Per questa ragione i pazienti con cirrosi, e sue complicanze, hanno avuto accesso prioritario ai farmaci anti epatite C orali, limitati come quantità per mantenere la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

a fine giugno 2016 circa 50 mila italiani sono stati trattati con farmaci orali, con tassi di guarigione superiore al 90-95 per cento. Tuttavia, un certo numero di pazienti, guariti dalla infezione HCV, in fase avanzata di cirro si, ha avuto e potrà ancora sviluppare complicanze, come lo scompenso clinico ed il tumore di fegato e, se di età inferiore a 70 anni, potrà manifestare la necessità di trapianto di fegato. Tutto questo non ridimensiona i meriti delle nuove, costose cure antivirali (poiché le

complicanze mortali della cirro si sono molto più frequenti nei pazienti non trattati) ma introduce la necessità di anticipare le cure antivirali nei pazienti con infezioni più recenti e minore malattia epatica associata;

ad oggi non è consentita la commercializzazione dei farmaci generici, il cui prezzo di acquisto è 40400 volte inferiore a quello dei *brand*, al di fuori delle nazioni per le quali vige un contratto commerciale di esclusiva territoriale; nel nostro Paese, l'accesso universale ai trattamenti orali HCV è limitato anche dalla capacità di trattamento del sistema Italia: come da intese con l'AIF A, in 18 mesi sono stati trattati 50.000 pazienti, saturando le capacità di erogare servizi ambulatoriali in ospedali qualificati;

a partire dal dicembre 2014 l'AIFA ha avviato il disegno dei registri di monitoraggio dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta per l'epatite C. A dicembre 2015 erano stati avviati 31.069 trattamenti. La spesa del Servizio sanitario nazionale per i farmaci anti HCV per l'anno 2015 ammonta a 1,7 miliardi di euro (7,8 per cento della spesa farmaceutica del SSN), corrispondente ad un consumo di 7,3 milioni di dosi giornaliere. Sofosbuvir è il primo principio attivo per spesa seguito dall'associazione sofosbuvir/ledipasvir. Al 20 giugno 2016 (data dell'ultimo aggiornamento dei registri di monitoraggio AIFA), i trattamenti avviati con i nuovi farmaci per la cura dell'epatite C sono 49.715;

la spesa farmaceutica in Italia si attesta intorno ai 25 miliardi di euro e secondo le previsioni arriverà a 35 miliardi di euro nel 2020, anche a causa della produzione di nuovi e costosi farmaci;

considerato che:

è in aumento il ricorso all'automedicazione dei singoli cittadini italiani, che non ricevono cure dallo Stato, nonché il procurarsi i farmaci necessari per la cura della propria patologia attraverso *internet*, purtroppo non solo quelli garantiti dai *brand*, ma anche quelli non garantiti;

impegna il Governo:

ad attivare un percorso di sperimentazione dei farmaci generici per la cura del virus dell'epatite C (HCV), già in produzione presso aziende farmaceutiche autorizzate in altri Paesi, attraverso i policlinici nazionali, che prendano in carico pazienti in varie fasi della malattia, per l'accesso alle cure orali e che accettano spontaneamente di sottoporsi alla sperimentazione clinica;

a stipulare un protocollo di intesa per la sperimentazione su volontari tra il Ministero della salute e le aziende produttrici dei farmaci generici.

G/2495/72/5 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DEL BARBA

La Commissione,

in sede di esame del capo IV, «Norme in materia di agricoltura»,

premesso che:

con l'entrata in vigore della riforma della Politica agricola comune (PAC), l'Unione Europea ha disposto, dopo trentadue anni di applicazione, a decorrere dal 1º aprile 2015, la soppressione del regime di contingentamento della produzione di latte, denominato «quote latte»;

la riforma del settore, a compimento di un percorso applicativo controverso che aveva già danneggiato gravemente la zootecnia italiana, ha determinato condizioni di ulteriore sofferenza per gli allevatori che si trovano a dover fronteggiare, in assenza di strumenti idonei di tutela, un calo verticale, attorno al 30 per cento, del prezzo del prodotto all'origine, con valori ormai costantemente al di sotto dei costi di produzione;

la situazione di crisi ha già condotto in sofferenza migliaia di aziende, con chiusure che rasentano la media di 1.500 unità all'anno, ed appare ancora più difficilmente sostenibile nelle zone svantaggiate che presentano, inevitabilmente, costi di produzione del latte più elevati. Le misure di supporto recentemente messe in campo dal Governo, con il cosiddetto «Fondo Latte» e la sospensione temporanea dei mutui disposta d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, non appaiono in grado di consentire il sostentamento di attività che pure rivestono primaria rilevanza ambientale, in particolare nelle zone di montagna, dove il pascolo e l'allevamento estensivo costituiscono un fattore decisivo per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e la valorizzazione turistica delle aree montane, di predisporre, nella prossima legge di stabilità, misure di sostegno per le aziende zootecniche operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, che introducano agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, ai sensi l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

G/2495/72/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DEL BARBA

La Commissione,

in sede di esame del capo IV, «Norme in materia di agricoltura»,

premesso che:

con l'entrata in vigore della riforma della Politica agricola comune (PAC), l'Unione Europea ha disposto, dopo trentadue anni di applicazione, a decorrere dal 1º aprile 2015, la soppressione del regime di contingentamento della produzione di latte, denominato «quote latte»;

la riforma del settore, a compimento di un percorso applicativo controverso che aveva già danneggiato gravemente la zootecnia italiana, ha determinato condizioni di ulteriore sofferenza per gli allevatori che si trovano a dover fronteggiare, in assenza di strumenti idonei di tutela, un calo verticale, attorno al 30 per cento, del prezzo del prodotto all'origine, con valori ormai costantemente al di sotto dei costi di produzione;

la situazione di crisi ha già condotto in sofferenza migliaia di aziende, con chiusure che rasentano la media di 1.500 unità all'anno, ed appare ancora più difficilmente sostenibile nelle zone svantaggiate che presentano, inevitabilmente, costi di produzione del latte più elevati. Le misure di supporto recentemente messe in campo dal Governo, con il cosiddetto «Fondo Latte» e la sospensione temporanea dei mutui disposta d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, non appaiono in grado di consentire il sostentamento di attività che pure rivestono primaria rilevanza ambientale, in particolare nelle zone di montagna, dove il pascolo e l'allevamento estensivo costituiscono un fattore decisivo per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

impegna il Governo:

al fine di potenziare e garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e la valorizzazione turistica delle aree montane, a predisporre, nella prossima legge di stabilità, misure di sostegno per le aziende zootecniche operanti nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, che introducano agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, ai sensi l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

G/2495/73/5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

La Commissione,

in sede di esame dell'articolo 6-*bis*,

premesso che:

l'articolo 6-*bis* introdotto durante l'esame alla Camera dei Deputati, al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni emergenziali, autorizza, al comma 1, l'assunzione straordinaria nei ruoli

iniziali del Corpo di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017 e al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio, prevede, al comma 2, rincremento di 400 unità della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco;

per l'assunzione straordinaria delle 193 unità è previsto che «in caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008;

per la copertura dei 400 posti portati in aumento è disposto si attinga mediante ricorso, in parti uguali, alle graduatorie relative alla procedura selettiva di cui al decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007 e al concorso pubblico a 814 posti di cui al decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008;

al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il comma 3 dello stesso articolo 6-*bis* autorizza, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2106 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del suddetto Corpo;

per recuperare parte della cronica carenza del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è quanto mai indispensabile prevedere per il 2017 l'assunzione di ulteriori 500 delle circa 3000 unità operative mancanti, prorogando a tal fine la graduatoria degli idonei al concorso pubblico;

a causa dei continui e consistenti tagli alle risorse finanziarie subìti negli ultimi anni e alle nuove emergenze che è chiamato a fronteggiare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessità di maggiori investimenti per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale rispetto a quelli previsti nel decreto in esame;

impegna il Governo,

a predisporre, anche in successivi provvedimenti normativi (o nella prossima legge di stabilità), misure dirette ad autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle normative vigenti, l'assunzione straordinaria nei moli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di ulteriori 500 unità per l'anno 2017, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché a prevedere che, in caso di incapienza della graduatoria relativa al decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, si attinga alla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 prorogandola, a tale scopo, al 31 dicembre 2017;

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi (o nella prossima legge di stabilità), lo stanziamento di adeguate risorse aggiuntive, nella misura di almeno 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzati ad investimenti per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

G/2495/74/5 (testo 2)
D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante- «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

nel 2015 l'economia dell'Italia ha fatto segnare *performance* deboli nel confronto europeo (crescita del-PIL dello 0,8%);

è necessario evitare che a questa situazione negativa a livello nazionale si aggiungano, nell'anno finanziario 2016, criticità di bilancio a livello locale, generate da decisioni a livello

nazionale, che possano ulteriormente compromettere la ripresa sociale ed economica del Paese,

il gettito IMU non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 20 15 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli ha determinato problemi di bilancio alle Amministrazioni locali che si ripercuotono anche sull'erogazione dei servizi, problematicità che necessitano di essere superate attraverso l'intervento dello Stato con un ammontare di risorse che sia appropriato,

impegna il Governo:

ad intervenire, a parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli.

G/2495/74/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante- «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

nel 2015 l'economia dell'Italia ha fatto segnare *performance* deboli nel confronto europeo (crescita del-PIL dello 0,8%);

è necessario evitare che a questa situazione negativa a livello nazionale si aggiungano, nell'anno finanziario 2016, criticità di bilancio a livello locale, generate da decisioni a livello nazionale, che possano ulteriormente compromettere la ripresa sociale ed economica del Paese,

il gettito IMU non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 20 15 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli ha determinato problemi di bilancio alle Amministrazioni locali che si ripercuotono anche sull'erogazione dei servizi, problematicità che necessitano di essere superate attraverso l'intervento dello Stato con un ammontare di risorse che sia appropriato,

impegna il Governo:

ad intervenire, a parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli, destinando un contributo di complessivi 65 milioni di euro, da ripartirsi tra i Comuni, al fine di ristorare parzialmente anche per il 2015 i rilevanti scostamenti tra stime ministeriali e gettiti effettivi, in misura proporzionalmente identica all'analogo ristoro attuato per il 2014.

G/2495/75/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'eccezionalità della situazione finanziaria di province e città metropolitane, nonché la modifica, a decorrere dal 2016, delle nuove regole di finanza pubblica, impongono una seria riflessione sulle conseguenze dell'applicazione delle sanzioni per il patto di stabilità 2015;

l'articolo 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali) della legge 12 novembre 2011, n. 183(legge di stabilità 2012), al comma 26 elenca le sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;

tra queste, rientrano quella di cui alla lettera *b)* relativa al limite di spesa corrente rapportato all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Tale limite è ontologicamente impossibile da rispettare, poiché dal 2014 in poi, con il di 66/14 e la legge n. 190/14, si è imposto alle Province e Cm un versamento (spesa corrente) allo Stato pari a oltre 1600 milioni; quella di cui alla lettera *d)*, relativa al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Occorre ricordare che per le Province tale divieto è già previsto dalla legislazione specifica, e che le Province hanno già provveduto a ridimensionare al 50% le proprie

dotazioni organiche; quella di cui alla lettera *e)* relativa alle indennità di funzione e gettoni di presenza, già risolta dalla disciplina vigente che prevede gratuità per gli amministratori delle Province e città metropolitane,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere l'eliminazione delle predette sanzioni.

G/2495/76/5 (testo 2)

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i processi di razionalizzazione delle spese, «*Spending review*», hanno determinato nel periodo 2011-2015 una diminuzione di risorse per le Regioni e gli enti locali attraverso una riduzione dei trasferimenti dallo Stato di poco superiore ai 25 miliardi di euro. Una valore importante che i Presidenti delle Regioni e Sindaci hanno dovuto, spesso, bilanciare aumentando la tassazione locale o diminuendo i servizi per i cittadini;

è opportuno intervenire, con riguardo alle Regioni e agli enti locali, sulla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introducendo disposizioni relative al saldo di competenza 2016, al ripristino premialità, ai patti di solidarietà e in materia di facilitazione della programmazione degli investimenti;

l'Associazione Comuni Italiani ha presentato delle proposte emendative per superare alcune criticità riscontrate dagli Amministratori locali;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

modificare la legge di stabilità 2016 al fine di:

? riattribuire al comparto gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi dei vincoli di finanza pubblica assegnati al comparto stesso, al fine di evitare che a ciascun comparto degli enti locali sia attribuito un surplus di manovra nell'anno in corso, attraverso un meccanismo che escluda gli enti che non hanno contribuito a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, recuperando così uno strumento di flessibilità per il governo della finanza locale;

? potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo, in particolare, agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte all'orizzontale nazionale (dopo la prima scadenza del 15 giugno) alla luce degli spazi successivamente ottenuti con i patti regionali;

? prevedere una riapertura dei termini per l'assegnazione di spazi finanziari relativi ad opere di bonifica di siti minerari che potrebbe soddisfare ulteriori istanze territoriali nel frattempo intervenute;

? prevedere, limitatamente al 2016, che le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016, rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.

G/2495/76/5

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i processi di razionalizzazione delle spese, «*Spending review*», hanno determinato nel periodo 2011-2015 una diminuzione di risorse per le Regioni e gli enti locali attraverso una riduzione dei trasferimenti dallo Stato di poco superiore ai 25 miliardi di euro. Una valore importante che i Presidenti delle Regioni e Sindaci hanno dovuto, spesso, bilanciare aumentando la tassazione locale o diminuendo i servizi per i cittadini;

è opportuno intervenire, con riguardo alle Regioni e agli enti locali, sulla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introducendo disposizioni relative al saldo di competenza 2016, al ripristino premialità, ai patti di solidarietà e in materia di facilitazione della programmazione degli investimenti;

l'Associazione Comuni Italiani ha presentato delle proposte emendative per superare alcune criticità riscontrate dagli Amministratori locali;

impegna il Governo:

a modificare, nel solco di quanto proposto dall'ANCI, la legge di stabilità 2016 al fine di:

? riattribuire al comparto gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi dei vincoli di finanza pubblica assegnati al comparto stesso, al fine di evitare che a ciascun comparto degli enti locali sia attribuito un surplus di manovra nell'anno in corso, attraverso un meccanismo che escluda gli enti che non hanno contribuito a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, recuperando così uno strumento di flessibilità per il governo della finanza locale;

? potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo così un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte a livello nazionale;

? neutralizzare, per l'anno in corso, gli effetti negativi sui bilanci degli enti fino allo scorso anno esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire un saldo finale di competenza non negativo, escluse le risorse rivenienti da debito e senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, introducendo un incentivo finanziario a favore delle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia che intendano attivare sul proprio territorio lo strumento del cosiddetto patto verticale, implementato, negli scorsi anni, essenzialmente in virtù di un apposito contributo erariale;

? potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica, permettendo, in particolare, agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte all'orizzontale nazionale (dopo la prima scadenza del 15 giugno) alla luce degli spazi successivamente ottenuti con i patti regionali;

? prevedere una riapertura dei termini per l'assegnazione di spazi finanziari relativi ad opere di bonifica di siti minerari che potrebbe soddisfare ulteriori istanze territoriali nel frattempo intervenute;

? prevedere, limitatamente al 2016, che le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016, rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.

G/2495/77/5 (testo 2)

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, e caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino

un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento venga differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento dì più annualità in un medesimo esercizio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12 per cento sul complesso delle entrate correnti.

G/2495/77/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, e caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento venga differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento dì più annualità in un medesimo esercizio,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12 per cento sul complesso delle entrate correnti.

G/2495/78/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN, GIOVANNI MAURO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Stato e regione Siciliana, in attuazione del recente Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la regione Siciliana il 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare dal 2016 alle norme di attuazione allo statuto della regione Siciliana;

le disposizioni in esso contenute producono una grave intromissione nelle prerogative autonome della Regione Siciliana,

impegna il Governo:

a sopprimere la previsione di cui all'articolo 11 sopra citato, dal momento che le garanzie costituzionali di autonomia degli Enti regionali non possono essere derogate tramite intese bilaterali.

G/2495/79/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i Comuni di piccole dimensioni versano, più di altri, in una situazione finanziaria di generale e grave criticità;

sarebbe opportuno dare impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle comunicazioni contabili dei piccoli Comuni al fine di pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace;

impegna il Governo:

a prevedere una semplificazione degli adempimenti contabili richiesti dall'ordinamento ai Comuni, sulla base della considerazione che documenti dai contenuti simili vengono spesso richiesti da diversi soggetti istituzionali, anche attraverso modalità, tempi e formati differenti, obbligando le amministrazioni comunali ad impegnare risorse umane, che devono recuperare, elaborare e fornire i dati utilizzando sistemi informatici spesso non uniformi.

G/2495/80/5

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

tra il 2007 e il 2014, il personale dei comuni si è ridotto di 60.000 unità, con conseguente venir meno dei profili professionali cui far riferimento per gli organici per i servizi di protezione civile, e pregiudizio per le conseguenti attività di protezione civile da porre in essere in situazioni di emergenza, ma anche nella fase di preparazione alle emergenze e previsione e prevenzione dei rischi, è indispensabilegarantire la continuità dei servizi comunali della polizie urbane e della Protezione civile, considerata l'importanza del loro appoggio ai compiti svolti dalle Forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non sia computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati, e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non sia computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la conferenza Stato Città e Autonomie locali.

G/2495/81/5

RIZZOTTI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il sistema del *pay back*, per come è attualmente strutturato, è paradossale per tutte le aziende, che si vedono costrette a ripìanare sforamenti di cui non hanno alcuna responsabilità, ma lo è ancor di più per le aziende che producono farmaci generici ? le uniche che contribuiscono a ridurre la spesa farmaceutica, in virtù del prezzo più basso, imposto per legge a tali medicinali;

mettere sullo stesso piano farmaci fuori brevetto (cioè tutto il segmento che include generici e farmaci *brand* non più protetti da un brevetto) e *originator* significa porre un tetto al risparmio che il SSN potrebbe perseguire attraverso un maggior utilizzo dei generici. Il paradosso è tanto più evidente se si considera che molte regioni hanno adottato provvedimenti mirati ad incentivare l'utilizzo dei generici, per cui da una parte si spinge verso l'utilizzo di farmaci che generano risparmi per SSN, mentre dall'altra si pone un limite alla crescita dei generici e quindi ai risparmi possibili per il Sistema Sanitario Nazionale;

considerato che:

tra il 2017 ed il 2023 andranno a scadenza brevetti di farmaci che generano,

conservativamente, una spesa di oltre 3,7 miliardi di euro annui pari a oltre 22 miliardi di euro in 6 anni. Solo nei prossimi 30 mesi con l'arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno risparmi pari a quasi un miliardo di euro. Vincolare con una norma la destinazione di queste risorse al Fondo per i farmaci innovativi, evitando che le Regioni li dirottino verso altri capitoli di spesa, risolverebbe già buona parte del problema relativo al finanziamento del Fondo per gli innovativi, non solo nel breve periodo;

un recente studio realizzato da Nomisma («Il sistema dei farmaci generici in Italia ? Scenari per una crescita sostenibile»), sulla base di una simulazione basata sui dati del 2013 (ultimi dati AIFA disponibili) ha evidenziato che per il 2013 un terzo del *pay-back* sarebbe stato a carico delle aziende produttrici di farmaci generici, pur rappresentando queste ultime soltanto il 13 per cento circa del mercato complessivo. Di qui la necessità di modificare l'attuale meccanismo del *pay-back* che per le sue caratteristiche, non consente alle aziende produttrici di farmaci generici di acquisire importanti quote di mercato, circostanza che rischia seriamente di rallentarne l'espansione e, conseguentemente, di ridurre i risparmi a beneficio del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo:

ad apportare modifiche alla procedura di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera volte a eliminare gli effetti penalizzanti a carico delle industrie produttrici di farmaci generici collegati alla normativa vigente;

ad introdurre un correttivo nei sistema di calcolo del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, prevedendo la distribuzione dell'onere dei ripiano tra le aziende in base alla rispettiva quota di mercato conseguita nell'anno di riferimento del ripiano;

al fine di decongestionare il *deficit* della spesa farmaceutica, a valutare la necessità di finanziamenti aggiuntivi per il Fondo riservato al rimborso dei farmaci innovativi istituito dalla legge di stabilità 2015.

G/2495/82/5 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati mentre è stato approvato un emendamento che istituisce un nuovo fondo statale per favorire l'estinzione anticipata di mutui: e obbligazioni locali, non è stato accolto l'emendamento gli emendamenti, tra i quali uno presentato dal Gruppo di Sinistra Italiana a prima firma Fassina, per consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali con la Cassa depositi e prestiti;

è necessario ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;

la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto legge n. 66/2015. In particolare, la norma proposta dall'Anci prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a secondo della tipologia dei prestiti;

le periferie dei grandi comuni sono i luoghi dove in maniera più acuta si fanno sentire la crisi occupazionale, la precarietà, la carenza di servizi essenziali a partire dal trasporto pubblico locale;

se, ad esempio, il Comune di Roma potesse risparmiare una parte di quelle risorse e si

abbattesse il costo del debito del 50 per cento e più, ci sarebbe un margine per risparmiare 130-170 milioni, che potrebbero essere tradotti in riduzione delle imposte o in investimenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, al fine di consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di eresse agli attuali valori di mercato.

G/2495/82/5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati mentre è stato approvato un emendamento che istituisce un nuovo fondo statale per favorire l'estinzione anticipata di mutui: e obbligazioni locali, non è stato accolto l'emendamento gli emendamenti, tra i quali uno presentato dal Gruppo di Sinistra Italiana a prima firma Fassina, per consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti territoriali con la Cassa depositi e prestiti;

è necessario ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;

la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto legge n. 66/2015. In particolare, la norma proposta dall'Anci prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a secondo della tipologia dei prestiti;

le periferie dei grandi comuni sono i luoghi dove in maniera più acuta si fanno sentire la crisi occupazionale, la precarietà, la carenza di servizi essenziali a partire dal trasporto pubblico locale;

se, ad esempio, il Comune di Roma potesse risparmiare una parte di quelle risorse e si abbattesse il costo del debito del 50 per cento e più, ci sarebbe un margine per risparmiare 130-170 milioni, che potrebbero essere tradotti in riduzione delle imposte o in investimenti,

impegna il Governo:

a prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, al fine di consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di eresse agli attuali valori di mercato.

G/2495/83/5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

La Commissione,

premesso che:

la Corte di Cassazione, con sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618, ha ritenuto che le piattaforme petrolifere siano soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi;

il suddetto pronunciamento è molto importante perché pone fine ad una diatriba in corso da anni in materia di applicazione dei tributi immobiliari, che ha visto i comuni contrapporsi da una parte con le società petrolifere e dall'altra con l'Agenzia delle entrate che nei fatti ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero da iscrivere in catasto, con ciò alimentando ancora di più il contenzioso tributario;

l'importanza della questione è evidenziata anche dalla presentazione in parlamento di diverse interrogazioni parlamentari con le quali si lamenta l'incapacità della giurisprudenza di merito di pervenire ad una soluzione uniforme e si dà conto degli elevati importi coinvolti nel contenzioso;

la suddetta pronuncia della Corte va oltre il caso specifico oggetto del giudizio, enunciando princìpi di diritto molto importanti, come l'obbligatorietà dell'assoggettamento all'imposta dei fabbricati non iscritti in catasto, indipendentemente dalle eventuali problematiche collegate alla determinazione del loro valore imponibile;

con riferimento all'accatastabilità delle piattaforme petrolifere, la Corte ha affrontato preliminarmente il problema della natura delle piattaforme petrolifere, ritenendo che queste ultime debbano essere considerate come «immobili», ai sensi dell'articolo 812 del codice c.c., essendo *saldamente infisse nel sottosuolo marino»;*

si tratta di beni immobili che insistono sul territorio dello Stato, visto che il fondo marino appartiene al demanio dello Stato ed il diritto al suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione. Essi soddisfano quindi il presupposto dell'ICI, così come definito dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che si realizza con il possesso di fabbricati *siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali .... »;*

l'obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere deriva direttamente dall'articolo 4, del regio decreto-legge n. 652 del 1939 che qualifica come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili «di qualunque materiale costituite» ed include tra questi anche *gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo»;*

dalle norme richiamate, secondo la Cassazione, consegue che le piattaforme stabilmente assicurate al suolo demaniale marino debbono essere accatastate;

nelle medesima sentenza la Suprema Corte affronta anche il problema della categoria catastale da attribuire, visto che il giudice di secondo grado aveva ritenuto che le piattaforme potessero essere annoverate tra gli immobili con destinazione B/9 e quindi comunque essere ritenute esenti dalle imposte patrimoni di immobiliari perché riconosciute di pubblica utilità;

secondo la Suprema Corte, invece, «le piattaforme petrolifere, così come le centrali cui sono annesse, sono classificabili nella categoria catastale-D/7., svolgendosi operazioni qualificabili quali ,attività industriale»;

per quanto attiene il soggetto attivo d'imposta, la commissione tributaria regionale aveva escluso la potestà impositiva del Comune sulle acque territoriali e quindi l'assoggettabilità ad ICI delle piattaforme in ragione della loro allocazione a mare;

la Corte, dopo aver rilevato che »non può concepirsi un luogo del territorio nazionale che non «appartenga» ad un Comune» ha ritenuto che esiste una naturale potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, paragona bile a quella esercitata sul proprio territorio, fino ad una distanza di 12 miglia marine, «con estensione della sovranità dello Stato e, per esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali»,

dopo aver individuato la competenza territoriale comunale, la Cassazione ha affrontato il problema dell'inquadramento del caso di specie tra le ipotesi di soggettività passiva, individuandola nel «possesso a titolo di concessione». Secondo la Corte, «anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo». Conseguentemente, le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette al potere impositivo comunale, in quanto possedute in base ad una concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

per quanto attiene alla determinazione del valore imponibile, ad avviso della parte intimata (ENI SpA), il Comune sarebbe carente del potere di «determinare il valore delle piattaforme ai fini ICI, essendo la base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale», con conseguente competenza dell'Agenzia delle entrate. Su tale punto la Corte enuncia princìpi molto importanti, che vanno al di là del caso concreto analizzato, in quanto, come noto, a seguito della incomprensibile

abrogazione del quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che autorizzava l'uso della rendita presunta, parte della giurisprudenza di merito sembra ritenere che al Comune sia preclusa l'attività di accertamento con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto o iscritti con rendita non più adeguata, pur nei casi di inerzia sia dell'intestatario catastale sia dell'Agenzia delle entrate, la quale anche in caso di attivazione della procedura ex articolo 1, comma 336, della legge finanziaria 2005, in molti casi non opera con la necessaria tempestività;

quanto esposto dimostra che si è configurata una situazione che stride con la logica e con la piena applicazione dei princìpi che regolano l'imposizione fiscale, perché la debenza del tributo, pur in presenza di fabbricato che ne soddisfa il presupposto, dipenderebbe dalla volontà del contribuente di procedere all'aggiornamento catastale, ovvero dalla tempestività dell'intervento in surroga dell'Agenzia delle entrate, senza che tali fattori aleatori deroghino espressamente al termine decadenziale entro il quale il Comune può notificare atti di accertamento per recuperare gli importi dovuti;

in merito a quest'ultima questione la sentenza in commento effettua una significativa precisazione, laddove afferma che «tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, soggiacciono all'imposta ICI e non può considerarsi "condicio sine qua non" ai fini impositivi, la iscrizione catastale in mancanza di una correlazione normativa tra "imponibilità" e accatastabilità essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati e potendo essere determinata imposta in base ai criteri residuali». L'affermazione appare perfettamente aderente al dettato normativo, laddove è previsto che soddisfa il presupposto d'imposta il possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in catasto;

per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore, va anche considerato che le fattispecie in questione ricadono tra i fabbricati riconducibili al gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, fin quando la rendita catastale non sia attribuita. In mancanza di rendita, la determinazione della base imponibile deve essere, come è noto, effettuata utilizzando i valori ai bilancio, così come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

individuato il criterio di determinazione della base imponibile, la Corte si preoccupa anche di quali sono gli impianti da valorizzare nella base imponibile;

dopo aver chiarito che le piattaforme costituiscono un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, e quindi soggetto ad accatastamento autonomo e non quale pertinenza della centrale di terra, la Corte rigetta la tesi della non valorizzazione delle condotte petrolifere, in quanto poste nei fondali marini, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012. Sul punto la Corte ritiene che non possa considerarsi quale ius superveniens la disposizione di cui all'articolo 1, comma 244 della legge n. 190 del 2014, la quale prevede che nelle more dell'attuazione della revisione del catasto si applicano le istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 2012, della soppressa Agenzia del territorio;

secondo la Corte, «premessa l'anomalia e gli evidenti profili di incostituzionalità di una legge che si limita a rinviare, ai fini della applicazione di una normativa, senza altra specificazione, alle istruzioni di una circolare ministeriale, emanata da una delle parti del giudizio, tuttavia tale circolare, «normativizzata», a prescindere dalla sua eventuale efficacia retro attiva, anche nel caso di valenza di interpretazione autentica della normativa indicata, non trova applicazione per le piattaforme petrolifere, non menzionate nella citata circolare». Ed in particolare non trova applicazione il paragrafo 3 della suddetta circolare (paragrafo, peraltro, poi «abrogato» dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 2 del 1º febbraio 2016) che ha in generale previsto la valorizzazione nella rendita catastale delle condotte petrolifere, ma solo se ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini. Ad avviso della Corte la circolare «normativizzata» non fa riferimento alle piattaforme petrolifere, ma solo alle «condotte petrolifere» che sono ontologicamente diverse dalle prime;

i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione autorizzano i Comuni che finora non abbiano provveduto ad accertare le piattaforme petrolifere a condurre tale attività con riferimento sia all'ICI che all'IMU-Tasi. L'attività non necessita dell'intervento preventivo dell'Agenzia delle entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società

proprietaria, ed in caso di mancata collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla Camera di Commercio;

per quanto riguarda l'ICI, trattandosi di omessa denuncia, nel corso del 2016 sono accerta bili le annualità 2010 e 2011. Purtuttavia, in controtendenza a quanto a stabilito dalla Corte Costituzionale, recentissimamenente il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF ha rilevato che ai fini dell'applicabilità dell'imposta municipale propria IMU alle piattaforme petrolifere serve uno specifico intervento normativa atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa

delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario; ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI;

con la suddetta risoluzione n. 3/DF del 1º giugno 2016, infatti il Dipartimento delle Finanze ha risposto al quesito di un'associazione in merito all'applicabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere a seguito dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, che ha introdotto nuovi criteri per l'individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E;

le motivazioni da cui trae origine il quesito scaturiscono proprio dalla citata sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili all'ICI, nonostante la loro allocazione nel mare territoriale;

sulla questione concernente l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere, inoltre, il Governo aveva risposto all'interrogazione n. 5-08070 del 2016 in cui veniva chiesto se, alla luce della sentenza e della normativa vigente, «le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta» precisando che per quanto attiene l'assoggettabilità a IMU e ICI ?delle stesse, considerato anche che la sentenza n. 3618/2016 è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo un'eventuale soluzione normativa;

nella risoluzione n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze ricorda che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui all'articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e dove si legge: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Tuttavia, sottolinea il Dipartimento delle Finanze, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto, poiché è l'Istituto idrografico della Marina ? e non "l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali" ? l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani;

l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate «le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» il quale stabilisce che: «a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano» . Facendo, quindi, la norma riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, la risoluzione n. 3/DF del 2016 conclude che per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario, ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI;

impegna il governo

ad apportare puntuali modifiche normative alla legge di stabilità 2016 ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di stabilire il pieno assoggettamento delle piattaforme petrolifere ad accatastamento e ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e Tasi, stabilendo che a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e, a differenza da quanto previsto attualmente dalla legge di stabilità 2016, delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, ma che tale ultima esclusione non operi in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

a modificare la lettera *a),* dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel senso di prevedere che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale;

a prevedere che le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto Cartografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7e che , in mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 sia costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n 33.

G/2495/84/5 (testo 2)

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

G/2495/84/5

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'8 luglio 2015 alcuni territori del Veneto sono stati investiti da gravi eventi atmosferici per i quali è stata dichiarata lo stato di calamità naturale;

molte imprese hanno subito danni rilevanti a seguito di tali eventi compromettendo la produzione e le prospettive economiche delle stesse imprese;

considerato che:

le stesse imprese rivestono un ruolo essenziale per il tessuto economico e sociale di quei territori;

i danni subiti comprometterebbero l'attività di tali aziende e di conseguenza le capacità di reddito di molte famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure al fine di ammettere in deduzione dalla determinazione del valore della produzione relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive del 2016, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute dalle imprese per il ripristino di beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

G/2495/1/5 (testo 2)

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, LANGELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere che al Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti, «a Km zero»;

di prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti , nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

G/2495/4/5 (testo 2)

GAETTI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli

enti territoriali e il territorio modifica i tempi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, con l'intento di consentire una programmazione regionale più efficiente dei servizi sanitari;

la disposizione interviene quindi sulla procedura indicata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per indicare i termini entro cui devono essere individuate le regioni in equilibrio economico e la definizione dei pesi nonché le regioni di riferimento (regioni benchmark), così da determinare i costi *standard* e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre;

qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro tale termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre. Qualora i dati relativi alle regioni in equilibrio economico e i dati relativi ai pesi non siano disponibili in tempo utile a garantire il rispetto del termine, le regioni in equilibrio e i pesi sono individuati rispettivamente sulla base dei risultati e dei valori ultimi disponibili;

per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento del SSN 2014 e 2015 eccedente la quota premiale, non ancora trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso SSN e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA;

per tali anni, 2014 e 2015, la popolazione pesata regionale è stata calcolata utilizzando i pesi del riparto del Fondo sanitario nazionale anno 2011 e quanto eccedente la quota premiale è stato stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il 2014 e in circa 2,4 miliardi di euro per il 2015;

dal 2017 la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata in caso di eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il SSN e, se l'intesa di riparto non viene raggiunta entro tale data, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard è fissata da un .decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF entro il 15 marzo dell'anno di riferimento e tale determinazione diviene definitiva entro il 30 settembre dell'anno di riferimento qualora non venga raggiunta l'intesa di riparto e per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva la proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento; con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi strategici e prioritari (obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale) sui quali far convergere, in accordo con le Regioni, una quota del Fondo sanitario nazionale;

il decreto legislativo n. 68 del 2011 attualmente prevede che dal20!3, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* ossia l'ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizione di efficienza e appropriatezza, è determinato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria;

le regioni di riferimento sono individuate, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2011 nella maniera che segue:

definizione con DPCM dei- criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, delle cinque migliori regioni elegibili che abbiano garantito l'erogazione dei Lea in condizione di equilibri economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piani di rientro;

scelta, da parte della Conferenza Stato-Regioni, tra le cinque regioni elegibili, di tre- regioni quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* del settore sanitario;

la determinazione dei costi standard è calcolata a livello aggregato- per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) in condizione di efficienza ed appropriatezza quali «media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento»;

il costo *standard* è stato introdotto per dare attuazione al federalismo fiscale e per controllare gli sprechi nella sanità ove si concentrano importanti sperperi della spesa pubblica che, come rilevati dall'Agenas, ammontano a circa 4 miliardi;

nonostante le previsioni normative l'adozione dei costi *standard* della sanità non è mai stata attuata con coerenza e, di fatto, il ritardo nel riparto del fondo sanitario nazionale ha determinato gravi squilibri nelle contabilità regionali;

come sottolineato dalla Corte dei conti: «Il ritardo con il quale viene approvato in via definitiva il riparto del FSN comporta una gestione "provvisoria" tra le contabilità speciali delle anticipazioni ricevute, con regolazioni contabili che intervengono in esercizi successivi»;

la conseguenza evidente, più volte lamentata dal gruppo M5S, è il fallimento di una vera lotta agli sprechi in sanità più volte annunciata dal governo e dal Ministro della salute, fallimento a cui si rimedia con i tagli lineari al SSN;

numerose e approfondite rilevazioni fanno emergere differenze rilevanti a livello regionale (si pensi ad esempio che i costi per la pulizia di taluni ospedali di Napoli sono più del doppio rispetto a quelli emiliani);

la spesa degli ospedali si aggira intorno ai 50 miliardi l'anno con una rilevante incidenza sul bilancio dello Stato e delle Regioni e l'introduzione dei costi *standard* ha l'auspicio di ottenere dei risparmi;

il problema è che nel1'individuazione dei costi standard e nella individuazione dei «costi ottimali» prendendo a riferimento le Regioni «modello» non si è mai tenuto conto delle condizioni di partenza delle Regioni e della perequazione-esistente tra le diverse regioni anche a livello di infrastrutture né si è mai tenuto della necessità di- introdurre meccanismi di rilevazione della situazione socioeconomica che dovrebbero dovrebbe far affluire più risorse alle Regioni meno sviluppate;

di fatto nonostante i diversi tentativi e propositi l'applicazione dei: .costi *standard* è stata caratterizzata da 'un affanno tale che la Conferenza delle Regioni non ha adottato nei tempi previsti le opportune intese e dinanzi a tale quadro quindi il Governo ha di fatto adottato, nei diversi provvedimenti finanziari, il sistema dei tagli lineari sul personale del servizio sanitario nazionale ovvero una politica di riduzione drastica del fondo sanitario nazionale o di accorpamento/soppressione di strutture sanitarie pubbliche con conseguente vantaggio e beneficio per il sistema sanitario privato;

l'articolo del decreto legge in esame cerca quindi di superare questo stalla con la fissazione di tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e, dunque, vengono indicati i termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento;

l'articolo non affronta però la necessità che nell'ambito della definizione del fabbisogno standard sanitario regionale, è necessario tener conto di ulteriori variabili come quelle determinate dalle carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni, individuandole sulla base di specifici indicatori socio-economici, ambientali, culturali e di deprivazione;

le misure di «deprivazione», come formulate da studi e ricerche dell'ISTAT «sono utilizzate come indice di uno stato di svantaggio in relazione alle condizioni di vita della comunità alle quali un individuo, una famiglia o un gruppo appartengono, ben possono essere utilizzati tra i metodi di pianificazione sanitaria nella fase di allocazione delle risorse e sintetizzano le caratteristiche socio-

economiche di aree geografiche, attraverso l'elaborazione di indici aggregati corre lati con un esito di salute della popolazione».

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

tener conto, nell'ambito della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici, culturali e di deprivazione, come individuati annualmente dall'ISTAT, delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione, che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie;

introdurre dei correttivi nella determinazione dei fabbisogni standard delle regioni italiani più in difficoltà, in cui le carenze strutturali inevitabilmente determinano variazioni sui costi delle prestazioni ed in particolare tali correttivi dovrebbero tener conto delle condizioni geomorfologiche e demografiche nonché delle condizioni di deprivazione e di povertà sociale ed il fa bisogno epidemiologico dovrebbe quindi essere ad ampio spettro.

G/2495/9/5 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BATTISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 «decreto BalduzziÍL», ha introdotto l'obbligo per le società sportive, anche di natura dilettantistica, di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore semi automatico (DAE) e di assumere l'onere della manutenzione;

l'entrata in vigore della legge è stata recentemente prorogata di ulteriori 4 mesi, rispetto al 20 luglio 2016, perché non ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semi automatici;

considerato che:

installare un DAE senza pianificare le verifiche, i controlli, le manutenzioni periodiche e gli obblighi formativi espone le società sportive e i suoi amministratori a responsabilità civili e penali; la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sono previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge e dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (art. 5 e allegato E);

la specifica regolamentazione in vigore per le società sportive impone la massima serietà e diligenza nel pianificare le attività di controllo e manutenzione. Infatti, il decreto ministeriale prevede espressamente che «la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo» (punto 4.5 «Responsabilità» delle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei DAE, allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013) e che «I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali» (punto 4.3 «Manutenzione e segnaletica» delle linee guida);

eventuali negligenze o imperizie nelle attività di manutenzione e verifica del DAE possono infatti addirittura impedire che siano attribuite responsabilità in capo al costruttore in caso di malfunzionamento del dispositivo. Non è neppure esclusa la configurabilità di una responsabilità da omessa o incompleta manutenzione dei DAE ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

in definitiva, i legali rappresentanti di società sportive, soprattutto dilettantistiche (generalmente volontari, che si prestano normalmente a titolo del tutto gratuito ad assumere cariche dirigenziali per

periodi connessi all'attività propria o dei figli), si trovano caricati di responsabilità di natura civile (in parte risolvibili mediante la stipula di polizze assicurative), ma anche di natura penale, nel malaugurato caso di «crisiÍL» di natura cardiocircolatoria degli atleti. In moltissimi casi, inoltre, l'assunzione di cariche dirigenziali all'interno delle società sportive non è connessa ad una costante pratica sportiva o ad una costante presenza negli impianti in occasione delle attività sociali;

in caso di società sportive che operano in uno stesso impianto sportivo l'onere dell'installazione e conseguente manutenzione e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura potrebbe risultare a carico

dei proprietari delle strutture sportive, nella maggioranza dei casi, i Comuni, che, in relazione alla loro dimensione o articolazione territoriale, potrebbero avere difficoltà organizzative ed economiche a garantire la costante, quotidiana verifica dello stato di funzionalità di apparecchiature messe in dotazione di molteplici strutture sportive. Ciò anche in relazione alla diversificata articolazione delle modalità di gestione delle strutture stesse (società di gestione «di scopo»; gestione diretta; gestione affidata ad una delle società sportive operanti, eccetera);

in sostanza, poiché la normativa nazionale non attribuisce in modo chiaro e certo la responsabilità della manutenzione e disponibilità delle apparecchiature di defibrillazione, in caso di contenzioso penale, i legali responsabili delle società sportive o delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli impianti rischiano di trovarsi coinvolti in procedure particolarmente onerose dal punto di vista economico, personale e giudiziario;

oltre a tali problematiche, va riconosciuto che il «decreto Balduzzi» lascia molte incertezze applicative e «zone d'ombraÍL» che, per un verso, rischiano di lasciare ampiamente insoluto il problema delle crisi cardiocircolatorie improvvise (che, naturalmente, non riguardano solo gli iscritti a società sportive, bensì l'intera popolazione, compresa quella che pratica attività sportive anche solo in modo occasionale), e, per altro verso, alimentano incertezze interpretative che, nel momento in cui dovessero essere portate in sede giudiziaria, rischiano di coinvolgere pesantemente soggetti; enti, aziende che presumevano di essere esenti da responsabilità in ordine alla dotazione e manutenzione di DAE;

tenuto conto che:

qualsiasi provvedimento normativo o soluzione operativa deve tenere conto del fatto che il problema delle morti per arresto cardiocircolatorio improvviso è serio e diffuso, tanto da rappresentare la terza causa di morte più frequente nel mondo, dopo il cancro e le altre patologie cardiovascolari. Tale patologia ogni anno costa la vita ad almeno 60.000 persone in Italia e a 700.000 persone in Europa e negli Stati Uniti;

senza entrare in aspetti di carattere giuridico, risulta difficile ipotizzare una modifica «puntuale» del decreto Balduzzi tale da rimuovere eventuali conseguenze civili e penali per le società sportive o per gli enti proprietari di impianti sportivi indicate nello stesso decreto, mantenendone l'impianto originario;

è infatti evidente che l'obbligo della dotazione di apparecchiature DAE comporta in capo al soggetto obbligato, chiunque esso sia (inevitabilmente e per ragioni di diritto civile e penale di carattere generale), anche responsabilità in ordine alla loro effettiva disponibilità, conservazione e manutenzione;

in questo senso, anche l'ipotizzata attribuzione generalizzata dell'onere della dotazione di apparecchiature DAE in capo ai soli proprietari delle strutture, nella grande maggioranza dei piccoli Comuni, sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico, considerato che tali enti pubblici si troverebbero gravati di oneri di controllo e verifica costante delle apparecchiature tali da risultare difficilmente gestibili e, in ultima analisi, non in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi primari della normativa;

il decreto Balduzzi dovrebbe, invece, essere meglio e più efficacemente raccordato con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009», finalizzato alla tutela non solo della salute degli iscritti a società sportive,

bensì dell'intera popolazione;

forte continua a rimanere la preoccupazione da parte delle società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che operano nei piccoli centri e nelle zone periferiche, per il modo con cui la norma può disincentivare il volontariato sportivo e la pratica sportiva, intesa soprattutto come un'occasione di socialità;

vista la proroga di ulteriori quattro mesi dell'entrata in vigore della norma, concessa anche alla luce delle notevoli difficoltà di applicazione emerse,

impegna il Governo:

nell'ambito del varo dei decreti di attuazione, e nelle more di un eventuale procedimento di modificazione della normativa, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale della problematica, a ricercare una soluzione operativamente praticabile, ed efficace che preveda:

1) un meccanismo di incentivo, circa la presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE durante le sedute di preparazione e di allenamento e in tutte quelle situazioni in cui non vi è il coinvolgimento organizzato delle società sportive, ma dove le strutture sono date in uso per qualche ora ad appassionati e che, pertanto, in alcun modo si prefigurano come competizioni agonistiche autorizzate o promosse dalle società o dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva; ciò non significa, da parte dell'interrogante né da parte delle società sportive, un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e formazione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, bensì la presa d'atto che non si può far gravare sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento dei volontari, con le negative conseguenze sull'attività sportiva di base, specie nei centri più piccoli e nelle zone marginali o periferiche, che si possono facilmente immaginare;

2) la diffusione, localizzazione e accessibilità degli apparecchi DAE, ossia l'attivazione di un sistema di geolocalizzazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei DAE e degli stessi apparecchi siano in grado di fornire agli operatori dei servizi di primo soccorso (servizi 118 e 112), informazioni in tempo reale (su desk e su dispositivi mobili) in merito: *a)* alla localizzazione sul territorio delle persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi DAE; *b)* alla localizzazione degli apparecchi DAE e al loro stato di disponibilità e di manutenzione; *c)* al profilo dei soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semi automatico e alla loro manutenzione e funzionalità;

3) la disponibilità ed efficienza degli apparecchi DAE, ossia l'utilizzo di un sistema di controllo e manutenzione degli apparecchi da parte di tutti i soggetti che, a norma di legge, siano tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità, con funzione di trasmissione ad una «centrale unica» di informazioni in merito all'effettiva collocazione, stato di manutenzione e integrità degli apparecchi e «tutela» di carattere legale del soggetto legalmente responsabile in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari, che, attraverso la documentazione di sistema, è in condizione di dimostrare l'avvenuta verifica dello stato di integrità e funzionalità;

4) la formazione, individuazione e rintracciabilità delle persone abilitate all'utilizzo corretto degli apparecchi DAE.

G/2495/13/5 (testo 2)

TAVERNA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio prevede, nelle more di una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, una serie di misure per procedere al ripiano della spesa farmaceutica che come noto, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha superato i limiti di spesa

previsti dalle norme vigenti;

in particolare il comma 2 del succitato articolo dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende farmaceutiche corrispondano una quota di acconto, pari al 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 ed all'80 per cento per il 2015, rispetto al totale da esse dovuto in base alle nuove norme in esame;

rispetto agli importi definiti provvisoriamente dall'Aifa le aziende farmaceutiche e quelle della fili era distributiva interessate, nonché le relative associazioni di categoria, possono presentare richieste o istanze di rettifica, ai fini del calcolo degli importi definitivi delle quote;

nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome e l'importo corrisposto nella misura del 90% per gli anni 2013 e 2014 e dell'80% per l'anno 2015 è trattenuto a titolo definitivo senza necessità di conguaglio o di pretese da parte delle regioni;

in sostanza, con il provvedimento all'esame, si intende porre fine ad un contenzioso andato avanti per anni e riguardante i calcoli sul ripiano a carico delle aziende farmaceutiche per lo sforamento dei tetti della farmaceutica territoriale ed ospedaliera;

è chiaro ed evidente che quanto previsto nella disposizione rappresenta uno sconto di quanto dovuto da parte delle aziende farmaceutiche e la misura è stata fortemente contestata dal M5S che ritiene questa disposizione un vero e proprio regalo alle imprese farmaceutiche che potrebbe essere anche superiore a 300 mln, a danno dei cittadini;

con questo decreto legge il Governo continua a tamponare la grave situazione che esso stesso ha creato non ipotizzando, neanche lontanamente, di adottare misure finalizzate ad abbattere, anche nell'immediato, i costi della spesa farmaceutica;

un'ipotesi in tal senso potrebbe essere quella di incidere sulle modalità di distribuzione di alcuni farmaci ad alto costo ed in tal senso il vigente articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, relativo alla dispensazione dei farmaci ad alto costo, prevede che la scelta sia operata tra Asl, Ospedali o Farmacie convenzionate;

si cita l'esperienza di alcuni farmacisti di una ASL imperiese che, in ottemperanza alla succitata legge che prevede la distribuzione diretta di farmaci ad alto costo anche attraverso le farmacie ospedaliere, hanno deciso di avvalersi di detta normativa per dispensare direttamente alcune specialità medicinali ad alto costo;

la Determina AIFA 29.10.2004 istituisce il PHT ovvero il prontuario della distribuzione diretta per la-presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio e a tale determina è allegato un elenco di. farmaci ad alto costo i cui criteri di inserimento sono quelli della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica e del controllo periodico da parte della struttura specialistica, criteri che determinano le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci;

la Determina AIFA del 02.11.2010 che ha modificato il succitato elenco, prevede testualmente che: «I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e precisa altresì che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui al citato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione;

la ASL imperiese, sulla base della legge citata e delle determina dell'Aifa succitate, ha provveduto, dal 2001 fino ad oggi, ad effettuare una distribuzione totale dei farmaci ad alto costo esclusivamente attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche, per casi pcolari, di una consegna a domicilio (circa 1500 assistiti);

le altre ASL liguri hanno invece optato per un sistema misto utilizzando maggiormente la dispensazione di detti farmaci attraverso le farmacie private, come peraltro previsto all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,

n. 405 e che detta modalità ha comportato però un aggravi o di spesa per la Regione Liguria, dovuto all'onorario professionale corrisposto alla farmacia privata, ovvero euro 5.50 per confezione (IVA esclusa) fino ad un limite di confezioni (variabile per ogni ASL) oltre il quale il corrispettivo viene ricalcolato in euro 4.50 per confezione (IVA esclusa), talché l'aggravio di spesa per l'anno 2015 è stato quantificato in circa euro 6.000.000 a fronte di un risparmio della l'ASL imperiese citata, quantificabile per il 2015 in euro 1.087.378;

l'articolo 21 del decreto-legge all'esame introduce disposizioni concernenti i criteri e le procedure per il ripiano ? con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche ? del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera ed introduce altresì diposizioni concernenti anche la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, quote sulle quali per l'appunto incide anche la modalità operativa scelta dalla regione per la distribuzione dei farmaci:

impegna il Governo:

al fine di incidere con urgenza sul problema del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire affinché la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non debba costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione includendovi anche tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.

G/2495/14/5 (testo 2)

DEL BARBA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,

premesso che:

l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge in conversione abroga la disposizione ? di cui all'articolo 1, comma 557, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ? che vincola gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno ad intraprendere, nell'ambito della propria autonomia, azioni rivolte (tra le altre cose) alla «riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile»;

fin dalla sua entrata in vigore, la suddetta disposizione è stata oggetto di controversie interpretative e contrasti giurisprudenziali, che hanno dato luogo a non concordi pronunciamenti di diverse sezioni regionali di controllo circa la sua effettiva portata precettiva e, da ultimo nel 2016, a una pronuncia della Corte dei Conti (deliberazione 3 maggio 2016, n. 16), che ha sostanzialmente affermato la percettività della disposizione normativa, escludendone la natura meramente programmatica;

considerato che:

l'abrogazione della disposizione normativa, disposta con il decreto-legge in conversione, interviene opportunamente per porre fine a una prolungata condizione di incertezza circa il quadro normativo applicabile agli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno, con ciò consentendo agli stessi ? almeno pro futuro ? un'adeguata autonomia nella programmazione di bilancio della spesa per il lavoro flessibile;

impegna il Governo:

a beneficio della piena funzionalità delle amministrazioni locali, a valutare la possibilità di adottare ogni provvedimento utile a eliminare gli effetti sanzionatori derivanti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 557, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare per gli enti locali che, già soggetti all'applicazione della norma abrogata, non abbiano ridotto l'incidenza delle spese di personale negli esercizi di bilancio precedenti a quello in corso.

G/2495/18/5 (testo 2)
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI
Il Senato,
in sedi di esame del decreto-legge 24 giugno 2016, n, 113 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
premesso che:
l'articolo 22 fa confluire in una contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014;
allo scopo di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei interventi di bonifica, la norma prevede la revoca dette risorse già trasferite alle regioni;
in alcuni casi, il mancato impegno delle risorse dipende dalle difficoltà incontrate dalle regioni nella gestione operativa degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a permettere la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse alle regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui all'articolo in premessa, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

G/2495/19/5 (testo 2)
COMAROLI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 28l6, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;
il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;
prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;
prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;
sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sforato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità

interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione atte stante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

a fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di intraprendere iniziative legislative al fine di predisporre una disciplina premiale per le province, le città metropolitane e le regioni che hanno invece rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 o i patti relativi agli anni precedenti.

G/2495/20/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino ai 2015;

prevede altre si una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sforato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, nel 2016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norme in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione standard del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2 per cento;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte

integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al 30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard*; a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un lato, a fronte di un cosi ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettate i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario,

considerato che:

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare casi le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici,

considerato inoltre che:

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

considerato infine che:

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze

territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento; oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa, e al fine di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, delle disposizioni della legge 42 del 2009.

G/2495/24/5 (testo 2)
COMAROLI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. i 13, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento stabilisce una completa rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015;

il nuovo articolo ora prevede l'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, escludendo in particolare l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse-del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;

prevede poi l'esclusione, a decorrere dal 2016, della possibilità di sanzionare province e regioni a statuto ordinario non rispettosi del patto stabilità fino al 2015;

prevede altresì una serie di esclusioni, per i comuni, dall'applicazione delle sanzioni, quali la sanzione riguardante le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, la cui riduzione deve essere pari al 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo conseguito nello stesso anno;

sono stati infine esclusi dalle sanzioni anche i comuni che hanno sforato il patto, ma che risultano estinti in seguito a fusioni e la possibilità, per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato patto di stabilità 2015, di erogare, ne12016, le risorse aggiuntive, già previste nel bilancio di previsione 2015, destinate alla contrattazione integrativa, seppur nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

l'unica disciplina ragionevole riguardante l'esclusione dalle sanzioni sembra essere quella che prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni per i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ma che hanno trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto, purché l'abbiano fatto entro il 30 aprile 2016;

contestualmente l'articolo 1, recante norma in tema di Fondo di solidarietà comunale interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;

l'aggiustamento statistico si è reso necessario al fine di mitigare gli effetti della distribuzione tra i comuni della quota del 30 per cento del Fondo con il meccanismo della perequazione, in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione hanno registrato un differenziale negativo tra la dotazione *standard* del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%;

secondo quanto definito nella Nota metodologica del Ministero dell'economia, facente parte integrante dell'Accordo del 24 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà dei comuni delle regioni a statuto ordinario è ripartita per una quota pari al 70 per cento (circa 1,9 mld) secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche e per una quota pari al30 per cento (563,3 milioni) secondo il criterio basato sulle risorse *standard* a cui si aggiunge il rimborso relativo alle agevolazioni/esenzioni- IMU e TASI disposte dalla legge di stabilità (3,5 mld);

dunque, da un Iato, a-fronte di un così ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde, però, alcun regime premiale per i comuni virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'-appartenenza dell'Italia alla zona euro;

dall'altro, il criterio basato su risorse *standard* rimane sempre comunque minoritario e non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016 sopra citata, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;

in aggiunta, l'articolo 2 prevede un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta;

la disciplina riguarda territori martoriati da eventi calamitosi e sismici di importante proporzione, quali i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna), i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 20152016 si è applicata nella misura del 50 per cento;

sarebbe certo opportuno, al contrario, continuare a sostenere la ripresa economica e la ricostruzione di questi territori, non soltanto per ragioni di responsabilità politica e dovere etico di uno stato centrale, ma anche per ragioni di crescita economica, essendo questi parte, per diverse ragioni, dei territori produttivi del paese, dal comparto industriale a quello turistico, tenuto conto anche dell'importante patrimonio culturale ed artistico che rappresentano;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di inserire la netta rimodulazione della riduzione del contributo del Fondo di solidarietà comunale attribuito a questi territori, operando una più lunga dilazione temporale accompagnata da una meno consistente diminuzione delle risorse, al fine di gradualizzare ancora di più i tagli agli importi del Fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni specificati in premessa, fino al momento del ripristino delle condizioni esistenti precedentemente all'evento calamitoso o tellurico.

G/2495/30/5 (testo 2)

MATTESINI, SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure-finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (A.S. 2495)

premesso che,

il provvedimento in esame reca, all'articolo 1-*ter*, misure straordinarie per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati con le quali si prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai medesimi in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;

tali strutture ricettive temporanee saranno attivate dai Prefetti qualora i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non riescano a garantire l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Esse avranno una capienza massima di 50 posti e assicureranno i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza;

considerato che,

nel corso degli ultimi anni i minori stranieri non accompagnati contattati o presi in carico dai servizi sociali dei Comuni italiani è incrementato in modo esponenziale, attestandosi dal 2010 intorno agli 8.000 all'anno, passando dai 9.197 del 2011 ai 13.253 del 2014, arrivando nei primi 6 mesi del 2016 al raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2015;

i minori stranieri non accompagnati sono per il 96 per cento maschi e il 55,6 per cento ha 17 anni. Si registra, comunque, un aumento consistente dei minori di età inferiore ai cinque anni;

tale situazione richiede un sistema di accoglienza ed integrazione realmente diffuso su tutto il territorio nazionale, così come implementato con le recenti scelte governative che affrontano tale questione attraverso il percorso SPRAR ed l'un primo aumento di disponibilità di posti di accoglienza;

permane la necessità di definire e snellire in modo ulteriore la filiera dell'accoglienza tendo conto che i Comuni hanno problemi seri di personale da dedicare all'accoglienza che necessita di specifiche professionalità;

tenuto conto dell'approfondito lavoro svolto dall'ANCI su tale problematica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, una deroga al blocco del *turnover* del personale per i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR;

prevedere la riduzione dei tempi per la nomina del tutore e per il rilascio del permesso soggiorno;

prevedere specifiche politiche di promozione e sostegno degli affidi familiari dei minori stranieri non accompagnati, quale strumento alternativo alla loro collocazione nelle comunità.

G/2495/32/5 (testo 2)
FATTORI, BULGARELLI
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

il comparto agricolo registra difficoltà sempre maggiori quanto al reperimento di manodopera per la raccolta, non solo per la scarsa disponibilità di operatori stagionali, ma anche e soprattutto per i vincoli normativi imposti anche alle piccole realtà produttive che limitano fortemente le possibilità di assunzione;

per le lavorazioni stagionali, per cui di carattere occasionale, la soluzione più vantaggiosa per il proprietario del fondo agricolo risulta quella del ricorso ai buoni di lavoro (i cosiddetti voucher) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 81/2015, il cui utilizzo ha però dato luogo a diversi abusi anche a causa della continua-modifica ed allargamento dei limiti di utilizzo tale strumento;

qualsiasi altra forma di collaborazione, anche se contrattuale, e anche nell'attività lavorativa di tipo stagionale non è ammessa, a meno che non si tratti di parenti e/o affini entro il 4º grado del proprietario del fondo agricolo, che a titolo gratuito svolgono tale lavoro assolutamente occasionale;

tutto ciò, unito anche ad adempimenti burocratici complessi e talvolta inutilmente ripetitivi e alla mancanza di una rete efficace e mirata di servizi per il lavoro, da un lato non ha risolto il problema della mancanza di manodopera stagionale nel comparto e dall'altro ha favorito il permanere del lavoro sommerso;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di porre in essere misure di carattere normativo finalizzate a facilitare il reperimento di manodopera stagionale da parte delle aziende agricole nel pieno rispetto delle garanzie dei lavoratori.

G/2495/38/5 (testo 2)
GASPARRI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime sotto il profilo della proroga delle concessioni e riguardo ai procedimenti pendenti per il pagamento dei canoni demaniali ed al termine per il riordino complessivo della materia;

in particolare, il comma 3-*septies* interviene sulla proroga delle concessioni disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009. Tale norma ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2009) e in scadenza entro il31 dicembre 2015;

il comma 3-*octies* novella il comma 484 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone la sospensione fino al 30 settembre 2016 dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, quindi dei procedimenti sui quali fosse iniziato un contenzioso alla suddetta data, relativi alle concessioni demani ali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e ai procedimenti rispetto ai quali sussistessero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni;

in base alla modifica recata dal comma 3-*octies*, viene infatti disposta la sospensione fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, anziché fino al 30 settembre 2016, dei procedimenti pendenti relativi alle concessioni demaniali e di quelli su cui sussistono contenziosi relativamente ai canoni; di conseguenza, viene soppresso il riferimento alla data del 30 settembre 2016 come termine previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime;

considerato che:

sulla materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative si è intervenuti a più riprese, a partire dalla 16 legislatura, fino all'approvazione del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179 del 2012 che all'articolo 1, comma 18, ha disposto ? in attesa della revisione complessiva della legislazione nazionale in materia ? la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

successivamente, l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194 del 2009, e s.m.i., alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

sulla materia è intervenuta inoltre a livello comunitario la Direttiva 2006/123/CE «Bolkestein» c.d. «Direttiva Servizi» che prevede che dal 1º gennaio 2016 le concessioni demani ali non potranno più essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura pubblica alla concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

rilevato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione) si è recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali. Tale sentenza ha ad oggetto l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, come detto rinviata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, delle

concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare);

la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;

nella sentenza ? che riguarda due controversie relative alle concessioni lacuali del Lago di Garda e del Lago di Idro, ed alle concessioni di beni del demanio-marittimo nel comune di Comune di Loiri Porto San Paolo in Sardegna ? la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare (ai fini dell'applicazione della direttiva c.d. «Servizi» n. 2006/123/CE), se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali; in tale caso il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità) e non può pertanto essere compatibile con una proroga automatica, anche se gli Stati membri possono tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati;

la sentenza dispone, inoltre: «... A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato»;

la Corte ha stabilito inoltre, «L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demani ali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.»;

tenuto conto che:

nelle sedute del 21 e del 22 giugno u.s., l'Assemblea del Senato ha svolto la discussione, tra le altre, della mozione n. 539 a firma dello scrivente e altri, recante l'impegno al Governo ad attivarsi affinché le concessioni demaniali siano estromesse dall'applicazione della direttiva concernente i servizi; a presentare una proposta di legge che permetta all'Italia di prorogare le concessioni in essere di almeno trent'anni a partire dal 2020 e di affidare nuove concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica;

le mozioni approvate impegnano, invece, il Governo a garantire, nel rispetto dei principi di concorrenza, l'esercizio e la valorizzazione delle attività imprenditoriali; a verificare in sede europea la specificità del regime delle concessioni marittime e a riaprire una negoziazione per tutelare il sistema balneare nazionale e per difendere la proroga disposta fino al 2020; a prevedere un periodo transitorio adeguato per le concessioni in essere, che tenga conto degli investimenti e delle infrastrutture realizzati;

gli ordini del giorno approvati nella medesima seduta impegnano il Governo a predisporre, di concerto con le amministrazioni interessate, gli operatori del settore e gli utenti, una disciplina organica delle concessioni demaniali, che riqualifichi l'offerta turistica, garantisca la tutela ambientale delle coste e salvaguardi la più ampia fruizione dei cittadini; a rimodulare le tariffe dei canoni di concessori; a predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni con una durata ragionevole,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di considerare il periodo di incertezza che sta investendo l'Europa ? nel quale i sostenitori del no all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea avevano trattato deroghe con l'Europa su argomenti di impatto maggiore rispetto a quelli affrontati nella direttiva Bolkenstein ? a prendere in esame la possibilità di una disciplina transitoria relativa alla direttiva medesima per balneari e ambulanti che da

anni operano in un clima di forte incertezza che non fornisce alcuna garanzia per il futuro;

alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite, a valutare la possibilità che il rilascio di nuove concessioni attraverso un'evidenza pubblica debba avvenire solo per le aree libere, considerato che le concessioni esistenti hanno sostenuto quest'onere all'origine.

G/2495/39/5 (testo 2)

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO

Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

il comma 732 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha fissato al 15 ottobre 2014 il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime; a seguito di numerosi contenziosi, la giustizia amministrativa si è più volte pronunciata in merito alle proroghe,

impegna il Governo

a riordinare la materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, al fine di evitare il protrarsi dell'infrazione del diritto dell'Unione europea, nel più breve tempo possibile e a prevedere una disciplina che dia attuazione alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti realizzati dagli esercenti attività di impresa nell'ambito delle concessioni, anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto.

G/2495/43/5 (testo 2)

DONNO, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di agricoltura;

considerato che:

in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in un area estremamente del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di adottare opportuni provvedimenti di natura economica volte a sostenere ed incentivare le imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*.

G/2495/45/5 (testo 2)
FATTORI
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge in esame istituisce un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico;

considerato che:

il settore cerealicolo nazionale, ormai in crisi da tempo, necessita, oltre che di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera;

le politiche finora attuate hanno fortemente condizionato la cerealicoltura italiana, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e dell'impatto ambientale;

le varietà oggi coltivate di grani duri e teneri sono molto poche e recenti disposizioni normative hanno sempre più limitato la possibilità di autoproduzione e scambio di semi. In natura, invece, esistono diverse varietà di grani antichi, molti dei quali si sono adattati spontaneamente al territorio per clima, altitudine e tipologia di suolo, pertanto non necessitano di particolari cure agronomiche e di pesticidi e si prestano alla coltivazione biologica;

la ristrutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dall'adozione di sistemi di coltivazione sostenibili e più efficienti, come le lavorazioni ridotte, la semina su sodo e le rotazioni colturali, nonché dal recupero e valorizzazione del germoplasma autoctono;

alcune regione italiane come la Toscana, hanno già avviato con successo progetti di recupero, conservazione e caratterizzazione morfologica e funzionale delle varietà autoctone di frumento, come la collezione di frumento di Fontarronco, conservata dall'ex Arsia (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) dal 2004, ed affidata al Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali, del suolo e dell'ambiente agroforestale (Dipsa) dell'Università di Firenze,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di promuovere e sostenere, nell'ambito di una ristrutturazione complessiva dell'intera filiera, un progetto nazionale di recupero, conservazione, caratterizzazione morfologica e funzionale e diffusione di varietà autoctone di frumento, sia tenero che duro, atto ad accrescere la qualità nutrizionale ed organolettica della gamma varietale oggi disponibile sul mercato.

G/2495/46/5 (testo 2)
CANDIANI
Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 grugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione-di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle politiche agricole e da tutte-le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui-entrata-!n vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

sarebbe necessario autorizzare la possibilità di destinare l'esubero di produzione di vino a DO alla produzione di un altro vino a DO, nel rispetto della resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione e nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare .di produzione del vino a DOP di destinazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la disposizione esposta in premessa, contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, al fine di consentire alle aziende di poter beneficiare, già a partire della vendemmia 2016, delle innovazioni già inserite nel cosiddetto «Testo Unico» e strettamente legate alla corretta gestione dei superi di produzione.

G/2495/51/5 (testo 2)

CANDIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»

premesso che:

il decreto legislativo n. 61 del 2010 dell'8 aprile 2010 «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 88 del 7 luglio 2009» concerne la disciplina della gestione degli esuberi di produzione dei vini a denominazione di origine protetta;

è in corso di esame questo ramo del Parlamento il disegno di legge recante «Disciplina delta coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (cosiddetto testo unico del vino), testo, peraltro, condiviso dal Ministero delle Politiche Agricole e da tutte le organizzazioni rappresentanti della filiera vitivinicola;

i tempi sono ancora incerti rispetto all'iter di approvazione del suddetto testo, la cui entrata in vigore, con molta probabilità, non coinciderà con la prossima vendemmia;

esiste la necessità ed urgenza, da parte di alcune produzioni vitivinicole di primaria importanza nazionale, di poter disporre in dalla prossima vendemmia dello strumento di valorizzazione dell'esubero;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre in prossimi provvedimenti la disposizione contenuta nel cosiddetto testo unico sul vino, che prevede la possibilità di consentire la destinazione del supero di produzione di un vino DOC anche ad altre produzioni di origine controllata, ferme restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI avverte preliminarmente che, dato il rilievo della materia e il suo forte e stretto legame con la competenza primaria della Commissione, il parere che verrà espresso potrà essere direttamente illustrato presso la Commissione di merito dalla relatrice Parente, e che di esso verrà chiesta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo articolo 39, comma 4, del Regolamento, in allegato alla relazione licenziata dalla Commissione Agricoltura per l'Assemblea.

Nell'introdurre congiuntamente i provvedimenti, la relatrice PARENTE (*PD*) si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa, che agli articoli da 1 a 5 modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tali modifiche riguardano i

profili concernenti le circostanze attenuanti per il reato in oggetto, la confisca obbligatoria e l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato. Sul punto osserva che, sebbene il testo sia orientato al contrasto del fenomeno nell?ambito del settore agricolo, le norme in materia di confisca obbligatoria sono di portata generale e suggerisce pertanto di valutarne gli effetti nell'ambito della disciplina degli appalti.

Passando al successivo articolo 6, la relatrice illustra le modifiche alle disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, sottolineando che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete e che svolge monitoraggi sull'andamento del mercato del lavoro agricolo, partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'interno e del costituendo Ispettorato nazionale del lavoro. Sottolinea, altresì, la necessità di porre attenzione ai criteri di adesione alla rete delle aziende agricole di qualità, al fine di evitare che aziende meritevoli possano rimanervi escluse. In merito all'articolo 7, chiarisce che le amministrazioni statali predispongono un piano di interventi per garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali. Gli articoli 8 e 9 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Venendo quindi all'esame del disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, la relatrice fa presente che esso affronta la questione del caporalato con ulteriori proposte, che vanno da un meccanismo che subordina l?accesso dei datori di lavoro a finanziamenti nel rispetto di determinati requisiti alla confisca dei beni dell'impresa, all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e a forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno. Inoltre è previsto il potenziamento dell?attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle forze dell?ordine locali.

Dopo aver svolto alcune considerazioni finali in merito al costo di lavoro agricolo, al rafforzamento dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego, alla necessità di rendere legale il sistema del trasferimento dei lavoratori sul luogo di lavoro e al ruolo dei patronati, la relatrice propone di pronunciarsi con un parere successivamente alla scelta del testo base da parte della Commissione di merito e contestualmente alla conclusione del ciclo di audizioni dalla stessa programmato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) suggerisce di esprimere il parere al termine delle audizioni presso la Commissione di merito, in modo da tener conto anche degli approfondimenti svolti in quella sede.

Il presidente SACCONI giudica oltremodo fondata tale richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (*PD*) ricorda che obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato. Dopo aver dato conto degli settori sui quali si interviene per adeguarne i contenuti al diritto europeo, la relatrice si sofferma sull'articolo 16, che

introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. Attualmente l'Agenzia esercita solo funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze.

Conclusivamente, segnala che, come previsto dal Regolamento, le Commissioni consultate hanno 10 giorni di tempo per esprimere la propria relazione alla Commissione di merito e propone pertanto di formulare una relazione di segno favorevole (testo allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene opportuno che la calendarizzazione dei lavori della Commissione avvenga a seguito di riunioni settimanali dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente SACCONI osserva che, nel corso della prima parte della Legislatura, la calendarizzazione dei provvedimenti non è mai stata oggetto di frizioni, al netto delle naturali divergenze politiche, perché si è sempre inteso seguire un metodo sostanzialista, che teneva conto della tempistica stabilita dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle scadenze dei termini per l'espressione dei pareri. Nel prendere atto delle ragioni sottese alla richiesta, rileva che terrà comunque conto per quanto possibile della sollecitazione, ferma restando la necessità di esaurire il nutrito ordine del giorno già stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che con il provvedimento in esame si adempie a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
valutato che esso ha altresì la finalità di ridurre significativamente il numero delle procedure di

infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

apprezzate in particolare le disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria e qualificazione del personale,

si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto del Governo n. 298 (esposizione lavoratori a rischi derivanti da agenti fisici), svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, riferito al disegno di legge n. 2217, adottato dalla Commissione di merito come testo base. Si sofferma in particolare sulla rete delle aziende agricole di qualità e sul sistema dei servizi pubblici e privati di accesso al lavoro, considerati un valido strumento di lotta al caporalato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) chiede un rinvio della votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE accorda un rinvio della votazione alla seduta di domani 8 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani mercoledì 8 giugno si concluderà la discussione generale, in quanto la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti, il cui termine per la presentazione è fissato a lunedì 13 giugno, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;
considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l?accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;
valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;
ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;
considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;
giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.
In linea generale, sarebbe opportuno monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.
Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.
In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro - a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità - il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l?adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con "marchio etico di qualità", di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l?adesione alle imprese.
Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.
A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l?obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.
In merito alla lettera *c*) del medesimo articolo, occorre che sia assicurata nella "cabina di regia" della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.
Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette "paghe di piazza", auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema in esame è stato emanato in attuazione dell?articolo 16 della legge n. 14 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
valutato che la direttiva ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici, diretti ed indiretti, provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell?Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza;
considerato che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è già disciplinata dagli articoli 206-212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal relativo Allegato XXXVI, che vengono conseguentemente novellati con il recepimento della direttiva in oggetto,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
A livello generale, si fa presente che la direttiva 2013/35/UE rimarcava all'articolo 7 la necessità di una adeguata consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nella fase di gestione e valutazione del rischio dai campi elettromagnetici in tutti i luoghi di lavoro.
Risulta pertanto necessario che sia rimarcato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle fasi di analisi e gestione del rischio, con informazioni sufficienti ed adeguate.
In tale ottica, si suggerisce al Governo di prevedere agli articoli 208, 210 e 210-*bis*, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di consultare gli RLS in fase di valutazione dei rischi e di redazione del programma di informazione e formazione dei lavoratori, coerentemente con quanto previsto anche dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Altresì, in tema di deroghe rispetto ai valori limite di esposizione di cui all'articolo 208, è opportuno prevedere all'articolo 212 che gli RLS siano coinvolti nella fase di richiesta di autorizzazione, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla deroga stessa.
In merito all'articolo 219, valuti il Governo se le novelle concernenti l'apparato sanzionatorio ivi previsto non creino sovrapposizioni con diversi regimi sanzionatori già vigenti, preso atto che tali modifiche hanno il solo scopo di coordinare il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 con le disposizioni recate dal provvedimento in esame.

1.4.2.4.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
240ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO
indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietàe rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un?esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dopo aver dato conto dei contenuti della direttiva di cui si propone la modifica, il relatore passa all'esame del provvedimento che all'articolo 1modifica, in primo luogo, l?allegato I della direttiva 2004/37/CE, contenente l?elenco delle sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori, e, in secondo luogo,

contiene una nuova versione dell?allegato III della medesima direttiva, sui valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni. L'articolo 2 fissa il termine di recepimento in due anni dall?entrata in vigore del testo in esame. Da ultimo, il relatore ricorda che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Parente ha dato conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2217, scelto dalla Commissione di merito come testo base.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato. Richiama in proposito le audizioni svolte presso la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e denuncia la piaga del caporalato che coinvolge circa 400.000 persone e il ruolo delle agenzie private di intermediazione per la scarsa trasparenza della loro attività.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede alla relatrice di introdurre nello schema di parere un invito al Governo ad aumentare le attività di controllo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea la necessità di rafforzare le funzioni di monitoraggio dei servizi pubblici per l'impiego.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) evidenzia l'esigenza di dare maggiore peso alle attività di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, suggerendo modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), richiamando l'importanza delle funzioni ispettive che devono essere svolte dagli enti pubblici, annuncia un voto di astensione qualora lo schema di parere della relatrice non sia adeguatamente modificato.

Il presidente SACCONI invita la relatrice a considerare le violazioni gravi nei rapporti di lavoro

agricolo quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori. I risultati conseguiti in questo campo dovranno essere oggetto di un rapporto periodico al Parlamento.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede chiarimenti sulle componenti di premialità della retribuzione degli ispettori.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur apprezzando il contributo suggerito dal Presidente, ritiene che non sia aggredito il vero nodo del problema rappresentato dal rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Insiste sulla necessità di incentivare il ruolo del settore pubblico nelle attività di intermediazione di lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) condivide le preoccupazioni del senatore Barozzino e ritiene che gli enti pubblici debbano obbligatoriamente aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie le indicazioni del Presidente e la proposta di considerare obbligatoria l'adesione degli enti pubblici alla Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando conseguentemente la propria bozza di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il proprio voto di astensione su tale nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere della relatrice, di segno favorevole con osservazioni, che è approvato; risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere alternativo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Pezzopane ha illustrato una proposta di parere, favorevole con osservazioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) domanda le ragioni per le quali nella proposta di parere non siano state inserite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) precisa che sono state prese in considerazione le indicazioni che rientrano nella competenza della Commissione, a cominciare dal coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, che è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;
considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l?accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;
valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;
ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;
considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;
giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.
In linea generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una disposizione che indichi le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo, quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori e quale oggetto di un rapporto periodico al Parlamento sui risultati conseguiti.
Sarebbe altresì necessario monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.
Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.
In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro - a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità - il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l?adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con "marchio etico di qualità", di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l?adesione alle imprese.
Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l?obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.
In riferimento alla lettera *b)* del medesimo articolo, si invita la Commissione di merito a prevedere che venga resa obbligatoria l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di tutti gli enti ivi indicati.
In merito alla lettera *c*), occorre che sia assicurata nella "cabina di regia" della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.
Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette "paghe di piazza", auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO E CAMPANELLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";
premesso che:
secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche; più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale -la maggior parte stranieri, comunitari e non- non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative; pagano al caporale 5 euro per il trasporto, 1,5 euro ogni bottiglia d'acqua, 3,5 euro per un panino, oltre a commissioni varie dovute all'impossibilità di accedere ai beni di prima necessità come cibo e medicinali; in molti casi sono costretti a pagare l'affitto per alloggi fatiscenti (dati dal rapporto Agrimafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);
il reclutamento illecito dei lavoratori agricoli da parte dei caporali avviene in punti di raccolta predeterminati, dove i caporali trattano il "salario di piazza", che di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota;
accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) che hanno superato il monopolio pubblico sul mercato del lavoro;
la "Relazione relativa all'indagine, attivata l'8 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della signora Paola Clemente, il 13.07.2015 in Andria (BA)" rileva: ..dall'inchiesta in oggetto emerge che il sistema normativo delineato ha trovato un *deficit* di legalità nel funzionamento concreto

dei contratti di somministrazione e nel procacciamento degli stessi per poter acquisire la disponibilità di lavoratori e utilizzatori nell'ambito di un territorio ad alta vocazione agricola.... Non si può trascurare che nel caso della morte della sig.ra Paola Clemente, nell'ambito della diffusione dei numerosi contratti di somministrazione nello stesso territorio, un soggetto ha avuto la capacità di trasferire in poco tempo oltre 6.000 lavoratori dall'agenzia Quanta all'agenzia Inforgroup, dimostrando così di essere il vero artefice dei contratti di lavoro. Oggi, quindi, il caporalato ha indossato le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni, che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, hanno ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario, di ricatto e di subordinazione nei confronti del caporale;

nel codice penale lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso alla nozione di caporalato. La rubrica dell?articolo del codice penale che punisce il caporalato recita: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", come se la fattispecie riguardasse tanto il fenomeno dell?intermediazione quanto quello dello sfruttamento. In realtà la fattispecie riguarda solo i caporali, cioè gli intermediari, il riferimento allo sfruttamento si giustifica perché il fenomeno sanzionato non è solo il reclutamento compiuto dagli intermediari, ma anche l?organizzazione dei lavoratori che essi procurano. Quindi lo sfruttamento è punito solo se compiuto da un caporale, un intermediario;

nel nostro ordinamento non esiste una norma adatta a colpire lo sfruttamento lavorativo in sé, quando questo non assume le forme della riduzione in schiavitù, cioè, per seguire l?insegnamento della Cassazione, non si accompagna ad un controllo assoluto, a cui lo sfruttato non si può sottrarre, dello sfruttatore: appare pertanto opportuno ricercare nella legislazione esistente norme più appropriate a colpire lo sfruttamento lavorativo che non sia il risultato di una condotta di intermediazione;

per rendere la norma più adatta al disvalore che persegue, quello incentrato sullo sfruttamento, appare opportuno ridurla ad un arco edittale che vada da 5 anni (che è la pena minima prevista per l?estorsione, fattispecie entro la quale sono stati ricondotti spesso dalla giurisprudenza casi di sfruttamento lavorativo di minor gravità, ma inadeguata a reprimere il fenomeno nella sua complessità) a 15 anni per i reati più gravi (per esempio quello di indurre e costringere le persone a sottoporsi al prelievo degli organi);

in Italia, l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nella diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera e il controllo dei processi basato sulla compressione dei costi di produzione e di lavoro, promuovendo così, sia direttamente che indirettamente, lo sfruttamento lavorativo;

il disegno di legge in esame dovrebbe pertanto riportare al centro la nozione di sfruttamento lavorativo e rendere, come è nei fatti, accessoria rispetto ad essa le condotte di intermediazione e organizzazione del lavoro per conto dell'imprenditore;

dall'introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-*bis* del codice penale), sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati;

per gli imprenditori la figura del caporale è risolutiva: reclutamento dei braccianti, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera dimezzati, nessun sindacato, nessun costo e onere per la sicurezza: eppure l'articolo 603-*bis*del codice penale punisce solo il caporale e non gli imprenditori che si avvalgono della loro intermediazione; si dovrebbe pertanto estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall?articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

insieme alle azioni repressive e preventive del fenomeno del lavoro nero in agricoltura sarebbe opportuno emanare ulteriori disposizioni relative al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, nonché

dare effettiva attuazione alla normativa vigente.
Si dovrebbe pertanto prevedere:
Con riferimento alla normativa sul lavoro
- istituire efficaci meccanismi di reclutamento legali e trasparenti, realizzando un luogo pubblico dove si incontrino domanda e offerta di lavoro, attraverso l?istituzione del collocamento pubblico in agricoltura, con liste di prenotazione presso i centri territoriali dell'impiego alle quali gli aspiranti lavoratori possano iscriversi e dalle quali i datori possano attingere, organizzando procedure celeri e funzionali alle modalità che il lavoro agricolo stagionale prevede;
sopprimere le agenzie di intermediazione e l'uso dei *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori lavorativi;
facilitare la nascita di cooperative di lavoro che, in una logica di sostituzione, circoscrivano il raggio d?azione dei caporali e degli intermediari del lavoro, in particolare in quei territori dove sindacati e organizzazioni della società civile sono presenti e attivi e, contestualmente, concorrano a ridurre ed eliminare le condizioni che obbligano i lavoratori agricoli a servirsi dell?intermediazione dei caporali in particolare per il trasporto e l?alloggio;
attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad esempio utilizzando le "linee agricole" che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;
implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell?abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali sia stanziali, con l?intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono.
Con riferimento alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli:
- applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;
- realizzare obbligatoriamente interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;
- a tale fine, gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, devono sottoscrivere con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro; prevedere la presenza costante di personale sanitario addetto al pronto soccorso; prevedere visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;
in riferimento alla semplificazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria, la stessa Relazione relativa all'indagine in merito al decesso della signora Paola Clemente rileva che il decreto ministeriale del 27 marzo 2013, in materia di "adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria" semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza riducendoli a mero adempimento burocratico. La semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentale, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento alla protezione delle vittime:
*a)*estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall?articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;
b) modificare gli articoli 600 e 601 del codice penale riducendo la pena da 8 a 5 anni, così da assicurarne la piena applicazione. Nella normale prassi uno degli elementi che ne ha ostacolato e impedito la piena attuazione è l?elevatissimo minimo di pena previsto, che attualmente è appunto, di 8 anni;

c) rinforzare e ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;
d) abrogare la circostanza aggravata introdotta dal comma 12-*bis* dell?articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che aumenta la pena quando il numero di lavoratori/trici occupati presso lo stesso datore di lavoro è superiore a tre, come se la gravità dello sfruttamento individuale potesse essere diversamente valutata in relazione al numero di vittime di tale sfruttamento;
e) incentivare il ricorso al "percorso sociale" previsto dall?articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All?interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;
f) dare piena applicazione alla direttiva 2009/52/CE3, che sebbene risenta di un?impostazione repressiva orientata al contrasto dell?immigrazione irregolare, contiene disposizioni utili contro lo sfruttamento dei/lle lavoratori/trici migranti, e può rappresentare un buon punto di partenza per estendere le tutele a forme meno gravi, ma comunque lesive di sfruttamento dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno. Questa prevede infatti, oltre a sanzioni a carattere amministrativo, finanziario e penale nei confronti delle aziende che impiegano dei/lle lavoratori/trici migranti irregolarmente soggiornanti, l?obbligo del datore di lavoro di pagare arretrati e contributi ai lavoratori, presumendo una durata del rapporto di lavoro di tre mesi, salvo che le parti non dimostrino una durata diversa; l?obbligo delle autorità di informare i lavoratori dei loro diritti e della possibilità di accedere alla giustizia per vederli riconosciuti; nei casi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a condizione di denunciare il datore di lavoro e di collaborare al procedimento penale, secondo quanto previsto dall?articolo 22 comma 12?*quater* Testo Unico sull?Immigrazione. Si evidenzia inoltre, la totale violazione del fondamentale obbligo di informazione (articolo 6, comma 2 della stessa Direttiva), la mancata agevolazione delle denunce e previsione del cosiddetto "periodo di riflessione" (articolo 13 della stessa Direttiva), e attraverso la disponibilità di misure di assistenza effettiva in considerazione dei fondati timori di ritorsioni derivanti dalle denunce stesse;
g) adottare il Piano Nazionale Antitratta, come previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che prevede lo *special rapporteur*, già individuato nel Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) incoraggiare, promuovere e partecipare un approccio multi-agenzia anche attraverso l?adesione a protocolli locali (tra ministeri, reti di sportelli legali, Procure e Questure, enti ispettivi, sindacati e organizzazioni della società civile) per facilitare l?accesso sicuro dei lavoratori migranti gravemente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall?articolo 18 del Testo Unico ed al connesso percorso sociale, e l?accesso dei lavoratori migranti particolarmente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall?articolo 22 del Testo Unico.
Considerato che il testo del Governo non riflette la complessità della questione in oggetto e che pertanto risulta del tutto insufficiente e volutamente incompleto,
esprime parere contrario.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2119
XVII Legislatura

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
Titolo breve: *contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 670 (ant.) 28 luglio 2016	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.2217, S.2119 *Repliche del relatore e del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.2217 testo della Commissione**. Conclusa la discussione generale.
N. 672 (pom.) 1 agosto 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 11 (approvati emendamenti, accolti odg)*. **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.2217) *Titolo ddl trasmesso diverso da quello riportato in resoconto* Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 190, contrari 0, astenuti 32, votanti 222, presenti 223.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

670aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non sono riuscito a premere il pulsante per far constatare la mia presenza durante la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*
(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, ormai sappiamo che la legge europea e la legge di delegazione europea sono i due strumenti con cui la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 aveva dato l'opportunità, l'onere e l'onore ai parlamentari di contribuire al recepimento delle direttive europee e di commentare l'adozione dei regolamenti.

Tuttavia, in questi anni, si è fatto uso dello strumento in maniera... (*Brusio*).

Scusate, chiederei se si possa fare silenzio, perché non riesco a parlare: ho la voce un po' bassa e faccio fatica.

PRESIDENTE. Cerchiamo di favorire l'intervento della senatrice Fattori, abbassando il tono di voce o recandoci fuori dall'Aula per svolgere eventuali dialoghi.

FATTORI *(M5S)*. Grazie, Presidente.

Si tratta di uno strumento importante, perché la normativa europea ormai costituisce il 70 per cento delle nuove leggi e sappiamo bene come queste spesso cozzino con gli interessi del nostro Paese. È uno strumento importante per dare l'opportunità ai parlamentari - soprattutto dell'opposizione, perché la legge europea e la legge di delegazione europea riguardano tutti i cittadini - di intervenire su questi temi. Negli ultimi anni tale strumento è stato invece usato in malo modo. Infatti si calendarizza il disegno di legge di delegazione europea alla Camera e il disegno di legge europea al Senato; dopodiché, dopo il primo passaggio, i due provvedimenti vengono blindati nella Camera corrispondente (anche in questo caso il disegno di legge di delegazione è arrivato blindato). Quindi, tutte le discussioni in Commissione, tutti gli emendamenti e qualunque tentativo di modifica erano solo una buffonata, perché sapevamo già dall'inizio che nulla sarebbe stato accettato e che nessun emendamento sarebbe stato accolto semplicemente perché non si vuole ripassare all'altra Camera. Stigmatizzo pertanto questo comportamento assolutamente privo di senso; fa perdere tempo alle Commissioni e all'Assemblea parlamentare per qualcosa che - si sa già - non verrà modificato.

Pertanto, propongo fin d'ora di adottare il sistema monocamerale, che tanto vi piace e che già adottate, anche in deroga ai principi della nostra vigente Costituzione, per il disegno di legge europea e per la legge di delegazione europea.

Alla Camera avevamo proposto talune modifiche perché sapevamo già che qui nulla sarebbe potuto essere accolto; in particolare, avevamo chiesto di togliere il monopolio alla SIAE per quanto riguarda la direttiva sui diritti d'autore. Sappiamo che, purtroppo, in Italia, vige questo monopolio. Alla Camera avevamo presentato emendamenti congrui per concedere una libertà di scelta rispetto a quello che è stato il monopolio degli ultimi settant'anni; non sono stati accolti e ovviamente il disegno di legge di delegazione verrà approvato tal quale.

Ci sono normative per le quali non ci sentiamo di dare la delega al Governo: per esempio, la direttiva sullo scambio di tessuti di cellule di organi, su cui veramente vorremmo avere una discussione seria in Parlamento, perché non sono questioni che possiamo delegare all'Unione europea; sono temi etici e scientifici molto profondi, per i quali chiediamo invece che si svolga una discussione: in questo momento mi rivolgo specialmente al relatore, affinché ponga una particolare attenzione su questa direttiva.

Abbiamo parlato della direttiva sull'etichettatura. Nel testo della legge europea eravamo riusciti a fare ritirare al Governo il famoso articolo 3, che impediva di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Eravamo contenti, abbiamo fatto comunicati stampa, eravamo tutti felici e invece avete reintrodotto la norma con il disegno di legge di delegazione europea, quindi avete nuovamente svenduto le nostre eccellenze alle multinazionali.

Mi rivolgo a chi ieri ha fatto presente che noi italiani abbiamo aziende di trasformazione molto importanti. Ebbene, le aziende di trasformazione sarebbero ancora più tutelate se si tutelasse l'intera filiera, dalla produzione alla trasformazione fino al consumatore, in modo da dare a quest'ultimo la possibilità di scegliere quale tipo di qualità vuole nel prodotto trasformato.

Non vedo nulla di strano nell'indicare in etichetta l'origine della materia prima: il consumatore potrà così scegliere se consumare un prosciutto di Parma con le cosce che provengono dalla Polonia oppure uno nostrano. Si tratta semplicemente di tutelare la filiera e di dare libertà di scelta al consumatore, che voi applicando queste direttive gli negate. Qui sorge un altro problema, che è politico.

Nei nostri confronti risultano aperte quattro procedure di infrazione: due riguardano gli aiuti di Stato - e forse una si aprirà, per quanto riguarda l'ILVA - e due riguardano i rifiuti. Vorrei far presente ancora una volta che andare in infrazione su determinati argomenti è una scelta politica e decidere di adeguarsi per quanto riguarda le eccellenze agroalimentari e invece di andare in infrazione per quanto riguarda la gestione virtuosa dei rifiuti è un'infamità: è un'infamia anche per i vostri cittadini. Noi preferiamo andare in infrazione per tutelare l'agroalimentare e vogliamo invece che risolviate le infrazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, soprattutto in Campania. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sono scelte politiche, non è l'Europa che ce lo chiede. L'Europa ci dice tante cose e noi ascoltiamo solo quelle che vi fanno comodo, inclusa una norma che ancora una volta tutela le banche. Dopo i *bail in*, ci ritroviamo di nuovo a discutere di una direttiva che, dovendo dare la delega, non sappiamo come sarà interpretata dal Governo.

Anche per questi particolari argomenti, annuncio il voto assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle. Non vogliamo dare mai delega al Governo; vogliamo dare sovranità al Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la normativa europea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda, come ben sappiamo, l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Il provvedimento contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo. In questo modo, l'Italia ottempera (per così dire) agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto, però, il Parlamento italiano si trova a recepire e a dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva e talvolta - per non dire troppo spesso - si assiste alla pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, senza che nulla venga fatto se non accettare pedissequamente le proposte dell'Unione europea. Questo va a incidere in maniera negativa nei settori cruciali della nostra economia e della nostra società. Noi siamo critici - molto critici - nei confronti di questa prassi legislativa, del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema Paese.

Vi sono altresì dei gravi profili critici all'interno del disegno di legge oggi in discussione in Assemblea. Mi riferisco, in primo luogo, all'articolo 5, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella giornata di ieri. Mi ha particolarmente impressionato il modo con cui, senza capire, si è accettato di abdicare all'Europa per quanto riguarda il nostro *made in Italy*: abbiamo svenduto la nostra qualità, la nostra etichetta e le nostre peculiarità. Stiamo vivendo un momento storico negativo e mi auguro che gli agricoltori a suo tempo sapranno capire che questo Governo non solo non sta facendo alcunché per l'agricoltura, ma - anzi - sta creandole un grande danno.

Il provvedimento in esame reca norme in materia di etichettatura e prevede che il recepimento di norme comunitarie possa comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali; ripeto: abrogazione delle disposizioni nazionali. Faccio i mie complimenti al signor Ministro, che non è presente in Aula e che non so quando vedremo (non vedo nemmeno il Vice Ministro, ma non fa nulla). Siamo assolutamente contrari a questa *ratio*, in quanto non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*. Piuttosto, dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare invece il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Cito l'intervento della senatrice Bertuzzi (a seguire ne citerò anche altri) e i limiti di certe affermazioni che sono contraddittorie con la posizione che si è poi assunta. Per un attimo mi ero illuso credendo che, a nome del Partito Democratico, la senatrice Bertuzzi avesse colto l'importanza di indicare in etichetta il luogo di produzione, ad esempio quando ha citato (ma in forma contraddittoria) il vino. Siamo il Paese con i più alti indici di etichette, protezione, garanzia e quant'altro. Se oggi il vino vanta delle caratteristiche e riusciamo a venderlo come un prodotto di grande qualità - il migliore al mondo - è grazie a queste etichette che ne hanno garantito l'origine, la produzione, il luogo e le caratteristiche.

Parlate di biodiversità, ma poi rinunciate a indicare il luogo di produzione di un Paese, come l'Italia, che si caratterizza per avere territori di produzione ognuno diverso dall'altro e con peculiarità specifiche che garantiscono e determinano l'eccellenza dei nostri prodotti, che oggi voi, in un sol

colpo, annullate e cancellate. Un esempio concreto è che non si parla dell'olio che viene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia o da altri Paesi. Quindi, il prodotto di qualità italiana, etichettato come *made in Italy*, oggi sta subendo un danno enorme.

Altri punti, che ho già citato e che ho riscontrato nella legge europea, riguardano anche il fatto che si individuano come organi di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob. In questo senso, a mio avviso si sta facendo un altro grande errore, perché abbiamo visto che le attività di controllo a cui sono preposte non sono state condotte con adeguata efficacia e, comunque, il loro risultato è stato alquanto discutibile. Abbiamo visto come, nelle fattispecie introdotte, si conferisce alla Banca d'Italia questa facoltà e questa possibilità quando tutte le banche italiane sono state praticamente salvate a danno dei risparmiatori italiani.

Io, francamente, voglio allontanarmi dal discorso che avevo scritto, che chiedo di poter allegare al Resoconto stenografico della seduta odierna. Era un discorso di carattere politico, che vorrei lasciare agli atti, preferendo dedicare questi ultimi e pochi minuti a una discussione riguardante l'agricoltura. Perché oggi, attraverso questa legge di delegazione europea, stiamo celebrando il funerale del *made in Italy*.

Io ho sentito ieri parlare anche il Vice Ministro, così come ho sentito anche il senatore Dalla Tor, che cito, quando a un certo punto ha detto che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma perché continuiamo a dare notizie imprecise? Non siamo autosufficienti. Ma perché nessuno ricorda che vi sono dati di fatto e fattori di contingenza? Dagli anni Settanta a oggi da 18 milioni di ettari di terreno coltivabile siamo passati a 13 milioni di ettari: per carità, la differenza destinata allo sviluppo industriale e alle strade. Poi non è vero, caro collega, che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma se lo fossimo, sarebbe ancora peggio. Proprio per questo, se importiamo prodotti, dobbiamo essere certi della differenza tra il nostro prodotto, italiano, garantito, e un prodotto che viene dall'estero. Dovremmo preoccuparci ancora di più di questo.

Pare però che non si capisca l'importanza di indicare nelle etichette il luogo di produzione. Per assurdo, potremmo anche accettare che il confezionamento avvenisse in un altro Paese, a condizione di sapere qual è il luogo di produzione che ne determina la qualità, le peculiarità e le caratteristiche che prima ho citato. Ma questo sembra non essere capito, o forse davvero c'è un atteggiamento di sudditanza verso questa Europa che nulla sta dando al nostro Paese.

Volevo anche citare il vice ministro Olivero, che ha parlato di piena tracciabilità dei prodotti e di ingenti risorse. Non so da dove tiri fuori queste ingenti risorse perché, se si riferisce al tavolo cerealicolo, ieri si è proprio citata (come ricordava giustamente anche il senatore D'Alì) la crisi del settore cerealicolo. Ma cosa sono quei tre milioni di euro per il 2016 o quei sette milioni per il 2017, che incidono, se solo li dividessimo per il grano tenero, per 10 centesimi al quintale? Non oso suddividerli per il mais, per l'orzo, per il grano duro, altrimenti parleremmo solo di due o tre centesimi per quintale.

Ma pensate che siano messi così male gli agricoltori italiani da aver bisogno dell'elemosina che proponete loro con questo piano cerealicolo da due o tre centesimi per quintale? No, signori vi sbagliate. Gli agricoltori italiani, se ancora oggi praticano l'agricoltura, è perché hanno tanta dignità. Ma sono stanchi. Sono stanchi di essere trattati in questo modo da un Governo che non sa capire i veri problemi dell'agricoltura e da un Ministro che non si presenta neanche in Aula quando si parla di leggi dell'agricoltura.

Vorrei citare anche un'altra collega, la senatrice del PD Pignedoli, che è stata Vice Presidente della Commissione agricoltura. Qual è il fiore all'occhiello di questa legge che ha menzionato ieri? La collega ha detto che avete messo in rete gli agricoltori. Forse c'è un *lapsus*: gli agricoltori sono stati messi nella rete, sono caduti nella rete di questo Governo. Però vi sbagliate se pensate di risolvere i problemi dell'agricoltura in questo modo perché gli agricoltori sono, innanzitutto, delle brave persone che hanno nella famiglia l'indole dell'impresa e, seppure i loro ritmi di vita sono segnati dalle stagioni, sapranno reagire all'ingiustizia che questo Governo oggi fa all'agricoltura italiana.

Siamo stanchi! Lo dico a nome di tutti gli agricoltori: cercate di fare qualcosa, altrimenti l'agricoltura

muore. Per tali ragioni, solo per buona volontà, ci asterremo dalla votazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver svolto un lavoro complesso e aver tenuto in equilibrio questo provvedimento importante. Ringrazio anche il Governo e il presidente della Commissione 14a Vannino Chiti, che ha sempre governato questa Commissione con grande equilibrio e cui tutti noi siamo riconoscenti per come si è mosso anche in occasione di questo percorso della legge di delegazione.

Presidente, in passato nel nostro Paese abbiamo assistito ad un europeismo che definirei acritico, un euro-entusiasmo che ci faceva pensare all'Europa come alla panacea per tutti i mali, ma che dimostrava nei fatti concreti una certa superficialità. Questo ha condotto ad alcune scelte che oggi scontiamo. Oggi ci troviamo a dover risalire la corrente per errori fatti per un eccesso di faciloneria nell'approccio ai temi europei e però ci troviamo in una condizione per certi aspetti opposta: un euro-scetticismo ipercritico e, a sua volta, superficiale. Oggi l'Europa viene spesso utilizzata per polemiche di bassissima lega a scopi interni, che non tengono conto della realtà economica, sociale e imprenditoriale, né dell'Unione europea, né del nostro Paese. Sia l'europeismo acritico che l'euroscetticismo ipercritico mi sembrano due espressioni provinciali del nostro Paese, un modo di entrare in un *club* come se dovessimo sempre chiedere qualcosa o pretendere, senza mai sentirci protagonisti attivi, o coloro che fanno in prima persona la politica europea e non quelli che devono semplicemente averne il riflesso più o meno indiretto. Non abbiamo nulla da chiedere, né da mendicare. Chiediamo soltanto il rispetto dei Trattati che abbiamo liberamente sottoscritto e una loro applicazione lungimirante volta a rafforzare l'Unione e non a indebolirla. C'è stato molto strabismo nella lettura dei Trattati che ha portato a vedere solo l'aspetto della stabilità, anziché anche quello della crescita.

C'è un merito che va riconosciuto al Governo Renzi: ha saputo imporre ai nostri *partner* e interlocutori europei una visione più equilibrata e sana, tanto più necessaria in una fase come quella che abbiamo vissuto che è stata caratterizzata e connotata da una lunga fase di recessione dovuta alla crisi finanziaria.

Per fare questo e riuscire ad ottenere il riequilibrio del tema della stabilità e della crescita è stato necessario recuperare la credibilità, che ? mi spiace dirlo ? il nostro Paese aveva perso sia per la sua incapacità di mantenere gli impegni assunti, *in primis* nella riduzione del debito pubblico, sia per i comportamenti eccentrici di alcuni nostri rappresentanti e per il discredito personale che si rifletteva, a causa loro, sull'intero Paese. Si tratta di un discredito che, a volte, temo potrebbe ritrovare fiato, sentendo i toni sguaiati di alcune opposizioni, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula e che non fanno bene né alla serietà del dibattito, né all'immagine dell'Italia.

Oggi l'Italia ha recuperato totalmente la propria credibilità sul piano personale dei propri rappresentanti, grazie all'opera del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del suo Governo. Lo abbiamo visto all'indomani della cosiddetta Brexit, quando si è riunito a Berlino un trio composto da François Hollande, da Angela Merkel e da Matteo Renzi. Non avevamo mai visto, in passato, Presidenti del Consiglio italiani chiamati in una fase di crisi acuta, come quella che si è verificata dopo la Brexit. Lo abbiamo visto anche nella capacità di proporre un nuovo rilancio dell'Unione europea, che troverà un punto di forza nell'incontro di Ventotene di fine agosto, e lo vediamo anche nella proposta di celebrare e rilanciare l'Unione europea in occasione del settantesimo anniversario dei Trattati, a Roma, nel marzo del 2017.

Stiamo facendo molto per recuperare, anche sul piano dell' attendibilità degli impegni assunti e di questo è stato dato atto da parte della Commissione europea. Vorrei ricordare che, pochi giorni, fa la

Commissione europea ha ringraziato l'Italia, evidenziando che c'è stata una riduzione, dalle 119 procedure di infrazione che erano aperte nei confronti del nostro Paese nel marzo 2014 - ovvero nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica - ai 78 procedimenti che sono oggi pendenti nei confronti del nostro Paese. C'è stata dunque una riduzione del 34 per cento, che la Commissione stessa ha detto essere senza precedenti. L'Italia oggi ha fatto registrare le migliori *performance* in assoluto, rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Bene anche l'utilizzo dei fondi strutturali, che, nonostante un avvio francamente disastroso, oggi sono stati totalmente utilizzati e rendicontati. Anche questo è un grande merito del nostro Governo, che ci fa recuperare in credibilità.

È questa anche la ragione per la quale è importante approvare in tempi rapidi la legge di delegazione al nostro esame ed è importante che si sia realizzata questa collaborazione tra noi e la Camera dei deputati, per consentire non soltanto l'approvazione del provvedimento, ma anche la presentazione di una nuova legge di delegazione, nel secondo semestre dell'anno.

Il nostro Paese sta acquistando credibilità grazie alle riforme strutturali e, *in primis*, grazie alla capacità di mettere sotto controllo il debito pubblico regionale: se ciò avverrà, sarà grazie alla riforma costituzionale e alla riforma del Titolo V della Costituzione, che consentirà al Paese di avviare un regionalismo flessibile, nel quale le spese pazze di alcune Regioni - che raggiungono un debito pubblico regionale del 200 per cento e, in un caso, anche del 300 per cento - indeboliscono fortemente la capacità di operare del nostro Governo, nella fase di contenimento del debito pubblico, che è il principale peccato che ci viene rimproverato. Con l'approvazione della riforma in autunno da parte del popolo italiano, sulla quale non abbiamo dubbio alcuno, saremo in grado di portare un ulteriore tassello di forza nella nostra politica e di far valere maggiormente gli interessi del nostro Paese.

Così come noi ci impegniamo a rispettare le regole, anche gli altri Paesi devono fare lo stesso. La Germania deve aumentare gli investimenti e ridurre il *surplus* commerciale: tale sfasatura rende infatti il motore europeo completamente sfasato e di fatto costituisce un freno ad un pieno recupero dell'economia europea. La Francia deve rispettare il rapporto tra *deficit* e PIL, che da anni non viene rispettato ed è fuori controllo. Bene la clemenza della Commissione europea, che ha proposto ieri, nei confronti di Spagna e Portogallo, di tollerare un provvisorio sforamento dei parametri di Maastricht, in considerazione dei grandi sforzi e delle riforme strutturali importanti che sono state approvate. È un bene anche che la Commissione abbia intimato alla Polonia di correggere il suo sistema di garanzie costituzionali entro tre mesi: mettiamo infatti l'accento sul fatto che i Trattati europei devono essere rispettati non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo dei valori nei quali ci riconosciamo. Il fatto che ci siano oggi dei Paesi che pongono dei problemi gravi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle garanzie, anche nei confronti degli immigrati, è un punto su cui l'Unione europea non può più chiudere gli occhi e abbozzare. Noi pensiamo che chi non rispetta i principi europei, tutti i principi europei, debba vedersi sospesi i benefici, a cominciare dall'assegnazione dei fondi strutturali. Noi siamo una comunità che deve condividere le responsabilità e i benefici, ma chi non condivide le responsabilità non può condividere nemmeno i benefici: questo è un punto che va affermato e che darà dignità e forza alla battaglia politica che l'Unione europea sta portando avanti.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda il tema di cui oggi si parla molto, il tema della Brexit, è importante che il Regno Unito avvii al più presto la procedura di attuazione dell'articolo 50, perché, in questa fase di incertezza e instabilità che caratterizza la storia europea, questo percorso non è positivo e crea ulteriori turbolenze ed ulteriori dubbi per il futuro. Io credo che dalla vicenda della Brexit sia possibile, per l'Unione europea, recuperare delle occasioni importanti. Ci sarà una maggiore coesione e la zona euro verrà a coincidere maggiormente con l'Unione europea; da qui potremo trovare una maggior coesione anche sulle politiche economiche.

In definitiva, io credo che oggi, anche grazie al dibattito che c'è stato in quest'Aula, grazie agli interventi mi sembra cristallini e chiarificatori su certe polemiche del tutto strumentali (l'abbiamo sentito anche dai toni), grazie ai contributi del senatore Dalla Tor, della senatrice Bertuzzi, della senatrice Pignedoli e del senatore Mancuso, che hanno messo a tacere questo modo strumentale di

utilizzare la politica europea per finalità strettamente elettorali interne ed hanno ben chiarito il senso della legge di delegazione sull'articolo 5, stiamo rendendo un servizio importante sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Noi vogliamo stare a testa alta nell'Unione europea, vogliamo far rispettare i principi e i Trattati, così come li vogliamo rispettare noi, e pensiamo che questo sia il miglior servizio che possiamo rendere sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Discussione dei disegni di legge:

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(2382) ***TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

(Relazione orale) **(ore 10,09)**

Approvazione del disegno di legge n. 2451

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2451, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2382.

Il relatore, senatore Azzollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ricordo preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che, nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste, appunto, «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge, "rinforzata" sentito Renato Loiero, Direttore del Servizio del Bilancio.

In premessa devo altresì segnalare che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, per cui è necessario darne conto, sia pure per sommi capi, atteso l'elevato numero di modifiche sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive, peraltro approvate nello spazio di pochi giorni.

Insieme alla integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (al 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione bilancio della Camera), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio.

Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento - non è ancora concluso *l'iter* del disegno di legge - tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta in sede referente (lettera *c-bis)* del comma 5), che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento è di tutta evidenza.

Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione alla Camera, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al benessere equo e sostenibile.

In particolare si dispone che, in apposito allegato al DEF, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT.

Si prevede inoltre (comma 10-*ter*) che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità, ma nell'articolo 1 della proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità «di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento». Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile ai sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito - com'è noto - dalla nuova legge di bilancio che, nell'articolo 2, viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nella proposta di legge.

Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggiore elasticità gestionale, spesso introdotta da alcune norme in via transitoria.

In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti che qui non si dettagliano, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stato anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2 in commento) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalla legge di contabilità (articolo 38-*septies*) a opera di uno dei due recenti decreti legislativi (il decreto legislativo n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi e ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni, l'esame condotto in Commissione alla Camera è stato particolarmente incisivo, e ha portato a un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendersi atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si contemplava, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscano diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Con riferimento alle leggi di spesa, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri, si esclude che si possa ricorrere all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene in corso di esercizio decurtato ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti è stato confermato l'analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Tralasciando gli articoli 4 e 5, importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura, anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili e ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15.

Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni e integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93 del 2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 («Definizione dei saldi di cassa») della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale.

L'aggiunta approvata poi con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di fuori del circuito di tesoreria erariale.

Infine, il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n. 196 del 2009, già più

volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta a un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria.

Ho terminato e non manco di ricordare che, per ulteriori profili di interesse, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio, che ringrazio per la competenza e l'assiduità con cui ha seguito la questione, unitamente agli uffici della Commissione bilancio. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice Bonfrisco)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, una relazione così ampia come quella che ha appena terminato di illustrare il senatore Azzollini necessita di ben poche aggiunte. L'analisi del lavoro svolto da Camera e Senato su questo importante tassello - l'ultimo che ci accingiamo a votare e che è parte di un complesso mosaico che raffigura un nuovo assetto della contabilità pubblica - è quanto mai esaustiva e importante.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 10,25)**

(*Segue* BONFRISCO). L'insieme delle nuove regole, sia per la redazione dei bilanci di istituzioni ed enti, sia per le scelte pubbliche sulla programmazione economica e sul reperimento e l'allocazione delle risorse finanziarie, si inserisce in tutta questa importante riflessione e approfondimento, nonché nella capacità del Parlamento di riformare lo strumento più importante dell'azione politica di qualsiasi Governo.

Si tratta di un nuovo assetto contabile che si è venuto strutturando per un insieme intricato di questioni, alcune esogene e altre endogene alla precedente disciplina contabile; non solo, quindi, per la necessità di definire una nuova *governance* economica europea, iniziata con l'individuazione del cosiddetto semestre europeo, con i vari *compact* e, per noi, con la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (anche se si tratta più precisamente di un equilibrio), e per dare una risposta ferma, condivisa e a suo tempo immediata alla crisi che dal 2008 ha investito la finanza pubblica continentale. Vi è anche l'esigenza di rivedere e riordinare la previgente disciplina contabile, frutto di una stagione iniziata con la prima grande riforma del 1978 e proseguita con alcune modifiche, peraltro molto significative, che si sono susseguite nel corso di quasi un trentennio; una stagione terminata con la ormai lontana legge n. 196 del 2009, che però già conteneva i prodromi di quella revisione, di quel riordino che è alla nostra attenzione da qualche anno.

Così, alla legge cosiddetta rinforzata del 2012 di attuazione del pareggio di bilancio, all'attenzione del Parlamento, si sono susseguiti più recentemente diversi provvedimenti previsti dalla legge di contabilità e dalla legge rinforzata che hanno avviato a compimento il processo di riforma del diritto contabile. Sia qui in Senato che alla Camera quei provvedimenti sono stati esaminati, modificati e approvati in maniera *bipartisan* - in fondo le regole contabili necessitano di una certa durata, un po' come quelle della Costituzione, e soffrono i cambiamenti repentini - dando luogo a un risultato sostanzialmente condivisibile, pur non mancando ragioni per esprimere qualche riserva di una certa rilevanza.

Penso - ad esempio - al provvedimento che ha introdotto l'impegno delle pubbliche amministrazioni a perseguire l'equilibrio dei bilanci. È scontata la necessità di semplificare ed efficientare, anche per sostenere gli investimenti, la gestione degli enti territoriali, segnata dal Patto di stabilità interno e da complesse regole contabili. Tuttavia, perseguire l'equilibrio di bilancio attraverso un unico saldo finale tra entrate e uscite, sopprimendo il vincolo, attualmente invece ancora previsto, del pareggio di parte corrente, mi sembra una scelta incauta, in quanto la sua eliminazione comporta l'indebolimento delle garanzie per il corretto raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; una preoccupazione peraltro

condivisa da più parti, anche dalla Corte dei conti.

È da tempo, ormai, che nelle sedi più disparate (istituzionali, accademiche, professionali) è emersa la necessità di rivedere, nella logica e nei contenuti, l'attuale sistema che annualmente porta alla programmazione finanziaria e alla decisione di bilancio.

Grazie allo spirito di positiva collaborazione che ne ha segnato l'*iter* alla Camera - collaborazione che si è riproposta in Commissione qui al Senato, nonostante l'esigenza di una sua rapida approvazione - questo provvedimento contiene alcuni elementi per me certamente rilevanti, a cui hanno contribuito, come sempre in modo puntuale, i Servizi studi del Senato e il lavoro tecnico svolto in Commissione bilancio.

Un elemento, per così dire, di scenario, è l'ulteriore passo in avanti compiuto per ridurre sempre più la rigida struttura amministrativa del bilancio, per una soluzione più flessibile, più adeguata alle esigenze dell'azione pubblica, del decisore pubblico, investito dell'onere di decidere sul quanto e sul come utilizzare le risorse pubbliche a disposizione.

Legato a questo aspetto, mi sembra rilevante il superamento della natura formale della legge di bilancio. Negli anni passati abbiamo spesso sottolineato le difficoltà e le ricadute negative di una decisione di bilancio imperniata su due diversi documenti. Oggi l'unificazione della legge di bilancio e quella di stabilità, resa possibile dal venir meno del carattere formale del bilancio stabilito dal soppresso comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione, consente di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente.

Oltre alla maggiore compiutezza del ciclo di bilancio, altro aspetto che ritengo significativo è la maggiore attenzione alla informazione, sia quella collegata ai contenuti dei documenti, come ad esempio il dettaglio sull'andamento dei settori di spesa previsto nel DEF, sia quella collegata ai nuovi strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento.

Correlato al tema della trasparenza è l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che ritengo molto positiva. Ho sempre messo in evidenza l'assurdità di un meccanismo che prevede l'aumento automatico di imposte e tasse a copertura di oneri eccedenti le previsioni, e sono soddisfatta della procedura che investe anche le Camere nel reperimento di risorse ulteriori.

Certo, anche questo provvedimento non è immune da critiche. Per conto nostro, abbiamo voluto sottolineare due punti che dovrebbero essere considerati in maniera meno frettolosa, e lo abbiamo fatto con due emendamenti. Il primo, in materia di copertura delle leggi di spesa, è volto a sopprimere la norma che prevede la possibilità di modificare parametri che determinano l'evoluzione di alcune tipologie di spesa, ampliando così le attuali modalità attraverso le quali fornire copertura finanziaria ai nuovi o maggiori oneri recati da disposizioni legislative. Ebbene, abbiamo proposto l'eliminazione di una norma un po' generica in quanto potrebbe rientrare tra le coperture già previste dalla disciplina contabile, ma soprattutto perché intervenire su quei parametri significa inasprirli, correndo il grave rischio di ricorso a risparmi incerti per coprire oneri certi. Quante volte la Commissione bilancio ha fatto i conti con la propria responsabilità proprio su questo terreno.

L'altro emendamento è riferito all'aspetto informativo. È certamente positivo aver previsto nel DEF una specifica indicazione della spesa per interessi che lo Stato sostiene per aver sottoscritto strumenti finanziari derivati - è una battaglia antica, un'attenzione che era dovuta - ma, a questo punto, perché non prevedere una simile indicazione per ogni sotto settore della pubblica amministrazione e i possibili scenari che possono delinearsi? Così potremmo conoscere anche l'impatto di tutte le operazioni in derivati sottoscritte da soggetti pubblici. Come messo in rilievo da una importante indagine conoscitiva del Senato della scorsa legislatura, l'impatto sulla finanza pubblica dei derivati sottoscritti dagli enti locali è tutt'altro che irrilevante.

Il nuovo assetto contabile, quindi, sembra delineare regole adeguate a una necessaria revisione della precedente disciplina contabile in linea con le sempre maggiori pressanti esigenze, anche europee, di contenimento della spesa e del debito pubblico.

Concludo, signora Presidente, dicendo che personalmente ritengo che il nuovo assetto contabile presenti nel suo complesso alcuni aspetti che meritano certamente un successivo approfondimento. Penso - ad esempio - al rapporto centro-periferia, forse ancora sbilanciato e con grandi margini di miglioramento, oppure - tanto per rimanere alla tematica della copertura delle leggi di spesa - alla soppressione dell'attuale articolo 11, che prevedeva anche la copertura degli oneri correnti recati dall'attuale legge di stabilità. Ma la necessità di evitare la cosiddetta dequalificazione della spesa comporta che da qualche parte venga espressamente enunciato il divieto di peggiorare il saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare.

Se il nuovo assetto contabile deve rappresentare un passo ulteriore in termini di garanzia di trasparenza e conoscibilità delle scelte compiute dall'azione pubblica, penso che le due questioni cui ho accennato possano e debbano trovare spazio nel dibattito e nei lavori parlamentari. La prima è complessa e ha bisogno di verifiche e approfondimenti; la seconda, invece, è necessario che la si affronti al più presto, sin dal prossimo ottobre.

Speriamo e contiamo che l'introduzione del cosiddetto bilancio di genere, che finalmente è stato conquistato, possa essere un utilissimo strumento per una lettura più efficace e più giusta del bilancio dello Stato. *(Applausi del senatore Tonini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, il disegno di legge, che oggi esaminiamo con parecchia fretta, reca alcune modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge rinforzata n. 243 del 2012.

L'obiettivo di questa legge di iniziativa parlamentare è di modificare la meglio conosciuta legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, con il disegno di legge in esame si intendono unificare la legge di stabilità e la legge di bilancio in un unico provvedimento, unitamente ai relativi contenuti, nonché intervenire sul ciclo e sugli strumenti di programmazione finanziaria e sui tempi di presentazione dei documenti a essi annessi.

In via definitiva, lo scopo principale che si intende perseguire è introdurre - come obiettivi di programmazione economica - gli obblighi derivanti dalla citata legge rinforzata, apportando un ulteriore rafforzamento dei vincoli derivanti dal *fiscal compact*, per il quale il Movimento 5 Stelle ha sempre mostrato la sua forte disapprovazione. Per noi è fondamentale affermare la nostra contrarietà al legame stretto che viene istituito tra la legge che definisce i criteri e le modalità con cui costruire il disegno di legge di bilancio e la legge che ne detta invece gli obiettivi principali e i vincoli, ai quali siamo sottoposti per via dell'adesione a trattati sovranazionali, le cui conseguenze drammatiche i cittadini ignoravano.

Questo è un aspetto che avremmo voluto fortemente evitare, anche alla luce del fatto che i nuovi strumenti di contabilità vengono condizionati ai famosi vincoli europei che vacillano ogni giorno di più e che osserviamo ciecamente senza alcuna considerazione del benessere collettivo, dei costi ambientali e soprattutto sociali. L'uso di indici di benessere quali il BES (benessere equo e sostenibile), che contiene al suo interno indicatori che tengono conto dei fattori sociali, ambientali e di qualità della vita e della salute dei cittadini, potrebbe servire - appunto - per cambiare rotta.

Si fa sempre più pressante la necessità di intraprendere una nuova direzione, la più ottimale possibile, che non solo tenga conto della necessità di perseguire la formula magica del PIL, ma che si avvicini di più ai reali bisogni di tutti noi. Per questo motivo, non mi stancherò mai di dire che, nella programmazione dei passi che un buon Governo intende realizzare, si dovrebbe iniziare a considerare gli indici del benessere equo e sostenibile, che andrebbero utilizzati quali parametri di riferimento, alla pari del PIL. Non ha invece alcun senso - come è stato fatto - inserirli come allegato, per mera conoscenza, senza riconoscere loro alcun valore di vincolo per le scelte future nella programmazione degli obiettivi da raggiungere.

Tutti sappiamo che nessun emendamento verrà approvato - non c'è tempo - e che, quindi, il testo non verrà modificato. Il provvedimento in esame è fin troppo blindato ed è inimmaginabile inserire

elementi nuovi. Anche questo modo di operare - un esame veloce e frettoloso - dimostra come questa maggioranza non sia disponibile a confrontarsi e a trovare convergenze significative, nonostante si tratti soprattutto di questioni relative alle regole.

Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due: una maggioranza e un'opposizione. Occorre che la maggioranza sia una libera intesa di donne e uomini non solo tolleranti, ma inclini alla discussione. La maggioranza, invece, si crede infallibile solo perché ha, dalla sua, l'argomento schiacciante del numero e pensa che basti l'aritmetica a conferirle il diritto di seppellire le opposizioni. Sì, perché talvolta si pensa che, sotto la pietra tombale del voto, i diritti muoiano, ma non è così.

Il regime parlamentare non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove le ragioni della minoranza hanno sempre il diritto di essere discusse. Ripeto: sempre. La barriera tra cittadino e istituzioni può e deve essere superata e se esiste ancora, la colpa va addebitata all'incapacità delle istituzioni, all'incuria dei governanti e a una precisa volontà politica.

Chiarisco il mio pensiero con le seguenti parole, non mie, ma a me molto care: «Il sogno è che la democrazia diretta si affermi e che il Movimento 5 Stelle, raggiunti i suoi obiettivi, non abbia più ragione di essere. Nel senso che noi vogliamo cambiare il sistema, non vogliamo fare un nuovo partito». Ripeto: noi non vogliamo fare un nuovo partito, ma cambiare il sistema e, se questo significa non abbassare la guardia, state certi che non l'abbasseremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame è stato approvato alla Camera dei deputati a grande maggioranza, segno che, quando si vuole, le regole possono essere discusse e condivise anche con le opposizioni.

Il relatore, senatore Antonio Azzollini, a cui riconosciamo una grande competenza nella materia, è la garanzia dell'ottimo lavoro che è stato svolto.

La drammatica fase economica in cui si trova il Paese impone regole più strette, efficaci e cogenti per tenere sotto controllo la situazione. Il pareggio di bilancio è ancora un miraggio, nonostante i proclami del Governo, e il debito pubblico galoppa verso traguardi impensabili e insostenibili. Il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio e i contenuti del DEF, che devono essere informazioni di dettaglio, le più puntuali e precise possibili sui settori di spesa, è quindi una necessità, altrimenti tutto quello che facciamo diventa carta straccia. I risultati delle politiche di entrata e le previsioni di spesa sui settori più importanti della vita del nostro Paese - pubblico impiego, protezione sociale, sanità, debito delle pubbliche amministrazioni e spesa per interessi - debbono essere chiari, inconfutabili e indiscutibili.

Sottolineo due buone cose contenute nel provvedimento, con riferimento alla legge di spesa, che mi stanno particolarmente a cuore. Finalmente viene esclusa la possibilità per il Governo di utilizzare la quota dell'otto per mille e del cinque per mille del gettito IRPEF, devoluto alla diretta gestione statale, per finalità diverse rispetto a quelle indicate dal contribuente.

È stata veramente una nefandezza nel corso degli anni, da parte di tutti i Governi, aver utilizzato in maniera diversa le somme rispetto a quanto indicato dal contribuente. Con l'otto per mille e con il cinque per mille sono state risolte varie problematiche, perché la legge prevedeva l'utilizzo di quelle somme per salvare beni culturali in situazioni di grave degrado, per le calamità naturali, per la fame nel mondo, per l'assistenza ai rifugiati e, in ultimo, anche per l'edilizia scolastica. Vari Governi, invece, hanno fatto scempio di queste finalità.

Concludo qui il mio intervento, anche per accelerare i tempi dei nostri lavori e chiedo l'autorizzazione a consegnare agli Uffici la versione integrale affinché venga allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatrici e senatori, con questo provvedimento si porta a compimento il processo di riforma dell'ordinamento contabile

avviato, dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo, con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e poi proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012.

Sempre in questi giorni la Camera è chiamata ad approvare l'altro pilastro della riforma, ovvero quello sulle nuove regole per i bilanci di regioni ed enti locali, che ha già ricevuto l'approvazione del Senato.

Come è stato ben illustrato nella relazione del senatore Azzollini, il provvedimento in approvazione si sostanzia di un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, e che vi apporta numerose modifiche e integrazioni, così come aggiunge ulteriori articoli.

Innovazioni rilevanti vengono apportate in relazione alla programmazione delle risorse, al monitoraggio degli obiettivi di spesa da conseguire, ampliando, al contempo, i margini di flessibilità di bilancio. E questo avviene sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che nella fase gestionale. Questi margini di flessibilità sono funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e una migliore programmazione delle risorse, oltre che una maggiore tempestività nei pagamenti.

Con il provvedimento in esame si può parlare di una vera e propria riforma strutturale, che consentirà al Governo e al Parlamento di affrontare con strumenti rafforzati la programmazione del ciclo di bilancio.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma - come è stato già ricordato dal relatore - vi è una manovra annuale che sarà definita con un unico provvedimento, composto da una prima parte di disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, ovvero gli attuali contenuti della legge di stabilità, e una seconda parte di natura tabellare che assorbe la vecchia legge di bilancio.

Queste nuove regole consentiranno l'impostazione e la gestione di una manovra di bilancio più agile e moderna, in linea con quanto viene fatto in altri Paesi avanzati, la quale - altro aspetto importante - sarà in grado di superare quella frammentazione di innumerevoli micronorme che - come sappiamo bene - hanno caratterizzato finora questo provvedimento.

In tema di modifiche al processo di formazione del bilancio dello Stato, il perno della riforma è rappresentato dal nuovo dispositivo che collega in modo rigido la decisione di bilancio all'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché - come avviene oggi - alla loro variazione al margine. Ciò renderà strutturale e non più episodica la manovra di revisione e ricomposizione della spesa, la cosiddetta *spending review*.

Come evidenziato da numerosi contenuti del disegno di legge, credo sia da sottolineare come in questo modo potrà essere rafforzato un approccio di politica economica cosiddetto *top down*, dall'alto verso il basso; un processo di formazione, cioè, che innova profondamente rispetto all'esistente e che gioverà sicuramente all'efficacia della strategia complessiva di politica economica da formulare. Questa maggior efficacia è altresì confermata dal fatto che si potranno superare le attuali criticità, in particolare introducendo specifici incentivi per riconsiderare la spesa storica, oltre che gli incrementi marginali. Come ho detto, si potrà così facilitare e rendere continuativo il percorso di ricomposizione e di revisione della spesa. Con queste nuove regole credo che il Governo avrà un maggior potere di programmazione della spesa centrale, che potrà essere esercitato anticipatamente in primavera, oltre al fatto che i Ministeri godranno di margini più ampi per la gestione dei propri *budget*.

A tal fine, è da sottolineare come positiva la previsione della definizione su base triennale degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero; una programmazione in coerenza con gli obiettivi che vengono fissati per l'intera amministrazione pubblica sia nel DEF che nella manovra complessiva di bilancio. Allo stesso tempo, si prevede che, in vista dell'approvazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e i singoli Ministri di settore possano siglare dei veri e propri accordi su modalità e termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Un altro dato da sottolineare è che, con questo provvedimento, cambierà la fisionomia anche del

Documento di economia e finanza. Esso dovrà, d'ora in poi, contenere informazioni di dettaglio su risultati e previsioni triennali dei conti dei principali settori di spesa, in particolare con riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale, alla sanità, nonché informazioni e previsioni sul debito e sul relativo costo medio. È importante sottolineare che è necessario che la maggiore flessibilità venga bilanciata - così credo avvenga nel provvedimento - dall'esigenza di un rinnovato e rafforzato controllo parlamentare; nonché il fatto che è stato reso trasparente il raccordo tra le previsioni di bilancio e l'insieme delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto.

Il disegno di formazione di bilancio - come ho cercato di riassumere sinteticamente - appare assai più efficace e funzionale di quanto sia quello in vigore, soprattutto per la possibilità di superare l'approccio che vedeva la Ragioneria generale dello Stato iniziare quel provvedimento attraverso l'emanazione di una circolare con cui si invitavano i Ministeri a trasmettere le proprie valutazioni per la formazione complessiva del bilancio. Il superamento di tale procedura, credo, consentirà altresì di dare maggiore organicità, oltre che flessibilità, all'azione dei Ministeri di settore rispetto agli obiettivi a essi conferiti.

Allo stesso modo, credo possa essere sottolineata una maggiore forza proprio nella considerazione del complesso delle richieste di dotazione finanziaria, rispetto alle varie funzioni da svolgere.

È già stata sottolineata la novità del calendario, ovvero la possibilità che entro il 27 settembre venga presentata la nota di aggiornamento al DEF e poi il Parlamento e la Commissione europea, oltre che l'Eurogruppo, riceveranno entro il 15 ottobre il documento unificato di bilancio.

Anche io sottolineo con favore l'introduzione di nuovi indicatori per la valutazione di impatto delle norme, che utilizzano il cosiddetto bilancio equo e sostenibile dell'ISTAT. Credo che ciò sia importante non per ricusare il Prodotto interno lordo, che in qualche maniera resta un indicatore di importanza fondamentale per ogni Paese sia per la sua comparabilità nel tempo, sia per la sua comparabilità a livello internazionale. In questo caso si tratta di integrare e in qualche modo completare le indicazioni di carattere macroeconomico, con una programmazione che possa tener conto anche di altri aspetti importanti. Naturalmente, bisognerà valutare con attenzione il fatto che questi indicatori hanno tempi di misurazione diversi e, soprattutto, rapporti di causa-effetto diversi. Questo naturalmente non ci impedisce di sottolineare con favore il fatto di avviare una sperimentazione di questo genere.

Concludendo, signora Presidente, per riassumere, credo che con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame potremmo avviare, già nella sessione di bilancio di quest'anno e dalla presentazione della Nota di aggiornamento, una sessione dai caratteri molto rinnovati. Soprattutto, credo che potremo superare quella prassi, biasimata da tutti ma praticata da molti, della immensa mole di micro-emendamenti che si associava alla manovra, così come potremo superare il frequente ricorso alle clausole di salvaguardia, per garantire coperture a misura di spesa. Non v'è dubbio, quindi, che si tratterà di un deciso passo in avanti, soprattutto verso la possibilità di una formulazione assai più efficace e di una altrettanto efficace gestione delle misure di politica economica per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, la mia replica sarà stringatissima, perché forse è più utile che tenga conto di quanto è stato detto dai colleghi in sede di discussione nel momento dell'espressione dei pareri. D'altra parte, l'ampia convergenza del Senato sulle linee fondamentali del disegno di legge al nostro esame è nota e quindi è più utile soffermarsi nel proseguo dei lavori e in particolare nell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, è stato già detto che con il disegno di legge al nostro esame introduciamo due modifiche fondamentali nella decisione e nella gestione del bilancio pubblico.

In primo luogo, con l'unificazione in un solo strumento legislativo della legge di stabilità e della legge

di bilancio, si creano le condizioni per il superamento del vizio fondamentale della decisione di bilancio così come essa è stata ed è oggi in Italia: mi riferisco al suo concentrarsi al margine estremo del bilancio - per un valore pari al massimo ad un punto o ad un punto e mezzo di PIL ? trascurandone completamente la parte prevalente.

In secondo luogo, questa decisione consente di valorizzare pienamente gli effetti sul bilancio del mutamento non della legislazione, ma dei comportamenti e delle attività amministrative, fino ad oggi completamente trascurati nella decisione di bilancio stessa, a tutto vantaggio dell'innovazione legislativa, ovvero del contenuto dell'attuale legge di stabilità.

Attraverso l'unificazione di legge di stabilità e legge di bilancio, noi ci mettiamo - questo è il punto ed è un salto di qualità enorme della decisione di bilancio - sulla strada che può finalmente portare al cosiddetto bilancio a base zero, che può mettere su gambe solide la revisione della spesa, fino ad oggi ostacolata da una decisione di bilancio che agisce nella logica meramente incrementale, cioè delle variazioni ai margini della componente storica del bilancio stesso. In questo modo, il bilancio pubblico italiano - l'unico, nel contesto europeo, a mantenere ancora questa caratteristica - perde il carattere di legge fotocopia della legislazione vigente di entrata e di spesa, per assumere quello di una legge che contiene scelte di politica economica e fiscale funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza, a loro volta coerenti con quelli definiti in sede europea nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche economiche e fiscali che spettano agli organismi europei.

Ecco, sul rapporto tra decisione e gestione di bilancio a livello nazionale e coordinamento delle politiche fiscali ed economiche nella dimensione europea, è emerso l'unico elemento di profonda distinzione politica tra maggioranza e altri Gruppi parlamentari di opposizione da una parte e Gruppo del Movimento 5 Stelle dall'altra. Sono stati presentati infatti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, sia in Commissione sia qui in Aula, emendamenti volti a cancellare dalla legge al nostro esame qualsiasi riferimento all'ordinamento europeo; in Aula, ad esempio, c'è l'emendamento 1.18 che ha questo carattere. È una scelta assolutamente legittima, e di enorme rilievo per il presente e per il futuro del Paese, di cui vorrei sottolineare appunto l'importanza politica.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,58)**

(*Segue* MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*). Da una parte abbiamo chi vuole cambiare il segno della politica economica e fiscale prevalente in Europa (prevalente nel recente passato e in larga misura anche nel presente), ma ritiene indispensabile e assolutamente irrinunciabile iscrivere le scelte di politica economica e fiscale nazionale nel quadro, da rafforzare e da approfondire, di una vera e propria politica economica e fiscale europea, ritenendo che, fuori da questo contesto, ci siano solo impotenza e marginalità. Dall'altra c'è chi rifiuta la dimensione europea come tale, in una logica sovranista che sembra ritenere che ci sia salvezza per i singoli Stati europei, quindi anche per l'Italia, fuori dalla dimensione europea e infatti sostiene scelte, come ad esempio il *referendum* sull'euro, che potrebbero determinare la disgregazione della dimensione europea come dimensione capace di agire nel contesto dell'economia globale da protagonista.

Ecco, questa distinzione profonda è l'unica davvero politicamente rilevante ad essere emersa da una discussione, prima alla Camera e adesso al Senato, che per il resto, sulle scelte che riguardano la tenuta della contabilità nazionale e la decisione di bilancio, ha fatto segnare una larga convergenza *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2451, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, farò una considerazione preliminare. La scelta fatta in Commissione dal relatore è stata di privilegiare l'esigenza dell'immediata entrata in vigore delle norme

che, come concordemente abbiamo visto, è particolarmente sentita, rispetto a un miglioramento del testo che pure, a mio avviso, è necessario e che sarà possibile, tant'è che il relatore ha presentato alcuni ordini del giorno trasfondendo in essi il contenuto di emendamenti su cui c'era un sostanziale accordo sia con il Governo sia con la Commissione. Ripeto: dopo un'attenta considerazione si è ritenuto di poter in questo momento soprassedere, attraverso ordini del giorno impegnativi per il Governo, rispetto alla necessità, ritenuta concordemente prevalente, dell'entrata in vigore delle norme così come sono.

In questo senso, sugli emendamenti esprimo parere contrario, ma trattandosi di poche proposte modificative è forse utile in questo caso che lo esprima per ciascuna di esse. Discuterò poi brevemente l'unico ordine del giorno del relatore.

Andiamo subito agli emendamenti. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento 1.2, anche perché la Presidenza del Consiglio dei ministri è sicuramente già compresa nella nozione di «pubbliche amministrazioni». Naturalmente, al parere contrario è associato prima, ove i senatori presentatori volessero, un invito al ritiro, anche in ragione del tipo di parere che sto esprimendo.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 aggiungono la parola «piena», ma io sono sempre contrario alla ridondanza, perché se si mette un aggettivo a una consultazione, poi non si sa mai come sarà: la consultazione è la consultazione. Per tale ragione invito i presentatori di entrambi gli emendamenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 1.6, mi sembra di aver capito che la senatrice Comaroli intenda ritirarlo.

Per l'emendamento 1.7, là dove si parla di «pieno e libero accesso», vale la stessa considerazione di prima, ma soprattutto qui vale una considerazione che porgo a lei, signor Presidente: l'accesso del Parlamento alle banche dati in generale deve essere regolamentato, come prevede già un testo normativo, dai Regolamenti parlamentari. Anche in Commissione abbiamo ritenuto ultronei questi emendamenti, ma nel contempo faccio appello alla Presidenza perché con i Regolamenti parlamentari si disciplini subito tale accesso. Avendo già, peraltro, nel precedente provvedimento, consentito all'Ufficio parlamentare del bilancio l'accesso ai dati, è utile che il Parlamento nel suo complesso ne possa usufruire secondo i Regolamenti, così come previsto dalla normativa precedente. Per questo motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7.

Senatore Uras, la invito al ritiro dell'emendamento 1.10, perché la questione del termine del bilancio è stata posta da parecchi e anche da me a termini di ragionevolezza, ma è valsa la considerazione iniziale. Per questo le rivolgo un invito accorato al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12 perché la diffusione dei dati non mi pare assolutamente conferente con l'attuale sistema normativo di presentazione del bilancio.

Invito a ritirare l'emendamento 1.13, altrimenti il parere è contrario, perché il riferimento «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea» è molto generico.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.17, vorrei fare una considerazione aggiuntiva: il riferimento a Europa 2020, dato che si tratta di una norma di contenuto, non è strettamente attinente a una norma ordinamentale come quella che stiamo affrontando. Per questo, anche in questo caso, senatrice Mangili, la invito a ritirare l'emendamento altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 1.18, identico al precedente.

Per quanto riguarda la questione trattata dall'emendamento 1.23, cioè i derivati, sono contento dell'apprezzamento che la senatrice Bonfrisco ha rivolto al testo di legge anche perché ella è stata particolarmente interessata a questo problema, ma non è in questa norma ordinamentale o nel bilancio dello Stato che possono essere espressi dati così tecnici che invece vanno trattati nelle sedi opportune. Riconosco, naturalmente, che sia una norma di grande importanza, ma la invito comunque a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, anche in questo caso le definizioni sono molto generiche, ad esempio la giustizia sociale, mentre è già prevista quella relativa alla sostenibilità del debito pubblico. Invito quindi al ritiro o il parere è contrario.

Il parere sull'ordine del giorno G1.500 è ovviamente favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Propongo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.12, che impegna il Governo a diffondere non i dati ma i contenuti della legge di bilancio prima alle Camere piuttosto che agli organi di stampa, per una ragione ovvia di correttezza istituzionale e di operatività.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.12.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.12 è stato dunque accolto, auspicando che l'impegno richiesto venga rispettato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Senatrice Comaroli, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti formulato dal relatore?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 e chiedo di poter trasformare l'emendamento 1.7 in ordine del giorno, affinché intervenga subito una regolamentazione dell'accesso a questi dati, perché è davvero fonte di problemi e difficoltà per tutti noi non poterli avere subito a disposizione. Questo rallenta il nostro lavoro oltre a rendere difficoltosa la piena conoscenza dei dati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. È un auspicio che avevo formulato, per cui esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.7.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Faccio notare, tuttavia, che sono d'accordo anche perché proprio qualche giorno fa i dati del bilancio sono stati resi disponibili a tutti in formato interoperabile, cioè non solo ai membri del Parlamento ma anche a tutti i cittadini che vogliano vederli. Ciò significa che abbiamo fatto in termini di trasparenza un salto molto importante di qualità proprio in queste ore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.7 è stato dunque accolto dal Governo.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente. In questi anni il tema dei derivati ha visto il Parlamento esprimersi in più occasioni per segnalarne la pericolosità e il grande peso sul bilancio dello Stato e soprattutto su quello delle amministrazioni locali, non meno interessate - come dicevamo prima - da tale fenomeno. Siamo passati dalla stagione dell'indifferenza e della non conoscenza a una stagione di consapevolezza del grande pericolo all'interno dei bilanci degli Stati (non solo il nostro) e di altre istituzioni finanziarie quanto mai importanti come quelle bancarie e quindi degli effetti non noti e così poco conosciuti, anche in virtù della loro natura, dei derivati che potrebbero continuare a nascondere perdite nell'ammontare degli interessi sul debito che ancora non conosciamo.

Accolgo quindi l'invito del senatore Azzollini e so quanto le Commissioni bilancio e finanze abbiano inteso sostenere l'azione del Governo affinché questo dato sia reso noto il più possibile.

Ricordo però, solo per cronaca, come, qualche tempo fa, una richiesta del Parlamento di conoscere con precisione gli effetti prodotti dai derivati sul bilancio dello Stato sia stata respinta dal Governo, che ha inteso impedire l'accesso agli atti ai parlamentari. Vorrei quindi tornare a richiamare l'attenzione del Governo affinché in questa fase la trasformazione dell'emendamento 1.23 in un ordine del giorno possa costituire comunque l'inizio di un percorso assai più positivo e trasparente tra Governo e Parlamento sulla questione dei derivati.

Non penso ci siano Governi che possano o vogliano nascondere questo dato; penso che un ordine del giorno indichi una volontà precisa del Parlamento e che questo Governo abbia, secondo me, tutto l'interesse ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione in ordine del giorno testé annunziata.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno della prima parte dell'emendamento 1.23, quella che prevede un'estensione dagli interessi del bilancio

dello Stato all'ammontare della spesa per interessi delle pubbliche amministrazioni. Non sono d'accordo, perché si tratta pur sempre di una norma ordinamentale, sulla questione riferita al costo dei relativi rischi attesi e sull'utilizzo di metodologie probabilistiche, perché non mi sembrano conferenti con il provvedimento di legge.

Chiederei pertanto alla senatrice Bonfrisco di accettare una formulazione dell'ordine del giorno che termini con le parole: «pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati». Fino a quel punto sono favorevole, per il resto sono contrario.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Faccio notare, peraltro, che il testo, accogliendo un emendamento presentato alla Camera, quindi un'iniziativa parlamentare, già contiene la scelta di evidenziare (laddove si affronta il tema dell'evidenziazione della spesa per interessi) separatamente e distintamente la spesa per interessi da prodotti finanziari cosiddetti derivati. La prima parte dell'emendamento trasformato in ordine del giorno è quindi accolta (ma dice quello che è già scritto nel testo); la seconda parte, invece, non sarebbe accolta dal Governo se la proponente insistesse sulla sua presenza nel testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta la formulazione proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, accetto la proposta sulla divisione delle due questioni contenute nel testo. Voglio solo ricordare che la valutazione cosiddetta degli scenari probabilistici è quella che indica l'Unione europea per poter analizzare con precisione il peso, anche nascosto, degli strumenti di finanza derivata rispetto a quel costo atteso (il *mark to market*, come lo definisce il linguaggio finanziario) il quale, oltre che della probabilità di perdite e dei rischi connessi a tali strumenti, si occupa anche della proiezione futura.

Chiedo che l'ordine del giorno, strutturato come richiesto, sia comunque messo in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.23, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

AZZOLLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, rispetto ai miei ordini del giorno, vorrei chiederle se, prima di procedere a dichiararne l'accoglimento, può chiedere anche il parere del Governo.

PRESIDENTE. Era conforme a quello del relatore, quindi dovrebbe essere favorevole.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 riguardano interventi microsettoriali, pertanto invito la senatrice Comaroli a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario. In particolare l'emendamento 2.3 prevede un «parere negativo vincolante al Governo» che non è convincente, per cui ne chiedo il ritiro.

Ritiro l'emendamento 2.4, signor Presidente, ma chiedo al Governo se sia possibile trasformarlo in ordine del giorno. C'è una questione delicata, per cui ho mantenuto l'emendamento. Vado alla sostanza: con questo emendamento, al di là della sua formulazione tecnica che riprende esperimenti che già erano in vigore (e infatti nell'ordine del giorno mi riferisco ad "analoghi" esperimenti), si tenta di essere più stringenti nei casi in cui si verifica uno scostamento tra onere e copertura.

Ribadisco che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio della Camera è stato ben fatto: ha già introdotto alcuni vincoli rispetto all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia. Ma il problema che ho posto è che, trattandosi in questo caso di norma ordinamentale, dobbiamo avere l'ottica del lungo periodo, nel quale il problema del debito e dei *deficit* che lo generano si può porre nella finanza pubblica italiana.

Chiedo quindi al Governo di valutare la possibilità che in altri provvedimenti si introducano norme più stringenti nel caso di disallineamento, nello stesso esercizio, in particolare, tra onere e copertura. La proposta formulata attiene a fondi negativi, che sono una tecnica già ben nota nella finanza pubblica italiana, ma io chiedo che sia applicata in maniera analoga, ossia con la stessa forza normativa degli oneri negativi. Mi rimetto al Governo per la valutazione della possibile trasformazione dell'emendamento 2.4 in ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.6 esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100, contrario agli ordini del giorno G2.101 e G2.102 e nuovamente favorevole all'accoglimento del G2.103 e del G2.104.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

A proposito dell'emendamento 2.4 e della sua trasformazione in ordine del giorno, preso in esame il testo che il relatore mi ha fatto pervenire, se lo stesso relatore è d'accordo, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, perché di fatto c'è un impegno alla reintroduzione dei fondi negativi.

Non abbiamo il tempo per approfondire l'argomento, ma la sostanza è che storicamente abbiamo avuto due forme di clausole di salvaguardia delle quali quella cui abbiamo fatto sistematicamente ricorso in passato era il fondo negativo, e cioè, pur prevedendo in bilancio di spendere 100 per una certa voce o finalità, si dice in partenza che 50 di quei 100 non potranno essere effettivamente spesi, a meno che non si verifichino determinate condizioni. Il fondo negativo voleva dire un freno alla spesa che, naturalmente, in corso d'anno introduce un'enorme incertezza sulle dimensioni e sulla qualità della spesa stessa. Abbiamo poi sostituito i fondi negativi con le attuali clausole di salvaguardia che - detto in un linguaggio da bar - dicono questo: oggi non siamo in grado di coprire questa spesa, se si determinerà lo sfondamento, la copriremo eventualmente con nuove tasse, come l'aumento dell'IVA, l'aumento delle accise e così via (ci stiamo facendo i conti anche adesso).

In entrambi i casi, sono misure che introducono incertezza, laddove crescita economica significa invece certezza delle regole e delle condizioni di bilancio. La soluzione che abbiamo adottato nella legge a me sembra, con larghissimo consenso, superare entrambe queste tipologie per introdurre un vincolo politico fortissimo sul Governo a che gli sfondamenti per gli anni successivi vengano affrontati obbligatoriamente nella legge di bilancio triennale.

Accolgo tuttavia l'ordine del giorno G2.4 come raccomandazione, perché «mai dire mai» purtroppo, e nelle condizioni di finanza pubblica del nostro Paese non è escluso che sia necessario tornare ai fondi negativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Comaroli. L'emendamento 2.4 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno che il Governo ha accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G2.100 è stato accolto dal Governo. Insiste perché venga comunque votato, senatrice Comaroli?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, ne chiedo la votazione e insisto anche per la votazione degli altri ordini del giorno da me presentati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2, perché sopprime una possibilità di copertura. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.5.

Quanto agli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502, il parere ovviamente è favorevole.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 6.2 e ovviamente favorevole sull'ordine del giorno G6.500.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, comprendo la *ratio* con cui il senatore Azzollini, nella sua veste di relatore, esprime un parere contrario. So che non è nel merito, ma attiene alla parte formale...

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, a quale emendamento si riferisce?

BONFRISCO *(CoR)*. Sto facendo riferimento all'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Siamo sull'emendamento 6.2.

Senatore Azzollini, desidera pronunziarsi sull'emendamento 6.0.1?

AZZOLLINI, *relatore*. Signor Presidente, il motivo per cui il mio parere sull'emendamento 6.0.1 sarà contrario è perché esso introduce una norma di merito che a mio avviso non ha assolutamente luogo in una legge ordinamentale. La possibilità di introdurre fondi in generale è perfettamente compatibile con la legge generale dell'ordinamento di contabilità. Per questo motivo, sono contrario all'emendamento 6.0.1.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, comprendo le ragioni per cui il relatore e il rappresentante del Governo si attestano su questa linea.

Vorrei chiedere al Governo, viste l'importanza e l'urgenza di affrontare questo tema, di valutare l'emendamento come un ordine del giorno, ovviamente con riferimento ad un futuro testo di legge.

Il supporto oggi necessario agli enti locali per la progettazione di quelle infrastrutture che vediamo non partire mai nonostante i grandi sforzi che i Governi compiono, è al centro di questa sollecitazione che pongo al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nella legge di contabilità questa norma non può entrare, ma un ordine del giorno in tal senso potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Il relatore si esprime in senso conforme?

AZZOLLINI, *relatore*. Sì.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sul contenuto dell'emendamento 6.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Forse non ho ben capito. È giusto avere un fondo rotativo per le progettazioni, anche alla luce del nuovo codice degli appalti, che prevede che per andare in gara, i progetti, soprattutto sotto il milione di euro, devono essere esecutivi.

Vorrei ricordare alla senatrice Bonfrisco che il Fondo rotativo per la progettazione è istituito con la legge n. 549 del 1995, presso la Cassa depositi e prestiti. È cioè un fondo che già esiste e che è stato molto poco utilizzato. Le tabelle spiegano, infatti, che nell'anno 2003 furono concessi ai comuni 38 milioni di euro, mentre nell'anno 2011 (ultimo anno disponibile) furono solo due i milioni. Il fondo dunque esiste, ma non è utilizzato.

Inoltre, nella proposta della senatrice Bonfrisco, che da questo punto di vista è assolutamente condivisibile (ma io non vorrei si creasse un fondo che già esiste) si parla di prendere soldi dal Fondo di sviluppo e coesione che, come sappiamo, per l'80 per cento è riservato alle Regioni meridionali dell'ex Obiettivo convergenza. Poiché tante volte è successo che si siano presi soldi destinati alle Regioni meridionali per distribuirle a tutte quante, ricordiamo di dare i giusti pesi e le giuste proporzioni. Altrimenti, con quel Fondo di coesione faremo di tutto, come sempre è successo.

Oltretutto, si parla di valorizzazione immobiliare e quindi tali risorse possono essere utilizzate anche a tal fine. Ora, con la valorizzazione immobiliare si sono realizzate tante cose in questo Paese. Quindi, forse è giusto che i Comuni, le Regioni e anche i Ministeri possano avere a disposizione un fondo di rotazione che poi viene rimpinguato all'atto della concessione del finanziamento. Utilizzarlo anche per le valorizzazioni immobiliari forse non è una misura perfetta e giusta. Questa però è la nostra opinione, e perciò volevo riportarla. Ribadisco però il fatto che il Fondo già esiste. Stiamo quindi attenti solo a

questo aspetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.500 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo alla senatrice Bonfrisco se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.0.1.

BONFRISCO *(CoR)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.0.1, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.500 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo provvedimento è molto importante, anche se forse i più possono considerarlo noioso e di difficile comprensione, però è veramente rilevante per tutto il lavoro di questo Parlamento, che va a decidere per i cittadini. Il rammarico sta nel fatto che, come ha detto il relatore, pur potendolo migliorare anche in Commissione con gli emendamenti presentati, bisognasse fare in fretta. Capisco la necessità di definire questo provvedimento: a breve si dovranno approntare tutte le procedure, le documentazioni e i dati per andare a formulare la futura legge per il 2017.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 11,38)**

(*Segue* COMAROLI). È su questo aspetto che vorrei porre l'attenzione. Molte volte in quest'Aula ci si preoccupa più della quantità che della qualità. C'è una specie di premura a presentare tanti provvedimenti e tanti emendamenti. Si agisce spinti dalla smania di fare, ma poi sulle cose importanti non si presta la dovuta attenzione e non si concede il tempo che un provvedimento come questo merita.

Per questo disegno di legge c'è stato un apporto fornito dai vari tecnici, perché questa è la natura del

provvedimento, è un provvedimento tecnico. Alcune innovazioni molto positive sono costituite ad esempio dalle clausole di salvaguardia, che finalmente non verranno più inserite. Ricordo la famosa clausola di salvaguarda dell'IVA: ancora oggi non sappiamo se ci sarà o no questo aumento dell'IVA; rimane come una spada di Damocle che abbiamo sulla testa e non sappiamo cosa diverrà. Per fortuna, d'ora in poi questo non avverrà più.

Lo stesso dicasi per le norme microsettoriali. Anche in questo caso, è stato fatto qualcosa, ma si poteva fare di più. È inutile dire che non si possono fare norme microsettoriali quando poi le ritroviamo sempre o si creano dei fondi *ad hoc*, come quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ad uso esclusivo del presidente Renzi e del ministro Boschi.

Nel provvedimento è stata poi inserita un' altra norma importante, che prevede che se le risorse dell'8 per mille dell'IRPEF vengono destinate dai cittadini ad una determinata finalità, tale finalità deve essere mantenuta, scongiurando ciò che è avvenuto fino ad ora, ovvero che il Governo di turno (penso ai Governi Monti, Letta e Renzi) utilizzi tali risorse per altre finalità.

Come dicevo, signora Presidente, si sarebbe potuto fare di più per quanto riguarda la trasparenza. Come abbiamo sentito dire poc'anzi dal vice ministro Morando, i dati ora sono *on line* e vi si può accedere. Signor Vice Ministro, ciò che non è pubblico è la banca dati degli impegni e dei pagamenti della Ragioneria generale dello Stato ed è a quello che facevo riferimento. Non sappiamo dunque quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti e degli impegni e non conosciamo quanto disponibilità ci sia su quel capitolo. Magari si pone anche il problema di avere delle strutture di supporto adeguate, da mettere in comunicazione tra di loro, ma questo è comunque un problema reale.

Un altro tema su cui avevamo puntato la nostra attenzione riguarda la possibilità di stralciare in automatico quelle disposizioni che il Governo, magari preso dalla foga di emanare i provvedimenti, a volte inserisce, sebbene in contrasto con il regolamento di contabilità. È vero che tale stralcio dovrebbe avvenire di *default* e così ci viene detto, ma notiamo che spesso ciò non accade.

Un'altra misura che avevamo chiesto è che, per quanto riguarda gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per quanto riguarda il triennio, fossero coinvolte anche le amministrazioni regionali. Anche in questo caso non si può chiedere agli enti locali e in particolare alle Regioni di compartecipare, in un momento di crisi economica, e poi non inserirli in tali previsioni: anche tali enti devono poter fare la loro programmazione.

Lo voglio ripetere, signora Presidente: il disegno di legge in esame va a porre rimedio ad alcuni problemi presenti, ma si sarebbe potuto fare di più e mi auguro che ciò possa avvenire in futuro. Il nostro Gruppo si asterrà, dunque, sul provvedimento in esame, perché il dispiacere di non poter riuscire a migliorarlo, solo per una questione di tempo, per noi è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, il voto del nostro Gruppo sarà invece convintamente favorevole. Abbiamo infatti apprezzato molto le modifiche apportate alla legge di bilancio dello Stato ed anche l'atteggiamento tenuto nella Commissione in sede referente e il lavoro comune che si è potuto svolgere, per migliorare taluni aspetti.

Ha ragione la senatrice Comaroli: forse avremmo potuto fare qualcos'altro e avremmo potuto incidere maggiormente su quelle che consideriamo delle camicie di Nesso rispetto all'attività programmatoria e all'indirizzo politico che poi si esplica con il bilancio. Pensiamo sempre, ad esempio, alla tagliola costituita dall'articolo 81 della Costituzione e alla mancanza di una congrua flessibilità dei bilanci.

Attraverso il provvedimento al nostro esame si è però acclarata e conclamata l'importanza della trasparenza, della capacità di lettura dei bilanci e della comprensibilità di tutti gli aggregati a supporto della manovra complessiva. Apprezziamo inoltre l'introduzione degli indicatori di benessere e il superamento di una certa rigidità, che fino ad ora ha fatto percepire le manovre complessive come

disattente rispetto alle esigenze più dirette dei cittadini.

Pertanto, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

LANGELLA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(AL-A)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando riveste un'importanza enorme. Esso rappresenta un ulteriore tassello di quel processo di modificazioni alla legge di contabilità iniziato nel 2009 con la legge n. 196 e poi continuato con la legge n. 243 del 2012.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta anche lo strumento di cui ci serviamo per attuare l'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio, che tante polemiche ha periodicamente suscitato. Una norma, come si è detto tante volte, inserita in Costituzione per imposizione dell'Unione europea o per supina acquiescenza da parte nostra nei confronti dei *Diktat* provenienti da Oltralpe. Ma comunque sia, vincoli o no, il valore essenziale che un Paese serio deve perseguire è quello di avere i conti in ordine e a posto e, per far questo, non bisogna certamente attendere che qualcuno venga a dircelo: deve essere un'esigenza nostra, una responsabilità nostra.

Cosa diversa è invece sentire l'esigenza che il bilancio goda di una certa equilibrata e sana capacità di essere flessibile, soprattutto per fronteggiare imprevedibili fasi economiche di crisi, dove l'eccessiva rigidità delle regole di bilancio finisce per diventare dannosa e paralizzante per qualunque amministrazione.

Ebbene, questo provvedimento ci consente di fare l'una e l'altra cosa, perché l'articolo 81 non prevede un pareggio in senso stretto, ma l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle congiunture avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. E dobbiamo intenderci sul fatto, cari colleghi, che in un Paese come il nostro, caratterizzato da un elevato debito pubblico, è cosa necessaria avere un bilancio in equilibrio e dei conti seri, a meno di voler convivere con il rischio angosciante della possibilità di *default*. Del resto, abbiamo visto come in questi tre anni la flessibilità non è stata impedita, anzi è stato spostato, con tre provvedimenti distinti, il pareggio strutturale di bilancio di tre anni, dal 2016 al 2019, seguendo le norme dell'articolo 81 e senza che l'Unione europea osservasse alcunché.

Altra cosa è poi interloquire in maniera diversa e più efficace con l'Unione europea, affinché le politiche europee segnino un concreto cambio di passo, specie in questo momento in cui le istituzioni europee vivono un momento di forte crisi e di mancanza di credibilità per larghe fasce di cittadini. Occorre quindi rivedere i programmi di *austerity*, puntare di più sull'occupazione e sullo sviluppo e superare la mera unificazione monetaria, per approdare a una integrazione politica più forte, più condivisibile e più vivibile.

Ma torniamo al merito. Questo provvedimento è teso essenzialmente a semplificare la legge di bilancio, facendo venire meno la legge di stabilità, con tutte quelle previsioni fuori sacco che annualmente si traducevano in un vero e proprio assalto alla diligenza, con le norme più disparate e varie racchiuse in un unico, caotico calderone di disposizioni, il cui filo conduttore era praticamente impossibile da individuare.

Adesso il contenuto dell'attuale legge di stabilità sarà assorbito dalla legge di bilancio, che sarà redatta solamente con le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, ovverosia il DEF e la relativa Nota di aggiornamento. Ci sembra un buon esempio di semplificazione e di trasparenza, nella ricerca del miglioramento della regolazione contabile, che non deve servire soltanto a chi ne fruisce nel momento contingente, ma aspira a porsi come modello durevole di riferimento anche per chi verrà a governare e a legiferare dopo di noi.

Infatti questo provvedimento reca in sé degli effetti importanti di tipo politico, che si traducono principalmente nell'intelligibilità dei dati, che quindi potranno essere compresi non solo dal legislatore, ma da tutti coloro che vorranno appassionarsi alla contabilità pubblica. Questo comporterà quindi

fornire con grande trasparenza ai cittadini elementi di valutazione per poter giudicare le scelte di politica economica e fiscale, ma anche altre dinamiche legate alle decisioni politiche.

Questo è un elemento importantissimo che non deve essere sottovalutato e anzi ne va enfatizzata la presenza, insieme ad altri punti positivi che vorrei brevemente elencare, visto il poco tempo a disposizione: il primo, già citato, è la semplificazione della sessione di bilancio. Tutto il procedimento di approvazione del bilancio viene concentrato in una sola legge e viene superata la separazione tra legge di bilancio e legge di stabilità e quest'ultima viene assorbita nella legge di bilancio.

In secondo luogo, viene potenziato il bilancio di cassa, dal momento che lo si allinea meglio con la competenza, rendendolo più razionale e, inoltre, viene superata la possibilità degli interventi microsettoriali e localistici. Ancora, il testo fornisce un maggiore accesso ai dati, anche ai *software* utilizzati per la gestione dei dati da parte del Governo ai fini della delineazione della manovra di finanza pubblica. Tutto questo è positivo perché renderà più comprensibile anche ai cittadini il meccanismo di approvazione del bilancio dello Stato.

Vengono superate le rigide norme di salvaguardia, che in questi anni hanno generato problemi e polemiche, non nel senso che queste scompariranno del tutto, ma nel senso che saranno meglio definite e declinate. Questo è un aspetto positivo, perché vengano evitate spregiudicate manovre e manovrine dell'ultima ora, o automatici e insopportabili aumenti della pressione fiscale.

È previsto un coinvolgimento maggiore del Parlamento, anche se questo particolare aspetto dovrebbe essere ancora migliorato. In ogni caso, il Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri viene inviato contestualmente sia a Bruxelles che al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e questo depone per l'affermazione di un sussulto di dignità nei confronti della Commissione europea, cosa che in questi anni, a mio giudizio, è mancata.

Una cosa importante e più che corretta, perché va nella direzione del rispetto delle scelte dei cittadini contribuenti, è il fatto che viene esclusa la possibilità di utilizzare i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille per esigenze straordinarie di finanza pubblica.

Ancora, nel testo troviamo una novità che ci sentiamo di apprezzare molto e cioè l'inserimento dell'utilizzo degli indicatori di benessere ecosostenibile (BES), nella valutazione e nell'orientamento delle scelte e delle politiche di bilancio. Si tratta di una cosa assai importante che vogliamo sottolineare, perché è un elemento significativo di innovazione, che ci dice che non basta il PIL per comprendere quale sarà il reale impatto che le manovre economiche determineranno nel tempo e nella nostra società, ma occorre far riferimento, appunto, ad altri indicatori come la qualità sociale o la sostenibilità ambientale. Certo, siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo della realizzazione del cosiddetto bilancio ambientale, ovvero l'utilizzo di una modalità e di una logica nuova che permetta di valutare le ricadute, dal punto di vista della sostenibilità e della qualità della vita, della totalità degli interventi posti in essere dall'amministrazione pubblica, dal momento che la sostenibilità va considerata quale elemento trasversale a tutte le scelte politiche che possano essere operate. Ma in ogni caso, al momento ci accontentiamo.

Alla fine, al di là dei tecnicismi, a questo servono il bilancio e la contabilità pubblica: incidere positivamente nell'esistenza delle persone, garantirne il diritto al lavoro, tutelarne i diritti civili e la salute, operare per il benessere di ognuno e rendere questo nostro Paese ancora capace di futuro. Se tutto questo non è percepibile e non impatta in maniera concreta sulla vita delle persone, sarà vano ogni nostro tentativo di allenarci su improbabili funambolismi tecnici e legislativi. Forse potremo creare qualche effetto speciale, buono forse a stupire noi stessi, ma non avremo cambiato di una virgola la quotidianità delle persone, che oggi è troppo spesso faticosa e incerta e ci chiama a nuove responsabilità.

Con questo spirito di apprezzamento del lavoro fatto, e di auspicio per ulteriori,

futuri miglioramenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi del senatore Mazzoni)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole al provvedimento e per sottolineare che rispetto ai documenti di bilancio si fa un passo in avanti, anche sensibile, e si introducono alcuni concetti che prima erano assolutamente assenti nella manovra: io penso che quello sul benessere ecosostenibile abbia un valore particolare.

Concludo con la speranza che questa forma che noi stiamo adottando serva anche a qualificare meglio l'azione del Parlamento sul piano della programmazione economica. Infatti, mentre sulle scritture di bilancio, sul contenimento della spesa e sulla trasparenza - lo voglio dire - delle scritture contabili qualche passo in avanti è stato fatto, sui temi della programmazione economica anche il Parlamento e le Commissioni preposte a questa funzione, insieme ovviamente alla responsabilità prima del Governo, non sono ancora all'altezza del bisogno. *(Applausi dalla senatrice De Petris)*.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare riveste un'importanza fondamentale in quell'azione riformatrice a livello politico e legislativo che questo Governo, con il contributo imprescindibile della forza che rappresento, sta portando avanti in materia di regole di bilancio e contabilità.

Gli interventi di questo disegno di legge si innestano in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio, avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, modificativa dell'articolo 81 della Costituzione. In quell'occasione è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio, demandando a una successiva legge rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione e la definizione del contenuto della legge di bilancio.

Tratteggiando un breve quadro di sintesi, ci troviamo di fronte a una fase di complessiva riforma del bilancio dello Stato, che risulta completata da altri tre provvedimenti: in particolare, la delega sul completamento della struttura del bilancio *ex* articolo 40 della legge di contabilità, su cui abbiamo espresso il parere nel febbraio 2015, i cui contenuti sono stati trasfusi nel decreto legislativo n. 90; la delega sul potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge di contabilità; il disegno di legge in corso di esame alla Camera, con il quale si modificano gli equilibri dei bilanci per Regioni ed enti locali, per rafforzarne il ruolo di cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento e incoraggiare una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, che terrà conto delle singole specificità.

Il disegno di legge in esame, che procede parallelamente con quello appena citato, assume una valenza semplificatoria e di razionalizzazione delle procedure per la formazione del bilancio dello Stato: si prevede, infatti, l'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale (disegno di legge di bilancio e di stabilità) e si dispone il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. Inoltre, si interviene sul documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento che non prevede, al momento, tale trasmissione al Parlamento.

Sui contenuti del DEF si interviene poi mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del documento quelli riferiti al BES, ossia al benessere equo e sostenibile.

Una modifica rilevante prevista all'articolo 1 del provvedimento attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità: si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni: la prima, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica

indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è, invece, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge.

Altro elemento centrale della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia.

Si dispone l'eliminazione di tali clausole con l'introduzione di una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei soltanto dichiarare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, se lei me lo consente vorrei dire qualche parola come Presidente della Commissione bilancio e ringraziare tutti i colleghi per il grande lavoro fatto insieme, con uno spirito assolutamente costruttivo e vorrei dire costituente, come del resto si è percepito dal tono della discussione in quest'Aula. Si tratta di un lavoro che è stato fatto in stretto raccordo con i colleghi della Camera dei deputati. Abbiamo presentato i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ovviamente concertati con il Governo, in parallelo nelle due Commissioni; li abbiamo discussi ovviamente prima alla Camera e poi al Senato, ma in forma sostanzialmente congiunta, in modo da arrivare oggi a un testo che vede la convergenza già in prima lettura di entrambe le Camere.

Da senatore del Partito Democratico vorrei invece esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo su un provvedimento di straordinaria importanza, che è stato già definito dal collega Guerrieri Paleotti come una riforma strutturale ed è tale perché completa un trittico composto dal nuovo articolo 81 della Costituzione, dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione dell'articolo 81, e poi oggi dalla nuova legge di contabilità. Si tratta di una riforma strutturale della quale è difficile sopravvalutare l'importanza per il Paese se solo si tiene conto del fatto che, grosso modo, il bilancio dello Stato raccoglie e cerca di mettere ordine dentro metà della ricchezza nazionale, metà del prodotto interno lordo. Ogni anno metà della ricchezza che producono gli italiani viene in qualche modo gestita della spesa pubblica, dallo Stato, ed è assolutamente chiaro che le modalità di gestione e di governo di questa spesa sono essenziali ai fini del progresso del nostro Paese.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,05)**

(*Segue* TONINI). Anzi, in una fase come questa in cui, per un verso, da tanti anni il Paese cresce a un ritmo troppo lento e, per l'altro, la diseguaglianza è tornata a crescere, si dovrebbe poter dire che la gestione ottimale di quella quantità così ampia di risorse di cui lo Stato dispone sia un passaggio strategico per il nostro futuro. Una ricchezza del Paese, che ammonta a 800 miliardi su 1.600 miliardi di prodotto interno lordo gestiti dallo Stato, che non riesce a produrre né la crescita sufficiente né l'uguaglianza di opportunità per tutti i nostri cittadini che sarebbe auspicabile: questa è la prova che oggi questa ricchezza è gestita in modo inefficiente e inefficace. Naturalmente questo risultato, che certamente credo non sia soddisfacente per nessuno in quest'Aula, ha a che fare con la politica, con gli indirizzi politici di questo e quel Governo e di ciò discutiamo in altra sede tutti i giorni, ma certamente ha anche a che fare con gli strumenti di cui disponiamo.

Pertanto in quest'Aula - e prima nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, nell'Aula di Montecitorio e oggi nell'Aula di Palazzo Madama - una larga maggioranza ha detto che, ferme

restando le differenze che abbiamo dal punto di vista politico e problematico, vogliamo modernizzare insieme lo strumento di governo del bilancio e quindi di quella metà della ricchezza degli italiani che in qualche modo fa riferimento allo Stato.

Non torno sui contenuti di questa riforma; è già stato fatto ampiamente dal relatore Azzollini, che ringrazio, come sempre, per la puntualità, la disponibilità e l'intelligenza politica con cui ha accompagnato questo percorso; l'hanno detto il vice ministro Morando e il collega Guerrieri Paleotti. C'è la razionalizzazione del calendario parlamentare, che è una cosa apparentemente banale, ma ha un suo rilievo. C'è, molto più importante, l'unicità della legge di bilancio, che ci consente di evitare questo rito dell'assalto alla diligenza che ogni anno si ripete in Parlamento, peraltro su una quantità minima di risorse rispetto all'universo del bilancio. C'è finalmente la possibilità di intervenire sul bilancio nel suo insieme, anche attraverso l'azione amministrativa, non solo quella legislativa, in modo da rendere effettiva la revisione della spesa e quindi l'uso ottimale delle risorse pubbliche. C'è l'accesso ai dati, come è stato detto, che viene ampliato, in particolare per il Parlamento, ma non solo. C'è, perfino, l'introduzione di un elemento qualitativo della valutazione dell'uso della ricchezza pubblica, rappresentato, appunto, dagli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Vorrei rapidamente toccare due punti politici che mi sembrano di assoluto rilievo. Il primo riguarda il nesso tra questa riforma e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, nel 2012. Spesso si sente dire che con il nuovo articolo 81 Governo e Parlamento si sono legati le mani, che abbiamo vincoli maggiori rispetto alla possibilità di usare il bilancio in chiave espansiva. Ciò che stiamo votando oggi è la prova del contrario: stiamo votando una legge di contabilità che consente quella flessibilità, attenta al ciclo economico, che il vecchio articolo 81 della Costituzione non consentiva e che, invece, il nuovo articolo 81 prevede e disciplina in maniera seria e rigorosa. Abbiamo, quindi, uno strumento di contabilità pubblica legato alla nuova Costituzione, dipendente dal nuovo articolo 81 introdotto nella Costituzione, che consente alla politica - alla buona politica - di fare davvero il suo mestiere, quindi di usare le risorse in modo oculato nelle fasi espansive, per produrre quel*surplus* che, poi, nelle fasi recessive del ciclo può essere utilizzato per sostenere la domanda.

L'ultimo punto, quello sul quale si è marcata una distinzione e una differenza, in particolare con i colleghi del Movimento 5 Stelle, riguarda il rapporto con l'Europa. Certo, il nuovo articolo 81 della Costituzione, la nuova legge di sistema n. 243 del 2012 e la legge di contabilità prevedono una procedura che collega in modo forte il nostro governo delle risorse pubbliche con le decisioni che vengono assunte insieme a livello europeo. Non è una devoluzione di sovranità, ma una condivisione della sovranità che abbiamo deciso di mettere insieme con gli altri che con noi condividono l'avventura straordinaria della moneta unica e della costruzione dell'Europa politica.

Oggi noi siamo insoddisfatti di come funziona l'Europa, ma - attenzione - non perché si debba e si possa tornare indietro a più sovranità dei singoli Stati e delle singole Nazioni, ma perché si deve costruire insieme un patto che sia non solo di stabilità, ma anche di crescita. Questo è l'elemento di difficoltà del nostro sistema.

Qualche anno fa si diceva che accanto al *fiscal compact* ci doveva essere un *growth compact*, cioè un patto per la crescita. Il problema non è rimettere in discussione il Patto di stabilità, e quindi anche il *fiscal compact*, ma è come accompagnare al *fiscal compact*, cioè ad un patto della serietà fiscale (che deve ridurre l'indebitamento, ovvero lo spreco delle risorse pubbliche), un patto che sia davvero per la crescita al livello europeo e nazionale. Su questo siamo impegnati.

Si tratta, naturalmente, di un tema tutto politico, forse il più politico che in questo momento distingue e divide lo schieramento politico italiano, e non solo italiano. In questo senso, l'approvazione della riforma della legge di contabilità ci consente di fare un deciso passo in avanti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarei dovuto intervenire precedentemente, ma per la velocità inusuale con cui si sono succedute le dichiarazioni di voto non sono riuscito ad arrivare in Aula in tempo. La ringrazio, quindi, per avermi dato la parola.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo subito che il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente all'approvazione di questo provvedimento. Oggi stiamo esaminando le regole del gioco, i precetti per scrivere nel modo più appropriato i numeri della contabilità pubblica. Queste sono decisioni che si prendono tutti insieme, tanto che alla Camera il nostro Gruppo ha già partecipato all'approvazione di questo provvedimento. Del resto, qui a Palazzo Madama abbiamo fatto parte dello schieramento trasversale che ha firmato il disegno di legge del presidente Tonini, analogo a quello presentato a Montecitorio, prima che ci giungesse il testo da loro parzialmente modificato e integrato.

Con questo testo la legge di contabilità del 2009 viene nuovamente ritoccata in attuazione della legge rinforzata n. 243 del 2012, conseguente alla novella costituzionale dell'articolo 81. L'obiettivo è innanzitutto quello di adeguare il procedimento contabile al nuovo contesto costituzionale.

L'introduzione di una legge unica, che ne sostituisce due, integrando nella legge di bilancio tutte le previsioni della legge di stabilità, dovrebbe servire a semplificare il quadro della finanza pubblica. Sto usando il condizionale, perché quest'anno il Governo varerà la prima nuova legge di bilancio e solo dopo potremo trarne, tutti insieme, le conseguenze. Valuteremo, quindi, il suo funzionamento, la tecnicità; valuteremo se le norme ora al nostro esame necessiteranno di un eventuale tagliando. Siamo comunque sulla strada che porta a un provvedimento che va a esporre e rendere più comprensibile, all'interno delle due sezioni della legge di bilancio, le scelte di politica economica prese ogni anno dal Governo, entro il 20 di ottobre. Infatti, oltre a innovare nel metodo, vi sono anche alcune novità nelle date, nel calendario della redazione e presentazione dei documenti di economia e finanza da parte del Governo alle Camere e in Europa.

Si sta andando incontro a un nuovo scadenziario e a un nuovo elenco degli strumenti di politica economica, che dovrebbero essere più adatti al nuovo quadro di regole costituzionali. Vero è che si cerca di incrociare le esigenze del bilancio con le metodologie attraverso le quali l'ISTAT comunica le scelte italiane di politica economica all'Europa.

Anche per il Documento di economia e finanza si prevede un'integrazione con informazioni di maggiore dettaglio sulla spesa, ma si attende anche una migliore definizione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e del loro onere. Sarà utile conoscere anche il valore della spesa per interessi messa in relazione agli strumenti finanziari derivati, considerate le situazioni che si sono purtroppo registrate in tal senso negli ultimi anni per errori politici, ma anche tecnici. Su questo tema un maggiore controllo del Parlamento non può che essere utile, oltre che ragionevole.

Entra in campo anche il nuovo indicatore del benessere equo e solidale (BES), definito il quale si dovrebbe procedere a politiche meglio finalizzate in campo sociale, che aumentino il *welfare* e riducano gli sprechi. Inoltre, con il disegno di legge al nostro esame viene eliminato il meccanismo delle clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise (qualcuno stamattina diceva finalmente!). Esso viene sostituito da clausole sulla spesa, a nostro avviso senza però garanzie sufficienti che queste non finiscano per ridurre il livello qualitativo dei servizi ai cittadini ovvero ne facciano crescere l'onere a diretto carico degli interessati. Noi restiamo da sempre a favore dell'individuazione di coperture certe, attraverso, per esempio, tagli ai tanti sperperi presenti in quell'area non trasparente che si colloca tra gli appalti, le gare pubbliche e la politica.

Proprio per quanto detto, pur apprezzando la nuova forma della legge di contabilità, a noi rimangono ancora diversi dubbi. Sin dalla riscrittura della Carta costituzionale e della legge rinforzata nel 2012, infatti, si sarebbe dovuto assegnare un differente peso sopratutto alla tutela del contribuente; una tutela che manca nella Costituzione, nella legge rinforzata e, di riflesso, anche in questo disegno di legge.

Quando si tenne il dibattito sulle modifiche dell'articolo 81, tra le idee messe in campo, fu presentata anche quella di porre un tetto alla spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo. Allora non mancarono nemmeno proposte che intendevano fissare il limite massimo della pressione fiscale. Fu presente anche l'ipotesi di poter utilizzare l'indebitamento solo facendo ricorso a una maggioranza

molto amplia - i due terzi di ogni Camera - che, quindi, vedesse anche le minoranze parlamentari concordi nel ricorso al *deficit*. Erano tutti indicatori che assegnavano al Parlamento il controllo della spesa pubblica. Si scelse, invece, la strada impervia dell'equilibrio di bilancio, che segnò un passo indietro rispetto alla previsione di scrivere nella Costituzione le parole: «pareggio di bilancio».

Ora, su questi presupposti, noi riscriviamo la legge di contabilità senza assegnare alcuna tutela a chi tiene in piedi il Paese pagando le tasse. Sto pensando ai tanti lavoratori dipendenti che non possono sfuggire ai versamenti grazie alla figura del sostituto d'imposta, ma anche agli autonomi che si fanno carico di regole fiscali penalizzanti nei loro confronti, quali le minori detrazioni da lavoro, le imposte versate in anticipo sui redditi presunti e i maggiori adempimenti burocratici. Penso persino alle imprese che credono nel nostro Paese, le quali, con processi aziendali all'avanguardia, producono utili e pagano le tasse in Italia e non, magari, in Olanda.

Dobbiamo rilevare, obiettivamente, che nei quattro anni di applicazione pratica del nuovo articolo 81 della Costituzione le finanze pubbliche non sono migliorate. Al contrario, il loro deteriorarsi è dovuto proprio al ricorso smisurato all'indebitamento. L'utilizzo di manovre in *deficit* ha avuto un impatto peggiore di quello che ebbe la famigerata sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, in conseguenza della quale presero il via le norme prive di copertura, che hanno dato la stura alla crescita del debito italiano. Il relatore, per curiosità, si chiamava Cassandro e, ironia della sorte, non seppe prevedere quali danni quella decisione della Consulta avrebbe creato alle finanze pubbliche negli anni a venire.

Fino alla metà degli anni Sessanta il miracolo italiano si era basato anche sul rigore finanziario dei conti pubblici, che in quei tempi, quasi ogni anno, ci regalava persino un avanzo primario. Poi, dopo molti anni di crescita del debito e di mancata crescita dell'economia, nel 2012, anziché invertire il *trend*, si è fatto ricorso sistematicamente all'indebitamento, prima in presenza di cicli economici avversi e, poi, continuando anche quando ha soffiato il vento in poppa, donando una fase ciclica positiva all'economia. Questo ha portato allo *stock,* che ormai ogni anno cresce con un *record* storico in negativo (l'ultimo pari a 2.242 miliardi di euro). E vorrei ricordare, solo per lasciarlo alla memoria dei Resoconti, che il montante complessivo del debito era di 1.906 miliardi alla fine del 2011, quando cadde l'ultimo Governo eletto, quello di Silvio Berlusconi.

La preoccupazione è che gli effetti sui conti pubblici si faranno sentire quando finiranno le cartucce del *bazooka* di Draghi e saranno probabilmente inservibili le ulteriori armi di politica monetaria a disposizione della Banca centrale europea.

Come dicevamo, in questo momento storico italiano la crescita economica è zavorrata da una pressione fiscale che ha raggiunto livelli inaccettabili, proprio perché le manovre fatte a debito hanno sbagliato, secondo noi, la destinazione delle risorse, non hanno agevolato gli investimenti e hanno prodotto un erroneo ricorso alla leva fiscale. Quindi, non bastano gli annunci di riduzione di un punto della prima aliquota IRPEF, fatta trapelare da ambienti governativi; è necessario un autentico e ragionato *shock* fiscale, che al contempo consenta di allargare la base imponibile, fondandola su un PIL che cresca a ritmi elevati. In altre parole, occorre una riduzione fiscale importante e coraggiosa che inneschi accompagni la crescita, anziché frenarla. Se la nuova legge di contabilità che porta con sé la nuova legge di bilancio servirà a questo, sarà la benvenuta. In caso contrario, continueremo ad avere misure estemporanee, altri *bonus* da 80 o da 500 euro, *bonus bebè* o *bonus part-time*, altre manovrine senza cuore né coraggio, che gli italiani non meritano e che non produrranno nulla di buono per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2451.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2382.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 12,21)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2016, il tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 settembre 2015, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento penale, per i quali il senatore Calderoli è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993; nella stessa seduta l'Assemblea ha invece ritenuto non applicabile la prerogativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 maggio 2016, n. 139, depositata in cancelleria il successivo 10 giugno.

Nella seduta del 27 luglio 2016, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale.

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Discussione dei disegni di legge:

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del***

lavoro in agricoltura

(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***

(Relazione orale) **(ore 12,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2217 e 2119.

La relatrice, senatrice Gatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso e multiforme; coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri. È diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Gli ultimi episodi ci parlano, infatti, di intermediazione illecita e lavoro sfruttato in Toscana nella produzione del Chianti. Ci sono stati casi nel bresciano, sempre nella produzione di vini. In Emilia, oltre al fenomeno nella macellazione delle carni, sono stati segnalati casi nella raccolta delle pesche nettarine. Poi ci sono le situazioni estreme e molto conosciute come quelle della raccolta dei pomodori, degli ortaggi e della frutta nelle nostre Regioni del Sud. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono oggi inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale.

Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, costituiscono un'aperta violazione degli articoli che tutelano i lavoratori nel Titolo III della Parte I della Costituzione italiana: mi riferisco agli articoli 36, 37 e 38. Le aziende e i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno, recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori che sono costretti a condizioni di vita degradanti ed intollerabili. Inoltre, queste imprese svolgono la loro attività in palese contrasto con quell'utilità sociale che, secondo quanto sancito dall'articolo 41 della Costituzione, deve invece sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata. Esse, godono altresì di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le aziende e gli imprenditori onesti che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti.

Mi sembra interessante, a questo punto, rilevare che il fenomeno non è solo italiano. La Spagna, con la raccolta delle fragole nella provincia di Huelva, e la Francia in molti contesti rurali si confrontano anch'esse con il contrasto a simili fenomeni.

Dicevo che è un fenomeno multiforme e presenta diverse strutture organizzative, a volte complesse, a volte molto semplici. I rapporti fra i soggetti in campo sono anch'essi molto differenziati e vanno da quotidiane relazioni di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori per l'avvio a un lavoro caratterizzato da sfruttamento senza violenza e minaccia a, invece, situazioni in cui la violenza e la minaccia diventano esplicite. Un fenomeno del genere per essere affrontato ha bisogno di un intervento complesso che comprenda l'azione penale repressiva e la costruzione di politiche di prevenzione e contrasto. Infatti, questo intervento legislativo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura si inserisce in un quadro di azioni messe in atto dal Governo relativamente a un incremento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di un intervento essenziale. I dati delle ispezioni nel settore agricolo nell'anno 2015 ci dicono che sono state ispezionate 8.662 aziende (+59 per cento rispetto al 2014), sono stati individuati 6.153 lavoratori irregolari, 3.629 totalmente in nero, riscontrati 713 episodi di caporalato. Ci dicono che c'è piena regolarità solo nel 43 per cento dei casi, parziale irregolarità (lavoro grigio) nel 28,8 per cento, completa irregolarità (lavoro nero) nel 28 per cento. C'è stata poi l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla

normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci. Il 27 maggio 2016 è stato sottoscritto il protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura dai Ministeri dell'interno, del lavoro, delle politiche agricole alimentari e forestali con le parti sociali e le associazioni di volontariato. Il protocollo, che durerà fino a tutto il 2017, utilizza i fondi PON Legalità (Piani operativi nazionali, fondi europei per progetti sovraregionali) e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) prova a rispondere alle situazioni più urgenti con interventi che vanno, tra gli altri, dalle convenzioni per il trasporto gratuito, all'istituzione dei presidi medico-sanitari, da progetti pilota di accoglienza per i lavoratori stagionali utilizzando temporaneamente immobili demaniali, alla sperimentazione di servizi itineranti con presenza di mediatori culturali. Inoltre, nel piano di intervento per le verifiche e i controlli ci si concentrerà nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero dell'interno, utilizzando le competenze del Corpo forestale dello Stato e i dati sulle aziende agricole contenuti nelle banche dati di riferimento. Il protocollo interessa per ora cinque Regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio: è, comunque, un segnale chiaro a chi vuole operare nell'illegalità e speculare sullo stato di necessità di tanti lavoratori immigrati.

Vengo adesso al merito del disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge governativo è stato presentato all'inizio del 2016. Per i primi cinque articoli interveniva con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale relativamente a circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del Fondo antitratta anche per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Il disegno di legge conteneva poi, all'articolo 6, una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014. Se negli articoli da 1 a 5 si configurava la parte repressiva del provvedimento, l'articolo 6 e il successivo articolo 7 fissavano le politiche di intervento per il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in grado di affrontare l'urgenza e indirizzare le scelte di intervento future. Gli articoli 8 e 9 contenevano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il 10 febbraio il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, congiuntamente al testo del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Stefano, intitolato «Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato». C'è stata una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, e una serie di iniziative a contorno, tra cui la proiezione del documentario «Santi caporali», organizzata dal senatore Stefano. Come testo base è stato assunto il testo del Governo.

Già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici del gip e di otto procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale. Altro elemento problematico era la difficoltà, con l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati.

L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostrano come l'attuale formulazione del 603-*bis* si sia dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. A fronte di tali difficoltà, abbiamo deciso di riscrivere il reato in modo da renderlo applicabile e definendo al suo interno una figura di reato autonoma per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, modulando le pene in relazione alla presenza di minaccia e violenza e rendendo meno rigidi e di più semplice valutazione gli indici di sfruttamento. L'inserimento di una figura autonoma di reato per il datore di lavoro si è riverberata chiaramente su tutti gli altri articoli del disegno di legge del Governo relativi alla parte penale. In particolare, l'inserimento della responsabilità diretta dell'impresa ha comportato l'applicazione di una

serie di pene accessorie, che di fatto hanno raccolto molto dello sforzo emendativo che si è sviluppato nelle proposte presentate in Commissione, oltre a una serie di elementi presenti nel disegno di legge a firma del senatore Stefano, congiunto a quello governativo.

Penso sia il caso, a questo punto, di descrivere in modo dettagliato la riscrittura del reato e gli altri interventi sui primi cinque articoli del disegno di legge governativo assunto come testo base. Con l'articolo 1 si riscrive l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come requisiti del reato l'organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Si riscrive la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia. Si prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante l'uso di violenza o minaccia. Conseguentemente, si introduce una maggiore gradualità delle pene comprese quelle pecuniarie: da uno a sei anni è la pena per lo sfruttamento senza violenza o minaccia; da cinque a otto anni è la pena per lo sfruttamento con violenza o minaccia. Sottolineo che si tratta, a parità di condizioni, della pena attualmente prevista dall'articolo 603-*bis*.

Si prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche non avendola assunta mediante ricorso a un intermediario (da uno a sei anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, da cinque a otto con violenza o minaccia).

Si precisano e semplificano gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali. In particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro, quando è reiterata e non solo sistematica come nel testo attuale.

Dopo la riscrittura del reato, siamo intervenuti su una serie di modifiche al codice penale che il disegno di legge del Governo presentava. In particolare, al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa abbiamo ridefinito l'attenuante. Per il ricorrere dell'attenuante si richiede ora che il responsabile, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro.

Inoltre, viene aumentata la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante, dalla metà ai due terzi. La riduzione fino a due terzi è coerente con la diminuzione di pena prevista in relazione ad altre fattispecie incriminatrici e mira a rompere il sodalizio criminale che si instaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettono di estirpare il fenomeno.

Nel testo oggi all'esame di quest'Assemblea si rinvia alle norme previste dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. E inoltre si esclude l'applicazione del 600-*septies*.1, per permettere l'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-*bis*.l (e quindi anche della diminuente da un terzo a due terzi) anche ai concorrenti nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In relazione alla confisca obbligatoria inserita all'articolo 1 del disegno di legge del Governo e adesso contenuta all'articolo 2, abbiamo apportato le seguenti modifiche: che la suddetta faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e che la stessa previsione riguardi i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

Si introduce poi una nuova disposizione nel disegno di legge governativo, che prevede adesso, all'articolo 3, il controllo giudiziario dell'azienda disposto da parte del giudice, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni gravi e negative sui livelli occupazionali, o compromettere il valore

economico del complesso aziendale. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori giudiziari, che affiancano l'imprenditore nella gestione dell'azienda. Compiti dell'amministratore giudiziario saranno: il controllo del rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'inizio del procedimento non erano regolarmente assunti; l'adozione di misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore.

Viene poi introdotta, al quarto comma, una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto nei casi in cui è consentita la confisca e nei casi di confisca disposta ai sensi del nuovo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione del regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Infine si riformula la norma sull'arresto in flagranza, prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge del Governo, ora articoli 6 e 7, non sono stati oggetto di modifiche da parte della commissione referente, ma soprattutto sull'articolo 6, in tema di responsabilità degli enti, si riverberano gli effetti della riscrittura del reato. Il vecchio articolo 6 sviluppava, assieme all'articolo 7, la parte del provvedimento che fissava le politiche di contrasto al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

All'articolo 6, adesso articolo 8, si interviene per modificare e arricchire la funzione e l'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Le integrazioni sono finalizzate a estendere l'ambito dei soggetti presenti sia nella cabina di regia che sovrintende al funzionamento della Rete, sia l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete. Entrano nella cabina di regia l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di questi inserimenti è rendere più efficace l'intervento della cabina di regia soprattutto nella valutazione delle richieste di iscrizione e nella capacità di leggere a livello nazionale cosa succede nel settore agricolo nel nostro Paese e proporre interventi adeguati.

Infatti, la cabina di regia procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo su base trimestrale anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valutando in particolare il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

In questo ambito, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, si dispone l'adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo che avrà effetto a partire dal mese di gennaio 2018. Questo non comporterà modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli e contestualmente determina invece l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. Si adotta in questo modo il sistema di comunicazione mensile delle persone occupate attualmente vigente per le aziende non agricole, omogeneizzando i dati e i loro tempi di raccolta.

Inoltre, nella cabina di regia si sono apportate modifiche e semplificazioni alle norme che definiscono i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare fra i requisiti è stata richiesta esplicitamente l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

L'obiettivo delle modifiche fatte è rendere più efficace l'intervento della Rete e più numerosa la platea degli aderenti confermando la volontarietà dell'adesione. A legislazione attuale si rilevano infatti molti problemi: ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740.000, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei soggetti che possono aderire alla Rete, si sottolinea la possibilità di aderire per gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti abilitati al trasporto delle persone e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Chiaramente i soggetti privati abilitati al trasporto di persone e quelli autorizzati all'intermediazione di manodopera possono

aderire nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese agricole.

L'adesione di tali soggetti si concretizza con la creazione dei nodi locali della Rete presso le CISOA e il nodo diventa il punto più interessante per analizzare da vicino i problemi dell'agricoltura del territorio conoscendone livelli di meccanizzazione, specificità e difficoltà, e per affrontare in modo sperimentale utilizzando buone pratiche, ad esempio gli elenchi di prenotazione, i due problemi principali che bisogna risolvere per contrastare il caporalato: il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il collocamento, che dovrà basarsi sulla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, vanno attivate prima di tutto le conoscenze relativamente alla manodopera disponibile: quantità, capacità, qualità, specializzazione, esigenze del territorio, caratteristiche delle produzioni, ammodernamento dei sistemi produttivi. Poi, vanno impegnati tutti i soggetti in grado di fare intermediazione di manodopera in modo legale e trasparente e gli enti locali per fornire i supporti necessari.

Per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori, la norma prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, e in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione alla Rete, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete.

Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Essi stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi.

L'articolo 7 del disegno di legge governativo, ora articolo 9, affronta le urgenze che ogni anno, in specifici periodi si palesano in diversi territori. Infatti, prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al loro maggior afflusso. Il piano sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.

Il lavoro di Commissione ha aggiunto la necessità di idonee forme di collaborazioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

Il provvedimento, nonostante non sia composto di molti articoli, è stato molto complesso: ha coinvolto tre Ministeri - politiche agricole, giustizia e lavoro - e io qui vorrei ringraziare i ministri Martina, Orlando e Poletti per l'impegno nel seguire il provvedimento. Ne è stata prova la loro presenza in Commissione con comunicazioni sul tema che sono state punti fondamentali del dibattito.

Il provvedimento, poi, ha coinvolto in modo significativo oltre alla Commissione di merito anche le Commissioni lavoro e giustizia e ringrazio la Commissione lavoro, in particolare la senatrice Parente, relatrice in Commissione, per l'articolato parere che ci ha offerto e per averlo illustrato in 9a Commissione. Allo stesso modo voglio ringraziare la Commissione giustizia tutta e in particolare il senatore Lumia, relatore del provvedimento. La Commissione giustizia mi ha ospitato in due delle sue riunioni in cui c'è stata una discussione approfondita sul testo che ha coinvolto tutti i Gruppi e il parere espresso ha segnato molto l'ultima versione del provvedimento.

Devo poi dei ringraziamenti particolari ai membri della 9a Commissione, a partire dal Presidente, che con la discussione puntuale e la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno hanno dato un contributo importante al testo con cui oggi arriviamo in Aula.

Infine, Presidente, un'ultima riflessione: stiamo facendo un passo importante per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. La riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è oggi fondamentale per una adeguata repressione del fenomeno e io, che non sono una giurista (si sarà capito), penso che la ridefinizione di questo riconduca il diritto penale alla sua principale funzione che è quella di rappresentare garanzie e tutele per chi è più debole. Per questo auspico che quest'Assemblea, dopo una adeguata trattazione, voti nel modo più allargato possibile il provvedimento e che la Camera lo tratti con l'urgenza necessaria. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto-SI-SEL e della senatrice Bencini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura è stato preziosissimo e mette l'Assemblea nelle migliori condizioni per fare una scelta importante: fare in modo che nel nostro Paese sia finalmente combattuta con efficacia e con risolutezza la piaga del caporalato, la piaga dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo noi della Commissione giustizia che ringraziamo la senatrice Gatti per il lavoro che ha svolto, per la tenacia, la cura e lo studio che ha messo in questo lavoro. Cuore e mente. È un lavoro prezioso.

Ringrazio anche io il Governo, i ministri Martina, Orlando e Poletti, nonché il Presidente del Consiglio, perché finalmente si pone fine a un atteggiamento ipocrita per cui di giorno si è tutti d'accordo nel dire no al caporalato e poi nelle Aule del Parlamento si hanno atteggiamenti di freno, di disattenzione se non di boicottaggio delle varie iniziative che, in questi anni, si sono intraprese nelle Commissioni di merito. Finalmente siamo in Aula. Finalmente c'è una proposta equilibrata.

Badate bene, colleghi, il mondo dell'agricoltura non ha paura del provvedimento in esame, perché ha compreso sulla sua pelle che il rapporto tra legalità e sviluppo è una risorsa, non è una pietra d'inciampo, non limita le produzioni, non impedisce la possibilità di fare buoni profitti, non è un limite per espandere i nostri preziosissimi e qualificati prodotti nel mercato nazionale e mondiale.

Certo, il caporalato non è più una piaga di alcuni territori: anche questo barbaro fenomeno si è - per così dire - globalizzato e in questo senso ha fatto bene la relatrice a indicare Regioni del Centro-Nord del nostro Paese che, fino a qualche decennio fa, non conoscevano questa piaga, nonché altri Paesi d'Europa che con essa si confrontano.

Per questo è importante che il nostro Parlamento finalmente rompa gli indugi e proceda bene. Si è fatto un lavoro prezioso, che ci ha messo finalmente in piena sintonia con la tutela dei diritti umani, perché il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura degradano la dignità della persona, umiliano le sue caratteristiche, addirittura spesso riducono in schiavitù quel lavoratore, quella lavoratrice e quel bambino utilizzati nei campi.

Il caporalato, inoltre, è una grave lesione della nostra Costituzione. Colleghi, pensate che l'articolo 36 della nostra Costituzione vuole che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma in questo caso non abbiamo alcuna traccia di tale indicazione costituzionale. Pensiamo al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che disciplinano i limiti alla durata della giornata lavorativa, il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, questioni lontanissime e del tutto prive di qualunque prospettiva in una tale condizione di sfruttamento. Inoltre, non vi sono limiti di età, né tutele per le lavoratrici madri e solitamente le donne e i minori ricevono retribuzioni inferiori a parità di lavoro svolto - e anche in questo caso in palese violazione degli articoli 37 e 38 della Costituzione, che richiamano alla sicurezza del lavoro, alla tutela in caso di infortunio o di malattia - e mai potranno godere di una pensione, come invece viene stabilito.

Si è fatto un buon lavoro, anche dal punto di vista della fattispecie penale. Come ha detto la relatrice, c'è una nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale, che conteneva una previsione del tutto inattuata. Per raggiungere, infatti, un elevato grado di prova bisognava avere una serie di realtà di sfruttamento che mai si è riusciti a collegare insieme. Nel frattempo il caporalato e lo sfruttamento mietevano vittime. Oggi, grazie all'articolo 1 del disegno di legge in esame si riscrive l'articolo 603-*bis*

del codice penale, con cui finalmente si ridefinisce la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenze o minacce. Si prevedono delle aggravanti e anche delle interessanti attenuanti, perché l'obiettivo non è semplicemente punitivo, ma è anche quello di mettere nelle condizioni di collaborare con lo Stato, con le forze di polizia e con la magistratura soprattutto l'azienda agricola. Naturalmente deve essere una collaborazione sincera e genuina e devono ottenersi risultati concreti.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,56)**

(*Segue* LUMIA). In questo modo separiamo il destino del caporale, dello sfruttatore e mettiamo l'azienda agricola nelle condizioni di intraprendere un cammino, accompagnato, in alcuni casi, anche dagli istituti dell'amministrazione giudiziaria, per rimettersi sulla strada della legalità e dello sviluppo. *(Richiami della Presidente).*

Ecco perché, grazie a questo nuovo istituto penale, grazie al cammino equilibrato intrapreso in Commissione giustizia, d'intesa con le decisioni della Commissione agricoltura, l'Assemblea è nelle condizioni di condividere il testo in esame, di farlo vivere nel nostro Paese e finalmente di dire che in agricoltura legalità e sviluppo devono essere le uniche dinamiche in grado di far crescere il nostro prodotto e farlo diventare sempre più di eccellenza e di qualità anche sul versante dei diritti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo voglio ringraziare la relatrice per la relazione puntualissima, assolutamente descrittiva del processo e del risultato ottenuto in Commissione, nella quale ho rilevato un clima di particolare tensione collaborativa, volto proprio alla produzione di norme buone, ovviamente nel contemperamento degli interessi contrastanti.

Vorrei fare una considerazione al riguardo. Della descrizione del lavoro dei campi, così duro e così aspro, è piena la letteratura dell'Ottocento, il Verismo, a volte con tratti oleografici, ma più spesso con momenti e pagine in cui è descritta con particolare asprezza la lotta per la vita dei braccianti, specialmente nelle campagne del Sud.

Da allora a oggi sono successe due cose importanti. La prima è l'articolo 36 della nostra Costituzione, che ho già sentito citare, Costituzione che mette il lavoro come punto fondante della nostra Repubblica. All'articolo 36 - mi piace ricordarlo - è scritto che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». È scritto in modo articolato e preciso che il lavoro non è una merce. Il lavoro è qualcosa di diverso: è un pezzo di vita di persone che dedicano alla propria famiglia e al proprio sostentamento la partecipazione alla creazione di una società.

Dopo questo passaggio, però, ce ne sono stati altri. Dalla Costituzione a oggi è stata posta in essere una serie di attacchi e di resistenze di parti sociali che di questa Costituzione non sono amiche. Vi è stata tensione. Soprattutto negli ultimi trent'anni, verso le riforme strutturali, verso il mercato come verità unica. E questo tipo di impostazione ha portato - ad esempio - alla pressione enorme che la grande distribuzione esercita sulle nostre imprese agricole, costringendole a margini di redditività estremamente bassi, al limite della sopravvivenza. Ciò ha costituito, sbagliando, una sorta di autogiustificazione per ritornare, dopo l'articolo 36 della Costituzione, a condizioni di lavoro che somigliano estremamente a quelle descritte dalla nostra letteratura dell'Ottocento. Ritornate, cioè, indietro nei secoli.

Ritornare a uomini e donne che possono morire nei campi perché lavorano durante le ore meridiane sotto il sole, che "schiattano" mentre lavorano. È una situazione che dobbiamo rigettare e il disegno di legge in esame è un passo importante in quella direzione, tant'è che è pressoché unanime la richiesta da parte degli operatori del settore e delle organizzazioni sindacali che il provvedimento sia approvato in Senato quantomeno prima della pausa estiva. E a questo si è lavorato con reale tensione positiva, per

cui dalla Commissione è uscito un testo che tutti noi commissari abbiamo votato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, non è vero.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Un testo che ha tenuto conto della volontà, appunto, di risolvere il problema. Non è un testo perfetto, ma devo ammettere che, differentemente da molti, è assai avanti.

Ad avviso della Sinistra italiana, nella nostra tensione verso l'obiettivo, e cioè la riduzione fino all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, dobbiamo cercare una collaborazione tra tutti gli attori: produttori, controllori pubblici, associazioni che proteggono i migranti - tra questi lavoratori sono la stragrande maggioranza - e consumatori, che devono sapere che dietro una confezione di pomodorini c'è sicuramente il sudore, ma a volte potrebbero esserci anche lacrime, umiliazioni, se non perfino la morte di qualcuno. Ecco perché abbiamo presentato emendamenti che sottoporremo all'Assemblea, sperando nel loro accoglimento non prevedendo oneri per lo Stato - Dio non voglia! - affinché sia apposto un marchio che assicuri il consumatore del fatto che un dato prodotto non è frutto di sfruttamento.

Allo stesso tempo, in Commissione abbiamo lavorato nella direzione di un equilibrio all'interno della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità; un equilibrio tra le componenti datoriali, operatoriali e quelle rappresentative dei lavoratori, perché è fondamentale che in quello che sarà in qualche modo il fulcro della parte positiva della legge - non quella repressiva - ci sia un equilibrio tra le parti.

Tutto ciò premesso, voglio dire che dobbiamo evitare, nelle nostre discussioni, appesantimenti ideologici. L'ultima ideologia rimasta, tanto forte da essere assurta al rango di verità, è l'attaccamento di tanta parte della nostra politica al mercato. Il mercato privato non risolve tutto; il mercato, anzi, può e spesso crea problemi. Per alcuni versi, l'intervento di un pubblico efficace ed efficiente può avere un ruolo importante. Mi riferisco alle agenzie private di intermediazione, che hanno un costo nel processo del 7 per cento.

Mi chiedo: se queste somme fossero destinate al potenziamento degli uffici di collocamento e al loro funzionamento ottimale, efficace ed efficiente, non saremmo tutti più tranquilli? Non saremmo tutti più tranquilli se fosse lo Stato a svolgere la necessaria opera di intermediazione per reclutare quelle braccia che vanno a raccogliere sui campi? Consegno questo come elemento di riflessione all'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Guerra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quello in esame è un provvedimento che il mondo dell'agricoltura attende da parecchio tempo e su cui si è lavorato in Commissione in maniera decisamente proficua e anche importante. Dico questo per richiedere attenzione al Ministro, che - finalmente - vedo presente in Aula, anche se purtroppo alle ore 13 di giovedì, e quindi senza quella debita considerazione che dovrebbe esserci per questo tipo di discussione.

Ringrazio invece il vice ministro Olivero per l'impegno che, come sempre, profonde in Commissione con un'assidua presenza.

Signor Ministro, che cosa è accaduto qualche ora fa in Commissione? Sottolineo che questo è accaduto non qualche settimana fa, ma poche ora fa. Improvvisamente è arrivata una velina, con un indirizzo politico che sollecitava la chiusura dell'esame del provvedimento. Ce ne siamo resi conto immediatamente, perché mentre ciò che veniva dichiarato sulla stampa dal Governo era improntato a descrivere la volontà di trovare un'ampia convergenza con l'opposizione, ben oltre la maggioranza politica che lo sostiene, proprio per la levatura e l'importanza del provvedimento, improvvisamente ci siamo trovati con una seduta convocata non dall'oggi a domani, ma dal pomeriggio per la sera, e con una votazione che ha falciato tutti gli emendamenti di opposizione. Forse uno o due ordini del giorno sono stati approvati, mentre gli emendamenti sono stati tutti falciati: emendamenti che nascevano - come era noto anche al Governo - dal confronto con le associazioni di categoria del settore agricolo e che tenevano conto della difficoltà di una materia in cui occorre contemperare le esigenze dell'agricoltura con i diritti del lavoro e della giustizia, oltre ad altre complicazioni. Questo

atteggiamento è stato politicamente sbagliato da parte del Governo e non lo abbiamo condiviso. Dico ancora una volta che sarebbe bastata una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per fare una veloce sintesi che portasse ad avere l'unanimità per il conferimento del mandato al relatore. Il nostro Gruppo non ha potuto partecipare al voto finale in Commissione, come è accaduto anche ad altri Gruppi di opposizione. Abbiamo dichiarato che non ci saremmo opposti a questo provvedimento, ritenendolo importante, ma certamente il metodo utilizzato dal Governo è pari al fenomeno che il provvedimento affronta: un metodo da caporali.

Signor Ministro, non ci è sfuggito che lei, il giorno dopo, ha rilasciato delle dichiarazioni che leggo testualmente: «La Commissione agricoltura del Senato ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge caporalato. Soddisfatto il ministro Martina: molto bene l'approvazione di oggi in Commissione agricoltura al Senato della nostra proposta di legge contro il caporalato. Ora servono sforzi in più. Approviamola in Aula entro luglio».

Che sia una vostra proposta di legge è scritto sul testo, mentre che dovesse diventare una legge approvata anche con il voto delle opposizioni era un dovere morale, ancor prima che politico, se si voleva veramente dare segnale forte contro il caporalato. Non avete voluto percorrere questa strada per avere il giorno dopo, a vostro vantaggio, la possibilità di comunicare alle agenzie di stampa: io ho fatto, gli altri no. Questo è un atteggiamento politicamente ed eticamente sbagliato.

Entriamo anche del merito. Signor Ministro, non basta, abbiamo bisogno di uno sforzo in più, perché altrimenti si rischia di andare, ancora una volta, a chiedere a chi rispetta già le leggi - cioè gli onesti - di rispettarne di ancora più severe, trascurando il fatto che i disonesti, per definizione, le leggi non le rispettano. E porto un esempio molto semplice.

Noi importiamo dai mercati esterni rispetto a quello dell'agricoltura italiana milioni di tonnellate di prodotti che vengono da Paesi lontani anni luce, e non coltivati sulla base degli *standard* che ci prefiguriamo con questo provvedimento di legge, ma nemmeno degli *standard* minimi di tutela e di rispetto del lavoro in agricoltura. Su questi prodotti in questo provvedimento il Governo non si inserisce alcunché. Noi continueremo a importare i pomodori dal Nord Africa, piuttosto che da altri Paesi, o il riso, che viene dall'Oriente: prodotti dell'agricoltura che vanno sul nostro mercato, prodotti che nascono dallo sfruttamento della manodopera. Se un reato come questo deve esistere, deve essere universale. Sul nostro mercato e su quello europeo non deve esserci alcunché prodotto sfruttando la manodopera, come fa il caporalato. Altrimenti, avremo illuso un'altra volta il consumatore e l'agricoltore sul fatto che esistano una tutela e delle garanzie, mentre nella realtà così non sarà.

C'è ancora una domanda che non ha trovato risposta in Commissione. Questo è un provvedimento atteso da tanto tempo, sul quale il Governo e il Ministro hanno investito tanto in termini di credibilità? Fate un decreto-legge, allora! Perché non avete fatto un decreto-legge?

Al senatore Campanella, che è intervenuto prima, dico che il fatto che sia approvato in prima lettura al Senato prima dell'estate o che sia approvato in prima lettura alla Camera prima dell'estate non conta nulla, se il provvedimento non diverrà legge. Non conta nulla. Se volete fare una cosa seria, fate un decreto-legge. Tre giorni dopo questo provvedimento è legge e lo si converte entro sessanta giorni. Non si deve dare un messaggio, ma si devono porre in essere azioni concrete, in grado veramente di incidere contro il caporalato. Ancora una volta, altrimenti, resta la delusione di vedere un Governo e un Ministro che pensano di più a lavorare per fare apparire una certa immagine, che invece è molto lontana dalla concretezza di cui ci sarebbe bisogno.

Si tratta dello stesso Ministro, peraltro, che non viene in Parlamento quando c'è da approvare il collegato all'agricoltura, ma che la scorsa settimana partecipava alla trasmissione «Agorà» per fare di quel provvedimento l'esempio del bicameralismo che non funziona. Quel provvedimento è infatti passato da una Camera all'altra per tanto tempo. Sì, ma la maggioranza siete voi: se non siete in grado di governare i vostri emendamenti (quelli presentati dai vostri senatori e deputati), se non avete la determinazione di dire che si intende far approvare un provvedimento, quella è una scelta politica che nulla ha a che fare con il bicameralismo paritario.

Ribadisco che oggi, a Costituzione vigente, signor Ministro, se volete, con un decreto-legge potete fare

ciò che desiderate in tre giorni. Ma questo strumento lo applicate solo a ciò che vi interessa, perché la narrazione data al Paese parla di un Parlamento che non sa lavorare e di un Governo molto efficiente che interviene con determinazione. Non abbiamo bisogno di queste dimostrazioni di retorica. Lei adesso sarà libero di fare la sua replica e di dire che tutto ciò è fuori da ogni fondamento. Lo vedremo nei prossimi giorni.

Io rilancio una proposta avanzata in Commissione; si faccia una breve riunione tra i Capigruppo; si definiscano punti di contatto e di sintesi tra le proposte giunte dal mondo agricolo, da Agrinsieme, su questo provvedimento; si cerchi e si trovi in quest'Aula l'ampia maggioranza che sostenga all'unanimità questo provvedimento. Noi siamo disposti a sostenerlo, ma vogliamo vedere uno sforzo, che non può essere meramente di forma, bensì di sostanza. Si predispongano tre emendamenti per Gruppo: li si analizzi, li si verifichi e su di essi si chieda la convergenza di tutti i Gruppi. Questo significa svolgere un lavoro politicamente serio che bada al contenuto e non alla forma.

Avete ancora modo di farlo. Avete modo, la settimana prossima, di dimostrare la volontà di varare un provvedimento approvato all'unanimità da quest'Assemblea. *(Applausi dei senatori Calderoli e Zizza).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, l'intervento del collega Candiani mi sembra pretestuoso, perché il provvedimento in esame è stato ampiamente discusso e condiviso. La collega Gatti e tutti noi ci abbiamo messo una grande passione e tutti avevamo una forte urgenza di portarlo a termine. Questo vogliamo ribadire e lo vogliamo prima della raccolta. Non si raccontino altre fiabe, altre storie, altri film. Sarà il suo film, caro collega Candiani, ma non è la realtà. È pretestuoso, perché non risponde al vero.

Voglio sottolineare come questo intervento normativo di contrasto ai fenomeni del caporalato che stiamo approvando sia urgente, in quanto impatterà fortemente sul comparto agricolo e sull'economia del Paese. È questo che vogliamo. È giusto dire che gravi fatti di sfruttamento del lavoro turbano il nostro Paese. Si verificano in più di un comparto, specialmente nell'agricoltura e, in particolare, con riferimento alla raccolta agricola, dove la frequenza è massima. Le organizzazioni agricole più volte hanno evidenziato anche nelle audizioni - ne ho sentite molte, senatore Candiani - che la presenza del lavoro nero e del caporalato in agricoltura costituiscono un gravissimo problema nel Paese, anche per le imprese agricole che adempiono con correttezza agli obblighi necessari nei rapporti di lavoro dipendente. Esse si trovano a competere con le aziende del sommerso, che operano nell'inadempienza, con conseguenti costi di produzione nettamente inferiori. Il fenomeno incide sui lavoratori dipendenti, spesso privi di copertura previdenziale e assistenziale - lo ha ben detto in tutti i suoi passaggi la senatrice Gatti - nonché privi di un'idonea tutela sul piano della sicurezza. E non si può sottacere che la questione in alcuni territori e contesti economico-sociali sia di ordine pubblico. Le imprese non sono immuni dal rischio di presenza reale di criminalità organizzata, un fenomeno purtroppo pervasivo che riguarda tanti settori portanti della nostra economia. Mi riferisco anche alla grande industria. Vengo dal Nord-Est. La Fincantieri, nel territorio da cui provengo, ha visto più volte impiegate le Forze dell'ordine e la magistratura. Processi e condanne inducono ad approfondire il tema e a inquadrare un ambiente in cui il reclutamento dei lavoratori avviene in un contesto non sempre estraneo a infiltrazioni camorristiche e a fenomeni di illegalità anche nel Nord-Est, checché se ne dica.

Il fenomeno è diffuso in molti settori e in agricoltura - come si è più volte ribadito - è particolarmente pesante e grave. Ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge condiviso - lo sottolineo - da molte parti, dalla stragrande maggioranza di noi. Individua strumenti di contrasto per far fronte a un diffuso e dilagante problema.

Sono circa 1.200.000 i lavoratori del comparto agricolo in Italia, di cui il 42 per cento in nero. Le agromafie muovono un giro di affari che, secondo i dati ISTAT e FLAI CGIL, tocca vertiginosamente i 2,5 miliardi di euro. Il caporalato è parte di questo preoccupante sistema. Eccome se era urgente! È interessante e confortante che il rafforzamento dell'attività di verifica abbia portato da circa 5.400 accertamenti nel 2014 a 8.600 nel 2015. Questo Governo ha rafforzato le attività di verifica con un aumento degli interventi di ben il 60 per cento. Si sono riscontarti circa 6.000 casi di lavoratori

irregolari, di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato oltre la metà delle verifiche.

Questo provvedimento era, dunque, un atto dovuto, necessario e urgente che ha trovato una sintesi condivisa grazie allo sforzo e alla tenacia della Commissione, della relatrice Gatti e alla determinazione del Governo, pienamente disponibile al confronto, alla modifica e all'arricchimento del testo originario che il Presidente della Commissione ha portato avanti con determinazione.

Dal ciclo di audizioni della Commissione è emersa con chiarezza la necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-*bis*, più volte richiamato in questa sede, sanzionando i caporali, i datori di lavoro e le imprese che si avvalgono di tale metodo, modulando le responsabilità e riscrivendo il reato. Il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. È fondamentale il versante non soltanto della punizione e della repressione, ma soprattutto del controllo e della prevenzione. Come è stato detto nell'intervento precedente del senatore Lumia, è importante aiutare le imprese inadempienti a rimettersi sulla strada corretta e giusta. Sono importanti, inoltre, le misure finalizzate a non interrompere la continuità aziendale, e, ove intervengano le confische, la destinazione degli introiti al Fondo annuale per le misure anti-tratta.

Quanto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (il cosiddetto campolibero), convertito dalla legge n. 116 del 2014, si prevede la pubblicazione di elenchi di aziende virtuose che volontariamente si iscrivono alle Rete. Le imprese ammesse alla Rete compaiono in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'INPS - lo ha in precedenza citato la relatrice Gatti - e non sono ricomprese negli orientamenti dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'istituto previdenziale, che devono invece concentrare i controlli sulle aziende non iscritte alla Rete. La Rete, così come è prevista attualmente, favorirebbe l'auspicata *intelligence* nell'attività di vigilanza.

Quindi, il costante monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, le iniziative sull'organizzazione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori immigrati sono misure, oltre che di contrasto, di civiltà. La Rete di qualità costituisce, dunque, un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese: essa dovrebbe intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, attraverso un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione dei salari degli operai agricoli.

È quindi importante la collaborazione con gli enti locali: un passaggio ritenuto necessario per vari aspetti che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui il trasporto nelle zone agricole. Come ho detto poc'anzi, nell'imminenza dell'inizio della stagione delle raccolte, possiamo oggi, grazie anche alla disponibilità del Ministro e dell'intero Esecutivo, in sinergia tra Governo e Parlamento, dare un segnale davvero importante al comparto. La risposta fornita dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, a cui aderiscono le molte aziende che operano positivamente nella legalità, nel rispetto dei controlli e delle norme sui contratti dei lavoratori, deve essere sviluppata e potenziata anche attraverso una maggiore diffusione sul territorio delle buone pratiche, soprattutto attraverso una forte e veloce sburocratizzazione. Anche questo è stato un lavoro e un impegno molto forte da parte del nostro Governo.

L'impegno è dunque concentrato sia sulla repressione delle condotte illecite, che tutelerà e farà crescere il fatturato delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità, che - come ho detto - sulla prevenzione.

Voglio spendere poche parole ancora sull'importanza della cabina di regia, che dovrà essere competente e capace di svolgere monitoraggi costanti sul mercato del lavoro agricolo e di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al sommerso. Non deve verificarsi più quanto accaduto ad Andria, fatto che abbiamo esaminato nella Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: mi riferisco al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente. È

emerso in Commissione di inchiesta, anche in quell'occasione, un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari: è evidente la mancanza di misure di tutela. Si tratta di condizioni di lavoro - cito dalla relazione - che si sostanziano molto spesso in un reale sfruttamento bracciantile.

Comunque, per concludere, saltando una buona parte del mio intervento, vorrei sottolineare di nuovo l'importanza del risultato raggiunto, come anche del protocollo che ha citato precedentemente la senatrice Gatti. Devo ringraziare anche io, pure se sono semplicemente un membro della Commissione, per l'entusiasmo che ho visto in tutti i componenti, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno dato veramente il massimo e hanno consentito di arrivare alla condivisione larga di un provvedimento che rappresenta un passo in avanti di civiltà per il nostro Paese e per un lavoro agricolo di qualità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signora Presidente, il mio Gruppo saluta il provvedimento in esame in maniera molto positiva. Non entrerò nel merito di alcune questioni, che sono state ampiamente dibattute nel corso dell'esame in Commissione.

Il tema potrebbe essere il seguente: perché arriviamo alla fine dell'estate con questo provvedimento? Si poteva forse anticipare il suo *iter*. Siamo arrivati adesso, ma è un grande passo in avanti. Certamente con l'approvazione del testo, che poi andrà alla Camera, non si risolveranno dalla sera alla mattina i problemi che interessano il grande e complesso fenomeno dello sfruttamento e del lavoro nero. Si sta facendo, però un lavoro straordinario. Stiamo tentando di arginare un odioso fenomeno, che è fonte di infiltrazione, di tutto e di più, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Lo ha affermato vibratamente anche la relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto, come ho già fatto in Commissione. Colgo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento per l'impegno che ha profuso la relatrice; oggi abbiamo assistito ad una lunghissima relazione, ascoltata con molto interesse. Le esperienze che sono state fatte serviranno anche nel futuro.

Per quanto riguarda il lavoro in Commissione, non sono d'accordo con il collega Candiani, secondo il quale si sarebbe dovuto emanare un decreto-legge. Noi abbiamo svolto decine di audizioni e abbiamo esaminato il provvedimento da tutte le angolature, almeno da tutte quelle che a noi visibili. Non so se abbiamo dimenticato qualcosa, ma in ogni caso è accaduto in buona fede. E mi auguro che ci siano le condizioni per migliorare il testo che oggi arriva in quest'Aula. Sono contrario all'utilizzo del decreto-legge, perché si tratta di materia complessa e delicatissima.

Qualche articolo va a caricare ancora di più di oneri l'imprenditore agricolo e il mondo dell'agricoltura. Ho tentato, come tanti altri a cominciare dalla relatrice, di semplificare, però a volte sono necessari degli strumenti per monitorare bene il fenomeno. Non sarei comunque d'accordo a fissare ulteriori adempimenti a partire dal momento in cui il provvedimento in esame diventerà legge dello Stato, perché se diciamo che vogliamo semplificare poi dobbiamo essere conseguenti.

Per chi non segue il settore dell'agricoltura, mi permetto di fare una specificazione: attualmente, gli imprenditori agricoli osservano quattro adempimenti all'anno (le cosiddette relazioni trimestrali) mentre, secondo quanto ipotizzato nel disegno di legge e in Commissione, passeremmo a dodici adempimenti: non è cosa da poco. Dovremmo approfondire e ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di riprendere qualcosa nel merito.

Signor Ministro, colgo l'occasione, intanto, per salutarla. Mi fa piacere che lei sia presente in questa circostanza. Ove fosse possibile, quando si tratta di materia agricola gradiremmo vederla qualche volta, pur riconoscendo che il Vice Ministro svolge il suo lavoro con grande attenzione. La mia non è assolutamente una nota di richiamo, ma mi permetto di sottolinearlo.

Intendo fare qualche considerazione perché il provvedimento si potrebbe anche ascrivere a un sistema sanzionatorio: che cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Sanzionare di più. Per evitare di sanzionare di più dobbiamo mettere le imprese agricole nelle giuste condizioni. Se la pressione fiscale è la più alta in Europa (se così non fosse, desidero essere smentito nella sua replica, signor Ministro),

se la pressione contributiva in Italia è la più alta in Europa, mi chiedo come un'impresa possa competere. Non è una giustificazione, ma scatta un meccanismo naturale. Dobbiamo tentare in tutti i modi di diminuire la pressione fiscale, anche se so quanto sia complessa e difficile questa mia ipotesi, e adeguare la pressione contributiva alla media europea, cosa che ritengo buona e giusta. Evitiamo di pressare sempre di più con i costi, visto che la competitività si fa anche su questo.

Mi avvio a terminare il mio intervento parlando dei controlli, una storia ampiamente segnalata non solo da me, ma da tanti colleghi. Ho apprezzato molto una norma attribuita a lei, signor Ministro, volta a sintetizzare i controlli su un organismo. Per quanto mi risulta, signor Ministro, ancora c'è la vecchia procedura: un'impresa agricola viene visitata un giorno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, un altro giorno dall'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro, e poi ancora dalla ASL e da altri organismi. Di tutto e di più. Poi con i controlli, guarda caso alle imprese che hanno regolarmente partita IVA, si sanziona in maniera brutale su questioni formali. Questo è un fenomeno che capita ormai da lunghissimo tempo, non lo stiamo scoprendo adesso: stiamo parlando da decenni di questa situazione.

Invece bisogna colpire seriamente le aziende per le quali è nato questo provvedimento. Bisogna saper individuare le responsabilità, se ci sono responsabilità che vanno oltre la forma. Come ho detto anche in altre circostanze, per un periodo molto breve, sono stato presidente di un comitato provinciale dell'INPS e avevo organizzato il lavoro in modo tale da farmi relazionare dagli ispettori dell'Istituto ogni venerdì. Regolarmente mi portavano verbali con numero di partita IVA: coloro che non erano iscritti, nessuno li metteva in evidenza. Ne parlo per dare un contributo e non per polemizzare, perché poi accade che il fenomeno del lavoro nero esploda.

Concludo parlando della necessità di una sinergia con gli enti locali a cominciare dai trasporti, di cui abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione anche alla presenza del signor Ministro, perché se lasciamo che una massa di persone venga presa su pulmini privati, diventa poi impossibile controllare.

Signor Ministro, spero che questo provvedimento possa davvero correre e avere immediata attuazione e che possa traguardare a un minimo di risultato, quello di fare, come stiamo facendo, una battaglia di civiltà. Io e il mio Gruppo ci crediamo e avremo modo, in corso di dichiarazione di voto, di esprimerci favorevolmente sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signora Presidente, ho trovato singolare l'intervento del senatore Candiani non per sterile polemica, ma perché se è un'accusa ricorrente, è quella di usare troppo spesso la decretazione d'urgenza rispetto ai temi e alle problematiche che ci troviamo ad affrontare.

In questo caso, il Governo ha tempestivamente percorso la strada opposta, cioè quella del coinvolgimento parlamentare e quindi di tutte le forze politiche, proprio su un provvedimento che in questi anni non solo ha fatto parlare tanto l'opinione pubblica ma di certo non qualifica il nostro Paese ed il lavoro: in questo caso non ha qualificato il lavoro nel settore agricolo, ma, per quanto riguarda il caporalato, possiamo dire che è un fenomeno che riguarda anche l'edilizia e i servizi.

Come ha accennato la senatrice Fasiolo, intervengo come Presidente della Commissione d'inchiesta per gli infortuni sul lavoro che ha dedicato una parte importante del suo impegno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso partendo da alcuni fatti, anche molto tristi, della cronaca del nostro Paese, a partire dal decesso della signora Paola Clemente - lo ricordo ai colleghi all'Assemblea del Senato - morta lo scorso luglio nei campi in Puglia, ad Andria, in una situazione oggettivamente molto complicata, anche per poterne verificare le cause. La Commissione non si limitò ad analizzare il decesso della signora Paola Clemente, svolgendo un ciclo di audizioni molto compiuto, ma provò, da quella esperienza, anche a tracciare un elenco delle questioni emerse indagando il caso specifico e che ritroviamo nel provvedimento sul caporalato. A tale proposito ringrazio la senatrice Gatti con la quale, in queste settimane, ho avuto un confronto continuo. Dette questioni sono alla base della volontà non solo del Governo ma di questo Parlamento e sicuramente del Partito Democratico di intervenire su un tema che squalifica, come dicevamo, non solo il lavoro agricolo nel nostro Paese ma anche il nostro Paese.

Alcuni temi legati alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, all'accreditamento delle agenzie per il lavoro e ai controlli emersero da quell'indagine. Riferisco, per dovere di cronaca, che il lavoro della nostra Commissione non finì con l'indagine sulla signora Paola Clemente, perché poco più di due mesi fa la stessa Commissione si è recata, con un'ispezione vera e propria, in un'azienda dell'agro pontino nella quale sono impiegati oltre 100 lavoratori indiani, sempre allo scopo di verificare se sussistano condizioni di caporalato nel settore agricolo, non solo evidentemente in Puglia, ma in varie parti del nostro Paese. La situazione che abbiamo trovato, e per la quale stiamo ancora finendo il nostro lavoro di approfondimento e di indagine, è legata ad alcuni dei temi che - lo ripeto - sono contenuti nel presente disegno di legge. Si tratta di una situazione molto difficile, in cui la stragrande maggioranza dei dipendenti è tenuta in condizioni oggettivamente di grande sfruttamento, sottopagata e in parte in nero, e restia a denunciare il fatto per il timore di perdere il posto di lavoro e quindi non avere le condizioni minime, non solo per mantenersi, ma anche per aiutare la propria famiglia. Tra l'altro, stiamo parlando di una comunità che conta ufficialmente circa 10.000-11.000 indiani, ma sappiamo da fonti autorevoli che sono almeno 30.000, quindi c'è dietro tutta la questione del lavoro nero sul quale intendiamo intervenire, perché il tema della sicurezza è direttamente collegato a quello del lavoro sommerso.

Il disegno di legge che, come è stato ben ricordato, modifica l'articolo 603-*bis* del codice penale, interviene su alcune delle considerazioni che abbiamo proposto come Commissione d'inchiesta e che sono state oggetto di emendamenti che abbiamo presentato e di ordini del giorno approvati. Tra le novità introdotte vi sono la confisca obbligatoria e l'arresto in flagranza di reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente privato, l'utilizzo dei proventi delle confische (ovviamente in questo caso inerenti al delitto in esame) assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, la modifica della possibilità di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Viene specificato bene che tale adesione non è obbligatoria, ma ovviamente è facoltativa; tuttavia è anche auspicabile che chi, con le condizioni e le caratteristiche che si sono date a tale rete, non dovesse iscriversi sia evidentemente soggetto a una verifica molto più puntuale. Peraltro la Rete del lavoro agricolo di qualità è stata costituita già dal 2014.

Credo che il lavoro svolto della Commissione e dal Governo sia di grande importanza e civiltà, perché ritrovarsi a indagare su fatti che non si può immaginare che ancora esistano nel nostro Paese impone un'accelerazione e una condivisione anche nella scelta. Ritengo importante quello che si è fatto e auspico non solo che la Camera approvi il provvedimento in un tempo molto celere, ma anche che il tema del caporalato - non mi rivolgo ovviamente al ministro Martina - venga esteso anche ad altri settori del lavoro, come l'edilizia e i servizi.

Gli elementi che sono frutto del lavoro della Commissione d'inchiesta sono stati consegnati questa mattina alla Commissione, riunita in seduta plenaria, nell'ambito della terza relazione semestrale.

Noi abbiamo già consegnato ai lavori dell'Assemblea la seconda relazione semestrale, nella quale sono contenuti anche i risultati del lavoro della Commissione d'inchiesta e credo, anzi sono certa, che questo disegno di legge risolva buona parte delle considerazioni emerse in questi mesi. Auspicheremo alcune altre modifiche, di cui ragioneremo anche più avanti, quali un più puntuale coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL, un più puntuale raccordo delle Forze dell'ordine impegnate in tema di controllo del territorio e - permettetemi - alcune modifiche che riguardano la sorveglianza sanitaria, soprattutto in agricoltura.

Quello che abbiamo scoperto durante l'inchiesta sulla morte della signora Paola Clemente è che in tema di sorveglianza sanitaria, per testimoniare di stare bene, una lavoratrice deve presentare un certificato medico di buona salute, dimostrando di essere nelle condizioni di poter lavorare in ambiti oggettivamente complicati (sotto il sole, d'estate, per parecchie ore durante la giornata), ogni due anni. Chiaramente riteniamo che questo non vada bene. Probabilmente se non fosse stato così, anche le condizioni della signora sarebbero state verificate molto prima. È questo uno dei temi sui quali ci sentiamo impegnati e sui quali vogliamo continuare a lavorare insieme al Governo e alla nostra Commissione nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, siamo qui in Aula oggi, in questo afoso mese di luglio, per affrontare la discussione relativa a un disegno di legge che a me, come a tanti di noi, sta particolarmente a cuore. Il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, di cui discutiamo, è di fondamentale importanza poiché il tema non è più rinviabile.

L'estate del 2015 è passata alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane.

Quello del caporalato è un fenomeno drammatico e purtroppo antico, ma negli ultimi decenni ha assunto caratteristiche nuove, in quanto molti braccianti e molti caporali sono di origine non italiana.

Le cronache riportano spesso episodi tragici nei campi di pomodori della Puglia. Non dimentichiamoci però che il caporalato non è un fenomeno endemico del Sud Italia, ma coinvolge molte altre Regioni: dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, tutta l'Italia deve fare i conti con la condizione drammatica in cui vivono e lavorano decine di migliaia di lavoratori italiani e stranieri nelle nostre campagne. In cuor mio penso che nel 2016 non sia in alcun modo accettabile che nel nostro Paese ancora si muoia di lavoro, di fatica, di caldo nei campi, che siano di pomodori, arance o vigneti. Non è giusto, non lo è in nessuna epoca, tantomeno può esserlo al giorno d'oggi.

Eppure, purtroppo, è ancora così. C'è ancora chi muore di lavoro, e che sia straniero o italiano, uomo o donna non è affatto rilevante. Secondo indagini recenti l'anno scorso le vittime del caporalato sarebbero state almeno dieci, ma tra i quattrocentomila braccianti agricoli in Italia, sono oltre centomila i lavoratori che si trovano in condizioni di lavoro di paraschiavismo e quarantamila quelli a rischio di sfruttamento. Di questi, il 60 per cento lavora senza avere accesso a servizi igienici o all'acqua corrente e il 72 per cento si ammala di malattie legate allo sfruttamento. Tutto questo per una cifra che va, nel migliore dei casi, dai 25 ai 30 euro al giorno, per turni da dieci, dodici ore consecutive. Sto riportando quanto asserito in uno studio basato sui dati della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, la quale segnala che i lavoratori sfruttati dal caporalato, nell'80 per cento dei casi sono stranieri, come ben sappiamo arrivati in Italia in cerca di fortuna e costretti in condizione di schiavitù a lavorare nei campi per pochi euro l'ora.

I dati dello studio denunciano condizioni di lavoro indecenti in decine di casi. Inoltre, il caporalato sottrae alle casse dello Stato circa 600 milioni di euro all'anno, mentre i lavoratori sfruttati guadagnano meno della metà rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Con i soldi guadagnati, poi, i lavoratori non sono in grado di garantirsi un'esistenza dignitosa, né di acquistare i medicinali necessari per curare la propria salute, visto che chi svolge lavori pesanti nei campi per più di dodici ore al giorno in ogni condizione climatica è ovviamente esposto a ogni tipo di malattia e infortunio, malattie che peraltro sarebbero curabili con comunissimi farmaci ma, se manca il denaro per acquistarli, i disturbi vengono tralasciati e diventano cronici.

Purtroppo, la pressione migratoria che investe il nostro Paese negli ultimi anni, in combinazione con la crisi economica, spinge e incoraggia imprenditori senza scrupoli a ridurre i costi di produzione attraverso lo sfruttamento della manodopera a basso costo, trasformando interi settori produttivi e danneggiando le migliaia di imprese sane e oneste che vengono sopraffatte da questa infame forma di concorrenza sleale.

In questo contesto, è la criminalità organizzata a trarre i maggiori profitti, dando vita al fenomeno detto delle agromafie, pronte a sfruttare la vulnerabilità dei lavoratori migranti e la condizione di difficoltà di tanti lavoratori italiani rimasti disoccupati. Secondo i dati del secondo rapporto «Agromafie e Capolarato» dell'Osservatorio Placido Rizzotto, il caporalato controlla un giro di affari miliardario, diffuso in tutta Italia.

Non dobbiamo dimenticare, poi, il ruolo delle multinazionali del settore della trasformazione agricola, che con l'imposizione di prezzi di acquisto sempre più bassi, costringono le aziende agricole a produrre sottocosto, a chiudere, oppure, nel peggiore dei casi, a ricercare metodi illeciti per abbattere i costi di produzione.

L'introduzione di modifiche legislative, volte a garantire una più efficace azione di contrasto del fenomeno, è sicuramente un passo necessario e importante, e per questo impegno ringrazio il Governo e in particolare i ministri Martina, Poletti ed Orlando. Come ho avuto più volte occasione di ripetere, avendo peraltro l'onore di fare parte della Commissione antimafia, bisogna partire dalla repressione dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori, in violazione delle più elementari norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti fondamentali della persona, perché è di un vero e proprio fenomeno mafioso e criminale che stiamo parlando.

Le modifiche al codice penale che prevedono un inasprimento degli strumenti a disposizione della magistratura e delle Forze dell'ordine non possono che essere condivise, sia nel caso dell'estensione dell'arresto obbligatorio e della confisca obbligatoria al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia nel caso dell'introduzione di una circostanza attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove dei reati e l'individuazione degli altri responsabili, in modo da squarciare il velo di omertà di cui troppe volte ci siamo tristemente occupati. Altrettanto lodevole è la previsione di un fondo per indennizzi alle vittime del delitto di caporalato, equiparate alle vittime di tratta, così come l'introduzione di un piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali.

La lotta alle mafie deve essere la stella polare dell'azione del Governo e del Parlamento. Il danno economico e sociale causato dalla criminalità organizzata deve essere ridotto al minimo, al fine di recuperare quante più risorse possibili da destinare all'economia sana e virtuosa di questo nostro amato Paese.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura in particolare, accanto a un sistema di misure che puniscano le imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi al fine di premiare le produzioni di qualità, che valorizzino i territori e gli imprenditori onesti, che intendono operare sul terreno del pieno rispetto delle regole e che non approfittano dei lavoratori al fine di realizzare profitti illeciti. Bisogna introdurre un severo controllo della filiera produttiva, con verifiche in ogni fase della produzione, dalla raccolta alla trasformazione industriale sino alla vendita al dettaglio. Solo garantendo agli imprenditori onesti un giusto ritorno per i loro sforzi, saremo in grado di eliminare i vantaggi che si ottengono utilizzando forme di lavoro illegali. Per questo motivo, plaudo anche all'introduzione della certificazione etica del lavoro agricolo e alla costituzione di una cabina di regia che metta insieme INPS, sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni.

Anche il *report* dell'ISTAT sulla struttura delle aziende agricole, pubblicato lo scorso settembre, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore sociale ed economico di quelle aziende che puntano su più alti *standard* di tutela occupazionale, evidenziando anzi una forte crescita di quelle multifunzionali e capaci di diversificare le fonti di reddito. I dati di vendita ci dicono che i consumatori sono disposti a premiare le aziende che possano certificare sulle loro confezioni il rispetto di determinati *standard* qualitativi. Penso, ovviamente, alle certificazioni delle produzioni biologiche e organiche, ma il ragionamento si potrebbe tranquillamente estendere a una certificazione che garantisca il rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori. E allora ben venga la Rete del lavoro agricolo di qualità e le articolazioni territoriali della sua cabina di regia.

Concludo rivolgendo un pensiero alle vittime del lavoro nei campi e alle loro famiglie. Sono soprattutto le donne che prestano il loro corpo a questo duro lavoro e che hanno offerto il più pesante tributo: la loro stessa vita. E allora il mio pensiero va, una tra tutte, a Paola Clemente, già ricordata più volte in Assemblea oggi: 49 anni, morta di infarto nelle campagne di Andria. Un triste destino che non può essere accettato nella nostra società che vuole essere all'avanguardia nella protezione dei lavoratori e dei loro diritti.

Procediamo, dunque, onorevoli colleghi senatori, con l'approvazione di questo disegno di legge, affinché il dramma delle morti nei campi di tutta Italia sparisca dalle cronache dei giornali e resti solo un triste ricordo di un passato che ci siamo lasciati alle spalle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, ministro Martina, vice ministro Olivero, condivido la relazione della collega Gatti sulla necessità e, in qualche modo, l'urgenza di una legge per contrastare il caporalato, che alcuni giustamente definiscono una piaga. Ciò è vero, soprattutto in alcuni territori dove a causa del caporalato l'organizzazione del lavoro passa attraverso condizioni disumane di vita e sfruttamento e in cui anche la criminalità organizzata gioca un ruolo importante nel perpetuare tali situazioni. Penso a quello che accade in Calabria nella zona di Rosarno, con la raccolta delle arance, e a Nardò, con la raccolta delle angurie, ma soprattutto a Rignano, con la raccolta del pomodoro, dove sorge un ghetto che racchiude i migranti e che è stato oggetto di tante inchieste giornalistiche a livello internazionale, proprio per la disumanità delle condizioni di vita. Si tratta di un ghetto che, nonostante l'impegno della Regione Puglia e l'interessamento anche del Viminale, è purtroppo ancora lì, a riprova di un fenomeno per cui non sono sufficienti solo misure repressive, ma che ha un suo radicamento sociale in cui il caporale svolge una funzione centrale per il mantenimento di quell'odioso sistema, come provato dalle audizioni che abbiamo svolto in Commissione.

Ha detto bene la relatrice: il caporalato non è solo un fenomeno italiano, ma è un meccanismo che si concentra e insiste in quelle zone dove, per tutta una serie di ragioni storiche, le produzioni non riescono o non intendono fare sistema, creare consorzi, aumentare il proprio valore complessivo, anche agli occhi della trasformazione e della distribuzione, e che fa leva ancora sull'abbattimento del costo del lavoro.

Per questa ragione credo che il contrasto al caporalato passi anche dalla capacità di ammodernamento di sistemi e ambiti produttivi che sono rimasti clamorosamente indietro e che non riescono essi stessi ad attribuire il giusto valore al loro prodotto: si tratta di un aspetto da non sottovalutare anche rispetto alla proposta che stiamo discutendo e in cui vi sono altresì responsabilità da parte dell'ente pubblico.

Dobbiamo essere molto bravi a costruire norme che tengano conto del fatto che il fenomeno si circoscrive in determinate aree per combatterlo meglio, ma anche per non far ricadere su quei sistemi produttivi in cui fenomeno è assente (il territorio da cui provengo è uno di questi) tutta una serie di norme e regole che, in prospettiva, potrebbero produrre un semplice inasprimento burocratico a fronte di un problema che, nei fatti, non esiste. Anche i colleghi della Commissione agricoltura sanno quante volte ho rilevato come il settore agricolo sia oberato da molta, troppa burocrazia. La nostra perplessità, già espressa con riferimento a precedenti provvedimenti normativi, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, piuttosto che sulla cabina di regia è nota. La nostra paura che si vadano ad aggiungere ulteriori adempimenti per un settore che ne è già molto oberato, è naturalmente una preoccupazione fondata.

Abbiamo presentato molti emendamenti in Commissione. Alcuni sono stati accolti, altri assorbiti all'interno degli emendamenti della relatrice, altri sono stati respinti. Ringrazio, in particolare, la relatrice Gatti, che sull'articolo 6 ha svolto un lavoro di grande mediazione ed è stata disponibile a rivedere l'intero articolo ed anche ad ammorbidirlo, per certi versi, rendendolo, per quanto ci riguarda, più facilmente applicabile.

Sono anche soddisfatto che sia stato rimosso il riferimento all'indice di congruità occupazionale che rischiava di penalizzare proprio le aziende efficienti, quelle che sapevano ottimizzare l'uso della manodopera. Abbiamo discusso molto in Commissione, con un confronto anche molto difficile, ad esempio sull'introduzione del sistema Uniemens, perché il settore agricolo ha una situazione diversa rispetto a quella degli altri settori. Se il settore artigianale e quello industriale riescono a programmare il periodo della produzione e hanno anche una produzione regolare, è chiaro che quello agricolo ha invece bisogno di molta manodopera in un periodo molto circoscritto, e che il periodo di raccolta varia a seconda delle condizioni climatiche e che vi sono motivi che a volte impongono l'anticipo o il posticipo della vendemmia o della raccolta. Quindi, è un settore nel quale è difficile fare previsioni precise e l'introduzione di un sistema Uniemens in maniera precisa come per gli altri settori sarebbe stato un problema e sono naturalmente soddisfatto che sia stato accolto il nostro emendamento, con cui sono stati prorogati i termini di introduzione del sistema Uniemens al primo gennaio 2018, così da potersi preparare e varare il nuovo sistema.

Abbiamo presentato in Aula direttamente un emendamento, che mi auguro il Governo vorrà accettare, con cui precisiamo che comunque rimane fermo l'obbligo del versamento trimestrale dei contributi agricoli unificati, per non imporre anticipazioni che possono creare qualche problema alle aziende.

Abbiamo presentato in Aula anche altri emendamenti, in particolare uno, firmato insieme al collega Berger, sulla possibilità, per i territori che possono farlo, di sostituire l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità con una certificazione sui processi. Mi rendo conto che è un sistema forse difficilmente applicabile in altri territori, ma per territori dove le regole sono rispettate e dove le aziende sono abituate a rispettare le norme, questa potrebbe essere una semplificazione burocratica importante e interessante. Invito quindi il Governo a tenere conto di tale emendamento, anche se in sede di primo esame in Commissione è stato respinto.

Abbiamo presentato in Aula anche alcuni emendamenti per ridurre gli effetti penali di alcuni errori: ritengo infatti che, nonostante il disegno di legge, nel corso della sua discussione, sia stato alleggerito nei suoi impatti, l'impatto penale sia ancora molto forte. Abbiamo perciò presentato alcuni emendamenti molto puntuali che prevedono che, in caso di errori fatti in buona fede o non importanti, si possa distinguere tra l'illecito grave e un illecito più lieve. Sono emendamenti assolutamente puntuali che chiedo al Governo di poter esaminare anche nei particolari, sperando che almeno qualcuno possa essere accolto.

Abbiamo presentato anche un emendamento per chiarire meglio la posizione delle cooperative agricole che forniscono servizi nel sistema trentino e altoatesino dove, come sapete, più del 90 per cento della produzione agricola è organizzata in cooperative, che a volte forniscono anche servizi per il trasporto, l'alloggio e le regolarizzazioni. Questo, naturalmente, non è caporalato ma fornitura di servizi che è perfettamente regolare, ma l'emendamento lo avrebbe precisato meglio.

Il disegno di legge contiene indubbiamente molti aspetti positivi che sono stati citati dai colleghi e che non voglio ripetere. Tra questi, la collaborazione con gli enti locali è fondamentale, non solo ai fini delle convenzioni sui trasporti ma anche per fornire quei servizi che sembrano rendere indispensabile l'utilizzo del caporalato. Sono proprio gli enti locali o, comunque, le cooperative di lavoro, le realtà che si occupano del territorio e che possono sostituire il caporalato nell'organizzazione di servizi che siano giusti, regolari e, soprattutto, rispettosi dei diritti dei lavoratori.

Ammetto che il disegno di legge ha avuto un esame complesso perché investe settori dell'agricoltura, del lavoro e della giustizia; molte sono state le audizioni, anche degli uffici dei Ministri competenti e credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro. La relatrice Gatti ha avuto tutta la sensibilità necessaria per cercare di non vanificare l'efficacia di un testo che vuole arrivare non dico in maniera definitiva, ma quantomeno incisiva al cuore del problema e iniziare a risolverlo cercando però di tener conto di chi non ha nulla a che fare con il fenomeno del caporalato e non può essere appesantito negli adempimenti. Il disegno di legge è quindi molto migliorato. Spero ci sia ancora disponibilità a rivedere in Aula qualche aspetto particolare e per questo non posso che ringraziare tutta la Commissione, la relatrice Gatti e il vice ministro Olivero, assieme a tutti i colleghi, perché ha seguito direttamente e in maniera molto precisa tutto il lavoro della Commissione.

Credo che la nostra Commissione abbia dimostrato di lavorare bene insieme e come un sistema che, a volte, riesce anche a conciliare le richieste dell'opposizione e della maggioranza, avendo come primario interesse riuscire a dare importanza al settore agricolo.

Questa legislatura - lo voglio dire in presenza del ministro Martina - ha attribuito una forte attenzione all'agricoltura, come è emerso anche ieri, in occasione del disegno di legge di delegazione europea, quando sembrava che proprio sull'etichettatura e sul riconoscimento del *made in Italy* questo Governo non avesse fatto nulla. Credo che da qualche anno a questa parte si stia investendo molto sull'agricoltura per la valorizzazione e l'affermazione del *made in Italy* e al Governo va riconosciuta questa attenzione particolare. La strada è ancora lunga, perché si tratta di un settore che è in assoluto il più difficile e delicato, molto diversificato a seconda delle varie parti d'Italia, che oggi deve lottare contro il calo dei prezzi e la difficoltà a stare sul mercato per la concorrenza sleale di molti mercati, ma credo che quanto stanno facendo il Governo e questo Parlamento vada nella giusta direzione.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la seduta odierna non prevede orario di chiusura, ma ci sono alcune Commissioni convocate addirittura in sede referente. Faccio l'esempio della Commissione giustizia, che deve addirittura esprimere un voto su un parere su atti del Governo. Sarebbe quindi opportuno, da parte della Presidenza, o valutare se sconvocare la Commissione giustizia o apprezzare le circostanze ed interrompere i lavori alle ore 14,30. Si riuniscono anche altre Commissioni, però per audizioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Puglia. Voglio chiarire che, in sede di Capigruppo, il presidente Grasso aveva fatto presente la possibilità che le Commissioni lo facessero e nessuno, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, ha avuto motivo di obiettare. Comunque, la ringrazio della segnalazione.

È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti in Aula con un provvedimento estremamente rilevante per la tutela di migliaia di lavoratori che, puntualmente, vengono sfruttati nei lavori dei campi ogni qualvolta le attività stagionali richiedono un uso di manodopera superiore alle necessità medie che si manifestano nel corso dell'anno. Si tratta di una vera e propria economia sommersa che genera enormi profitti, distorce la concorrenza e alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla oltre 300.000 persone. Le indagini delle Forze di polizia e anche quelle giornalistiche ci hanno indicato che i settori più esposti al caporalato sono l'agricoltura e l'edilizia, ma anche quello manifatturiero e turistico. I soggetti che subiscono di più lo sfruttamento sono gli extracomunitari, in particolare quelli senza permesso di soggiorno. In questo contesto non mancano neanche immigrati che si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati o realizzano complicità con le organizzazioni criminali.

Il testo che licenzieremo prevede migliori tutele per i lavoratori e identifica pene mirate e graduate per coloro che mettono in pratica il reato di caporalato. Il tutto è stato possibile attraverso un lavoro certosino della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, che ha operato profonde e significative modifiche al testo originario licenziato dal Governo; un lavoro che ha visto maggioranza e opposizione lavorare alacremente e insieme per un quadro giuridico che fosse il più compiuto possibile.

Oltre alla parte penale e sanzionatoria, il disegno di legge contiene una parte relativa alle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, con la Rete del lavoro agricolo di qualità. La Rete, attualmente costituita solo dalla cabina di regia, si articola nel territorio coinvolgendo tutti i soggetti in grado di affrontare i due problemi del caporalato: l'organizzazione del collocamento agricolo e quella del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Si tratta di un passo importante, che prova ad affrontare un problema, che segna negativamente non solo l'agricoltura, ma anche altri settori, e mette a rischio la qualità dei nostri prodotti. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Questo provvedimento è atteso da molto tempo, dalle parti sociali e da tutto il Paese, e ci auguriamo che possa essere approvato con il più largo consenso.

Per quanto riguarda gli aspetti penali, in Commissione si è riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che oggi punisce solo il caporale e richiede, come requisiti del reato, l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostra come l'attuale formulazione dell'articolo 603-*bis* sia del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova formulazione riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella singola del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce. Nel caso in cui vi sia uso di violenza o minaccia, è prevista un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento: infatti, se è stabilita la reclusione da uno a sei anni per sfruttamento

senza violenza o minaccia, con la presenza delle stesse la pena va da cinque a otto anni. Si precisano e si semplificano, inoltre, gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica, nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Aggravanti specifiche, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, sono il reclutamento del numero di lavoratori superiore a tre, la minore età dei lavoratori reclutati e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. L'articolo 2 prevede invece delle attenuanti nei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, se il responsabile dimostra di cooperare, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Si prevede inoltre l'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, fatti salvi, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Altra novità rilevante introdotta in Commissione è la previsione nei procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, della possibilità da parte del giudice di disporre il controllo giudiziario dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, al fine di non creare delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi con violenza o minaccia vengono finalmente inclusi tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio, nei casi in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Come esposto, notevoli sono i punti di rilievo di questo provvedimento. Mi preme ringraziare il presidente della Commissione, la Commissione stessa e soprattutto la relatrice Gatti, per la professionalità e la cooperazione avuta in Commissione. Il voto su questo provvedimento rappresenta un netto contrasto a una patologia del sistema, che crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato. Si cerca di combattere in modo definitivo la criminalità italiana e straniera, che si avvale di manodopera irregolare o in nero, riducendola in schiavitù, violando i diritti umani, falsando gli equilibri di mercato e recando danno anche alle nostre imprese, che invece operano nella regolarità. Questo significa lavorare per garantire la sicurezza del Paese. Pertanto, auspico da parte dell'Assemblea un voto unanime: sarebbe una bella pagina per l'agricoltura e una bella pagina per il Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, ci accingiamo a introdurre in Italia alcune norme che effettivamente, modificando la legislazione vigente, consentiranno di punire in maniera robusta e di inquadrare in maniera più veloce ed efficace i casi di intermediazione illecita della manodopera nel settore dell'agricoltura.

Il provvedimento inserisce delle fattispecie sanzionatorie nuove, che ci vedono, come Movimento 5 Stelle, assolutamente unanimi nel ritenere che siano positive. Certo è che c'è una parte su cui la Commissione giustizia aveva espresso un parere alla Commissione agricoltura, chiedendo che alcune pene fossero innalzate da due a sei anni. La Commissione agricoltura, in maniera un po' salomonica, ha lasciato tali pene da uno a sei anni; almeno ha tenuto in considerazione il massimo della pena. Dico soltanto questo per quanto riguarda il punto riferito alla materia giustizia, che ci vede leggermente non soddisfatti.

Per quanto riguarda il resto, ripeto, si vanno a introdurre delle norme che vogliono proprio debellare questo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. Bene, scorrendo il provvedimento noi riteniamo che si sarebbe dovuto fare qualcosa in più, quando si vanno a infliggere le sanzioni per coloro che sfruttano, in maniera amorale, altre persone. Oltre alle pene previste in ambito penale, noi avremmo

voluto anche irrobustire le pene in riferimento alla confisca dei beni. In particolare, volevamo che si inserissero delle norme che andassero a confiscare le cose impiegate o destinate a commettere reato, le cose senza prezzo (quindi il prodotto o il profitto), nonché il ramo d'azienda, commerciale o agricola, ovvero il fondo rustico impiegati o destinati a commettere reato.

Inoltre, poiché spesso vengono fatti dei sotterfugi, chiedevamo di applicare le stesse sanzioni anche nel caso in cui tutto ciò venisse semplicemente dato in locazione. Questo era importante, anche come strumento che evitasse giochetti e che, in un certo qual senso, dicesse a questi malfattori: non ti permettere di sfruttare un altro essere umano, perché altrimenti la pena che ti vado a comminare è veramente forte e ti tolgo anche i beni che ti sono serviti per commettere quel reato.

In realtà, ci saranno certamente dei nostri emendamenti in Aula e chiedo alla maggioranza di considerarli come delle proposte che non hanno dietro assolutamente nessun tipo di bandiera ideologica: sono delle proposte di buonsenso che si fondano anche - permettete - su esperienze nel settore lavoristico e nel settore amministrativo?lavoristico. Per adesso i nostri emendamenti in Commissione agricoltura non hanno trovato il favore, anche se - dobbiamo dire la verità - la relatrice ha accolto in maniera un po' lieve alcune delle nostre idee facendole confluire in un suo maxiemendamento.

Noi volevamo migliorare i controlli e offrire agli enti preposti al controllo degli strumenti molto più efficaci, in particolare, andando a ottimizzare gli indici di congruità occupazionale, perché crediamo che oggi, anche attraverso lo studio di questi indici, si possa addivenire alla formulazione di pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e alla verifica ispettiva, chiedendo quindi ai propri ispettori di andare a ispezionare una determinata azienda perché non rispetta alcuni indici di congruità. Sono come degli indici matematici, un po' come gli studi di settore, anche se questi ultimi vengono fatti in malo modo perché contengono indici che non inquadrano le varie realtà territoriali del Paese e quindi ne chiediamo una modifica totale.

Tornando al provvedimento e all'ottimizzazione dei controlli, dobbiamo anche riconoscere che oggi, a far data dall'anno 2014, è stata istituita la cosiddetta Rete del lavoro agricolo di qualità. Il provvedimento fa assumere a questo nuovo istituto una connotazione abbastanza importante. Prima ascoltavo un collega che ha affermato che forse era meglio inserire un altro strumento che potesse realmente dare un'indicazione più precisa all'organizzazione del lavoro agricolo di alcune aziende, in modo tale che il consumatore fosse consapevole che, con quel bollino, in un certo qual senso quel prodotto avesse un certo controllo nelle varie operazioni svolte dall'azienda che ha prodotto quel bene. In realtà, con questo provvedimento la Rete del lavoro agricolo di qualità assume un'ancor più importante connotazione all'interno del controllo che il consumatore può effettuare sul prodotto.

Perché è importante inquadrare bene oggi cos'è la Rete del lavoro agricolo di qualità? Perché in realtà con l'introduzione di queste norme capiremo se il soggetto che ha prodotto quel bene sta rispettando delle norme minime. Questo vuol dire che la Rete del lavoro agricolo sta assumendo la connotazione di un bollino di qualità. Noi siamo assolutamente d'accordo e abbiamo presentato alcuni nostri emendamenti che - lo ricordo, signora Presidente - vogliono sempre migliorare e mai mettere un paletto oppure un cappello e una bandiera ideologica, anche perché si tratta del lavoro agricolo che, secondo noi, è un settore strategico per l'Italia, così come lo sono anche il turismo e la manifattura.

Noi però riteniamo che si debba fare di più per migliorare questo importante istituto che è la Rete del lavoro agricolo di qualità. Pertanto, abbiamo offerto i nostri emendamenti che migliorano il testo e cancellano anche quelle posizioni che potrebbero favorire alcune aziende. I nostri emendamenti fanno in modo che chi sta all'interno di questa Rete e chi sta all'interno della regia non sia in una posizione che lo possa favorire. Quindi noi speriamo che realmente il Governo, e quindi anche la maggioranza, si renda conto che c'è questa Rete agricola del lavoro di qualità che assume un ruolo molto importante e bisogna fare in modo che le persone che ci sono dentro non abbiano poi un tornaconto personale nel momento in cui assumono questi incarichi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al

nostro esame reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Anche la Commissione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si sta occupando ormai da mesi - lo ha ribadito poco fa nel suo intervento la presidente Fabbri - attraverso sopralluoghi e audizioni, di questo preoccupante fenomeno piuttosto diffuso e in crescita, stando alle stime più recenti che parlano di 400.000 lavoratori in Italia coinvolti nello sfruttamento.

È indubbio, quindi, che il legislatore debba trovare una soluzione per questi fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È una piaga sociale che talvolta rimane nascosta, soprattutto tra le campagne del nostro territorio. Uomini e donne costretti a lavorare in condizioni a dir poco non favorevoli, undici o dodici ore al giorno, spesso neanche regolarizzati, altre volte invece regolarizzati solo parzialmente, in spregio al rispetto della dignità delle persone e dei lavoratori. È giusto, ed è da me condiviso, dunque, l'obiettivo del Governo di porre fine a queste situazioni ormai inaccettabili, ma quel che non condivido è la volontà di introdurre un sistema fortemente repressivo.

Mi spiego meglio: all'articolo 1 si legge che costituisce indice di sfruttamento, per cui è prevista la reclusione da uno a sei anni, anche la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro. Questa fattispecie, a mio parere, è assolutamente contraria alla *ratio* sottesa, ovvero quella di reprimere il caporalato, perché di certo non si possono includere circostanze che nulla hanno a che fare con il fenomeno, con una situazione che configura lo sfruttamento perché appare oggettivamente di minore entità.

Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti che saranno, da qui a breve, esaminati e che, se approvati dal Governo, daranno un importante contributo a una legge estremamente urgente per contrastare un fenomeno così grave e dilagante. In conclusione, quindi, ferma restando l'assoluta condivisione della necessità di contrastare il fenomeno del caporalato, va però evitato il rischio di ritenere tutti gli imprenditori agricoli responsabili di comportamenti illeciti, per evitare di penalizzare oltre misura un settore trainante per l'economia del nostro Paese. *(Applausi del senatore Amidei)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi oggi cominciamo un viaggio importantissimo nelle Aule parlamentari con la discussione di un provvedimento che parla di caporalato e cioè di vita delle persone, di morti e di nuove schiavitù. Credo che mai come in questo caso i parlamentari debbano avere una tensione emotiva, istituzionale e di passione, qualcuno lo diceva, perché solo con una carica di tensione forte possiamo legiferare bene.

Qualche mio collega dell'opposizione diceva che sono state adottate delle misure di carattere formale, ma non è vero. La Commissione ha svolto tantissime audizioni, l'opinione pubblica è fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo su questi temi e noi siamo qui per risolvere queste problematiche e contrastare il fenomeno della nuova schiavitù, perché di questo parliamo.

Quello in esame è un provvedimento molto importante perché interviene sul codice penale e prevede norme repressive. Al riguardo vorrei dire alla collega Pelino che di repressione c'è bisogno. Noi dobbiamo intervenire fortemente soprattutto sui temi della salute e della sicurezza, perché i nuovi schiavi lavorano in condizioni molto difficili dal punto di vista igienico e salutare. Si tratta però di un provvedimento che contiene norme positive, perché noi abbiamo bisogno di questo, cioè di promozione, come il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che era già contenuto nella nostra normativa.

Pertanto, molto opportunamente la relatrice diceva che il testo è frutto del lavoro di sinergia tra i Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali; questo è il senso del provvedimento in esame, che contiene sia repressione che promozione, perché di ciò abbiamo bisogno.

Noi componenti della 11a Commissione ci siamo occupati principalmente dei temi che riguardavano il lavoro, c'è stato l'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, e il parere è stato votato all'unanimità anche dall'opposizione e credo che questo sia un bene importantissimo per il provvedimento in

discussione. La senatrice Gatti diceva giustamente che il faro che ci deve indurre a legiferare bene deve riguardare le modalità con cui si toglie terreno ai caporali. Le questioni sono due: l'intermediazione e il trasporto, pertanto il lavoro che abbiamo compiuto nella 11a Commissione ha riguardato proprio questi temi. Noi abbiamo bisogno di un sistema pubblico in sinergia con il privato che rafforzi il collocamento pubblico e privato, al fine di garantire alle imprese agricole il reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta, perché questa è la specificità di questo tema. In un momento in cui noi stiamo realizzando una rete di politiche attive sostanziose, come quella prevista dal *jobs act*, noi abbiamo bisogno di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che comprenda anche i lavoratori agricoli (come è già previsto dal decreto di attuazione del *jobs act* n. 150) e che contenga, come ricordava la relatrice, i nominativi dei lavoratori agricoli suddivisi per territori, con dati anagrafici, contratti, inquadramento di profilo professionale. Quanto più rendiamo efficiente e trasparente il sistema di reclutamento di manodopera, compreso il lavoro agricolo, tanto più noi potremo togliere terreno ai caporali e questo è un tema affrontato dal provvedimento e che noi dobbiamo rafforzare in sinergia con la normativa prevista dal *jobs act*. Abbiamo bisogno di tenere insieme tutti i soggetti che raccolgono i dati, ad esempio i patronati e le organizzazioni sindacali. Tutti debbono contribuire alla costituzione di una rete perché quanti più dati abbiamo, quanto più li facciamo emergere, tanto più rendiamo possibile una intermediazione di manodopera sana e trasparente.

La relatrice ricordava che nelle Aule parlamentari il provvedimento è stato arricchito della cabina di regia della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in riferimento ai temi cui accennavo prima.

Un altro punto importante è poi quello concernente la Rete. Come abbiamo sentito in molti interventi delle mie colleghe, noi abbiamo bisogno di incoraggiare l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, perché 300 aziende su 740.000 rappresentano un numero irrisorio rispetto all'obiettivo che ci dobbiamo porre e con il rafforzamento della Rete il provvedimento in discussione si propone di fare proprio questo. Anche in sede di Commissione è stato operato un miglioramento del testo rispetto a quali aziende devono aderire, quindi si è modificata la dicitura dei criteri di adesione, stabilendo che occorre non aver riportato condanne penali per violazione di normative sul lavoro e sulla sicurezza. Credo che questo non sia un allentamento, ma un allargamento importante, per raggiungere l'obiettivo che tante più aziende possano aderire alla Rete.

Si è parlato tanto di controlli. Nella Rete c'è l'Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che l'Agenzia per l'ispettorato del lavoro riunisce più soggetti; qualcuno faceva giustamente questa opposizione, perché i controlli sono tanti e di soggetti diversi. Anche in questo caso abbiamo bisogno di creare un sistema in cui si controlli davvero chi fa un lavoro sommerso e chi davvero è caporale e non sempre le solite aziende, che magari sono molto più virtuose di quanto si potrebbe pensare.

L'ultima questione che mi preme sottolineare riguarda la storia delle paghe di piazza. La collega Fabbri ricordava alcune indagini che la Commissione sugli infortuni sul lavoro del Senato ha condotto; abbiamo molto ragionato su questo fenomeno, che è molto complicato. Abbiamo bisogno, da un lato, di disporre di misure estremamente severe, quali la sospensione dell'autorizzazione all'attività di somministrazione e intermediazione. Lo dico senza mezzi termini: se vi è stato un certo fenomeno, non possiamo comunque demonizzare l'attività di somministrazione che, per certi versi, potrebbe sicuramente aiutarci a far emergere e rendere trasparente il sistema di reclutamento. Dobbiamo, però, essere molto severi nella sospensione delle autorizzazioni per chi sbaglia e per chi provoca morti.

Dall'altro lato, dobbiamo auspicare - naturalmente questo dovrà essere demandato alle parti sociali - una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire, in maniera adeguata, anche i fattori esterni imprevedibili che spesso condizionano l'attività del mondo agricolo.

Penso che, fatta la legge, non abbiamo risolto il problema. Credo che dovremo fare in modo di avere degli alleati nella società e nel mondo della rappresentanza civile; abbiamo bisogno che la società metta in moto gli anticorpi per contrastare questo fenomeno. Abbiamo bisogno che vi sia davvero una cultura del lavoro, una cultura di legalità e non una copertura di alcuni fenomeni.

Il fenomeno non è facile da contrastare, non è assolutamente facile, perché, come si ricordava da parte di molti colleghi, vi sono organizzazioni criminali che non scherzano, che tengono sotto ricatto intere comunità, enti locali e paesi, quindi non è facile. Penso, tuttavia, che senza vergognarci, come molte volte facciamo in questo periodo politico complicato, avendo cominciato questo itinerario in Parlamento e attraverso la proposta di questo provvedimento del Governo, con la giusta tensione, con la tensione necessaria per affrontare questi temi, potremo dare l'esempio affinché il contrasto al caporalato possa davvero arrivare alle radici della nostra società, incrementando una cultura del lavoro davvero trasparente e contrastando fenomeni che parlano di nuove schiavitù. Credo che da oggi potremo essere esempio per il Paese e per l'opinione pubblica per raggiungere questo obiettivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, replicherò molto brevemente anche perché penso che quest'Assemblea stia attendendo di sentire il Ministro. Per prima cosa lo voglio ringraziare per la presenza e per il lavoro che ha svolto finora. Ringrazio, altresì, tutti i colleghi intervenuti, tutti i membri e i Capigruppo della Commissione.

Penso che noi stiamo accettando una sfida. Il percorso non sarà semplice, ma l'abbiamo accettata e proviamo ad andare avanti.

Sono d'accordo - questa sarà una conquista storica - con quanto detto dal senatore Panizza rispetto al fatto che, per contrastare il caporalato, abbiamo bisogno di ammodernare il sistema agricolo italiano. Penso che questo sia uno degli elementi fondamentali. Bisogna, infatti, cominciare a riflettere, per esempio, su due elementi (a me piace fare esempi concreti che siano esemplificativi). È proprio il caso che vi siano persone che nelle giornate con temperature di 40 gradi raccolgono a mano i pomodori in campi sterminati? Abbiamo un'esperienza, in altre zone del Paese, di automazione, di meccanizzazione della raccolta. Forse bisogna accettare la sfida a questo livello con una campagna di aggiornamento e ammodernamento del sistema. Ancora: siamo sicuri che nella filiera, che va dalla raccolta alla vendita, non ci sia un modo per chiamare alla responsabilità anche le imprese commerciali, le grandi distribuzioni, chiedendo loro di fare una sorta di *due diligence*? A questo proposito, onorevole Ministro, ricordo che in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno, che porta la firma della nostra Vice Presidente del Senato, che va proprio in questa direzione, perché noi subiamo, a volte, o comunque accettiamo l'idea di un ricatto sui costi. Ecco, secondo me, c'è bisogno di una meccanizzazione adeguata, di una *due diligence* accurata e della conferma delle nostre tradizioni di popolo civile, con una legislazione del lavoro.

Continuo a dire che il diritto del lavoro è costituzionalizzato nel nostro Paese. È uno dei fondamenti su cui abbiamo organizzato la nostra società, e questo ci chiama a un impegno straordinario.

Forse oggi abbiamo cominciato a fare un passo; non penso che abbiamo risolto tutto, ma dobbiamo renderci conto che possiamo aiutare a superare questo fenomeno solo provando a pensare a una modalità di sviluppo dell'agricoltura di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, grazie anzitutto di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a sviluppare fino in fondo il lavoro che presentiamo oggi in quest'Assemblea.

Ringrazio la relatrice, anch'io vorrei ringraziare il mio Vice Ministro e le Commissioni, che hanno lavorato molto bene insieme su una partita molto delicata come questa: la Commissione agricoltura, la Commissione lavoro e la Commissione giustizia. Ringrazio tutti i Gruppi che hanno contribuito in maniera propositiva e attiva a sviluppare questo disegno di legge che, a mio giudizio, costituisce un passo decisivo nella lotta al contrasto di fenomeni quali quelli che, in particolare un anno fa, vedemmo in alcune campagne del nostro Paese, che non sono certo figli di una contingenza, ma affondano radici nella storia della vicenda agricola italiana, in particolare di alcuni territori.

Con le innovazioni che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea attraverso questo disegno di legge, possiamo fare un grande salto di qualità nel contrasto, in particolare, del fenomeno del caporalato. Sappiamo - perché ci abbiamo lavorato - che innovare alcune strumentazioni dal punto di vista giuridico non è stato e non è affatto semplice.

Giustamente è stato richiamato in questa Assemblea il dibattito che abbiamo avuto a proposito dell'articolo 603-*bis* e di come riarticolare il profilo del reato in ragione dei limiti che quell'articolo del codice penale ci ha dimostrato fin qui, della sua incapacità di rispondere alle necessità che si sono manifestate in questi anni quando si è trattato di cercare di colpire il caporalato, non riuscendoci proprio per la difficoltà di esercitare quel diritto.

Considero la discussione che abbiamo sviluppato nelle Commissioni, anche attraverso le audizioni, assolutamente preziosa perché è proprio grazie a questo lavoro che siamo riusciti a perimetrare diversamente il reato. Credo che il fatto assolutamente nuovo di specificare il reato, oltre la violenza, costituisca una novità importantissima. Ritengo altresì che l'introduzione della responsabilità del datore di lavoro sia un fatto enorme. Altro che, come abbiamo sentito anche in qualche intervento, un atto scontato di *routine* burocratico-amministrativa. Credo che l'estensione, o - meglio - l'introduzione del controllo giudiziario sulle aziende con un modello che preveda la figura commissariale sia un punto di novità tutt'altro che banale e, peraltro, raccoglie una serie di spunti che ci sono stati sottoposti anche da chi lavora tutti i giorni sul versante della giustizia e coglie più di noi, probabilmente, alcune necessità. Credo che il lavoro fatto per la semplificazione degli indici di sfruttamento del reato sia, anche da questo punto di vista, una dimostrazione che la legge affonda il colpo rispetto a un'impalcatura e a una strumentazione che talvolta è rimasta sulla carta e che, quasi mai, è riuscita ad essere fino in fondo esigibile rispetto al dato di fatto che noi abbiamo riscontrato nei territori.

Vorrei anche rivendicare una cosa, ovviamente con una certa modestia. Credo non debba sfuggire il fatto che l'agricoltura ha guidato questa discussione. Parlo di agricoltura perché - abbiamo promosso tutti questo sforzo - questo comparto non ha subito questa discussione. Il settore - dal Ministero alle Commissioni - ha cercato, grazie anche alla vostra collaborazione, di guidare questa discussione. Per me questo è un fatto rilevantissimo, perché fino a un po' di tempo fa si pensava che quando si discuteva di caporalato e illegalità, in particolare nel settore agricolo, quest'ultimo si dovesse difendere da questa accusa e non dovesse invece interpretare fino in fondo la sfida di un cambiamento necessario, proprio perché la stragrande maggioranza dell'esperienza agricola italiana è fatta da imprese che, nella legalità, scommettono sulla legalità come elemento di competitività, distintività e fondante dell'impresa agricola.

Penso che questa sfida vada rilanciata. Non subiamo questa grande questione, ma la vogliamo risolvere perché è anzitutto tutela dell'esperienza agricola italiana cercare nuove vie di legalità all'interno di un'esperienza come, appunto, quella agroalimentare, che non può che fare del buon lavoro uno dei suoi tratti fondamentali. Credo anche che gli elementi nuovi presenti nel provvedimento, che si aggiungono al lavoro fatto e che richiamavo prima, siano tutt'altro che banali, anche dal punto di vista del contrasto. Quando profiliamo l'arresto in flagranza o estendiamo l'utilizzo della confisca obbligatoria, oppure quando ci poniamo il tema della responsabilità degli enti o definiamo la possibilità dell'assegnazione dei proventi della confisca al Fondo per le misure antitratta, noi stiamo innovando una strumentazione e lo facciamo con il massimo della possibilità che ci è data. Quindi, innoviamo in maniera significativa, così come - è vero quello che è stato detto dalla relatrice, senatrice Gatti, e anche in altri interventi - con il provvedimento in esame apriamo una scommessa nuova anche nell'utilizzo di uno strumento, come la Rete del lavoro agricolo di qualità, che abbiamo impiantato con il decreto-legge n. 91 del 2014 ma che, a oggi, non abbiamo ancora verificato nel suo potenziale. Ci troviamo nel bel mezzo di una sperimentazione complicata, tutt'altro che banale, e il provvedimento in esame aiuta questa sperimentazione a fare un salto di qualità su diversi fronti. Penso, in particolare, alla possibilità che ci sia un'articolazione territoriale della Rete. Ne abbiamo discusso tante volte e - per fortuna - arriviamo adesso a profilare una modalità di radicamento territoriale della Rete, l'unico modo che penso possa funzionare per rendere esigibile questo strumento che non può

rimanere solo legato all'ambito delle attività nazionali. Benissimo che si sia fatto un lavoro per prevedere la possibilità di un ingaggio degli enti locali, in particolare su alcuni fronti. Sono stati richiamati anche prima, ma quando noi discutiamo di trasporto dei lavoratori in alcuni settori e in alcuni territori tocchiamo, come sappiamo, un nodo delicatissimo di questa vicenda. Il fatto di poter prevedere la possibilità per gli enti locali di lavorare su questo fronte, agganciandosi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per me è un'innovazione importantissima.

Benissimo aver chiarito l'aspetto delle sanzioni amministrative. Benissimo avere inserito il requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali, e benissimo, ovviamente, aver profilato l'allargamento dei partecipanti alla Rete, con tutto quello che potenzialmente può accadere in territori virtuosi, ai quali noi dovremmo lanciare una scommessa perché investano seriamente su questo strumento per provare a dare una mano a compiere il salto di qualità nel contrasto.

Colgo questa occasione per richiamare il lavoro svolto parallelamente al lavoro parlamentare su questo provvedimento. Come è stato detto benissimo prima, noi non abbiamo solo aspettato il prosieguo naturale e necessario del dibattito parlamentare su questa legge per "aggredire" il nodo. Il fatto che siano aumentati i controlli del 60 per cento tra il 2014 e il 2015 vorrei non fosse derubricato a fatto scontato, perché anche questo dato scontato non è, bensì figlio di una precisa volontà politica e istituzionale del Governo, del Ministero del lavoro, del Ministero della giustizia e del nostro Ministero, grazie anche alle diverse occasioni che abbiamo avuto, in Commissione e in Aula, per segnalare il tema. Per me è un fatto importantissimo avere istituito le *task force* operative su alcuni territori prioritari, anche differenziando tra realtà e realtà e concentrandoci su alcune province, con il lavoro che si sta sviluppando in particolare grazie alle Forze dell'ordine, all'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato e agli ispettori. Per me non è un fatto banale e io sono convinto che queste *task force*, come si sta già dimostrando, stiano radicando meglio la nostra capacità di intervento, in particolare in alcune aree. Penso poi al protocollo di lavoro costituito, attraverso il Ministero dell'interno, con il Ministero del lavoro, con le Regioni e il terzo settore per la gestione sperimentale dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, per l'assistenza in materia sanitaria, per la loro formazione e inclusione.

Non cambierà tutto subito e sono consapevole che sia una battaglia di medio periodo, ma abbiamo insediato delle sperimentazioni. Io le voglio rivendicare perché sono davvero il frutto di un lavoro comune. Non si risolverà tutto con questa legge: è vero. Ma il nostro ruolo, il nostro lavoro e il nostro compito è quello di fare buone leggi e, dal Parlamento e dal Governo, contribuire a sviluppare sempre di più una strumentazione all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, nella consapevolezza che stiamo parlando di un grandissimo tema che, a mio giudizio, va ben oltre il settore.

Se l'esperienza agricola riesce a innovarsi sul piano della legalità, del lavoro buono, sperimentando strumenti che certificano quanto in realtà buon lavoro e esperienza agricola siano uniti, noi facciamo un mestiere utile non solo per i lavoratori più coinvolti e per le imprese agricole più coinvolte (questo, prima di tutto), ma segniamo, in maniera assolutamente positiva, un'esperienza nazionale e contribuiamo a sviluppare, secondo me al meglio, anche la responsabilità che ci compete. È vero che in questo lavoro, il pensiero di tutti noi e di chi più ha lavorato in questo anno allo sviluppo di questa possibilità, come è stato ricordato, va innanzitutto alle persone colpite tragicamente da fatti che nessuno di noi può dimenticare. Penso, in particolare, a Paola Clemente, ma anche ai tanti che un anno fa, proprio in questa stagione, venivano - ahimè - colpiti tragicamente da fatti che hanno segnato l'opinione pubblica e certamente hanno prodotto in noi una scossa. Credo che dobbiamo pensare a quelle situazioni perché, ancora una volta, si riesca a dire con convinzione e sulla base di efficaci strumenti: «Mai più situazioni del genere!». Credo che questa legge ci aiuti in questo senso: non sarà tutto, ma con questo provvedimento facciamo un grande passo in avanti. Per cui spero tanto che l'Assemblea possa approvarla, con il consenso più ampio possibile, in un clima di forte dialogo. Voglio ribadire, anche a chi non c'è, che qui non vince un partito, un Ministro o solo il Governo, che fa la sua parte; vince il Parlamento, le istituzioni e il Paese. Questa è una battaglia di tutti; non è riconducibile solo a questo o a quel Ministro, a questo o a quel partito. *(Applausi dai Gruppi PD e AP*

(NCD-UDC)).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2217 e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché trovo davvero sconcertante che il ministro Alfano, e quindi il Viminale, attraverso la campagna informativa, Aware Migrants, pretenda di far sapere ai migranti quello che in realtà già sanno, ossia che viaggiando in mare su barconi fatiscenti e gremiti all'inverosimile, in mano a spregiudicati scafisti senza scrupoli, si corre il rischio della vita. Si tratta davvero di una grande scoperta questa del Ministro, veramente degna di un illuminato *leader* politico. Possibile che nessuno ci avesse pensato prima? Se questa è la grande strategia del Ministero dell'interno in materia di immigrazione, siamo messi veramente male! Ci auguriamo che il ministro Alfano abbia un piano più serio e più efficace, in grado di dare risposte alle esigenze dei tanti amministratori locali che sono purtroppo destinatari di questa politica inefficace e che, soprattutto in alcuni piccoli centri, devono fronteggiare un'emergenza che lo Stato, fino ad oggi incapace di trovare soluzioni, scarica sul territorio.

Ho avuto modo di sentire il ministro Alfano l'altro giorno su «Radio anch'io», trasmissione condotta da Zanchini. Credo sia inaccettabile che un Ministro paragoni i migranti ai nostri italiani che vanno nel Regno Unito; addirittura in quella sede si vantava del fatto che questo è avvenuto appena prima della Brexit e invitava a non scandalizzarsi se oggi tanti migranti entrano così perché anche noi andiamo nel Regno Unito (e a tal fine citava il pizzaiolo o il laureato di qualche università importante che è andato a lavorare nel Regno Unito). Signor Ministro, so che il ministro Alfano sarà presente oggi al *question time*; ditegli, se lo vedete, che queste sue affermazioni sono inaccettabili perché il laureato o il pizzaiolo che vanno nel Regno Unito innanzitutto non vanno a dormire a carico dello Stato; non vengono pagati e hanno uno stile di vita diverso. Permettetemi: non paragoniamo gli emigranti italiani con questi migranti solo per un fatto di dignità e non per discriminazione. Se questo è il concetto che il Ministro ha dei nostri italiani e dei migranti, ahimè, è bene che cambi mestiere.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, prima della vigilia del settimo anniversario della strage alla stazione Viareggio, il 29 giugno 2016, feci un intervento in quest'Aula per far sottoscrivere ai più la nostra mozione di revoca del cavalierato a Mauro Moretti, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

Scrissi anche una lettera aperta a tutti senatori toscani, di tutte le forze politiche, sicura che non sarebbe mancata la condivisone e la sottoscrizione della mia mozione 1-00218, presentata già nel 2014, per rispetto del dolore dei familiari della strage di Viareggio e di tutti i morti sul lavoro del personale delle Ferrovie. Successivamente, sulla base della mia richiesta di revoca, alla Regione Toscana, grazie ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quest'anno è stata approvata una mozione all'unanimità, per chiedere allo Stato di fare altrettanto.

Intanto diciamo che è molto grave e mi duole denunciare che a oggi nessuna firma al Senato è stata aggiunta da nessun nuovo senatore, di nessun altro partito. Nessuno più ha apposto la sua firma a una

richiesta più che legittima, che non si basa esclusivamente sulle vittime della strage di Viareggio, per la quale Moretti è imputato - con profonda tristezza ricordo che il cavalierato fu riconosciuto da Napolitano a soli undici mesi dalla strage di Viareggio - ma soprattutto per la follia di aver riconosciuto cavaliere del lavoro colui che dietro di sé si era lasciato una scia di morti e feriti inaccettabile: nella nostra mozione l'elenco è ben dettagliato.

La gestione di Moretti fu tutt'altro che positiva per i lavoratori: per sistemare i bilanci in passivo del gruppo Ferrovie dello Stato, fece tagli pesanti sul personale e sulla manutenzione, non investì sufficientemente in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le conseguenze furono pagate da semplici cittadini, da passeggeri e dai lavoratori delle Ferrovie (macchinisti, operai, addetti alla manutenzione, eccetera). Più di 100 sono state le vittime durante la sua gestione, spesso causate da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza ferroviaria. Quindi, ci chiediamo quali siano stati i meriti per premiarlo e definirlo cavaliere del lavoro. È per questo che come senatrice e cittadina non condivido chi fa orecchie da mercante e alle commemorazioni si riempie di cordoglio, ma poi nei fatti non muove un dito. La politica deve dare un segnale forte e non solo fare annunci e preghiere, signora Presidente. Altrimenti, coloro che chiedono di vivere in un Paese normale verranno beffati due volte.

Senatori, come potrete presentarvi davanti alle associazioni dei familiari delle vittime, di tutte le vittime di Ferrovie dello Stato, se non avete il coraggio delle vostre azioni? Nel processo per la strage di Viareggio, oltretutto, pende una spada di Damocle: la prescrizione. Che almeno qualcuno, pubblicamente, suggerisca a Moretti di non avvalersi della prescrizione. Chiediamo un atto politico forte, affinché sia fatta piena giustizia, qualunque essa sia. A questo punto, noi del Movimento 5 Stelle scriveremo una lettera aperta al presidente Mattarella e al ministro dello sviluppo economico Calenda per un incontro, nella speranza che questa richiesta possa essere accettata. Mai vorremmo pensare che in questo Paese ci sia l'ordine del sacrificabili e quello degli intoccabili. Esorto i familiari delle vittime a contattare uno ad uno i senatori che non hanno aderito alla nostra pubblica richiesta e a farsi dire le motivazioni della loro ritrosia a firmare la nostra dettagliata mozione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, oggi, 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite C. Anche se in un'Aula purtroppo quasi vuota, credo che ricordare questa data possa dare un piccolissimo contributo, per fare in modo che ci sia un po' più di attenzione rispetto ad alcune patologie, che sono importanti e che stanno creando una grande preoccupazione e rischiano di diventare un tema drammatico, non soltanto per il nostro Paese, ma anche per molti altri Paesi, pur ricchi e facenti parte del mondo sviluppato. Da pochissimi anni abbiamo dei farmaci, che sono estremamente efficaci per questa patologia - la loro efficacia è sicuramente superiore al 90 per cento dei casi trattati - ma che sono immessi in commercio a prezzi altissimi. Ciò fa sì che si ponga, per la prima volta in Paesi come l'Italia, il problema di come garantire l'accesso a questi farmaci per tutti i cittadini che potrebbero trarne vantaggio.

Ricordo soltanto che in Italia c'è oltre un milione di malati, portatori cronici del virus dell'epatite C, e di questi circa 330.000 hanno la cirrosi. L'Italia ha un triste primato per ciò che riguarda il numero dei soggetti HCV positivi e la mortalità per tumore. In Italia oltre 20.000 persone all'anno muoiono per malattie croniche del fegato, due persone ogni ora, e nel 65 per cento dei casi l'HCV risulta causa unica o concausa dei danni. Come dicevo, esistono farmaci estremamente efficaci, ma sono ad alto costo.

Nel tentativo di non sacrificare troppo tempo dell'Assemblea a questo argomento e per sottolineare l'importanza del problema, osservo che il Senato degli Stati Uniti d'America ha svolto un'inchiesta su questo tema, perché il problema è molto grave anche per Paesi ricchi come gli Stati Uniti, e ha concluso, perlomeno con riguardo al primo farmaco che è stato immesso in commercio da una multinazionale, che il costo così elevato del farmaco non è per nulla giustificato né dal costo di produzione dello stesso, né dal costo della ricerca per arrivare al brevetto di quel farmaco (costo che è sacrosanto e va assolutamente tenuto in considerazione in questi casi). Dice il Senato americano che il

prezzo così alto è legato semplicemente alla ricerca del massimo profitto da parte dell'azienda, che si comporta più come un'azienda finanziaria speculativa che non come un'azienda che produce farmaci che possono salvare una vita umana.

Di fronte a queste affermazioni, che ormai stanno diventando di dominio comune nella letteratura specialista ma anche nel mondo della comunicazione, l'Italia deve essere in grado di affrontare questo tema in modo adeguato. L'AIFA ha negoziato il prezzo del farmaco alla fine del 2014, un prezzo che è molto elevato e che sappiamo essere ancora secretato. Il contratto è già scaduto, però l'AIFA dichiara di non essere in grado di portare rapidamente a compimento una nuova negoziazione.

Con questo mio intervento intendo pertanto sollecitare ancora una volta - l'abbiamo fatto con una mozione a prima firma del collega Maurizio Romani, l'abbiamo fatto con una petizione che stiamo diffondendo per l'Italia - l'attuazione di un piano strategico da parte del Ministero della salute che sia in grado di affrontare in modo adeguato questo tema. L'abbiamo scritto l'anno scorso nella legge di stabilità, all'articolo 1, comma 570; a questo comma non è ancora stata data attuazione (abbiamo recentemente chiesto indicazioni). Ci troviamo di fronte a pazienti che, per poter essere trattati, devono diventare gravi e solo quando sono gravi possono essere trattati. Un Paese civile non se lo può più permettere e io credo che di queste cose dobbiamo essere assolutamente consapevoli.

Lascio al Presidente e all'Assemblea del Senato un accorato appello, affinché questo diventi argomento sul quale si ponga l'attenzione di tutti i decisori e della popolazione, affinché lo si possa affrontare, anche perché è il banco di prova di cosa succederà quando, fra breve, entreranno in commercio decine di farmaci antitumorali ad altissimo costo, rispetto ai quali non potremo improvvisare la risposta.

PRESIDENTE. Solleciteremo, come Presidenza, l'attuazione del comma da lei richiamato, senatrice Dirindin.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, sono qui per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-06106, inerente a una sentenza recentissima (17 giugno scorso) del TAR della Lombardia. Cosa ha fatto il TAR della Lombardia? Ha dato ragione alle società che estraggono in Italia, in questo caso gas. Queste società molto semplicemente hanno detto: «Cara Italia, vi stiamo pagando troppe *royalty*, vi stiamo pagando il 20 per cento in più rispetto a quelle che secondo noi erano dovute negli ultimi due anni». Hanno fatto tutto un ragionamento tecnico e alla fine il TAR gli ha dato ragione. Ora, se il MISE o il MEF non ricorrono in Consiglio di Stato, ventiquattro Comuni e otto Regioni dovranno restituire il 20 per cento delle *royalty* incassate negli ultimi due anni.

Noi già abbiamo un regime di *royalty* che esenta le compagnie dal pagare fino a una certa franchigia e, grazie a questo, metà dei pozzi non pagano nulla, perché sono così intelligenti da rimanere sotto la franchigia. Già siamo in regime di esenzione per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. Quindi basta che io prolunghi questo regime e continui a estrarre; con la scusa che sono in regime di prova, non pago assolutamente nulla. A me verrebbe da dire: della serie «cornuti e mazziati».

Oltre a questo, c'è un altro problema, in questo caso assolutamente oggettivo, cioè di poca trasparenza: nel sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dove sono riportati i conteggi ufficiali relativi alle estrazioni, sono sì indicate le quantità estratte, ma non viene fatta la distinzione tra il gas e gli altri idrocarburi. Se manca questa distinzione non siamo in grado di verificare quali sono le *royalty* del solo gas, e non siamo neanche in grado di avere un minimo di trasparenza. Inoltre, sono indicate le estrazioni lorde, non quelle nette. Questi due elementi oggettivi rendono estremamente difficile verificare e contrastare le tesi delle compagnie petrolifere.

Il mio appello è rivolto intanto al MEF e al MISE, che sono le due parti in causa, affinché ricorrano in

Consiglio di Stato e, inoltre, chiedo una risposta alla mia interrogazione che evidenzia tali problematiche. Diversamente, saremo veramente «cornuti e mazziati».

PRESIDENTE. Al di là della sua espressione finale, solleciteremo la risposta alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 15,11)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (**2451**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. I *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;

b) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

c) al comma 2, lettera *d)*, le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*».

4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g)*»;

1.2) le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;

2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali,

articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, sono definiti»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».

6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera *e)* è abrogata;

d) al comma 3, lettera *f)*, le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;

f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;

g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«*10-bis.* In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f)*, e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

7. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*»;

c) al comma 1, la lettera *d)* è abrogata;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al

comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».
8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4.* Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche e» aggiungere le seguenti: «in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché».

1.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento» con le seguenti «ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte dei membri del Parlamento».

1.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di consentirne la» inserire la seguente: «piena».

1.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta mensilmente, alle competenti commissioni di Camera e Senato, un prospetto di aggiornamento delle risorse presenti negli accantonamenti iscritti nei fondi dei diversi Ministeri, compresi quelli dei fondi speciali previsti dall'articolo 18, delle eventuali modifiche di autorizzazioni legislative di spesa e delle eventuali modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il prospetto contiene, in forma sintetica, l'aggiornamento delle modificazioni legislative intervenute nel mese precedente e l'aggiornamento degli accantonamenti».

1.7

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.7

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica di cui al periodo precedente, i membri del Parlamento hanno sempre pieno e libero accesso alle banche di dati della Ragioneria Generale dello Stato».

G1.7 (già em. 1.7)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.7.

1.10

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.12

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere».

G1.12 (già em. 1.12)

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.12.

1.13

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 5, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,» con le seguenti: «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,».

1.15

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 6, prima della lettera a), inserire la seguente:

«*0a)* al comma 2, lettera *a),* dopo le parole: "alle amministrazioni centrali," inserire le seguenti: "alle amministrazioni regionali,"».

1.17

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Respinto

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«*a)* al comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: "ordinamento europeo" aggiungere le seguenti: "e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione Europea"».

1.18

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 2, lettera *e)*, sopprimere le parole: "definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo"».

1.23

BONFRISCO, AUGELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.23

Al comma 6, lettera d), sostituire la frase: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati» con la seguente: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati, evidenziando separatamente, altresì, il costo atteso degli strumenti in essere ed i relativi rischi attesi, mediante l'utilizzo di metodologie probabilistiche e modelli generalmente accettati dagli operatori finanziari».

G1.23 (già em. 1.23)

BONFRISCO, AUGELLO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.23, fino alla parola «derivati,».

1.24

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 5, alla lettera *d)*, dopo le parole: "sistema economico" inserire le seguenti: ", di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico"».

G1.500

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 7, una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina (recata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera *e)* che inserisce all'articolo 10 il comma 5-*bis)*. Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 7, lettera *d)*, che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 243/2012.

la lettera *d)* in questione sostituisce nel contempo il vigente testo all'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l'analoga relazione ivi prevista, che risulta

sostanzialmente riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, una più chiara distinzione tra le diverse ipotesi di relazioni di aggiornamento degli obiettivi ripristinando la relazione al Parlamento prevista all'articolo 10-*bis*, comma 6 della legge 196/2009 in base alla quale il Governo qualora, per le medesime finalità previste all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a)* della medesima legge (diversa articolazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero recepimento di raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea) intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Bilancio di previsione)

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;

2) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;

b) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo»;

2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-*ter,* lettera *a)*».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*.

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio

di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *c)* del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita»;

e) al comma 11:

1) all'alinea, le parole: «per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*:

2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «unità elementari di bilancio»;

2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio»;

3) la lettera *b)* è abrogata;

f) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«*11-ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale,

effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

g) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12.* Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

h) il comma 16 è abrogato;

i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 22-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.

6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo

disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-*ter* del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

7. All'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva».

8. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;

b) il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

Conseguentemente, alla medesima lettera b)*, dopo il capoverso* «1-*quinquies*»*, inserire i seguenti:*

«1-*quinquies*.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti; altresì,

nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

1-*quinquies*.2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

2.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

Conseguentemente, alla stessa lettera b):

1) *dopo il capoverso* «1-*quinquies*»*, inserire il seguente:*

«1-*quinquies*.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica»;

2) dopo il capoverso «1-sexies», inserire il seguente:

«1-*sexies*.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

2.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), al capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

2.4

Il Relatore

Ritirato e trasformato nell'odg G2.4

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-*sexies*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio può contenere, per gli esercizi

successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale sospensione si intende superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Il presente comma si applica a decorrere dallo gennaio 2019».

Conseguentemente, sostituire le parole: «1-*quinquies*»*, con le seguenti:* «1-*sexies*».

G2.4

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012;

premesso che la normativa previgente alla riforma di cui alla vigente legge n. 196 del 2009 (articolo 11-*bis* della legge n. 462 del 1978), poi abrogata, prevedeva l'istituto dei fondi speciali negativi,

impegna il Governo a valutare, in un prossimo intervento normativo, la previsione di un istituto analogo ai fondi speciali negativi prevedendo, in particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, che la prima sezione del disegno di legge di bilancio possa contenere, per gli esercizi successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa, con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge prevedendo altresì che tale sospensione si intenda superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

2.6

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-sexies», aggiungere il seguente:

«1-*sexies*.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

G2.100

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano

essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento,

impegna il Governo ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

G2.101

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di

risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premesso inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localisitica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

G2.102

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la Camera, in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premesso inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente

articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

G2.103

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi

dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo,

impegna il Governo a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

G2.104

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad

oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo a valutare, nella relativa normativa di attuazione prevista dalla presente proposta di legge, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della *res pubblica* economico-finanziaria.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*.»;

b) al comma 1:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;

e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.
12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»;
g) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».
2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.2

BONFRISCO, AUGELLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

3.5

BONFRISCO, AUGELLO

Respinto

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «non possono essere utilizzate» aggiungere le seguenti: «le risorse stanziate a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitari e ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per il fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le risorse del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

G3.500

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge, all'articolo 3, introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 che interviene sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa;

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative idonee alfine di:

rafforzare il divieto di copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvi mento di impegni di spesa contabilmente assunti ai sensi della normativa vigente,

riaffermare che copertura dei nuovi o maggiori oneri, in termini di competenza finanziaria del bilancio dello Stato deve essere assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono prevedendo nel contempo che la relazione tecnica, in tali ipotesi, evidenzi separatamente degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica direttamente riconducibili all'attuazione della disposizione, al fine di fornire una dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista e della compensazione dei predetti oneri.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.501

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012;

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, a chiarire che l'eventuale mancata trasmissione delle informazioni di cui all'articolo in parola non impedisce il necessario monitoraggio degli oneri funzionale alla attivazione della clausola di salvaguardia.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.502

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata a rafforzare la stringenza delle norme di copertura finanziaria ed i contenuti delle relazioni tecniche;

occorre garantire un flusso documentale celere della documentazione tecnica obbligatoria a corredo dei documenti di finanza pubblica, anche al fine di garantire la alimentazione in via continuativa della apposita banca dati delle relazioni tecniche gestita dai Servizi bilancio delle Camere,

impegna il Governo a provvedere alla trasmissione in via sistematica in formato elettronico elaborabile delle relazioni tecniche e dei relativi prospetti riepilogativi di cui all'articolo 17 della legge di contabilità ai Servizi delle Camere competenti per l'esame degli effetti finanziari eventualmente anche emanando apposite istruzioni.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Classificazione delle spese)

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera *a)*, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
2) alla lettera *b)*, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«*3-bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».
3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*»;
b) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

Approvato

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3.* Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
c) dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:
«*4-septies*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

Approvato

(Impegni e pagamenti)

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;
b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

6.2

BONFRISCO, AUGELLO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le procedure di accertamento e di accertamento dei residui passivi, devono essere attuate nei termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192"».

G6.500

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009;

è opportuno permettere un più ponderato esame delle questioni connesse al nuovo concetto di impegno che dovranno portare alla definizione del contenuto del decreto ministeriale, nonché consentire di disporre dei tempi tecnici adeguati per le modifiche occorrenti per l'adeguamento dei sistemi informativi,

impegna il Governo a prevedere il differimento rispettivamente del termine per l'avvio della sperimentazione del nuovo concetto di impegno previsto dall'articolo 34 della legge 196/2009, come modificato dal decreto legislativo 93/2016, e della data per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le tipologie di spesa interessate.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6 E ORDINE DEL GIORNO

6.0.1

BONFRISCO, AUGELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la progettazione e accelerazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare)

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di qualificare la spesa pubblica, garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità nonché per rafforzare la programmazione delle Amministrazioni pubbliche dotando le stesse di idonei livelli di progettazione al fine di utilizzare meglio le risorse nazionali e comunitarie all'uopo programmate, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze è istituito un fondo di rotazione per la progettazione, anche ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato a supportare le amministrazioni interessate nella progettazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare finanziati a valere sulle risorse per il fondo dello sviluppo e della coesione nonché dei fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea.

5-*ter*. Il CIPE annualmente con propria deliberazione fissa l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo dello sviluppo e della coesione e sui fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea, nel limite massimo del 3% degli stanziamenti annuali a legislazione vigente.

5-*quater*. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento di cui al fondo del comma 5-*bis*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare apposita

convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti SPA al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per la gestione delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis*. La convenzione può stabilire il limite annuo delle eventuali risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti SPA destinate alle finalità del presente articolo».

G6.0.1 (già em. 6.0.1)

BONFRISCO, AUGELLO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.1.

ARTICOLI DA 7 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

*(Modifica all'articolo 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di princìpi contabili)*

1. All'articolo 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».

Art. 8.

Approvato

(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Art. 9.

Approvato

(Conto riassuntivo del Tesoro)

1. All'articolo 44-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».

Art. 10.

Approvato

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)

1. Dopo l'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 44-*quater*. -- *(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) -- 1.* L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e

postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

ORDINE DEL GIORNO

G10.500

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, ad introdurre nel testo dell'articolo 44-*ter* della legge 196 del 2009, riguardante il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere sui conti di tesoreria, il richiamo al principio generale in materia contenuto nella legge rinforzata del 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 15, comma 8, al fine di chiarire che dall'entrata in vigore del citato articolo 44-*ter*, sono abrogate tutte le leggi speciali che nel tempo hanno derogato al principio generale in materia di apertura delle contabilità speciali.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 11 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».

Art. 12.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4,

acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».

Art. 13.

Approvato

(Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso».

Art. 14.

Approvato

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Approvato

(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 16.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;
c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (**2382**)
ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».
2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;
c) al comma 2, lettera *d)*, le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis*. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere contestualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre»;
e) al comma 3, le parole: «lettere *a), b), c), d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a), b), d)* ed *e)*».
3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g)*»;
b) al comma 4, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio».
4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio».
5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera *e)* è abrogata;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«*5-bis*. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF»;
e) al comma 6, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;
f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«*10-bis*. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni relative all'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f)*, e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso»;
g) il comma 11 è abrogato.
6. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:
«c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*»;
c) al comma 1, la lettera *d)* è abrogata;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«*6*. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

Art. 2.

(Bilancio di previsione)

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. All'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«*1-bis*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza

con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

c) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c),* dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;

c) al comma 2, le parole: «Il disegno di legge di bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere *a), b), c), d)* ed *e)*» sono soppresse;

e) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«*11-ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12*. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica, recante:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta

nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
g) il comma 16 è abrogato.
h) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».
4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«*3-bis*. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «definendo una specifica» fino a «la clausola di salvaguardia deve» sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo, ai sensi dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, alla compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

c) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«*12.* Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*ter*, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

12-ter. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f),* adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo».

Art. 4.

(Classificazione delle spese)

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*» sono sostituite delle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«*4-bis*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento.
4-ter. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce «Risorse residue a disposizione» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;
c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2451 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2217

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sugli emendamenti 8.215 e 8.216 parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sull'emendamento 8.245 parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

- sull'emendamento 8.0.200 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9,0.204, 9.0.205, 9.0.206, 9,200, 9.201, 9.202, 9.0.208, 7.200, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione della proposta 9.0.203, sulla quale il parere rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.203, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto dì propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Amidei sul disegno di legge n. 2345

Onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, che contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Si tratta quindi di un provvedimento, che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo, in questo modo l'Italia ottempera agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto il Parlamento italiano si ritrova a recepire e dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva, e, talvolta, per non dire troppo spesso, la pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, va ad incidere in maniera negativa in settori cruciali per la nostra economia e per la nostra società .

Noi siamo critici nei confronti di questa prassi legislativa del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema-paese, altresì vi sono dei gravi profili critici all'interno di questa legge di delegazione, oggi in discussione in quest'Aula.

In primo luogo, il riferimento è all'articolo 5, che reca norme in materia di etichettatura. Si legge che il recepimento può comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali: complimenti! Siamo assolutamente contrari alla *ratio* sottesa. Non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni, che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made* in Italy, quanto piuttosto dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli altri Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Perché in questo modo, il prodotto che, per esempio, proviene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia diventa italiano. Il risultato è che un prodotto italiano di ottima qualità, come l'olio di oliva, viene etichettato come *made in Italy*, alla stessa stregua di un prodotto di scarsa qualità, che viene solamente imbottigliato in Italia, a cui si affigge la stessa identica etichetta di «prodotto in Italia». Ancora più catastrofico pensare che il prodotto di scarsa qualità, presentato come prodotto italiano, con un prezzo evidentemente inferiore, scalza dal mercato il prodotto di qualità, integralmente italiano.

In secondo luogo, è discutibile l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alla Banca d'Italia, in materia di servizi di pagamento nel mercato interno. Non si può relegare al passato la vicenda che ha investito le quattro banche ridotte al fallimento e salvate dalla mano statale, a danno dei contribuenti. Il Presidente del Consiglio ha salutato il decreto salva banche come un rimedio necessario per non far fallire gli istituti di credito, ma visto che tutti i risparmiatori hanno perduto i loro risparmi, chi

realmente ha beneficiato del salvataggio? E soprattutto non si può certo dire che gli organi di vigilanza, ovvero Banca d'Italia e Consob abbiano condotto le attività a loro preposte con adeguata efficacia, o comunque con un effetto alquanto discutibile. E adesso, mediante delega, per le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva europea, si conferisce alla Banca d'Italia quello stesso ruolo di vigilanza che quest'ultima non sembra aver adempiuto con correttezza nei confronti delle banche "salvate" di recente.

È evidente quindi che c'è un problema se il Parlamento si trova a recepire passivamente la legislazione europea.

Nessuno, o perlomeno nessuno di Forza Italia, mette in dubbio l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, ma quel che non convince e non ci fa ben sperare è il *modus operandi* delle istituzioni. Non si può certo difendere questa idea di Europa, l'Europa com'è diventata. È inutile costringere i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, quando invece sulle grandi questioni si riscontra solo un estenuante immobilismo.

La cessione di sovranità che il nostro Paese ha accordato nei confronti dell'allora CECA, diventata nel suo ultimo passaggio Unione europea, aveva il senso di costruire degli organismi comuni ai Paesi membri, in grado di stabilire un'unione tra i popoli, sulla base delle regole del mercato comune, del rispetto dei diritti umani, del mantenimento della pace, del rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dal club europeo. Si dirà che il Regno Unito ha una sua tradizione storica e culturale di matrice isolazionista, tant'è che non era parte né dello Spazio Schengen né dell'Unione monetaria europea, ma sta di fatto che i cittadini britannici hanno scelto di uscire dall'Unione europea.

Si dirà, peraltro che il *referendum*, promesso e indetto dall'ex premier, David Cameron, sia stato il frutto di un erroneo calcolo politico che ha condotto il Regno Unito nel vicolo cieco della Brexit.

Ma quello che è vero è che la maggioranza dei cittadini d'Oltremanica, seppure risicata, ma pur sempre frutto di un esercizio manifesto di democrazia, ha preso atto, da un lato, dei mille lacci e lacciuoli che imbrigliano il tessuto economico, dall'altro dell'assoluta inadeguatezza nel gestire la crisi migratoria che investe il nostro continente e si è dichiarata a favore dell'abbandono del castello europeo.

Ed è proprio l'immagine del castello che evoca, più di ogni altra, l'allarmante immobilismo che domina l'Europa. Le istituzioni assistono inermi e contribuiscono in larga misura allo scollamento dalla realtà quotidiana. È un momento in cui dovrebbero essere riempiti i vuoti dell'instabile sistema internazionale, dalle guerre civili, al terrorismo, fino alla crisi migratoria, e ci accorgiamo, invece, che il massimo sforzo che compiono i *leader* europei e del mondo è tutto racchiuso in un *tweet.*

L'Europa, nata per salvaguardare e promuovere lo Stato di diritto e i suoi corollari essenziali, come la difesa dei diritti dell'uomo, si è trovata a negoziare, sotto impulso della Merkel, con la Turchia per risolvere o comunque arginare la crisi dei migranti. Il Presidente turco, in questi giorni, sta dando prova di essere un vero dittatore. Dopo il fallimento del colpo di Stato, guidato dai militari, Erdogan sta procedendo ad epurazioni, arresti di avvocati e giudici, espulsioni, divieti di espatrio per i dipendenti pubblici e ha persino annunciato la reintroduzione della pena di morte. Perché non si leggono ferme e dure espressioni di condanna, seguite dalla decisione immediata di sanzionare un Paese che sta calpestando la democrazia e che peraltro fa parte del Consiglio d'Europa?

È quanto mai urgente riprendere lo spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa, i quali non hanno immaginato di costruire una fortezza lontana dalle persone, bensì un luogo dove far prevalere la pace, la prosperità, la giustizia e la democrazia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini europei, e quindi anche italiani. È da lì che bisogna ripartire per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie.

Occorre altresì modificare l'impostazione delle politiche europee: non è necessario, anzi è controproducente, predisporre un assetto normativo così microdettagliato.

E per quanto ci riguarda, dobbiamo fare in modo che l'Italia partecipi più attivamente all'*iter* legislativo a livello europeo perché non possiamo accettare così supinamente che, attraverso questa e

le future leggi di recepimento, il Parlamento italiano diventi la *longa manus* delle istituzioni europee, le quali, da quella prospettiva di arroccamento, hanno perso il contatto con la realtà.

Per queste ragioni dichiaro il voto di astensione a nome del Gruppo di Forza Italia.

Testo integrale dell'intervento del senatore Ceroni nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2451 e 2382

Presidente, onorevoli colleghi, Il provvedimento che ci troviamo qui ora a discutere è stato approvato dalla Camera a grande maggioranza, segno di una volontà politica convergente, che pensa prima al bene del Paese che alle convenienze di parte. La proposta di legge si inserisce in quel più ampio processo di costruzione di nuove regole di bilancio che era stato avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, volto a modificare l'articolo 81 della Costituzione e a introdurre nella Carta il principio del pareggio di bilancio, a cui è seguita una successiva legge di maggiore rafforzamento inerente al contenuto della legge di bilancio. Questo provvedimento prevede il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. Il DEF (il Documento di economia e finanza) deve recare informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, in particolare le voci relative al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, come anche il debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Tali informazioni dovranno mostrare inoltre l'ammontare della spesa per interessi, correlata agli strumenti finanziari derivati. Lo scopo, altamente condivisibile, è ovviamente quello di garantire la maggiore trasparenza e facilità di lettura possibili.

Vorrei innanzitutto sottolineare come Forza Italia abbia partecipato in maniera propositiva alla costruzione di questo provvedimento, proponendo in maniera efficace modifiche alla legge di contabilità per venire incontro alle esigenze, ormai irrimandabili, di una finanza pubblica che ha oggi la necessità di essere sempre più dinamica e che richiede, per essere costantemente al passo dei tempi, un migliore adeguamento e aggiornamento delle normative in materia.

Il Parlamento è riuscito una volta tanto, indipendentemente dallo schieramento, a mettere al primo posto l'interesse del nostro Paese; noi, con spirito di collaborazione, abbiamo condiviso lo sforzo per la costruzione di una legge di contabilità che fosse il più possibile lineare, e che riflettesse al meglio le scelte del Governo e del Parlamento. Siamo riusciti a creare, io credo, un meccanismo di formazione del bilancio dello Stato che è in grado, da una parte, di essere uno strumento efficace nelle mani del Governo e di tutti i parlamentari e, dall'altra, di rispettare le esigenze di chiarezza e di trasparenza indispensabili per essere comprensibile per la società civile e per i cittadini tutti. Ci troviamo di fronte, finalmente, a una sorta di contenitore unico in cui si potranno analizzare le conseguenze delle varie decisioni in politica tributaria, fiscale, così come in materia di spesa pubblica. Si tratta di un miglioramento sostanziale a favore sia dell'efficienza che del funzionamento stesso della legge di stabilità. Uno strumento neutro e neutrale che permetta di produrre leggi di contabilità dello Stato di qualità e soprattutto, quale che sia il Governo, una continuità di azione e un controllo costante sulle dinamiche della spesa pubblica e sui risultati del Patto di stabilità, per poter raggiungere con un percorso lineare e comprensibile l'obiettivo comune del pareggio strutturale.

C'è un ulteriore elemento che ritengo sia importante. Con questo provvedimento sarà finalmente possibile per tutti comprendere quale sia l'effetto sul bilancio statale di una qualsiasi scelta politica. Non è più tempo, infatti, se non vogliamo perdere del tutto la fiducia degli elettori, di nascondere le conseguenze delle scelte politiche dietro un muro incomprensibile di cifre: con questo provvedimento si apre una nuova stagione di chiarezza e di trasparenza, una comprensibilità dei dati che dovrebbe consentire a chiunque sia interessato (soggetti intermedi, associazioni, l'intero corpo elettorale) di seguire e comprendere gli effetti reali e pratici delle scelte economiche e fiscali effettuate dal Governo e dal Parlamento. Una chiarezza che potrà permettere meglio di valutare l'azione politica di un Governo, e quindi di indirizzare al meglio il proprio voto, potendo avere chiarezza sugli effetti specifici e complessivi di una certa politica. Del resto, era questo il principio base su cui Forza Italia aveva tentato di costruire un dialogo con l'opposizione fin dal 2009: la costruzione di una legge di contabilità che potesse fornirci gli strumenti per governare e controllare la spesa pubblica, rendendola

più efficiente, più trasparente e legarla a degli obiettivi ben precisi. Con tale provvedimento si consente dunque di rendere più chiari gli obiettivi da conseguire, così come diventeranno più chiari ai cittadini gli effetti sugli aggregati, cioè tutti quegli elementi che vanno a condizionare le scelte del decisore politico.

Altro aspetto rilevante del provvedimento riguarda le clausole di salvaguardia, una "anomalia" che negli ultimi anni, soprattutto per ragioni elettorali, ha inquinato la formazione delle leggi di bilancio: misure automaticamente applicabili in caso di sforamento rispetto alle previsioni di spesa, con una responsabilità spesso lasciata ai Governi successivi con un continuo rinvio a decreti ministeriali che ridisegnavano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'importo di determinate imposte. Il provvedimento prevede dunque di sostituire le clausole di salvaguardia con una sorta di meccanismo operativo che permetterà di operare sul lato della spesa. Un meccanismo che contribuirà a dare più rassicurazione in ambito internazionale e di responsabilità al Governo in quanto non sarà più possibile ipotecare il futuro, con recuperi fiscali che ricadono sui successivi esercizi, con il conseguente aggravio di negatività sulla domanda interna e sul contribuente.

Con riferimento alle leggi di spesa, viene escluso, per la copertura finanziaria delle leggi da cui derivano degli oneri, la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota dell'8 per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Il divieto proposto è volto a risolvere il problema sorto con l'applicazione della legge n. 222 del 1985, secondo cui la quota dell'8 per mille a diretta gestione statale, che risulta essere spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalle scelte dei contribuenti, dato che l'importo che scaturisce viene poi regolarmente decurtato da disposizioni legislative che la destinano ad altre finalità. Lo stesso divieto è disposto anche per la quota del 5 per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse che vengono effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Dobbiamo mettere in risalto quanto questo provvedimento vada nel segno di voler migliorare le dinamiche di gestione del bilancio dello Stato e di consentire così di governare al meglio la spesa del nostro Paese, soprattutto nel momento in cui il debito pubblico ha toccato a maggio il nuovo *record* di 2.241 miliardi di euro, in costante e preoccupante aumento.

Voglio chiudere con due considerazioni. La prima è che il provvedimento che oggi andremo a votare è un buon provvedimento, che forse sarebbe potuto essere ancora migliore ma che comunque non può risolvere i problemi dell'Italia. Fino a che non si affronteranno seriamente il dramma della pressione fiscale e la riduzione del debito, non c'è alcuna possibilità per il nostro Paese di uscire dalla crisi che stiamo vivendo da anni.

Devo poi constatare, con un po' di rammarico, come l'*iter* di questo provvedimento ci insegna che la collaborazione tra Governo e opposizioni è possibile, e che, se il principale partito di maggioranza avesse valutato con più umiltà e attenzione i suggerimenti, le idee e gli emendamenti delle opposizioni, il Paese avrebbe certamente avuto leggi migliori.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2451:

sull'emendamento 1.15, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.24, la senatrice Orru' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cardinali, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 13)*, Ciampi, Colucci, Conte, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fattori, Fazzone, Floris, Gentile, Ginetti, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Minniti, Monti, Morgoni, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sposetti, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lai, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 25 luglio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Palagiano (Taranto), Martina Franca (Taranto), Magherno (Pavia), Godiasco Salice Terme (Pavia), Bacoli (Napoli), Ventotene (Latina), Lavagna (Genova), Villa D'Adda (Bergamo), Carezzano (Alessandria), Guidonia Montecelio (Roma).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 luglio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 136

BOCCARDI: sulle conseguenze del maltempo nella coltivazione delle ciliegie in Puglia (4-05874) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CENTINAIO: sul crollo di un tratto di mura a Pompei (4-04520) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE POLI: sul taglio dei contributi statali alle scuole paritarie in Veneto (4-05168) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DIVINA: sullo sfratto notificato dall'Agenzia del demanio di Trento ad alcuni occupanti di uno stabile (4-05274) (risp. ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

GAETTI ed altri: sulla bonifica del terreno in cui ha operato l'azienda chimica Legnochimica Srl a Rende (Cosenza) (4-04770) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MAURO Mario: sull'iscrizione al concorso "scuola docenti" del 2016 (4-05575) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

l'AIAS (Associazione italiana assistenza spastici *onlus*) è un'associazione costituita da circa 2.300 soci che offre assistenza medico-psico-sociale ad anziani autosufficienti e non, disabili e sofferenti mentali nelle sue 43 strutture dislocate in tutto il territorio della regione Sardegna;

assiste circa 3.500 persone di varie età avvalendosi della professionalità di circa 1.240 dipendenti tra medici, terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, autisti e personale amministrativo, con una media di 1.700 prestazioni giornaliere;

è convenzionata con le aziende sanitarie della Sardegna e vanta crediti arretrati pari a circa 30 milioni di euro;

alcune aziende sanitarie, pur non contestando le fatture dell'AIAS, non accettano la cessione dei crediti alle banche e tale condotta sta creando una grave situazione finanziaria all'associazione; in un incontro avvenuto in data 7 luglio 2016, l'assessore regionale per l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale si è impegnato per intervenire e risolvere la situazione inerente all'accettazione della cessione dei crediti da parte delle aziende sanitarie;

malgrado le rassicurazioni dell'assessore, nulla è cambiato nella situazione; la stessa difficoltà finanziaria dell'AIAS è stata portata all'attenzione delle Commissioni sanità e bilancio in Consiglio regionale; l'AIAS sostiene di aver proposto varie e alternative soluzioni alla Regione e alle aziende sanitarie per il recupero dei crediti vantati, che consentirebbero di pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti;

ancora oggi l'AIAS sta continuando a prendere in carico i pazienti, malgrado la mancanza di contratti e tetti di spesa stipulati e concordati con le aziende sanitarie;

nonostante tale situazione, le aziende sanitarie si stanno sostituendo al datore di lavoro, provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, così come

riportato dalla stampa, sebbene l'AIAS abbia fatto presente di non aver ricevuto il pagamento dei propri crediti;
è indispensabile chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna;
l'interrogante ritiene improcrastinabile intervenire in merito alla risoluzione dei crediti pregressi vantati dall'AIAS per garantire diritti, dignità e serenità agli oltre 1.200 dipendenti, nonché la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 utenti e alle loro famiglie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano realmente a conoscenza della grave situazione creatasi a causa della mancata riscossione dei crediti vantati dall'AIAS nei confronti delle aziende sanitarie della Regione;
quale atteggiamento e successivo comportamento abbia adottato la Regione in riferimento ai decreti ingiuntivi notificati a fronte dei crediti vantati dall'AIAS nel confronti delle aziende sanitarie;
se intendano procedere nell'immediato per chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna e garantire i diritti degli oltre 1.200 dipendenti e la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 assistiti e alle loro famiglie;
se la sostituzione delle aziende sanitarie nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti dell'AIAS sia da considerarsi una procedura corretta.
(2-00404)
Interrogazioni
CARDIELLO - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in un mutato contesto normativo e a 6 anni dal decreto commissariale n. 49/2010, il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha approvato, con il decreto n. 33/2016, il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, asseritamente redatto ai sensi del decreto ministeriale n. 70/2015, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
il provvedimento è di particolare importanza in quanto la predisposizione di un'organizzazione sanitaria territoriale idonea costituisce un obbligo non derogabile, che incide in maniera determinante sulla tutela del diritto alla salute;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera si pone in netto contrasto con le finalità cui dovrebbe necessariamente tendere, ed ha predisposto degli strumenti che, a prescindere dallo loro chiara difformità rispetto alle norme di settore, penalizza proprio quegli obiettivi assistenziali che le strutture sanitarie devono garantire, ovverosia efficacia, qualità e sicurezza delle cure, centralità del paziente e umanizzazione delle cure, il tutto nel rispetto della dignità delle persone;
dette finalità, che costituiscono l'obiettivo del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70/2015, non risultano assolutamente perseguite dal piano regionale;
infatti, basti considerare che lo stesso regolamento, per l'area salernitana, prevede che: i territori al cui interno insistono gli ospedali che hanno il requisito per essere "ospedali di base sede di pronto soccorso" sono, in base agli abitanti (80.000-150.000 abitanti), Nocera, Scafati, Sarno, Eboli e Vallo della Lucania; inoltre, Salerno (150.000 abitanti), nel cui territorio ricade l'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", dovrebbe essere considerata DEA di II livello;
sul lato operativo, applicando i criteri del decreto ministeriale n. 70/2015, ciò comporta che la rete di emergenza avrebbe dovuto essere costituita dai nodi degli ospedali di Nocera, Scafati, Sarno, Eboli, Vallo della Lucania (ASL Salerno) e Cava dei Tirreni (azienda ospedaliera di Salerno), da considerarsi ospedali di base sede di pronto soccorso con posti di OBI (osservazione breve intensiva), con il riferimento comune di un unico *hub* di II livello che avrebbe dovuto assimilare a sé tutti gli interventi previsti anche nell'ospedale sede di DEA di I livello e cioè il San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Il presidio ospedaliero di Roccadaspide, invece, essendo lontano più di 90 minuti da un DEA di I livello e più di 60 minuti da un presidio di base, avrebbe dovuto essere individuato, in deroga, quale

presidio di base;
il commissario *ad acta* ha previsto delle macro aree di cui una a nord e una a sud di Salerno sui cui territori si prevedono l'ospedale di Nocera e l'ospedale di Vallo della Lucania classificati, in deroga, presidi ospedalieri di I livello. Residuano, invece, gli ospedali di Scafati, Sarno, Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Polla, Oliveto Citra, quali presidi ospedalieri che solo in parte rispondono alla classificazione posta dal decreto ministeriale n. 70/2015 e quindi, possono definirsi ibridi. Detta organizzazione si riverbera necessariamente sulla distribuzione dei posti letto, errata sia in rapporto alla normativa sia rispetto ai LEA di cui al ricordato decreto ministeriale;
nelle 3 aree prese in considerazione, cioè valle del Sele, agro nocerino sarnese e Vallo della Lucania, l'indice fissato dallo stesso decreto ministeriale n. 70/2015 pari a 2,95 posti letto per 1.000 abitanti non risulta rispettato;
le disposizioni del decreto risultano violate anche per quanto concerne ostetricia, ginecologia e pediatria dell'area della valle del Sele. In base al piano anche il reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Eboli viene definitivamente chiuso;
l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha previsto l'istituzione di una conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, cui deve essere sottoposta qualsiasi misura di pianificazione in materia. In Campania, tale organismo non è stato istituto;
il provvedimento commissariale modifica e sostituisce tutti gli atti amministrativi in contrasto, ivi compresi i piani attuativi aziendali. La modifica e rinnovazione della procedura pianificatoria sanitaria, in ossequio al principio del *contrarius actus*, esigeva la partecipazione degli enti locali;
evidenziato che, per quanto risulta all'interrogante:
eventuali patologie cardiache acute, a titolo esemplificativo, rischiano di diventare irreversibili, essendo necessario un tragitto di almeno 2 ore (su strade montane) per raggiungere il più vicino presidio di pronto soccorso, dotato di terapia intensiva coronarica, con intuibili conseguenze per la garanzia dei livelli di assistenza minimi sanitari (cosiddetta *golden hour*);
pur comprendendo che l'emergenza finanziaria rappresenta sicuramente un "vincolo" per la pianificazione dei servizi pubblici, l'applicazione del piano ospedaliero dimostra che si è sacrificata la garanzia dei livelli minimi assistenziali, in un territorio montano disagiato, caratterizzato da sviluppo diradato, che non può subire una drastica chiusura dell'emergenza sanitaria;
l'art. 35 della legge regionale della Campania n. 32 del 1994 ha prescritto che gli atti aziendali che hanno ad oggetto i piani attuativi del piano sanitario regionale (il piano ospedaliero, come è noto, rientra nel piano sanitario) devono preventivamente essere inviati alla conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere obbligatorio di competenza;
il decreto commissariale è stato disposto senza acquisire il parere della conferenza dei sindaci della ASL di Salerno, malgrado la disciplina in tema di commissariamento non deroghi alle regole di formazione dei piani sanitari;
la redazione del piano ospedaliero rientra nella competenza di pianificazione (di settore) destinata a produrre effetti su tutti i territori degli enti locali (Comuni e Province), che sono titolari di competenze autonome in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali;
il piano ospedaliero ha estromesso completamente anche le autonomie locali, le organizzazioni sindacali (degli operatori del settore pubblico e privato) ed i rappresentanti delle strutture accreditate;
a giudizio dell'interrogante lo scostamento rispetto alle previsioni del decreto ministeriale n. 70/2015 dovrebbe necessariamente comportare l'illegittimità del decreto commissariale n. 33/2016,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano adottare, qualora il decreto del commissario *ad acta* risulti avere violato, in particolare, quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto ministeriale n. 70/2015.
(3-03062)
MORONESE, MONTEVECCHI, SERRA, CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, BUCCARELLA,

SANTANGELO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'istituto statale "S. Pizzi", sito a Capua, è una delle scuole più antiche della provincia di Caserta. Si tratta di una scuola che è sempre stata un punto di riferimento nel territorio e nell'intera provincia, anche per i risultati di eccellenza che ha sempre avuto, essendo il primo liceo della provincia di Caserta e il secondo in Campania nella classifica Eduscopio della fondazione Agnelli;
in data 19 maggio 2016, alle ore 7,55 circa, in un'aula del liceo Pizzi, situata al primo piano, si è verificato un crollo parziale della parte inferiore (laterizio e intonaco) del solaio di copertura;
il solaio era già stato sottoposto da parte della Provincia ad indagine termografica ed era stato adottato un sistema di prevenzione con l'installazione di una rete di trattenimento, che si è di fatto rilevata del tutto inadeguata;
in conseguenza del crollo, con nota del 20 maggio 2016, i responsabili del Settore edilizia della Provincia di Caserta comunicavano l'interdizione degli spazi interessati da eventuali possibili rischi;
a seguito di tale interdizione restano a disposizione della scuola solo il piano terra ed il piano presidenza, per un totale di 28 aule disponibili;
considerato che:
la Provincia, più volte sollecitata dall'istituto, avrebbe comunicato di non avere alcuna disponibilità finanziaria, neanche per l'effettuazione di un intervento di urgenza;
in base alle previsioni dello stesso istituto il prossimo anno scolastico saranno presenti 1.580 studenti per 66 classi funzionanti. Di fatto, utilizzando solo le 28 aule attualmente disponibili, si dovrebbe effettuare una turnazione tale da vanificare la validità dell'anno scolastico;
in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico, a giudizio degli interroganti, sarebbe necessario intervenire tempestivamente al fine di garantire il diritto fondamentale all'istruzione degli studenti iscritti, tutti provenienti da comuni della provincia di Caserta, con spazi adeguati e sicuri per loro e per gli insegnanti;
il 20 luglio 2016 i genitori degli studenti hanno protestato di fronte al liceo Pizzi di Capua. La protesta sarebbe sfociata anche in un gesto clamoroso da parte di uno dei papà dei ragazzi che frequentano il plesso scolastico fatiscente che si è incatenato davanti alla scuola in attesa di rassicurazioni per risolvere l'emergenza;
a giudizio degli interroganti, essendo la situazione dell'edilizia scolastica in tutta la provincia di Caserta alquanto drammatica, sarebbe necessario intervenire con finanziamenti strutturali;
considerato altresì che:
in base alle informazioni in possesso degli interroganti, una delle principali giustificazioni addotte per il mancato finanziamento delle opere necessarie per l'edilizia scolastica in provincia di Caserta è data dall'impossibilità di prevedere ulteriori spese alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
l'art. 1, comma 353, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (progetto "scuole belle"),
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per risolvere la problematica esposta;
se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente, laddove esigenze di sicurezza richiedano puntuali operazioni di ristrutturazione;
se non ritengano necessario agire nell'immediato, al fine di evitare di mettere a rischio la sicurezza degli studenti in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e, comunque, per scongiurare ulteriori disagi causati dalla turnazione;
se, considerate le inefficienze a livello provinciale, registrate peraltro in tutto il Paese, non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per rivedere l'attribuzione delle competenze in materia di edilizia scolastica, al fine della loro assegnazione tra i vari soggetti istituzionali in modo da garantire, tra l'altro, un coordinamento delle risorse finanziarie disponibili in

maniera organica e funzionale.
(3-03063)
GAMBARO, BARANI, RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
a quanto risulta dagli organi di stampa di tutto il mondo, i numeri che caratterizzano l'ondata repressiva scatenata in Turchia dal presidente Erdogan, successivamente al *golpe* sventato ai suoi danni venerdì 15 luglio 2016, diventano sempre più impressionanti;
si tratta di numeri che riguardano arresti, torture, uccisioni efferate di quanti non fossero apertamente dalla parte del presidente, dunque un vero e proprio "repulisti" a tutti i livelli e in tutti i settori della vita pubblica di quel Paese, numeri che aumentano con una velocità senza precedenti in epoca recente, e che fanno pensare ad una futura e spietata dittatura che riporta indietro nel tempo di secoli il Paese "ponte" tra Europa ed Asia;
notizie di queste ore parlano di circa 9.000 arresti solo tra i militari, altre migliaia invece sarebbero semplici impiegati pubblici ed addirittura insegnanti delle superiori e di istituti universitari;
terrificanti immagini televisive invece hanno documentato di golpisti, o presunti tali, umiliati, ammassati nudi in condizioni disumane, probabilmente in attesa di una fine ancor peggiore;
secondo testimonianze attendibili, c'è un numero enorme di persone che, in tutto il territorio turco, sotto la "copertura" realistica o meno della reazione al tentato colpo di Stato verso il regime autoritario di Erdogan, sta perseguendo una caccia all'uomo e all'avversario politico, religioso e non, senza esclusione di colpi, rendendosi responsabile di atrocità ed efferatezze indicibili;
quasi i 2 terzi delle persone componenti dell'intero impianto del potere giudiziario, comprensivo della struttura che parte dai giudici costituzionali e a seguire fino a quelli ordinari, vengono sistematicamente arrestati e privati dei loro diritti;
la totale modifica della Costituzione turca e la reintroduzione della pena capitale come "sistema di risoluzione dell'opposizione interna" sembra essere ormai una questione di giorni in spregio di ogni principio internazionale di salvaguardia dei diritti umani e civili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non voglia intervenire attraverso le competenti sedi ed istituzioni internazionali, affinché vengano salvaguardati i diritti umani delle diverse migliaia di persone che ora vengono perseguitate e private di ogni diritto alla difesa e di ogni garanzia costituzionale, obbligando lo Stato turco a garantire che costoro vengano giudicati secondo principi giuridici consoni ad uno Stato che si definisce democratico e che ambisce ad entrare nella UE;
se non voglia agire, prospettando attraverso i meccanismi internazionali predisposti dalla UE sanzioni di tipo commerciale ed economico al Paese a maggioranza islamica, qualora si dovessero reiterare efferatezze ed eccidi come quelli a cui il mondo assiste inerte.
(3-03065)
GAMBARO, BARANI, RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
le ferie agostane sono ormai alle porte per milioni di italiani;
spesso le mete da visitare e le destinazioni da raggiungere per tanti turisti si trovano, senza che essi ne siano consapevoli, in Paesi a forte rischio terroristico;
dopo la sciagura che ha colpito i nostri connazionali uccisi in Bangladesh, il rischio di trovarsi in luoghi nel mondo dove è probabile imbattersi in estremisti fanatici e sanguinari si è ampliato esponenzialmente negli ultimi mesi;
il Marocco, ad esempio, meta turistica ambita per tanti italiani, solo apparentemente sembra un Paese sicuro: la Farnesina sul sito "viaggiare sicuri" avvisa di "mantenere elevata la soglia di attenzione in considerazione del rischio presente su tutto il territorio marocchino, di atti terroristici per loro natura difficilmente prevedibili ai danni di istituzioni o di luoghi e strutture frequentati anche da occidentali (compresi siti turistici)";
in Marocco vivono oltre 2.500 italiani e questo Paese attrae imprenditori e quasi 400.000 turisti

all'anno;
in tutta l'Africa risiedono 61.222 italiani, ma in Paesi come il Kenya circa 10.000 hanno un casa di vacanza, per non parlare degli uomini d'affari;
la minaccia terroristica riguarda città come Mombasa, Malindi e varie regioni dove possono colpire gli integralisti legati agli Shebab somali;
la Nigeria, dove l'Italia ha importanti interessi petroliferi è infestata da Boko Haram, costola del Califfato nel continente africano;
pure l'insospettabile Ruanda, nuova frontiera del turismo imprenditoriale, è a rischio di terrorismo; la confinaria Uganda, dove non manca una presenza cattolica italiana, è nel mirino per la partecipazione alle forze di pace in Somalia;
più vicina ai confini UE, la Turchia registra un bollettino di guerra in quanto lo scorso anno i turisti italiani, diminuiti del 30 per cento, erano 467.470, i residenti sono almeno 4.000 per non parlare di *manager* ed imprenditori. I servizi turchi hanno ripetutamente diramato segnali di allerta per possibili attentati alla rete metropolitana e le linee di trasporto di Istanbul. "Si raccomanda - avvisa la Farnesina - di esercitare in tutto il Paese, soprattutto nei luoghi di attrazione turistica, ivi comprese le principali località balneari e le più note mete turistiche all'interno del Paese (es. la Cappadocia) accresciute misure di cautela";
negli Emirati arabi, che attraggono gli italiani (19,3 per cento residenti in più nel 2015), non si esclude "il rischio di possibili atti di natura terroristica ai danni di istituzioni occidentali e luoghi pubblici", *idem* si dica per l'Arabia saudita, dove dall'inizio del 2016 ci sono stati 3 attacchi *kamikaze*;
le Maldive, meta turistica italiana, non sono più tranquille come un tempo: il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo internazionale;
in India il Governo teme attacchi soprattutto in "aree sensibili" come le località frequentate da stranieri, sia nelle grandi città, sia in destinazioni turistiche con particolare riferimento a *hotel* di catene internazionali, centri commerciali, aeroporti e voli di linea;
gli italiani che vivono in Asia sono 55.583. In Paesi come la Thailandia, dove esiste un terrorismo islamico separatista nel sud, arrivano 200.000 turisti all'anno. Nelle cristiane Filippine sono stati rapiti missionari italiani ed i radicali islamici nell'isola di Mindanao hanno giurato fedeltà al califfo;
considerato che:
è sempre più affollata la lista delle bellezze artistiche e paesaggistiche del patrimonio dell'umanità Unesco ormai escluse dalle destinazioni per i viaggiatori perché troppo rischiose, per non parlare dei luoghi meravigliosi sfregiati per sempre, sottratti al dominio del Califfato o ancora sotto il suo controllo;
tra i siti archeologici distrutti dalla furia dei miliziani dello Stato islamico vengono in mente l'arco di trionfo di Palmira, in Siria, gioiello di epoca romana, il tempio di Nabu a Nimrud, in Iraq, città fondata più di 3.300 anni fa, una delle capitali dell'impero assiro, le statue e gli ornamenti dell'antica Hatra, a circa 300 chilometri da Baghdad, la città dell'impero dei Parti fiorita tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo;
poi ci sono i siti Unesco ancora integri, ma inaccessibili perché troppo pericolosi, come in Mali per scoprire l'antica Timbuctù;
stesso discorso vale per alcune zone del Pakistan: nelle aree tribali del Khyber Pakhtunkhwa, ad esempio, nel nord ovest del Paese asiatico, il rischio sequestri è troppo elevato e le autorità raccomandano di evitare escursioni: in questa regione si trovino le splendide statue monumentali del monastero buddista di Takht-i-Bahi, del primo secolo dopo Cristo;
poi ci sono la sponda meridionale e quella orientale del Mediterraneo ricche di reperti archeologici di fondamentale importanza ma diventate "bollenti": Tunisia (Cartagine, l'anfiteatro di El Jem, la città punica di Kerkouane, la medina di Sousse), Algeria (il parco nazionale di Tassili n'Ajjer), Libia (le rovine di Leptis Magna, Cirene, Sabratha, l'antica città-oasi Gadames), Libano (il sito archeologico di Baalbek, la città di Anjar), Siria (Aleppo, la cittadella del Saladino, i villaggi del nord);
secondo il barometro Europ Assistance-Ipsos diminuiscono dell'8 per cento rispetto al 2015 i

connazionali che dichiarano di voler partire (il 52 per cento del campione), in flessione come gli altri cittadini europei;
la ricerca evidenzia altri due dati interessanti: anzitutto 3 italiani su 4 (più 12 per cento rispetto all'anno scorso) affermano che trascorreranno le ferie nel nostro Paese, che insieme a Spagna e Francia esercita la maggior attrattiva sui turisti del vecchio continente;
sebbene l'eventualità di attacchi terroristici sia uno dei principali fattori presi in considerazione nella scelta della destinazione, il livello di preoccupazione varia in maniera significativa: secondo la stessa indagine, la paura degli attentati pesa maggiormente sulle decisioni di spagnoli (47 per cento), tedeschi e austriaci (43 per cento), mentre in Italia e in Francia si registrano percentuali inferiori (37 per cento),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano predisporre delle misure informative straordinarie, dettagliate, minuziose e capillari, da diramare a tutti gli operatori italiani del settore turistico, obbligandoli con un provvedimento speciale a fornire tutte le informazioni in possesso della Farnesina e della sua unità di rischio sul suo sito (completo di ogni nozione), in modo da fornire tutte le notizie indispensabili per chi voglia intraprendere un viaggio all'estero e le possibili cause di rischio ai nostri connazionali che si preparano a viaggiare, onde evitare che gli stessi si trovino in aree pericolose senza averne la consapevolezza.
(3-03066)
BOCCHINO, CAMPANELLA, MOLINARI, BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, BENCINI, FUCKSIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
dal giorno del fallito *golpe* militare in Turchia, il capo di stato Erdogan sta ponendo in essere una cruenta repressione, attraverso incarcerazioni di massa, licenziamenti di decine di migliaia di cittadini, in particolare di magistrati, funzionari e impiegati pubblici, présidi e docenti di università e di scuole statali e parificate, giornalisti e militari di ogni grado;
non si ha memoria di una repressione così violenta negli ultimi 70 anni, repressione rivolta nei confronti di una opposizione forte e significativa, che alle ultime elezioni si è attestata al 49 per cento;
le cifre che trapelano, se confermate, destano una seria preoccupazione per la vita stessa di migliaia di cittadini e cittadine: 9.322 arresti tra militari e magistrati; 28.331 dipendenti ministeriali licenziati; 35.000 docenti di scuole sospesi; 1.567 sospensioni dall'incarico tra rettori universitari e presidi; 370 dipendenti della tv pubblica sotto inchiesta; 35 giornalisti ai quali è stata tolta la tessera professionale; 130 *media* chiusi (giornali, stazioni televisive, *magazine*, case editrici, agenzie di stampa);
il clima di terrore sta crescendo nell'indifferenza generale dell'Italia, dell'Unione europea e dell'ONU: le immagini di prigionieri, seminudi e in ginocchio nei *lager* improvvisati, non possono non provocare forte indignazione verso un regime, che si delinea sempre più come una dittatura;
considerato che la recente dichiarazione dello stato di emergenza e la sospensione della convenzione europea dei diritti dell'uomo, delinea scenari catastrofici per la popolazione, anche in considerazione del fatto che si è arrivati, persino, ad invocare il ripristino della pena di morte;
tenuto conto che di fronte alla cancellazione dei più elementari diritti democratici che il presidente Erdogan sta imponendo nel proprio Paese, le istituzioni e i governi europei, purtroppo, non hanno dato finora quei segnali forti e inequivocabili che, da cittadini europei ed italiani in particolare, ci saremmo aspettati;
tenuto conto altresì che con il suo imbarazzante silenzio, ancora una volta, l'Europa ha perso l'occasione di far pesare, nelle relazioni internazionali, la sua visione di una società libera e democratica. E soprattutto sta drammaticamente dimostrando di essere succube del potere di ricatto che il Governo turco esercita nei confronti dell'UE, sfruttando, a tal scopo, l'accordo Turchia-Europa sui migranti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere intervenire, per quanto di propria competenza, presso le opportune sedi europee, al fine di condannare ufficialmente le gravi azioni repressive che il Governo Erdogan sta ponendo in essere;

se non ritenga opportuno richiedere la revisione degli accordi stipulati con la Turchia, con particolare riferimento a quello sui migranti, l'applicazione tempestiva di sanzioni ed eventualmente di sospendere qualsivoglia relazione diplomatica, nel caso non vengano immediatamente ripristinati i più elementari diritti democratici e le libertà personali.
(3-03067)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

AMIDEI, SERAFINI, BERTACCO, CERONI, MARIN, SCILIPOTI ISGRO' - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la stazione di Rovigo è lo scalo ferroviario che serve l'omonima città veneta, capoluogo di provincia. Essa è posta lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna ed è origine delle linee per Chioggia e per Verona;
la stazione storica, inaugurata nel 1866, è stata distrutta dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale nel 1944, facendo perdere traccia dei rivestimenti in ferro e vetro che originariamente caratterizzavano le banchine dei binari. La ricostruzione, durante il dopoguerra, ha permesso la realizzazione di un nuovo fabbricato per i viaggiatori articolato in una struttura centrale a due piani e due corpi laterali;
da quanto si può evincere dal sito *internet* del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, la stazione sarebbe stata interessata da lavori di riqualificazione e valorizzazione, programmati da Centostazioni e cofinanziati da RFI (gruppo FS). Gli interventi, che avrebbero riguardato essenzialmente il corpo centrale dell'edificio, hanno reso la struttura più funzionale, sicura e accessibile per gli utenti;
nel dettaglio, tra le opere realizzate sarebbero annoverati: l'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso l'inserimento di percorsi tattili per non vedenti, che consentono di collegare l'ingresso dell'edificio ai principali servizi di stazione;
da notizie in possesso degli interroganti e da verifiche esperite, non sono state riscontrare le migliorie e gli abbellimenti promossi dal programma di Centostazioni;
inoltre, non sarebbero state rimosse le numerose barriere architettoniche esistenti, non vi sarebbero gli ascensori necessari per raggiungere le varie banchine di partenza dei treni e non vi sarebbero le dovute precauzioni negli attraversamenti dei binari al suolo; tutto questo genera disagi continui e non più sopportabili;
a giudizio degli interroganti, l'annosa problematica che coinvolge la stazione ferroviaria di Rovigo deve essere sanata in tempi celeri affinché i cittadini, i pendolari, i turisti (anche con cicli, persone anziane, genitori con carrozzine) ed i disabili possano usufruire di strutture e servizi necessari per accedere ai binari dove sono in partenza i convogli ferroviari,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, data l'urgenza della circostanza, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative urgenti voglia intraprendere per porre rimedio alla situazione della stazione ferroviaria di Rovigo;
per quali ragioni lo scalo ferroviario di Rovigo sia stato ricompreso all'interno del programma di Centostazioni, ma non siano stati effettuati i lavori necessari per renderlo accessibile anche alle persone con disabilità;
se non ritenga, vista l'importanza della stazione quale snodo per le località marittime della costa adriatica e per le città dell'entroterra veneto, di doversi attivare presso Trenitalia, al fine di procedere celermente all'adeguamento della struttura ferroviaria di Rovigo, come stabilito dal programma di Centostazioni, ma non ancora realizzato in maniera compiuta.
(3-03064)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, NUGNES, PUGLIA, SCIBONA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Sardegna subisce da oltre 50 anni una grave penalizzazione a causa degli oneri eccessivi

rappresentati dalle servitù e demanio militari, che occupano oltre 35.000 ettari di territorio sottratto alla disponibilità della popolazione civile, facendo così della Sardegna l'entità regionale maggiormente gravata;

in tale contesto, nel corso degli anni, è maturata nell'opinione pubblica e nella popolazione locale una coscienza critica di aperta, pacifica, continua e civile protesta verso quella che viene avvertita come una sorta di spropositata occupazione militare del territorio;

l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna di beni e diritti per i quali sia terminata la connessione a servizi di competenza statale;

il 10 novembre 2006, nel corso di incontro tra il Ministro della difesa e il presidente della Regione furono affrontate le problematiche attinenti alla presenza militare in Sardegna e siglato un accordo per la sua riorganizzazione, contenente l'elenco degli immobili demaniali ubicati nella città di Cagliari per i quali furono immediatamente avviate le procedure di dismissione a favore della Regione;

con il successivo protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione, sottoscritto il 28 marzo 2007, l'amministrazione militare si è impegnata a procedere al riequilibrio delle servitù e delle attività militari, con l'individuazione, la dismissione e il trasferimento in proprietà della Regione di numerose aree, strutture e infrastrutture appartenenti allo Stato, elencate in due distinte tabelle allegate al medesimo protocollo (immediatamente e direttamente dismettibili o da dismettere previa riallocazione delle attività e delle funzioni ivi espletate in idonee strutture messe a disposizione dalla Regione), per le quali fu stabilito il venir meno delle esigenze connesse alla difesa nazionale;

con accordi di programma tra il Ministero, la Regione e l'Agenzia del demanio, sottoscritti il 7 marzo 2008, sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione dei predetti immobili, censiti in oltre 350 unità iscritte in 3 allegati, del valore, stimato dal demanio, di circa 200 milioni di euro, dando così attuazione allo statuto della Sardegna che, sin dal 1948, garantisce il passaggio di tali beni dallo Stato alla Regione;

con l'ordine del giorno n. 9, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna il 17 giugno 2014, la Giunta è stata impegnata a porre, tra l'altro, come primo obiettivo, nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione, la graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, con la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari;

come indicato dalla nota stampa della seduta n. 32 del 9 settembre 2014 del Consiglio regionale della Sardegna, il presidente della Regione, nel denunciare che "non esiste una stima del costo pagato dalla Sardegna per le servitù" militari, si è detto risoluto ad aprire "un conflitto istituzionale" sui poligoni al fine di cambiare una situazione non più sostenibile e secondo il percorso tracciato dal Consiglio regionale con l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, "fino alla stipula di una nuova intesa con lo Stato che dovrà essere approvata dal Consiglio", per "il riequilibrio del gravame militare sull'Isola, la dismissione di alcuni siti e la riconversione di altri";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, appare sempre più necessario pervenire rapidamente ad un riequilibrio delle servitù e delle attività militari in Sardegna, col trasferimento alla Regione di importanti porzioni di territorio che per lungo tempo sono state sottratte alla disponibilità dei sardi, anche con la dismissione dei beni, strutture e infrastrutture militari non più connesse alle esigenze di difesa nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire se le intese e gli accordi citati siano ancora vigenti e vincolanti per il Ministero della difesa, nonché se siano da ritenersi superati o scaduti e in ragione di quali motivi, ovvero se tra le parti interessate siano in corso tavoli tecnici per la definizione di nuovi accordi e quali esiti abbiano prodotto finora;

quali risultati abbiano determinato le intese e gli accordi relativamente al numero di trasferimenti di beni, strutture e infrastrutture dello Stato, e più specificatamente militari, alla Regione autonoma della Sardegna, e quale sia la loro localizzazione, entità e volumetria;

quali siano i beni ricompresi negli elenchi che non siano stati trasferiti alla Regione e per quali ragioni e responsabilità;
se sussista un elenco di aree, beni e strutture dello Stato, e più specificatamente militari, che insistano nel territorio della regione e che siano considerati non più connessi alle esigenze dello Stato e della difesa nazionale, ovvero che possano essere dismessi a favore della Regione autonoma della Sardegna, e quale sia il loro numero, localizzazione e volumetria.
(4-06199)
BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'educazione musicale venne introdotta nelle scuole medie (secondarie di primo grado) italiane (nel decreto ministeriale 24 aprile 1963) come attività non autonoma, ma legata all'ambito dell'educazione artistica, con un'ora settimanale obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella seconda e terza classe e con un programma indirizzato verso un'educazione alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, l'educazione musicale divenne una materia autonoma con 2 ore settimanali obbligatorie in tutte e tre le classi della scuola media e con un programma basato su un'educazione alla e con la musica. Ed invero, la legge n. 348 del 1977 ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, considerando tutte le discipline obbligatorie aventi uguale valore e dignità; con il citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979, sono stati definiti, quindi, i programmi;
con specifico riferimento all'educazione musicale, questa viene intesa come pratica atta a sviluppare nel preadolescente l'ascolto e l'espressione attraverso la musica e la maturazione del senso estetico e della capacità di giudizio critico. Ed infatti, le indicazioni generali dei programmi di educazione musicale ribadiscono il concetto appena esposto: forma di linguaggio per la maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Anche le finalità dimostrano una concezione dell'esperienza musicale come mezzo linguistico costitutivo della personalità, veicolo di comunicazione, mezzo per la comprensione del patrimonio culturale e per l'affinamento del gusto estetico. Le indicazioni metodologiche, come la distribuzione degli argomenti nell'arco triennale, sono lasciate agli obiettivi ed alla discrezionalità programmati dall'insegnante anche in base alle esigenze della singola classe;
il decreto ministeriale 6 agosto 1999 (del Ministro *pro tempore* Berlinguer) ha trasformato l'insegnamento nella scuola media di uno strumento musicale da esperimento didattico in corso istituzionale. Ed ancora, con il decreto legislativo n. 59 del 2004 (Ministro *pro tempore* Moratti) vengono redatte le "indicazioni nazionali" per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado: esse prevedono un programma con una serie di obiettivi specifici di apprendimento (OSA) comuni per il primo biennio e diversi per la terza classe integrati rispetto ai programmi del 1963 e 1979, con obiettivi inerenti alle nuove tecnologie applicate alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (del Ministro *pro tempore* Fioroni), le indicazioni per il curricolo snelliscono l'impostazione del programma del 2004 pur mantenendo sostanzialmente gli stessi contenuti; esse appaiono generiche e lontane dalla realtà della scuola in termini di ampiezza degli argomenti: a titolo meramente esemplificativo basti pensare alla quasi totale assenza di laboratori didattici ed alla numerosità delle classi;
le nuove indicazioni nazionali del 16 novembre 2012 riflettono e sostituiscono quelle del 2004 e 2007 ed hanno come traguardi per lo sviluppo delle competenze, al termine della scuola secondaria di primo grado, anche capacità musicali con l'utilizzo di sistemi informatici;
considerato che:
sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un'ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e comprensione razionale ed emotiva di sé. In tal senso, si considera la musica quale mezzo efficace per realizzare l'integrazione di quei soggetti che presentano difficoltà di inserimento; inoltre, attraverso le attività legate alla pratica strumentale si possono elaborare strategie per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica. L'apprendimento di uno strumento musicale insegna una disciplina interiore, stabilisce delle regole

comportamentali per sé e con gli altri, arricchisce l'animo culturalmente ed amplifica quelle note interiori di sensibilità che vanno formandosi nel preadolescente. Ed ancora, l'attività strumentale associata alla pratica del canto corale porta a *performance* musicali indispensabili per educare l'orecchio musicale armonico. Altro elemento non tracurabile è la necessità di allontanare i ragazzi dall'ascolto, prettamente, di musica commerciale ovvero per guidarli verso una lettura critica dei prodotti musicali che ascoltano o acquistano;

non può essere negato il ruolo centrale dato alla didattica dell'ascolto musicale, ritenuta la via privilegiata per la comprensione della musica, così come la necessità di organizzare in maniera sistematica una disciplina che solo nel nostro Paese ha ancora il valore secondario che aveva all'epoca dei programmi della scuola media nel 1979. Conseguentemente, diventa della massima importanza pensare ad una didattica dell'ascolto inserita a pieno titolo in un percorso pluridisciplinare dei discenti, con la creazione di curricoli organizzati, all'interno dei quali operare una programmazione completa;

considerato che:

il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" inviava, già dal mese di marzo 2016 (reiterata in data 29 giugno), all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio apposita istanza volta all'istituzione delle classi di strumento musicale presso il proprio istituto (delibera n. 1 del collegio dei docenti del 16 dicembre 2015 e delibera n. 1 del consiglio di istituto del 13 gennaio 2016) corredata da ampia relazione;

ed invero, così come si legge nella richiesta di attivazione della sezione e dell'indirizzo musicale: «A partire dall'anno scolastico 2012/2013, per effetto del dimensionamento, ha avuto origine una nuova istituzione denominata Istituto Comprensivo Civitavecchia II. (...) Gli alunni che frequentano questa scuola hanno genitori che in genere lavorano entrambi e la famiglia è anche di tipo allargato, e molto spesso i ragazzi si trovano a dover passare ore da soli. I nostri alunni vivono realtà sociali ed ambientali spesso molto disparate fra di loro, per cui la scuola ha un compito fondamentale di sviluppo relazionale fra queste diverse realtà, costituendo quindi un polo di aggregazione non indifferente. La Scuola Secondaria di I grado "F. Flavioni" è sita nella zona centrale di Civitavecchia, da anni è promotrice di recital culturali/musicali e di progetti in continuità con le scuole elementari; si è resa sempre disponibile ed aperta a collaborazioni ed iniziative sostenute da agenzie presenti nel territorio. Il plesso Flavioni contiene sei corsi di scuola secondaria di I grado; l'istituto è dotato di laboratori ed Aula Magna adibita a teatro. È inoltre presente una palestra, nonché Palazzetto dello Sport cittadino, in cui al di fuori dell'orario scolastico si svolgono manifestazioni sportive e socio- culturali. Tale spazio potrebbe essere ideale per la realizzazione di eventi musicali quali concerti, spettacoli e concorsi musicali nazionali, che potrebbero coinvolgere non solo le realtà musicali del territorio (le varie scuole di musica, le due bande musicali e l'orchestra cittadina), ma anche altre scuole medie ad indirizzo musicale, instaurando in tal modo gemellaggi culturali su tutto il territorio nazionale. La scuola inoltre ospita il C. P. A. e pertanto rimane aperta in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00, dispone già, quindi, di personale di segreteria e collaboratori in questa fascia oraria. Si fa presente che nel distretto 29 ed in quelli limitrofi non sono presenti scuole medie ad indirizzo musicale, infatti le uniche realtà più vicine a Civitavecchia sono rappresentate dalla scuola Don Milani di Cerveteri e la scuola Cerreto di Ladispoli dove sono insegnati rispettivamente chitarra, flauto, pianoforte e violino da una parte, chitarra, percussioni, pianoforte e violino dall'altra. Pertanto si è pensato di proporre accanto ai due strumenti più conosciuti, la chitarra e il pianoforte, due strumenti a fiato presenti nelle due bande cittadine ed in quelle dei paesi limitrofi, il clarinetto e il corno, sicuramente poco diffusi nelle scuole della provincia di Roma e per quanto riguarda il secondo totalmente assente. Pertanto, per quanto riguarda la scelta delle specialità strumentali da insegnare, il Collegio dei Docenti ha deliberato una strutturazione che prenda in considerazione le esigenze e le richieste dell'utenza da un lato e dall'altro l'inserimento di strumenti sicuramente meno conosciuti ma funzionali alla formazione di ensemble e gruppi di musica d'insieme gradevoli all'ascolto e didatticamente validi. Certamente l'avvio alla professione musicale non può e non deve essere l'obiettivo primario dell'Orientamento Musicale, ma è necessario comunque tener presente che il DM

201/99 nelle indicazioni generali ricorda che tra i nostri compiti vi è quello di "garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi" nei licei musicali e nei conservatori, così come previsto dal quadro di riforma del settore musicale»;
ed ancora si legge: «Questa istituzione considera il corso musicale una risorsa che vuol far fronte alla domanda dell'utenza che manifesta viva attenzione per lo studio dello strumento musicale e questo aspetto è evidenziato dai numerosi ragazzi che frequentano le varie scuole di musica cittadine e dalle numerose richieste che sono pervenute da parte delle famiglie, inoltre, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, il collegio dei docenti considera l'inserimento della pratica strumentale di fondamentale importanza per la formazione globale della persona e a tale scopo intende realizzare l'impiego ottimale delle risorse con attività di approfondimento, potenziamento e recupero. In tal modo la scuola si proporrà sempre più come veicolo di cultura e di qualità formativa, con nuove proposte ai ragazzi di ampliamento dell'offerta formativa e opportunità diverse di studio, ciò sicuramente aprirà altre possibilità di orientamento. Inoltre si fa presente che l'Istituto comprensivo Civitavecchia 2 risulta tra le Istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività previste dal D.M.8/11»;
la richiesta di attivazione veniva ampiamente supportata dalla documentazione contenente la descrizione del contesto socio culturale della città, l'articolazione del progetto, gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e la metodologia, i mezzi (supporti teorici e musicali a disposizione della scuola) nonché le competenze e i criteri di valutazione. L'istanza riguardava 33 adesioni; a seguito dell'esito delle prove attitudinali, svolte in data 19 marzo e 9 aprile 2016, gli alunni risultati idonei erano pari a 22 unità;
tuttavia, la richiesta è stata respinta; risulta, invece, agli interroganti che l'altro istituto comprensivo presente a Civitavecchia, istituto "Civitavecchia 1" in via XVI Settembre ha ottenuto l'attivazione della sezione ad indirizzo musicale, nello specifico, per la scuola secondaria di primo grado (istituto "Manzi-Regina Elena");
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire le motivazioni per le quali la richiesta avanzata dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Civitavecchia 2 abbia ottenuto esito negativo e, conseguentemente, come intenda attivarsi al riguardo.
(4-06200)
MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO, MORONESE, CASTALDI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, MORRA, PUGLIA, SERRA, AIROLA, CAPPELLETTI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
in Yemen è attualmente un corso una sanguinosa guerra nella quale hanno perso la vita migliaia di civili. Tale guerra, iniziata a seguito di vicende interne con lo scontro tra le forze sciite degli Huthi e quelle leali al Governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi, ha visto l'intervento di nazioni estere a sostegno delle diverse fazioni; in particolare, una coalizione militare guidata dall'Arabia saudita, è intervenuta il 25 marzo 2015 a sostegno della fazione leale ad Hadi, contro gli insorti sciiti. Tale intervento e le conseguenze drammatiche sulla popolazione civile anche ottenute mediante l'utilizzo di "droni", condannate anche dal presidente dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno indotto il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione, il 25 febbraio 2016, avente ad oggetto un *embargo* europeo sulla vendita di armi all'Arabia saudita e dei suoi alleati;
l'attività di esportazione di armamenti all'Arabia saudita integra una gravissima violazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990, il quale prevede che siano vietati il transito e l'esportazione di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato e soggetti ad *embargo* di forniture belliche;
l'Italia aderisce al Trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT) del 3 giugno 2013, firmato a New York, che prevede che non si possa favorire il transito di armi qualora le stesse possano essere utilizzate per commettere crimini internazionali;
considerato che il MoVimento 5 Stelle (M5S) è impegnato, ormai da diversi mesi, nell'evidenziare e contrastare l'inequivocabile tendenza del Governo ad ignorare i vincoli giuridici in materia di commercio e transito di armi in favore di nazioni impegnate in operazioni belliche e, ancora peggio, ad

immolare sull'altare del profitto il diritto delle popolazioni ad autodeterminarsi e a non essere oggetto di crimini di guerra o violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo. I Gruppi parlamentari M5S hanno posto in essere, dunque, diverse iniziative volte a mettere il Governo di fronte alla propria gravissima negligenza, tra le quali è opportuno ricordare: un'interrogazione alla Camera dei deputati (3-01874) del 25 novembre 2015 presentata al Ministro in indirizzo in merito all'illiceità della vendita di armi ad un Paese, l'Arabia saudita, in stato di conflitto con lo Yemen e in violazione dei diritti umani ed un'interrogazione presentata al Senato il 3 dicembre 2015 (4-04923) in merito alle dichiarazioni dello stesso Ministro alla stampa volte a dissimulare l'estraneità del Governo italiano dalle vicende dell'esportazione di armi verso l'Arabia saudita; una conferenza stampa, organizzata dal Gruppo presso la "sala Nassiryia" del Senato della Repubblica, il 24 maggio 2016, sostenuta da una precedente interrogazione (3-02869), nella quale è stato riprodotto un servizio giornalistico estremamente eloquente in merito alle gravi violenze subite dalla popolazione civile a causa di questo grave conflitto, nonché la correlazione tra attività di commercio o transito di armamenti attribuibile all'Italia e le operazioni belliche;

considerato inoltre che è recente la notizia, riportata da diverse fonti di stampa e richiamata in Italia da "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016, che Leonardo-Finmeccanica, in occasione della Farnborough Fair, avrebbe concluso un nuovo contratto per la vendita di un sistema di armamento, denominato "Falco Evo", nello specifico una piattaforma per compiti di sorveglianza e di *intelligence*, capace di volare fino a oltre 20 ore di seguito trasportando un carico di più di 100 chilogrammi, e tra gli acquirenti, tenuti riservati dall'azienda ma rivelati dalla stampa estera, figurerebbero anche l'Arabia saudita e altri Paesi impegnati nelle operazioni in Yemen,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali recenti iniziative commerciali intraprese da Leonardo-Finmeccanica SpA;

se non intenda porre in essere ogni iniziativa di sua competenza volta ad evitare che tali determinazioni comportino, in luogo di un profitto economico per le nostre imprese, gravissime violazioni dei diritti umani, nonché degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto;

se non ritenga che possano ravvisarsi gli estremi di una violazione del dettato normativo della legge n. 185 del 1990.

(4-06201)

BOTTICI, MORONESE, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MANGILI, BUCCARELLA, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa ("gonews" del 22 luglio 2016) che "la casa circondariale di Empoli sarà destinata a diventare una Rems, ossia una delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria varate con la legge 81 del 2014. Le Rems sono state create in sostituzione degli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari), dove venivano reclusi i criminali con problemi mentali";

l'articolo evidenzia che una circolare dell'ufficio della contabilità del Provveditorato regionale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, informa che, con la nota 0249018 del 20 luglio 2016, è stata disposta "l'immediata chiusura del carcere, con il conferimento dell'immobile all'agenzia del Demanio", così da poterla destinare a Rems (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria);

il passaggio da carcere femminile a Rems prevede il trasferimento dell'immobile all'Agenzia del demanio, la quale poi lo assegnerà all'azienda sanitaria per la riqualificazione;

all'interno della struttura di Empoli (Firenze) sono ospitate 15 detenute, 35 agenti di Polizia penitenziaria e 4 uomini di personale ministeriale. Detenute e personale verranno collocati in sedi limitrofe;

risulta agli interroganti che diverse associazioni, nonché le organizzazioni sindacali di Polizia penitenziaria, sarebbero in stato di agitazione;

considerato che:

le Rems nascono come strutture sanitarie e di recupero e tali caratteristiche, a giudizio degli interroganti, sono difficilmente individuabili in una struttura carceraria;
il 31 marzo 2015, in virtù del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) sono stati chiusi;
la Regione Toscana risulta commissariata dal Governo, ai sensi del citato decreto-legge per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto non in regola sulla dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la conseguente attivazione delle Rems;
risulta agli interroganti che la casa circondariale di Empoli non appare essere idonea all'attivazione di una struttura sanitaria per malati psichici, in quanto non atta a garantire agli stessi gli opportuni servizi medici e terapeutici; inoltre, non sarebbe attualmente nota l'entità della spesa che dovrà essere stanziata per la riqualificazione del suddetto carcere in Rems;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
per rimediare ad una legge lacunosa, che non prevede la vigilanza della Polizia penitenziaria per le Rems, si utilizzano strutture carcerarie inadeguate alla funzione, o se ne trasformano altre in "mini carceri", affidandosi, per la sicurezza, a un sistema territoriale di pubblica sicurezza, già in difficoltà;
non si comprende quale sia la necessità di smantellare il carcere di Empoli, anche in considerazione del fatto che a Montelupo Fiorentino (Firenze) sono stati investiti numerosi finanziamenti per la ristrutturazione della struttura,
si chiede di sapere:
se i fatti esposti corrispondano al vero;
se sia prevista, e in quali tempi, la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino.
(4-06202)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa* - Premesso che:
Giuseppe Uva, nato a Caravate (Varese) il 17 febbraio 1965, è deceduto a Varese il 14 giugno 2008 presso l'ospedale di circolo di Varese, alle ore 10.30 circa, dopo che vi era stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio verso le ore 6.00 di quella stessa mattina;
prima che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio, Giuseppe Uva era rimasto per circa 3 ore nella custodia delle forze dell'ordine intervenute, trattenuto dapprima sulla pubblica via e poi presso la caserma dei Carabinieri, in via Saffi a Varese, unitamente al personale di altre 3 volanti della Polizia;
Uva era stato condotto nella caserma insieme al suo amico Alberto Biggiogero, dopo che entrambi erano stati fermati dai Carabinieri nel centro di Varese, attorno alle ore 2.30, mentre, in stato di ebbrezza, spostavano delle transenne;
il procedimento giudiziario aperto il 15 aprile del 2016 ha portato ad una sentenza di assoluzione per i 2 Carabinieri e i 6 poliziotti imputati per i reati di omicidio preterintenzionale, sequestro di persona, abbandono di incapace e abuso di autorità contro arrestati;
il 13 luglio 2016 sono state depositate le motivazioni della sentenza, che, tuttavia, ad avviso dell'interrogante, non ha dato risposta alle importanti domande poste nel corso del dibattimento;
molta parte delle motivazioni è dedicata ad una astratta illustrazione giuridica dei reati, di cui ai capi di imputazione e della relativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;
solo a pagina 116, inizia il capitolo intitolato "motivi della decisione" e, in particolare, a pagina 123, si dà conto della dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, dall'imputato, appuntato Dal Bosco, in cui lo stesso ha precisato che, benché Uva si fosse rifiutato di esibire la propria carta di identità (quella sua identità era peraltro ben nota) egli "non era stato dichiarato in arresto né si era proceduto a portarlo in caserma per identificarlo, ma per farlo desistere dalla sua azione molesta";
sempre a pagina 123 delle motivazioni, viene riportata la dichiarazione dell'altro carabiniere imputato, il brigadiere Righetto, il quale ha affermato che "durante il tragitto aveva spiegato a Uva che lo stavano portando in caserma per denunciarlo ma che, terminati gli atti, l'avrebbero lasciato andare; non era in stato di arresto o di fermo, perché non volevano infierire su di lui arrestandolo". Lo stesso Righetto ha aggiunto che "per prassi, per l'accompagnamento in caserma di due ubriachi da denunciare

a piede libero, non si avvisava mai il pubblico ministero";
il giorno 14 giugno 2008, dopo che Giuseppe Uva era già deceduto, viene inviata una comunicazione di notizia di reato a carico dello stesso, per il solo reato previsto dall'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e gli stessi carabinieri imputati, nelle loro relazioni e nel corso delle loro deposizioni, hanno dato atto di avere mosso nei confronti di Uva questa unica contestazione. A pagina 124 delle motivazioni, è scritto che la necessità di condurre Uva in caserma era rafforzata dalle "lamentele degli abitanti dei palazzi circostanti che incitavano i carabinieri 'a portare via questi ubriachi' ". Tuttavia, nel corso del dibattimento, nessuno degli abitanti delle strade limitrofe, che si sarebbero lamentati, è stato assunto come testimone. Come risulta evidente dalla lettura della sentenza, il giudice condivide tale versione dei fatti, malgrado non sia emerso nel dibattimento alcun riscontro oggettivo;
il giudice estensore taccia di inattendibilità gli unici 2 testimoni oculari delle percosse inferte a Giuseppe Uva, Alberto Biggiogero e Assunta Russo, senza fornire, secondo l'interrogante alcuna motivazione per tale scelta; inoltre, non fa menzione della testimonianza della psichiatra Enrica Finazzi, alla quale Giuseppe Uva riferì di essere stato percosso da appartenenti alle forze di polizia;
uno dei quesiti posti nel corso del dibattimento, riguardava il titolo in virtù del quale i militari trattennero Giuseppe Uva in caserma, e, in un passaggio delle motivazioni, a pagina 125, il giudice scrive che deve concludersi per "l'insussistenza del delitto di arresto illegale atteso che, per deliberata e specifica volontà degli operanti Righetto e Dal Bosco, a tale misura essi decisero di non ricorrere"; tuttavia la privazione della libertà personale di Giuseppe Uva, fu "indubitabile e conclamata", oltre che astrattamente illecita; pertanto, il reato di arresto illegale è stato riqualificato in sequestro di persona, salvo poi, come è scritto nel prosieguo delle motivazioni, dichiarare gli imputabili non punibili per questo reato, perché lo avrebbero commesso per un errore scusabile;
da pagina 132 a pagina 140 delle motivazioni, vengono descritti nel dettaglio 5 reati che Uva avrebbe commesso quella notte, ma non si comprende per quale motivo il giudice si sia assunto questo ruolo, che pare essere in contrasto con il suo mandato: limitarsi cioè a giudicare non la vittima, ma chi in quel processo era imputato. Peraltro, i reati che il giudice attribuisce a Giuseppe Uva non erano stati rilevati nemmeno dagli agenti intervenuti quella notte;
dopo aver escluso ogni possibile titolo legittimo di detenzione di Giuseppe Uva, e dopo aver quindi riconosciuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato di sequestro di persona, il giudice motiva l'assoluzione dei 2 Carabinieri, sostenendo che essi avrebbero sequestrato Giuseppe Uva per errore e che tale errore sarebbe scusabile per il seguente motivo: "se persino i superiori gerarchici da cui dipendevano gli imputati erano e sono persuasi che sia legittimo privare della libertà personale un soggetto ubriaco al fine di interrompere le azioni moleste, non si può che concludere che l'errore in cui sono incorsi gli operanti è scusabile";
per quanto riguarda la posizione degli agenti di Polizia, anch'essi imputati per il reato di sequestro di persona, la loro condotta omissiva (il non aver impedito cioè che il sequestro di Giuseppe Uva proseguisse) non rileverebbe in quanto, così il giudice a pagina 145 delle motivazioni, "non ci si poteva attendere che in quel frangente essi intavolassero una discussione sui limiti dei loro poteri funzionali";
la grave approssimazione delle motivazioni della sentenza si evince, in particolare, rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, il più grave tra quelli contestati agli imputati: la sentenza esclude infatti che carabinieri e poliziotti abbiano inferto lesioni a Giuseppe Uva, ma non fornisce alcuna spiegazione alternativa rispetto a come si siano potute produrre le lesioni riscontrate sul corpo di Uva in sede di esame autoptico e rispetto alle cause del suo decesso;
a giudizio dell'interrogante le motivazioni della sentenza sul caso di Giuseppe Uva potrebbero non essere soddisfacenti ed esaustive, e non sembrerebbero idonee a rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia italiana;
c'è il rischio che tale decisione giurisdizionale possa rappresentare un precedente, che crea spazi per comportamenti arbitrari da parte degli agenti di pubblica sicurezza, in contrasto con le norme poste a

presidio della libertà dei cittadini, nonché presupposto e fondamento della loro fiducia nelle forze di polizia e nei carabinieri;
in particolare, ad avviso dell'interrogante non appare sostenibile sul piano dell'amministrazione della giustizia, nonché umano e civile, che il giudice estensore, dottor Vito Piglionica, abbia voluto attribuire a un cittadino deceduto in circostanze così drammatiche, Giuseppe Uva, ben 5 reati, che non erano stati segnalati nemmeno dagli agenti di polizia e dell'arma dei carabinieri che lo avevano trattenuto la notte del 14 giugno 2008,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che Giuseppe Uva abbia subito un trattamento lesivo dei suoi diritti fondamentali;
se non ritengano necessario esercitare i poteri istruttori ed ispettivi conferiti loro dall'ordinamento per far luce sull'interra vicenda.
(4-06203)
SANTANGELO, DONNO, NUGNES, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA, MARTON, CRIMI, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
a Castelvetrano (Trapani), nella contrada Airone, nel luglio 2010, veniva ultimato e inaugurato il primo lotto polo tecnologico di Belice Ambiente SpA destinato a divenire il primo impianto pubblico di compostaggio nel territorio dell'ex provincia di Trapani;
l'impianto di compostaggio è stato autorizzato dalla Regione Sicilia con decreto del dirigente generale n. 995 del 14 ottobre 2010 e successiva integrazione con decreto del dirigente del servizio n. 2106 del 23 settembre 2015;
l'intero polo tecnologico è stato finanziato dall'Unione europea per 10,6 milioni di euro e prevedeva anche la realizzazione nel secondo lotto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) e nel terzo lotto di un centro di raccolta, un'autorimessa e uffici con annesso laboratorio di ricerca e centro multimediale;
come riportato dal giornale *on line* "palermo.blogsicilia" del 25 luglio 2016, il polo tecnologico, come disposto dal presidente della Regione, verrà utilizzato come centrale di trasferenza temporanea dei rifiuti per circa 2.000 tonnellate;
considerato che:
l'ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016 del Presidente della Regione, all'articolo 2, prevede che il polo tecnologico gestito dalla Belice Ambiente SpA dovrà operare come deposito preliminare e temporaneo di emergenza per rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301);
nell'impianto potranno conferire rifiuti indifferenziati come da quantitativi indicati nel piano di conferimento di cui al punto 4 dell'articolo 2, i Comuni facenti capo alle società SRR Trapani provincia nord e SRR Trapani provincia sud;
considerato inoltre che:
da notizia di stampa ("Castelvetranoselinunte" del 25 luglio) si apprende che il Tribunale dei diritti per il malato di Castelvetrano intende chiedere al Ministero della salute di condurre una campagna di indagini epidemiologiche nel castelvetranese e nelle zone limitrofe «per fare luce sull'impatto delle contaminazioni sulla salute dei cittadini» che potrebbe derivare dal deposito preliminare e transitorio di circa 2.000 tonnellate di rifiuti nel polo tecnologico integrato di contrada Airone, come deciso dalla Giunta regionale;
come riportato da "la Repubblica" *on line,* in cronaca di Palermo dello stesso giorno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segue attentamente la situazione dei rifiuti in Sicilia e precisa che «ogni eventuale ipotesi di intervento sostitutivo da parte del Governo sarà determinata dalle valutazioni che verranno compiute a seguito del quotidiano monitoraggio sul rispetto degli impegni presi»;
il presidente del circolo Legambiente "Crimiso" di Castelvetrano ha evidenziato, come riportato nel citato articolo pubblicato su "palermo.blogsicilia": «Molti i motivi di allarme. Intanto, l'area

dell'impianto è limitrofa all'invaso del fiume Modione, il fiume che per alcuni chilometri attraversa l'area agricola ad uliveti e sfocia a mare all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Inoltre, il deposito è a rischio diossina, considerato l'immane incendio che qualche giorno fa ha interessato l'impianto. Da sottolineare che l'incendio dei pascoli secchi in quella zona è regolare ad ogni estate. E ancora, il Comune di Castelvetrano è proprietario dei pozzi comunali (impianti di captazione) dell'acqua potabile da distribuire ai cittadini fruitori del servizio acquedotto, e a poche centinaia di metri in contrada Airone Staglio si trova l'impianto "ex Bottino Clemente" dove vengono raccolte tutte le acque emunte dai pozzi comunali e rilanciate ai serbatoi generali della città»;

il quotidiano "La Sicilia" nell'articolo del 25 luglio medesimo dal titolo "Indifferenziata nel polo tecnologico d'eccellenza", riporta che «il completamento del polo tecnologico di Castelvetrano si è bloccato nel 2013 allorché l'assemblea dei soci della Belice Ambiente S.p.A Ato Tp2, in seguito ad una variante di adeguamento, ha deciso di non compartecipare ai costi. Il "no" ad una spesa di circa un milione di euro - cifra da suddividere tra gli undici comuni soci dell'Ato - è costato la revoca del finanziamento europeo, pari a 10,5 milioni di euro (di cui 6,7 milioni già erogati)»;

a seguito della conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Earth summit) di Rio de Janeiro del 1992, è stata ratificata la dichiarazione di Rio, ovvero una serie di principi non impegnativi riguardanti le responsabilità ed i diritti degli Stati, per coniugare le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale. Il principio di precauzione venne definito dal "principio 15": "Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale ";

considerato infine che con ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'ambiente il presidente della Regione Siciliana ha formulato "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti". Al riguardo, il Ministero nella stessa data scriveva al presidente della Regione che: «la competente direzione del Ministero ha individuato una serie di condizioni e di prescrizioni alle quali vincolare una possibile intesa, rappresendandole alla Regione con nota 8495 del 31 maggio 2016» (protocollo 0012408/GAB),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza fatti esposti;

se lo stoccaggio temporaneo di 2.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati sia stato sottoposto preventivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) e se siano state adottate tutte le verifiche previste dal codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal principio di precauzione della dichiarazione di Rio finalizzate alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana;

se intenda adottare le opportune iniziative volte a verificare se la Regione stia effettivamente osservando le direttive o gli impegni assunti, come da nota ministeriale n. 8495 del 31 maggio 2016 a sua volta citata nella lettera indirizzata al presidente della Regione;

se sia a conoscenza del mancato completamento delle opere previste per l'intero polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano e dei finanziamenti che per quanto risulta agli interroganti sarebbero stati revocati dall'Unione europea.

(4-06204)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03067, del senatore Bocchino ed altri, sulle conseguenze del fallito *golpe* in Turchia;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03063, della senatrice Moronese ed altri, sui lavori di ristrutturazione del liceo "Pizzi" di Capua (Caserta) obbligatori in vista del prossimo anno scolastico;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03062, del senatore Cardiello, sulla presunta illegittimità del decreto del commissario *ad acta* della Campania di riorganizzazione del piano ospedaliero della provincia di Salerno.

1.5.2.2. Seduta n. 672 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

672a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto della seduta n. 675 del 4 agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 luglio.*

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sul 40° anniversario della nomina a Ministro di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire tale carica nella storia d'Italia

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, voglio titolare questo brevissimo intervento: «Quarant'anni dal 29 luglio 1976. Quarant'anni da non dimenticare». Quella appena trascorsa è una data importante, perché è il giorno in cui è stata indicata, dall'allora presidente del Consiglio Andreotti, la prima donna Ministro d'Italia, che rispondeva al nome di Tina Anselmi *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice Bianconi)*.

Svolgerò un brevissimo intervento per ricordare a tutti come la partigiana Gabriella abbia dovuto attendere trent'anni, avendo lavorato molto all'interno del sociale e del sindacato, avendo costituito la CISL (essendone cofondatrice), e avendo calcato le Aule parlamentari dal 1968, e avendo al proprio utile un intervento legislativo che nel 1971 ha permesso la nascita di una legge sulla maternità (definita una più belle del mondo), che permetteva alle donne lavoratrici di assentarsi dal lavoro per cinque mesi; allo stesso modo nel 1977 Tina Anselmi è stata fautrice della legge n. 903 sulle pari opportunità, che prevedeva la piena parità tra uomini e donne in materia di lavoro; tale legge ha fatto sì che il dettato costituzionale, e in particolare gli articoli 3 e 37, fosse finalmente applicato in ambito lavorativo. Sua ancora è la legge n. 833 del 1978 sul Servizio sanitario nazionale: da Ministra della sanità, dopo essere stata per due anni Ministra del lavoro, realizzò e unificò il Servizio sanitario nazionale.

Non è di poco conto ricordare questo importante quarantesimo anniversario, perché il Paese ancora oggi vede un sessismo strisciante nei confronti di donne impegnate in politica.

Vi è, tuttavia, un'esperienza che desidero ricordare più di tutte, quella che Tina ha vissuto come

probabilmente nessun altro avrebbe potuto fare nei difficilissimi anni Ottanta; mi riferisco cioè al ruolo di Presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, quella loggia massonica che per un decennio almeno ha controllato i gangli del potere. L'austera, l'onesta figura di Tina Anselmi non a caso è stata indicata per rappresentare, con la sua indispensabile autorevolezza e con il suo grande senso dello Stato, la Commissione volta a restituire dignità a istituzioni infiltrate e calpestate.

Vorrei concludere il mio intervento con un paio di frasi da lei pronunciate in relazione a quegli avvenimenti, riferendosi al fatto che Licio Gelli, in merito al suo progetto politico aveva affermato che la cosa privata si compra, mentre quella pubblica si occupa. Lei ebbe a dire: «Quei tre anni sono stati per me l'esperienza più sconvolgente della mia vita. Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a una mera appartenenza. La P2 si è impadronita delle istituzioni, ha fatto il colpo di Stato strisciante. Per più di dieci anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto».

Ebbene, noi ricordiamo Tina Anselmi per dire oggi, pur essendo lei in vita anche se gravemente malata, che la verità possono cercarla davvero solo coloro che riescono a sopportarne le conseguenze. Ce ne rendiamo conto ogni giorno e oltre ogni pregiudizio non dobbiamo stancarci di lottare per cercare verità e sostenere quella democrazia per cui lei ha lavorato così profondamente e in modo così convinto, così a rischio e così consapevole. Grazie Tina. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a questo apprezzamento, ma voglio dire che spero Tina Anselmi ci stia seguendo. Le mandiamo tutti insieme un grande abbraccio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*** *(Relazione orale)***(ore 16,41)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2217

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2217 e 2119.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 luglio la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2217, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, preliminarmente alla seduta che sta iniziando si è svolta una riunione informale della Commissione agricoltura che ritengo molto utile nell'auspicio e certamente anche nel predicato. L'obiettivo era quello di giungere a una sintesi tra tanti emendamenti, a una proposta che, modificando questo provvedimento legislativo e integrandolo con il contenuto degli emendamenti, lo rendesse meritevole del sostegno più ampio possibile.

Rinnovo la proposta, che ho avanzato al vice ministro Olivero, di tenere in considerazione, per quanto ci riguarda, l'emendamento 8.0.205 che, se fosse valutato favorevolmente da parte del Governo, ci porterebbe a ritirare tutti gli emendamenti presentati a firma del sottoscritto o di altri senatori del Gruppo Lega Nord. Questo per una ragione molto semplice: è un provvedimento importante, che deve essere agevolato nel suo cammino di attuazione, ma che non può trascurare le difficoltà cui può andare incontro il mondo dell'agricoltura onesto, quello che lavora già seguendo le regole. Chiediamo uno sforzo ulteriore ed è chiaro che il Governo deve fare una riflessione anche impegnativa. Ci possono essere diverse formulazioni, il Governo, ad esempio, può chiedere un testo 2, siamo disposti anche a

modulare diversamente l'emendamento, ma questa è la proposta che rinnovo al Governo: considerare l'emendamento 8.0.205, su cui credo anche i senatori delle Autonomie avranno qualcosa da dire. Il nostro Gruppo, in tal caso, ritirerebbe tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti. Quando saremo a quel punto, se il Governo lo riterrà, risponderà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.200 non fa altro che elaborare un articolo del codice penale, che prevede che l'imprenditore garantisca la sicurezza del lavoratore. Non si fa altro che chiedere che, al momento dell'assunzione, il lavoratore non incorra in alcun tipo di malattia e di patologia. Questa è semplicemente la *ratio* di tale emendamento.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 1.210, 1.213, 1.215 e 1.218, 8.202 e 9.210.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, mi rivolgo espressamente alla relatrice, senatrice Gatti, in riferimento all'emendamento 9.208.

Quello al nostro esame è un provvedimento molto importante, atteso da tanti lavoratori, soprattutto da quelle persone che soffrono e che a volte, purtroppo, perdono anche la vita. L'emendamento 9.208 va incontro a quanto già previsto dal Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008; esso però, per come redatto, dà qualche garanzia ulteriore perché, a volte, con il pretesto delle semplificazioni che qualcuno vuole adottare, non si tiene conto di quanto accade nella realtà. Parliamo di un lavoro durissimo: quello nei campi.

Con l'emendamento 9.208 chiediamo che le visite mediche alle quali devono essere sottoposti lavoratrici e lavoratori, diano risposte concrete. Faccio un esempio: chi raccoglie i pomodori fa un lavoro molto diverso da chi, magari, raccoglie le olive, ragion per cui la visita a cui va sottoposto il lavoratore deve essere consona a quel lavoro specifico. Stiamo parlando di un tema importante. Nell'emendamento, tra l'altro, si prevede anche la presenza sui luoghi di lavoro di lavoratori addetti al primo soccorso, quindi di soggetti che siano in grado di garantire il primo soccorso, perché tante volte nei campi prima che arrivi un'ambulanza o comunque un primo soccorso passa del tempo. Quindi, quando ci sono gruppi di lavoratori che lavorano nei campi a quelle condizioni, il datore di lavoro, o chi per esso, deve garantire che tra i lavoratori ci sia qualcuno capace di operare un primo soccorso. Questo naturalmente deve essere fatto anche in collaborazione con le ASL e, dal mio punto di vista, anche con gli enti locali perché parliamo di un tema veramente delicato, anche se vedo che non c'è molto interesse al riguardo.

Sottopongo pertanto alla vostra attenzione questo emendamento che, a mio avviso, sia la relatrice che il rappresentante del Governo dovrebbero tenere veramente in considerazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, l'illustrazione cumulativa degli emendamenti è una prassi non prevista dal nostro Regolamento, che è stata a lungo dibattuta anche quando trattammo della riforma costituzionale. In quella occasione, il Presidente riconobbe, alla fine del dibattito, che bisognava procedere articolo per articolo. Lei ha pensato di far questo e, per questa volta, così è stato fatto. La prego però di osservare e di far osservare con assoluto rispetto il Regolamento, tanto più che si tratta di un disegno di legge ordinario e che non vi è quindi neanche l'urgenza della scadenza di un decreto?legge; ma, in ogni caso, anche per quello non dovrebbe essere consentito.

Tutte queste variazioni al Regolamento, alcune volte introdotte, per un motivo o per l'altro, non possono costituire precedente, perché sono state puntualmente da noi e da altri Gruppi non condivise. Più volte abbiamo chiesto che questo argomento, prima di poter essere praticato, venisse sottoposto all'esame della Giunta per il Regolamento. Tuttavia in questa legislatura la Giunta per il Regolamento, per motivi che a qualcuno possono sembrare arcani, ma che per gli addetti ai lavori sono molto chiari (la maggioranza teme di non avere i numeri all'interno di quella Giunta), non viene mai convocata.

Abbiamo decine di quesiti per i quali abbiamo chiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento e puntualmente questa nostra richiesta è stata disattesa.

Più volte ho detto, anche in quest'Assemblea, che la creazione di precedenti, nella volontà della maggioranza, oggi come oggi sposta poco, perché non ci saranno Senati susseguenti, almeno nella volontà di questa maggioranza; poi vedremo se, nella volontà del popolo italiano, ci sarà ancora un Senato come questo oppure qualcosa di diverso (qualche brutta fotocopia). Tuttavia il nostro Regolamento attualmente, signora Presidente, al di là di qualche precedente puntualmente da noi intercettato con la richiesta che non si procedesse in tal modo, non prevede l'illustrazione cumulativa degli emendamenti, anche perché, nell'articolazione dei disegni di legge, molto spesso alcuni emendamenti di articoli successivi dipendono, nel contenuto e quindi nella sostanza (sempre che si voglia andare alla sostanza dei provvedimenti), dall'esito delle votazioni degli articoli precedenti. Quindi, non è possibile per noi illustrare emendamenti presentati ad un articolo successivo, se prima non si è definito l'articolo precedente. È una questione assolutamente comprensibile e di linearità del procedimento legislativo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, senatore D'Alì, che è prassi consolidata di questa e di precedenti legislature quella di poter illustrare diversi emendamenti, anche presentati agli articoli successivi. Dopodiché, capisco la richiesta della convocazione della Giunta per il Regolamento e ovviamente sarà mia cura far presente quanto lei ha chiesto.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante di Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

L'articolo 1 presenta la fattispecie del reato, tema sul quale si è trovato un punto di sintesi, anche con la Commissione giustizia. Pertanto riteniamo sia importante mantenere tale elemento di equilibrio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. A seguito dell'intervento fatto dal senatore D'Alì, lei ha parlato di prassi consolidata, ma è consolidato anche il Regolamento che dice un'altra cosa. Pertanto, credo sia prassi consolidata se tutti i Gruppi sono d'accordo e dunque ritengo sia il caso, a questo punto, di chiedere se tale accordo esiste. In caso sussista un accordo, va bene, altrimenti quanto detto dal senatore D'Alì non lo ripeto, ma è evidente che ciò di cui si parla deve essere vicino e conseguenziale alle scelte fatte sugli articoli precedenti. Ciò mi sembra doveroso per la serietà dei lavori parlamentari, altrimenti diciamo chiaramente che si tratta di votificio e che dobbiamo sbrigarci, ma non credo siano queste le sue intenzioni, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Malan, la ringrazio del sollecito ma, come lei sa, la prassi consolidata e usuale entra a far parte della procedura.

Comunque, ripeto anche a lei che la richiesta di riunire la Giunta del Regolamento è sempre valida.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Serra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.201, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «2000 euro";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.202.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, identico all'emendamento 1.205, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207, identico all'emendamento 1.208.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, lei non tiene conto del fatto che avevo ritirato tutti i miei emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Panizza, probabilmente non avevamo preso nota. Gli emendamenti verranno messi ai voti comunque perché identici ai successivi.

L'emendamento 1.207 è dunque ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.210 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.213 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.214, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.215 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.216, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.217, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.218 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.219, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.220, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante di Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200 e 2.201.

Chiederei ai presentatori di ritirare gli emendamenti identici 2.202, 2.203 e 2.204.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,03)**

(*Segue* GATTI, *relatrice*). Rendendomi conto del valore del problema che pongono, sarei disponibile a una loro trasformazione in ordine del giorno, su cui esprimerei parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ho scritto l'ordine del giorno. Se vuole, lo leggo, altrimenti le consegno il testo, accettando le indicazioni della relatrice.

PRESIDENTE. Lo legga.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. «(...) impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

OLIVERO,*vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.203 e dichiaro la mia disponibilità a sottoscrivere l'ordine del giorno letto dal collega Dalla Tor, visto che c'è il parere favorevole della relatrice e del Governo. Non siamo completamente soddisfatti, però è materia complessa e diamo il nostro benestare a questo ordine del giorno.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, c'è un atto di buona volontà, anche se non si capisce perché non passare alla votazione dell'emendamento, che andava in tale senso. Per cui, ritiro l'emendamento 2.204 e sottoscrivo l'ordine del giorno, anche se non è la stessa cosa. Accettiamo a malincuore.

PRESIDENTE. Insistete per la votazione?

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.202, presentato dal senatore Dalla Tor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, sul quale invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 7.0.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.200.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, non capisco perché su questo emendamento sia stato espresso parere contrario. Quando abbiamo svolto delle audizioni in Commissione d'inchiesta infortuni sul lavoro in occasione della morte della povera Paola Clemente, ma non solo in quella circostanza, si è capito benissimo quale sia il ruolo delle agenzie private: un ruolo che definirei veramente oscuro, perché tali agenzie non hanno nessuna responsabilità per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, se non la poco piacevole responsabilità del trasferimento o quant'altro. Per giunta, dette agenzie prendono il 7 per cento per ogni contratto sottoscritto.

L'emendamento 7.0.200 invece va nella direzione di incentivare le agenzie pubbliche del lavoro, perché è lì che si determina un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Rimango quindi veramente allibito - lo ripeto - dal fatto che su questo emendamento sia stato espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui

invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 8.214, 8.224 e 8.251 (testo 2).

Quanto agli emendamenti 8.240, 8.241, 8.243 e 8.247, l'invito è a ritirarli e a trasformarli in ordini del giorno.

Su tutti gli altri emendamenti, compresi quelli aggiuntivi, il parere è contrario

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.200.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.201.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.202 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.203, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.204, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.205, presentato dai senatori Amidei e Scoma, fino alle parole «le violazioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.206.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.207, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.208, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.209, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

l'emendamento 8.210 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dal senatore Ruvolo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.214, presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 8.215 a 8.219.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.220, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.221, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.222, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.222, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.223, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e vorrei chiedere alla relatrice e al rappresentante del Governo se è possibile accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La relatrice Gatti mi segnala che non è possibile.

L'emendamento 8.223 è dunque ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.224, presentato dalla

senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.225, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.226, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.227 e 8.230.

Per quanto riguarda quest'ultimo, vorrei sapere se ci fosse la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.227 è dunque ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.228, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo alla relatrice di pronunciarsi sull'eventuale trasformazione dell'emendamento 8.230 in un ordine del giorno.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, a proposito della sostituzione dell'Uniemens con il libro unico del lavoro, voglio evidenziare come abbiamo molto approfondito la tematica conseguendo stadi di avanzamento molto importanti. Faccio notare al senatore Ruvolo che, anche nella fase dell'esame del provvedimento in Assemblea, verrà accettato un emendamento a firma del senatore Panizza, su cui ho già espresso parere favorevole, che in qualche modo garantisce il pagamento trimestrale, nonostante il passaggio all'Uniemens. Per questo non penso sarebbe il caso di accogliere un ordine del giorno del genere.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.230 è dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.229, identico all'emendamento 8.231, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 8.229 in un ordine del giorno di identico contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, se il senatore Candiani intende mettere in votazione l'emendamento, la trasformazione in ordine del giorno non è più possibile. Inoltre la relatrice ha già espresso parere contrario all'accoglimento di un ordine del giorno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, *obtorto collo* convengo con il senatore Amidei e pertanto ritiro il mio emendamento, per sottoscrivere il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Forse c'è stato un fraintendimento: la relatrice ha espresso un parere contrario

sull'eventuale accoglimento di un ordine del giorno.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Allora, Presidente, manteniamo l'emendamento e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.229, presentato dai senatori Amidei e Scoma, identico all'emendamento 8.231, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.232, presentato dai senatori Amidei e Scoma, fino alle parole «su base volontaria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8.233 e 8.234.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.235, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.236, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.237 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CATALFO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.237, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.238, presentato dalla senatrice Catalfo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.239, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sugli emendamenti identici 8.240, 8.241 e 8.243 è stato formulato un invito al ritiro perché vengano trasformati in un ordine del giorno. I presentatori accettano tale invito?

TARQUINIO *(CoR)*. Sì, signor Presidente, e insistiamo per la votazione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Accettiamo, signor Presidente.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.240, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.242, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.244, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.245, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

GATTI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, in verità sull'emendamento 8.246 avevo espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lei ha sì espresso tale invito, ma con riferimento all'emendamento 8.247.

Né a me né agli Uffici risulta la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.246.

GATTI, *relatrice*. Presidente, anche per l'emendamento 8.246 intendevo richiedere la trasformazione in ordine del giorno. Forse mi sono sbagliata nel comunicarlo.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione.

Chiedo alla senatrice Donno se accetta la richiesta della relatrice di trasformare gli emendamenti 8.246 e 8.247 in ordini del giorno e, contestualmente, se insiste per la loro votazione.

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente, li trasformo in ordini del giorno e chiedo che vengano posti in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

GATTI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione.

Ne ha facoltà.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, mi perdoni, ma non ho fatto in tempo a esprimere l'invito alla senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 8.0.200 e a sottoscrivere l'ordine del giorno G8.246, che ha per oggetto sempre la possibilità di istituire un marchio.

PRESIDENTE. L'emendamento tratterebbe cioè lo stesso oggetto dell'ordine del giorno G8.246?

GATTI, *relatrice*. No, signor Presidente. L'emendamento 8.0.200 ha per oggetto la possibilità di

istituire un marchio. Allo stesso modo, anche questo ordine del giorno si riferisce alla possibilità di istituire un marchio.

PRESIDENTE. Quindi, il suo è un invito alla senatrice De Petris a ritirare l'emendamento 8.0.200 e a sottoscrivere l'ordine del giorno G8.246.

Chiedo alla senatrice De Petris se accetta tale invito.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.246, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.247, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.248, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.249, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.250, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.250, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.251 (testo 2), presentato dal senatore Panizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.252 risulta assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.253, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.254.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi intenderemmo votare a favore di questo emendamento, ma in esso si parla due volte del rilascio del «nulla asta». Se fosse riportato solo una volta, si tratterebbe di un errore; essendo scritto due volte, potremmo sospettare un qualche significato recondito, che sicuramente non c'è. La scrittura corretta è naturalmente «nulla osta».

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota di questo errore.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.0.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.201, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.202, identico gli emendamenti 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se è possibile riconsiderare ancora il ragionamento precedente, e valutare l'opportunità di trasformare gli emendamenti identici 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205 in un ordine del giorno. È una valutazione, ma si consideri che sul nostro territorio ci sono imprese che lavorano correttamente, che rispettano le norme e che rischiano di venir compromesse semplicemente perché altri infrangono le regole. Pertanto, piuttosto che bocciare l'emendamento, si valuti l'opportunità, si facciano delle valutazioni successive, ma si inizi un percorso legislativo; peraltro il provvedimento in esame deve ancora andare all'esame della Camera. Si consideri se procedere nelle fasi attuative; insomma con la formula che si vorrà, ma se ne tenga conto.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi in merito.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intanto vorrei sottolineare che la Rete del lavoro agricolo di qualità è volontaria. Questo è un primo aspetto, lo dico perché evidentemente non vogliamo caricare su tutti un peso aggiuntivo, ma riteniamo che possa essere estremamente importante per garantire la trasparenza del settore.

Ciò detto, per venire incontro a quanto richiesto, proporrei un ordine del giorno di cui vi leggo il dispositivo che invito i presentatori degli emendamenti a valutare se possa essere confacente: «impegna il Governo a valutare la possibilità di individuare *standard* di rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di poter in futuro sviluppare esperienze analoghe alla Rete del lavoro agricolo di qualità».

Intendo dire che se territorialmente nascono nuove esperienze, in futuro si potrà valutarle costruendo delle regole. Se siete d'accordo, il Governo è favorevole ad accogliere un ordine del giorno così formulato.

PRESIDENTE. Vedo che la relatrice concorda con il rappresentante del Governo, così come i senatori Tarquinio, Amidei, Berger e Candiani, primi firmatari degli emendamenti 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205, che sono quindi ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G8.0.202.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.0.202, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.206, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, per i successivi emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, darò per scontata la volontà di chiederne la votazione, salvo che i proponenti esprimano diverso orientamento.

Passiamo all'emendamento 8.0.207, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.207, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.208, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.208, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.209, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.209, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.203, 9.204, 9.207 e 9.0.203 (testo 2). Il parere è contrario sui restanti emendamenti

Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G9.200 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.201.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.201.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, approfitto per chiedere al Governo e alla relatrice un chiarimento riguardo gli emendamenti 9.200 e 9.201: su entrambi è stata inserita la clausola «senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Continuo quindi a non spiegarmi come mai è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione. Chiedo spiegazioni per capire esattamente perché sono stati rigettati.

PRESIDENTE. Non vedo cenni dal Presidente della Commissione bilancio, ma, senatrice, con la scusa del «senza maggiori oneri» abbiamo creato il più grande debito pubblico che ci sia, che quindi da qualche parte arriva. *(Applausi del senatore Crosio)*.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «amministrazioni locali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203, sostanzialmente identico all'emendamento 9.204.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Donno, sostanzialmente identico all'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.205, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.206, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.207, presentato dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.208, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.208, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.209, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.210 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.211, presentato dai senatori Amidei e Scoma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.201, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 9.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.201, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.0.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.202, presentato dai senatori Puglia e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.203 (testo 2), presentato dalla senatrice Padua.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.0.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.204, presentato dalla senatrice Paglini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.0.205 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi al riguardo.

GATTI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accetta un accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione?

DONNO *(M5S)*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non si insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.0.205 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.0.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 9.0.206, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.0.208, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.208 e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GATTI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.0.208, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, siamo stati proprio bravi. Se non ci fossero state di mezzo le ferie, avremmo fatto una pausa, e invece andiamo avanti. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

Passiamo alla votazione finale.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questa Assemblea oggi...

(Brusio).

PRESIDENTE. Invito i colleghi che volessero allontanarsi a farlo con celerità per consentire al senatore Stefano di svolgere il suo intervento.

Ricordo a tutti che la Presidenza autorizza sin d'ora la consegna di testi scritti che eventualmente si volessero presentare. Prego, senatore Stefano.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, quest'Assemblea oggi segna un'espressione autentica di sana e costruttiva dialettica tra Governo e Parlamento; finalmente, segna un'espressione autentica di dialettica. E lo fa approvando un provvedimento che pone le basi ed offre più puntuali e specifici strumenti per combattere il caporalato in agricoltura. Certo, a questa pagina ha contribuito - lo voglio riconoscere - la responsabilità e l'approccio della relatrice Gatti, che ci ha consentito di contribuire, ognuno per la sua parte, ad arricchire il provvedimento.

Il caporalato è un fenomeno da combattere che, come un'infamia, annienta la dignità della persona, perché ad essere sfruttata da questo fenomeno non è solo la manodopera dell'uomo, che non è mai merce, ma l'intera persona, che viene indebolita e stritolata dalle necessità, dalla povertà, dal bisogno e infine consunta dalla fatica stremante. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è quindi, a mio avviso, un buon punto di partenza.

Personalmente, proprio un anno fa, quando nella cronaca si rincorrevano e assommavano le morti di donne e uomini caduti vittime del caporalato, ho fatto mia l'idea di istituire... *(Brusio)*.

Signor Presidente, così è impossibile.

PRESIDENTE. Ha assolutamente ragione, senatore Stefano. Mandiamo qualcuno in vacanza prima del tempo? Io ho chiesto, per cortesia, a chi non è interessato al dibattito di abbandonare l'Aula.

AIROLA *(M5S)*. Ma se la applaudivano perché dirigeva in fretta i lavori, signor Presidente, ora cosa si aspetta? *(Commenti delle senatrici Albano e Ginetti)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia il bravo.

Prego, senatore Stefano.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Personalmente, proprio un anno fa, quando nella cronaca si rincorrevano e assommavano le morti di donne e uomini caduti vittime del caporalato, ho fatto mia l'idea di istituire una Commissione d'inchiesta su questo fenomeno. Avevo individuato nella Commissione d'inchiesta uno strumento utile a scandagliare la mutazione genetica che da tempo è in corso e che riguarda le diverse forme di sfruttamento dei lavoratori. Queste forme di schiavitù, infatti, non si registrano solo nei campi. Esistono vere e proprie degenerazioni nel settore dell'edilizia, dei trasporti, dei *call center*, fino ad arrivare a modelli più complessi, come possono essere le cooperative spurie.

Ho presentato anche un disegno di legge, che è quello associato al presente, dal quale sono stati presi alcuni spunti che sono andati ad arricchire il testo del Governo che è stato preso a riferimento in Commissione. Abbiamo cercato - ed ho cercato - di contribuire ulteriormente alla miglior riuscita di questo provvedimento, facendomi ulteriormente promotore dell'iniziativa, positivamente accolta dai colleghi della Commissione e dal presidente Formigoni, di proiettare il docu-film «Santi Caporali», girato e prodotto da un giovane regista salentino, Giuseppe Pezzulla. Le immagini toccanti, girate, per ragioni di sicurezza, con un cellulare nel ghetto di Rignano Garganico, ci hanno raccontato quello che accade in quella terra di nessuno: dai giovani africani che vanno a lavorare nei campi ai giovani pugliesi che cercano di alleviare il peso di questo sfruttamento preparando un pasto caldo, distribuendo caramelle e matite ai bambini, insegnando in alcuni casi a leggere e scrivere e aggiustando quelle benedette biciclette. Abbiamo avuto anche l'onore di ascoltare il commosso silenzio di un emozionatissimo giovane, Gora Seck: un giovane sudanese che da anni lavora sotto caporale e che è uno dei protagonisti che si racconta nella pellicola.

Non nascondo di nutrire una particolare sensibilità nei confronti di questo dramma, con il quale, prima come cittadino pugliese, poi come assessore all'agricoltura e oggi come senatore della Repubblica

impegnato in Commissione, mi sono dovuto più volte misurare e che finalmente abbiamo avuto la possibilità ed il coraggio di cominciare ad aggredire in modo sistematico ed efficace.

Riconoscendo l'importante lavoro della relatrice, mi ripeto, sono altrettanto consapevole che oggi si è ad un punto di partenza e non di arrivo, ma da qualche parte bisognava pur cominciare. Diciamo quindi che questo, per me, è un momento di grande responsabilità, di corresponsabilità tra Governo e Parlamento del quale quest'Aula deve essere orgogliosa. È per questo motivo che dichiaro il voto favorevole al provvedimento del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, dato che prima c'era un certo brusio - lo ripeto, perché non vorrei che il messaggio non fosse pervenuto - vi sollecito al massimo dell'autogestione e contingentamento dei tempi perché abbiamo tantissimi provvedimenti da esaminare.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, sarò brevissimo, dopo dieci anni arriva un provvedimento importante e determinante, anche se con molto ritardo perché questa forma di caporalato esisteva già quando i lavoratori erano italiani, ma negli ultimi anni, come sapete, in seguito all'immigrazione, ormai è un fenomeno al 90 per cento non italiano che vede situazioni di degrado incredibili. Sono 400.000 i lavoratori più o meno utilizzati e 100.000 quelli ridotti a livello di schiavitù senza il minimo dei servizi possibili, che riscuotono paghe da fame e che subiscono estorsioni anche per un panino e una bottiglia di acqua minerale. Dunque ben venga questo provvedimento.

Come si è detto, e come ha detto anche il senatore Stefano, dobbiamo però stare attenti e non fermarci all'agricoltura perché in edilizia il problema è molto più sviluppato di ciò che appare. Ormai manovali e muratori italiani sono inesistenti. Però una cosa va detta, per essere molto brevi: come al solito, anche se questa è una buona legge, abbiamo un problema sanzionatorio nel senso che inaspriamo continuamente le pene e non affrontiamo mai il problema per quello che realmente è. C'è un malessere interno, l'operatore agricolo onesto non è tutelato da niente e da nessuno ed è vessato da 10.000 controlli: ispettorato del lavoro, finanza, carabinieri e quant'altro. Non è possibile: questo significa metterlo in condizioni di subalternità. Bisogna creare un unico organismo di controllo per far sì che l'operatore onesto e corretto sia sereno e tranquillo nell'esercizio della sua attività. Questo dovrebbe essere il minimo.

Dovremmo poi cercare di non lavorare più in emergenza. Stiamo facendo solamente sanzioni e inasprimento delle pene in ogni settore. Sembriamo quasi un regime dittatoriale, risolviamo i problemi portando le pene da cinque a dieci anni o da dieci a vent'anni. Il problema va affrontato per quello che è, cioè, in una parola, non possiamo non immaginare che il piccolo produttore agricolo, che ha due o tre ettari, a certi costi non potrà raccogliere. Si dice che non deve pagare? No, deve pagare, ma andiamogli incontro. Io mi rendo conto della difficoltà ma l'operatore agricolo onesto e il piccolo operatore devono essere aiutati con la diminuzione della tassazione o con aiuti. Le difficoltà finanziarie ci sono tutte ma vanno affrontate altrimenti il piccolo operatore lascerà il prodotto lì, con il danno che ne deriva e il grande subirà danni inauditi, questo è il dato reale.

Una politica vera nei confronti degli operatori onesti in agricoltura non c'è ed è questo l'invito che faccio al Governo. Plaudo a questa legge, e preannunzio il voto favorevole del mio Gruppo, ma cerchiamo di essere successivamente più propositivi e non solamente sanzionatori. Come ho detto prima, sembriamo proprio un regime dittatoriale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tarquinio per la sintesi.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, auspicando che segua l'esempio del senatore Tarquinio, senatore Candiani, anche in considerazione di tutti gli ordini del giorno che ha portato a casa.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come sempre, come si dice, un ordine del giorno ormai non si nega a nessuno, anzi, se qualcosa andrebbe modificato nei Regolamenti parlamentari è proprio il fatto che se il Governo si impegna con gli ordini del giorno poi dovrebbe impegnarsi a rispettarli

altrimenti se ne perde il significato.

Questa nuova norma sul caporalato è da molto tempo attesa ed è certamente un'apripista importante ma non credo che sarà conclusiva ed esaustiva della questione proprio perché inquadrare realmente il caporalato, in tutte le sue tristi dinamiche, è cosa assai difficile. Lo stesso Vice Ministro ha parlato più volte della difficoltà di riuscire a coniugare la parte di agricoltura con la parte di giustizia e con quella relativa al lavoro, ovvero della difficoltà di trovare una normativa che tenesse conto di tutto.

Oggi stabiliamo delle regole che definiscono ciò che è delitto di caporalato - lo ribadisco al Governo non per telefono ma in forma diretta, se il Vice Ministro mi ascolta - e ciò non è da trascurare. Ne abbiamo discusso anche in Commissione: definiamo delle regole per le quali si dovrebbe avere un prodotto in agricoltura che non è stato conseguito utilizzando modalità scorrette e offensive della dignità umana come quelle del caporalato. Ci sono Paesi nella stessa Unione europea nei quali per prassi, per regole di mercato e non per legge, i prodotti per poter essere importati devono avere una certificazione che attesti che non sono stati realizzati utilizzando modalità di produzione scorrette o lesive della dignità delle persone. Questo è importante ed è necessario che il nostro Paese applichi queste stesse regole nei confronti dei prodotti che importiamo in Italia; altrimenti cercheremo di applicare delle regole che impediscono il caporalato in Italia, ma consentiremo di importare nel nostro mercato o di mettere sugli scaffali dei negozi prodotti fatti all'estero ricorrendo al caporalato o, addirittura, a modalità ancora più lesive della dignità delle persone di quelle che già conosciamo.

È un passo avanti che non riteniamo, quindi, esaustivo e non ci è piaciuta la modalità con cui il Governo ha gestito il provvedimento. È da parecchio tempo che se ne discute in Commissione e il confronto con il settore e l'ambito agricolo è stato serrato e complesso. Dal mondo dell'agricoltura sono state avanzate delle proposte emendative che tengono conto della differenza che c'è nel fare agricoltura nel nostro Paese. Indubbiamente fare agricoltura in un'area come il Nord Italia piuttosto che nel Centro o nel Sud Italia è molto differente. E ci sono anche delle compromissioni riguardo al caporalato differenti e molto più gravi in una realtà piuttosto che in un'altra.

Ciò che ci preoccupa nell'attuazione di questo provvedimento è che, per dare soddisfazione a un'esigenza poco meditata nella fase conclusiva, si vada a rendere la vita difficile a chi le regole già rispetta. Ed è cosa tipica del nostro Paese: si fa una legge per soddisfare l'opinione pubblica dando per risolto un problema, ma dopo, come sempre, chi già rispetta le regole si troverà a doverne rispettare di ulteriori; chi le infrange perché è un delinquente continuerà, se gli va bene, a farla franca e, se gli va male, a incappare in qualche sanzione, che, in questo caso, avremmo voluto più severa, come proponevano gli emendamenti che non sono stati approvati.

Rivolgendomi al Governo, faccio presente che alcune questioni appaiono discutibili in merito alla terminologia del provvedimento se nello stesso, che tratta del caporalato, si inseriscono i delitti contro il sentimento per gli animali. Capisco se si dice che, in presenza di un dato atteggiamento e di certe condizioni, è possibile che ci sia anche il fenomeno del caporalato. Facciamo però attenzione, perché poi realmente lo sfruttamento del lavoro nero o del lavoro minorile non è in agricoltura, ma in tutto lo spettro del mondo lavorativo. Ma non andiamo con questo a dire che abbiamo risolto la questione che, è cosa assai grave e su cui meditare.

Ribadisco che non ci è piaciuta la modalità con cui il Governo ha chiuso la partita. La settimana scorsa, il Ministro dall'agricoltura ha fatto il suo comunicato stampa, dopo che in una seduta notturna in Commissione erano stati respinti tutti gli emendamenti, sia quelli presentati dai Gruppi di opposizione sia qualcuno presentato da Gruppi di maggioranza, al solo scopo di poter dichiarare, prima della pausa estiva, che il Governo ha fatto proprio un provvedimento che vuole risolvere il problema del caporalato. Come ha detto il Ministro: è stato approvato in Commissione il nostro - riferendolo a se stesso - provvedimento di legge. Noi avremmo voluto che questo fosse un «nostro» provvedimento di legge inteso come Parlamento, e quindi un provvedimento che, per affrontare il problema del caporalato, avesse preso pieni voti da tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

L'ulteriore incontro di oggi in Commissione con la relatrice e il vice ministro Olivero ci era parso di apertura, ma purtroppo così non è stato: abbiamo visto, in effetti, che la capacità del Governo per

questioni politiche di accogliere emendamenti, pur essendo in prima lettura, è pari a zero.

Come ho detto prima, l'ordine del giorno approvato, in questo caso - come ho chiesto prima a fronte dell'emendamento 8.0.205 - aveva l'unico obiettivo, Vice Ministro, di impedire un aggravio di burocrazia a chi le regole già rispetta. È vero che delle facoltà sono state lasciate all'interno della legge, ma questo inserisce un dubbio: se le cose sono facoltative, ci sarà chi le rispetterà e chi non lo farà; se le cose diventano obbligatorie, ma non si considera chi già rispetta le regole, si farà un torto ulteriore e si creerà un ulteriore appesantimento burocratico a chi invece è già nelle regole. Queste sono le ragioni per le quali noi non contrasteremo il provvedimento in esame, ma per le quali non ne siamo soddisfatti.

Vede, vice ministro Olivero, e lo dico anche al suo collega del Ministero della giustizia, si fanno continuamente leggi in questo Paese pensando che così si possano soddisfare le esigenze di repressione del crimine. Scriviamo tante cose, e forse anche troppe, mentre ne basterebbe una. Settimo comandamento: «non rubare». Inizia e finisce tutto lì. Il resto sono declinazioni che semplicemente rischiano, come spesso avviene, di complicare la vita a chi non ruba, a chi rispetta le regole, lasciando che possa farla franca chi invece non rispetta le regole.

Ci aspettiamo nel futuro passaggio alla Camera dei miglioramenti - in questa fase restiamo in attesa - e valuteremo allora il giudizio su come il Governo avrà recepito anche questi stimoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, come da lei richiesto, sarò veloce per consentire lo svolgimento dei lavori nelle prossime giornate.

C'è veramente poco da dire perché - com'è stato già ribadito nel corso della discussione generale - abbiamo avuto un grande confronto sia con il Governo che con la relatrice, e per questo già precedentemente avevo annunciato il voto favorevole del Gruppo AL-A, che ribadisco ancora oggi.

Faccio due brevi considerazioni. Con un ordine del giorno ben definito e che ritengo abbia una valenza molto importante - e la relatrice ne ha dato atto in occasione della trasformazione dell'emendamento, assieme agli altri colleghi - si segna il confine tra l'azienda colpevole e le altre che magari occasionalmente si trovano nella stessa circostanza (e mi riferisco al sequestro).

Per quanto riguarda la seconda considerazione, e stante il travagliato ma ben consolidato convincimento - credo - della totalità dei Gruppi presenti in quest'Assemblea, non vorrei che le nuove prerogative, riconosciute soprattutto agli organismi di controllo, venissero utilizzate come quel bestiario che - signora relatrice, l'ho detto tantissime volte - va sempre a bersagliare le aziende a partita IVA, o comunque coloro che lavorano serenamente e tranquillamente e pagano regolarmente le tasse. Occorre che tali prerogative vengano utilizzate non come strumento di accanimento, ma per stanare coloro i quali sono nell'illegalità.

In conclusione, confermo, ancora una volta, che ritengo il provvedimento in esame un grande risultato di quest'Assemblea e - speriamo - dell'intero Parlamento italiano. *(Applausi della senatrice Gatti)*.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, dopo un lungo e a tratti tortuoso percorso, il provvedimento in esame giunge all'approvazione.

Si tratta di un provvedimento che votiamo non senza qualche perplessità. È vero, infatti, come è stato ribadito più volte in quest'Assemblea, che in alcune zone d'Italia il caporalato costituisce una forma di sfruttamento inaccettabile, che caporalato insiste in quegli ambiti e settori dove si registra una clamorosa arretratezza dell'intero sistema.

Per combatterlo, insieme a una doverosa iniziativa repressiva, occorre favorire la piena

modernizzazione di quegli ambiti che non riescono a fare filiera, costruire consorzi e valorizzare la qualità del prodotto, facendo leva solo sul contenimento del costo del lavoro. Come le organizzazioni agricole ci hanno ampiamente ricordato, dobbiamo lavorare soprattutto per rimuovere le cause che favoriscono la presenza dei caporali. Occorre mettere in campo meccanismi trasparenti e di garanzia per imprenditori e lavoratori e per far incontrare domanda e offerta di manodopera. Occorre dare al settore quei servizi - dai trasporti, agli alloggi - su cui i caporali costruiscono la loro indispensabilità. Allo stesso tempo, dobbiamo stare attenti a non penalizzare le aziende sane e oneste con inutili o addirittura dannosi aggravi burocratici o - peggio ancora - ritenere che l'intermediazione tra domanda e offerta sia considerata a ogni costo una forma di sfruttamento di caporalato.

La prima versione del provvedimento era davvero troppo rigida e si correva il reale pericolo che un'interpretazione restrittiva portasse a definire caporalato ciò che non lo è affatto. Se a questo si aggiungono gli aspetti penali e le pene severe introdotte con il disegno di legge in esame, il rischio era davvero quello di dar vita a processi lunghissimi e a contenziosi costosi e interminabili che, soprattutto nel caso della piccola proprietà contadina, avrebbero scoraggiato molti a impugnare i provvedimenti ingiusti o esagerati.

Sempre da questo punto di vista, rimane un'eccessiva rigidità sull'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Su questo punto, io, il senatore Berger e altri colleghi abbiamo presentato uno specifico emendamento, che è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno cui - mi auguro - il Governo darà seguito, proprio per non penalizzare le aziende che rispettano le leggi.

Sia in Commissione che in Assemblea, insieme al senatore Berger e ad altri colleghi del Gruppo Per le Autonomie ho presentato alcuni emendamenti di buon senso che, pur salvaguardando la validità dell'obiettivo, intendevano circoscrivere nella giusta cornice il reato di sfruttamento e manodopera, evitando di affrontare un problema complesso con l'emotività.

Credo che in futuro sarà necessario tornare sui punti che abbiamo sollevato, a iniziare dalle sanzioni che devono essere commisurate alla gravità del fatto commesso: per noi sono fonte di perplessità su un provvedimento che nasce sotto le più nobili intenzioni per un problema che va assolutamente contrastato, ma che in alcun modo deve introdurre un clima punitivo e di sospetto verso le aziende sane, che sono la stragrande maggioranza.

Prendo atto con soddisfazione che sono stati accolti sia in Commissione che in Assemblea alcuni nostri emendamenti, per la verità simili a quelli presentati da altri colleghi, che hanno parzialmente ridotto il rischio insito nella versione originaria del provvedimento. In particolare, sono soddisfatto per aver confermato la periodicità trimestrale del versamento dei contributi agricoli unificati per non costringere gli agricoltori a sostanziose anticipazioni, così come per la proroga al 2018 dell'entrata in vigore del sistema Uniemens e, infine, per la rinuncia all'introduzione di insidiosi indici di congruità.

In futuro si lavori sul fronte dei servizi, così come è stato chiesto dalle organizzazioni agricole, che ringrazio per la collaborazione e l'esperienza che ci hanno fornito. Si lavori per regolamentare in maniera efficace l'intermediazione buona tra domanda e offerta di manodopera e per favorire la piena modernizzazione di quegli ambiti, che vivono un ritardo clamoroso rispetto al ruolo e alla funzione che l'agroalimentare nel suo complesso può dare per la ripresa economica. Allo stesso modo, si utilizzi questa parte di legislatura per rispondere alle tante istanze che ancora provengono dal settore.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,07)**

(*Segue* PANIZZA). In questi anni sono state fatte riforme importanti, ma non bastano. Occorre continuare lungo la strada intrapresa, per semplificare la burocrazia, che, soprattutto per le piccole aziende di montagna, costituisce un vero e proprio ostacolo. Dobbiamo incentivare il ricambio generazionale, valorizzare i marchi di qualità, favorire la multifunzionalità, incentivare la ricerca e tutto quello che va nella direzione di prodotti sempre più salubri e rispettosi dell'ambiente e rendere, infine, le nostre aziende sostenibili dal punto di vista economico.

Con questo auspicio, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore*

Bondi).

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, signori del Governo, il disegno di legge contro il caporalato, che la senatrice Gatti e la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare hanno contribuito a migliorare, rappresenta sicuramente un passo avanti nella lotta contro la schiavitù nel lavoro agricolo. Il nuovo articolo 603 del codice penale, che punisce non solo il caporale, ma anche il datore di lavoro, è cosa utile e - secondo me - necessaria, così come l'accoglimento di alcune richieste del sindacato. Tra l'altro, si tratta di cose che noi di Sinistra italiana diciamo da tempo, perché abbiamo sempre pensato che o il lavoro conserva la sua dignità, o non è lavoro. E per questo motivo voteremo a favore del disegno di legge in esame.

Purtroppo, però, dobbiamo anche dire che c'è tanto lavoro da fare e, soprattutto, c'è bisogno di chiarezza. Intanto, per chi non lo sapesse - mi rivolgo al Governo - è notizia di poche settimane fa che l'Italia si è aggiudicata il terzo posto in Europa nella classifica per il numero assoluto di schiavi. Inoltre, rispetto ad altri Paesi - è sempre notizia di poche settimane fa - l'operato del Governo è stato giudicato insufficiente nella lotta contro lo sfruttamento. D'altronde, da chi in Italia avalla l'utilizzo del *voucher* non mi aspetto nient'altro e una siffatta notizia non mi coglie per nulla impreparato.

Va inoltre fatta chiarezza, visto che la maggior parte delle Commissioni è presieduta da esponenti della maggioranza. Mentre nella Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si parla di superare il lavoro nero, il Governo ha approvato un decreto legislativo di modifica al *jobs act*, il famoso decreto n. 311 del 2016, votato dalla maggioranza della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, che toglie il tetto dei 2.000 euro agli imprenditori. Questo significa, per chi non lo sapesse, che un lavoratore potrebbe lavorare per uno stesso imprenditore per centonovantuno giorni, ovvero per quasi sette mesi.

Ricordo a tutti che con i *voucher* i lavoratori non hanno alcun diritto: non hanno diritto alla maternità, alla malattia, alla richiesta di disoccupazione o alle ferie. Inoltre, aggiungo, visto il versamento irrisorio previsto dai *voucher* per ciò che concerne i contributi INPS e l'assicurazione INAIL, che da qui a breve, avremo molti problemi quando si parlerà di pensioni, presenti e future. Fra l'altro, mi sembra anche di capire che alcune settimane fa - purtroppo in Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato non abbiamo neanche avuto la possibilità di audire i soggetti interessati a questo tema - il dottor Pennesi, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha detto cose interessanti proprio a proposito del disastro che sta provocando l'aumento indiscriminato dell'utilizzo dei *voucher*. A volte, accendendo la televisione, mi è capitato di comprendere perché al Governo piaccia tanto il dilagare dei *voucher*. I *Voucher* consentono al Governo di poter dare i numeri, ma nel vero senso della parola, sull'incremento occupazionale. Poco importa poi se, con il pagamento in *voucher*, a volte si lavora per 200 o 300 euro al mese (quando va bene) e il lavoratore risulta essere occupato. È un punto sul quale veramente invito a riflettere.

Un altro tema che non mi è chiaro, e in merito al quale ho presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno, che mi spiace non siano stati accolti, è quello delle agenzie private, che hanno un ruolo fondamentale, se davvero si vuole condurre una lotta senza se e senza ma al caporalato e alla schiavitù nel lavoro agricolo, e non solo in quello.

Voglio ricordare che, con il lavoro della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, presieduta dalla senatrice Fabbri, del Gruppo PD, a seguito della morte della povera signora Paola Clemente, che mi sembra sia stata già ricordata dalla stessa presidente Fabbri, è emerso con chiarezza il ruolo occupato dalle agenzie private; agenzie che non hanno alcuna responsabilità verso i lavoratori, se non prendere una sorta di tangente per il lavoro - lo virgoletto - che svolgono.

Noi ci eravamo impegnati tutti a far sì che, se proprio bisognava dare degli incentivi, venissero dati alle agenzie pubbliche. Da questo punto di vista mi sono sforzato di presentare emendamenti e mi spiace sul serio non siano stati accolti. Se si dice una cosa e poi, se ne fa un'altra, rimango veramente

deluso. E ciò anche perché, ancora una volta, nel decreto governativo di modifica al *jobs act*, si prevedono addirittura degli incentivi alle agenzie private, con la scusa banalissima di destinare incentivi a chi «agevola il lavoro a tempo indeterminato».

Ma non so di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di lavoro agricolo? Fra l'altro, sappiamo che il lavoro a tempo indeterminato non esiste più. Si agevolano queste agenzie che tra l'altro - è ormai acclarato - svolgono un lavoro non trasparente.

Ripeto, però, che questo è stato un passo in avanti e, per rispetto di tutti quei lavoratori che hanno talmente bisogno di passi in avanti in un Paese come il nostro, per le cose che ho detto, noi voteremo a favore del provvedimento in esame e lo faremo convintamente, anche se rimaniamo delusi per la consapevolezza che si sarebbe potuto fare davvero molto di più al riguardo.

Accogliendo l'invito della Presidenza a essere breve, concludo dicendo che noi abbiamo visto, in questi anni, cosa ha prodotto la precarietà selvaggia. Ha prodotto il risultato che ormai non c'è più alcun argine per la dignità nel mondo del lavoro.

Sui *voucher*, noi pensavamo che con il *jobs act* si fermasse tutto, ma non è stato così, perché si è verificato il loro aumento. E poi abbiamo visto che non si sono fermati ai *voucher*, e abbiamo assistito allo spettacolo di gente che paga con i buoni pasto. Non vorrei vedere fra qualche mese, dopo i *voucher*, dopo la precarietà selvaggia e dopo i buoni pasto, qualche altra sorpresa, come in tempi passati abbiamo già visto.

Lascio un punto interrogativo su questo e, se vogliamo fare una riflessione seria, noi di Sinistra Italiana saremo sempre disponibili da questo punto di vista. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare.

È un provvedimento questo che - senza accusare di retorica l'espressione che sto per usare - riveste davvero una importanza fondamentale per il nostro Paese, che investe l'intera concezione dell'attività primaria, in termini di produttività ma, soprattutto, di compatibilità sociale e di svolgimento del pieno rispetto dei diritti delle persone e dei lavoratori.

Io credo che in quest'Aula conosciamo tutti le condizioni davvero molto difficili in cui spesso si svolge il lavoro nei campi; condizioni che sono diventate e rischiano di diventare drammatiche nella stagione estiva, quando aumentano i pericoli per chi lavora nei campi: ricordo che l'anno scorso almeno quattro braccianti hanno perso la vita nei mesi più caldi e ciò ha provocato - se non altro - un aumento delle ispezioni.

Tuttavia il fenomeno dello sfruttamento delle persone e del caporalato riguarda una platea più ampia rispetto al 2015: le statistiche ci parlano di circa 30.000-50.000 lavoratori interessati in più, per un numero complessivo che supera o supererebbe i 400.000 lavoratori. Si tratta, quindi, di un fenomeno nei confronti del quale la nostra sensibilità è altissima e spinge il Gruppo di Area Popolare a dare un pieno e convinto appoggio al provvedimento in esame, così come lo abbiamo dato nel corso dello svolgimento del suo *iter*.

Alla base di questo fenomeno di sfruttamento vi è una distorsione della filiera produttiva: la sfida senza limiti sui prezzi fa sì che siano schiacciati coloro che sono in fondo alla catena produttiva. È un circolo drammatico che può essere rallentato e arrestato responsabilizzando tutta la filiera sull'importanza della qualità nel ciclo produttivo e cercando di agire sulle aziende meno responsabili e di ottenere il sostegno e l'appoggio delle aziende più responsabili, e il cammino che in Commissione abbiamo svolto va esattamente in questa direzione.

Io vorrei dare atto al lavoro che in Commissione agricoltura è stato fatto da parte di tutte le forze politiche. Desidero ringraziare ancora una volta la relatrice per la sensibilità dimostrata, per la capacità di raccogliere e di portare a sintesi i diversi spunti, ma desidero sottolineare altresì l'interlocuzione avuta con i rappresentanti dei Ministeri; e non mi riferisco soltanto al Vice Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, ma anche ai tre Ministri interessati, con cui abbiamo avuto un'audizione, che ci hanno offerto importanti spunti al nostro lavoro. Significativo è stato anche il lavoro di audizione che ci ha permesso di ascoltare e fare nostri i pareri e i suggerimenti di numerose associazioni e rappresentanze di forze sindacali e aziendali, come anche del mondo dei consumatori e dell'opinione pubblica.

Signor Presidente, colleghi, quello in discussione non è il primo intervento legislativo che viene realizzato. Già il Parlamento e il Governo sono intervenuti più volte nel corso di questi anni, a partire dal 2011, quando fu inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. Nel 2014, e quindi nel corso di questa legislatura, è stata creata la rete del lavoro agricolo di qualità e nel 2015 è stato approvato il disegno di legge oggi in discussione, che ha introdotto strumenti operativi a livello amministrativo e penale. Il 27 maggio di quest'anno è stato anche firmato un protocollo d'intesa che prevede una iniziativa sperimentale di assistenza ai lavoratori nei territori del Sud d'Italia. Torno quindi a dire che è un fenomeno da tempo all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento, ma che ha reso necessario il nostro intervento.

Qualcuno ha sottolineato la fretta con cui avremmo agito. Non credo che si possa accusare di fretta il lavoro che abbiamo svolto. Certo, era nell'ottica del nostro intervento la volontà di arrivare a una approvazione dell'Assemblea prima della stagione estiva, proprio perché abbiamo davanti a noi settimane in cui siffatti fenomeni potrebbero drammaticamente moltiplicarsi. Ma non c'è stata fretta. C'è stata attenzione.

Torno a ripetere e a sottolineare che il provvedimento in discussione ha raccolto i consensi di molti operatori e ci permette di varare qualcosa in cui crediamo, anche se certamente, come tutti i prodotti legislativi, può essere migliorato. D'altra parte, torno a ripetere che le cifre indicano la necessità di un intervento che sentivamo doveroso e che oggi vogliamo varare con un voto che mi auguro sia più ampio delle forze di maggioranza all'interno di quest'Aula, per dare un messaggio forte a tutti gli operatori d'Italia.

Abbiamo fatto, credo, un buono lavoro: variamo un provvedimento che costituirà un segnale molto forte, in attesa che l'altro ramo del Parlamento possa dare un'approvazione definitiva, ovviamente con la ripresa dei lavori parlamentari, ma a stretto giro di posta. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Gatti)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, come ogni estate, a memoria d'uomo, la ferita del caporalato si fa più profonda, perché sale in superficie il terribile retroscena di un'economia sommersa, che si serve della povertà per infliggere violenze sistematiche e vessazioni, in una spirale che assume i connotati di una piaga che sanguina, che è la schiavitù che deriva dal caporalato.

La sottrazione dei documenti, le condizioni igienico?sanitarie estreme, gli accampamenti di fortuna e la totale assenza dei più elementari servizi sono solo le evidenti premesse di un doloroso fenomeno endemico, radicato e, per assurdo, connaturato alle nostre campagne, alle coltivazioni, alle colture. A questo, poi, si aggiungono il degrado urbano, l'abbandono umano e materiale e il pericoloso rischio di diffusione di focolai epidemici; condizioni che più volte abbiamo avuto modo di vedere di persona, non ultimo lo scorso 10 luglio a Nardò, in Puglia, in Provincia di Lecce, in un'area che davvero è riduttivo definire un ghetto. Ma ce ne sono tante altre e in tutta Italia, perché questo non è un fenomeno solo del Sud.

Ma andiamo per ordine. Questo in esame è un testo che, fin dall'inizio, ha mostrato delle fragilità, a partire da una stesura delle disposizioni che è cambiata ? fortunatamente - sotto diversi aspetti e rispetto al testo iniziale nel corso del tempo, ma che abbiamo voluto correggere fin da subito con un'attività emendativa incalzante.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,24)**

(*Segue* DONNO). Devo dire che, sebbene questo provvedimento sia stato presentato il 28 gennaio di

quest'anno, sei mesi fa, la maggioranza ha preferito ridursi all'ultimo per capire cosa fare e come muoversi, salvo poi recepire e assorbire alcune o gran parte delle istanze di modifica del Movimento 5 Stelle, anche spacciandole per proprie sotto forma di emendamenti della relatrice.

In questo ci siamo sentiti suggeritori, come se fossimo in un teatro - molto spesso è quanto è rappresentato in quest'Aula - dove il gobbo dà i suggerimenti all'attore protagonista. Da questo punto di vista ci siamo sentiti ben contenti di aver potuto dare questi suggerimenti, anche se poi non ci è stato riconosciuto, come sarebbe stato giusto fare abbondantemente, il merito di aver contribuito molto e fortemente alla stesura del testo in esame e, quindi, abbiamo lasciato una traccia indelebile.

Ci tengo a precisare, tuttavia, che questo è solo un piccolo passo in avanti per il mondo del lavoro e dell'agricoltura e ovviamente ci auguriamo che non rimanga l'ultimo, ma sia l'inizio di un percorso che possa andare anche molto oltre, che possa definire quanto viene comunque preso in considerazione riguardo al fenomeno del caporalato.

Sì, perché contrastare il caporalato, come fa questa proposta del Governo, è importante. Noi, tuttavia, ci teniamo a significare le nostre proposte, cosa avremmo voluto effettivamente, come avremmo strutturato un disegno di legge. Prima di tutto, le norme del codice penale in materia di caporalato si possono scrivere in altri centomila modi o in diverse formulazioni. Ma, se non cambiamo i fattori reali, quelle norme rimarranno solo formule vuote, senza significato. In un sistema in cui si contano 430.000 lavoratori irregolari solo per il comparto agricolo, l'efficacia deterrente di una norma severa può essere un punto di partenza, ma - come dicevo prima - non certo quello di arrivo.

Si doveva poi dare centralità ai lavoratori, restituendo loro - e solo a loro - la dignità che il caporale prima e il caporalato dopo gli hanno tolto, giorno dopo giorno.

Inoltre, sin da subito abbiamo richiesto specifiche agevolazioni all'interno delle misure dei piani di sviluppo rurale e sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza lavoro; contenuti che il Governo, sebbene ci sia stato un intento di adesione della relatrice in tal senso, ha voluto un po' laconicamente accogliere in termini di impegno a valutare la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

Abbiamo sempre detto che occorrono appositi interventi normativi per favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali riguardo ai servizi di trasporto per i lavoratori agricoli che devono raggiungere i luoghi ove prestano la loro attività. E su questo pende un preciso dovere assunto dall'Esecutivo, che non potrà schivare facendo finta di niente.

Sempre riguardo al trasporto, abbiamo chiesto l'adozione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti le modalità del trasferimento, e in particolare: l'obbligo per i trasportatori - ovviamente non devono aver subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - di stipulare un'apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità; la stipula della convenzione deve essere sempre condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo; i mezzi autorizzati dal trasportatore devono essere dotati di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa; presso ciascuna direzione territoriale del lavoro, in riferimento al territorio di competenza, vi deve essere un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità, così da poter facilitarne l'uso e il contatto da parte dei lavoratori, per non passare sempre dal caporale. Non solo. Per noi è necessario attivare un numero telefonico nazionale anticaporalato, che permetta di denunciare i fenomeni di sfruttamento e maltrattamento durante lo svolgimento del lavoro o la conduzione dell'azienda; il tutto in pieno anonimato e prevenendo ogni possibile atto ritorsivo nei confronti del bracciante.

Sul piano strettamente tecnico, inoltre, sin dalle prime battute abbiamo contestato con forza la formulazione iniziale della confisca per equivalente, perché due sono le cose: o la norma è stata scritta male o il Governo si era accidentalmente dimenticato di riprodurre l'inciso «anche indirettamente o per interposta persona», oppure c'è stato un inspiegabile tentativo di depotenziare lo strumento della confisca con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ci saremmo trovati infatti davanti all'assurda situazione in cui al condannato sarebbe stata irrogata la pena detentiva pecuniaria prevista, ma non gli sarebbero stati poi sottratti i soldi fatti alle spalle dei lavoratori

sfruttati, se fosse stato così furbo da affidarli a un altro. È un vero e proprio obbrobrio normativo che - per fortuna - abbiamo scongiurato, grazie anche alla relatrice che ha accolto pienamente le nostre proposte, facendole proprie.

Vale perciò la pena ripetere con forza che le cose che servono o che sono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, devono essere sempre confiscate, salvo, ovviamente, che appartengano a persone estranee al reato. Quando questo non sia possibile, è fondamentale che venga disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato, senza se e senza ma.

Abbiamo poi riservato grande attenzione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che, purtroppo, ad oggi, ha come unici interlocutori le imprese e non i lavoratori. La Rete dovrebbe diventare sinonimo di qualità in modo da poter indirizzare in maniera deterrente, e nello stesso tempo efficace, le verifiche ispettive. Le imprese virtuose, perciò, quelle che - tanto per fare un esempio - applicheranno ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, dovranno essere invogliate ad aderire, attraverso palesi benefici in termini di incentivi, detrazioni e sgravi contributivi, come quello di un euro per ogni giornata lavorata. Per evitare l'utilizzo abusivo delle quote di ingresso per lavoro stagionale, è necessaria una verifica sull'effettività del dichiarato fabbisogno di impiego.

È opportuna l'istituzione di un apposito marchio di qualità per prodotti della Rete, oltre che campagne informative per incentivare l'acquisto di tali prodotti. Ci sono poi la cabina di regia e le cooperative agricole, ma sono i braccianti che devono poter beneficiare di un'assistenza sanitaria, in modo che lavorare nella raccolta dei prodotti agricoli non debba per forza essere sinonimo di morte. In Puglia, in Calabria, in Campania, come in tutte le terre dove le agromafie si infiltrano, spesso l'unico salvagente a disposizione dei braccianti sono le associazioni. Ma non è possibile affidare a loro e solo a loro la tutela dei diritti. Lo Stato deve comunque esserci e deve comunque costituire, presso le Aziende sanitarie locali o i Comuni, un'anagrafe dove i braccianti possano avere una fissa dimora e possano eventualmente puntare sul riconoscimento della loro dimora.

Mi avvio alla conclusione, citando solo pochi dati: una montagna di soldi sporchi, che oscilla tra i 14 e i 17 miliardi di euro l'anno e che, per la sola agricoltura si aggira tra i 2 e i 5 miliardi di euro. Questo è quello che può pregiudicare il caporalato; è importante però non perdere di vista nessun obiettivo. Detto questo, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul testo in esame, ma, ancora una volta, noi riteniamo che questo sia solo il primo passo di una lunga serie, di una lunga maratona. Questa lunga maratona dovrà portare ad un traguardo che possa salvaguardare tutte le persone che fanno parte di questo esercito degli invisibili, perché bisogna assolutamente considerare che queste persone contribuiscono a portare avanti l'eccellenza e la salvaguardia del *made in Italy*. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente al testo di legge in esame quest'oggi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'ordine del giorno reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Quello dell'intermediazione illecita e del lavoro sfruttato è un tema piuttosto serio, che ha risvolti talvolta drammatici, ma che tuttavia rimane sotto silenzio. Si tratta del cosiddetto fenomeno del caporalato, diffuso tra le campagne del nostro territorio, che sembra avere radici molto solide.

Il caporalato rappresenta una forma illegale di reclutamento e di organizzazione della manodopera, specialmente agricola, attraverso intermediari (i cosiddetti caporali) che assumono, per conto dell'imprenditore e percependo tangenti e somme illegali, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collegamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.

Pagamento a cottimo, assenza di un regolare contratto di lavoro, dieci o dodici ore di lavoro giornaliero, per un bacino di lavoratori di circa 400.000 persone.

Sulla base di queste considerazioni, il Governo ha ritenuto necessario intervenire, attraverso la presentazione di un disegno di legge di propria iniziativa, che risale al gennaio di quest'anno.

Ci troviamo oggi a votare in prima lettura su un provvedimento che ha recepito alcune modifiche apportate in sede di Commissione agricoltura, ma che tuttavia nulla risolve per arginare il fenomeno. La stagione di raccolta è più che avviata. Le famigerate cassette di pomodoro e quant'altro sono già in giro tra i commerciati ed anche sui piatti delle nostre tavole.

In più, leggendo le disposizioni che si vogliono introdurre con questo disegno di legge, si delinea un regime fortemente repressivo, peraltro dal profilo incerto; talvolta l'aspetto repressivo non assume i connotati di qualcosa che possa risolvere il problema.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale che, appunto, tratta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La pena prevista per chi recluta, ma anche per chi direttamente utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è la reclusione da uno a sei anni con multa da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato o impiegato.

In teoria, una disposizione del genere sembrerebbe essere in linea con l'obiettivo perseguito, ma se solo si ricorre ad un piccolo esempio ci si rende conto di quanto sia azzardata e pericolosa questa disposizione. Ammettiamo che un tale, sia esso reclutatore o imprenditore, sia giudicato colpevole per aver sfruttato il lavoro di dieci braccianti e che il giudice gli infligga la pena più alta prevista: ciò si traduce in sei anni per ogni lavoratore, ovvero in sessant'anni di reclusione.

È dunque opportuno, vi chiedo, che il Senato stia vagliando una legge in grado di configurare una situazione di tale genere?

In più è scritto che costituisce indice di sfruttamento, tra le altre, anche la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Nulla di più paradossale. Sotto certi aspetti non siamo d'accordo che si consideri come condizione di sfruttamento, e perciò inquadrabile come fattispecie di reato, una violazione di norme di lieve entità sulla sicurezza e sull'igiene sui luoghi di lavoro anche perché manca una specifica su quali tra queste norme rilevino ai fini del novellato articolo 603-*bis*. Chi ci assicura che una violazione non grave di una norma in materia di sicurezza o igiene non verrà interpretata come condizione di sfruttamento? E questo riguarda Forza Italia che, con alcuni emendamenti, si è impegnata affinché venisse previsto come reato non già lo sfruttamento occasionale o quello derivante, appunto, da norme *minoris generis* ma lo sfruttamento grave e reiterato. Dovrebbe essere preminente, ai fini della rilevazione del reato di caporalato, accertare l'intenzione da parte di chi commette l'illecito, di sfruttare il lavoro altrui, sottoponendo i lavoratori a condizioni miserevoli.

Invero, dal tenore della disciplina tracciata da questo disegno di legge, vi è il rischio che venga penalizzato l'intero settore agricolo e che ci sia una caccia alle streghe con conseguenti confische, interdizioni, controllo giudiziario dell'azienda e reclusioni sproporzionate perché frutto di un'interpretazione.

Ancora una volta ci troviamo di fronte un Governo che rintraccia il problema, in questo caso il caporalato, ma che non ha le capacità di dare una soluzione effettiva, né tantomeno la maggioranza di quest'Aula si affida al buon senso dei Gruppi parlamentari che propongono alcune modifiche in grado di correggere le storture di un disegno di legge così concepito e che sono state respinte totalmente in Commissione. Neanche un minimo di presa in considerazione e di discussione degli emendamenti per un provvedimento che doveva essere importante, fondamentale e che avrebbe dovuto recepire le istanze di tutti i Gruppi parlamentari. È un fenomeno che sicuramente richiede l'intervento del legislatore affinché ponga rimedio alle situazioni più evidenti di sfruttamento, ma non certo condividiamo lo spirito, così repressivo, sotteso ad un provvedimento destinato comunque ad essere teorico. Dico «comunque» perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo citava prima anche il presidente Formigoni, non è nuovo il tentativo di redigere leggi, provvedimenti finalizzati a colpire

questo fenomeno, anzi, è antico sotto certi aspetti, ma il fenomeno permane. Lo dico a malincuore, onorevoli colleghi. Ancora una volta, ho una percezione motivata. Potremmo confrontarci tra un anno, o tra due, e fare un bilancio di cosa ha prodotto questa legge. Ho l'impressione che ci sia più una corsa, ora diventata una rincorsa, più che a risolvere il problema a far prevalere un altro concetto che è quello di dire: ho fatto una legge che risolve il problema, che è tutt'altra cosa.

Oggi come oggi, in quelle situazioni, in quelle regioni, in quelle realtà dove il fenomeno delle mafie ha praticamente sotto controllo il sistema attraverso il quale si fornisce forza lavoro (e anche la fornitura dei servizi perché sappiamo che poi queste persone vengono condotte presso i luoghi di lavoro attraverso un servizio di trasporto) si parla di fenomeno invisibile ma io faccio fatica a credere che sia invisibile quando 400.000 persone ne sono coinvolte. Viene da chiedersi: le istituzioni fanno la loro parte? Le forze preposte e gli uffici di collocamento fanno la loro parte o vogliamo continuamente discutere come se in Italia fossimo carenti di leggi? *(Applausi della senatrice Fucksia)*. Colleghi, di leggi ne abbiamo fin troppe! Mi viene il dubbio che tante volte ci si nasconda dietro una legge perché non si vuole affrontare un problema nei suoi veri connotati.

Signor Presidente, colleghi, l'invisibilità non c'è, ma è sotto gli occhi di tutti. Il fenomeno è grave; gli incidenti li conosciamo, come anche lo sfruttamento della manodopera e le condizioni di vita di queste persone che soffrono solo perché hanno bisogno di un tozzo di pane. Pensiamo anche a cosa fa questo Governo per un'agricoltura che oggi è allo stremo, che sta morendo, per le aziende agricole che oggi lavorano, producono sotto costo, subiscono il problema del caporalato e non sono complici. Perché, a monte, non ci sono provvedimenti atti a garantire un'agricoltura che sta morendo e non vengono messi in atto tutti i sistemi in grado di far funzionare gli uffici preposti e le Forze dell'ordine che sarebbero in grado di svolgere bene il loro lavoro e che hanno solo bisogno di essere indirizzate e motivate a farlo.

Ecco perché il Gruppo di Forza Italia, a malincuore e con grande dispiacere, esprimerà un voto di astensione, quando avrebbe voluto essere favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*. *Congratulazioni)*.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, oggi chiudiamo la prima tappa di un percorso parlamentare per l'approvazione del disegno di legge per il contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura, che ha coinvolto, in misura diversa, tutti noi non solo nel ruolo di parlamentari, ma anche le nostre coscienze, come quelle di chi sta all'esterno (imprese, lavoratori e, più complessivamente, l'intera opinione pubblica).

Il testo che stiamo per approvare è il risultato di un lavoro complesso, a cui hanno contribuito in tanti: *in primis* il Governo, con la presentazione del disegno di legge, cui è stato annesso il testo proposto dal senatore Stefano; i ministri Martina, Orlando e Poletti e i rispettivi Ministeri che, con determinazione, competenza e sforzo di innovazione, hanno affiancato questo percorso; le Commissioni agricoltura, giustizia e lavoro, che si sono impegnate in modo coordinato e minuzioso; la relatrice che ha guidato l'*iter* con equilibrio e competenza. Credo però che vada detto che il collante che ha consentito di rendere fruttifero il lavoro di ognuno è stata la volontà politica dei Gruppi parlamentari che, pur nei naturali distinguo, hanno accompagnato con senso di responsabilità e flessibilità il lavoro nel corso di questi mesi e hanno contribuito a costruire tutte le condizioni per giungere al testo finale, che risulta estremamente equilibrato e con elevati contenuti di innovazione in cui tanti di noi alla fine si riconoscono. Ci auguriamo che, con la stessa fermezza e volontà politica, venga agevolato il passaggio successivo alla Camera.

L'intermediazione illecita di manodopera reclutata e utilizzata in condizioni di sfruttamento da parte di chi approfitta dello stato di bisogno delle persone, siano esse italiane o straniere, donne, uomini e anche bambini, è un fenomeno complesso e multiforme. Nel nostro Paese è distribuito da Nord a Sud. Viene impiegato in produzioni dal valore aggiunto molto diversificato, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Si manifesta in dimensioni molto diversificate e, anche se sulle stime esistono valutazioni diverse, ciò che è certo è che il fenomeno è

presente e conosciuto.

Il quadro che ne esce è estremamente variegato e abbraccia una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare, per il quale il *jobs act* ha da poco ridefinito le sanzioni (che sono solo di tipo amministrativo e rimarranno in quell'alveo), fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani, da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo comunque a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi, che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo, in condizioni di gravissimo sfruttamento nelle quali la degenerazione può arrivare all'uso della minaccia e della violenza.

Se qualcuno aveva qualche dubbio sulla necessità di intervenire in modo organico, con tutti i mezzi (non solo repressivi e d'indagine e controllo, ma anche di prevenzione e di formazione) penso che, nel corso di questi mesi, abbia potuto fugarli. Come è indubbio che non partiamo dall'anno zero sia negli strumenti sia nella lotta. Già nel 2011 veniva inserito nel codice penale il reato di intermediazione illecita, nel più volte citato, anche in quest'Aula, articolo 603-*bis*.

Alcune Regioni hanno poi sperimentato progetti per costruire sistemi legali alternativi al reclutamento illegale. Da tempo, soprattutto in quest'ultima legislatura, i tre Ministeri delle politiche agricole, dell'interno e del lavoro si adoperano incrociando competenze e strumenti di contrasto, fino ad arrivare alla costituzione dell'ultima *task force* d'investigazione. Significativo è il protocollo di recente sottoscritto con cinque Regioni del Sud e il terzo settore per avviare sperimentazioni nella gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, nell'assistenza sanitaria, nell'inclusione e nella formazione. È di questi giorni poi la pubblicazione del bando del Ministero del lavoro, in collaborazione con quello dell'agricoltura, che stanzia 45 milioni per finanziare piccole e medie imprese che vogliono migliorare le condizioni di salute e di sicurezza.

Netta è quindi la volontà politica e istituzionale di affrontare i nodi del problema agendo su vari fronti. Non siamo all'anno zero, ma soprattutto oggi siamo nelle condizioni di avere una visione sistemica del fenomeno e di valutare l'efficacia degli strumenti disponibili per togliere dalle campagne quelle situazioni che nessuno di noi vuol più vedere.

Il disegno di legge n. 2217 va in questa direzione. Siamo partiti proprio dalle cause dell'inefficienza dell'articolo 603-*bis* per superare quelle rigidità che lo hanno, di fatto, in questi anni, reso inutilizzato, modulando la fattispecie di reato come pure gli indici di sfruttamento per colpire le varie forme in cui il caporalato si manifesta e riconoscendo che nel lavoro nero e nello sfruttamento in agricoltura è colpevole parimenti sia chi recluta che chi utilizza, anche in assenza di violenza. Si riconosce quindi, per la prima volta, in modo esplicito, la responsabilità dell'impresa che utilizza lavoro nero prevedendo attenuanti per chi «si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori».

Vogliamo creare delle falle profonde all'interno del criminoso sistema, vogliamo destrutturarlo partendo dalle radici. La fermezza della nostra volontà sarà già di per sé un importante deterrente.

Il dibattito in Commissione, come pure molti interventi in Aula, è stato ricco e credo abbia consentito ad ognuno di essere più consapevoli di come buon lavoro e buona impresa stanno insieme. Sì, perché in Italia ci sono centinaia di migliaia di aziende agricole, che sono generalmente quelle che danno il maggior contributo all'occupazione e alla produzione di ricchezza, che offrono lavoro regolare e adeguatamente retribuito, che si sono innovate, spesso mettendo in comune fasi della lavorazione e della commercializzazione, ed hanno superato i limiti che la piccola e piccolissima dimensione pongono alla competitività. Queste sono le imprese del *made in Italy* di cui dobbiamo continuare ad occuparci. Questa è la sfida che vogliamo affrontare anche con questo provvedimento.

Esiste un'agricoltura che aggrega l'offerta, che investe in innovazione tecnologica, che usa la meccanizzazione come sinonimo di sicurezza del lavoro e di salute.

Molte delle mansioni in cui oggi vengono impiegati i lavoratori sfruttati, in molte aree dei Paese sono già state sostituite da macchine. Un esempio significativo è la raccolta del pomodoro: nel distretto del Nord non esiste più la raccolta a mano e le imprese stesse hanno costruito quella filiera che mette

insieme al lavoro buono la redditività del settore primario. È questa la strada giusta per contrastare in modo definitivo il caporalato nel nostro Paese: sostenere la modernizzazione del comparto agricolo significa non solo superare le arretratezze dei sistemi produttivi, ma anche migliorare il mondo del lavoro.

Ciò vale però anche per il sistema pubblico che, oltre a mettere a disposizione strumenti repressivi dei comportamenti delittuosi e a rafforzare e a rendere più selettivi i controlli, deve facilitare l'accesso delle imprese alla legalità, riappropriandosi di quegli spazi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento della manodopera hanno trovato terreno fertile per l'assenza di un'offerta legale e sostenibile di servizi. La rivisitazione della Rete del lavoro agricolo di qualità va a coprire questi spazi.

Molti mi hanno chiesto: perché partire dall'agricoltura per affrontare un provvedimento contro lo sfruttamento del lavoro nero? Molti, anzi, si aspettavano un atteggiamento di difesa da parte del settore, ma non è stato così. Il settore sta affrontando la sfida facendosi promotore di iniziative propositive. L'agricoltura si è messa alla testa di questa sfida e oggi siamo qui ad approvare a larga maggioranza questo provvedimento, che segna anche un cambio di passo nei rapporti con la politica e le istituzioni. Questo deve vederci ancora più impegnati nel continuare a sostenere quel percorso di rinnovamento già avanzato, cominciando a condividere, anche tra di noi, un linguaggio che sia più idoneo a un comparto così dignitoso e combattivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2217, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e dei senatori D'Anna e Gambaro)*.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2119.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per esprimere un ringraziamento davvero sentito, da parte del Governo tutto, alla relatrice, senatrice Gatti, per il grande lavoro profuso durante l'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Naturalmente ringraziamo anche la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, la Commissione giustizia e quanti hanno concorso all'approvazione con rapidità del provvedimento, che è davvero molto importante.

Discussione del disegno di legge:

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 18,56)**

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Zanoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, mi associo anche io alle molte congratulazioni che vedo la senatrice Gatti sta ricevendo dai colleghi per il grande lavoro svolto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il decreto-legge al nostro esame si inserisce nella buona consuetudine ormai invalsa di discutere i provvedimenti in materia di enti locali durante il mese di luglio, con l'obiettivo di fornire un quadro di certezze per gli enti locali, in particolare per la predisposizione del bilancio per l'anno successivo.

Il provvedimento contiene un insieme articolato di misure, che interessano, tra l'altro, le modalità degli enti territoriali e il loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio e la funzionalità del Fondo di solidarietà. In estrema sintesi, elencherò le novità per ciascuna tipologia di ente.

Per le Regioni sono stati previsti 74 milioni di euro in più per il trasporto pubblico locale. È prevista l'assegnazione alle Regioni virtuose delle risorse rinvenienti dalle sanzioni versate dalle Regioni, che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio. Si dà attuazione ai recenti accordi tra Stato e Regione siciliana e con la Regione Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane, che sono oggettivamente un livello istituzionale che in questo momento sta soffrendo, per questa fase di transizione prolungata, è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2015. Si prevedono 48 milioni di euro per il funzionamento delle funzioni fondamentali delle Province e 100 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Si stabilisce la ripartizione della riduzione di spesa corrente tra Province e Città metropolitane e, infine, si limita l'obbligo del pareggio di bilancio 2016 alla sola sede del rendiconto. Si tratta di misure indispensabili, affinché tali enti possano sopravvivere.

Per i Comuni si prevedono una nuova modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con una logica di tipo perequativo, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità per il 2015 e si stanziano 80 milioni di euro in quattro anni per i Comuni colpiti da sentenze esecutive. Vengono inoltre definiti gli aiuti agli enti locali in crisi finanziaria e si prevede la continuità di aiuto ai Comuni calamitati di Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania e Toscana. Si prevede inoltre una misura molto importante per gli enti più piccoli, ovvero lo sblocco di gran parte del *turnover* del personale per i Comuni sotto i 10.000 abitanti, in un momento in cui, ormai, moltissimi enti hanno difficoltà ad erogare i servizi. C'è infine il piano triennale di stabilizzazione dei maestri nelle scuole materne e negli asili nido, di cui si è tanto parlato, anche in questi giorni, sui giornali.

Le misure del decreto-legge in esame fanno seguito, come accennato, ad un complesso di interventi rivolti agli enti territoriali, come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità per il 2016. Nel loro insieme, tali misure hanno come obiettivo il superamento della situazione straordinaria apertasi durante il periodo di maggiore crisi economica e di finanza pubblica del nostro Paese, che ha visto gli enti territoriali dare un fondamentale contributo al risanamento e il ripristino delle normali condizioni di programmazione della propria attività. Dal 2015 è iniziata una nuova politica nei confronti degli enti territoriali, incentrata su un più efficace dialogo istituzionale con gli organismi di rappresentanza, sulla diminuzione dei tagli lineari, su maggiori spazi finanziari di manovra, in particolare dal lato delle spese per investimenti, e su regole di bilancio meno stringenti che in passato.

In questo quadro complessivamente positivo, in evoluzione e miglioramento, emergono però ancora esigenze che non potevano trovare spazio in questo decreto-legge, ma che il lavoro della Commissione ha voluto sottolineare, in particolare con l'approvazione di un ordine del giorno della relatrice approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda i Comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale, che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme, che allo stato attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione ora che si deve rispettare

il vincolo dell'equilibrio di bilancio. Per quanto riguarda le Province e le Città metropolitane si è da più parti evidenziata la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa, che ha portato questi enti, in questi mesi, ad avere grosse difficoltà, tanto da non riuscire, in alcuni casi, a chiudere i bilanci di previsione entro i termini previsti e che ha portato alcuni di tali enti a rischiare il dissesto.

Si tratta di portare a termine un insieme di interventi in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge n. 56 del 2015.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, numerose proposte emendative hanno evidenziato possibili soluzioni a gran parte delle problematiche che ancora riguardano gli enti locali, e con un ordine del giorno concordato, riassuntivo delle varie posizioni, il Governo si è impegnato a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti; e anche su un ripensamento e un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale che, forse, a sette anni dalla sua parziale applicazione, forse richiederebbe un ripensamento rispetto anche al tipo di norme che sono state emanate in questi anni.

Alle misure per gli enti territoriali in questo provvedimento si aggiungono altre misure. In particolare, su sanità e farmaci vi è un complesso di disposizioni innovative che ridisciplinano alcuni aspetti della spesa sanitaria e farmaceutica. Sull'ambiente: si dà la possibilità dell'utilizzo delle risorse per la bonifica delle discariche abusive e si affronta il tema della depurazione delle acque urbane reflue.

In agricoltura, sono stati stanziati dieci milioni per sostenere i produttori di latte e dieci milioni per il fondo derrate alimentari per persone indigenti, è previsto un contributo per le aziende suinicole e tre milioni per il fondo per le imprese cerealicole.

Tra le altre misure vi sono quelle per il disastro ferroviario di Andria: 10 milioni per i familiari delle vittime e i feriti gravi. Vi sono norme per la predisposizione di strutture di accoglienza temporanea per i minori stranieri non accompagnati. Ancora, sui vigili del fuoco: 193 assunzioni; 400 posti in più in dotazione organica; dieci milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dispositivi di sicurezza per i vigili.

Si tratta inoltre di un provvedimento molto atteso dai cittadini e dalle imprese che hanno debiti tributari: è previsto un nuovo piano di rateizzazione. Sulle fondazioni lirico-sinfoniche sono state previste misure di sostegno e revisione degli assetti organizzativi e di ripianamento.

Infine, un tema molto discusso sui giornali in questi giorni che viene affrontato è quello delle concessioni demaniali. È stata data una proroga delle concessioni in attesa del riordino complessivo della materia, per ottemperare anche a una richiesta dell'Unione europea.

Consegno agli atti la relazione completa che passa in rassegna in modo più preciso tutti i provvedimenti e passo subito alle conclusioni.

Il decreto-legge si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni sia strutturali sia congiunturali che riguardano gli enti locali in questi ultimi anni e che stanno progressivamente delineando un percorso di normalizzazione dell'attività. La conoscenza delle regole e la certezza delle risorse a disposizione consente agli enti locali di programmare la propria attività e di rispettare le regole stesse. E per noi è fondamentale, perché gli enti locali sono la nostra possibilità di arrivare a tutti i territori del nostro Stato. Si tratta di un lento ritorno alla normalità procedurale, anche se resta da affrontare con coraggio in particolare la situazione dei bilanci di Province e Città metropolitane.

Concludo con i ringraziamenti, che non sono solo di rito, ai componenti della Commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, per la volontà a discutere nel merito il provvedimento. Ringrazio gli uffici della Commissione e l'ufficio legislativo del mio Gruppo per il solito indispensabile apporto tecnico. Ringrazio il Governo, che, stante l'impossibilità di approvare emendamenti, ha preso impegni con maggioranza e minoranza per l'accoglimento di diversi ordini del giorno in materia di enti territoriali e per il contributo fornito alla ricerca delle soluzioni.

Infine, mi rivolgo a tutti i senatori perché valutino positivamente il provvedimento nel merito,

fortemente atteso dagli enti destinatari e dai cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale della sua relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le pongo un quesito perché vorrei avere la certezza delle mie facoltà di senatore. Ovviamente non abbiamo nulla di certo rispetto a quello che intende fare il Governo e su come intende procedere nell'*iter* del provvedimento in esame. Io avrei intenzione di richiamarmi all'articolo 98 del Regolamento, pertanto vorrei sapere, nel caso in cui il Governo decidesse di porre la questione di fiducia prima della discussione generale, se mi verrà garantita la possibilità di avanzare tale richiesta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, quello che lei chiede rispetto all'articolo 98 del Regolamento da un punto di vista procedurale viene considerato come le questioni sospensive e pregiudiziali.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la questione pregiudiziale che mi accingo ad illustrare, come quelle che stiamo presentando sui decreti-legge, sembra quasi stampata in ciclostile. Dispiace, ma non è solo un modo per fare becera opposizione: anche in questo caso, infatti, abbiamo rilevato per l'ennesima volta che con questi decreti-legge si va a violare apertamente la Costituzione. Stiamo parlando di un decreto-legge che prevede misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ma vogliamo ricordare per l'ennesima volta, come abbiamo fatto in molte altre occasioni, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale. Si dice che il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione richiede comunque che «l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate che richiedono interventi oggettivamente eterogenei».

Esaminando il provvedimento in discussione, per l'ennesima volta notiamo come in un decreto-legge venga inserito un insieme variegato di materie del tutto disomogenee. Si parla infatti di risarcimenti per le calamità naturali, di sanzioni economiche per Province e le Città metropolitane che non hanno rispettato il Patto di stabilità, di discariche abusive, dello Statuto della Regione siciliana, di interventi per gli enti locali in crisi finanziaria per il personale insegnante ed educativo, per arrivare addirittura a parlare di disposizioni per la Regione Valle d'Aosta. Come si possano considerare omogenee queste norme sfugge a noi, ma penso sfuggirà anche a molti dei nostri concittadini. Tuttavia, già rispetto al fatto stesso che venga imposto continuamente lo strumento del decreto-legge, va detto che la legislazione d'urgenza dovrebbe ovviamente avere dei caratteri di specialità; dovrebbe intervenire sicuramente in casi in cui vi sia necessità e urgenza. Ciò non significa che, a nostro avviso, non vi siano urgenze: ad esempio, riconosco l'urgenza di quando l'anno scorso abbiamo parlato di un tornado in Veneto che ha provocato danni per 100 milioni di euro. Quella era una situazione d'urgenza alla quale, tra l'altro, non è stata data quasi nessuna risposta.

Capisco che vi possano essere situazioni di urgenza riguardanti le calamità naturali. Invece sembra che - come prima ricordava anche il relatore - per parlare di enti locali si arrivi in dirittura della pausa estiva, quasi a voler raffazzonare un po' di provvedimenti alla fine del mese di luglio e nei primi giorni di agosto e a cercare di far passare provvedimenti nei quali, magari, mettere dentro un po' di tutto; provvedimenti rispetto ai quali, magari, non si ha alcuna sicura certezza di portare a casa il risultato.

È questo il motivo per il quale questo Governo sta insistendo sull'utilizzo della decretazione d'urgenza: la sta sfruttando probabilmente per coprire problematiche che riguardano non certo la necessità e l'urgenza di alcuni problemi del Paese, ma la necessità e l'urgenza di sistemare un problema al proprio interno. Guarda caso, poi, alla fine arrivano questi decreti-legge che non sembrano avere nient'altro

che una giustificazione di tipo politico, come cercare di vedere approvato un provvedimento il prima possibile o evitare il dibattito in Assemblea, come suppongo si vedrà a breve. Oppure è un modo, magari, per superare una maggioranza che non è esattamente coesa. Ricordo la discussione sull'omicidio stradale e le altre tematiche sulle quali probabilmente vi era più di una perplessità. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma, signori, la decretazione d'urgenza è un rimedio previsto dalla nostra Costituzione; già i Padri costituenti pensavano potesse crearsi una problematica nella gestione di uno Stato. Solo che adesso sembra quasi che si arrivi ad una forma vera di sbilanciamento, una forzatura degli equilibri tra i poteri previsti dalla Costituzione.

Qui, per l'ennesima volta, come se non lo avessimo sufficientemente sottolineato in altri momenti, abbiamo un Governo che impone una decisione, un'imposizione che si è vista anche sotto altre forme: vi è una forzatura nei confronti di quest'Assemblea.

Con questo decreto-legge si arriva a fare la medesima cosa: invece di lasciare al dibattito in Assemblea la decisione su alcune tematiche, si arriva a imporla; arriviamo quindi ad approvare in fretta provvedimenti come questo, nei quali si sarebbero potuti inserire chissà quanti altri interventi d'urgenza riguardanti il nostro Paese.

Tuttavia, come si è detto prima, vi è ancora la caratteristica della disomogeneità più totale, per l'eterogeneità delle materie in essa inserite. Noi continuiamo a urlare che si insiste nel violare la Costituzione.

Pertanto invitiamo tutta l'Assemblea a votare a favore della nostra questione pregiudiziale e a non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.*(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancora una volta sono costretta - come abbiamo detto in Commissione e ci dispiace - a fare un intervento di rito; un intervento un po' sconfortato, perché non è banale violare sistematicamente la Costituzione, non è qualcosa di cui quest'Assemblea e la nostra Commissione si dovrebbero vantare.

La collega Stefani ci ha fatto un primo richiamo d'ordine. Questo provvedimento - e ringrazio la collega Zanoni per averlo così correttamente ed esaustivamente illustrato - potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per gli enti territoriali ove avesse una natura strutturale. Ma purtroppo una natura strutturale non ce l'ha.

Sappiamo che almeno da cinque anni a questa parte, da quando si è cominciato a celebrare questo matrimonio contro natura tra Patto di stabilità e pareggio di bilancio, che ha fortemente impoverito le autonomie territoriali e locali, soprattutto quelle più vicine alle esigenze dei cittadini, come i Comuni, facendo sì che queste perdessero parte della loro cifra di assistenza ai cittadini per l'incapacità di combinare i due fattori, ciò di cui veramente si sarebbe avvertita la necessità sarebbe stato un provvedimento destinato non a strappare mancette e benefici contingenti al limitare del generale agosto, ma a dare una spina dorsale, un architrave, una struttura di assistenza agli enti che, in assoluto, hanno sofferto di più per i tagli di questo Governo.

Dalla relazione della collega Zanoni possiamo tutti desumere la natura disomogenea di questo decreto-legge; un provvedimento che va dalle discariche abusive - a cui si cerca di mettere qualche pezza a colori, come si dice in alcune Regioni d'Italia - alla giusta, doverosa (ma certamente non prevalente in una valutazione costituzionale del provvedimento) necessità di risarcire i territori colpiti da calamità naturali, anche molto risalenti; alla produzione di specifiche merceologiche lattiero?casearie e cerealicole; alla produzione di beni culturali e artistici. Non c'è bisogno di dire altro, non voglio sottrarre altro tempo a questa Assemblea; non c'è bisogno - se non attraverso i titoli - di dimostrare che questo provvedimento non può tenersi insieme.

Come giustamente ricordava il collega Morra in Commissione, non è più eterogeneo, è disomogeneo; è caratterizzato da una dismorfia naturale. Sono provvedimenti che non hanno nulla a che vedere gli

uni con gli altri e che si affiancano a un'altrettanto naturale assenza - io la considero profondamente innaturale, anzi contro natura - di quei requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero, da dettato costituzionale (che non è un parametro irrilevante) caratterizzare l'utilizzo del decreto-legge.

Colleghi, voi mi ricordate - e mi perdono di fare un'annotazione così banale e ovvia - che il potere legislativo, per ora, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, non ce l'ha il Governo, ce l'ha ancora il Parlamento. *(Applausi del senatore Morra)*. E il Parlamento, non lo può, lo deve esercitare come massima espressione della sovranità popolare, che non rientra tra le prerogative del Governo, che deve solo governare perché rappresenta una temporanea e contingente maggioranza.

Questa è una violazione profonda del cuore delle disposizioni costituzionali, che noi continuiamo a perpetrare, quasi che il farlo, il creare giurisprudenza di Commissione e di Assemblea, possa modificare in miniera subliminale il senso della Costituzione. Non è così. Ancora una volta ci confrontiamo con dei disposti - lo abbiamo detto in Commissione - alcuni dei quali forse effettivamente urgenti e necessari, ma persi in un mare di mancette balneari - e lo sottolineo - che di necessario e urgente non hanno nemmeno l'ombra.

La collega Stefani giustamente ricordava la giurisprudenza costituzionale. Non lo farò di nuovo anch'io, perché ormai se potessimo avere un centesimo di euro per ogni volta che abbiamo citato la giurisprudenza della Corte costituzionale, e lo destinassimo a un fondo a vantaggio della povertà, potremmo fare ricco qualcuno.

Sappiamo benissimo che la Corte costituzionale ci dice che non esiste una generica urgenza nel provvedere; che la necessità e l'urgenza devono essere debitamente motivate; che non possono essere utilizzati strumenti governativi per creare disposizioni disomogenee.

Colleghi, tutti noi, il legislatore - noi siamo il legislatore - non possiamo continuare ad avallare questo modo di fare leggi sciatto e inefficiente, che mette gli operatori del diritto nelle condizioni di non poterlo utilizzare.

Abbiamo una stratificazione di disposizioni che ormai si contraddicono tra di loro; si modificano: ne facciamo una, la cambiamo la volta dopo. Non serve a nulla. Lo ricordava il collega Amidei prima: fare una legge che si dice essere utile non significa che sia utile ai nostri cittadini; significa solo fare inutili proclami e noi non siamo interessati a fare proclami, neanche in questo caso.

Un altro elemento, ormai quasi passato in cavalleria rispetto a questa valutazione di costituzionalità, è l'attitudine a inserire in questi decreti-legge *omnibus*, in questi provvedimenti vagone onnicomprensivo, anche norme che non hanno un'applicazione immediata, ma che sono destinate ad avere efficacia per gli anni a venire. Secondo voi questo è compatibile con la necessità e l'urgenza connaturate a un decreto-legge? È mostruoso che dobbiamo raccontarci fino alla noia tutte queste cose, violando sistematicamente i precetti dell'articolo 77.

Tutto questo è profondamente non solo sbagliato, ma anche dannoso, perché crea la sensazione non solo dell'inutilità del nostro organo, ma anche della difficoltà di utilizzare gli strumenti che da qui dovrebbero uscire come elementi utili del vivere quotidiano. Agli enti territoriali serve avere una piccola soddisfazione che dovrà essere presto reiterata con provvedimenti di questo tipo? A cosa è servito, colleghi, la scorsa settimana votare tutti insieme appassionatamente le nuove regole di bilancio, quando si fa una piccola, ruffiana finanziaria estiva? Ma non ci siamo detti, poco tempo fa, che l'unica vera finanziaria è la legge di stabilità, la legge d'autunno, che definisce i conti, le poste, le allocazioni, che organizza le spese e la destinazione dello Stato? Per quanto ancora, colleghi - scusate la citazione, non voleva essere un *quousque tandem* - noi consentiremo a questo Governo di usare il decreto-legge come uno strumento di attuazione del suo programma di Governo? Per quanto ancora?

Vogliamo degli esempi all'interno di questo provvedimento? Ci siamo sentiti raccontare fino alla nausea che le Province sono state abolite. Sorpresa: le Province vivono e lottano insieme a noi e sono finanziate in questo provvedimento per le loro spese indifferibili. E, a proposito di spese, riservandomi di essere ancora più esaustiva in sede di dichiarazione di voto (considerato il tempo giustamente limitato che mi è stato destinato per questa esposizione), vorrei ricordare a tutti voi - ma già lo sapete -

che questo provvedimento è stato ampiamente criticato, nelle sedi tecniche deputate (la Ragioneria generale e gli uffici studi), per difficoltà di coperture, che vengono anch'esse allegramente "overpassate" quando riguardano il Governo e gli emendamenti della maggioranza.

Ma voi sapete, colleghi, a proposito di emendamenti, che alcuni degli emendamenti di noi delle opposizioni sono stati respinti alla Camera per carenza - non ci crederete - di attinenza al testo? Vorrei capire con quale parametro si considera, sulla base di questa disformia testuale *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Amidei e Fucksia)*, un emendamento più o meno attinente a questo testo, che a mio avviso ricomprende, ad una prima valutazione superficiale, questo mondo e quest'altro?

Quindi, pur nella comprensione del doppiopesismo e del doppiomisurismo, che sempre caratterizzano il rapporto tra maggioranza ed opposizioni, cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di non tirare troppo la corda, cerchiamo di non fare finta di voler essere collaborativi, quando poi alla fine il Governo se la scrive, se la canta e se la suona secondo convenienza. Questo è il modo in cui questo provvedimento è stato predisposto.

Concludo facendo una piccola notazione su un altro elemento di incostituzionalità, ossia l'inserimento pattizio di una modifica dello Statuto siciliano, di cui parleremo ampiamente in dichiarazione di voto, che non può essere modificato con legge ordinaria (altra violazione costituzionale). Non facciamo finta di essere collaborativi, perché questo provvedimento, su cui sappiamo che sarà posta la fiducia, noi purtroppo lo possiamo solo veder passare e ancora una volta dobbiamo constatare che la diligenza degli enti locali non ferma alla stazione di posta Senato.

Per questo noi speriamo, signor Presidente, di poterlo fermare, in uno slancio di ravvedimento operoso ed attivo, attraverso la decisione di tutti noi di non procedere all'esame di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris, per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, io non so se ormai è di rito, come diciamo sempre ogni volta in Commissione affari costituzionali di fronte a questo tipo di decreto-legge, e quindi il problema è nostro, che poniamo ripetutamente le questioni pregiudiziali, o se invece siamo arrivati veramente ad un punto di esagerazione, da parte del Governo, nel ricorso ai decreti-legge.

Penso che in particolare questo decreto-legge potrebbe essere pubblicato in un manuale di diritto costituzionale come esempio di quanto non dovrebbe essere fatto secondo l'articolo 77 della Costituzione.

Anch'io non ripeterò la sentenza che viene sempre citata, la n. 22 del 2012, della Corte costituzionale, ma potremmo aggiungerne altri di pronunciamenti della Corte. Sta di fatto che noi ormai ci troviamo di fronte ad un abuso ripetuto, reiterato, costante da parte degli Esecutivi, dello strumento della decretazione d'urgenza, ed è sempre lo stesso copione che si ripete. Viene utilizzata la decretazione d'urgenza che, vorrei ricordarlo e sottolinearlo, proprio per sua natura dovrebbe avere un carattere di eccezionalità e dovrebbe essere circostanziata, di natura non certo disorganica, ma organica e omogenea, e dovrebbe essere ancorata e motivata dall'urgenza. Negli ultimi anni, invece, il ricorso costante a tale istituto ha fatto sì che non si possa non dire che vi è una espropriazione, ormai pressoché totale, da parte degli Esecutivi, e in particolare di questo Governo, del potere legislativo del Parlamento.

Abbiamo appena approvato, e anche noi abbiamo votato a favore, il disegno di legge sul caporalato. Tale disegno di legge, che noi abbiamo votato e anche apprezzato, è l'esempio del fatto che questo Governo sembra voler affidare le questioni cui non tiene molto al potere del Parlamento. Potremmo fare altri esempi, perché si possono contare sulle dita di una mano. Me ne viene in mente un altro: il disegno di legge sui reati ambientali. Anche in quel caso, nonostante si inseguisse la legge da circa vent'anni, il Governo ha magnanimamente lasciato la piena potestà legislativa al Parlamento. Quindi potremmo dividere la produzione legislativa di questa Legislatura tra i provvedimenti rarissimi approvati con legge ordinaria, che sembrano rientrare in quella categoria di leggi rispetto alle quali,

evidentemente, il Governo non ha grande interesse (e quindi si può anche far passare molto tempo e magari anche avere la navetta che di solito si applica soltanto in questo caso), e tutto il resto, cioè il 90 per cento dell'attività del Parlamento, che è di fatto occupata dalla conversione dei decreti-legge. Questo significa non solo che c'è un *vulnus* ma che ormai ci troviamo di fronte ad un *vulnus* permanente dell'articolo 70 della Costituzione. Abbiamo avuto una manomissione di fatto della Costituzione, del potere legislativo del Parlamento stesso e quindi, alla fine, anche della sovranità popolare.

In particolare, potremmo leggere tutti gli articoli di questo decreto-legge, o almeno i titoli degli articoli che lo compongono. Vorrei ricordare che il decreto-legge al nostro esame nasce originariamente con 25 articoli che trattavano i più svariati argomenti, e poi, dopo il passaggio alla Camera, che è l'unico ramo del Parlamento che ha potuto incidere sul decreto-legge, gli articoli sono diventati 41.

Le disposizioni contenute sono le più svariate. Potremmo elencarle: andiamo dall'accoglienza dei minori stranieri (inserita alla Camera), al potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti di imbarco, all'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco, agli interventi sull'ambiente, alla semplificazione delle procedure per le apparecchiature a risonanza magnetica. Alcuni interventi sono importanti e di carattere urgente, ma certamente non c'è un'organicità in questo provvedimento e, soprattutto, non c'è uno dei presupposti previsti dall'articolo 77, che è l'omogeneità, tralasciando la questione del titolo: «misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» e la pletora di interventi che non hanno un filo conduttore e non sono legati neanche dal carattere di urgenza. Se esaminiamo il testo articolo per articolo, ci rendiamo conto che alcuni di questi non hanno assolutamente neanche il carattere di urgenza.

Tra l'altro, all'articolo 13 sono previste disposizioni di proroga di termini di carattere tributario, che hanno quasi una valenza di norma di interpretazione autentica. Altre norme troveranno solo in un secondo tempo l'applicazione stessa e addirittura rimandano ad altre norme ancora. Per di più, questo insieme di provvedimenti ci dice anche che ci troviamo di fronte ad un'incapacità del Governo a dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa. Molte di queste norme, infatti, dovevano essere applicate già da molto tempo. Siamo, quindi, in presenza di un ritardo non indifferente. Questo significa che si viene meno all'articolo 97 della Costituzione, che prevede il buon andamento della pubblica amministrazione. Noi sottolineiamo con forza l'eterogeneità di questi interventi, per molti dei quali non si comprende il motivo per cui stanno insieme. Penso all'eliminazione della sanzione economica per le Città metropolitane e le Province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità o la previsione dell'articolo 11 che riguarda la Regione siciliana, di cui bisognerebbe discutere già nel merito perché è in contraddizione con lo Statuto regionale siciliano.

Vi è, inoltre, un'altra questione: l'insieme di queste norme sembra un'anticipazione estiva di una manovra finanziaria. Ci troviamo di fronte ad una violazione costante e confermata in modo macroscopico anche questa volta dell'articolo 77 e vogliamo sottolineare che ormai assistiamo ad una violazione eclatante dell'articolo 70 della Costituzione e, quindi, all'incostituzionalità dei provvedimenti. Questo Parlamento è completamente espropriato della sua funzione, se non per le questioni su cui il Governo non ha alcun interesse, per le quali lascia strada libera alla legge ordinaria. Per queste ragioni non consideriamo le questioni pregiudiziali come rituali e vogliamo sistematicamente, ogni volta, sottolineare l'esproprio, che viene fatto in totale violazione della nostra Costituzione, del potere del Parlamento e la totale assenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77.

Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93, come senatori di Sinistra italiana, chiediamo di non procedere all'esame di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Bruni per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, come già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, al nostro esame è sottoposto un decreto-legge di ben 24 articoli, ma risulta abbastanza evidente, per le considerazioni già svolte, che la violazione principale che sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea

con la questione pregiudiziale che abbiamo presentato è quella dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ossia la violazione del principio posto dalla citata norma che riguarda i presupposti di necessità e urgenza, che devono essere sottesi e ben individuabili in ogni decreto-legge. Noi invece notiamo in questo provvedimento una dilatazione disorganica e disomogenea al punto da veder trattati gli argomenti più disparati.

Sono stati fatti molti esempi in precedenza ed anche io, a titolo meramente esemplificativo, ne cito qualcuno: si passa da norme che riguardano il potenziamento e la funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco a norme che riguardano le procedure di autorizzazione per le apparecchiature che consentono la risonanza magnetica, fino al riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche; e potremmo continuare con tanti altri esempi. Come sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, si tratta di argomenti che hanno una loro dignità e una loro importanza, ma che non possono essere inseriti in un decreto-legge come quello di cui ci occupiamo oggi.

Come dicevo, potremmo continuare con altri esempi: non ho sentito finora citare quello relativo alle concessioni demaniali, che è materia scabrosa, forse difficile anche da trattare velocemente in una pregiudiziale di costituzionalità. Però anche a tal proposito il Governo ci è sembrato tentato dal dimostrare che vuole fare qualcosa, e quindi ha riproposto semplicemente una proroga, già contenuta in provvedimenti precedenti e sottoposta anche al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza invece dire - e questo sì che sarebbe urgente al pari della proroga - cosa intende fare in futuro.

Abbiamo letto dichiarazioni in cui si parla di nuovo di una legge delega, ma ci siamo dimenticati che la delega precedente è stata fatta scadere sia dal Governo Monti che dal Governo Letta, e che il Governo Renzi non si era posto il problema della scadenza di quella delega ed ha atteso supinamente e in modo inerte gli esiti del giudizio davanti alla Corte di giustizia europea. Oggi invece sarebbe interessante dire a tutti i concessionari non tanto che si propone in modo così semplicistico quella proroga al 2020, ma che, utilizzando gli spazi concessi dalla sentenza della Corte di giustizia europea, si possono intravedere quei motivi imperativi di interesse generale che consentono di tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto secondo i principi che abbiamo potuto rinvenire anche nella stessa sentenza della Corte di giustizia europea.

Gli esempi fin qui fatti dimostrano che ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*, soprattutto considerata l'eterogeneità della materia e l'elemento sintomatico, già rilevato più volte dalla Corte costituzionale, dell'assenza del presupposto della straordinaria necessità e urgenza.

Con la legge di conversione non si possono peraltro introdurre ulteriori elementi ed ulteriori argomenti e materie e quindi, come avvenuto con l'esame alla Camera, ampliare ancora di più un decreto-legge già disomogeneo in partenza, per come licenziato dal Governo. In questo senso ci confortano ancora una volta il dettato e i principi della Corte costituzionale, e segnatamente la sentenza n. 22 del 2012 che lo ha enunciato in modo eloquente.

Come rilevato anche da chi mi ha preceduto, l'ulteriore violazione che noi sottoponiamo all'esame di quest'Assemblea è quella dell'articolo 70. Si continua a utilizzare la decretazione d'urgenza in modo così abbondante e penetrante che le due Camere non si occupano di altro e, quando lo fanno, lo fanno in modo quasi complementare per riempire gli spazi vuoti tra l'esame di un decreto-legge e l'altro. Da ciò si può dedurre che l'affidamento della funzione legislativa al Parlamento, così come previsto dall'articolo 70 della Costituzione, è una mera enunciazione di principio, che non trova riscontro nella realtà di ogni giorno.

Prima la senatrice Bernini ha parlato di decreti-legge come il veicolo pieno e avvolgente che condiziona tutto il lavoro delle Assemblee parlamentari e con i quali - e solo con essi - si attua il programma di Governo. Io direi che programma di Governo è un'espressione fin troppo altisonante ed enfatica. Si tratta semplicemente di decreti *omnibus* che erogano piccole mance a singoli elettori - la *captatio benevolentiae* verso singole persone o piccole categorie - senza neanche un disegno preciso che potremmo far rientrare in un concetto di programma di Governo.

Infine, un'ulteriore violazione del dettato costituzionale che abbiamo segnalato nella questione pregiudiziale è contenuta nell'articolo 24, comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati. Il comma

in oggetto riguarda il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche. In questo caso, si è addirittura cercato di introdurre una vera e propria delega al Governo che comprime ulteriormente le prerogative del Parlamento. Ciò è stato più volte oggetto di attenzione e le precedenti pronunce in questo senso dimostrano che ciò non può sicuramente avvenire. Vi è anche una disposizione normativa che prevede un divieto in tal senso.

Proprio per questi motivi e per le considerazioni svolte in precedenza e anche, purtroppo, in questioni pregiudiziali di costituzionalità riguardanti altri decreti-legge, chiedo, a nome del Gruppo Conservatori e Riformisti, che l'Assemblea deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Morra per illustrare la questione pregiudiziale QP5. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, riprendo quanto detto dalla senatrice De Petris, quando ha sostenuto che, per lei e per la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto, questo non era un intervento rituale, nascendo - al contrario - dall'intenzione di rimarcare l'ennesima violazione del dettato costituzionale.

Chiedo alla collega, ancorché non presente in Aula, cosa ci sia di nuovo nel sottolineare una pratica che è ormai consuetudine consolidata di un Parlamento che ha rinunciato a essere tale. Questa è infatti la funzione che il Parlamento deve avere, coerentemente con quanto dispone la nostra Carta costituzionale, a meno che non si dia già per scontato il prevalere del sì al *referendum* (che si svolgerà a ottobre, a novembre o quando ci verrà comunicata la data in cui chiarire la situazione) e non si consideri già di fatto soppressa la funzione legislativa del Parlamento.

Quello in esame è l'ennesimo decreto-legge che non presenta in alcun modo non soltanto caratteristiche di omogeneità, ma anche caratteristiche di necessità e urgenza. È inutile che ci prendiamo in giro.

Vi voglio deliziare - un supplizio di Tantalo va infatti ogni tanto proposto - elencando l'insieme delle materie su cui incide questo benedetto decreto-legge n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

I 41 articoli di cui consta il provvedimento (ricordo che dovevano essere 25) contengono disposizioni relative al fondo di solidarietà e alla semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali, nonché misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Si pone infatti anche questa necessità e urgenza, come se si scoprisse solo alle 7 del mattino che tanti immigrati stanno sbarcando sulle nostre coste e tra questi ci sono anche alcuni minori, tra i quali alcuni non accompagnati. Ci sono poi l'applicazione graduale delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale e le disposizioni sul dissesto delle amministrazioni provinciali, perché c'è stato ripetuto che erano state soppresse le Province, ma poi bisogna intervenire sul dissesto delle amministrazioni provinciali.

Nel provvedimento al nostro esame sono inoltre previsti il contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila, le disposizioni concernenti i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio del 2012, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti e le disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio del 1998 a Sarno. Badate che, tra le altre cose, a distanza di diciotto anni, interveniamo su un'alluvione che, all'epoca, ha causato la morte di circa 300 italiani e noi, con solerzia, con «necessità e urgenza», con appena diciotto anni di ritardo, interveniamo presumibilmente in favore delle famiglie delle vittime. Poi ci sono le disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario di Andria e Corato: si interviene infatti con un decreto-legge in favore delle famiglie delle vittime dopo il disastro, ma non si risponde alle interrogazioni parlamentari, che, se prese in considerazione da chi di dovere, avrebbero potuto evitare il disastro. Ci sono poi le disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio del 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Termino anche io, perché non sono capace di essere così crudele da continuare. Siete dunque riusciti a posizionare tutto questo all'interno di un decreto-legge, che è uno, semplicemente perché tutti voi, per quanto diabolici, sapete che cosa sia la *reductio ad unum*. È una procedura per cui, scrivendo in lingua italiana, si rende linguisticamente omogeneo qualcosa che spazia però nell'universo mondo e va dall'accoglienza dei minori non accompagnati alle Città metropolitane, fino al sistema sanzionatorio per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili degli enti territoriali e via dicendo.

Voglio dunque citare la senatrice Bernini, che ha avuto la gentilezza di citare il sottoscritto, quando in Commissione ha ricordato che, piuttosto che di eterogeneità, si sarebbe dovuto ragionare di disomogeneità, perché in greco il prefisso «dis» indica appunto la contraddizione e il voler andare contro: questo è infatti quello che fate puntualmente. Tutto ciò, senatrice Bernini, non è un modo di fare le leggi sciatto e inefficiente. Magari fosse così, ma è anche peggio: ciò significa operare come dei criminali - e dico bene: «criminali» - su qualcosa che dovrebbe essere centrale, decisivo e sacro per la nostra missione. Noi siamo il legislatore e allora - perdindirindina! - le leggi facciamole come Cristo comanda e come la Costituzione obbliga. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E invece no!

Mi permetto però di dire che questo, senatrice Bernini, non è l'ennesimo decreto *omnibus*. Ella ha parlato di mancette e di una sorta di finanziaria estiva, che è stata di fatto realizzata poco prima che il Parlamento si disponesse a chiudere i lavori dell'Assemblea, per riconvocarsi a settembre. Questo però non è un decreto *omnibus*, ma probabilmente è un decreto *clientibus*, ovvero un decreto-legge finalizzato a soddisfare esigenze che non potevano essere rinviate al mittente con un «No grazie!». Bisognava soddisfare queste richieste e questo si è fatto. Per cui, se volete possiamo anche ragionare su come, in funzione degli articoli 77, 81, 76 o 3 della Costituzione, si potrebbe eccepire un difetto di costituzionalità, per l'ennesima volta.

Per questo, senatrice De Petris, c'è una ritualità in tutto questo dibattito, perché questo Governo aveva assunto l'impegno con il suo Presidente del Consiglio (ma troppi ne ha disattesi) di procedere a una riforma della qualità delle leggi, attraverso il soddisfacimento dell'impulso legislativo che deve pervenire comunque dal parlamentare e non dall'esecutivo.

Questo Governo, invece, dimostrando di essere mentitore non più seriale bensì patologico, non soltanto inonda le Camere continuamente di decreti-legge, per cui noi siamo qui, senza orario di chiusura perché appunto bisogna approvare decreti che altrimenti non potrebbero essere convertiti, ma, insieme a questo Parlamento viola in particolar modo l'articolo 70 della Costituzione, che forse voi non avete intenzione di modificare con 439 parole, esattamente come vorrebbe il nuovo disposto, ma con poche parole: «La formazione della legge è garantita in seconda battuta dal Parlamento, ma *in primis* dall'Esecutivo, che si appropria della funzione legislativa e impone ai Presidenti delle due Camere e anche al Presidente della Repubblica di dimenticare cosa sia la Costituzione».

Mi dispiace infatti dire che, se noi avessimo un Presidente della Repubblica fedele e coerente servitore dello spirito della nostra Costituzione, dovrebbe avere anche un minimo di coraggio, rimandando al mittente certi decreti-legge che sono una vera e propria porcheria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, della assoluta incoerenza costituzionale riguardo la molteplicità degli argomenti, riguardo anche l'intempestività, dal punto di vista dell'urgenza, di molti di essi, hanno parlato i colleghi che mi hanno proceduto nel presentare le loro questioni pregiudiziali.

Soprattutto la senatrice Bernini è stata assolutamente puntuale e precisa nell'indicare i motivi che già aveva denunciato in sede di dibattito in 1a Commissione e che ha successivamente ribadito in Aula.

Purtroppo, come è stato detto, ormai l'eccezione di costituzionalità e diventata quasi un esercizio

accademico, perché nessuno (per la verità, debbo dire che in passato non era così) prende veramente con attenzione la questione della costituzionalità e la esamina alla luce della Costituzione.

Io, nel dichiarare il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP2, presentata dal Gruppo di Forza Italia, vorrei soffermarmi in particolare sull'articolo 11, che riguarda la Regione siciliana e che, dal punto di vista costituzionale, la riguarda in maniera eclatante.

Noi tutti sappiamo bene che lo Statuto della Regione siciliana è parte integrante della Costituzione e che per modificarne i contenuti occorre una norma costituzionale. Orbene, lo Statuto della Regione siciliana tassativamente indica alcuni passaggi che qui sono completamente violati.

Il primo passaggio è quello della percentuale delle imposte dirette che deve essere riconosciuta annualmente alla Regione siciliana: lo Statuto prevede un importo pari a 10 decimi, questo decreto-legge, in maniera esplicita, parla di 5,61 decimi. Quindi, vi è già una violazione autodenunciata dallo stesso Governo, e quindi dallo stesso decreto-legge, riguardo a questo aspetto dello Statuto della Regione siciliana.

Ma vi è di più. Lo Statuto votato della Regione siciliana dice, e la Costituzione riconosce tale principio nel recepirlo, che esso non può essere modificato neanche a seguito di accordi pattizi tra il Governo e la Regione. Addirittura, su questo piano la Regione, la stessa Costituzione e lo stesso Statuto avevano previsto (ed è in carica, ma a questo punto soltanto formalmente) l'istituzione di una commissione paritetica tra Stato e Regione, che dovrebbe esaminare tutte le questioni delle norme di attuazione della stesso Statuto, ma non certo le modifiche statutarie.

Dicevo quindi che è assolutamente vietata la modifica delle norme statutarie a seguito di accordo pattizio tra il Governo nazionale e quello regionale. Tuttavia nel giugno di quest'anno il Governo nazionale e il solo Presidente della Regione siciliana, senza neanche il supporto di una delibera di Giunta, tantomeno di una deliberazione dell'Assemblea regionale siciliana, siglano un'intesa in base alla quale la Regione siciliana dovrebbe ricevere un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale (circa 500 milioni di euro), contro rinuncia all'attivazione, alla prosecuzione e anche all'incasso di ciò che potrebbe derivare da numerosi contenziosi costituzionali che la stessa Regione nel tempo ha attivato e che, in parte già positivamente risolti per la Regione in parte ancora da deliberare, potrebbero cubare - come si suol dire - circa 7-8 miliardi di euro. Vi è quindi una svendita chiara e precisa dei diritti della Regione, non solo in termini normativi e costituzionali, ma anche sostanziali. Mi sono permesso di dire - e lo ribadisco senza tema di essere smentito - che in altre circostanze, se si dovesse paragonare questo accordo a un accordo tra privati, qualcuno potrebbe trasmettere le carte a chi di competenza per un'azione di circonvenzione di incapace. Questo purtroppo è avvenuto e i siciliani ne pagano le conseguenze.

In maniera ancora più evidente, la norma in parola stabilisce non solo che la Regione si prenda questi 500 milioni e rinunci tramite questo accordo a tutti i contenziosi esistenti, ma addirittura indica alla stessa Regione, che ha una sua autonomia speciale - ma sarebbe grave se lo facesse anche nei confronti di una Regione a statuto ordinario - come deve impegnare questi denari; indica cioè se li deve impegnare per fare un pagamento X, per fare un pagamento Y, espropriando completamente di autonomia il governo regionale, quindi anche l'Assemblea regionale che poi deve decidere sul bilancio della stessa Regione. Ancora di più, si stabilisce che il bilancio della Regione, a seguito di quest'intervento normativo, debba portare un avanzo di 227 milioni; in realtà, quindi, si danno 500 milioni (che peraltro sono parziali rispetto al diritto maturato attraverso lo Statuto dalla Regione siciliana) e dall'altra parte di questi 500 milioni si dà la possibilità che di spenderne solo 273, perché 227 vengono impegnati come obbligo di avanzo di bilancio della Regione per il 2016. Peraltro questo non viene posto come obiettivo ma come imperativo, che è un qualcosa di assolutamente mortificante, ripeto, nei confronti di chiunque e non solo di una Regione a Statuto speciale come la Sicilia. Tuttavia non si sarebbe potuto stabilire per legge l'ammontare dell'avanzo di bilancio di un ente neanche nei confronti di una Regione a statuto ordinario, né di un Comune o di una ex Provincia o Città metropolitana - che dir si voglia - né nei confronti di una partecipata.

In questa tragedia istituzionale ed economica è coinvolto il Governatore *pro tempore* della Regione siciliana. Noi speravamo che questo tempo fosse di gran lunga inferiore rispetto alla scadenza naturale, ma comunque ormai resta poco più di in un anno ancora. Dinanzi a questa aggressione da parte dello Stato italiano nei confronti della Regione siciliana, come se non esistesse anche in Costituzione il principio della leale collaborazione tra enti, proprio come se l'Italia dovesse imporre, come forse si faceva ai tempi del Medioevo, un trattato non federativo, ma di protettorato contro un pagamento di tributi o contro un versamento di somme straordinarie, proprio come se fossero due Paesi diversi, due realtà belligeranti, vi è il silenzio assoluto della deputazione regionale siciliana in questo Parlamento, ove mai essa possa essere considerata ancora tale, e il silenzio assoluto di un'Assemblea regionale che è prona, pur di poter utilizzare qualche euro, al *Diktat* di rinunciare ai contenziosi costituzionali. Una volta si poteva dire, con il riferimento biblico, che si era svenduta per un piatto di lenticchie, ma ora forse non ci sono neanche le lenticchie nel piatto per cui si è svenduta.

Il quadro è veramente disarmante dal punto di vista sostanziale, ma, per quanto ci riguarda, è allarmante dal punto di vista costituzionale. Conoscendo anche l'attenzione con cui molti colleghi qui seguono le sorti delle loro Regioni, immagino, se ciò fosse stato fatto nei confronti di una qualsiasi altra Regione, quale levata di scudi, ad esempio dall'Emilia-Romagna o dalla Toscana, sarebbe venuta contro un articolo di legge che imponesse alle loro Regioni come utilizzare i denari nel proprio bilancio, che imponesse qual è l'avanzo di bilancio che deve essere esposto nel bilancio regionale per quell'anno. *(Richiami del Presidente)*.

Ci sono illustri colleghi che sono stati anche Presidenti di Regione e sanno bene che un *Diktat* di questo tipo non si sarebbe potuto fare nei confronti di una Regione a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Purtroppo piangiamo l'assoluta subordinazione delle classi politiche regionali alle volontà delle segretarie nazionali; piangiamo in questo caso il commissariamento. Magari ci fosse stato un commissariamento vero nei confronti della Regione siciliana! Forse in Sicilia le cose sarebbero anche potute migliorare. Si tratta, invece, di un commissariamento di fatto, camuffato dalla presenza di un assessore nella Giunta regionale.

È questo uno dei motivi per i quali noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. La prego inoltre, Presidente, prima di procedere alla votazione, di verificare la presenza del numero legale in Aula. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 20,25.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 (ore 20,25)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TOSATO *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Comaroli e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP3), dal senatore Bruni e da altri senatori (QP4), dal senatore Morra e da altri senatori (QP5).

Non è approvata.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

LEZZI *(M5S)*. Brava!

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,27, è ripresa alle ore 20,46).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

I Capigruppo hanno stabilito che entro questa sera si concluda la discussione sulla fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e cinquantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo domani mattina a partire dalle ore 9,30. Seguirà la chiama.

Al termine del voto di fiducia si passerà all'esame del disegno di legge sugli sprechi alimentari.

Il decreto-legge sul processo telematico sarà discusso dall'Assemblea non appena concluso dalla Commissione.

Le Commissioni permanenti sono autorizzate a convocarsi durante i lavori dell'Aula per l'esame dei

provvedimenti in calendario.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia (ore 20,47)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che non condividiamo assolutamente la decisione del Governo di apporre la fiducia sul provvedimento in esame e dobbiamo mettere in evidenza come questo comportamento rappresenti ormai non più un'eccezione, ma una costante di quest'Assemblea parlamentare.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 20,48)**

(*Segue* TOSATO). Ormai l'attività che si svolge in quest'Assemblea è legata alla discussione quasi esclusivamente di decreti-legge adottati dal Governo e non più di disegni di legge presentati dal Parlamento e l'esame dei provvedimenti si conclude quasi sempre, invariabilmente, con il voto di fiducia.

In questo modo vengono preclusi il diritto dei parlamentari di discutere i numerosissimi disegni di legge depositati e, con la richiesta continua del voto di fiducia, anche la possibilità di mettere in votazione emendamenti e ordini del giorno che possono dare, almeno parzialmente, un indirizzo all'attività legislativa.

Da poche settimane si è introdotto un altro comportamento evidentemente scorretto nei confronti delle prerogative dei parlamentari, ossia annunciare l'apposizione della questione di fiducia non più alla fine della discussione generale, ma addirittura prima che questa possa iniziare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È, quindi, evidente a tutti che il modo di condurre i lavori dell'Assemblea, senza alcun controllo degli organi preposti a svolgere quest'attività, è ormai diventato insostenibile. E quello che dà fastidio è l'atteggiamento sicuramente ipocrita del Partito Democratico, il quale, quando svolge il ruolo di controllore e oppositore al Governo, si straccia le vesti ogni qualvolta si ricorre in modo eccessivo all'utilizzo dei decreti-legge e dei voti di fiducia. Ma nel momento in cui diventa forza di Governo, dimentica quelle critiche, perché evidentemente il suo concetto di democrazia è che loro - voi! - sono più uguali degli altri. Ciò - onestamente - è diventato ormai inaccettabile per quest'Assemblea parlamentare.

Non condividiamo assolutamente il metodo, ma nemmeno il merito del provvedimento, che rappresenta l'ennesima prova di una conduzione dei lavori assolutamente approssimativa, senza una strategia e volta solo a tamponare continuamente le emergenze create da questo Governo. Non è vero - come è stato detto dalla relatrice - che il decreto-legge in esame intende fornire un quadro di certezze agli enti territoriali, trattandosi evidentemente dell'opposto.

Partiamo dal concetto di Patto di stabilità. Il provvedimento introduce tutta una serie di deroghe e sanatorie nei confronti degli enti locali che hanno sforato il Patto di stabilità. E ciò avviene perché - è evidente - le regole sono troppo stringenti, come deciso dal Governo, che non fa altro che tagliare risorse agli enti locali per poi mettere delle pezze, ma solo una volta che si è sforato il Patto di stabilità, con un evidente atteggiamento scorretto nei confronti degli amministratori pubblici. Ciò va, infatti, a premiare coloro che, per proprie negligenze o per l'impossibilità di farlo, non sono riusciti a rispettare le regole stabilite dallo Stato, dal Governo e dall'ordinamento della contabilità pubblica.

Da parte nostra ci sarebbe una diversa valutazione se tali deroghe o i provvedimenti che vanno ad allentare il Patto di stabilità si fossero assunti prima, in modo da poter essere utilizzati da tutti gli enti locali, indistintamente. In tal caso, l'allentamento del Patto di stabilità sarebbe stato certamente una scelta virtuosa, offrendo la possibilità alle Province e ai Comuni di utilizzare le proprie risorse per erogare i servizi ai cittadini. È evidente che l'atteggiamento volto a promuovere tali sanatorie va a premiare coloro che hanno sforato e non tutela gli amministratori virtuosi, i quali hanno utilizzato in

modo oculato le proprie risorse, hanno fatto probabilmente dei miracoli per evitare lo sforamento e, con il provvedimento in esame, vedono vanificato il proprio lavoro. Credo sia davvero frustrante per un amministratore locale non sapere quali siano le regole a cui attenersi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questa è la cosa più vergognosa contenuta nel provvedimento in esame e rischia di passare il principio per cui è forse preferibile non rispettare le regole e sforare il Patto di stabilità, perché, prima o poi, ci sarà comunque una sanatoria.

Ci auguriamo, dunque, che un siffatto atteggiamento finisca e finisca anche un atteggiamento che stabilisce trattamenti diversi nei confronti dei cittadini che subiscono danni legati alle calamità naturali. Nel provvedimento in esame vengono stanziate risorse come indennizzo per le famiglie delle vittime delle calamità naturali. Mi riferisco alle vittime dell'alluvione avvenuta a Sarno, in Campania, nel 1998 con uno stanziamento di 7,5 milioni nel 2016 e altrettanti negli anni successivi, che equivale a 100.000 euro per ognuna delle vittime di questa triste vicenda. E poi c'è un altro provvedimento, che riguarda un'altra brutta vicenda che ha colpito il nostro Paese molto recentemente, ovvero lo scontro tra treni avvenuto nella tratta tra Corato e Andria, con cui si prevede lo stanziamento di risorse gestite dalla Presidenza del Consiglio, per non meno di 200.000 euro per ognuna delle vittime.

Ben vengano provvedimenti di questo tipo, ma ci chiediamo che cosa si faccia per tutte le altre vittime delle calamità naturali che si sono susseguite dal 1998 al 2016. Per loro non c'è nulla? Ciò dimostra una evidente approssimazione nel gestire le calamità da parte del Governo, che non riesce a fissare regole certe e uguali per tutti, per quanto riguarda sia gli stanziamenti per le ricostruzioni che le agevolazioni per le famiglie e le aziende che devono rimettersi in piedi e sia per le famiglie delle vittime di detti avvenimenti. È un atteggiamento assolutamente intollerabile.

Anche negli ultimi anni è avvenuta una serie di calamità che ha colpito i nostri territori e ha fatto vittime, calamità di fronte alle quali c'è stata l'assoluta assenza di questo Governo. Nell'intervento svolto in precedenza, la collega Stefani ha ricordato -ad esempio - il tornado che ha colpito il veneziano non più di un anno fa; territorio per il quale ci sono stati il totale silenzio e la totale inerzia da parte del Governo.

Vorremmo dunque fosse approvata una legge quadro che stabilisca regole certe per tutti coloro che vengono colpiti da calamità di questo tipo. E vorremmo che, più che stanziare indennizzi per le vittime, fossero elargite maggiori risorse per evitare che accadano - per esempio - i fatti alluvionali, che almeno in parte possono essere controllati attraverso un'azione di prevenzione finanziata dal Governo. È da troppo tempo che gli stanziamenti non vengono garantiti ai territori, ma anzi si effettuano tagli, in particolare alle Regioni, che non sono più in grado di governare il proprio territorio.

È stato detto dalla relatrice che l'attuale Governo avrebbe un atteggiamento nuovo e più attento nei confronti degli enti locali e che c'è la volontà di allentare le regole, ma non è così. Nelle ultime manovre finanziarie è stata operata tutta una serie di tagli a Comuni, Province e Regioni che ha creato difficoltà di fronte alle quali voi approvate questo testo con una serie di deroghe e di nuove risorse per tamponare le falle.

Questo modo di amministrare e di governare le risorse pubbliche è assolutamente inaccettabile. Il Governo opera tagli agli enti locali, e ai servizi essenziali ai cittadini e non promuove una riduzione della spesa dell'apparato statale.

È un atteggiamento di comodo del Presidente del Consiglio che si fa bello con i tagli di cui si devono rendere responsabili gli amministratori locali e che spende, spesso anche impropriamente, le risorse messe a disposizione dei cittadini con una tassazione che ha raggiunto ormai livelli insostenibili.

Per tutti questi motivi e per molti altri, signora Presidente, la Lega Nord conferma il proprio voto di sfiducia al Governo, che ormai da troppo tempo non rappresenta più la maggioranza degli italiani e che verrà messo alla prova, finalmente, con un voto vero del popolo nei prossimi mesi, in autunno, con una occasione straordinaria per dire no al Governo del fenomeno Renzi, no al Governo che fa promesse e annunci ma non dà risposte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, mi soffermerò, in questo mio intervento, soprattutto sull'articolo 11 del provvedimento, che riguarda la mia Regione di provenienza.

La scorsa settimana con il mio collega Fabrizio Bocchino abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'accordo truffa siglato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio, che equivale a una vera e propria appropriazione indebita in danno delle casse della Regione siciliana; un accordo che fa acqua da tutte le parti, come ammesso dallo stesso assessore al bilancio della Regione siciliana, che priva la Sicilia di circa sette miliardi di euro, e parliamo di una regione povera. L'accordo contiene ben due violazioni dello Statuto siciliano - come il collega D'Alì ha prima puntualmente segnalato - che limitano gli introiti fiscali derivanti da IVA e IRPEF per un valore di circa sette miliardi, cifra indicata dallo stesso assessore in una intervista a «L'Espresso» in cui, con una certa sfacciataggine, ha ammesso tutta l'inconsistenza dell'accordo.

In tutto questo la Sicilia è sull'orlo del *default*. L'economia stenta a ripartire, la disoccupazione è ai massimi storici: un'isola in ginocchio che il Governo guarda solo per costruirci i termovalorizzatori - probabilmente per pagare debiti a parti sociali ben definite - mortificando ulteriormente la naturale, ancorché disattesa, vocazione turistica di questa terra, che rimane ancora il fanalino di coda di tutto il Paese.

Lo Stato, come qualsiasi usuraio, toglie alla Sicilia i fondi che le spettano per Statuto, per restituire solo una parte, di fatto, purché rinunci alla sua autonomia. Attenzione: tutto questo è stato realizzato in casa PD, impegnando le istituzioni, servendosi in modo distorto delle norme, e per legare le stesse istituzioni.

Nessun parere è stato richiesto agli organi della Regione. Non è stata interrogata la Giunta. Non si sono espressi l'Assemblea e neanche gli uffici. Il presidente Crocetta è andato da solo: un sedicente Presidente della Regione siciliana, uomo solo, ostaggio di un partito che non lo ama, ma che lo mantiene per timore di elezioni e dal quale, per il modo in cui ha governato, non ha nulla da sperare.

La parte più tragica è che l'accordo prevede che quest'elemosina di 500 milioni (i soldi siciliani concessi da Renzi alla Sicilia) dovrà essere restituita con gli interessi, operando nuovi tagli già previsti nei disastrati bilanci regionali. Attenzione: disastrati dal Partito Democratico, che è esplicitamente in maggioranza già da due legislature. E tutto ciò avviene in barba alla democrazia e alle regole, con un uso privatistico nei modi della cosa pubblica, da parte sia del segretario del PD Matteo Renzi che della larva di presidente Rosario Crocetta.

L'Italia sta facendo alla Sicilia lo stesso servizio che l'Europa ha fatto alla Grecia - ti do i soldi necessari per chiudere i bilanci, al prezzo di un commissariamento di fatto - con una sola differenza però: in Grecia il *waterboarding* lo ha fatto la *troika* ad Alexis Tsipras, un uomo coraggioso, difensore del suo popolo; in Sicilia il Governo del Partito Democratico lo fa ad un suo esponente, difensore di sé stesso.

Il fatto poi che tutto ciò venga compiuto ponendo la questione di fiducia prima ancora della discussione generale sul disegno di legge chiarisce due questioni. Questo Governo ha ispirazioni antiparlamentari e autoritarie neanche tanto velate. La stessa controriforma costituzionale, che il ministro Boschi va propagandando come panacea di tutti i mali, dal terrorismo internazionale al mal di schiena, è un modo non per cambiare verso - come a Renzi piace dire - ma per rendere irreversibile un cambiamento già avvenuto con il crollo democratico dei partiti e leggi elettorali come il Porcellum e l'Italicum che ne è figlio: un Parlamento sfogatoio e capro espiatorio, su cui far ricadere l'incapacità di risolvere i problemi concreti dei Governi e di quest'ultimo in particolare. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, io userò i pochi minuti a mia disposizione per richiamare l'attenzione sull'articolo 24 del decreto-legge in discussione, quello che reca il seguente titolo: «Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche».

In questo articolo è successo qualcosa di incredibile, innanzitutto perché con un emendamento, e quindi con una modifica presentata alla Camera, si introduce di fatto una delega al Governo in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. E ciò avviene non tenendo conto, tra l'altro, del fatto che questa delega al Governo era già contenuta nell'articolo 34 del disegno di legge in materia di disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che è stato stralciato in Commissione, chiaramente su richiesta dei partiti di maggioranza, poiché il Ministro aveva assicurato che, stralciando tale articolo, avremmo poi avuto presto un provvedimento *ad hoc*. In barba a tutto ciò compare una manina che introduce siffatta modifica.

Inoltre, in questa bella modifica si vuole riordinare il comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche, dicendo che c'è urgenza di farlo perché esse - non tutte, ma molte - versano ancora in condizioni economico-finanziarie disastrose e, quindi, c'è bisogno di provvedere. Io mi chiedo come mai dall'inizio dell'anno, quando abbiamo ascoltato il commissario straordinario Pinelli, che è venuto a riferirci la sua ultima relazione semestrale, il Governo si svegli a luglio 2016 e si renda conto di tutta questa emergenza, fino al punto di spingere un parlamentare della maggioranza alla Camera dei deputati a presentare un emendamento che riordina la materia, e quindi contro ogni logica parlamentare?

Con tale emendamento, alla lettera *b)*, si introduce tra i criteri quello che potrebbe succedere al 31 dicembre 2018, e cioè che le fondazioni lirico-sinfoniche siano alternativamente distinte in fondazioni lirico-sinfoniche e in teatri lirico-sinfonici. Quindi, di fatto, potremo assistere alla suddivisione di queste istituzioni in enti di serie A e di serie B, perché poco ci è dato sapere dei requisiti che potranno avere le fondazioni e quelli che avranno, poi, i teatri lirici e sinfonici.

Procediamo: la lettera *a)* e la lettera *b)* del comma 3-*quater* dell'articolo 24, nel testo modificato, vorrebbero introdurre misure punitive ai danni del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, senza distinguere chiaramente a chi dette misure saranno destinate. Nel testo dell'emendamento, infatti, leggiamo «al personale anche direttivo» e, quindi, possiamo presupporre che queste misure punitive potranno colpire anche il contingente di personale che non ha di fatto alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni. Allora noi ci chiediamo: ma perché? Cosa ha fatto il personale che non è coinvolto nella gestione diretta delle fondazioni per meritare eventualmente misure punitive? E poi ci chiediamo: ma siamo ancora alle misure punitive? Perché, invece, non prevediamo misure atte a promuovere iniziative e comportamenti virtuosi all'interno delle gestioni delle fondazioni lirico-sinfoniche? Ciò che è, infatti, mancato in tutti questi anni sono le gestioni virtuose, che nulla hanno a che vedere con i componenti delle orchestre o con il personale che lavora all'interno delle fondazioni e che - ribadisco - non ha alcuna responsabilità nella gestione delle fondazioni.

Dopo il comma 3-*quater*, arriviamo allegramente al comma 3-*sexies* dell'articolo 24, che merita di essere letto. Pensate un po': il comma 3-*sexies* ha l'ambizione di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione, con decreto ministeriale, dei criteri e delle modalità di erogazione dei fondi per lo spettacolo dal vivo, i cosiddetti fondi appartenenti al fondo unico per lo spettacolo. A seguito di questo decreto-legge, nel luglio 2014 è stato emanato un decreto ministeriale, che ha creato non poco scompiglio nel mondo dello spettacolo dal vivo, per una criticabile e opinabile operazione di introduzione e di utilizzo di un algoritmo che ha fatto sì che molte realtà culturali del nostro Paese, qualificate, accreditate e di riconosciuto merito, si siano ritrovate, dall'oggi al domani, a non vedersi erogati i contributi. Si tratta di realtà culturali che promuovono la cultura sul tutto il territorio nazionale, a tappeto, in modo capillare e diffuso e questo è importante per contrastare il degrado sociale del Paese.

Il comma 3-*sexies* ha l'ambizione di dare l'interpretazione autentica di questo decreto-legge, che però, nel luglio 2016, è stato impugnato dal TAR; in seguito è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha praticamente sospeso la sentenza del TAR e si è proposto di tornare sulla questione a ottobre 2016. *(Richiami della Presidente)*. Mi consenta di concludere. Con il comma 3-*sexies* noi potremmo ritrovarci a ottobre con un Consiglio di Stato che non è più in grado di emettere alcun parere, poiché già superato da quanto contenuto in questo comma.

E aggiungo ancora che il comma 3-*sexies* ha anche profili di incostituzionalità. Prima di tutto, l'interpretazione autentica ha effetti retroattivi e la Corte costituzionale si è più volte pronunciata su leggi di interpretazione autentica, stabilendo che, trattandosi di norme che dispongono anche per il passato, esse debbano essere usate con moderazione e solo in due casi: quando la norma è dubbia e quando ci sono controversie giurisdizionali. Nel nostro caso... *(Richiami della Presidente)*.

Signora Presidente, mi consenta di concludere, perché questo è un punto importante. Stiamo parlando di profili di incostituzionalità.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MONTEVECCHI *(M5S)*. In questo caso non esiste nessuno dei due presupposti: né ambiguità di interpretazione, né controversia giurisdizionale, ovvero non ci sono sentenze che si contrappongono.

Infine, la norma andrebbe in violazione del diritto di difesa, ex articolo 24 della Costituzione, perché interviene a giudizio in corso e, quindi, cambia le carte in tavola, quando c'è un Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla sospensione di una sentenza del TAR.

Questo modo di procedere è inaccettabile per due motivi: anzitutto siamo di fronte all'ennesimo sgarbo istituzionale, ovvero non si tiene conto di quello che si fa in Parlamento, e soprattutto si rischia di violare la Corte costituzionale e un articolo della Costituzione. Ditemi voi se questo è modo di procedere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza oggi dell'ennesimo decreto-legge giunto dal Governo, e non possiamo non sottolineare che il sistematico ricorso a decreti-leggi e fiducie, fiducie e decreti-legge, svilisce il ruolo del Parlamento e, quindi, della rappresentanza popolare.

Ciò che appare evidente fin da subito, leggendo il testo, è l'enormità di argomenti inseriti: una sorta di decreto *omnibus* in cui si parla dei più disparati argomenti che vanno dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco alla rateizzazione dei debiti verso Equitalia, dallo stanziamento di finanziamenti per le imprese agricole cerealicole, ai contributi per la prima casa per coloro che hanno visto distrutte le proprie abitazioni in seguito al terremoto del 2009 a L'Aquila.

In particolare, in questo specifico decreto-legge, facciamo fatica ad accettare che argomenti anche molto delicati e importanti possano essere mischiati e trattati allo stesso modo e nello stesso tempo con altri di ben minore rilievo. E tutto questo avviene senza alcuna approfondita discussione di merito né nelle Commissioni competenti né in questa Assemblea, visti i tempi ristrettissimi.

Il provvedimento affronta argomenti, tematiche e situazioni completamente diverse tra loro, tutte mescolate in una sorta di calderone e senza alcuna connessione reciproca. Pur di mettere una toppa qua e là, il decreto-legge produce il risultato di soluzioni del tutto improvvisate ed estemporanee a una enormità di problemi, evidenziando, quindi, un modo di procedere abbastanza superficiale e carente di una precisa strategia. Questo non è un modo efficace - a nostro modo di vedere - di affrontare le questioni, tanto è vero che rimangono tuttora irrisolti i problemi che continuano a bloccare il Paese, fra i quali una tassazione eccessiva, una burocrazia asfissiante e una economia, purtroppo, ancora troppo debole.

Veniamo al dettaglio di qualche punto contenuto in questo provvedimento. Assistiamo nuovamente alla riapertura della rateizzazione dei debiti verso Equitalia. Si perpetua così la vessazione nei confronti dei cittadini italiani, dato che coloro i quali non pagheranno due rate, anche non consecutive, su 72 rate totali perderanno del tutto il beneficio di rateizzazione del pagamento del debito. In un periodo di crisi, nel quale ancora oggi viviamo, permettetemi di giudicare questa misura del tutto irrazionale e inutilmente feroce. La questione è molto seria e richiedeva, quindi, una maggiore attenzione con un disegno di legge *ad hoc* che potesse affrontare definitivamente il problema, anziché cercare di mettere una toppa sul buco all'ultimo momento.

Altro argomento che viene trattato sono le Province e le Città metropolitane. Il provvedimento in questione propone una mitigazione delle sanzioni per lo sforamento del Patto di stabilità. Questo può

apparire un fatto positivo, ma, a ben guardare, rappresenta solo un rimedio alle disfunzioni provocate in precedenza dallo stesso Governo con la legge che ha creato le Città metropolitane al posto delle Province, le quali, quindi, continuano a esistere con un altro nome, ma senza che i cittadini possano eleggere direttamente i loro rappresentanti in tali enti.

Da senatore pugliese, vorrei soffermarmi anche sulla questione delle concessioni demaniali marittime. Su questo tema non possiamo certo dire che gli ultimi tre Governi abbiano brillato - per così dire - per prontezza di riflessi. Sono anni che si parla di porre mano al riordino complessivo della materia, ma questo termine viene spostato ancora una volta più in là nel tempo. Eppure, è evidente quanto l'Italia, e in particolare le Regioni a vocazione turistica come la mia, la Puglia, abbiano bisogno di chiarezza legislativa in materia, visto che sono migliaia le imprese balneari interessate.

A livello comunitario la materia è trattata dalla cosiddetta direttiva Bolkestein, che sancisce il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali a partire dal primo gennaio 2016 e impone di procedere con un bando con procedura pubblica alla scadenza di ogni concessione.

Appena due settimane fa, il 14 luglio, la Corte di giustizia europea si è pronunciata stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime siano prorogate in modo automatico, e cioè senza procedure di selezione di altri potenziali candidati in grado di aggiudicarsi tali concessioni.

Questa sentenza ci ha spiazzato, ma già a febbraio di quest'anno, quando l'avvocato generale della Corte di giustizia europea si era dichiarato contrario alla proroga indistinta e automatica fino al 2020 delle concessioni balneari in essere in Italia, era apparso chiaro che la situazione non si stesse mettendo bene per l'Italia. Inoltre, non possiamo non notare che altri Paesi per certi versi simili al nostro, come Spagna e Portogallo, che però economicamente e politicamente hanno un peso in Europa inferiore al nostro, sono riusciti a tutelare le loro imprese balneari e quindi il loro turismo meglio di noi, chiedendo e ottenendo dall'Unione europea una deroga alla direttiva Bolkestein.

Durante l'esame di questo provvedimento alla Camera è stato inserito un emendamento per arginare momentaneamente gli effetti della sentenza della Corte europea, ma - come dicevo all'inizio - anche qui si agisce in maniera estemporanea, con soluzioni la cui efficacia è di breve durata e che servono solo a rimandare, invece che a risolvere i problemi.

Ma poiché il nostro ruolo in questo Parlamento è di opposizione sempre ragionata e propositiva, mai finalizzata a distruggere, ma sempre a costruire, non mi esimerò dal ringraziare il Governo per due misure assunte e votate all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari. Mi riferisco - ahimè - alla sciagura ferroviaria avvenuta il 12 luglio scorso sulla tratta Andria-Corato e al tragico bilancio di morti e feriti che ne è conseguito. A gran voce abbiamo chiesto alle istituzioni di intervenire per non lasciare sole le famiglie sconvolte da questa tragedia. Apprezziamo, quindi, che siano stati stanziati 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime e per i feriti. Ma ci tengo ad aggiungere che tali stanziamenti a favore delle famiglie pugliesi, la cui vita è stata sconvolta dall'incidente, non è pertinente chiamarli "elargizioni", termine che suona come una sorta di regalo, ma sarebbe preferibile chiamarli in altro modo, forse indennizzi, perché la sciagura avvenuta è stata non una calamità naturale, ma la conseguenza di errori e della mancanza di sistemi di sicurezza automatici sulla linea ferroviaria. Vigileremo insieme affinché questi fondi destinati alle famiglie pugliesi vengano erogati in tempi brevissimi, perché troppe volte abbiamo visto, purtroppo, che anche le buone intenzioni si sono poi perse nei meandri della burocrazia.

Allo stesso modo apprezziamo le nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, contenute in questo decreto-legge, che rappresentano un supporto economico irrinunciabile per tanti nostri concittadini che soffrono.

Come vedete, quindi, qualche elemento positivo c'è e lo riconosciamo, ma sul provvedimento nel suo complesso permane il nostro giudizio critico, perché questo disegno di legge appare scombussolato, imposto all'Aula del Senato in tutta fretta e con l'ennesima fiducia, senza la necessaria riflessione prima della pausa estiva. I problemi degli italiani si risolvono non così, ma con soluzioni organiche e definitive.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, in quest'Aula discutiamo oggi l'ennesimo decreto-legge recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali. Si tratta di un insieme di norme per nulla attinenti tra di loro, che vanno a incidere nei settori più disparati, dando così un'ulteriore spallata alla tanto auspicata, ma mai attuata, organicità dell'attività legislativa. Si va dai minori stranieri non accompagnati ai contentini per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha invece una cronica emergenza di mezzi e risorse umane, passando per frammentarie misure per il personale insegnante ed educativo della scuola dell'infanzia e degli asili nido, continuando a ignorare le insegnanti delle GAE infanzia. E, con la scusa del pareggio di bilancio, si vuole regolare il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche secondo nuovi parametri, che ignorano però le risorse interne e le capacità di autoproduzione degli enti lirici e dei teatri comunali.

A questa cattiva abitudine dobbiamo aggiungere la volontà del Governo di blindare in Commissione bilancio il testo proveniente dalla Camera; una decisione che è stata l'anticamera di questa scontata e imprescindibile questione di fiducia per imporre ciò che il Governo vuole, defraudando ancora una volta il Parlamento delle proprie prerogative.

Fatta questa dovuta premessa, entrando nel merito del provvedimento, mi preme segnalare che stiamo ancora subendo le conseguenze dell'inserimento dell'articolo 11 nel precedente decreto-legge enti locali dello scorso anno, determinando la marginalizzazione delle piccole e medie imprese nel processo di ricostruzione di L'Aquila senza ostacolare le infiltrazioni, e anzi favorendole, con uno scenario che non contempla un tetto di massimo ribasso alle gare d'appalto e non permette alle imprese di utilizzare l'avvalimento, consentito invece per la ricostruzione dell'Emilia. E oggi, con l'articolo 3 di questo testo, si prevede l'assegnazione di un contributo straordinario di 18,5 milioni, di cui 16 milioni al Comune di L'Aquila. Esaminando l'articolato, però, non si comprendono le ragioni di quanto previsto.

La modifica apportata all'articolo 67-*quater* stabilisce che, decorso il termine stabilito dal Comune entro il quale i lavori edilizi devono essere finiti, la stessa amministrazione comunale si sostituisce al privato inadempiente e affida, con i procedimenti utilizzati per la ricostruzione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori non mediante i procedimenti ad evidenza pubblica, come invece attualmente è in vigore. Si tratta di una norma che ovviamente è contraria a qualsiasi minimo requisito di trasparenza e che sembrerebbe avere come unica giustificazione la volontà del Governo di far gestire all'amministrazione comunale i fondi della ricostruzione privata con ampia discrezione e sulla base di calcoli politico-elettoralistici. Non dimentichiamo che il prossimo anno a L'Aquila si voterà per le amministrative.

Ho presentato in Commissione bilancio un emendamento cautelativo al riguardo, poi trasformato in un ordine del giorno come richiesto, che intendeva impegnare il Governo a mantenere le gare ad evidenza pubblica negli interventi di ricostruzione privata, ed è stato totalmente respinto. Così come avete respinto un impegno ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché gli enti locali segnalino le irregolarità degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro trenta giorni dalla loro presentazione, prevedendo la liquidazione degli stessi qualora non ci siano segnalazioni di irregolarità a fronte dell'attestazione degli avvenuti pagamenti di tutte le fatture dei fornitori e dei subappaltatori.

Già, ma voi, che comodamente e puntualmente ritirate i 5.000 euro netti di stipendio, più i 9.000 di rimborsi spese che non rendicontate, come potete capire? Tra l'altro i Ministri, che hanno anche un'aggiunta, come possono capire le pesanti difficoltà economiche che fanno vivere con queste norme inserite, con leggerezza all'interno di decreti *omnibus* per i cittadini che invece lavorano, hanno sempre lavorato con professionalità e serietà?

Ma al Governo non interessa più tutelare i cittadini. Al Governo basta assicurarsi i favori di alcuni cittadini e, soprattutto, gli interessi che possono tornargli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signora Presidente, considerando il limitato tempo a disposizione, mi soffermerò

solo su due argomenti, uno riguarda la Commissione sanità del Senato - mi riferisco alla ben nota questione della talidomide - e l'altro riguarda la nostra economia e tutto il nostro territorio costiero. Mi riferisco al tema delle concessioni demaniali marittime.

Per quanto riguarda l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, recependo e facendo proprio un emendamento del relatore approvato all'unanimità in Commissione sanità del Senato, non possiamo che esprimere soddisfazione e tirare un sospiro di sollievo anche se, visto il grande lavoro fatto nella nostra Commissione, avremmo avuto piacere di vedere portato a compimento un *iter* legislativo che era iniziato nella legislazione precedente. Quello che conta però è il risultato. È importante che finalmente sia stata data una risposta seria a chi ha avuto la disgrazia di nascere con malformazioni terribili come la focomelia o l'emimelia non solo per i nati dal 1958 al 1966, ma anche per tutti coloro che, anche se nati fuori dal periodo previsto, possano dimostrare il nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre in gravidanza e le lesioni o le infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Ora si tratterà di porre la massima attenzione nel definire, con il regolamento previsto al comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Passando all'altra materia sulla quale voglio intervenire, ossia quella contenuta all'articolo 24, comma 3-*septies*, relativo alle concessioni demaniali marittime, non posso che esprimere apprezzamento, insieme ai tanti operatori del settore che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni, erano caduti nel panico. Con questo emendamento, in attesa della revisione e del riordino di tutta la materia per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in atto non si considerano scadute e conservano la loro validità, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge delega, che è ormai pronta e dovrebbe contenere principi molto importanti come il riconoscimento del valore dell'azienda, il riconoscimento della professionalità acquisita, la rideterminazione dei canoni demaniali, l'abbandono di canoni OMI, l'adeguamento delle aliquote IVA agli *standard* turistici, l'abolizione dell'IMU e l'adeguamento degli studi di settore al sistema catastale. Quanto al periodo transitorio necessario per riordinare la materia e mettere in grado i 600 Comuni costieri di disporre di strumenti adeguati alla nuova gestione degli arenili - penso prima di tutto ai Piani di utilizzo degli arenili (PUA) - e avere finalmente una seria e completa definizione e composizione del demanio marittimo e delle concessioni in essere e di quelle ulteriormente assegnabili, c'è da augurarsi che sia davvero congruo affinché sia messa davvero la parola «fine» a una questione che si trascina ormai da troppi anni e danneggia economicamente tutto il settore e l'indotto relativo. Con questo articolo si salvano anche più di 300 stabilimenti balneari pertinenziali, le cui concessioni sarebbero decadute a causa dell'impossibilità di pagare gli elevati canoni OMI. L'emendamento è il primo passo del percorso avviato dal Governo per una revisione organica della normativa che, sappiamo bene, non sarà semplice e richiederà un ulteriore e notevole sforzo da parte del Governo in Europa per far capire la peculiarità del nostro sistema turistico balneare, che corre da Trieste a Ventimiglia, con caratteristiche che ne fanno una tipologia unica al mondo. La Commissione europea continua a erigere muri e sembra che abbia già manifestato al Sottosegretario con delega agli affari europei pesanti contestazioni al disegno di legge di riforma proposto dal Governo Renzi, contrarietà che vanno oltre la sentenza della Corte di giustizia che, se esaminata attentamente, apre spazi importanti che devono essere rinviati al mittente con forza, determinazione, decisione e con la consapevolezza che non siamo disponibili a distruggere una parte così importante della nostra economia. Se vuole, il Presidente del Consiglio ne ha tutte le capacità, dato che ha anche affermato di averne la volontà proprio in occasione di una visita a uno stabilimento balneare della Versilia. Perché, come afferma il sottosegretario Gozi, in un contesto in cui il Portogallo vara una proroga di settantacinque anni è molto difficile convincere i concessionari italiani ad accettare un'apertura del mercato che sembra colpire solo l'Italia.

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, siamo qui di fronte all'ennesimo disegno di legge governativo, che io definirei minestrone, fatto di numerosi ingredienti, alcuni dei quali chiaramente immangiabili, rendendo il tutto indigeribile, se non mortale. Mi limiterò in questa sede ad alcune battute per dimostrare quanto detto in premessa.

Innanzitutto, vorrei sottolineare come sia abitudine ormai del Governo prendere provvedimenti già esaminati nelle Commissioni ed inserirli in altri provvedimenti. Nel testo al nostro esame troviamo, ad esempio, l'articolo 21-*ter* che tratta il problema della talidomide. Domani, nel disegno di legge n. 2290 troveremo un altro provvedimento.

Ma andiamo con ordine. L'articolo 3-*bis*, comma 2, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012, consente ai commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai Comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture - uffici territoriali del Governo delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto flessibile. Non si capisce perché si siano dimenticati della prefettura di Mantova (e di Rovigo). Forse perché la Provincia di Mantova non è sede emergenziale? Forse a Mantova l'attività di controllo per contrastare le infiltrazione mafiose non serve? Non sarà che Mantova è esente dalla presenza della 'ndrangheta?

Questo provvedimento mi ricorda tanto la questione degli aiuti ai Comuni di cui al decreto-legge del 19 giugno 2015, n 78, quando all'articolo 12 avete perimetrato la zona colpita e sono stati dimenticati i Comuni della Provincia di Mantova. Poi in tutti i provvedimenti successivi, dove era possibile sono stati presentati emendamenti per aggiungerli fino a che sono stati approvati nel disegno di legge di stabilità. Quanto lavoro per nulla!

Altra chicca - questa è veramente molto bella - è il comma 1 dell'articolo 23 in cui si applica il regolamento europeo n. 559 del 2016, e si stanziano 10 milioni di euro per ridurre la produzione di latte. L'obiettivo - prosegue la relazione tecnica - è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016. Tenete presente che l'Italia produce il 70 per cento del proprio latte, quindi se si riduce anche la quantità, gli altri potranno esportare con maggior facilità avendolo a un costo minore.

La relazione illustrativa indica il periodo di riferimento dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016, in parte già superato quindi si sposterà nel secondo semestre. Ma la cosa interessante che vorrei capire è: come si fa a far smettere una vacca di produrre

latte? Le si può dare della prolattina. Però ricordo che quando una vacca deve riprendere la produzione, se nasce un vitello ci vogliono ventotto mesi. Quindi la vacca non può produrre il latte in maniera così alternata.

Ma dove vanno a prendere questi 10 milioni? Dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Si tratta di risorse previste per la fruizione di crediti d'imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di *e-commerce* e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Quindi, da una parte aiutiamo il settore lattiero-caseario con 10 milioni e dall'altra parte glieli togliamo.

Ma non è finita qui, perché il comma 6-*bis*, introdotto in Commissione alla Camera, prevede la concessione di un contributo alle imprese che operano nel settore suinicolo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari. E dove andiamo a prendere questi 10 milioni? Le risorse sono reperite sul Fondo di investimenti per il settore lattiero-caseario, previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Le modalità del contributo saranno poi determinate con decreto adottato ai sensi del comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Questo è veramente formidabile, come lo è l'articolo 23-*bis*, in cui diamo un contributo di 10 milioni al settore cerealicolo tra il 2016 e il 2017. Ma dove si vanno a prendere questi 10 milioni? Sempre utilizzando fondi destinati anche all'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti. Quindi, è sempre il solito gioco delle tre carte che si vanno a mescolare.

Voglio concludere questo ragionamento perché è veramente fantastico il comma 6-*quater,* che cambia la quantità di denaro per le quote latte negli anni 2014-2015. Sapete tutti benissimo della multa dell'Unione europea di 30 milioni di euro, di 1,53 milioni di euro per gli accantonamenti e di 71,65 milioni di euro per un fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario. Quindi, a fronte di 30 milioni di euro per l'Unione europea, il nostro Governo ha chiesto agli allevatori 100 milioni di euro, facendo cioè la cresta. Ho già affrontato questo tema, esprimendomi in maniera anche pesante, il 9 marzo 2015, spiegando tra le molte cose, due in particolare: la prima è che in Italia non ci sono tante vacche per produrre questo latte. La seconda è che fare la cresta è disonesto. Oggi, visto che i TAR di Parma e di Brescia vi hanno umiliato in maniera pesante dicendo che non potevate fare queste cose, adottate questo provvedimento (cosa per altro risaputa, tanto è vero che l'avevo detto in quest'Assemblea). Chiedo di fare un'analisi di quante vacche abbiamo in Italia. Ci hanno già provato il tenente colonnello Mantile, i generali della Guardia di finanza Iannelli e Lecca e molti altri, ma non si è mai capito quante fossero le vacche.

Concludendo, ritengo che i 71 milioni di euro tolti agli allevatori in questo modo erano però inseriti in un fondo che quindi non ha più la copertura. Il Governo dovrebbe quindi spiegarmi come ha venduto agli allevatori questo fondo di 70 milioni, che adesso viene loro tolto. Credo che questa sia la vera marchetta che si paga a Coldiretti e a tutte le associate per le 100.000 firme raccolte. È qui che si legge quel risultato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, in quanto membro della Commissione sanità mi limito ad intervenire sull'articolo 21 del provvedimento che affronta i problemi del governo della spesa farmaceutica e dell'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiano del farmaco.

Intervengo per chiedere attenzione al rappresentante del Governo su questi temi.

L'articolo 21 si pone giustamente un problema serio, legato al fatto che tutti i dati ci dicono che negli ultimi anni la spesa farmaceutica non è più controllata, come storicamente succedeva negli anni precedenti. In particolare, l'assistenza farmaceutica ospedaliera sta forando regolarmente il tetto previsto *ex ante* del 3,5 per cento rispetto al fabbisogno complessivo del Servizio sanitario. Quando lo sforamento diventa sistematico vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Per questo motivo, l'articolo 21 cerca di affrontare il tema a regime e in via transitoria.

Ci sono però alcune preoccupazioni che meritano oggi di essere sottolineate con riguardo sia al primo, che al secondo aspetto considerati dall'articolo 21. Per quanto riguarda l'intervento a regime, si prevede una revisione dell'intero sistema di governo della spesa farmaceutica entro la fine dell'anno. Il comma 1 prevede che questa debba essere fatta in base ai criteri già sanciti un anno fa nell'intesa con le Regioni. Purtroppo non possiamo non ricordare che da troppi anni continuiamo a prorogare o comunque a non vedere attuati i provvedimenti che il Parlamento adotta per favorire un maggior controllo della spesa farmaceutica. Ci auguriamo che questa volta i provvedimenti necessari vengano adottati e che non contengano elementi di improvvisazione, perché si tratta di miliardi che riguardano la spesa delle Regioni e la salute dei cittadini.

Con riguardo alla lunga serie di commi che cercano di affrontare il tema di come sanare il pregresso dello sforamento della spesa farmaceutica, vorrei segnalare alcuni aspetti.

Intanto si tratta di una serie di commi estremamente complessi, dal punto di vista tecnico, rispetto ai quali è anche difficile fare una valutazione puntuale. Una cosa deve però essere chiarita, ovvero che si tratta di uno sforamento che riguarda 3,2 miliardi di euro, che si sono accumulati dal 2013 al 2015. Si tratta quindi di una cifra imponente, rispetto alla quale non possono che essere posti alcuni quesiti. Di questi 3,2 miliardi di euro, per le regole che sono state fissate nel corso degli anni, la cifra di 1,2

miliardi di euro è la quota a carico delle aziende farmaceutiche che dovrebbe essere ripianata e che, quindi, dovrebbe costituire - e che costituirà, una volta convertito definitivamente il decreto-legge in esame - una posta che le Regioni possono scrivere in entrata; 1,2 miliardi di euro non sono poca cosa, in periodi di grande restrizione per il Servizio sanitario.

Che dal 2013 ad oggi ci siano state queste *defaillance* nel sistema di governo è assolutamente da valutare con grande attenzione e credo che dovremmo anche domandarci, in base al principio della responsabilità, quali conclusioni e quali decisioni debbano essere prese. Per il pregresso si trova dunque una soluzione accelerata, che prevede anche uno sconto rispetto a coloro che devono ripianare tale sforamento. Si tratta di una soluzione che, purtroppo, a quanto ci risulta, è già stata oggetto di bocciatura da parte del TAR del Lazio e che quindi rischia di non essere una soluzione definitiva. Ciò ci preoccupa enormemente, così come - lo sottolineo - il *payback*, cioè lo sforamento a carico della filiera della distribuzione e a carico delle aziende farmaceutiche, che per la prima volta viene inserito in un nuovo fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista tecnico, questa scelta mi pare assolutamente condivisibile e comprensibile, anche se ci sorprende il fatto che si dica che tale somma verrà poi attribuita alle Regioni, nei limiti delle risorse disponibili. Tale limite dovrebbe arrivare fino al totale della cifra stessa, perché si tratta di somme che le Regioni stanno già iscrivendo o hanno già iscritto nel proprio bilancio.

Concludendo, credo dunque che sul governo della spesa farmaceutica ci debba essere una grande attenzione, affinché non ci siano ulteriori ritardi e improvvisazioni.*(Applausi della senatrice Granaiola).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, siamo di fronte a un ennesimo intervento d'urgenza in materia di enti locali, dopo che già a metà del mese di luglio abbiamo approvato una legge che ha stabilito le nuove regole ordinamentali per la loro contabilità. Anziché creare un clima di certezza normativa e consentire agli enti che governano il territorio di programmare sul lungo periodo i propri bilanci e i propri interventi a sostegno delle comunità di riferimento, si continua a perpetuare un quadro normativo transitorio.

A legislazione vigente le regole sono queste, ma non è detto che durino a lungo. Si mormora di un ulteriore contributo alle finanze pubbliche, che verrà richiesto agli enti del territorio, da inserire nella legge di stabilità per il 2017. Quindi, da qui a breve, cambiando il quadro economico-finanziario, anche le regole subiranno ulteriori modifiche.

Il decreto-legge in esame, poi, contiene proprio di tutto, come è ormai abitudine del Governo e come tanti colleghi anche questa sera hanno ricordato nel corso del dibattito in Assemblea. Esso si è ulteriormente gonfiato, strada facendo, di articoli e commi, che entrano in un testo già inizialmente assolutamente eterogeneo. Allora, qualche domanda bisogna porsela immediatamente. È mai possibile che per qualsiasi cosa succeda in Italia ci sia bisogno di un decreto-legge? È credibile che non esista una provvista di risorse, nell'ambito del bilancio dello Stato, per poter intervenire in casi di necessità, senza bisogno di un decreto-legge? È pensabile che si debba intervenire su ogni cosa e, ancora, su fatti accaduti nel lontano 1998? É ammissibile che anche norme di carattere ordinamentale debbano essere cambiate in continuazione?

Questo è, a nostro avviso, un modo di procedere completamente sbagliato e costituisce una strada che produce solamente incertezze normative e decisionali.

Il decreto-legge in esame, lievitato da 25 a 41 articoli, più una serie di commi aggiuntivi, dotati comunque di una propria portata normativa, non semplifica la vita degli enti che si occupano del governo del territorio e non risolve i loro problemi. Per quanto riguarda Comuni, Province e Regioni, il problema principale era e resta quello di essere, di fatto, passati dall'idea di finanza propria dei primi anni Novanta a questa idea di finanza derivata a giorni alterni, che è completamente illogica. Ogni mediazione di denaro ha un costo: quando la mediazione avviene in ambito politico e passa attraverso più livelli decisionali, ai costi iniziali si sommano oneri ulteriori. Seguendo quindi questa ondata di antipolitica, che noi legislatori avremmo dovuto contrastare e non assecondare, si è addebitata ogni

sorta di nefandezza alla gestione dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Quando, al contrario, chi riesce a mantenere una certa obiettività, non può che riconoscere che gli enti di Governo del territorio hanno fatto il meglio di sé, producendo investimenti, infrastrutture e benessere nel momento in cui hanno avuto risorse proprie a disposizione.

Certamente vi sono stati alcuni casi di sperpero assurti all'onore delle cronache, ma gli sprechi veri esistono, e continueranno ad esserci, soprattutto a livello della spesa statale, dove il controllo non è prossimo, dove le somme sono più elevate e dove i margini di distrazione sono maggiori. E certamente la nuova china che si è presa ora non premia i Comuni ben amministrati, ma premia quelli governati male, non gratifica i Comuni virtuosi, ma gratifica quelli spendaccioni.

Ma sopratutto non vi è alcuna perequazione tra imposte versate e risorse poi ridistribuite ai territori. Risorse e responsabilità sono alla base di ogni buona regola di finanza locale dei territori laddove, sia in Europa che nel mondo, si registrano efficienza e buona amministrazione. E quindi, oltre ad essere un sistema fiscale ingiusto, non innesca quella sana concorrenza tra il buongoverno dei differenti enti del territorio, che è uno dei richiami per attrarre nuovi residenti o nuovi insediamenti produttivi.

La mediazione statale, operata anche sui fondi che riguardano i Governi territoriali è ora completamente iniqua. Lo dimostra il fatto che troppe sono ancora le partite finanziarie aperte, ad esempio, tra lo Stato ed i Comuni. Lo dimostra la necessità, oggi, di finanziare le funzioni fondamentali delle Province, che ieri inopinatamente sono state sacrificate. Detto per inciso, lo si fa prendendo 100 milioni all'ANAS.

La cosa più allucinante è, inoltre, arrendersi all'idea che senza i calderoni che contengono i fondi perequativi i Comuni non possano andare avanti. La cosa più grave è che ci si è assuefatti a questa idea che i Comuni, le Province e le Regioni non abbiano risorse. Non è esatto dire che non le hanno. La verità è che le risorse gli sono state tolte da questo ritorno a un neocentralismo della peggior specie.

Esso inizia con i tagli ai bilanci degli enti territoriali, sacrificandoli alle manovre di finanza pubblica, prosegue con un incerto ritorno alla finanza derivata e continuerà qualora venisse approvato il quesito al *referendum* costituzionale. Se vincesse il sì, si avrebbe un ulteriore centralismo, che non lascerebbe spazio alla azione dei neo senatori, rappresentanti dei Comuni e delle Regioni cooptati nel nuovo Senato. Essi non avrebbero alcuna reale possibilità di incidere sulle politiche nazionali, ma nemmeno su quelle dei territori che rappresentano.

Un'altro luogo comune di questi giorni è quello, più volte ripetuto, che attraverso le modifiche alla legge di contabilità in attuazione della legge rinforzata, conseguente alle novella costituzionale dell'articolo 81, non saranno più possibili interventi micro settoriali o localistici. A parte il fatto che anche con la legge di contabilità vigente tali interventi non sarebbero dovuto essere possibili. Al contrario, noi tutti abbiamo presente quanto accaduto nelle ultime leggi di stabilità che contenevano numerose norme micro settoriali.

Ma poi cosa dovrebbe significare quanto appena affermato: che dovremo assistere ad altri decreti-legge, come quello ora in Aula, infarciti di norme micro settoriali o localistiche di ogni tipo, perché non si possono più mettere nella nuova legge di bilancio? Siamo ovviamente all'assurdo!

Inoltre non si può sottacere il lungo elenco di articoli e commi aggiunti al decreto-legge al nostro esame, per i quali è stata presentata una tardiva relazione tecnica, che non riesce a fugare i dubbi sulle coperture finanziarie.

A questo proposito una domanda: è mai possibile che il Governo che intende digitalizzare la pubblica amministrazione non riesca ad inviare al Senato una relazione tecnica in un formato elettronico pienamente leggibile, anziché una pessima copia via *telefax*?

Concludendo, ci troviamo di fronte a norme *spot*, da cui poi non possono derivare misure risolutive dei problemi affrontati. Questo decreto-legge, andandosi a sommare agli altri 50 precedentemente emanati, ci convince ancora di più della inadeguatezza dell'azione del Governo.

Il Paese ha gettato letteralmente via trentatre mesi in cui si sarebbe potuto cercare di agganciare quella timida ripresa che ha caratterizzato l'economia mondiale e di cui l'Italia ha beneficiato solo in minima

parte. Al contrario, inseguiamo provvedimenti che, nella forma, nello stile e nei contenuti, ricalcano modelli già visti e rivisti, che non hanno aiutato e non aiuteranno a fare andare avanti il Paese.

È un provvedimento talmente inutile - fatte salve alcune norme che qualche collega prima del mio intervento ha sottolineato, e che meritano il nostro rispetto- che non varrebbe nemmeno la pena di essere commentato. Manca tutto ciò che dovrebbe servire per avviare una fase nuova per le finanze degli enti locali, che consegni finalmente ai governi del territorio autonomia, risorse, programmazione e responsabilità. *(Applausi del senatore Boccardi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa Stefano Ricucci è stato nuovamente arrestato per false fatturazioni in un processo tributario truccato, che stava per costare al contribuente (e quindi a tutti noi) 20 milioni di euro.

Voi mi chiederete cosa c'entra. C'entra invece. Ricucci è noto alla storia recente del nostro Paese per diverse frasi celebri, fra cui l'espressione «furbetti del quartierino». Questa è l'espressione che usò per descrivere sé stesso e gli altri cosiddetti immobiliaristi romani nella triste vicenda BNL-Unipol del 2005. I cosiddetti furbetti del quartierino sono quelli che pensano che le regole di una collettività siano un impaccio, che solo i fessi debbano rispettarle. I furbetti sono quelli che fanno sì che illegalità e corruzione in questo Paese siano di un livello tale che lo sviluppo e l'occupazione siano inferiori alle nostre enormi potenzialità.

Purtroppo, una norma a favore dei furbetti del quartierino è presente nel disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Non ce l'ho con il Governo. Sto parlando dell'articolo 13-*bis,* introdotto durante l'esame alla Camera. Questa disposizione introduce norme aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto decreto riscossione del 1973, già più volte modificato nel corso degli anni. L'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede la possibilità per l'agente della riscossione dei tributi di concedere dilazioni di pagamento ai contribuenti per un periodo fino a sei anni; se la somma è superiore a 50.000 euro, per avere la dilazione bisogna dimostrare la difficoltà economica. Il comma 1-*bis* dell'articolo 19 prevede che, se si dimostra la persistente difficoltà, si possa ottenere un'ulteriore dilazione di altri sei anni (e fanno dodici). Con la norma introdotta dalla Camera - a semplice richiesta, lo ripeto - si può ottenere una terza dilazione di altri sei anni: in pratica, diciotto anni in tutto.

Ebbene, colleghi, si fa un gran parlare di tagli alle Province, di *spending review*, di inammissibilità di molte proposte di legge per carenza di copertura finanziaria. Non si trovano i soldi per chiudere i tavoli di crisi in giro per l'Italia e per rinnovare i contratti agli insegnanti e ai pubblici dipendenti. Non si trovano i soldi per i Comuni che devono dare servizi. Nei Comuni, specie in quelli medi e piccoli, spesso i crediti sono di importi modesti. Si tratta, invece, di somme complessivamente importanti per il bilancio dell'ente locale, che poi non può pagare gli asili nido, la manutenzione delle strade e quant'altro.

Noi dipingiamo Equitalia come un mostro. È possibile che vi siano stati burocratismi e rigidità, ma bisogna stare molto attenti quando si lanciano messaggi negativi di questo tipo, anche perché, per restare al tema delle bollette, le imprese energetiche (ENI, ENEL e le altre) non hanno bisogno della riscossione: ti staccano luce e gas e la partita è finita. Non parliamo poi delle banche: se non si pagano le rate del mutuo, cominciano i pignoramenti e tanti saluti. Lo Stato, invece, rinuncia a riscuotere i suoi crediti. Avere leggi che consentono dilazioni di pagamento fino a diciotto anni, significa abolire il sistema della riscossione in questo Paese. Se viene smantellato il sistema della riscossione, crolla tutto il meccanismo di cui all'articolo 53 della Costituzione. Dovremmo, viceversa, muoverci in tutt'altra direzione, come pure il Fondo monetario internazionale ci esorta a fare nel suo ultimo rapporto del dicembre 2015.

Con l'abbandono di un sistema di riscossione abbiamo effetti distorsivi per imprese e lavoratori. Anzitutto, vi sono imprese che lavorano legalmente e contrattano con la pubblica amministrazione, le quali devono pagare le tasse e, quindi, subiscono la concorrenza sleale di quelle che non pagheranno mai. E poi vi sono le migliaia di lavoratori del settore della riscossione che fanno un mestiere

essenziale per la collettività e lo fanno con intelligenza e impegno. Che ne faremo? Vogliamo trascurare i livelli di professionalità e di produttività che essi esprimono e che anche loro diventino un altro comparto di crisi?

Insomma, signora Presidente e colleghi, mi auguro proprio che si trovi un rimedio a questo scempio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta siamo riuniti in quest'Aula per votare la fiducia al Governo. Il conto delle fiducie ormai si è perso e il Parlamento è sempre più privato delle sue funzioni. Sebbene si tratti di uno strumento assolutamente legittimo, un Governo saggio e realmente democratico dovrebbe essere in grado di non abusarne. Ma così non è. Lo sanno tutti.

La questione di fiducia, in teoria, servirebbe a combattere l'ostruzionismo. In pratica sta diventando lo strumento in mano al Governo per impedire il dibattito ed evitare il confronto in Aula. Porre la questione di fiducia su un singolo provvedimento significa costringere chi non è d'accordo a votare a favore, contro le sue stesse ragioni. È un punto davvero basso della vita politica e parlamentare di questo Paese, cari colleghi.

La fiducia è diventata la regola mentre dovrebbe essere l'eccezione. Vorrei pertanto ricordare al Governo che la Costituzione in vigore non è quella a firma Boschi. È quella dei nostri Padri costituenti, che prevede una doppia lettura dei provvedimenti legislativi. Ad oggi, quindi, la doppia lettura costituisce la regola e deve essere utilizzata per cogliere gli aspetti positivi, quali la ricchezza del dibattito e la individuazione di punti di contatto tra maggioranza e opposizione.

Il Governo Renzi, invece, sembra avere un solo faro: la velocità. Ma, come dice un vecchio proverbio, «la gatta frettolosa fa i figli ciechi».

Un esempio ne è il nuovo codice degli appalti, approvato tanto velocemente salvo poi dover tornare indietro e adottare dopo appena tre mesi dalla sua approvazione un errata *corrige* che coinvolge 181 articoli su un totale di 220.

Ma andiamo all'oggetto della seduta odierna. Il provvedimento oggi in discussione prevede la concessione di una serie di contributi a favore - ad esempio - dei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle vittime della alluvione del Sarno del 1998.

Constato con piacere anche la previsione di spesa di 10 milioni di euro a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti gravi del disastro ferroviario di Andria-Corato,

questione che mi sta particolarmente a cuore, quale *ex* sindaco del mio Comune, Corato in Puglia.

Tuttavia, non posso non sottolineare che il provvedimento che stiamo per varare solo in teoria detta disposizioni per gli enti locali. Di fatto, è una sorta di carrozzone in cui è stato inserito ben altro. Direi di tutto. Mi sia consentito un esempio. Con questo decreto-legge si risarciscono i danni legati all'assunzione di un farmaco risalente agli anni Cinquanta, Sessanta. Bene, ne sono felice. Ma cosa c'entra con gli enti locali?

Questo provvedimento, inoltre, è criticabile sul versante della tempistica. Interviene su questioni attinenti al bilancio degli enti locali, prevedendo modifiche in ordine alla tempistica di presentazione dei documenti di programmazione da parte della Giunta all'organo consiliare, nonché consentendo che tra siffatti documenti sia espunta la relazione dell'organo di revisione.

Si tratta di disposizioni che accolgo con favore perché tengono conto di quanto la stessa ANCI, nel corso della audizione tenutesi sul decreto-legge in esame, aveva promosso. Ma, allo stesso tempo, sono aspetti che non posso non criticare proprio per la tempistica, come dicevo.

Il provvedimento incide su un bilancio non più programmatico ma sul rendiconto, quando ormai i giochi sono stati fatti. Se avesse veramente voluto essere di aiuto per gli enti locali, avrebbe dovuto essere adottato non certamente a luglio, ma nel primo trimestre dell'anno.

Voglio sottolineare anche altre disposizioni che, nel merito, riducono le risorse a favore dei Comuni, trasformandoli nel *bancomat* del Governo e ledendo la loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa,

proclamata ormai solo a parole nella Costituzione.

Non scordiamoci mai che gli enti locali costituiscono l'istituzione più vicina ai cittadini, quella che più di ogni altra è chiamata a rispondere alle esigenze espresse dal territorio. Ma molto poco si fa per tenere conto di questa sacrosanta realtà e, purtroppo, si continuano a ridurre le risorse a disposizione dei Comuni che, di fatto, sono privati delle necessarie risorse per svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie funzioni.

Faccio un altro esempio: con questo provvedimento si attacca il fondo di solidarietà comunale prevedendo che, a decorrere dal 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale sia pari al massimo a 80 milioni di euro.

Mi permetto di ricordare, cari colleghi, che il fondo di cui stiamo parlando ha la finalità di limitare le disuguaglianze tra i Comuni, ma, se il suo tetto continua a ridursi, è chiaro che l'intento che persegue rimarrà lettera morta. Questo provocherà un danno alle collettività e agli enti locali, che si vedranno ridotti gli introiti a disposizione e saranno sempre più in difficoltà nell'erogare quei servizi che i cittadini richiedono ai Comuni.

Mi sia concesso, infine, un ultimo passaggio. Il provvedimento in questione prevede la riduzione delle sanzioni a carico degli enti locali che hanno sforato il Patto di stabilità. Si realizza un assurdo: vengono premiati gli enti locali meno virtuosi, quelli che non hanno rispettato il Patto, a scapito degli enti più virtuosi che hanno osservato tutte le regole.

Per quanto sopra espresso, dichiaro la nostra contrarietà all'atto in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo e della questione di fiducia ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 2 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 2 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 22,03)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (**2217**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Modifica dell'articolo 603-*bis *del codice penale)*

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

EMENDAMENTI

1.200

SERRA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 603*-bis *del codice penale)*

"Art. 603-*bis*. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Chiunque utilizza o impiega lavoratori, anche per brevi periodi, col fine dello sfruttamento all'interno della propria impresa, anche approfittando dell'attività di intermedi azione illecita, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 2000 a 3000 euro.

Chiunque approfittando delle modalità di cui al comma precedente non impedisce l'evento dannoso dal quale deriva una malattia nel corpo o nella mente del lavoratore è punito con la reclusione da 4 a 6 anni e con la multa da 3000 a 5000 euro.

Ai fini dei commi precedenti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a

situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4) l'aver commesso il fatto mediante violenza o minaccia o in danno di persona mantenuta in uno stato di soggezione continuativa"».

1.201

DONNO

Le parole da: «*Al comma*» a: «2000 euro»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a)*al primo comma, sostituire le parole:* «da 500 a 1.000 euro», *con le seguenti:* «da 1000 a 2000 euro»;

b)*al secondo comma, sostituire le parole:* «da 1.000 a 2.000 euro», *con le seguenti:* «da 2.500 a 5.000 euro».

1.202

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma, sostituire le parole:* «da 500 a 1.000 euro» *con le parole:* «da 1.000 a 2.000 euro»;

2) *al secondo comma, sostituire le parole:* «da 1.000 a 2.000 euro» *con le parole*: «da 2.000 a 4.000 euro».

1.203

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 1), dopo la parola:«bisogno» inserire le seguenti: «o di necessità».

1.204

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola:«anche».

1.205

AMIDEI, SCOMA

Id. em. 1.204

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2, sopprimere la seguente parola:«anche».

1.206

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di necessità».

1.207

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole:«una o più», con la seguente: «due».

1.208
AMIDEI, SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, all'alinea, sostituire le parole:«una o più», con la seguente: «due».
1.209
BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, al numero 1), sopprimere la parola:«reiterata».
1.210
PANIZZA, BERGER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il numero 2.
1.211
AMIDEI, SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, sopprimere il numero 2.
1.212
BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 2), sopprimere la parola:«reiterata».
1.213
PANIZZA, BERGER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, numero 2, sopprimere le seguenti parole:«all'orario di lavoro,».
1.214
AMIDEI, SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2, sopprimere le seguenti parole:«all'orario di lavoro,».
1.215
PANIZZA, BERGER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».
1.216
AMIDEI, SCOMA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», inserire le seguenti: «gravi e reiterate».
1.217
BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», terzo comma, al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere».
1.218
PANIZZA, BERGER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola:«tre», con la

seguente: «cinque».

1.219

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.», quarto comma, al numero 1, sostituire la parola:«tre», con la seguente: «cinque».

1.220

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.603-bis.» quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente punto:

«3-*bis*. Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati risulti non in regola con le disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

*(Introduzione degli articoli 603-*bis*.1 e 603-*bis*.2 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 603-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-*bis*.1 -- *(Circostanza attenuante)*. -- Per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1.

Art. 603-*bis*.2. -- *(Confisca obbligatoria)* -- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-*bis*, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.200

DONNO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 5 a 7 con il seguente:

«Art. 5. - *1.* All'articolo 12-*sexies,* comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-*bis*,";

b) dopo le parole: "648-*ter* del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"».

«Art. 6. - *2.* Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinquies,* comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis,*";

b) all'articolo 25-*duodecies,* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater.* Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 7. - 3. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-*bis*,", nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

2.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

2.202

DALLA TOR

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.203 e 2.204 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.203

RUVOLO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.202 e 2.204 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

2.204

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 2.202 e 2.203 nell'odg G2.202

Al comma 1, capoverso «603-bis.2», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» *inserire le seguenti:* «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

G2.202 (già emm. 2.202, 2.203 e 2.204)

DALLA TOR, RUVOLO, AMIDEI, SCOMA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premesso che:

il secondo capoverso dell'articolo 2, inserendo l'articolo 603-*bis*.2 nel codice penale, prevede che il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sia tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è obbligatoria, anziché un'ipotesi valutata dal giudice, la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato;

la confisca obbligatoria deve garantire, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto. Resta ferma, in tutti i casi, l'esclusione della confisca delle cose che appartengano a persona estranea al delitto;

considerato che:

si condivide appieno la necessità di un rigoroso contrasto a tutte le attività di intermediazione illecita di manodopera e di lotta al caporalato, fenomeni che, oltre a rappresentare una piaga sociale, alterano la leale concorrenza a danno delle imprese regolari, in particolare, con riferimento ad un settore, quale quello dell'edilizia, per il quale potrebbe intendersi anche il cantiere o l'opera realizzata presso il cantiere medesimo;

si rileva, però, che l'opera edile spesso è il frutto dell'attività complessiva di una serie di attori, appaltatori, subappaltatori, fornitori con posa in opera, eccetera, la compresenza dei quali, nel cantiere, è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori, il cui controllo puntuale potrebbe risultare non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all'opera stessa;

nel settore edile, le singole attività edili sono spesso strettamente connesse tra di loro e funzionali alla realizzazione dell'opera nel suo complesso; pertanto, la previsione dell'articolo 603-*bis* .2 comporterebbe notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell'appalto, in quanto potrebbe essere arduo circoscrivere la responsabilità nonché, conseguentemente, l'effettiva quota parte di attività interessata dall'illecito e oggetto, pertanto, di confisca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante soluzioni normative, la confisca per equivalente in tutti quei casi in cui la confisca del bene, prodotto del reato, comprometta l'utilizzo o il possesso di un altro bene, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente, poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e

comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.

4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109"».

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*d.1)* delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis*, secondo comma, del codice penale;».

Art. 5.

Approvato

*(Modifica all'articolo 12-*sexies *del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca)*

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la seguente: «603-

bis,».

Art. 6.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti)

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

EMENDAMENTO

6.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

"*c-bis)* per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-*ter.* All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta)

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*».

EMENDAMENTO

7.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi

dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonché un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;

d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter),* utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter*.

4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera *c-ter),* svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento

del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.200

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* a)*, dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali», *inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b) *al capoverso* a) *sopprimere le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali».

8.201

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a)*al capoverso* a), *dopo le parole:* «non avere riportato condanne penali»*, inserire le seguenti:* «passate in giudicato»;

b)*al capoverso* a) *le parole:* «delitti contro il sentimento per gli animali» *sono soppresse.*

8.202

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

8.203

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali,» .

8.204

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "violazioni di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

8.205

AMIDEI, SCOMA

Le parole da: «*Al comma*» a: «per le violazioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«*b)* non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro,

impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;».

8.206

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«*b)* non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera *a)*, salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;».

8.207

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la lettera c-bis), con la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

8.208

CANDIANI

Id. em. 8.207

Al comma 1, lettera a), n. 3). sostituire la lettera «c-bis)» con la seguente:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.209

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, numero 3), dopo il capoverso* «*c-ter)*»*, inserire il seguente:*

«*c-quater)* rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*.»;

b) alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis.», inserire i seguenti:

«1-*ter*. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma l, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a)* dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera *a)*, a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b)* dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma l, lettera *b)*, in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c)* a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera *c)*; *d)* a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera *e)*; *e)* a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c-bis)* e *c-quater)*. I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di

partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-*quater*. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* e *c-quater)* del comma 1»;

c) *dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-*ter*. La partecipazione alla Rete del lavoro agricola di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1."»

d) *dopo lo lettera* e)*, inserire le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: «orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e»;

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis)* Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-*bis* nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.";»

8.210

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la lettera c-ter), aggiungere la seguente:

«*c-quater)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

8.211

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «c-ter), aggiungere il seguente:

«*c-quater)* non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato».

8.212

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater)* rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-*bis*.».

8.213

RUVOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* Al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".».

8.214

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

8.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma* «1-*bis*», *sostituire le parole:* «possono aderire», *con la seguente:* «aderiscono»

b) *dopo il comma* «1-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma l-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b)*, sostituire l'alinea con il seguente:* «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.216

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), nel capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

8.217

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis.», sopprimere le parole: «le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

8.218

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-*ter*. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), *sostituire l'alinea con il seguente*: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.219

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-*ter.* Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla medesima lettera b)*, sostituire l'alinea con il seguente:* «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

8.220

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola.";

3) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;"».

8.221

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto 2).

8.222

DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa 'Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

8.223

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla Cabina di Regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è ampliata ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa "Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto" firmato il 27/05/2016».

8.224

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei lavoratori subordinati" sono inserite le seguenti: "delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole" e dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

8.225

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* c), *inserire le seguenti:*

«*c-bis)* al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera *c-bis)* del comma 1."

c-ter) al comma 4, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: "*a-bis)* verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* del comma 1;"»;

b) *alla lettera* e), *capoverso* «4-*bis*.», *sostituire le parole da:* «, lettere *c-bis)* e *c-ter)*,», *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «, lettere *a-bis)*, *c-bis)* e *c-ter)*, utilizzando le informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-*ter* e con il supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».

8.226

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis», dopo le parole: «e ai dati che si rendono disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

8.227

RUVOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS».

8.228

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,».

8.229

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.230

RUVOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro».

8.231

CANDIANI

Id. em. 8.229

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: « a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

8.232

AMIDEI, SCOMA

Le parole da: «*Al comma*» a: «su base volontaria,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

8.233

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

8.234

AMIDEI, SCOMA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

8.235

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

8.236

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera e), al capoverso «4-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato».

8.237

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter con i seguenti:

«4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*ter*.1. Al fine dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera *c-ter)*, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.

4-*ter*.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 4-*ter*.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.238

CATALFO

Respinto

Al comma 1, lettera e), comma 4-ter, al primo periodo sostituire le parole:«a cui possono aderire i soggetti», con le seguenti: «a cui aderiscono, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti».

8.239

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-ter» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.240

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.241 e 8.243 nell'odg G8.240

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

8.241

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.240 e 8.243 nell'odg G8.240

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione".».

G8.240 (già emm. 8.240, 8.241 e 8.243)

TARQUINIO, *AMIDEI*, *CANDIANI*, *BONFRISCO*, *AUGELLO*, *BRUNI*, *COMPAGNA*, *D'AMBROSIO LETTIERI*, *DI MAGGIO*, *LIUZZI*, *PERRONE*, *ZIZZA*, *SCOMA*

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 del 2014), prevede, al comma 3, secondo periodo, che la cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, entro trenta giorni dall'insediamento, definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza e, al comma 4, lettera *a)*, che delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

i requisiti richiesti dal comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 del 2014), alle imprese agricole per presentare domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità saranno ancora più stringenti, tenendo conto delle modifiche previste dall'articolo 8 dell'Atto Senato 2217-A;

considerato che:

si condivide appieno la necessità che la Cabina di regia svolga con efficacia l'istruttoria delle domande di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di consentirne l'accesso in tempi rapidi;

si evidenzia come sia prioritario, nel contempo, l'obiettivo di garantire che le imprese agricole ammesse alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per la quale è importante l'aspetto di reputazione e credibilità, siano effettivamente tali da rispettare i requisiti richiesti,

impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa necessaria alla semplificazione del procedimento di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità per i soggetti interessati, al fine di garantire una celere conclusione della procedura di adesione.

8.242

PUGLIA, DONNO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: "La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile"».

8.243

CANDIANI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.240 e 8.241 nell'odg G8.240

Al comma 1. dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera *a)*, si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione".».

8.244

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente:

"prevalentemente"».

8.245

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.246

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.0.200 nell'odg G8.246

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-*quater*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

G8.246 (già emm. 8.246 e 8.0.200)

DONNO, DE PETRIS, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale organismo autonomo destinato a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo;

considerato che:

con il presente disegno di legge si intende integrare la disciplina della Rete, anche al fine di qualificare maggiormente l'iscrizione alla stessa, favorendo le imprese che intendano volontariamente aderire mediante la creazione di un sistema che ne certifichi l'appartenenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di realizzare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un segno distintivo unico nazionale volontario che identifichi le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8.247

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G8.247

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis)* dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

8-*ter*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

G8.247 (già em. 8.247)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

considerato che:

appare necessario promuovere attività informative e campagne di sensibilizzazione per favorire la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità;

occorre, inoltre, attuare una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità anche attraverso l'uso dei *social network*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere idonee campagne di comunicazione istituzionale al fine di promuovere una corretta informazione per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e valorizzare il lavoro agricolo di qualità.

8.248

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.249

CANDIANI

Id. em. 8.248

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.».

8.250

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole:«, e non comporta modifiche ai vigenti termini di pagamento dei contributi agricoli unificati.».

8.251

PANIZZA, BERGER, LANIECE

V. testo 2

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988,48.».

8.251 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Approvato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

8.252

AMIDEI, SCOMA

Assorbito

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.».

8.253

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

8.254

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINE DEL GIORNO

8.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.246 nell'odg G8.246

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.201

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI,

PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

8.0.202

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.203

AMIDEI, SCOMA

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.204 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta li con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.204

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.203 e 8.0.205 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.205

CANDIANI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 8.0.202, 8.0.203 e 8.0.204 nell'odg G8.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

G8.0.202 (già emm. 8.0.202, 8.0.203, 8.0.204 e 8.0.205)

TARQUINIO, AMIDEI, BERGER, CANDIANI, *BONFRISCO*, *AUGELLO*, *BRUNI*, *COMPAGNA*, *D'AMBROSIO LETTIERI*, *DI MAGGIO*, *LIUZZI*, *PERRONE*, *ZIZZA*, SCOMA, PANIZZA, LANIECE

Approvato

Il Senato

impegna il Governo a valutare la possibilità di individuare *standard* di rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di poter in futuro sviluppare esperienze analoghe alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

8.0.206

TARQUINIO, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA, CANDIANI, AMIDEI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Aziende agricole certificate)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.207

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.208

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

8.0.209

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della

Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.200

DONNO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»*, inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

2) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica»*, inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

"2-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

9.201

DONNO

Le parole da: «*Apportare*» a: «locali» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «che prevede», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgi mento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.202

DONNO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «che prevede»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità gli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali.»

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.203

DONNO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

9.204

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Sost. id. em. 9.203

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

9.205

DONNO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

9.206

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

9.207

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agricolo di qualità» inserire la seguente: «anche».

9.208

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il piano di cui al comma 1, deve inoltre prevedere:

a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

d) favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;

e) prevedere la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali».

9.209

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di

interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

9.210

PANIZZA, BERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

9.211

AMIDEI, SCOMA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

G9.200

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo AG 311, attualmente sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari, esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun lavoratore. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

tale previsione recepisce l'interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale « ... in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti». Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nello schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;

la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di 7.000 euro all'anno di compensi derivanti da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all'indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all'accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;

inoltre, nel medesimo schema di decreto legislativo , la tracciabilità dei voucher non è estesa con le stesse modalità previste per tutti gli imprenditori, agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafi ci o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracci abilità dei *voucher* per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza,

impegna il Governo a valutare la possibilità di riformulare le previsioni contenute nello schema di decreto in relazione all'esclusione del limite di 2000 euro per gli imprenditori agricoli e alle modalità di tracciabilità dei *voucher*, nel senso di estendere il limite di 2000 euro e di prevedere le medesime modalità di tracciabilità anche agli imprenditori agricoli.

G9.201

BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2217 «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

premesso che:

l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l'emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria «in considerazione delle specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo»;

il decreto ministeriale 27 marzo 2013 «Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo», all'articolo 1, comma 1, prevede che «Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali»: tale formulazione, estendendo a tutte le imprese la disposizione, si discosta dal dettato normativo;

secondo il decreto, «gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta dei datori di lavoro, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, che ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale»;

gli adempimenti relativi alla informazione e formazione «si considerano assolti» con la consegna ai lavoratori di «appositi documenti»: è pertanto sufficiente un certificato medico per effettuare per due anni un lavoro stagionale o occasionale agricolo, avendo ottenuto alcune carte sul rischio, senza un effettivo accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale, alla specificità di genere;

considerato che:

si tratta di un decreto che semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vani fica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza per i lavoratori agricoli, riducendo li a mero adempimento burocratico;

la semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentai e, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire una reale tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9 E ORDINI DEL GIORNO

9.0.200

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109".

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere *f)* e i*)*, sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo,

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-*quinquies*. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al

risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

2-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e del procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del

Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.

3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-*bis* e 12-*ter* dello stesso articolo.

4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-*quinques* e *sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere *a)* e *b)*».

9.0.201

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.202

PUGLIA, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'lNPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

9.0.203

PADUA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.203 (testo 2)

PADUA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Riallineamento retributivo nel settore agricolo)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.204

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

9.0.205

DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.205

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

G9.0.205 (già em. 9.0.205)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia dì contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (Atto Senato 2217-A);

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame prevede la predisposizione di un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica e il supporto di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli;

considerato che:

la disposizione in premessa appare giustificata dalla troppo spesso disastrosa situazione delle condizioni logistiche dei lavoratori stagionali i quali sono abbandonati a loro stessi nella ricerca, spesso vana, di un alloggio;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che «La tutela della Salute è uno stato dì completo benessere fisico, mentale e sociale», ovvero una condizione di armonico equilìbrio funzionale, fisico e psichico dell'organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale;

l'Unione europea ha previsto, altresì, all'articolo 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, che: «Ogni individuo ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali». Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è dunque garantito un elevato livello di protezione della salute umana;

l'artìcolo 32 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Lo Stato attraverso i suoi strumenti ha l'obbligo di garantire un'uguale condizione di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini per il benessere psico-fisico di tutta la collettività;

l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce al primo comma che le aziende sanitarie iocali provvedono ad erogare le prestazioni dì prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie. Il terzo comma sancisce che «Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza»;

pertanto, per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale occorre essere iscritti presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza. Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al Servizio sanitario nazionale, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. Tale disposizione è in contrasto, dunque, con il diritto alla salute e con il principio dì uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e con i principi ispiratori contenuti nella legge n. 833 del 1978,

impegna il Governo a porre in essere specifici provvedimenti di carattere normativo volti a modificare le citate disposizioni dì cui alla legge n. 833 del 1978 al fine di estendere l'iscrizione ai suddetti elenchi anche per le persone senza fissa dimora e prive della residenza anagrafica e ad indicare, dì concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e dì assistenza sociale.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.0.206

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "AI denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».

9.0.207

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MINEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza ,sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

9.0.208

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.208

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei

ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

G9.0.208 (già em. 9.0.208)

DONNO, *CATALFO*, *PUGLIA*, *PAGLINI*

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2217-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.208.

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (**2119**)

ARTICOLI DA 1 A 11

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Lo Stato con la presente legge, in conformità all'articolo 4, comma 1, della Costituzione, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità, favorendo e promuovendo la qualità del lavoro nel mercato del lavoro, assicurando ai lavoratori la più ampia tutela e protezione, e reprimendo ogni forma di intermediazione illecita di manodopera che, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, si basi sullo sfruttamento, sulla violenza, sulla minaccia o sull'intimidazione.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui al comma 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni e misure per la trasparenza e la legalità, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di favorirne la emersione, attraverso la concertazione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra le istituzioni preposte e le parti sociali.

Art. 2.

(Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti e ad altri benefici di legge. Sostegno all'emersione.)

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche

fiscali, subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'articolo 8 della presente legge;

g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;

2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla «Rete del lavoro agricolo di qualità» di cui all'articolo 6 comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis*.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 3.

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4.

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.
2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.
3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 603-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, con la multa da 3.000 a 6.000 euro», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la confisca di cui all'articolo 240 dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Con le risorse derivanti dalla inflizione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti»;
b) al comma 3, al numero 1), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due» e dopo il numero 1) è inserito il seguente: «*1-bis)* il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al comma 1, sia un lavoratore migrante;».

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-*septies,* ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis»*, ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-*bis»*;
b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:
«Art. 25-*terdecies*. -- *(Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1*. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».

Art. 7.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».

Art. 8.

(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni)

1. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.
2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.
4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Azione ispettiva)

1. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di legge di cui all'articolo 2 da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività ispettiva di cui all'articolo 9 della presente legge, viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.
3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «*Capofree*», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

NB. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2217

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (**2495**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e, pertanto, si connota per il suo contenuto disorganico e disomogeneo e come tale, privo dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione più volte richiamati nelle sentenze della Corte Costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento Legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

all'uopo si ricorda, ancora, la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità, in ogni modo, numerose altre sentenze della Corte Costituzionale (171 del 2007 e 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma della Costituzione ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferentì quindi a materie diverse. ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare (sent. 22/2012);

quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia oggettivamente o teleologicamente unitario, cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sent. 22/2012)1 ma è sufficiente scorrere le rubriche del decreto in esame per rendersi conto che in questo provvedimento non siano state rispettate le indicazioni della Suprema Corte;

invero, l'eterogeneità del decreto-legge all'esame si palesa a partire già dal titolo che non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto all'eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia, non rappresentando una serie di disposizioni presenti nel testo del decreto-legge; sarebbe stato preferibile suddividere le norme del decreto all'esame in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio del Paese e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse tra loro: si spazia dai risarcimenti per

le calamità naturali alle sanzioni economiche per province e città metropolitane che non hanno rispettato il patto di bilancio, dalle discariche abusive allo Statuto della regione Sicilia; dagli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria al personale insegnante ed educativo; da disposizioni *ad hoc* per la Regione valle d'Aosta a misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali; da norme in materia di agricoltura a norme in materia sanitaria e ambientale;

il vincolo della omogeneità, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in forza della quale, in quanto di diretta attuazione costituzionale del predetto articolo 77, i decreti-legge devono contenere norme di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

le numerose sentenze della Corte Costituzionale di censura sul ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo, inoltre, hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale; infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo produce uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;

è chiaro, infatti, che l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;

è altrettanto palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del governo Letta e 2,66 del governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto l'1 % di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29% di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell'iter);

il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2495, che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la vastità ed eterogeneità delle materie trattate;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP2

BERNINI, MALAN, D'ALI', BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2495, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea è l'ennesimo decreto-legge in materia di Enti Territoriali dell'attuale compagine Governativa. La sua peculiarità continua ad essere quella di non possedere i necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge è ravvisabile, anche, dal fatto che numerose volte - nel corso dell'attuale legislatura - il Governo abbia emanato provvedimenti urgenti volti a sanare la condizione drammatica a cui ha sottoposto gli Enti Territoriali dopo i continui tagli ai trasferimenti di risorse economiche operati con le ultime manovre finanziarie e con interventi penalizzanti della finanza propria dei livelli di governo del territorio, senza trovare, nel tempo, una soluzione duratura e continuativa;

l'emanazione di questo ulteriore decreto-legge, per risolvere le annose problematiche legate agli Enti Territoriali che si susseguono da più di un quinquennio - ovvero d quando il connubio tra patto di stabilità interno e pareggio di bilancio è diventato invalicabile e ha di fatto strozzato l'autonomia di questi ultimi - evidenzia palesemente la pretestuosità del Governo nell'adottare con facilità provvedimenti senza mai giungere ad una risoluzione definitiva;

inoltre, il decreto-legge introduce disposizioni tra loro disomogenee ed eterogenee, al cui interno si rilevano persino evidenti difformità, che pongono in modo manifesto l'assenza di opportuni coordinamenti delle norme, che compromettono di conseguenza i caratteri di unitari età ed onnicomprensività della decretazione d'urgenza. Vengono in questo modo violate le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 220 del 2013, in cui viene affermato che i decreti-legge debbono essere omogenei per essere, intrinsecamente, necessari ed urgenti;

il provvedimento, altresì, presenta un contenuto ampio ed articolato che costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei richiami del Presidente Emerito della Repubblica - Sen. Giorgio Napolitano - e del Presidente in carica, Sergio Mattarella;

tali illogicità, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è la decretazione d'urgenza, si ravvisano già nel titolo del provvedimento, che, privo di qualsiasi riferimento puntuale alle materie contenute, oltreché alla materia inerente gli enti territoriali e il territorio, non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento: un'incomprensione che non diminuisce analizzando nel dettaglio le disposizioni contenute nel provvedimento;

difatti, analoghi rilievi possono essere formulati per quanto riguarda le singole norme, che si caratterizzano, nella maggior parte, per la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Sono state, accostate, infatti, in maniera arbitraria disposizioni che incidono su una pluralità di situazioni, quali il Fondo di solidarietà comunale; l'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; il Comune de L'Aquila, attraverso contributi finanziari; la disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali; il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; gli indennizzi ai familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno e del disastro ferroviario di Andria-Corato del luglio 2016; il rimborso dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione

obbligatoria; la rideterminazione delle sanzioni economiche per le Città metropolitane, le Province e i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015; gli adempimenti di carattere finanziario per le Regioni, le Province autonome e le Città metropolitane; l'attuazione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016; la Regione Siciliana; la Valle d'Aosta; l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; gli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria; in materia di personale, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno; il personale insegnante ed educativo; il servizio riscossione degli enti locali ed Equitalia; l'Agenzia italiana del farmaco; la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica; le disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome di talidomelide; le discariche abusive; le misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari; il patrimonio e le attività culturali e turistiche;

inoltre, il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della XVII legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la persistente e ripetuta composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo - e ormai metodico - ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

dunque, si può affermare che vi sia un impiego inadeguato della decretazione d'urgenza, identificabile, altresì, nel fatto che i provvedimenti emanati dall'Esecutivo usufruiscono di una posizione di favore rispetto a quelli di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero - solo l'11 % di quest'ultimi giunge all'approvazione definitiva da entrambi i rami del Parlamento contro il 29% di quelle governative, sia in termini di durata - oltre 1 anno per quelle parlamentari - mentre anche meno di due mesi per quelle del Governo;

addentrandoci nello specifico del provvedimento, va preliminarmente sottolineato come, le norme contenute negli articoli 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 11, 21, 21-*ter*, 22 non forniscono sufficienti garanzie in merito ai profili di quantificazione e non assicurano, dunque, la concreta disponibilità delle somme impegnate per quanto riguarda gli equilibri di finanza pubblica, in un evidente contrasto con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»;

l'articolo 3, riguardante il Contributo straordinario in favore del Comune de L'aquila, prevede un nuova destinazione di spesa e non è chiaro se quest'ultima comprometta o meno la realizzazione delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Non è altresì confermato se gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme;

gli articoli 3-*bis* e 6, riguardanti rispettivamente le disposizioni per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 e la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del medesimo evento per il pagamento dei tributi, contribuiti previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, non garantiscono la disponibilità delle somme ivi previste nell'ambito della contabilità speciale, valutato il complesso degli impegni e delle attività programmate a valere sulle medesime risorse;

agli articolo 10, 11, 12 si può evincere la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni attraverso il metodo pattizio. Si introduce, così, un meccanismo di intesa in base al quale le Regioni sono obbligate a contrattare accordi finanziari con lo Stato, ponendo quest'ultimo in una posizione di vantaggio, grazie ad una evidente maggiore forza contrattuale;

a tal proposito giova ricordare la sentenza n. 95 del 2013 della Corte costituzionale che considera in diritto: indubbiamente l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello statuto»;

in particolare, l'articolo Il reca un accordo fra il Governo e la Regione Siciliana. La Corte

costituzionale, con sentenza 155 del 12 maggio 2015, ha evidenziato quanto sia peculiare lo statuto siciliano. Esso è l'unico, tra quelli delle regioni a statuto speciale, che non prevede una procedura particolare di modificazione dei rapporti tra lo Stato e la Regione. Quindi, se ne deduce che per la Regione siciliana sulle materie oggetto del decreto (articolo 14 dello Statuto), la legge statale non possa essere sufficiente a modificare lo statuto nella parte economico-finanziaria che riguarda gli enti locali, trattandosi di una disciplina di esclusiva pertinenza della Assemblea legislativa siciliana;

l'accordo contenuto nel testo del decreto-legge, al contrario, è stato stipulato dallo Stato con il Presidente della Regione siciliana, senza l'approvazione della Assemblea legislativa della Regione a statuto speciale: basandosi, quindi, su un patto costituzionalmente illecito, rende illegittima anche la norma al nostro esame;

gli articolo 13 e 13-*bis*, contenenti rispettivamente proroga termini legislativi e dilazione di pagamento, non possono trovare spazio all'interno di un decreto-legge che non preveda, anzitutto in modo esplicito, nel proprio titolo il riferimento a proroghe di termini. A tali propositi, come si evince dalla sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012 della Consulta, succitata fattispecie è costituzionalmente illegittima in quanto, nel caso dell'articolo 13, si tratta di proroga termini di una normativa già «a regime», del tutto slegata da contingenze particolari o dalle condizioni di necessità e urgenza;

diversi articoli aggiunti (articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2-*bis*, articolo 3, comma 1-*bis*, articoli 3-*bis*, 5-*bis* , 7-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 10-*bis*, 13-*bis*, 15-*bis*, articolo 16, commi 1-*bis* - 1-*quinquies)* introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati approvati seppur sprovvisti della Relazione Tecnica, contravvenendo all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, che prevede che gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di una relazione tecnica predisposta a cura delle amministrazioni ministeri ali competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ed inoltre il comma 8, dell'articolo 17 della Legge di contabilità stabilisce che la R T annessa ad un provvedimento legislativo ed il relativo prospetto riepilogativo debbano essere sempre aggiornati nel passaggio del provvedimento medesimo da un ramo all'altro del Parlamento. Questo pone il Governo in una posizione di vantaggio nel processo di quantificazione degli oneri di cui non rende consapevole il Senato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, composto originariamente da venticinque articoli dopo il passaggio alla Camera è diventato di quarantuno articoli complessivi, contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e si caratterizza conseguentemente per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale come, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;

tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77 della nostra Carta e, in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

il decreto-legge in esame, invece, accomuna in modo oltremodo caotico e disorganico una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante su molteplici materie che vanno dalla complessa disciplina degli enti territoriali alle calamità naturali, dalla continuità e la qualità del personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido alla spesa sanitaria, all'accoglienza

per minori stranieri non accompagnati, alla funzionalità e potenziamento del corpo dei Vigili del fuoco, all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, dall'efficientamento dell'azione dell'Agenzia Italiana del farmaco all'ambiente e semplificazione delle procedure per le apparecchiature a risonanza magnetica, infine, dall'agricoltura e al patrimonio e le attività culturali;

il decreto-legge in esame presenta, altresì, all'articolo 13, disposizioni di proroga di termini di carattere tributario contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, con tutta evidenza, alla stessa stregua delle norme di interpretazione autentica non dovrebbero essere fatte confluire all'interno di un decreto-legge che non rechi espressamente nel titolo il riferimento a proroghe di termini legislativi;

si tratta, dunque e con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata, ad avviso dei presentatori, dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle istanze manifestate dal Paese;

il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto quello in parola che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da tempo come quelli relativi alla eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015 (articolo 7) o quelle finalizzate a garantire la continuità e in qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido (articolo 17), conferma infatti già dì per sé l'assoluta incapacità dirigistica di questo Governo che all'articolo 22 del provvedimento si cura addirittura di provvedere finalmente alla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2001/2007 disposizioni per gli interventi dei Commissari straordinari ai sensi della direttiva 9/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;

il decreto-legge in esame è, inoltre, caratterizzato dall'impianto normativo tipico dei decreti *omnibus* e, «devastando» il principio dell'omogeneità di materia, presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale che lo rendono - quantomeno sotto il profilo tecnico - un vero e proprio «mostro» giuridico, suscettibile peraltro, così come appare impostato, di essere successivamente integrato con norme di diversa portata e natura tali da trasformarlo in una vera e propria mano a finanziaria che in questo preciso momento storico potrebbe assumere, ad avviso dei presentato anche carattere pre-elettorale;

lo strumento della decretazione d'urgenza, come più volte ribadito dai senatori di Sinistra Italiana SEL dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, circostanziato, ma la situazione per cui l'attuale Esecutivo se ne avvale regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un *vulnus* all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo n. 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2495.

QP4

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinta (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2495 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

premesso che:

il testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera e all'esame di questa Assemblea consta di 24 articoli che, stante quanto enunciato nel titolo del decreto in esame, dovrebbe avere ad oggetto "misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio;

il contenuto del decreto, nondimeno, ha subito, durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, una dilatazione palesemente disorganica e disomogenea, grazie all'approvazione di svariati emendamenti che sono intervenuti a normare materie che poco, anzi nulla, hanno a che vedere con le apoditticamente enunciate "misure urgenti per gli enti territoriali ed il territorio";

in proposito, giova menzionare, a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni volte al "potenziamento e funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui all'articolo 6-*bis*, ed ancora, le "misure di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica" di cui all'articolo 21-*bis*, non senza sottacere le misure previste per il riordino delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*;

vi è, inoltre, la proroga delle concessioni demaniali marittime prevista all'articolo 24, commi 3-*septies* e 3-*octies*; basterebbe considerare quest'ultima disposizione per comprendere come essa sia finalizzata soltanto ad aggiustare una situazione aperta sin dal 2010: all'epoca il Parlamento, con la legge comunitaria del 2011, aveva delegato il Governo ad adottare, a breve, un decreto legislativo che attuasse la cosiddetto direttiva Bolkestein, fissando le procedure di selezione tra i candidati con le garanzie dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento e, nel contempo, di valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

tale delega, tuttavia, è rimasta lettera morta, ed oggi, con la proroga disposta, dopo la recentissima sentenza del 14 luglio scorso della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo Renzi tenta maldestramente di "fare qualcosa", violando la Costituzione, esponendo probabilmente il nostro Paese ad una ulteriore procedura d'infrazione e, sostanzialmente non risolvendo il problema;

questo non è un intervento serio, che alla luce anche dei rigidi paletti fissati dalla citata pronuncia della Corte di giustizia, consenta realmente e concretamente di tutelare, così come noi Conservatori e Riformisti abbiamo sempre tentato di fare, l'interesse degli operatori di tale fondamentale settore dell'economia del nostro Paese;

il Governo avrebbe potuto e dovuto tenere conto degli spazi giuridici di intervento, che pure la stessa sentenza della Corte di giustizia lascia aperti, allo scopo di tutelare i titolari di concessioni balneari ed i loro investimenti, anche tramite l'introduzione di un "regime transitorio" (cosa ben diversa dalla proroga automatica), tenendo altresì conto, nel passare al regime delle gare, dei motivi imperativi di interesse generale che potrebbero consentire di dettare peculiari regole per il loro espletamento, così da garantire, al contempo, il principio di certezza del diritto e la peculiarità della situazione del settore balneare nel nostro Paese;

le poche disposizioni ora menzionate rendono evidente la frammentazione del legame logico-giuridico tra la valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento nella sua interezza, che dovrebbe comunque presentarsi, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 15 luglio 2015, come un intervento coerente ed armonico, pur se articolato e differenziato al suo interno;

si è, in definitiva, in presenza ancora una volta di un decreto *omnibus*, ovvero di quella categoria di provvedimenti "contenenti misure relative agli oggetti ed ai settori più disparati";

tale tipologia di provvedimento è evidentemente contra ordinem, violando in radice quanto disposto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, laddove prevede che "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo";

l'eterogeneità è considerata dalla ormai costante giurisprudenza costituzionale elemento sintomatico dell'assenza del necessario presupposto della "straordinaria necessità ed urgenza";

il gran numero di misure tra loro estremamente eterogenee costituisce infatti, di per sé, indice alla stregua del quale verificare l'evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio

senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 "La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in un ammasso di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.";

a sanare la carenza dei necessari presupposti fattuali di all'articolo 77 della Costituzione, del resto, non vale neppure la legge di conversione che, in assenza, come nel provvedimento in esame, di una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico, ne rimane travolta per un "vizio in procedendo";

la distonia con il dettato costituzionale è stata accentuata, per come detto, daI consistente ampliamento della sua già vasta area d'intervento, ad opera dell'attività emendativa svolta alla Camera;

la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 22 del 2012, attraverso un articolato *iter* logico -giuridico, ha sancito l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario e la loro conseguente incostituzionalità: la rottura dell'essenziale legame tra decretazione d'urgenza e potere di conversione non implica la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), bensì per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità procedurali, allo scopo tipico di convertire in legge , o meno, un decreto-legge;

peraltro, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, al di fuori dei limiti imposti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione produce, di fatto, una indebita compressione del ruolo del Parlamento, in contrasto con i dettami dell'articolo 70 della Costituzione che affida alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame, inoltre, contiene all'articolo 24, comma 3-*bis*, una delega al Governo in materia di riordino delle fondazioni lirico sinfoniche, con tanto di indicazione di principi e criteri direttivi, comprimendo ulteriormente le prerogative del Parlamento;

l'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988 espressamente vieta di conferire deleghe legislative mediante decretazione d'urgenza, in quanto tale eventualità contrasterebbe con i principi democratici della sovranità popolare, con quelli garantistici della divisione dei poteri, oltreché con il principio dell'inderogabilità delle competenze;

l'eterogeneità delle materie trattate dal decreto in conversione ha di fatto inibito il rispetto dell'ordinaria procedura di esame da parte delle competenti commissioni e dell'assemblea, rendendo la norma di delega, introdotta in sede di conversione, contraria agli articoli 77, secondo comma, 70 e 72, primo e quarto comma della Costituzione;

tutto ciò premesso, considerati i molteplici e gravi profili di incostituzionalità che inficiano il disegno di legge in esame,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2495.

QP5

MORRA, LUCIDI, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2495 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio),

premesso che:

il provvedimento reca un immane complesso di interventi volti ad incidere sui più disparati

settori dell'ordinamento giuridico (enti territoriali, sistema sanitario, emergenze ambientali, agricoltura e attività culturali);

l'eterogeneità delle norme contenute - solo apparentemente e solo formalmente riconducibili al titolo grazie ai pretesti semantici connessi alla «misure finanziarie», ovvero al «territorio» - correlata all'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, comma secondo, devono essere "straordinari") - nonché la presenza di disposizioni ad effetto pluriennale viziano irrimediabilmente il provvedimento sotto il profilo costituzionale;

il contenuto normativo del decreto-legge non si configura dunque in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge "devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo";

valutato inoltre che:

la Corte costituzionale ha reiteratamente giudicato costituzionalmente illegittimi decreti-legge non assistiti dal vincolo dell'omogeneità valutando «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme presenti in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico»;

la urgente necessità del provvedere riguarda, viceversa, una pluralità immensa di norme, non accomunate né dalla natura unitaria né da quella finalistica, ma volte soltanto dall'intento di fronteggiare situazioni complesse e variegate, che richiederebbero interventi oggettivamente eterogenei e ben distinti;

sotto il profilo fattuale, l'estrema eterogeneità contenutistica è perfettamente riscontrabile anche dalle rubriche dei 41 articoli che si ritiene di elencare: disposizioni relative al Fondo di solidarietà; semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali; misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati; applicazione graduale riduzioni del Fondo di solidarietà comunale; disposizioni sul dissesto delle amministrazioni provinciali; contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila; disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno; disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato; disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015; finanziamento delle funzioni fondamentali delle province; riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane; riparto dei contributi a favore di province e città metropolitane; prospetto verifica pareggio di bilancio; semplificazione comunicazioni contabili; sistema sanzionatorio per mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei documenti contabili degli enti territoriali; modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni; fondo per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni; attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016; disposizioni sui pareri della Corte dei conti alle Regioni e agli enti locali; Regione Siciliana; Regione Valle d'Aosta; addizionali e compartecipazioni regionali ai tributi statali e posticipo riduzione contributi alle Regioni a Statuto ordinario; dilazione del pagamento; riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016; interventi per gli enti locali in crisi finanziaria; piano di riequilibrio finanziario; norme relative alla disciplina del dissesto; disposizioni in materia di personale; personale insegnante ed educativo; servizio riscossione enti locali; copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta; tempestività nei pagamenti; misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco; semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;

nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide; dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077; disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane; misure di sostegno a favore dei produttori di latte e prodotti lattiero-caseari; misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari; disposizioni in materia culturale; validità della proroga delle concessioni demaniali marittime; entrata in vigore;

considerato, dunque, che:

alla eterogeneità iniziale del decreto-legge si è aggiunta quella derivante dall'esame parlamentare e, a tal riguardo, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha osservato che "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge", e "la necessaria omogeneità del decreto legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione", riservandosi la facoltà di annullare le disposizioni introdotte dal Parlamento in violazione dei detti criteri;

considerato inoltre che:

i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24, introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono in materia di concessioni demaniali marittime. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali prevista dal diritto italiano, stabilendo che il diritto comunitario (ai sensi dell'articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. La Corte ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità). Ne deriva che la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione. L'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkenstein) osta, quindi, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative. Secondo la Corte il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza. Ne deriva che quanto disposto dal comma 3-*septies* dell'articolo 24 del decreto legge oggetto di conversione che fa salvi *ex lege* i rapporti concessori scaduti alla data del 15 dicembre 2015 e già prorogati fino al 2020, contrastano con le disposizioni del diritto dell'Unione europea;

valutato, inoltre, che:

i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 24, introdotti durante l'esame alla Camera dei deputati, prevedono la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. Si tratta, anche in questo caso, non solo di disposizioni inserite al di fuori del vincolo oggettivo e funzionale del decreto, ma di una sostanziale norma di delega normativa - ancorché delegificata - con cui attraverso un decreto-legge si conferisce al Governo il potere normativo sulla materia, notoriamente disciplinata da fonte di rango primario;

il provvedimento presenta, inoltre, profili di onerosità finanziaria non adeguatamente risolti, aggravati ed incrementati dall'assenza di relazioni tecniche riferite alle parti del provvedimento in oggetto inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati;

preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all'articolo 3 della Costituzione, oltreché degli articoli 10, 76, 77 e 81, oltreché di numerose e consolidate sentenze della Corte costituzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2495.

_____

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazion e

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge nn. 2217 e 2119

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 8.251 (testo 2) e 9.0.203 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zanoni sul disegno di legge n. 2495

Il decreto-legge al nostro esame si inserisce ormai nella buona consuetudine di discutere i provvedimenti in materia di enti locali durante il mese di luglio con l'obiettivo di fornire un quadro di maggiori certezze per gli enti locali, in particolare per la predisposizione dei bilanci per l'anno successivo.

Il provvedimento contiene un insieme articolato di misure che interessano tra l'altro le modalità degli enti territoriali concorse al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria.

In estrema sintesi, elenco le principali novità per tipologia di ente.

Per le Regioni sono stati previsti 74 milioni in più per il trasporto pubblico locale; è prevista l'assegnazione alle Regioni virtuose delle risorse rinvenienti dalle sanzioni versate dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio; si da attuazione ai recenti accordi tra Stato e Regione siciliana (attribuzione di risorse pari a 5,61 decimi imposta Irpef) e con la Regione Valle d'Aosta (70 milioni).

Per le Province e città metropolitane è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2015; si prevedono 48 milioni per il funzionamento delle funzioni fondamentali delle Province e 100 milioni per la manutenzione delle strade; si stabilisce la ripartizione della riduzione di spesa corrente tra Province e città metropolitane; infine, si limita l'obbligo del pareggio di bilancio 2016 alla sola sede del rendiconto.

Per i Comuni si prevede una nuova modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale con logica di tipo perequativo; si prevede l'attenuazione delle sanzioni (dal 100 per cento al 30 per cento dell'ammontare dello sforamento) per il mancato rispetto del PSI 2015; si stanziano 80 milioni in quattro anni per i comuni colpiti da sentenze esecutive; vengono definiti gli aiuti agli enti locali in crisi finanziaria; si prevede la continuità di aiuto ai Comuni calamitati di Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania e Toscana; si prevede lo sblocco del *turn-over* per i comuni sotto i 10 mila abitanti; un piano triennale di stabilizzazione di maestri nelle materne e asili nido.

Le misure del decreto-legge in esame fanno seguito, come accennato, ad un complesso di interventi rivolti agli enti territoriali, come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità 2016.

Nel loro insieme tali misure hanno come obiettivo il superamento della situazione straordinaria apertasi durante il periodo di maggiore crisi economica e di finanza pubblica del nostro Paese, che ha visto gli enti territoriali dare un fondamentale contributo al risanamento, e il ripristino delle "normali" condizioni di programmazione della propria attività.

Dal 2015, pertanto, è iniziata una nuova politica nei confronti degli enti territoriali, incentrata su un più efficace dialogo istituzionale con gli organismi di rappresentanza, sulla diminuzione dei tagli lineari, su maggiori spazi finanziari di manovra, in particolare dal lato delle spese per investimenti, e su regole di bilancio meno stringenti che in passato.

In questo quadro complessivamente positivo, in evoluzione e miglioramento, emergono però ancora esigenze che non potevano trovare spazio in questo decreto-legge, ma che il lavoro della commissione ha voluto sottolineare, in particolare con l'approvazione di un ordine del giorno della relatrice approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda i Comuni restano aperte le questioni relative alla tassazione locale che ha visto in questi anni il sovrapporsi di numerose norme che allo stata attuale necessitano di semplificazione e richiedono il ritorno ad una autonomia impositiva locale, a maggior ragione che ora si deve rispettare il vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Per quanto riguarda le Province e le città metropolitane si è da più parti evidenziata la necessità di concludere rapidamente la fase di transizione istituzionale e organizzativa che ha caratterizzato questi ultimi anni e che ha portato questi enti a non riuscire ad approvare i bilanci di previsione entro i termini previsti.

Si tratta di portare a termine un insieme di interventi in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di equilibrio di bilancio riguardanti proprio gli enti territoriali, e di definire le condizioni della sostenibilità finanziaria e del normale funzionamento dei suddetti enti, ed in particolare delle Città metropolitane a cui sono affidate funzioni di particolare rilevanza istituzionale.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione, numerose proposte emendative hanno evidenziato possibili soluzioni a gran parte delle problematiche che ancora riguardano gli enti locali, e con un ordine del giorno presentato dalla relatrice, riassuntivo delle varie posizioni e accolto in Commissione bilancio, il Governo si è impegnato a proseguire nell'azione di riordino complessivo della disciplina degli enti territoriali che superi l'attuale frammentazione e sovrapposizione di disposizioni in tema di funzionamento di tali enti e che sia caratterizzata da semplificazione e riconoscimento della loro autonomia finanziaria, anche attraverso un'attualizzazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale; e ad adottare, nei prossimi provvedimenti, tutte le misure necessarie a garantire, in coerenza con la fase di riordino istituzionale determinato dalla legge 8 aprile 2015, n. 56 e con i recenti provvedimenti in materia di armonizzazione di bilancio, il pieno funzionamento degli enti territoriali, ed in particolare delle Città metropolitane, e il ripristino di condizioni "normali" di programmazione della loro attività, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei tempi di approvazione degli strumenti contabili.

Alle misure per gli enti territoriali si aggiungono nel decreto-legge al nostro esame diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia ambientale ed agricola.

In particolare:

- sanità e farmaci: un complesso di disposizioni innovative che ridisciplinano alcuni aspetti della spesa sanitaria e farmaceutica;
- ambiente: utilizzo delle risorse per la bonifica delle discariche abusive; depurazione delle acque urbane reflue;
- agricoltura: 10 milioni per sostenere i produttori di latte; 10 milioni per il fondo derrate alimentari per persone indigenti; Contributo per le aziende suinicole; 3 milioni per il fondo per le imprese cerealicole;
- disastro ferroviario di Andria: 10 milioni per i familiari delle vittime e i feriti gravi;
- predisposizione di strutture di accoglienza temporanea per i minori stranieri non accompagnati;
- vigili del fuoco: 193 assunzioni; 400 posti in più in dotazione organica; 10 milioni per ammodernamento mezzi e dispositivi di sicurezza per i vigili;
- debiti tributari di cittadini e imprese: nuovo piano di rateizzazione;

- Fondazioni lirico-sinfoniche: misure di sostegno e revisione degli assetti organizzativi;
- Concessioni demaniali: proroga delle concessioni in attesa del riordino complessivo della materia.

Consegno agli atti la relazione completa che passa in rassegna, al fine di semplificarne la lettura, tutte le misure raggruppandole per enti di riferimento e per materia, e salto alle conclusioni.

Disposizioni per le Regioni.

Per quanto riguarda le Regioni, numerose proposte contenute nel provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta presso la Conferenza Stato-Regioni lo scorso 11 febbraio.

L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi finalizzati a determinare le modalità del concorso delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che:

- le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste con il DPCM dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni;
- alle Regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano una saldo finale di cassa non negativo, sono assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancia dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;
- le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto;
- le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;
- agli enti pubblici strumentali delle Regioni è riconosciuta la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione;
- la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing* viene rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'autoveicolo e che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la Regioni Siciliana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare:

- l'articolo 11 prevede l'attuazione dell'accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro;
- l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'obiettivo dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

Al fine di semplificare i rapporti tra le autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, prevede che le regioni, ma anche i comuni, le province e le città metropolitane, possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.

L'articolo 13 rinvia il termine per il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviano all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi.

L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza *ex ante* del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. A tal fine, vengono fissati termini per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento al servizio sanitario nazionale del 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle Regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso servizio sanitario nazionale e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.

Le disposizioni per le Province e le città metropolitane.

Con riguardo alle province e alle città metropolitane sono state introdotte importanti misure che consentiranno a tali enti di operare con maggiori certezze nel corso del 2016. In particolare:

- l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame alla Camera, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre, per attenuare le sanzioni previste a carico delle città e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio;
- l'articolo 7-*bis*, introdotto alla Camera, opera, con riferimento all'anno 2016, una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle loro funzioni fondamentali (48 milioni di euro), sia alla manutenzione della rete viaria (100 milioni di euro);
- l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione si è stabilito, con apposita tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno

2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi 2.000 milioni di euro). Inoltre, si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore ditali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni);

- l'articolo 9, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti, estende all'esercizio 2016 la facoltà - consentita alle Regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane - di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte disposizioni volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché. Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

Le disposizioni riguardanti i Comuni

Molto attese anche le disposizioni riguardanti i Comuni.

Le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In particolare:

- l'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*;
- l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene In tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *taxgap* e la variazione dei dati assunti a riferimento.

L'articolo 7, come modificato durante l'esame alla Camera, attenua le sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione,

ferme restando le rimanenti sanzioni.
Sempre in tema di bilancio degli enti locali si segnalano le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall'articolo 9-*bis*, nonché l'istituzione, mediante l'articolo 9-*ter*, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.
Infine, l'articolo 13-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone la sospensione dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, allo scopo di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.

Le disposizioni riguardanti gli enti locali in situazione di crisi finanziaria

Particolare attenzione è stata posta, poi, agli enti locali in situazione di dissesto o di predissesto finanziario, allo scopo di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a cui sono sottoposti.
In particolare:
- l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Le disposizioni introdotte stabiliscono che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione;
- l'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni, le province e le città metropolitane - per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione introdotta durante l'esame alla Camera, si è disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo della suddetta anticipazione sia fissato in 20 euro per abitante. Infine, è stato altresì previsto il prolungamento di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane;
- l'articolo 15, proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata;
l'articolo 15-*bis*, introdotto alla Camera, interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria, consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL) per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

Le misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali

Un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali. In particolare:
- l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile

2009, assegna un contributo straordinario di complessivi 17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ripartito in 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni.

- l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell'esame in sede referente, si estende ricorrendone specifici presupposti - l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziate per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese;
- l'articolo 4, al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Con disposizione aggiunta in Commissione, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno;
- l'articolo 5, infine, reca disposizioni relative all'indennizzo per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiano.

Le altre misure riguardanti gli enti territoriali

Un pacchetto di misure riguarda, poi, trasversalmente gli enti territoriali. Fra queste, quelle riguardanti il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione delle entrate locali e del trasporto pubblico. In particolare:

- l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la Camera, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei

vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni;
- l'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico 2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato altresì prevista la facoltà per gli enti locali e alle istituzioni locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° Settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso;
- l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Inoltre, alla Camera è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

Le misure in materia sanitaria

Una parte rilevante del decreto-legge è dedicata alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte riguardante le Regioni. In particolare:
- l'articolo 21 prevede una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche introdotte dall'articolo concernono:
a) i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera;
b) la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015;
c) la modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.
d) le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica;
e) l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.
Nel corso dell'esame alla Camera, sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. Tra queste si segnalano le seguenti:
a) a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi;
b) l'AIFA deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata;
c) l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 21-*bis*, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento sull'uso diagnostico di apparecchiature a

risonanza magnetica con cui: a) viene disposto che alcun tipi di apparecchiature a risonanza magnetica (valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla) sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL; b) viene demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla;

- l'articolo 21-*ter*, introdotto alla Camera, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Tale articolo introdotto alla Camera riproduce i contenuti del disegno di legge (A.S. 2016) attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato.

Le disposizioni in materia ambientale

In materia ambientale, l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Sono state introdotte poi ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.

Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Le disposizioni in materia agricola

In materia agricola, l'articolo 23 autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Inoltre, si rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte).

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati previsti ulteriori tre interventi:

- il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo;
- il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo;
- il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero-casearia 2014-2015.

Infine, è stata prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).

Sempre in tema agricolo, l'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

Le altre disposizioni

Infine, il provvedimento è stato arricchito da una serie di misure approvate durante l'esame alla Camera dei deputati. In particolare:

- l'articolo 1-*ter*, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;
- l'articolo 5-*bis*, prevede la corresponsione di speciali erogazioni per le famiglie delle vittime e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016;
- l'articolo 6-*bis*, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016; l'ampliamento di 400unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale; l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco;
- l'articolo 13-*bis* consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 10 luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- l'articolo 24, ai commi da 1 a 3-*sexies*, introduce una serie di misure in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:

a) vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle suddette fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;

b) viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi, anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare;

c) viene previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Altre misure prevedono:

a) una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, deI decreto-legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

b) si reintroducono le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione) previsto dalla vigente normativa;

Infine i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza) data 14

luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.

Conclusioni

Il decreto-legge si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni sia strutturali, come l'armonizzazione del bilanci pubblici, sia congiunturali, come la legge di stabilità 2016 e i decreti legge enti locali degli ultimi anni, che stanno progressivamente delineando un percorso di "normalizzazione" dell'attività degli enti territoriali.

La conoscenza delle regole e la certezza delle risorse a disposizione, consente agliflocali di programmare la propria attività e di rispettare le regole stesse. Si tratta di un lento ritorno alla normalità procedurale anche se resta da affrontare con coraggio. In particolare, la situazione ei bilanci di province e città metropolitane.

Concludo con i ringraziamenti, che non sono solo di rito, ai componenti della commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione, per la volontà a discutere nel merito del provvedimento. Ringrazio gli uffici della commissione e l'ufficio legislativo del mio Gruppo per il solito indispensabile apporto tecnico. Ringrazio il Governo, che stante l'impossibilità di approvare emendamenti ha preso impegni con maggioranza e minoranza con l'accoglimento di diversi ordini del giorno in materia di enti territoriali e per il contributo fornito nella ricerca delle migliori soluzioni possibili.

Infine, mi rivolgo a tutti i senatori perché valutino positivamente il provvedimento nel merito, fortemente atteso dagli enti destinatari, e dei cittadini.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Granaiola nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495

Questo provvedimento contiene misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e non solo. Dato il tempo limitato a disposizione, mi soffermerò su alcune questioni che riguardano la Commissione sanità, in particolare sulla ben nota questione del tolidomide e sulla questione delle concessioni demaniali marittime che riguarda fortemente tutto il territorio costiero del nostro Paese e la nostra economia.

Indubbiamente la materia di competenza della Commissione sanità (mi riferisco agli articoli 20, 21 e 21-*bis* e *ter*) è piuttosto complessa. Lo scopo è quello di porre rimedi a ritardi e incertezze specialmente nell'applicazione della normativa vigente, in tema di spesa farmaceutica e del meccanismo del *pay-back*.

Dal 2013 al 2015 c'è stato uno sforamento della spesa farmaceutica di oltre 3 miliardi di euro e un mancato ripiano da parte dell'industria farmaceutica di oltre 1,5 miliardi di euro. Pur apprezzando il contenuto di questo provvedimento, mi domando se sono state individuate le cause e le responsabilità che ci hanno portato a questa situazione diventata per alcune Regioni molto pesante.

Inoltre le nuove procedure di cui all'articolo 21 sono già state oggetto di sospensiva da parte del TAR del Lazio, che ha accolto i ricorsi di numerose aziende farmaceutiche, per cui occorrerà un ulteriore specifico impegno da parte del Governo per la soluzione definitiva della situazione pregressa.

Per quanto riguarda l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome del talidomide, recependo e facendo proprio un emendamento del relatore approvato all'unanimità in Commissione sanità del Senato, non possiamo che esprimere soddisfazione e tirare un sospiro di sollievo anche se, visto il grande lavoro fatto nella nostra Commissione, avremmo avuto piacere di vedere portato a compimento un *iter* legislativo che era iniziato nella legislazione precedente. Quello che conta, però, è il risultato. È importante che finalmente sia stata data una risposta seria a chi ha avuto la disgrazia di nascere con malformazioni terribili come la focomelia o l'emimelia non solo per i nati dal 1958 al 1966, ma anche per tutti coloro che, anche se nati fuori dal periodo previsto, possano dimostrare il nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre in gravidanza e le lesioni o le infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Ora si tratterà di porre la massima attenzione nel definire con il regolamento previsto al comma 4, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo

tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

Passando all'altra materia sulla quale voglio intervenire, ossia quella contenuta all'articolo 24, punto 3-*septies*, relativo alle concessioni demaniali marittime, non posso che esprimere apprezzamento, insieme ai tanti operatori del settore che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la proroga al 2020 delle concessioni, erano caduti nel panico. Con questo provvedimento, in attesa della revisione e del riordino di tutta la materia per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in atto non si considerano scadute e conservano la loro validità, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge delega, che è ormai pronta e dovrebbe contenere principi molto importanti come il riconoscimento del valore dell'azienda, il riconoscimento della professionalità acquisita, la rideterminazione dei canoni demaniali, l'abbandono di canoni OMI, l'adeguamento delle aliquote IVA agli *standard* turistici, l'abolizione dell'IMU e l'adeguamento degli studi di settore al sistema catastale. Quanto al periodo transitorio necessario per riordinare la materia e mettere in grado i 600 Comuni costieri di disporre di strumenti adeguati alla nuova gestione degli arenili - penso prima di tutto ai piani di utilizzo degli arenili (PUA) - e avere finalmente una seria e completa definizione e composizione del demanio marittimo e delle concessioni in essere e di quelle ulteriormente assegnabili, c'è da augurarsi che sia davvero congruo affinché sia messa davvero la parola «fine» a una questione che si trascina ormai da troppi anni e danneggia economicamente tutto il settore e l'indotto relativo. Con questo articolo si salvano anche più di 300 stabilimenti balneari pertinenziali, le cui concessioni sarebbero decadute a causa dell'impossibilità di pagare gli elevati canoni OMI.

Il provvedimento è il primo passo del percorso avviato dal Governo per una revisione organica della normativa che, sappiamo bene, non sarà semplice e richiederà un ulteriore e notevole sforzo da parte del Governo in Europa per far capire la peculiarità del nostro sistema turistico balneare, sistema che corre da Trieste a Ventimiglia con caratteristiche che ne fanno una tipologia unica al mondo.

La Commissione europea continua a erigere muri e sembra che abbia già manifestato al Sottosegretario agli affari europei pesanti contestazioni al disegno di legge di riforma proposto dal Governo Renzi, contrarietà che vanno oltre la sentenza della Corte di giustizia che, se esaminata attentamente, apre spazi importanti che devono essere rinviati al mittente con forza, determinazione, decisione e con la consapevolezza che non siamo disponibili a distruggere una parte così importante della nostra economia.

Se vuole, il Presidente del Consiglio ne ha tutte le capacità, dato che ha anche affermato di averne la volontà proprio in occasione di una visita a uno stabilimento balneare della Versilia. Come afferma il sottosegretario Gozi, in un contesto in cui il Portogallo vara una proroga di settantacinque anni è molto difficile convincere i concessionari italiani ad accettare un'apertura del mercato che sembra colpire solo l'Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2217:

sull'emendamento 1.200, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.217, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bisinella, Bonaiuti, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Compagna, Compagnone, Consiglio, Conte, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, Di Maggio, D'Onghia, Fedeli *(dalle ore 17.30)*, Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Morgoni, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagliari, Paglini, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rizzotti, Romani Maurizio, Rubbia, Ruta, Scavone, Schifani, Sciascia, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Elezioni contestate, presentazione di relazioni

In data 28 luglio 2016, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Lo Moro ha presentato la relazione sull'elezione contestata del senatore Augusto Minzolini, proclamato nella regione Liguria (*Doc*. III, n. 2).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura, produzione agroalimentare), nella seduta del 27 luglio 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine (*Doc*. XXIV, n. 63).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 29 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo) (*Doc.* XVIII, n. 143).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 29 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 143).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 29 luglio 2016 - alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 settembre 2016. Le Commissioni 5a, 11a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 agosto 2016.

Il Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122 - lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 luglio 2016 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 agosto 2016. Le Commissioni 1a, 6a, 11a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 agosto 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 agosto 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la relazione sull'andamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CXC, n. 1).

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile Ventus 2cM marche di identificazione D-KSEW, versante est Monte Paganella, comune di Terlago (TN), il 5 giugno 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 821).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 27 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. CLXXIII, n. 4).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 186 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 luglio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 24).

Nello scorso mese di luglio 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio finanziario 2016, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21, 22 e 26 luglio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 425);

delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 426);

dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 427);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP), per gli esercizi dal 2012 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 428);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 429);

del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda, per gli esercizi dal 2012 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 430);
della Fondazione Festival dei due mondi, per gli esercizi 2013 e 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 431);
della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 432).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato la deliberazione n. 7/2016/G - Relazione concernente la gestione dell'attività del dipartimento e degli interventi a favore dell'editoria (2005-2014).
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 820).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ferrara ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00603 del senatore Maurizio Romani ed altri.
I senatori Vacciano, Naccarato, Palermo, Molinari, Stefano Esposito, Mastrangeli e Bignami hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ichino, D'Adda, Angioni e Zizza hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03070 del senatore Berger.

Interpellanze

GIOVANARDI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:
il Governo ha negato il risarcimento ai familiari di David Raggi, il giovane di 27 anni, ucciso nel marzo 2015, in pieno centro a Terni, da una bottigliata al collo inferta da un marocchino pluricondannato e clandestino in Italia, perché Raggi guadagnava troppo (13.500 euro all'anno), mentre avrebbe dovuto avere un reddito inferiore agli 11.528 euro all'anno;
la famiglia ha citato il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia per non avere espulso l'extracomunitario clandestino dall'Italia e non aver portato all'esecuzione un cumulo di pene che pendeva sulle sue spalle (6 anni di reclusione per vari reati);
è stato confermato il carcere per Amedeo Mancini, in custodia cautelare per il controverso episodio di Fermo, per il quale si sono mobilitati il Ministro dell'interno, il presidente della Camera, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che si sono recati in quella località, rilasciando a giudizio dell'interpellante dichiarazioni affrettate e pregiudiziali, senza aspettare gli esiti delle indagini;
a Modena, davanti alla chiesa di San Pietro, è stato aggredito, nei giorni scorsi, con un violento pugno al volto, il frate don Giovanni Malaguti, da un soggetto che pretendeva, con arroganza, vestiti e cibo, che il convento non aveva a disposizione, procurandogli una frattura dello zigomo, con una prognosi prevista di 30 giorni;
tutti questi episodi fanno aumentare a dismisura la percezione dell'opinione pubblica che ci sia, da parte del Governo, una forma di razzismo nei confronti degli italiani, determinando così, a giudizio dell'interpellante, un'insopportabile mobilitazione a senso unico per enfatizzare certi episodi e sminuirne altri,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché chi commette reati, nel nostro Paese, abbia parità di trattamento, a prescindere dalla nazionalità e dal colore della pelle, e che le norme civili, penali e amministrative, che garantiscono la pacifica convivenza, siano applicate con rigore, non soltanto ai cittadini italiani, ma anche a quelli provenienti

da altri Paesi.
(2-00405)
Interrogazioni
MALAN - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nel sito *internet* ufficiale della "Bill, Hillary & Chelsea Clinton foundation", tra i donatori di somme che si aggirano tra i 100.000 e i 250.000 dollari figura "Italian Ministry For The Environment, Land, & Sea";
è noto il sostegno del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Maria Elena Boschi, a favore della signora Hillary Clinton nella competizione elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America, testimoniato dalla sua presenza alla convenzione del Partito democratico americano a Philadelphia,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto descritto;
per quale motivo e sulla base di quale decisione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finanzi una fondazione estera, intitolata a persona coinvolta nella vita politica e partitica americana, già concorrente perdente alla candidatura del partito democratico alla presidenza del 2008 e da pochi giorni candidata del partito democratico, data attualmente perdente nei sondaggi;
da quale capitolo di bilancio siano stati presi i fondi per tale finanziamento e quale sia l'esatta entità del finanziamento stesso;
se non ci siano fondazioni italiane o comunque non schierate politicamente che svolgono le stesse funzioni della "Bill, Hillary & Chelsea Clinton foundation".
(3-03072)
SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in data 4 luglio 2016, veniva pubblicata la prima fase (fase A) della mobilità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado. Dai dati pubblicati si riscontrano delle irregolarità in tutto il Paese in relazione all'assegnazione dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili;
la legge n. 107 del 2015, cosiddetta la Buona Scuola, prevede il venir meno dei cosiddetti docenti della dotazione organica provinciale (DOP), insegnanti in esubero provinciale senza cattedra. Tale categoria è stata superata a seguito dei nuovi incarichi scaturenti dal piano straordinario di assunzioni della legge;
considerato che:
da notizie di stampa ("Il Minuto", edizione Sardegna, del 12 luglio 2016) si è appreso che gli uffici scolastici provinciali, ivi incluso quello di Cagliari, hanno conferito nei ruoli di sostegno docenti appartenenti alla DOP, in sovrannumero e in carenza del titolo legale necessario per l'accesso alle cattedre di sostegno. Nella sola provincia di Cagliari è da ritenersi che i posti interessati siano circa 20;
a giudizio degli interroganti, in tal modo, vengono lesi i diritti degli studenti disabili e delle loro famiglie, che hanno diritto ad avere un insegnante specializzato e, al contempo, vengono pregiudicati i diritti dei docenti abilitati che avrebbero diritto all'assegnazione di un posto;
considerato inoltre che sono numerose le diffide che gli insegnanti hanno inviato all'ufficio scolastico provinciale, al fine di ottenere una rettifica di tali assegnazioni, quale conseguenza di una valutazione viziata da riscontrare, ragionevolmente, nell'operato dell'ufficio scolastico provinciale (USP) circa i requisiti di accesso alla classe di concorso di sostegno;
considerato infine che a giudizio degli interroganti è necessario che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiarisca le criticità, interrogando le amministrazioni competenti, al fine di dirimere le opacità che emergerebbero dalla vicenda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare gli opportuni provvedimenti di competenza;

se non intenda avviare un'indagine nazionale, al fine di valutare le ragioni poste a fondamento del conferimento degli incarichi di sostegno ai docenti privi dei titoli necessari per accedervi.
(3-03075)

PUPPATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il Cansiglio è un altipiano delle Prealpi a cavallo delle province di Belluno, Treviso e Pordenone, dove sorge la foresta del Cansiglio, foresta demaniale tra le più importanti d'Italia con composizione floreale e faunistica unica al mondo e sede di alcuni insediamenti cimbri;
la foresta del Cansiglio è un bene indisponibile *ex* art. 826 del codice civile;
considerato che:
con legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, il Consiglio regionale del Veneto ha impegnato la Giunta regionale a valorizzare o alienare immobili al fine di garantire il riassetto economico-finanziario della Regione;
in ottemperanza all'art. 16, la Giunta ha provveduto, con delibera n. 189 del 23 febbraio 2016, ad un avviso di gara per l'*hotel* "San Marco", situato in località Tambre (Belluno), poi revocato e di nuovo proposto con delibera n. 763 del 27 maggio 2016;
la foresta del Cansiglio, al cui interno l'edificio dell'*hotel* si colloca, è bene inalienabile dal 1871 e secondo quanto previsto dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante oggetto "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
in un caso analogo, il Governo ha ricorso alla Corte costituzionale per impugnare alcune norme contenute nella legge finanziaria 11 aprile 2016, n. 5, della Regione Sardegna, in particolare per quanto riguarda la sdemanializzazione di ampi terreni appartenenti a demani civici;
la citata deliberazione n. 763/2016 è in contrasto anche con lo stesso ordinamento regionale, avendo il Consiglio regionale il 9 febbraio 2012 approvato all'unanimità la mozione n. 102 che impegnava la Giunta regionale: 1) a tutelare e mantenere integro il patrimonio immobiliare della Regione presente in Cansiglio abbandonando ogni ipotesi di alienazione ai privati; 2) a valorizzare tale patrimonio in sinergia e in collaborazione con le Province di Treviso e di Belluno, oltre che con i Comuni interessati; 3) ad avviare la procedura per il riconoscimento della foresta del Cansiglio quale patrimonio culturale dell'umanità Unesco;
non a caso la Giunta regionale aveva chiesto, con delibera n. 174 del 30 dicembre 2013 un parere alla I Commissione consiliare sulla valorizzazione dell'area, ottenendo parere favorevole "a condizione che siano esclusi gli immobili Club House - campo da golf e impianti, ex caserma Bianchini, rifugio Sant'Osvaldo che sia fortemente relativamente all'ex albergo San Marco in ordine all'alternativa tra concessione, vendita demolizione";
considerato, inoltre, che:
il Cansiglio è stato oggetto di numerosi tentativi di istituzione di un parco naturale, a partire dal documento programmatico preliminare della Regione del 1972 e fino al febbraio 2002, quando alcuni consiglieri proponevano il progetto di legge n. 247, recante oggetto "Istituzione della Riserva Regionale del Bosco del Cansiglio",
il bosco o foresta del Cansiglio è da considerarsi luogo storicamente simbolico e per la regione e per la nazione, avendo avuto un significativo ruolo nella storia della Serenissima Repubblica di Venezia e durante la Resistenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se non ritenga la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 189 del 23 febbraio 2016 in contrasto con i principi di tutela di un bene inalienabile e se non ritenga pertanto di dover richiedere spiegazioni ulteriori da parte della Regione.
(3-03076)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme costituzionali e i*

rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 23 giugno 2016, gli interroganti presentavano l'atto di sindacato ispettivo 3-02954, ove si evidenziava come alcuni articoli di stampa nazionale e, in particolare il quotidiano "Panorama", avessero parlato nelle ultime settimane della costituzione di una struttura, denominata dai *media* "La Bestia", parallela, apparentemente operante presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il mero obiettivo di dirigere e orchestrare la propaganda politica elettorale, in vista del *referendum* costituzionale, al di fuori, dunque, di ogni logica istituzionale, la cui guida sarebbe stata affidata a consulenti attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come Jim Messina;
in particolare, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali di assicurare che tale struttura, ove effettivamente costituita, non fosse incardinata presso la Presidenza del Consiglio o presso qualunque altra struttura pubblica, e che non si avvalesse, in alcun modo, di risorse pubbliche;
a tale atto il Governo non ha mai né risposto né replicato pubblicamente, nonostante l'eccezionale gravità delle questioni sollevate, in quanto potenzialmente lesive dei principi contenuti nell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", in base al quale, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto", è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
sotto tale profilo, suscita, peraltro, perplessità la disponibilità delle somme allocate sul Fondo per le esigenze indifferibili, che si manifestano nel corso della gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Tale fondo risulta iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il citato articolo 1, comma 200, prevede, espressamente, che sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;
sulla base del decreto ripartizione delle unità di voto del bilancio dello Stato, nel Fondo risultano attualmente disponibili per competenza 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018;
con disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (AC 3974) presentato l'11 luglio 2016 alla Camera dei deputati, si prevede, addirittura, all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo sia incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che, per il solo anno 2016, la disponibilità del fondo possa arrivare a quasi un miliardo e mezzo di euro, al netto delle disponibilità previste per il 2017, pari quasi a un miliardo come si è detto (985,53 milioni di euro) e oltre mezzo miliardo di euro per il 2018 (519 milioni di euro);
si evidenzia, inoltre, che la dotazione del Fondo, originariamente prevista dalla norma, prevedeva uno stanziamento di soli 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Purtuttavia, a seguito dell'entrata in vigore di numerose disposizioni varate durante il Governo Renzi (art. 3, comma 1, della legge 2 ottobre 2015, n. 171; art. 17, comma 1, lett. *i)*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; art. 1, commi 63, 175, 177, 595, 639 e 968, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, art. 11, comma 1, lett. *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, e successivamente, art. 19, comma 1, lett. *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), tale dotazione è stata rideterminata nel tempo, in modo oltre tutto considerevole, con stanziamenti per centinaia di milioni di euro, di cui non si conoscono ad oggi gli impieghi, nonostante la crisi economica che attanaglia il nostro Paese,
si chiede di sapere:
quali elementi si intenda fornire al Parlamento sugli impieghi relativi al fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
se si possa escludere, in modo assoluto, che tali risorse non saranno utilizzate per promuovere la campagna del "sì" al *referendum* costituzionale dell'autunno 2016, oppure approvare un decreto-legge, poco prima dell'inizio della sessione di bilancio, con funzione, ad avviso degli interroganti, chiaramente e inesorabilmente pre elettorale.
(3-03073)
SERRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizzazione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;
le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità, da cui deriva una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La riforma ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;
non pare agli interroganti ragionevole ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpati; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpati, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;
è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare dei contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;
è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, diritto che si concreta anche nel godere di una giustizia di prossimità;
considerato che:
occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali, come si vede al paragrafo 1.2 del documento della commissione GT QUAL del 2013;
nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini

dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

il 12 agosto 2015 veniva istituita, con decreto del Ministro in indirizzo presso il Ministero, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili oggetto di studio attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, alla soppressione delle sezioni distaccate delle corti d'appello e relative procure generali, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

la commissione ha concluso i propri lavori prima del termine che le era stato assegnato; il testo prodotto, articolato e complesso, necessita di uno studio approfondito e particolareggiato; allo stato, dunque, non è possibile trarre delle conclusioni complete in merito agli effetti che potrebbe produrre, considerate le molteplici luci e ombre per i piccoli tribunali o, come li definisce la commissione, dei tribunali "intangibili";

considerato inoltre che:

risulta apprezzabile, a parere degli interroganti, il recepimento di alcuni dei più importanti suggerimenti e delle istanze formulati dalle principali istituzioni forensi: consiglio nazionale forense (CNF), organismo unitario dell'avvocatura (OUA), coordinamento nazionale degli ordini minori e dal coordinamento degli ordini. Si tratta, nello specifico, di ciò che più interessa alla Sardegna, ovvero l'inserimento del criterio dell'"intangibilità" dei tribunali, in ragione della situazione infrastrutturale sussistente. Si fa riferimento alla proposta di base che, più che il riequilibrio, suggerisce la riduzione *tout court* dei tribunali, come si evince in un passaggio: "decine di Tribunali";

il quadro generale è ancora poco nitido e assai composito. Peraltro, la commissione sostiene fermamente la soppressione del criterio inerente alla cosiddetta regola del tre e di quello dei tribunali nei capoluoghi di provincia, che avevano permesso il mantenimento di "decine di Tribunali", come evidenziato nella stessa relazione, ed in particolare di tutti e 6 i presidi sardi;

la relazione, a parere degli interroganti, potrebbe, essendo una mera relazione di una commissione ministeriale, essere superata e ritenuta non soddisfacente dal Ministro, tuttavia non si può ignorare che si tratti di una commissione istituita da lui stesso, e dunque, con precise finalità e con una composizione assai significativa ed importante. Risulta, inoltre, che una seconda fase della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è nei programmi del Ministro, nonostante lui stesso abbia assunto una posizione ondivaga, anche escludendo espressamente tale ipotesi in alcune occasioni, allo stesso modo di quanto manifestato in precedenza rispetto alla circostanza che la commissione Vietti non si stesse occupando degli uffici di primo grado;

il Consiglio superiore della magistratura si è espresso di recente (27 luglio 2016, come riportato dal quotidiano "l'Unione Sarda" del 28 luglio 2016) in maniera negativa sulla proposta della commissione ministeriale in ordine alla soppressione dei tribunali minori in realtà territoriali peculiari, come la Sardegna. Il presidente della terza commissione, dottor Luca Forteleoni, ha sottolineato la necessità di non eliminare le sezioni distaccate di tribunale, affermando che: «non possono essere eliminate senza considerare le specificità territoriali che circondano i distretti. Il riferimento è diretto, nello specifico, alla realtà sarda "caratterizzata da forti criticità territoriali, specie per quanto riguarda i servizi di trasporto". Eliminare le sezioni distaccate nella regione Sardegna "significa ridurre, se non eliminare il valore costituito dalla prossimità dei servizi giudiziari rispetto agli utenti, ai cittadini"»;

considerato ulteriormente che, a parere degli interroganti:
occorre, inoltre, valutare gli effetti che potrebbero riverberarsi su tribunali a seguito della soppressione delle corti di appello, e nel caso di specie, per quel che riguarda la Sardegna, in ordine alle conseguenze derivanti dalla soppressione della sezione distaccata di Sassari. Difatti, da una prima lettura della relazione, essa sembrerebbe destinata, parrebbe, alla soppressione. L'avvocatura è consapevole del fatto che difendere i tribunali significa difendere le corti d'appello. E che una corte, con uno o due tribunali, è in gravissimo pericolo;
il risultato ottenuto con l'inserimento del criterio della situazione infrastrutturale concreta, ovvero mediante la valutazione della condizione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata. Si tratta di un criterio che, seppur relativo e discutibile, milita affinché siano valutate e sostenute le peculiarità della Sardegna da parte del Ministro e del Governo tutto;
in caso contrario, in Sardegna resterebbe il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che sarebbero costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico. Occorre considerare, inoltre, la conseguente soppressione del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza nel nord Sardegna (attualmente istituiti presso la sezione di corte a Sassari), che determinerebbero un sensibile aumento di costi (e di disagi) per l'utenza (si pensi al viaggio dall'isola della Maddalena a Cagliari) e per lo Stato con l'indubitabile aumento del numero delle corte della Polizia giudiziaria per le traduzioni dei detenuti (dal carcere di Tempio a Cagliari, per esempio);
è verosimile, dunque, che questa che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le provincie italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;
occorre valutare tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;
è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagevoli condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;
alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;
la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della mancanza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;
per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione del presidio di giustizia dovrebbe

essere ritenuta irragionevole,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda recepire le determinazioni della commissione Vietti in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;
se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare, anche in questa regione, un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;
se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione e alla luce delle recenti considerazioni del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato chiaramente il proprio disaccordo e contrarietà in ordine alla soppressione delle sedi distaccate di tribunale.
(3-03074)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAI, ASTORRE, ANGIONI, CUCCA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, detta la "Buona Scuola", al comma 87 dell'articolo 1 recita testualmente: "Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici";
appare evidente la volontà del legislatore di sanare i numerosi contenziosi pendenti concernenti le procedure concorsuali per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, coprendo, al contempo, la disponibilità dei posti vacanti e limitando le possibili conseguenze economiche legate alla prosecuzione dei contenziosi in essere;
il successivo comma 88 individua i soggetti cui è rivolta la relativa sanatoria. In particolare questa riguarda; "a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale (...) 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202";
successivamente, con decreto ministeriale n. 499 del 2015 vengono fissate le disposizioni sulle modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale per l'inserimento nei ruoli dirigenziali dei possessori dei requisiti previsti dal citato comma 88;
considerato che sono stati esclusi dalla procedura concorsuale di inserimento nei ruoli dirigenziali tutti coloro i quali hanno un contenzioso ancora pendente avverso il concorso bandito nel 2011. Sempre relativamente a questo concorso sono invece stati inclusi coloro i quali hanno superato tutte le fasi dello stesso concorso annullato in sede giurisdizionale. Risultano altresì inclusi tutti coloro i quali hanno un contenzioso aperto riguardante i concorsi del 2004 e del 2006;

rilevato che:
si è creata un'evidente disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano nelle medesime condizioni e cioè candidati che hanno contenziosi ancora pendenti per concorsi effettuati in anni differenti ed un pregiudizio a danno di chi ha presentato ricorso per il concorso del 2011. Questo fatto ha generato e sta generando ulteriori ricorsi, questa volta avverso i citati provvedimenti normativi;
si segnalano, inoltre, ulteriori disparità di trattamento in base alle decisioni assunte dalle diverse Regioni sulla base dell'interpretazione che viene data alle disposizioni normative, anche in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di sanatoria. Gli eventuali aventi diritto all'inclusione aumentano in alcuni casi considerevolmente ed inspiegabilmente con conseguente indizione di ulteriori corsi di formazione volti all'immissione in ruolo di nuovi dirigenti scolastici;
ne consegue che alcune Regioni stanno immettendo in ruolo numerosi dirigenti scolastici che vanno a coprire ruoli in regioni diverse,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione creatasi con l'attuazione della legge n. 107 del 2015 e con il successivo decreto ministeriale n. 499 del 2015;
se non ritenga urgente un autorevole intervento che possa chiarire la situazione e soprattutto impedire che si creino situazioni di disparità di trattamento sia nei confronti di chi ha in corso contenziosi per concorsi svolti in anni differenti, sia riguardo all'interpretazione ed alle modalità di svolgimento delle procedure di sanatoria nelle diverse Regioni.
(4-06206)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il gruppo Natuzzi opera nel settore del mobile e ha alle sue dipendenze lavoratori di provata competenza;
dopo un periodo di crisi, i cui effetti hanno colpito numerosi lavoratori, il gruppo Natuzzi avrebbe mostrato i primi segnali di ripresa, chiudendo il primo trimestre 2016 in utile;
premesso, inoltre, che:
il 25 luglio si è tenuto preso il Ministero dello sviluppo economico l'incontro fra i rappresentanti dell'azienda Natuzzi e quelli delle organizzazioni sindacali;
Natuzzi SpA, nel corso dell'incontro, pur assicurando che il gruppo manterrà gli impegni assunti lo scorso anno in fase di accordo, ha comunicato l'apertura delle procedure di mobilità per 330 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Ginosa (Taranto);
il periodo di cassa integrazione per tali lavoratori finisce il 15 ottobre 2016 e non sono possibili ulteriori proroghe;
le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione e sottolineato che gli accordi pregressi prevedevano la ricollocazione del personale;
il Ministero, dichiarando la propria contrarietà all'apertura della procedura di mobilità, avrebbe riconvocato le parti per il 6 e 9 settembre;
considerato che:
i lavoratori dichiarati in esubero in base agli accordi siglati nel 2015 erano destinati a essere ricollocati;
l'azienda Natuzzi, inoltre, ha prorogato il contratto di "solidarietà" fino al 2 maggio 2017 per altri 2.000 operai,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere, in occasione degli incontri previsti per settembre 2016, e se queste siano finalizzate a revocare le procedure di mobilità per i 330 lavoratori dello stabilimento di Ginosa;
se risulti che il gruppo Natuzzi abbia predisposto o stia predisponendo un piano industriale per il rilancio dell'azienda e secondo quali linee guida;
se e quali iniziative risultino per la stabilizzazione dei 2.000 operai posti in solidarietà.

(4-06207)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

- Premesso che:

l'International business machines corporation (IBM), azienda statunitense tra le maggiori del settore informatico, aveva acquisito, negli anni '90, l'azienda italiana Sistemi Informativi;

l'azienda Sistemi Informativi, controllata al 100 per cento da IBM, occupa 970 lavoratori tra Roma, Milano, Perugia e Torino;

premesso, inoltre, che:

già nel 2013, 292 dipendenti della società Sistemi Informativi erano stati messi in cassa integrazione per un anno, al termine del quale molti lavoratori erano stati "accompagnati" a lasciare definitivamente l'azienda;

il 16 giugno 2016 l'azienda ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 156 dipendenti dichiarati "in esubero" per assenza di prospettive di mercato e a causa del perdurare della crisi e della difficoltà nel reperire commesse da parte della pubblica amministrazione;

i tagli più significativi investirebbero la sede di Roma, ove sarebbero interessati dal licenziamento ben 135 tra operai e quadri dell'area business e staff cui seguirebbero 12 dipendenti a Milano, e i rimanenti a Torino e negli uffici di Perugia;

premesso, infine, che:

l'azienda non ha fornito alcuna informazione circa la sorte delle altre centinaia di lavoratori ad oggi non colpiti dall'annunciata procedura di licenziamento;

il bilancio della società Sistemi Informativi, presentato nel mese di maggio, risulterebbe essere quasi in pareggio, segnando una perdita di circa 118.000 euro nel 2015, a fronte di quasi 4 milioni nel 2014;

considerato che:

il settore informatico e dell'*information technology* è considerato dagli esperti in forte espansione e, in conseguenza, di grande attrazione occupazionale;

secondo i lavoratori dell'azienda e le organizzazioni sindacali le responsabilità delle perdite della società sarebbero da imputare anche ad una politica di disinvestimenti nel campo dell'aggiornamento delle competenze dei dipendenti;

secondo le organizzazioni sindacali, in particolare, dai bilanci degli ultimi 4 anni risulterebbe che la società avrebbe investito solo qualche migliaio di euro per la formazione del personale dipendente a fronte di milioni di euro spesi per consulenze esterne;

inoltre, il settore dell'informatica è tra i più competitivi del mercato e, in quanto tale, necessiterebbe di investimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale tali da garantire e assecondare le esigenze crescenti della clientela e l'avanzare della ricerca tecnologica;

considerato, infine, che:

il 27 giugno si è tenuto il primo incontro tra i sindacati e l'azienda;

a far data dall'incontro decorrono i 45 giorni di tempo entro cui è possibile aprire un tavolo ufficiale di confronto;

preso atto che:

secondo alcune indiscrezioni, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, il 22 luglio, incontrando i vertici IBM a Segrate, in occasione di un *meeting*, avrebbe definito la multinazionale statunitense "un'azienda tra le più virtuose d'Italia";

ad avviso dell'interrogante, i licenziamenti sarebbero, invece, strettamente collegati al minor impegno dell'azienda statunitense nel mercato italiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se intendano promuovere l'apertura di un tavolo di confronto ufficiale fra la società Sistemi Informativi e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori al fine di far revocare i licenziamenti annunciati e concertare misure alternative;

se siano a conoscenza del piano di ristrutturazione e di eventuali piani di investimento della società

Sistemi Informativi;
se risultino le intenzioni dell'azienda riguardo al personale ad oggi non ricompreso negli annunciati esuberi strutturali;
se ritengano, al pari del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, che la società IBM sia tra le aziende più virtuose presenti in Italia;
se e quale sia la strategia che intendano porre in essere per evitare la "fuga" dal nostro Paese delle multinazionali già presenti e quale la strategia per attrarre nuovi investimenti.
(4-06208)
DIRINDIN, CALEO, CONTE, GOTOR, MASTRANGELI, LAI, PEGORER, Maurizio ROMANI, CUCCA, DE PIN, BERTUZZI, GINETTI, FORNARO, SONEGO, SCAVONE, D'ADDA, MANASSERO, ANGIONI, STEFANO, GATTI, PANIZZA, SCALIA, SOLLO, ORRU', FABBRI, DI GIACOMO, BORIOLI, RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* -
(4-06209)
(*Già* 3-02561)
CAPPELLETTI, GIROTTO, GAETTI, SCIBONA, BUCCARELLA, PUGLIA, SERRA, DONNO, BLUNDO, GIARRUSSO, MORONESE, PAGLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:
la Pedemontana veneta, progettata come superstrada a pedaggio, della lunghezza complessiva di circa 94,5 chilometri, parte da Montecchio maggiore (Vicenza), all'uscita del casello della A4 Serenissima, per raggiungere Spresiano (Treviso), dove si collega alla A27, ed interseca, lungo il tracciato, la A31;
l'opera è stata inserita nel programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla cosiddetta legge obiettivo (legge n. 443 del 2001), sin dalla prima delibera CIPE, risalente al 2001 (n. 121/2001);
inoltre, nell'intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Veneto del 24 ottobre 2003, l'opera è stata inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009 (IV Governo Berlusconi) è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; per effetto della dichiarazione emergenziale, con ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato l'ingegner Silvano Vernizzi commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, fissandone contestualmente i poteri e svincolando la realizzazione della Pedemontana dalle procedure previste dalla legge obiettivo;
in data 21 ottobre 2009, il commissario delegato (concedente) e il concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", aggiudicatario della gara di concessione, hanno sottoscritto la convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta;
nella convenzione è stato previsto che l'opera venisse finanziata mediante la procedura del *project financing*, con prevalenza di capitale privato, a fronte di un contributo pubblico; tale procedura di finanziamento prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per un periodo di tempo (la durata della concessione prevista dalla convenzione è di 39 anni) che permetta a quest'ultimo di estrarre una proficua rendita dai pedaggi pagati dall'utenza;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
tale convenzione è stata secretata dal concedente sul presupposto di non dover rendere pubblica la documentazione in relazione a questioni di riservatezza industriale ed economica legittimamente accampate dal privato;
il 30 maggio 2013 è stata inoltrata al commissario delegato una richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti relativi al contratto di concessione ed al piano economico finanziario; con missiva prot. n. 976, il commissario delegato ha risposto che tale richiesta non poteva essere accolta, perché "priva

degli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale necessario" e che secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato gli atti potevano essere secretati perché attenevano alla "fase contrattuale privata intercorrente tra le parti";
i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato 2 atti di sindacato ispettivo che non hanno ottenuto risposta (5-00522 presentato alla Camera il 3 luglio 2013; 4-00646 presentato al Senato il 25 luglio 2013) in cui si chiedeva al Governo ragione di tale segretezza e l'opportunità di rendere pubblica la documentazione, attesi la vastità dell'opera e gli stanziamenti statali considerevoli;
anche la Corte dei conti, nella deliberazione 30 dicembre 2015, n. 18/2015/G, ha evidenziato l'assenza di pubblicità della convenzione specificando che "tale assenza di trasparenza ha alimentato dubbi e prodotto un defatigante contenzioso, che si sarebbe potuto evitare, a maggior vantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dell'agire amministrativo; fra l'altro, l'insistenza nel non rendere pubblici ed accessibili atti non connotati da alcuna ragione di riservatezza è stata frustrata dal fatto che la convenzione è, comunque, divenuta di pubblico dominio";
l'art. 8, comma 2, della convenzione dispone, tra l'altro, che "il Concessionario potrà richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario (...) in dipendenza di modifiche delle condizioni di mercato, avuto riguardo ai volumi di traffico assunti a base dell'allegato Piano Economico Finanziario";
la Corte dei conti, nella deliberazione citata, ha spiegato le conseguenze derivanti dall'applicazione della norma, specificando che "nell'ipotesi di traffico inferiore a quello previsto, il concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario con l'aumento del contributo pubblico, facendo, così, gravare sulla Regione i rischi di gestione";
il 18 dicembre 2013 è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convezione del 21 ottobre 2009 tra il commissario delegato ed il concessionario; l'art. 8-*bis* aggiunto alla convenzione prevede che "il concedente prende atto che le attuali condizioni di mercato potrebbero non consentire al concessionario di reperire finanziamenti a lungo termine"; inoltre l'allegato 2 dell'atto aggiuntivo prevede che "nel caso in cui lo scostamento dei proventi da pedaggio risulti superiore al 5%, il riequilibrio del piano avverrà adottando (...) per la parte eccedente il 5% la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione";
considerato inoltre che da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 si apprende che la Banca europea per gli investimenti e la Cassa depositi e prestiti, potenziali acquirenti dei *project bond* , che la banca *arranger* Jp Morgan dovrebbe emettere per il finanziamento privato alla superstrada, hanno effettuato uno studio sulle stime di traffico, dal quale sarebbe emerso che "le previsioni messe nel piano sono tre volte la realtà"; di conseguenza, in base a quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Veneto dovrebbe farsi carico anche dei costi del finanziamento privato e "rimborsare al consorzio Sis 366 milioni ogni anno per la durata della concessione, 39 anni: 14 miliardi in tutto che diventano 20 calcolando interessi e quisquilie varie",
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni della mancata adozione di misure idonee a rendere di pubblico dominio gli atti secretati dal commissario delegato relativi al contratto di concessione e al piano economico finanziario della superstrada Pedemontana veneta;
quali siano i motivi per cui non sono state assunte iniziative urgenti, atte ad evitare che il concessionario effettuasse lo sbancamento dell'intero percorso della superstrada, senza prima aver reperito i finanziamenti privati;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine evitare che la necessità di ultimare l'opera, che avrebbe dovuto essere finanziata mediante la procedura del *project financing*, possa trasformarsi in un gravoso dispendio di denaro pubblico.
(4-06210)

TOSATO - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 28 luglio 2016 Trenitalia ha diffuso dati dai quali risulta che, nei primi 6 mesi del 2016, sui treni in transito nel Veneto sono già state segnalate 56 aggressioni, di cui 14 fisiche e 42 verbali, contro le 68

denunciate lungo l'intero arco del 2015, di cui 27 fisiche e 41 verbali;
a quanto pare, la gran parte delle aggressioni fisiche e verbali trae origine dal rifiuto degli immigrati extracomunitari di pagare e mostrare i titoli di viaggio, malgrado salgano a bordo dei convogli dotati spesso di *smartphone*;
ad essere maggiormente colpiti sarebbero i treni regionali e locali, probabilmente perché, a differenza di quelli ad alta velocità, non è prevista la presenza fissa di scorte della Polizia ferroviaria ai controllori;
la situazione ha determinato anche la reazione dei sindacati di Polizia;
il COISP, ad esempio, sottolinea la difficoltà che incontra il personale della Polizia ferroviaria in tali situazioni, a causa dell'inadeguatezza dei materiali in dotazione e per il rischio di subire l'accusa di razzismo;
l'UGL, dal canto suo, raccomanda di dotare i controllori di *spray* urticanti;
il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel commentare la situazione, ha sottolineato come sia, in ogni caso, utile il dispiegamento di personale in uniforme sui treni, incluso quello dell'Esercito,
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare la legalità sui treni in transito in Veneto ed in particolare per assicurare che tutti gli utenti delle ferrovie paghino il biglietto e lo mostrino regolarmente al personale addetto ai controlli;
se non considerino opportuno rafforzare i presidi della Polizia ferroviaria anche sui treni regionali e locali e non siano disponibile a considerare, in caso di carenze di personale, anche l'utilizzo del personale dell'Esercito.
(4-06211)
DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PUGLIA, GAETTI, MORONESE, PAGLINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie* -
Premesso che:
nell'elenco anagrafe delle opere incompiute relativo all'anno 2015 e riguardante il territorio della Puglia, pubblicato sui canali istituzionali in data 30 giugno 2016, risulta essere presente il completamento del gerontocomio comunale di Nardò (Lecce);
secondo l'anagrafe, l'ammontare totale dell'intervento riguardante la struttura, aggiornato all'ultimo quadro economico, risulta essere pari a 1.477.000 euro mentre l'importo degli oneri per l'ultimazione dei lavori risulta essere pari a 2.000.000 euro. Inoltre, la percentuale dei lavori eseguiti è pari al 39,39 per cento e l'opera non è fruibile, né è consentito un uso ridimensionato;
in aggiunta, lo stato dell'opera incompiuta viene enucleato nella categoria di quelle strutture i cui "lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi";
fonti di stampa, nel corso degli anni, hanno denunciato lo stato di abbandono in cui versa il gerontocomio e l'infruttuoso dispendio di risorse pubbliche;
a parere degli interroganti la virtuosa valorizzazione del patrimonio comunale, l'efficiente gestione dei beni appartenenti alla collettività e la tutela del benessere dei cittadini si pongono quali imprescindibili obiettivi delle amministrazioni territoriali;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risulta essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco anagrafe delle opere incompiute avente la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante le modalità di redazione dell'elenco anagrafe, "Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza.

Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano necessario, compatibilmente con le proprie funzioni ed attribuzioni, di concerto con le amministrazioni interessate ed in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, adoperarsi affinché siano avviate indagini aventi ad oggetto l'impianto in questione sotto il profilo organizzativo ed economico, nonché le procedure ivi collegate ed i singoli atti posti in essere da qualsivoglia soggetto coinvolto;

se non ritengano utile attivarsi presso gli enti interessati, affinché siano adottate confacenti misure a livello territoriale, per l'utilizzo dell'opera attraverso il completamento ovvero il suo riutilizzo ridimensionato, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista, in un'ottica di ripristino delle condizioni di avvio dei lavori, di fruttuosa valorizzazione del patrimonio comunale della città di Nardò, di contrasto ad inutili aggravi di spesa per i cittadini e di efficiente gestione delle risorse pubbliche;

se non ritengano opportuno perfezionare le attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati nonché porre in essere le opportune verifiche relative alla cogente e tempestiva individuazione e trasmissione da parte degli enti e dei soggetti coinvolti delle opere incompiute di rispettiva competenza, con particolare attenzione alla Puglia.

(4-06212)

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, MORONESE, CASTALDI, NUGNES, CATALFO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

le acciaierie di Piombino costituiscono un sito industriale importante, tra i più rilevanti dell'industria siderurgica italiana, storicamente radicata a Piombino (Livorno) dall'Ottocento;

le acciaierie di Piombino hanno avuto, negli ultimi anni, una serie di passaggi di proprietà: dalla famiglia Lucchini alla società russa Severstа fino ad arrivare, dopo il commissariamento, all'acquisizione del gruppo algerino Cevital che per gestire gli impianti toscani, ha costituito Aferpi (acciaierie e ferriere di Piombino SpA a socio unico);

considerato che:

il 17 dicembre 2014, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha formulato la prima richiesta scritta al Ministero dello sviluppo economico per avere accesso ai documenti relativi all'accordo, firmato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra il presidente della società Cevital, Issad Rebrab, il commissario straordinario dell'acciaieria di Piombino, Piero Nardi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, del Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico Federica Guidi, del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e del sindaco di Piombino;

ad oggi, il Ministero non ha fornito gli atti, né alcuna informazione specifica sull'accordo, omettendo di rispondere anche ai successivi solleciti;

la vicenda è stata oggetto di una precedente interrogazione, presentata al Senato nella seduta del 22 aprile 2015, n. 435 (4-03838), che ad oggi non ha ricevuto risposta;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il Governo e il presidente della Regione Toscana avevano definito l'accordo come il primo atto che avrebbe posto le premesse per attrarre nuovi investimenti e rilanciare l'area industriale di Piombino, dopo la chiusura dell'altoforno;

recentemente, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha incontrato una delegazione di lavoratori delle ex acciaierie Lucchini di Piombino e dell'indotto, che si sono raccolti e associati nel "Coordinamento art. 1-Camping CIG" per tutelare il proprio diritto al lavoro, messo sempre più in

discussione da politiche industriali sbagliate e dall'assenza di un intervento deciso e chiaro da parte del Governo, delle istituzioni locali e dei sindacati;
considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:
gli eventi successivi all'accordo smentiscono le dichiarazioni fatte dal Governo e dal presidente della Regione;
i problemi emersi fino ad oggi sono: il piano industriale dell'aprile 2015, allegato all'accordo di programma del giugno 2015 e su cui si basano tutti gli accordi finora sottoscritti, non è mai stato realizzato, sia per la parte siderurgica, che per la parte agroalimentare e logistica; la procedura di verifica della necessità della VIA (valutazione impatto ambientale) si basa su un piano industriale ridotto e pertanto i lavoratori non potranno avere il lavoro assicurato; l'assenza della sicurezza sui finanziamenti, sia per il circolante, che per gli investimenti che Issad Rebrab ha attualmente vincolati in Algeria;
sussistono, altresì, problemi strutturali: la bonifica necessaria non è stata mai progettata ed i 50 milioni di euro stanziati sono lungi dal poter essere utilizzati; i finanziamenti per la reindustrializzazione non sono stati spesi per mancanza di progetti, mancanza di aree e perché indirizzati verso interventi teorici; i lavori sul porto che sono proseguiti rischiano di essere inutili, perché mancano i collegamenti ferroviari e viari mai finanziati;
anche se Cevital realizzasse il piano industriale (seppur in versione ridotta) lo stabilimento di Piombino non avrebbe un futuro certo, senza il varo di un piano nazionale della siderurgia che permetta di mettere in sinergia (invece che in competizione, come avviene oggi) i vari siti siderurgici e promuova la ricerca per giungere a prodotti di qualità sempre più alti;
rimangono dubbi su quello che accadrà il 1° luglio 2017, quando Aferpi non avrà più obblighi di legge a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere, per il medesimo periodo, i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché non sia pregiudicato il futuro industriale dell'area di Piombino e sia garantito il mantenimento dell'occupazione nel territorio, sia per quanto riguarda le acciaierie ex Lucchini, sia per quanto riguarda le aziende dell'indotto.
(4-06213)

BARANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
con avviso pubblico del 19 aprile 2016, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dava pubblicità di un posto di funzione dirigenziale, da conferire in ottemperanza ai requisiti elencati nel relativo avviso;
l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico, che opera sotto la direzione del Ministero della salute;
in data 29 aprile 2016, il direttore generale dell'Aifa, dottor Luca Pani, riferiva ai preposti uffici l'intenzione di assegnare l'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale, al dottor Gianluca Polifrone;
in data 6 maggio 2016 il direttore Pani procedeva ad emettere la determina n. 664, con la quale il citato incarico veniva conferito al dottor Polifrone;
nei 2 anni precedenti, al dottor Polifrone erano stati conferiti incarichi in seno alla Consip; peraltro egli era, fino all'anno precedente, responsabile unico del procedimento delle gare Aifa presso la Consip stessa;
Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico. Svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'art. 4, prevede misure relative all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; in data 20 aprile 2016, ben 9 giorni prima della decisione espressa dal dottor Pani di conferire l'incarico dirigenziale al dottor Polifrone, veniva inviata da parte del dottor Andrea Orlando una missiva indirizzata a tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Aifa, al dottor Raffaele

Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
il caso del dottor Polifrone, alla luce degli incarichi ricoperti in Consip, rientrerebbe, ad avviso dell'interrogante, nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
in data 20 maggio 2016 Polifrone veniva giudicato non idoneo ad una visita finalizzata all'assunzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ravveda profili di illegittimità relativamente al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale dell'Aifa al dottor Polifrone;
se sia a conoscenza del fatto e se corrisponda a verità che, a distanza di pochi mesi, sia stata assunta presso l'Aifa anche la moglie di Polifrone;
quali rapporti intercorrano, in relazione alla vicenda, tra le strutture di diretta collaborazione del Ministro e il direttore generale dell'Aifa;
se non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza ad esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa.
(4-06214)
Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI - *Ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
AMA SpA, costituita in società per azioni nel 2000, ha un unico socio il Comune di Roma, che ne detiene l'intero capitale sociale;
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, l'attuale assessore per l'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, ha ricoperto, dal 2004 al 2016, il ruolo di consulente presso la società di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento rifiuti della capitale, a fronte di un compenso totale pari a 1.136.000 euro. Nello specifico, dal 2004 al 2014, sarebbe stata nominata quale esperta della municipalizzata per la parte meccanica della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico di Rocca Cencia e Salaria;
si apprende inoltre come l'assessore abbia ricoperto, tra il 2010 e il 2012, un ruolo di consulente per le attività di autocontrollo, redazione e attuazione di un programma di gestione qualità per gli impianti di compostaggio e di assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione di atti autorizzativi e di collaborazione nella preparazione di documenti gestionali per la Bioman SpA, società per il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
risulta agli interroganti che la Bioman SpA abbia vinto 2 gare bandite da Ama SpA per il trasporto ed il recupero di rifiuti organici, rispettivamente nel 2013, insieme a Sesa SpA e Ing. Am srl, per un totale di 39 milioni di euro, e nel 2016, come unica azienda a presentare offerte con conseguente affidamento di 18 milioni di euro;
in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", in data 31 luglio 2016, l'assessore Muraro avrebbe minimizzato il proprio coinvolgimento, ridimensionando il proprio ruolo da consulente a "referente verso gli enti pubblici". Considerazioni che appaiono agli interroganti poco convincenti, soprattutto se si prendendo in esame gli incarichi di grande responsabilità affidati all'attuale assessore, dimostrati peraltro dall'entità della retribuzione avuta con detti incarichi;
nella stessa intervista, l'assessore dichiarerebbe di essere in possesso di un *dossier* contenente informazioni utili alla Procura di Roma, attualmente impegnata nei diversi procedimenti relativi all'inchiesta denominata "Mafia capitale". Dichiarazione che appare quanto mai inopportuna, dal momento che, qualora Paola Muraro fosse a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ci si attenderebbe una presentazione celere e spontanea di tale documentazione, in particolar modo a seguito della sua nomina ad assessore del Comune;
come è noto, la questione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roma è una delle parti più complesse dell'inchiesta cosiddetta Mafia capitale, non solo per la complessità del sistema corruttivo messo in luce dalle indagini, ma anche per le ricadute che questo potrebbe aver

avuto sull'ambiente e conseguentemente sulla salute dei cittadini;
appaiono evidenti gli ingenti interessi economici, leciti ed illeciti, che si intrecciano nelle varie fasi, che vanno dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti. Ancor più evidenti le conseguenze ambientali ed igienico-sanitarie derivanti da una gestione non corretta o incontrollata,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non considerino in evidente conflitto di interessi la nomina di Paola Muraro ad assessore per l'ambiente del Comune di Roma, sia per quanto riguarda il ruolo di consulente ricoperto per 12 anni presso Ama SpA sia per quello ricoperto dal 2010 al 2012 presso la società Bioman SpA;
se non considerino opportuno, per quanto di propria competenza, attivarsi al fine di garantire ai cittadini del Comune di Roma la più ampia trasparenza possibile nelle gestione e pianificazione della rete integrata degli impianti di smaltimento, contribuendo così a garantire un maggior grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
(4-06215)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03075, della senatrice Serra ed altri, sull'assegnazione dei posti agli insegnanti di sostegno in Sardegna;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03076, della senatrice Puppato, sul progetto di sdemanializzazione della foresta dell'altopiano del Cansiglio in Veneto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 669a seduta pubblica del 27 luglio 2016, sotto il titolo: "Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti", al secondo capoverso di pagina 306, alla penultima e all'ultima riga, sostituire le parole: "alle Commissioni riunite 1ª e 3ª e, per il parere, alle Commissioni 4ª e 14ª" con le seguenti: "alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.